ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVII**
n. **1**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(Anno 2009)

(Articolo 1, comma 6, lettera c*), della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

Trasmessa alla Presidenza il 20 luglio 2010

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

Indice

1. Il sistema delle comunicazioni

1.1. Il contesto internazionale 13
1.1.1. Le telecomunicazioni 13
1.1.2. L'audiovisivo 28
1.2. Il contesto nazionale 44
1.2.1. Le telecomunicazioni 44
1.2.2. La televisione 73
1.2.3. La radio 84
1.2.4. L'editoria 87
1.2.5. La pubblicità 98
1.2.6. Internet 102
1.2.7. L'evoluzione del quadro normativo in Italia 106

2. Approfondimenti tematici

2.1. Le tecnologie emergenti 117
2.1.1. Le tecnologie *wireless* 117
2.1.2. Le tecnologie trasmissive ottiche 127
2.2. Gli scenari di evoluzione delle reti 130
2.2.1. I percorsi di convergenza nelle reti di telecomunicazione .130
2.2.2. L'integrazione tra la TV digitale, internet e le reti radiomobili 132
2.3. Le prospettive di evoluzione dei servizi e delle applicazioni 135
2.3.1. Le comunicazioni immersive virtuali 135
2.3.2. Il *cloud computing* 136
2.3.3. Il *green computing* 137

3. Gli interventi dell'Autorità

3.1. Le analisi dei mercati di comunicazione elettronica 141
3.2. Gli Impegni di Telecom Italia 152
3.3. I servizi di telecomunicazione su rete fissa 153
3.4. I servizi di telecomunicazione su rete mobile 165
3.5. I servizi a banda larga 173
3.6. Le controversie tra operatori nelle comunicazioni elettroniche . .176

3.7. I procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica 181
3.8. Il Sistema Integrato delle Comunicazioni e i singoli mercati che lo compongono 184
3.9. I procedimenti in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel SIC . .186
3.10. La televisione digitale terrestre e la radiofonia digitale 191
3.11. Il servizio pubblico radiotelevisivo 198
3.12. Gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva . .229
3.13. Le autorizzazioni satellitari e le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive 234
3.14. La pubblicità 239
3.15. La rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione e la pubblicazione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa 245
3.16. La tutela dei minori e degli utenti 250
3.17. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e il diritto di cronaca sportiva 254
3.18. La comunicazione politica 260
3.19. Il Registro degli operatori di comunicazione 278
3.20. Il Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive 282
3.21. L'attività ispettiva 284
3.22. I rapporti con i consumatori e gli utenti 287
3.23. La qualità dei servizi e la trasparenza delle offerte agli utenti finali 292
3.24. Gli obblighi di servizio universale 297
3.25. Le attività di vigilanza e sanzione a tutela dell'utenza 298
3.26. Le controversie tra utenti e operatori 307
3.27. Le indagini conoscitive 310
3.28. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale 315

4. L'Autorità: rapporti istituzionali e organizzazione

4.1. I rapporti istituzionali 333
4.1.1. I rapporti internazionali 333
4.1.2. I rapporti con le istituzioni nazionali e con il Ministero dello sviluppo economico 348
4.1.3. I rapporti con le università e gli enti di ricerca 352
4.1.4. Il programma di ricerca "Infrastrutture e Servizi a Banda Ultra Larga" 354
4.1.5. La Guardia di finanza e la Polizia postale e delle comunicazioni 367

4.2. Gli organismi strumentali e ausiliari 372
4.2.1. I Comitati regionali per le comunicazioni 372
4.2.2. Il Consiglio nazionale degli utenti 401
4.2.3. Gli organi di *governance* degli Impegni di Telecom Italia 408
4.3. L'organizzazione dell'Autorità 414
4.3.1. L'organizzazione e le risorse umane 414
4.3.2. Il Comitato etico 418
4.3.3. Il sistema dei controlli 419
4.3.4. Il bilancio 420
4.3.5. I servizi di documentazione 421

Appendice 423

Acronimi 433

Indice delle figure

1. Il sistema delle comunicazioni

Figura 1.1. I servizi tlc nel mondo – Variazione dei ricavi (2006-2009 in %) 15
Figura 1.2. I servizi tlc nel mondo – ARPU mensile (2006-2009 in euro) 16
Figura 1.3. I servizi tlc nel mondo – Abbonati internet (2006-2009 in milioni) 16
Figura 1.4. I servizi tlc in Europa – Variazione dei ricavi (2006-2009 in %) 17
Figura 1.5. I servizi tlc in Europa – ARPU mensile (2008-2009 in euro) 17
Figura 1.6. I servizi tlc in Europa – Ricavi per Paese (2009 in %) 18
Figura 1.7. I servizi tlc in Europa – Variazione dei ricavi per Paese (2008-2009 in %) 18
Figura 1.8. I servizi tlc in Europa – ARPU mensile per Paese (2007-2009 in euro) 19
Figura 1.9. I servizi tlc in Europa – Accessi a banda larga per tecnologia (2009 in %) 19
Figura 1.10. I servizi televisivi nel mondo – Ricavi per fonte di reddito (miliardi di euro) 29
Figura 1.11. I servizi televisivi nel mondo – Variazione dei ricavi per area geografica (2008-2009 in %) 30
Figura 1.12. I servizi televisivi nel mondo – TV *households* per area geografica e tecnologia (2009 in %) 31
Figura 1.13. I servizi televisivi in Europa – Ricavi per fonti di reddito (miliardi di euro) 32
Figura 1.14. I servizi televisivi in Europa – Ricavi per Paese (2009 in %) 33
Figura 1.15. I servizi televisivi in Europa – Variazione dei ricavi (2008-2009 in %) 34
Figura 1.16. I servizi televisivi in Europa – TV *households* (2008-2009 in milioni) 35
Figura 1.17. I servizi televisivi in Europa – TV *households* per Paese e tecnologia (2009 in %) 36
Figura 1.18. I servizi televisivi in Europa – Penetrazione della TV digitale (% TV *households*) 37
Figura 1.19. Peso dei servizi e dei terminali di tlc nel paniere dei prezzi al consumo (2000-2010 in %) 46
Figura 1.20. Tlc e prezzi al consumo: dinamiche a confronto (1997=100) 46
Figura 1.21. Dinamiche dei prezzi per servizi regolati e liberalizzati (1997=100) 47
Figura 1.22. Dinamica delle principali tariffe pubbliche (1997=100) 48
Figura 1.23. Dinamica dei prezzi nelle telecomunicazioni in Europa (1998=100) 48
Figura 1.24. Tlc Italia – Spesa finale per tipologia di rete e clientela (2009 in %) 51
Figura 1.25. Tlc Italia – Accessi a larga banda su rete fissa (2007-2010) 55
Figura 1.26. Tlc Italia – Attivazioni di accessi a larga banda (2005-2010 in milioni) 55
Figura 1.27. Tlc Italia – Quote di mercato di Telecom Italia nella larga banda (%) 56
Figura 1.28. Tlc Italia – Utenti UMTS/HSDPA (2004-2010 in milioni) 67
Figura 1.29. Tlc Italia – *Mobile Number Portability* (2005-2010 in milioni) 70
Figura 1.30. Evoluzione dinamica delle quote degli ascolti televisivi (1998-marzo 2010) 80
Figura 1.31. Ascolto radiofonico giornaliero medio (2002-2009 in %) 84
Figura 1.32. Ascolto medio giornaliero (2009 in migliaia) 85
Figura 1.33. Ascolto medio settimanale (2009 in migliaia) 85
Figura 1.34. Attività svolte su internet (%) 105

2. Approfondimenti tematici

Figura 2.1. Confronto dei valori di *bit-rate* per utente con tecnologie cablate e *wireless* 117
Figura 2.2. *Timeline* per le tecnologie *mobile* WiMAX e 3GPP 119
Figura 2.3. Architettura standard 3GPP 121
Figura 2.4. Modalità di trasmissione nel DVB-SH 126
Figura 2.5. Percorso evolutivo degli standard di trasmissione ottica proposto in ambito FSAN 128

3. Gli interventi dell'Autorità

Figura 3.1. Rai – Offerta delle reti generaliste terrestri Rai Uno, Rai Due, Rai Tre – Generi di servizio pubblico e altri generi (2009 in %, fascia oraria 06:00-24:00) 205
Figura 3.2. Rai – Programmazione di servizio pubblico delle reti generaliste terrestri Rai Uno, Rai Due, Rai Tre (2009 in %, fascia oraria 06:00-24:00) 206
Figura 3.3. Rai – Offerta dei canali nazionali Radio 1, Radio 2, Radio 3 – Generi di servizio pubblico e altri generi (2009 in %) 215
Figura 3.4. Rai – Programmazione di servizio pubblico dei canali nazionali Radio 1, Radio 2, Radio 3 (2009 in %) 216
Figura 3.5. Investimenti in opere europee (obbligo del 10% dei ricavi pubblicitari) 230
Figura 3.6. Investimenti in opere europee dedicati ad acquisto e produzione di film (obbligo del 4% dei ricavi pubblicitari) 231
Figura 3.7. ROC – Operatori attivi iscritti al Registro per attività (30 aprile 2010 in %) 279
Figura 3.8. Numero di giorni di ispezione per operatore 284
Figura 3.9. Numero di giorni di ispezione per tipologia di servizi 285
Figura 3.10. Percentuale di riscossione delle sanzioni iscritte al ruolo 285
Figura 3.11. Contatti per tipologia di soggetto 289
Figura 3.12. Segnalazioni pervenute al *contact center* per tipologia di servizio (maggio 2009 – aprile 2010) 289
Figura 3.13. Segnalazioni concernenti i servizi di rete fissa 290
Figura 3.14. Segnalazioni concernenti i servizi di rete mobile 290
Figura 3.15. Segnalazioni e denunce per tipologia di mittente 298
Figura 3.16. Segnalazioni e denunce per regione di provenienza 299
Figura 3.17. Segnalazioni e denunce per operatore 299
Figura 3.18. Segnalazioni e denunce per principali casistiche 300
Figura 3.19. Procedimenti avviati per operatore (1° maggio 2009 – 30 aprile 2010) 305

4. L'Autorità: rapporti istituzionali e organizzazione

Figura 4.1. Co.re.com. – Istanze di conciliazione pervenute nel 2009 (migliaia) 376
Figura 4.2. Co.re.com. – Efficacia del processo di conciliazione (2009 in %) 378
Figura 4.3. Co.re.com. – Istanze per mille abitanti (2009) 379
Figura 4.4. Gli Organi e il Gabinetto dell'Autorità 414
Figura 4.5. La struttura dell'Autorità 416

Indice delle tabelle

1. Il sistema delle comunicazioni

Tabella 1.1. I servizi *pay-tv* nel mondo – Ricavi per area geografica (miliardi di euro) 30
Tabella 1.2. Investimenti pubblicitari mondiali per area geografica (miliardi di euro) 41
Tabella 1.3. Investimenti pubblicitari mondiali per mezzo (miliardi di euro) 42
Tabella 1.4. Investimenti pubblicitari in Europa per mezzo (miliardi di euro) 42
Tabella 1.5. Investimenti pubblicitari in Europa occidentale per mezzo (miliardi di euro) 43
Tabella 1.6. Investimenti pubblicitari in Europa centro-orientale per mezzo (miliardi di euro) 43
Tabella 1.7. L'economia italiana nel 2008-2009 45
Tabella 1.8. Incidenza delle telecomunicazioni nell'economia (2009 in %) 45
Tabella 1.9. Indice dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione (2006=100) ..47
Tabella 1.10. Telecomunicazioni fisse e mobili – Ricavi lordi (miliardi di euro) 49
Tabella 1.11. Spesa finale degli utenti residenziali e affari (miliardi di euro) 49

Tabella 1.12. Ricavi da servizi intermedi (miliardi di euro) 50
Tabella 1.13. Spesa finale per categoria di clientela (miliardi di euro)....50
Tabella 1.14. Spesa finale degli utenti di rete fissa e mobile per operatore (%) 51
Tabella 1.15. Investimenti in immobilizzazioni (milioni di euro) 52
Tabella 1.16. Andamento dei ricavi unitari nei servizi di fonia (2008-2009, variazione %) 53
Tabella 1.17. Rete fissa – Spesa degli utenti per tipologia di servizi (miliardi di euro)....53
Tabella 1.18. Tipologie contrattuali dei servizi *broadband* (%) 54
Tabella 1.19. Traffico su rete fissa commutata per direttrice (miliardi di minuti) 54
Tabella 1.20. Accessi a larga banda per classe di velocità nominale (marzo 2010 in %)....55
Tabella 1.21. Accessi fisici alla rete fissa (in migliaia)....58
Tabella 1.22. Diffusione degli accessi alla rete fissa (marzo 2010, in % delle famiglie)....58
Tabella 1.23. Accessi complessivi alla rete fissa – Quote di mercato al 30 marzo 2010 (%) 59
Tabella 1.24. Diffusione degli accessi a larga banda (marzo 2010, in % delle famiglie) 60
Tabella 1.25. Quote di mercato negli accessi a larga banda (%)....61
Tabella 1.26. Spesa finale degli utenti per operatore (%) 62
Tabella 1.27. Ricavi da servizi finali su rete commutata e a larga banda (%)....63
Tabella 1.28. Ricavi da servizi di fonia e accesso su rete commutata (%) 63
Tabella 1.29. Ricavi da servizi finali su rete a larga banda (%) 64
Tabella 1.30. Spesa degli utenti per tipologia di servizi 65
Tabella 1.31. Traffico voce nella telefonia mobile 65
Tabella 1.32. Componente *on-net* dei ricavi per chiamate vocali e sms/mms (% del totale) 65
Tabella 1.33. Ricavi da servizi voce per direttrice....66
Tabella 1.34. Ricavi da servizi dati per tipologia....67
Tabella 1.35. Ricavi unitari per SIM attiva (euro/anno) 68
Tabella 1.36. Ricavi unitari per *user* (euro/anno)....68
Tabella 1.37. Ricavi unitari per comunicazioni voce e sms (euro/cent) 69
Tabella 1.38. Quote di mercato nella spesa finale per clientela (%) 69
Tabella 1.39. Quote di mercato nei servizi voce e dati (ricavi %) 69
Tabella 1.40. SIM attive per operatore 70
Tabella 1.41. *Mobile Number Portability*: distribuzione tra operatori (%)....71
Tabella 1.42. Utenti di operatori mobili virtuali (linee in %)....72
Tabella 1.43. Ricavi nella telefonia mobile virtuale per tipologia di servizio (milioni di euro) ...72
Tabella 1.44. Ricavi nella telefonia mobile virtuale (%)....73
Tabella 1.45. Ricavi nel settore televisivo per tipologia (milioni di euro)....76
Tabella 1.46. Ricavi da canone, pubblicità e *pay-tv* per piattaforma (milioni di euro)....76
Tabella 1.47. Ricavi della *pay-tv* per piattaforma (milioni di euro) 77
Tabella 1.48. Ricavi per operatore (milioni di euro) 77
Tabella 1.49. Ricavi del settore televisivo per operatore – Quote delle risorse (%) 78
Tabella 1.50. Quote di mercato nella raccolta pubblicitaria televisiva (%) 79
Tabella 1.51. Quote di mercato nelle offerte televisive a pagamento (%)....79
Tabella 1.52. Calendario nazionale della transizione al digitale terrestre 81
Tabella 1.53. Canali gratuiti e a pagamento diffusi a livello nazionale ripartiti per Mux 82
Tabella 1.54. Distribuzione delle famiglie televisive per piattaforma (2008-2010)....83
Tabella 1.55. Ascolti medi per emittente (2009 in migliaia)....86
Tabella 1.56. Principali imprese editoriali – Ricavi complessivi (milioni di euro)....87
Tabella 1.57. Principali imprese editoriali – Ricavi da attività caratteristiche (milioni di euro) 88
Tabella 1.58. Ricavi complessivi per impresa (%) 88
Tabella 1.59. Principali imprese editoriali – Copie diffuse (milioni)....89
Tabella 1.60. Principali imprese editorali – Ricavi da editoria quotidiana (milioni di euro) 89

Tabella 1.61. Copie di quotidiani a pagamento e gratuite diffuse per 1000 abitanti adulti (2008) 90
Tabella 1.62. Editoria quotidiana – Canali di vendita (2008 in %) 91
Tabella 1.63. Quotidiani – Accessi internet nel giorno medio (dicembre 2009 in migliaia) 92
Tabella 1.64. Principali imprese editoriali – Ripartizione dei ricavi nell'editoria quotidiana (%) 93
Tabella 1.65. Editoria quotidiana – Tirature nette (milioni di copie) 93
Tabella 1.66. Tiratura netta dei principali gruppi editoriali (milioni di copie) 93
Tabella 1.67. Tirature nette – Quote di mercato (%) 94
Tabella 1.68. Gruppo Caltagirone 94
Tabella 1.69. Gruppo Editoriale l'Espresso 95
Tabella 1.70. Gruppo Monti 95
Tabella 1.71. Gruppo RCS 96
Tabella 1.72. Principali imprese editoriali – Ricavi nell'editoria periodica 97
Tabella 1.73. Principali imprese editoriali – Ripartizione dei ricavi nell'editoria periodica settimanale e mensile (%) 97
Tabella 1.74. Investimenti pubblicitari in Italia per mezzo (milioni di euro) 98
Tabella 1.75. Investimenti pubblicitari in Italia per settore merceologico (milioni di euro) 99
Tabella 1.76. Investimenti pubblicitari in Italia per categorie merceologiche (2009 in %) 101
Tabella 1.77. Accesso ad internet e possesso di PC tra le famiglie in Italia (%) 102
Tabella 1.78. Accesso ad internet delle famiglie per macro area (%) 102
Tabella 1.79. Accesso ad internet delle imprese italiane per classe di addetti (%) 103
Tabella 1.80. Persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi (%) 103
Tabella 1.81. Internet per comunicare (%) 105
Tabella 1.82. *E-commerce*: tipo di merci e/o servizi ordinati o comprati (%) 106

3. Gli interventi dell'Autorità

Tabella 3.1. Servizi voce in postazione fissa – Vincolo di *price cap* per l'anno 2009 156
Tabella 3.2. Prezzi delle chiamate da fisso a mobile a partire dal 1° luglio 2009 156
Tabella 3.3. Controversie tra operatori di comunicazione elettronica (1 maggio 2009 – 30 aprile 2010) 180
Tabella 3.4. SIC – Verifiche del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni 186
Tabella 3.5. Rai – Contabilità separata (2008, milioni di euro) 199
Tabella 3.6. Rai – Offerta delle reti televisive generaliste terrestri (2009, ore nette) 204
Tabella 3.7. Rai – Offerta delle reti televisive generaliste terrestri (2009, % ore nette) 204
Tabella 3.8. Rai – Programmazione di servizio pubblico delle reti generaliste terrestri 205
Tabella 3.9. Rai – Programmazione per minori delle reti televisive generaliste terrestri 207
Tabella 3.10. Rai – Programmi per rete finanziati con il canone 207
Tabella 3.11. Rai – Offerta dei canali radiofonici Radio 1, Radio 2, Radio 3 (2009) 214
Tabella 3.12. Portali Rai – Fruizione mensile e giornaliera 216
Tabella 3.13. Portali Rai – Tipo di connessione (%) 217
Tabella 3.14. Portali Rai – Domini di provenienza 217
Tabella 3.15. Portali Rai – Il pubblico (media mese 2009) 217
Tabella 3.16. Portali Rai – Contenuti pubblicati nel 2009 222
Tabella 3.17. Obblighi di programmazione (2007-2008) 229
Tabella 3.18. Obblighi di programmazione e d'investimento – Classificazione delle istanze di deroga pervenute 231

Tabella 3.19. Obblighi di programmazione e d'investimento – Classificazione delle deroghe concesse per tipologia 232
Tabella 3.20. Autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi....234
Tabella 3.21. Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività sanzionatoria nel settore della pubblicità televisiva (maggio 2009 – aprile 2010) 241
Tabella 3.22. Indagine Audipress: modifiche metodologiche....247
Tabella 3.23. Diritti sportivi – Piattaforme emergenti....256
Tabella 3.24. Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale 263
Tabella 3.25. Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di informazione politica ...265
Tabella 3.26. Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di messaggi elettorali 268
Tabella 3.27. Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di sondaggi politico-elettorali 268
Tabella 3.28. Referendum 2009 – Provvedimenti in materia di sondaggi politico-elettorali ...269
Tabella 3.29. Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale 271
Tabella 3.30. Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di informazione politica ...272
Tabella 3.31. Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di comunicazione politica ..274
Tabella 3.32. Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di messaggi politici-elettorali 274
Tabella 3.33. Provvedimenti adottati nel periodo non elettorale....275
Tabella 3.34. ROC – Attività dei nuovi iscritti nel settore dell'editoria (%)....280
Tabella 3.35. Codici di classificazione delle segnalazioni....301
Tabella 3.36. Procedimenti sanzionatori avviati o conclusi e relativi provvedimenti adottati (1 maggio 2009 – 30 aprile 2010)....303
Tabella 3.37. Attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie 308

4. L'Autorità: rapporti istituzionali e organizzazione

Tabella 4.1. Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito a operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni 349
Tabella 4.2. Co.re.com. Abruzzo – Attività conciliativa 381
Tabella 4.3. Co.re.com. Basilicata – Attività conciliativa 382
Tabella 4.4. Comitato provinciale di Bolzano – Attività conciliativa....382
Tabella 4.5. Co.re.com. Calabria – Attività conciliativa 383
Tabella 4.6. Co.re.com. Emilia Romagna – Attività conciliativa....385
Tabella 4.7. Co.re.com. Friuli Venezia Giulia – Attività conciliativa 387
Tabella 4.8. Co.re.com. Lazio – Attività conciliativa 389
Tabella 4.9. Co.re.com. Liguria – Attività conciliativa 390
Tabella 4.10. Co.re.com. Lombardia – Attività conciliativa....391
Tabella 4.11. Co.re.com. Marche – Attività conciliativa 392
Tabella 4.12. Co.re.com. Piemonte – Attività conciliativa 394
Tabella 4.13. Co.re.com. Puglia – Attività conciliativa 395
Tabella 4.14. Co.re.com. Toscana – Attività conciliativa 397
Tabella 4.15. Comitato provinciale di Trento – Attività conciliativa....398
Tabella 4.16. Co.re.com. Umbria – Attività conciliativa 399
Tabella 4.17. Co.re.com. Valle d'Aosta – Attività conciliativa 400
Tabella 4.18. Co.re.com. Veneto – Attività conciliativa....401
Tabella 4.19. Autorità – Pianta organica....417
Tabella 4.20. Autorità – Personale in servizio al 15 aprile 2010....417

IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

1.1. Il contesto internazionale

1.1.1. Le telecomunicazioni

Il quadro generale

Nel 2009, in un contesto di forte deterioramento del quadro macroeconomico, il settore delle telecomunicazioni ha registrato, su scala mondiale, un moderato tasso di crescita (+1,7% sul 2008), mentre, a livello europeo, per la prima volta nel decennio, i ricavi complessivi sono diminuiti, seppure in misura contenuta (-0,8%)[1]. I consumi di servizi voce e internet su rete fissa e i servizi di comunicazione mobile e personale mostrano, pertanto, un comportamento in una certa misura anti-ciclico rispetto all'andamento del reddito.

Cionondimeno, il settore è attraversato da profonde trasformazioni nella composizione dei consumi e nelle modalità di fornitura dei servizi agli utenti finali. Il processo di sostituzione fisso-mobile e la diffusione dei servizi dati continuano ad incidere sull'andamento delle entrate dell'industria delle telecomunicazioni. Nell'ambito della telefonia fissa, il 2009 è il primo anno in cui la riduzione del fatturato registrata dai servizi tradizionali (-13,3 miliardi di euro) non ha trovato piena compensazione nella crescita dei ricavi derivanti dai servizi dati e internet (+9,6 miliardi di euro); questi ultimi sono destinati, nei prossimi anni, a superare quelli generati dal comparto voce: infatti, negli ultimi anni, i tassi di crescita dei servizi internet sono stati sostenuti (e superiori anche al comparto mobile nel 2008 e 2009) seppure in progressiva riduzione, a fronte della continua contrazione degli introiti complessivi dei servizi tradizionali. Sul versante del settore mobile, rilevante è il rallentamento della crescita: dopo avere registrato tassi di crescita a due cifre fino al 2007 e l'8% nel 2008, l'ultimo anno ha segnato un tasso del 3,9%, sostenuto dall'impulso ricevuto dalla diffusione dei servizi dati in mobilità.

Proprio i servizi dati, sia in postazione fissa che in mobilità, rappresentano il fattore di crescita atto a garantire, nei prossimi anni, un'ulteriore espansione dei fatturati delle imprese. Tuttavia, l'esplosione dei servizi dati pone nuove questioni tecniche ed economiche. Da un lato, l'aumento della domanda e il soddisfacimento dei nuovi bisogni di comunicazione rendono sempre più attuale l'aggiornamento delle infrastrutture, sia di rete fissa che di rete mobile. Dall'altro lato, la crescita dei volumi, in termini sia di traffico che di utenti, non sempre è agevolmente monetizzata, in

1 I dati indicati nella presente sezione, per quanto coerenti con quelli contenuti nella precedente relazione annuale, non possono essere tuttavia confrontati con questi ultimi. Infatti la diversità delle fonti, dei tassi di cambio EUR/USD, nonché delle fasi di stima (preventiva o consuntiva), rendono alcuni dati presentati non perfettamente allineati con quelli riportati nella relazione annuale 2009. La fonte dei dati, se non diversamente specificato, è Idate. Come di consueto, il settore delle telecomunicazioni è articolato in tre macroaree: servizi tradizionali (voce) su rete fissa, servizi dati e internet in postazione fissa e servizi di comunicazione mobile e personale, ossia telefonia mobile. In effetti, il recente aumento del traffico dati anche su rete cellulare potrebbe portare nei prossimi anni ad un'ulteriore segmentazione di questo mercato, introducendo il c.d. internet mobile.

quanto, nell'ecosistema della rete, nella funzione dei ricavi assumono particolare rilievo i servizi forniti: nel medio termine, la quota relativa dei ricavi derivanti dalla fornitura dell'accesso e connettività in mobilità è destinata a diminuire, mentre una parte consistente del mercato dipenderà dalla valorizzazione dei servizi e dei contenuti multimediali.

Le menzionate tendenze di mercato contraddistinguono il settore delle telecomunicazioni sia a livello mondiale (cfr. box 1) che, specificatamente, in Europa e alimentano il dibattito sulle modalità più appropriate per promuovere la diffusione dei servizi a banda larga, come di seguito illustrato.

Il settore delle telecomunicazioni in Europa

Il comparto delle telecomunicazioni in Europa ha registrato nel 2009, a differenza di quanto verificatosi nelle altre aree del mondo, una contrazione del fatturato complessivo: con una perdita di circa lo 0,8% rispetto al 2008, i ricavi del settore sono risultati pari a circa 315 miliardi di euro. Il 2009 è stato il primo anno a presentare una contrazione del fatturato del settore: infatti, dopo aver registrato tassi di crescita superiori al 6% nel periodo 2000-2005 e nell'ordine del 3% nel biennio successivo, nel 2008 la crescita del settore si era attestata a 1,8%.

L'esame dei redditi prodotti dai diversi segmenti del settore mostra come il mercato della telefonia mobile sia quello che fornisce il maggiore contributo al fatturato continentale (53%), seguito dalla telefonia fissa (26%) e da internet (21%). Tali percentuali sono sostanzialmente in linea con la ripartizione delle fonti di reddito osservata a livello mondiale.

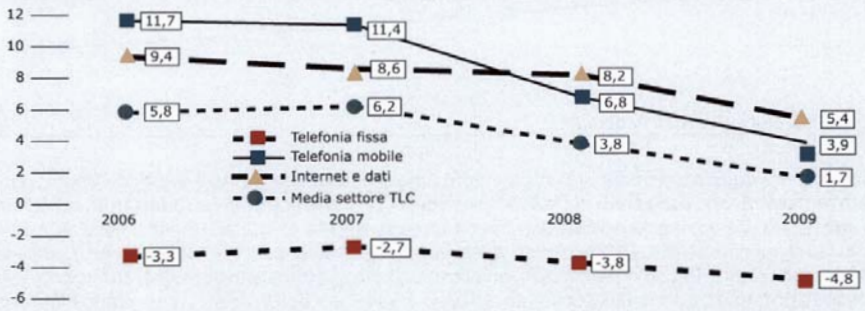
I ricavi derivanti dai servizi di telefonia fissa, pari a 82,9 miliardi di euro, sono diminuiti rispetto al 2008 in modo consistente (-7%). Negli ultimi quattro anni, i ricavi di questo segmento si sono contratti sempre più, ed il fenomeno è solo in parte imputabile alla crisi economica. I costi di manutenzione delle infrastrutture in rame, il processo di sostituzione fisso-mobile, nonché il crescente utilizzo di servizi VoIP, rendono il settore voce in postazione fissa sempre meno remunerativo. Per quanto riguarda la base utenti, le linee di accesso in postazione fissa sono diminuite nell'ordine di 12 milioni di unità (-4,1%).

Il settore mobile europeo, per la prima volta, non è significativamente cresciuto, in termini di ricavi, rispetto al 2008: il fatturato complessivo è risultato pari a 166,2 miliardi di euro (+0,2%). La stagnazione dei ricavi nel 2009 può essere attribuita al più generale calo dei ricavi generati dal traffico voce, compensato solo in parte dalla crescita del traffico dati in mobilità. In effetti, la pressione concorrenziale, la riduzione progressiva delle tariffe per la fornitura dei servizi di terminazione, la diffusione di servizi VoIP in mobilità, soprattutto per le chiamate internazionali, e la maggiore disponibilità di tariffe *flat* per le chiamate vocali sono alcune delle cause che concorrono a spiegare il risultato conseguito nel 2009. In termini di abbonati, il numero di SIM attive in Europa ha raggiunto quasi la soglia del miliardo, in crescita del 2,3% rispetto al 2008.

Box 1 - Il settore delle telecomunicazioni nel mondo

A livello mondiale, il settore delle telecomunicazioni ha continuato a crescere, sia in termini di ricavi che di utenti. In particolare, nel 2009, il comparto delle tlc ha generato ricavi per circa 980 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 963 miliardi del 2008. Complessivamente, a partire dal 2006, il mercato delle telecomunicazioni ha guadagnato circa 106 miliardi di euro, con una crescita media del settore del 13%. Tuttavia, l'effetto dell'attuale crisi è evidente: il tasso di crescita medio del 2009 (1,7%) è inferiore a quelli registrati negli ultimi anni (figura 1.1). Con riguardo, invece, al bacino di utenza, il numero degli utenti ha raggiunto i 6,3 miliardi, in virtù di un sostenuto aumento, ancora una volta, degli abbonati ai servizi di comunicazione in mobilità.

Figura 1.1. *I servizi tlc nel mondo – Variazione dei ricavi (2006-2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

L'analisi dei ricavi in base alle diverse categorie di servizi erogati evidenzia come il contributo principale al fatturato mondiale provenga dalla telefonia mobile, che ne rappresenta oltre la metà (55%), seguita dalla telefonia fissa tradizionale (26%) e dai servizi internet (19%). Più precisamente, il fatturato della telefonia fissa è risultato pari a 259 miliardi di euro, continuando nel suo declino, che ha avuto inizio nel 2002. Negli ultimi tre anni, ha registrato tassi di decrescita sempre maggiori (-2,7%, -3,8% e -4,8%) e la quota dei ricavi generati dalla telefonia fissa sul totale degli introiti del settore si è ridotta, in tre anni, di circa 7 punti percentuali, passando dal 33% al 26% stimato nel 2009. Peraltro, nel 2009, il numero di linee fisse è diminuito ulteriormente, attestandosi a circa 1,2 miliardi di unità.

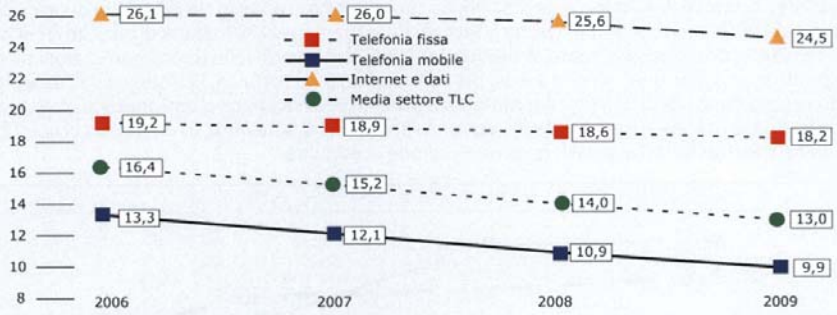
D'altro canto, la quota dei servizi internet sul totale è passata dal 17% registrato nel 2006 al 19% conseguito nel 2009. Complessivamente, i servizi di accesso internet in postazione fissa hanno generato ricavi pari a 187 miliardi di euro. La crescita è guidata dal continuo aumento nel numero di abbonati: nel 2009, l'incremento è stato nell'ordine di 60 milioni di unità e, pertanto, la platea degli utenti internet nel mondo è stimata in quasi 640 milioni.

Con un fatturato complessivo stimato in 533 miliardi di euro nel 2009 (513 miliardi di euro nel 2008), i servizi mobili rimangono, come detto, il principale segmento del settore. Tuttavia, si rileva come l'incremento dei ricavi (4%) risulti ben inferiore all'incremento registrato nel numero di utenti: nel 2009, gli abbonati nel mondo sono aumentati del 14%, ad un ritmo mensile di quasi 50 milioni di nuovi utenti, raggiungendo la cifra di 4,5 miliardi.

I diversi tassi registrati nella crescita dei volumi e dei ricavi si riflettono sull'andamento dell'*Average Revenue Per User* (ARPU). In effetti, l'analisi dell'ARPU (figura 1.2) mostra valori in diminuzione per tutti i mercati. In particolare, nei settori in cui è stato registrato un incremento nel numero di abbonati, ossia internet e telefonia mobile, si sono osservate le diminuzioni maggiori nei ricavi medi mensili, attestandosi rispettivamente a 24,5 euro e 9,9 euro per utente. La telefonia fissa, invece, pur mostrando una contrazione in termini di abbonati, fa rilevare una lieve diminuzione dell'ARPU (18,2 euro nel 2009, a fronte di 18,6 euro nel 2008). Nel quadro complessivo dei servizi tlc, l'ARPU mensile è diminuito di più di 3 euro negli ultimi tre anni, arrivando al valore di 13 euro al mese.

L'analisi del settore per area geografica (Europa, Nord America, America latina, Asia-Pacifico e Medio Oriente-Africa – MEA) mostra una distribuzione disomogenea del fatturato dei servizi di telecomunicazione. In termini di ricavi, il 56% del fatturato mondiale è concentrato nel Nord America e nel continente europeo, mentre le regioni Asia-Pacifico, America latina e MEA individuano, rispettivamente, il 27%, il 10% e il 7% del totale.

Figura 1.2. *I servizi tlc nel mondo – ARPU mensile (2006-2009 in euro)*

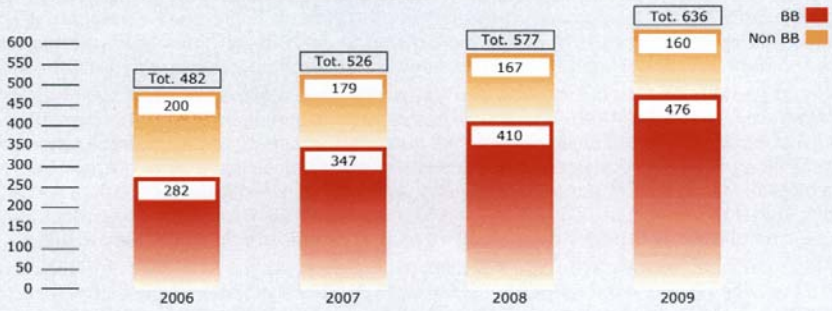


Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Lo sbilanciamento tra queste macroaree (Europa e Nord America, da un lato, e Asia-Pacifico, America latina e MEA, dall'altro lato) emerge anche dall'analisi dei tassi di crescita dei servizi di tlc: i mercati più maturi, quali Nord America ed Europa, mostrano una sostanziale staticità (rispettivamente +0,8% e –0,8%), mentre nelle altre zone i tassi di crescita sono più significativi (MEA +8,5%, America latina +5,8% e Asia-Pacifico +2,7%). Inoltre, sebbene sia Europa che Nord America siano mercati ormai maturi, analizzandoli maggiormente in dettaglio, emergono delle differenze tra le due aree. Infatti, restringendo il contesto europeo ai soli Paesi dell'Unione, si osservano differenziali di crescita significativamente inferiori a quelli registrati negli Stati Uniti. Questi ultimi, in ognuno degli ultimi tre anni, hanno segnato una crescita più alta di almeno due punti percentuali di quella occorsa nell'UE: 4,6% contro 2,0% nel 2007, 2,6% contro 0,3% nel 2008, 0,8% contro -1,7% nel 2009. In particolare, gli Stati Uniti mostrano, tuttora, sensibili tassi di crescita nei ricavi del settore mobile (3%) e una moderata contrazione di quelli derivanti dalla commercializzazione dei servizi tradizionali di rete fissa (-3%). Nell'Unione europea, invece, i ricavi da servizi mobili risultano sostanzialmente stabili rispetto al 2008 (-0,4%), mentre la telefonia fissa registra un decremento dell'ordine dell'8%.

Effettuando un'analisi degli abbonati internet a livello mondiale (figura 1.3), si osserva la prevalenza della banda larga tra le connessioni dati. In particolare, la quota del *broadband* sul totale delle connessioni dati è cresciuta negli ultimi anni passando dal 58% nel 2006 al 75% nel 2009, anno in cui il numero di utenti dei servizi a banda larga è risultato pari a 476 milioni. Tra questi, la tecnologia più diffusa per l'accesso alla rete si conferma la DSL, con circa il 65% degli accessi *broadband*, seguita dagli accesso via cavo (20,4%) e FTTx (12,2%).

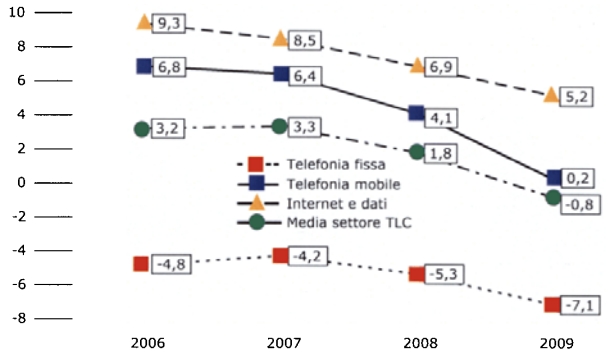
Figura 1.3. *I servizi tlc nel mondo – Abbonati internet (2006-2009 in milioni)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Point Topic

I servizi dati e internet in postazione fissa costituiscono, pertanto, l'unico segmento del settore in crescita (+5,2%) rispetto al 2008 (figura 1.4). In particolare, a fronte di 18 milioni di nuovi utenti che hanno avuto accesso ai servizi internet a banda larga, i ricavi sono cresciuti, nel 2009, di circa 3,3 miliardi di euro, per un valore complessivo stimato in 66 miliardi di euro.

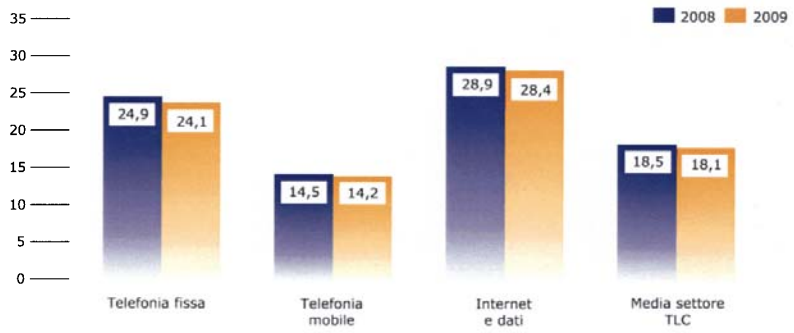
Figura 1.4. *I servizi tlc in Europa – Variazione dei ricavi (2006-2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Pertanto, dato che la variazione nel numero degli utenti prevale sulla variazione dei ricavi, l'ARPU risulta in diminuzione, sia a livello di settore che per i singoli segmenti (figura 1.5): il comparto internet rimane quello con la maggiore redditività per cliente (di circa 10 euro superiore all'ARPU mensile medio), seguito dal segmento della telefonia fissa (circa 24 euro al mese) e dal settore mobile (circa 14 euro al mese).

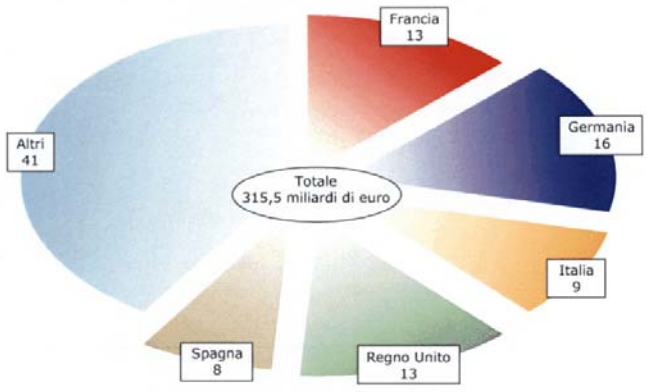
Figura 1.5. *I servizi tlc in Europa – ARPU mensile (2008-2009 in euro)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Disaggregando, invece, i dati per Paese, si osserva una distribuzione disomogenea dei ricavi. In particolare, circa i 2/3 del fatturato continentale nel 2009 (figura 1.6) viene ricavato dall'unione di 5 paesi, ossia Germania (16%), Francia (13%), Regno Unito (13%), Italia (9%) e Spagna (8%). I Paesi in esame hanno un peso significativo anche in termini di *customer base*, concentrando circa il 44% dell'utenza. Più in generale, i 27 Paesi dell'Unione europea producono oltre l'80% del fatturato continentale e raccolgono circa il 65% degli utenti.

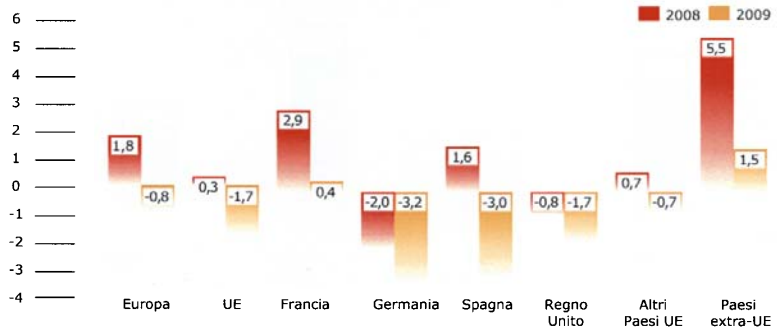
Figura 1.6. *I servizi tlc in Europa – Ricavi per Paese (2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Comunque, lo stato del settore varia da Paese a Paese. I Paesi aderenti all'Unione europea perdono mediamente l'1,7% (con Germania e Spagna in diminuzione di circa il 3% e la Francia stabile con lo 0,3%), mentre i Paesi extra-UE presentano una crescita, seppur modesta, dell'1,6% (figura 1.7).

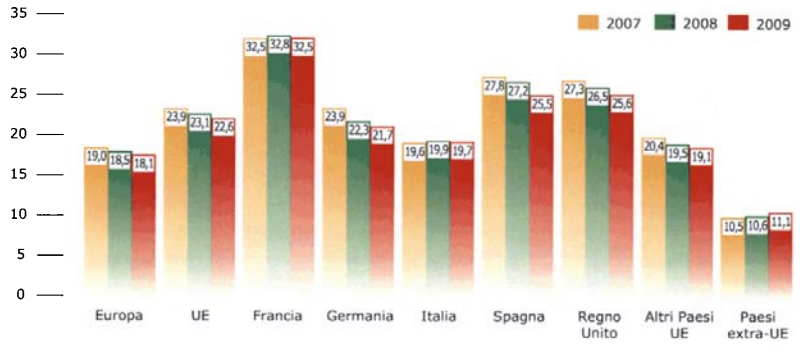
Figura 1.7. *I servizi tlc in Europa – Variazione dei ricavi per Paese (2008-2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

La differente situazione dei mercati europei è evidenziata, altresì, dall'analisi dei ricavi unitari (figura 1.8). La Francia risulta essere il mercato che presenta l'ARPU mensile più elevato (circa 32 euro). Anche Spagna e Germania, ossia i paesi che hanno mostrato la maggiore diminuzione dei ricavi nel 2009, registrano un ARPU mensile, pari rispettivamente a circa 25 euro e 22 euro, superiore alla media mensile europea (circa 18 euro). D'altro canto, i paesi non aderenti all'Unione presentano un ARPU ben inferiore alla media UE. Tuttavia, in termini dinamici, mentre l'ARPU dei paesi extra-Unione sono in aumento (circa 0,6 euro tra il 2007 e il 2009), i ricavi per utente nei paesi dell'Unione sono in progressiva diminuzione (circa 1,3 euro nel medesimo arco temporale).

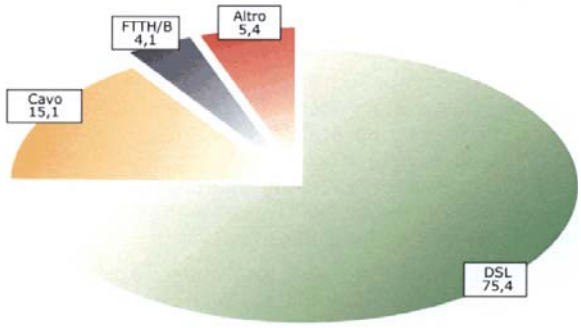
Figura 1.8. *I servizi tlc in Europa - ARPU mensile per Paese (2007-2009 in euro)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Con riguardo al segmento dati e internet, l'Europa mostra un significativo tasso di penetrazione del *broadband*, che rappresenta circa il 77% del totale delle connessioni. A differenza dei paesi asiatici e del mercato nord-americano, il continente europeo utilizza principalmente il doppino in rame per le connessioni a banda larga. Analizzando, infatti, le diverse tecnologie d'accesso *broadband* (figura 1.9), risulta evidente il divario esistente tra la tecnologia DSL che assorbe i 3/4 degli accessi a banda larga europei e le altre tecnologie, quali il cavo (15%) e la fibra (4%).

Figura 1.9. *I servizi tlc in Europa – Accessi a banda larga per tecnologia (2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Informa TM

Il settore delle telecomunicazioni in Europa, dunque, è caratterizzato, da un lato, da una continua e progressiva contrazione dei mercati della telefonia fissa e da un deciso rallentamento del segmento mobile e, dall'altro lato, dalla crescita del settore dati, fruiti sia da rete fissa che da rete mobile. I fenomeni descritti contraddistinguono, seppure in diversa misura, sia i Paesi dell'Unione europea che il resto del continente.

Peraltro, i mercati delle telecomunicazioni registrano un crescente grado di concorrenza. A tal riguardo, gli esiti delle analisi dei mercati svolte dalle autorità nazionali di regolamentazione – in applicazione della normativa comunitaria vigente e, in particolare, in conformità con la raccomandazione n. 879/07/CE che identifica i mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex-ante* nel settore delle comunicazioni elettroniche – forniscono un utile indicatore degli sviluppi del gioco concorrenziale. In particolare, all'esito del secondo ciclo di analisi dei mercati, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) hanno riscontrato un sufficiente grado di concorrenza in circa 60 mercati (su un totale di circa 500 mercati in esame) e, pertanto, hanno proceduto alla revoca degli obblighi regolamentari previsti nello specifico mercato. È interessante notare come il processo di deregolamentazione interessi sostanzialmente solo quei mercati non più ritenuti, dalla Commissione, come suscettibili di regolamentazione *ex-ante* nella raccomandazione del 2007. Difatti, i mercati dell'accesso, dell'originazione e della terminazione su rete fissa e mobile (ossia i c.d. mercati nn.1-7, identificati dalla Commissione nella raccomandazione in parola) sono risultati, salvo pochissime eccezioni, in tutti gli Stati Membri, tuttora contraddistinti dalla presenza di un operatore avente significativo potere di mercato.

In questo quadro di ricavi in riduzione e crescente pressione competitiva, gli operatori di telecomunicazioni hanno azionato diversi strumenti al fine di salvaguardare i propri margini reddituali.

Innanzitutto, prosegue il processo di *merger & acquisition*, che nell'ultimo anno ha coinvolto principalmente le imprese operanti nei settori della telefonia mobile e della fornitura di servizi *broadband*.

La principale fusione nel settore mobile nel 2009 è stata registrata nel Regno Unito, tra T-Mobile e Orange. In un mercato concorrenziale quale quello britannico, questa unione ha permesso alla nuova entità di diventare il più grande operatore di telefonia mobile della Gran Bretagna, superando O2 e Vodafone, con una *customer base* di circa 30 milioni di clienti. Dopo l'annuncio dell'operazione di concentrazione da parte delle imprese (settembre 2009), la Commissione europea ha dato il via libera alla *joint venture* nel marzo 2010. È previsto che il nuovo operatore nato dalla fusione ceda alcune porzioni di spettro in proprio possesso; il processo di dismissione avverrà in due fasi, da completarsi entro, rispettivamente, la fine del 2011 e il settembre 2013.

Sempre nel settore mobile un'altra fusione annunciata nel 2009 è stata quella tra Orange Suisse (France Telecom) e Sunrise (del gruppo danese TDC), che avrebbe consentito di dare vita al primo gestore alternativo svizzero, operante oltre che nel segmento mobile, anche nel mercato della telefonia fissa e della banda larga. Tuttavia, nell'aprile 2010, la fusione è stata bloccata dalla Commissione della concorrenza (COMCO): l'unione delle due società avrebbe, infatti, portato il mercato elvetico delle telecomunicazioni ad essere dominato dalla nuova entità e da Swisscom – ha affermato COMCO – con conseguente rischio di duopolio.

Anche il mercato internet è stato segnato da una serie di fusioni e acquisizioni nel corso del 2009. In Germania, a maggio 2009, la United Internet ha acquisito il controllo della società DSL Freenet, rafforzando la sua posizione nel mercato tedesco. Infatti, questa operazione ha permesso al *provider* tedesco di diventare il secondo *player* in

Germania, alle spalle di Deutsche Telekom. Sempre a maggio 2009, nel Regno Unito, Carphone ha acquisito gli *asset* inglesi di Tiscali, diventando, grazie ad una base clienti di oltre 4 milioni, uno dei principali *player* del mercato britannico degli accessi residenziali a banda larga, insieme a BT (4,7 milioni) e Virgin Media (4 milioni). In generale, il settore dei servizi internet registra diverse fusioni, in virtù della presenza di numerosi piccoli operatori e *service provider*. Questi ultimi, trovandosi in una posizione di debolezza nel mercato, adottano tali strategie di fusione per rafforzare la propria base utenti e per contrastare le politiche dei principali operatori.

In secondo luogo, gli operatori di telecomunicazioni ricercano, in misura sempre crescente, soluzioni che consentano recuperi di efficienza e riduzioni nei costi operativi. Ciò è particolarmente rilevante nel settore mobile, dove gli operatori concentrano sempre più le loro attività sul versante dei servizi, mentre ricorrono a soluzioni tecniche per la condivisione delle infrastrutture (c.d. *network sharing*) e/o l'affidamento a imprese esterne della gestione delle reti (c.d. *network outsourcing*). In tal modo, gli operatori di rete mobile hanno modo di focalizzare ulteriormente le attività nella produzione dei servizi e delle applicazioni agli utenti, oggi fattore chiave di differenziazione competitiva. Questa tendenza si riflette sulle strutture organizzative degli operatori e può portare, in ultima istanza, a una più netta divisione dei ruoli, in cui alcune imprese si specializzano nella gestione delle infrastrutture (progettazione, pianificazione, gestione e manutenzione delle reti), mentre gli MNO tradizionali potrebbero evolvere verso una società di servizi (c.d. ServCo).

Ciò detto, il principale *driver* di crescita del settore è rappresentato dalla domanda sostenuta di servizi dati e internet, sia in postazione fissa che in mobilità. In effetti, secondo diverse fonti, è previsto un aumento esponenziale del traffico dati nei prossimi anni. Secondo gli analisti Cisco, il volume del traffico dati è destinato ad aumentare annualmente del 40% nel periodo 2008-2013. Limitatamente al settore mobile, la crescita sarà ancor più sostenuta, con un tasso annuale di variazione del 131%. Questa esplosione della domanda potrebbe comportare una rapida saturazione delle reti attualmente disponibili (quella fissa in rame e quella mobile di seconda e terza generazione). Pertanto, gli operatori si stanno interrogando sulla necessità o meno di convertire o di affiancare alle reti tradizionali nuove infrastrutture con elevata capacità trasmissiva.

Le reti a banda larga in postazione fissa

Nel corso degli ultimi dodici mesi è proseguito il dibattito concernente le modalità più appropriate per promuovere la diffusione di servizi a banda larga e la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, nonché il ruolo che concretamente possono svolgere le istituzioni pubbliche nel supportare lo sviluppo delle nuove reti. In questo ambito, è utile distinguere tra le scelte di politica industriale di appannaggio dei Governi e le strategie regolamentari a disposizione delle ANR. Difatti, la costruzione delle reti a banda larga e di nuova generazione (*Next Generation Networks* – NGN), e in particolare delle reti di accesso di nuova generazione (*Next Generation Access Networks* – NGAN), rappresenta una discontinuità sia nell'azione del regolatore sia nelle opzioni di politica economica.

Finora, in presenza di un'impresa che disponeva di una rete in rame distribuita in modo capillare sul territorio nazionale e realizzata in condizioni di monopolio (c.d. *legacy*), l'obiettivo del regolatore è stato quello di incentivare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, rimuovendo le barriere che si frapponevano all'accesso alla rete. La realizzazione *ex-novo* delle NGAN modifica il contesto di mercato. Il regolatore è

chiamato – in continuità con la prima fase del processo di liberalizzazione – a garantire lo sviluppo della concorrenza ed a massimizzare il benessere dei consumatori, incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture. In questo contesto, l'intervento pubblico nelle NGAN potrebbe alterare l'assetto di mercato e influenzare l'azione regolamentare. Di conseguenza, i possibili effetti delle politiche economiche sull'assetto di mercato nonché quelli di spiazzamento sugli investimenti privati devono essere tenuti in debita considerazione.

Più precisamente, il settore pubblico, da un lato, può intraprendere iniziative per finanziare direttamente lo sviluppo di reti e servizi a banda larga e, dall'altro lato, adottare misure volte a incentivare le imprese private a realizzare infrastrutture di rete.

Nel 2009, sul versante delle politiche pubbliche volte al sostegno diretto degli investimenti nelle reti a banda larga, assume particolare rilievo la Comunicazione concernente "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" pubblicata dalla Commissione europea nel settembre scorso. La Commissione, nella comunicazione in esame, chiarisce l'approccio adottato nel valutare i progetti pubblici (nazionali e locali) riguardanti la realizzazione di reti a banda larga. La Commissione sottolinea che, nel comparto della banda larga, "un intervento pubblico ben mirato può contribuire a ridurre il 'divario digitale' tra le aree e le regioni di un Paese che hanno accesso a servizi a banda larga abbordabili e competitivi e le aree in cui questa offerta è assente". Al tempo stesso, è necessario garantire che gli aiuti di Stato non vadano a sostituire l'iniziativa di mercato nel settore della banda larga[2].

La Commissione specifica, pertanto, che nella valutazione circa la compatibilità dei progetti pubblici con i principi normativi assume rilievo, *inter alia*, l'area territoriale su cui insistono i progetti medesimi. In particolare, viene operata una distinzione tra i tipi di aree potenzialmente interessate in funzione del livello di connessione a banda larga già disponibile: aree in cui operano almeno due fornitori di servizi di rete a banda larga (aree nere), dove l'intervento statale non appare necessario; aree in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e non si prevede verranno sviluppate nel medio termine (aree bianche), dove l'intervento pubblico rappresenta uno strumento in grado di promuovere la coesione economica e sociale territoriale e di correggere i fallimenti del mercato; aree caratterizzate dalla presenza di un unico operatore di rete a banda larga (aree grigie), dove non è esclusa necessariamente la presenza di un fallimento di mercato o l'esistenza di problemi di coesione. In tale ultimo caso, gli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga richiedono un'analisi particolareggiata e un'attenta valutazione della compatibilità.

Sul versante regolamentare, numerose sono le questioni oggetto di esame e la Commissione e le autorità nazionali hanno già adottato una serie di iniziative volte a fronteggiare le nuove sfide in campo rappresentate dalle reti a banda larga, in particolare per quanto riguarda le questioni connesse all'accesso.

Concentrandosi esclusivamente sull'applicazione degli strumenti derivanti dal diritto della concorrenza, le ANR hanno affrontato il tema della disciplina delle NGAN princi-

2 "L'intervento pubblico – prosegue la Commissione – a sostegno della banda larga in aree in cui gli operatori di mercato sarebbero normalmente portati a investire o nelle quali hanno già investito potrebbe incidere sugli investimenti già realizzati dagli operatori del settore a condizioni di mercato e ripercuotersi pesantemente sugli incentivi a investire in questo comparto. In tal caso, gli aiuti di Stato a sostegno della banda larga potrebbero rivelarsi controproducenti rispetto all'obiettivo perseguito".

palmente nell'ambito delle analisi dei mercati dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa e dell'accesso a banda larga (mercati nn. 4 e 5 fra quelli identificati dalla Commissione europea nella raccomandazione n. 879/2007), conclusesi di sovente, data la complessità dei procedimenti, nel corso del 2009 e l'inizio del 2010.

In particolare, nell'ambito del mercato n. 4, le ANR hanno provveduto a disporre, tra l'altro, la regolamentazione dell'accesso ai cavidotti, imponendo, nella prevalenza dei casi, un obbligo specifico a fornire l'accesso ai medesimi in capo all'operatore avente significativo potere di mercato. Le porzioni della rete su cui vige il menzionato obbligo varia a seconda dei paesi e può comprendere diversi segmenti della rete (*terminating*, *feeder* e *backhauling*); difformità di approccio sono riscontrate anche in merito alla previsione per l'*incumbent* di riservare una parte dei cavidotti agli operatori concorrenti che eventualmente ne facciano richiesta, nonché con riguardo alla declinazione, ove imposto, dell'obbligo di controllo dei prezzi. Altre questioni regolamentari affrontate dalle ANR europee attengono alla disciplina dei servizi di accesso disaggregato alle porzioni di fibra installate nelle reti di accesso (obbligo di dare accesso alle reti FTTH), la regolamentazione della fibra spenta, nonché le modalità di condivisione delle c.d. verticali di palazzo, ossia le risorse disponibili presso la sede d'utente.

Avuto riguardo al mercato n. 5, i servizi di accesso *wholesale* erogati su reti NGA risultano regolamentati nella maggioranza dei Paesi europei sebbene, anche in questo caso, gli obblighi siano differenziati a seconda delle specificità dei mercati nazionali. Le ANR hanno imposto in capo all'operatore avente significativo potere di mercato prevalentemente l'obbligo di dare accesso *bitstream* su reti NGA, mentre non sempre è stata ritenuta proporzionata l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi.

Infine, in merito al rapporto tra investimenti nelle NGAN e regolamentazione per incentivi (c.d. *regulation through competition*), si segnala l'azione svolta dal BEREC che, in continuità con i lavori dell'ERG, ha pubblicato diversi studi in materia; da ultimo il rapporto *Next Generation Access – Implementation Issues and Wholesale Products* nel marzo 2010.

Le reti mobili a banda larga

L'evoluzione del mercato e delle forme di consumo dei servizi di comunicazione – sempre più orientate verso l'utilizzo dei servizi dati e internet – oltre ad informare il dibattito sullo sviluppo delle reti fisse di nuova generazione, influenza altresì le scelte dei soggetti economici attivi nei mercati delle comunicazioni mobili e personali.

In particolare, il settore si trova ad affrontare la rapida espansione della banda larga mobile. Il mercato dei servizi dati in mobilità – ossia l'uso attivo di internet per mezzo di un supporto mobile (*smartphone* o *internet key*) – nel corso dell'ultimo anno ha registrato un sensibile incremento in termini di utenti connessi alla rete. A fine 2009, secondo stime della società di consulenza Idate, gli utenti di servizi internet in mobilità in Europa e negli Stati Uniti erano, rispettivamente, 95 e 55 milioni; entro il 2014, i servizi in questione potrebbero essere fruiti da 232 milioni di utenti in Europa e 117 milioni negli Stati Uniti e, di conseguenza, registrare un tasso di penetrazione, rispettivamente, del 33% e del 37%. Pertanto, gli operatori di rete mobile (*Mobile Network Operator* - di seguito anche MNO) individuano nei servizi a banda larga in mobilità il principale *driver* di crescita. Tuttavia, la fornitura di servizi dati su reti mobili pone una serie di questioni alle imprese del settore. In un ambiente che registra un certo grado

di concorrenza, i fornitori di servizi di comunicazione mobile devono sviluppare soluzioni innovative per soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori. Gli operatori dispongono di diverse leve – tecniche, commerciali ed economiche – nel gioco competitivo, e su queste, in diversa misura, può incidere l'intervento regolamentare volto a promuovere la concorrenza, a massimizzare i benefici per il consumatore e a incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture. Tali leve attengono, da un lato, al conseguimento di recuperi di efficienza nella produzione dei servizi e alla riduzione dei costi operativi e, dall'altro lato, alla realizzazione di investimenti in nuove reti, anche attraverso l'accesso a ulteriori risorse radioelettriche.

Per quanto riguarda i recuperi di efficienza, il *network sharing* e il *network outsourcing* – che sono una necessità economica, per molti operatori, al fine di preservare i livelli di redditività a fronte della stagnazione dei consumi – sono fenomeni osservati già da diversi anni, ma nel corso degli ultimi ventiquattro mesi hanno assunto significativo rilievo. A tal riguardo, l'accordo annunciato nel 2009 tra Telefonica e Vodafone in merito alla condivisione di elementi di rete in Germania, Spagna, Irlanda e Regno Unito rappresenta il riferimento più importante nel mercato europeo. Comunque, in alcuni Paesi, l'insieme degli operatori mobili ha stipulato accordi volti a condividere elementi di rete (siti, tralicci, antenne, BTS/node B, BSC/RNC), a livello nazionale o locale, mentre in altri Paesi gli accordi sono stati siglati su base bilaterale. Conformi a tale ultima tipologia risultano gli accordi di *site-sharing* rinnovati da Tim e H3G e da Vodafone e Wind, entrambi del luglio 2009.

Anche dal punto di vista del regolatore, il tema è costantemente monitorato, come dimostrano gli interventi, predisposti nel 2009, dei regolatori di settore in Francia e nel Regno Unito. In particolare, Arcep ha sottoposto a consultazione pubblica una *roadmap* al fine di creare un accordo quadro per la condivisione delle infrastrutture delle reti 3G. Ofcom, nel documento di consultazione riguardante l'andamento del settore mobile rileva che il corrente *trend* verso accordi di *network sharing* in larga scala potrebbe ridurre i costi operativi delle imprese e ampliare la copertura delle reti; in tal senso, il Governo inglese, nel rapporto *Digital Britain*, si è detto pronto a valutare proposte pratiche in materia provenienti dagli operatori, in particolare se finalizzate a garantire la piena copertura della popolazione (c.d. *near-universal coverage*).

I recuperi di efficienza e i risparmi di costo nelle attività di gestione della rete potranno risultare, nel prossimo futuro, uno strumento per auto-finanziare gli investimenti nelle reti mobili di nuova generazione. A tal riguardo, tra le diverse tecnologie di quarta generazione fra loro concorrenti (ad esempio, WiMAX e UMB), LTE sta consolidando la sua posizione di forza e sembra destinata a diventare lo standard preferito dall'industria. In tal senso, tutti i principali operatori europei così come AT&T, Verizon Wireless e NTT DoCoMo, nonché molti fornitori di apparecchiature hanno annunciato che essi sono orientati ad adottare le tecnologie LTE come la soluzione tecnologica per lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Comunque, il costo iniziale degli investimenti necessari per installare una rete LTE è cospicuo, per quanto incerto. Secondo le stime formulate da Idate, considerando il caso di un MNO che già opera con reti GSM e 3G (c.d. *blended operator*), l'investimento totale cumulato per la costruzione di una rete di accesso LTE ammonterebbe a 335 milioni di euro nel periodo 2011-2018. Tale somma consentirebbe di coprire un territorio di 10 milioni di abitanti e di raggiungere il 75% della popolazione nelle aree urbane e suburbane, mentre non tiene in considerazione né il costo della licenza nazionale per 20 MHz di spettro accoppiato nella banda 2,6 GHz (il cui valore di mercato è stimato in 80 milioni di

euro, ossia 0,20 euro per MHz e per abitante), né i costi di *backhauling* stimati in 112 milioni di euro.

Il calendario per l'installazione delle reti LTE dipenderà, *inter alia*, dalla disponibilità di spettro radio, nella banda a 2,6 GHz o in altre bande. Le tempistiche circa l'assegnazione dello spettro saranno decisive, in particolare in Europa, dati i ritmi di sviluppo dei servizi dati in mobilità. Tempi eccessivamente lunghi potrebbero pregiudicare l'espansione del settore mobile, rallentando sia il processo di standardizzazione della tecnologia che le decisioni di investimento degli operatori; d'altra parte, la capacità disponibile sulle reti mobili a banda larga è tale da assorbire, ancora per i prossimi anni, la crescita del traffico dati domandata dagli utenti finali.

A tal riguardo, il *policy maker* sta attivamente operando. Gli organismi internazionali di standardizzazione hanno identificato nuove porzioni di spettro per i servizi mobili, in modo da consentire lo sviluppo del settore negli anni a venire. Le nuove bande radioelettriche a disposizione dei servizi di comunicazioni mobili e personali sono: 450-470 MHz, 790-862 MHz, 2300-2400 MHz e 3400-3600 MHz. Ogni Stato è chiamato ora ad adottare le misure appropriate al fine di autorizzare l'uso di queste bande di frequenza da parte degli operatori di telefonia mobile. A tal riguardo, il punto di partenza è dato dall'uso flessibile delle frequenze già utilizzate dagli MNO per la fornitura di servizi in mobilità.

In tal senso, la Commissione europea, nell'ottobre 2009, ha pubblicato due provvedimenti che abilitano l'uso delle frequenze nelle bande 900 e 1800 MHz per i servizi in tecnologia 3G (UMTS) o eventualmente 4G. In particolare, la direttiva 2009/114/CE emenda la direttiva 87/372/CEE (*GSM directive*) e rimuove le restrizioni all'uso delle frequenze a 900 MHz per i servizi non-GSM. La decisione 2009/766/CE della Commissione europea fissa, invece, i parametri tecnici al fine di consentire la co-esistenza dei sistemi GSM e UMTS nelle bande a 900 e 1800 MHz. Le nuove regole chiariscono altresì le modalità per introdurre ulteriori tecnologie *wireless* nelle bande sinora riservate al GSM: le nuove tecnologie, quale ad esempio LTE, saranno autorizzate dalla Commissione con provvedimenti *ad hoc* contenenti i requisiti tecnici tali da assicurare la compatibilità con gli altri sistemi di trasmissione.

Network neutrality

Lo sviluppo delle reti a banda larga (sia fisse che mobili) ha ulteriormente alimentato il dibattito sulla neutralità della rete (c.d. *network neutrality*). In estrema sintesi, il dibattito ruota intorno alla dicotomia reti aperte (c.d. *network openness*) *versus* promozione degli investimenti: da un lato, l'esistenza di reti aperte che assicurino pari trattamento ai diversi servizi, applicazioni e contenuti rappresenta uno strumento per promuovere la crescita economica e garantire la libera espressione delle idee; dall'altro lato, la realizzazione di reti a banda larga implica investimenti ingenti e rischiosi, i cui finanziatori richiedono un congruo ritorno economico.

Il dibattito comporta, pertanto, la composizione di diversi interessi, rappresentati dagli operatori di reti di comunicazione elettroniche, dai fornitori di contenuti-servizi-applicazioni e dagli utenti finali. Allo stesso tempo, la questione distributiva può incidere sull'efficiente funzionamento dei mercati in quanto la struttura del mercato – caratterizzata *inter alia* dalla presenza di esternalità positive prodotte dai fornitori di

contenuti e dagli operatori di rete – espone al rischio di investimenti in infrastrutture e contenuti inferiori al livello socialmente ottimale.

In siffatto scenario, le istituzioni comunitarie e nazionali – nell'ultimo anno – hanno pubblicato diversi atti e studi volti a definire un quadro regolamentare in materia.

In particolare, il quadro regolamentare, adottato lo scorso novembre a livello comunitario, introduce nuove disposizioni volte a rafforzare i diritti degli utenti di internet e la neutralità della rete. Innanzitutto, la nuova formulazione dell'art. 8, paragrafo 4, lett. g), della direttiva quadro prevede che le autorità nazionali di regolamentazione promuovano "la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta", riconoscendo, tra gli obiettivi della regolamentazione, la salvaguardia delle libertà fondamentali degli utenti internet.

Nelle direttive è previsto, inoltre, un insieme minimo di obblighi concernenti l'applicazione della *network neutrality*, inclusa l'opzione di indurre gli operatori a offrire livelli minimi di qualità del servizio e condizioni trasparenti circa le limitazioni poste ai servizi e le politiche di gestione del traffico (c.d. *traffic management*). Infatti, come evidenziato dalla Commissione europea, i fornitori di servizi internet dispongono di strumenti tecnici che permettono loro di distinguere tra le varie trasmissioni di dati, come la voce o il *peer-to-peer* (cfr. il comunicato stampa della Commissione europea MEMO/09/491 del 5 novembre 2009). Anche se il *traffic management* può consentire una più elevata qualità dei servizi *premium* (come l'IPTV) e può contribuire a garantire la sicurezza delle comunicazioni, le stesse tecniche possono essere utilizzate anche per degradare la qualità di altri servizi a livelli oltremodo bassi o a rafforzare una posizione dominante sul mercato. È per questo che ai sensi delle nuove norme europee – prosegue la Commissione – le ANR avranno il potere di fissare livelli minimi di qualità per i servizi di trasmissione dati. In aggiunta, grazie a nuovi requisiti di trasparenza, il consumatore deve essere informato, prima di firmare un contratto, circa la natura del servizio a cui si abbona, ivi comprese le tecniche di gestione del traffico e il loro impatto sulla qualità del servizio, nonché qualsiasi altra limitazione (quale ad esempio la larghezza di banda offerta o la velocità di connessione disponibile).

In linea con le indicazioni contenute nel quadro regolamentare delineato a livello comunitario, diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno pubblicato atti di indirizzo circa la disciplina della *network neutrality*. Il 30 novembre 2009, l'autorità svedese PTS ha pubblicato, in virtù di uno specifico incarico del Governo nazionale, il rapporto *Open Networks and Services*. Il regolatore svedese, che nel rapporto illustra la catena di fattori che concorrono alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica in un ambiente concorrenziale e aperto, sottolinea la rilevanza di tre questioni regolamentari: 1) l'apertura delle reti crea opportunità per l'innovazione e la competitività, ma deve essere bilanciata con altri interessi degni di tutela, quali gli incentivi agli investimenti e la sicurezza delle reti; 2) l'apertura delle reti è promossa assicurando condizioni non discriminatorie e mercati concorrenziali; 3) è fondamentale che i fornitori, nel momento in cui commercializzano i prodotti e i servizi a banda larga, diano all'utente informazioni trasparenti circa i vincoli contrattuali ed economici (c.d. *lock-in*), le restrizioni per l'accesso a internet e l'accessibilità dei servizi.

Nel febbraio 2009, il regolatore norvegese NPT ha pubblicato il documento *Network neutrality – Guidelines for internet neutrality* contenente le linee guida defi-

nite con la collaborazione degli operatori, degli ISP, dei *content provider* e delle principali associazioni dei consumatori. Le linee guida rappresentano un accordo volontario tra i differenti *stakeholder* attivi nell'industria internet e propongono tre principi: 1) gli utenti internet dovrebbero ricevere informazioni circa le capacità di accesso, ivi incluse la capacità dedicata ai servizi forniti nell'ambito della propria rete di accesso (c.d. *walled garden services*); 2) gli utenti internet dovrebbero essere liberi di scegliere i contenuti da trasmettere e ricevere, le applicazioni da usare e i terminali da adoperare; 3) nessun servizio, applicazione, contenuto, mittente o destinatario dovrebbe essere bloccato o subire limitazioni, mettendo gli utenti nelle condizioni di scegliere come utilizzare il loro accesso a internet. Allo stesso tempo, le linee guida specificano che la gestione di attività nocive, di richieste delle autorità pubbliche, di applicazioni *real-time* e dei fenomeni di congestione temporanea in caso di situazioni di traffico particolari possono legittimare la previsione di deroghe ai menzionati principi.

Come in Europa, anche negli Stati Uniti e in Canada, il dibattito sulla neutralità della rete ha informato l'azione del *policy maker*. Il 22 ottobre 2009, l'FCC ha avviato una consultazione pubblica concernente *Draft rules to preserve the free and open internet*, con lo scopo di emanare un regolamento sulla *network neutrality*. L'FCC, nel testo, propone di introdurre nella regolamentazione vigente, oltre ai quattro principi enunciati nel *Policy statement* del 2005 (libertà di accesso e di scelta dei contenuti fruibili su internet, diritto all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni disponibili nella rete, diritto di connessione degli apparati alla rete, diritto alla concorrenza tra operatori di reti ed applicazioni e fornitori di servizi e contenuti), il principio di trasparenza delle informazioni da dare agli utenti e il principio di non discriminazione di qualsiasi contenuto o applicazione per i fornitori di accesso ad internet. Peraltro, il dibattito negli Stati Uniti ha registrato, lo scorso aprile, un ulteriore sviluppo allorché la Corte d'Appello, nell'ambito del ricorso sollevato dall'operatore via cavo Comcast, sanzionato nel 2008 dalla FCC per aver rallentato il traffico generato dalle applicazioni BitTorrent, ha decretato che l'autorità statunitense non ha la competenza di stabilire se gli operatori di rete possano o meno limitare il traffico internet sulle loro reti.

Infine, va considerata la decisione del 21 ottobre 2009 con la quale il regolatore canadese CRTC ha evidenziato l'opportunità di un intervento volto a regolamentare le pratiche di gestione del traffico dati (*Internet Traffic Management Practices*). Tale decisione si propone di orientare i fornitori di servizi internet all'uso informato ed efficiente di pratiche di gestione del traffico internet. La volontà del regolatore canadese è contenuta nella decisione *Review of the internet traffic management practices of internet service providers*, che si occupa dei mercati della banda larga in postazione fissa. In particolare, nella decisione in esame, CRTC ha proposto, al fine di valutare la legittimità delle pratiche di gestione del traffico internet, l'applicazione dei seguenti principi: 1) trasparenza e non discriminazione delle condizioni economiche e tecniche; 2) neutralità competitiva delle soluzioni adottate dagli operatori, sia a livello *retail* che *wholesale*. La CRTC evidenzia, altresì, il ruolo strategico degli investimenti infrastrutturali per superare fenomeni di congestione della rete, sebbene non necessariamente risolutivi, almeno nel breve-medio periodo. Pertanto, viene riconosciuto che alcune misure di *network management* potrebbero risultare necessarie per gestire il traffico internet in alcuni punti della rete in determinati momenti.

1.1.2. L'audiovisivo

Il quadro generale

L'evoluzione del settore audiovisivo è caratterizzata, nel 2009, dalla prosecuzione delle dinamiche di sviluppo già evidenziate negli anni precedenti e indotte, principalmente, dal processo di digitalizzazione dei sistemi trasmissivi e dall'affermazione di nuove piattaforme per la diffusione e la fruizione dei contenuti.

A livello mondiale, la digitalizzazione delle reti è in fase di forte avanzamento e conta ormai più di 533 milioni di utenti. Questa espansione, favorita dalle numerose potenzialità offerte dalle piattaforme digitali, ha determinato una serie di profondi mutamenti sulle dinamiche del mercato televisivo. Quello più evidente è la definitiva affermazione della televisione a pagamento, tradizionalmente confinata alla piattaforma satellitare e oggi offerta su una pluralità di mezzi quali il cavo, il digitale terrestre, internet, nonché su reti mobili. Nel 2009, i ricavi della televisione a pagamento hanno raggiunto quelli derivanti dalla raccolta pubblicitaria e, nel 2010, sono destinati a diventare la principale fonte di reddito del settore. Peraltro, in molti Paesi si assiste ad una contrazione del comparto pubblicitario. Questa tendenza sembra determinare un nuovo modello di *business* del mercato, sempre più orientato verso una soluzione ibrida fondata sia sulla raccolta pubblicitaria sia sull'offerta di contenuti a pagamento.

Alle trasformazioni delle reti trasmissive si affianca il cambiamento, già registrato negli anni precedenti, nelle modalità di fruizione dei servizi audiovisivi da parte dei consumatori. Si rileva, in particolare, lo sviluppo della televisione su internet, la cui base di utenti, nel 2009, è cresciuta del 48% rispetto all'anno precedente, proprio grazie alla sua capacità di adeguarsi alla domanda. In effetti, l'utente è interessato, in misura sempre crescente, oltre che alla ricezione passiva dei servizi televisivi, a scegliere direttamente i contenuti, al di fuori dei tradizionali palinsesti.

Tuttavia, lo sviluppo tecnologico e l'espansione dell'offerta registrati nel settore trovano nella fase recessiva, che attraversa le economie mondiali, un fattore di freno. Nel 2009, il settore mostra una riduzione del fatturato complessivo nella misura dell'1,2% a livello mondiale (cfr. Box 2) e del 2,4% in Europa. In tale scenario, l'azione del *policy maker* è chiamata ad accompagnare il processo di digitalizzazione del settore che comporta, in misura sempre crescente, lo sviluppo della concorrenza tra piattaforme trasmissive e l'affermazione di nuove questioni regolamentari, tra le quali, particolare rilievo assumono quelle derivanti dalla convergenza tra servizi audiovisivi e servizi di telecomunicazione.

Il settore televisivo in Europa

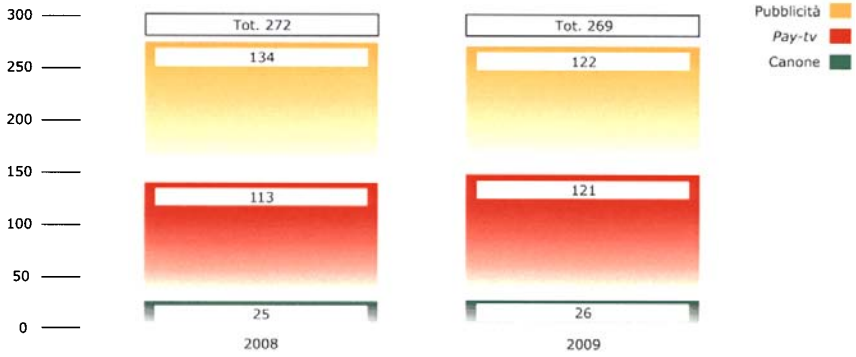
Nel 2009, il settore televisivo in Europa ha fatturato complessivamente circa 82 miliardi di euro, registrando, rispetto al 2008, una riduzione dei ricavi di oltre 2 miliardi di euro (-2,4%). In particolare, i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria sono diminuiti, rispetto al 2008, di circa 5 miliardi di euro, pari a una riduzione del 13%. Crescono, invece, gli introiti della televisione a pagamento e i finanziamenti al servizio pubblico televisivo, che registrano, tra il 2008 e il 2009, un aumento, rispettivamente, del 6,8% e del 3,8%.

Box 2 - Il settore televisivo nel mondo

Nel 2009, il valore complessivo del mercato mondiale dei servizi televisivi è stimato in 269 miliardi di euro, registrando rispetto all'anno precedente una diminuzione di 3 miliardi di euro (circa l'1,2%). In riferimento allo stesso arco temporale, oltre 1,2 miliardi di famiglie risultano dotate di apparecchi televisivi, facendo rilevare un incremento, rispetto al 2008, di oltre 25 milioni di utenti.

L'analisi dei ricavi per fonte di reddito evidenzia una diminuzione della quota relativa al comparto pubblicitario (45% dei ricavi complessivi) a vantaggio di quella detenuta dalla televisione a pagamento (45%). Il peso del finanziamento del servizio pubblico è sostanzialmente immutato (10%). In dettaglio, i ricavi provenienti dalla raccolta pubblicitaria sono risultati, nel 2009, pari a 122 miliardi di euro (figura 1.10). La contrazione, stimata in oltre 12 miliardi di euro (-9%), ha determinato un nuovo assetto nella ripartizione del fatturato mondiale tra le diverse fonti di reddito. In particolare, il comparto pubblicitario, che deteneva sino al 2008 la maggiore quota del mercato, risulta ormai allo stesso livello della televisione a pagamento, in forte espansione.

Figura 1.10. *I servizi televisivi nel mondo – Ricavi per fonte di reddito (miliardi di euro)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Quest'ultima, negli ultimi tre anni, ha registrato un aumento di ricavi di oltre 25 miliardi di euro e, di questi, oltre 8 miliardi sono stati guadagnati nel 2009, anno in cui la *pay-tv* ha generato un fatturato di 121 miliardi di euro. Nei prossimi anni, la *pay-tv* è destinata a conquistare la *leadership* del mercato, superando i ricavi generati dalla televisione *free to air*. La crescita della *pay-tv* risulta, comunque, in alcune aree penalizzata dal fenomeno della pirateria, che resiste alle contromisure applicate dagli operatori e dagli enti di regolamentazione. In particolare, la *Asian cable and satellite association* ha stimato, in relazione allo scorso anno, la perdita di ricavi legati alla pirateria in Asia in circa 2,3 miliardi di euro. Questo fenomeno è particolarmente rilevante in India, dove i mancati introiti per il 2009 sono valutati in 1,6 miliardi di euro.

La crescita del comparto *pay-tv* è dovuta soprattutto ai mercati emergenti dell'area MEA e dell'America latina, che hanno riportato per il 2009 un aumento dei ricavi, rispettivamente del 14,9% e del 16,4% (tabella 1.1). Il Nord America detiene la maggiore quota del mercato con un fatturato di 56,4 miliardi di euro, circa la metà dei ricavi mondiali. Seguono l'Europa con il 25% e l'Asia-Pacifico, che concentra il 18,6% dei ricavi, pur rappresentando l'area geografica col maggior numero di abbonati ai servizi *pay-tv*.

Tabella 1.1. *I servizi pay-tv nel mondo – Ricavi per area geografica (miliardi di euro)*

	2008	2009	Var. %
Africa e Medio Oriente	1,1	1,3	14,9
Asia-Pacifico	21,2	22,6	7,1
America latina	8,4	9,8	16,4
Nord America	53,4	56,4	5,8
Europa	29,1	31,1	6,8
Totale	113,1	121,2	7,2

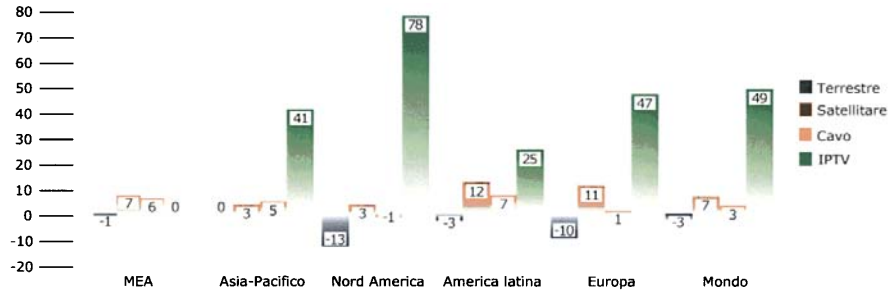
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Nel 2009, i finanziamenti ai *public service broadcaster* sono risultati pari a 26 miliardi di euro, con un aumento di 1 miliardo di euro rispetto al 2008. Questo incremento è legato principalmente alle dinamiche registrate nel continente europeo, dove il finanziamento pubblico costituisce circa il 22% dell'industria dei servizi audiovisivi. Nel resto del mondo, invece, il gettito derivante dal canone ha un peso trascurabile rispetto alle altre fonti di reddito. Nel Nord America e nell'Asia-Pacifico, infatti, la quota del canone televisivo è pari, rispettivamente, all'1% e al 9,5%. Di scarsa entità risultano i finanziamenti pubblici nelle aree MEA e America latina, dove peraltro tali fondi sono spesso di difficile rilevazione e collegati ad istituzioni regionali o locali.

Proseguendo l'analisi del settore televisivo in base alla ripartizione dei ricavi per area geografica, si rileva come il mercato nord-americano, con un fatturato superiore a 104 miliardi di euro, mantenga, anche nel 2009, la *leadership* mondiale detenendo una quota del 38%. I soli Stati Uniti, con un giro d'affari di 100 miliardi di euro, concentrano più del 37% dei ricavi mondiali. Gli USA raccolgono, peraltro, ben 12 delle prime venti compagnie dell'industria dei servizi audiovisivi del mondo. In particolare, la compagnia americana *Time Warner*, da anni la maggiore impresa del mercato mondiale, vanta un fatturato superiore a 27 miliardi di euro. L'Europa, con 82 miliardi di euro (pari al 31% dei ricavi complessivi), rappresenta, in termini di fatturato, il secondo mercato del mondo. Seguono la regione Asia-Pacifico, che produce il 21% del fatturato mondiale del settore, l'America latina (8%) e l'area dell'Africa e Medio Oriente (2%). Queste ultime regioni raccolgono un fatturato pari, rispettivamente, a circa 56, 21 e 6 miliardi di euro.

In termini relativi, la crisi ha riguardato maggiormente l'area dell'Africa e Medio Oriente, che nonostante l'aumento registrato l'anno precedente, ha riportato per il 2009 una riduzione dei ricavi del 6,2%. Risultano in calo anche le aree più industrializzate del continente europeo (-2,4%) e del Nord America (-1,9%). Sono in controtendenza, pur riportando una forte riduzione dei tassi di crescita, l'America latina, che registra per il secondo anno consecutivo un tasso di sviluppo positivo (20,5% per il 2008 e 4,9% per il 2009) e l'Asia-Pacifico, che segna un incremento dello 0,3% a fronte del 4,2% dell'anno precedente (figura 1.11).

Figura 1.11. *I servizi televisivi nel mondo – Variazione dei ricavi per area geografica (2008-2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Pochi elementi di novità emergono sul versante delle famiglie in possesso di apparecchi televisivi (*TV households*). Come detto, il mercato dei servizi televisivi comprende oltre 1,2 miliardi di *TV households*. Più del 50% (circa 637 milioni) di queste famiglie risiede nella regione dell'Asia-Pacifico, di cui il 63% nella sola Cina (circa 384 milioni di famiglie), notoriamente il più grande bacino di telespettatori al mondo. Le *TV households* in Europa, Nord America, America latina e MEA sono pari, rispettivamente, a 275, 126, 118 e 61 milioni. I tassi di crescita risultano contenuti, pari a circa il 2% su scala mondiale e – poiché la penetrazione degli apparecchi televisivi nelle famiglie europee e nord-americane è prossima al 100% – trainati dalle regioni dell'America latina, Asia e MEA.

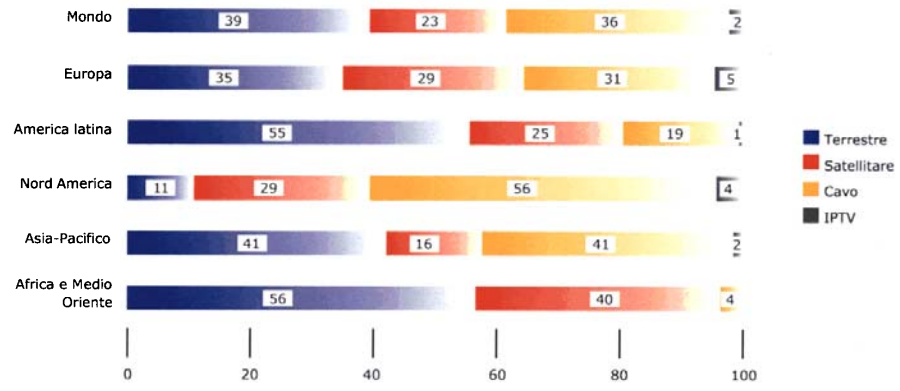
Più vivace è l'evoluzione del settore in termini di piattaforme utilizzate per la ricezione del segnale. La televisione via etere, sia digitale che analogica, con 478 milioni di utenti nel 2009 risulta, a livello mondiale, la più diffusa tra le famiglie. Tuttavia, la quota relativa alla televisione terrestre (figura 1.12), a seguito dell'affermazione delle piattaforme trasmissive satellitari e via cavo in tecnica digitale, ha subito negli ultimi tre anni una contrazione, passando dal 44% nel 2006 al 39,3% nel 2009. Questo calo è stato più significativo nel continente europeo (-12,4%) e nel Nord America (-9,5%).

Proprio in Europa viene registrato uno dei maggiori tassi di crescita per la televisione satellitare (circa l'11%), che a livello mondiale riporta un aumento del 6,5%, raggiungendo, a fine 2009, 270 milioni di famiglie (il 22,2% degli utenti mondiali). Nell'ultimo anno, una sensibile crescita della penetrazione della piattaforma satellitare è stata osservata altresì in America latina e nell'area MEA, dove viene stimato un tasso pari, rispettivamente, al 12,4% e 7,1%. In queste aree, il satellite rappresenta, tra le famiglie, il mezzo di ricezione del segnale più diffuso dopo la televisione via etere.

Una crescita significativa è segnata anche nella fruizione dei servizi televisivi su protocollo IP (IPTV), per i quali viene stimato il più alto tasso di aumento tra le piattaforme in esame, riportando nell'ultimo anno un incremento del 48% nel numero di utenti. In tal senso, alla fine del 2009, la televisione via internet contava 28,8 milioni di famiglie, ossia il 2,4% delle *TV households* mondiali. Tuttavia, si deve contestualmente evidenziare che l'IPTV è presente, essenzialmente, in Europa (4,7% delle *TV households* del continente) e nel Nord America (4,3%).

Infine, la televisione via cavo ha riportato per il 2009 una variazione, in termini di utenti, del 3,1%. Essa rappresenta la seconda piattaforma audiovisiva più utilizzata nel mondo, contando per il 2009 più di 440 milioni di *TV households*.

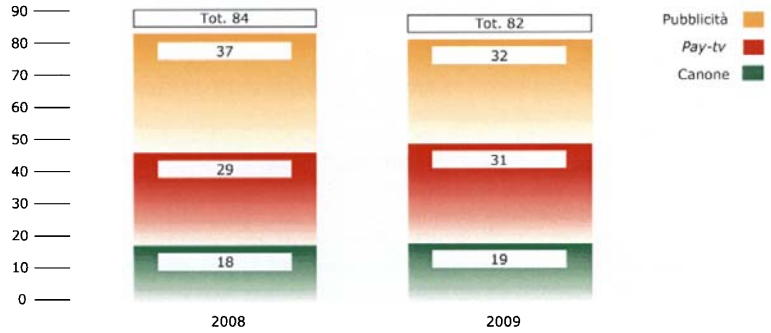
Figura 1.12. *I servizi televisivi nel mondo – TV households per area geografica e tecnologia (2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Più in dettaglio, il peso della raccolta pubblicitaria sui ricavi complessivi del settore, che rappresenta storicamente la più importante fonte di reddito del mercato europeo, ha subito una decisa contrazione, attestandosi al 39%. Ciò è dovuto, da un lato, alla riduzione degli investimenti pubblicitari registrata sia nei principali Paesi europei – quali, ad esempio, la Spagna (-28,5% rispetto all'anno precedente), la Francia (-17,7%), il Regno Unito (-13,1%) – sia, seppure con intensità minore, negli altri Paesi del continente (in media -9,6%). Complessivamente, i ricavi derivanti dalla pubblicità si sono attestati a 32 miliardi di euro nel 2009 (37 miliardi di euro nel 2008) (figura 1.13).

Figura 1.13. *I servizi televisivi in Europa – Ricavi per fonti di reddito (miliardi di euro)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Dall'altro lato, sono cresciuti i ricavi della *pay-tv* (pari in totale a 31 miliardi) e i finanziamenti al servizio pubblico televisivo (19 miliardi). La televisione a pagamento, che ha riportato il maggior tasso di crescita rispetto alle altre fonti di reddito, ha registrato un aumento di ricavi pari a oltre 1 miliardo di euro e una crescita in termini di abbonati dell'8,4%, superando la soglia di 150 milioni di famiglie connesse. Già nel 2010, la *pay-tv* potrebbe diventare la più importante fonte di reddito del mercato europeo dei servizi audiovisivi.

Si è, altresì, rafforzata la componente legata al servizio pubblico televisivo. In Europa, il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo ha un peso rilevante (circa il 22% del fatturato complessivo) e risulta in crescita, come già evidenziato, del 3,8% rispetto al 2008. Tale incremento è dovuto principalmente a quanto registrato in Francia (+14,7%) e in Spagna (+11%).

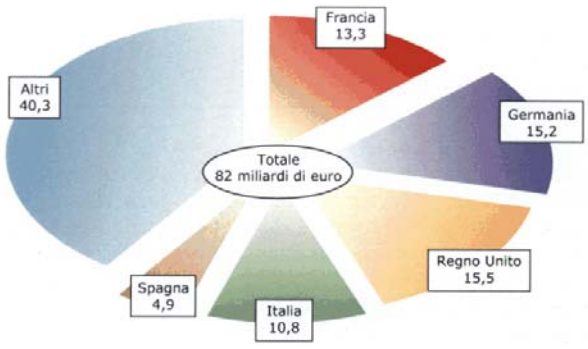
In questi Paesi, l'aumento dei finanziamenti ai *public service broadcaster* ha rappresentato una misura atta a compensare la drastica riduzione degli introiti pubblicitari, conseguente, altresì, alla decisione di ridurre gli spot sulle reti pubbliche. In particolare, in Francia, il 5 marzo del 2009 è stata emanata una legge di riforma del servizio pubblico televisivo, che prevede, tra l'altro, la progressiva soppressione della pubblicità sui canali di *France Télévisions*. La riduzione dei ricavi pubblicitari è stata mediamente sopperita da una serie di misure economiche: una nuova tassa sui servizi forniti dagli operatori nelle comunicazioni elettroniche, un'imposta del 3% sugli introiti pubblicitari supplementari delle emittenti private e la previsione di un aumento del canone.

La riforma francese è stata seguita dalla decisione del Governo spagnolo di sospendere la pubblicità sulle televisioni pubbliche e limitare l'acquisizione dei diritti sportivi. Dal momento che in Spagna non è previsto il pagamento del canone da parte degli utenti, i mancati introiti del *public service broadcaster* saranno compensati, principalmente, dall'incremento dei fondi pubblici finanziati dall'introduzione di nuove tasse a carico delle imprese televisive private, nonché delle compagnie telefoniche.

Sarà interessante valutare gli effetti di queste riforme sul funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo. L'importanza della televisione pubblica, sia in questi Paesi che, in generale, in Europa, oltrepassa il contesto economico ed assume un ruolo importante anche a livello sociale, culturale ed innovativo. Nel Regno Unito, ad esempio, il servizio televisivo pubblico rappresenta uno dei principali *driver* di sviluppo, soprattutto a seguito del completamento del processo di digitalizzazione, del lancio di canali tematici e dell'introduzione della televisione ad alta definizione. Non a caso, la compagnia pubblica *BBC Home Service* rappresenta il più importante operatore europeo per l'erogazione di servizi televisivi ed è tra le prime compagnie nella classifica mondiale.

L'analisi dei ricavi per Paese mostra come la Germania, la Francia, il Regno Unito, l'Italia e la Spagna cumulino circa il 60% del fatturato televisivo generato in Europa. In particolare, il mercato britannico, con 12,8 miliardi di euro di ricavi, pari al 15,5% del fatturato continentale, e quello tedesco, con un fatturato di 12,5 miliardi di euro, mantengono la posizione di *leadership*. Seguono la Francia, il cui fatturato ammonta a 10,9 miliardi di euro (pari al 13,3% del mercato europea), l'Italia con quasi 9 miliardi di euro (10,8%) e la Spagna, con un fatturato di poco superiore ai 4 miliardi di euro (4,9%) (figura 1.14).

Figura 1.14. *I servizi televisivi in Europa - Ricavi per Paese (2009 in %)*



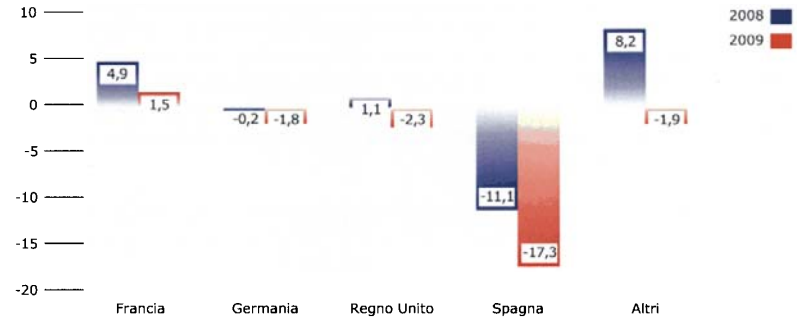
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

In termini dinamici, eccezion fatta per la Francia, che registra per il 2009 un tasso di crescita positivo (+1,5% rispetto al 2008), i principali Paesi europei sono quelli che hanno maggiormente risentito della crisi (figura 1.15).

In particolare, il Paese in cui è stata ravvisata la maggiore riduzione di fatturato è la Spagna (-17,8% rispetto al 2008), in calo per il secondo anno consecutivo (-11,1% rispetto 2007). La contrazione dipende dalla riduzione dei ricavi registrata dalla

pay-tv, in calo del 3,5%, e, soprattutto, al comparto pubblicitario, che ha perso nell'ultimo anno 900 milioni di euro (-28,5%). A tal riguardo, i *broadcaster* spagnoli rilevano come la riduzione sia imputabile non solo a fattori esogeni, ossia agli effetti del contesto normativo e macroeconomico, ma anche a fattori endogeni e segnatamente alla riduzione degli indici di ascolto dei principali canali televisivi commerciali. Infatti, *Telecinco* e *Antena 3*, negli ultimi tre anni, hanno perso rispettivamente 6,9 e 6,5 punti di *share*, a vantaggio di altre emittenti trasmesse sulla rete terrestre analogica (*Cuatro* e *La Sexta*) oppure sulle reti digitali. Ciò implica un duplice effetto negativo sulla funzione dei ricavi pubblicitari: da un lato, la dispersione dell'*audience* riduce il valore degli spazi pubblicitari per gli inserzionisti e, dall'altro lato, l'espansione dell'offerta produce prezzi degli spazi pubblicitari in diminuzione. A fronte di tale fenomeno, *Antena 3* ha avviato una nuova strategia di commercializzazione degli spazi pubblicitari, basata sull'offerta congiunta dell'*advertising airtime* dei diversi canali trasmessi sulle diverse piattaforme. Peraltro, nell'ambito della nuova strategia le interruzioni pubblicitarie sono state sincronizzate in modo tale da garantire la trasmissione simultanea.

Figura 1.15. *I servizi televisivi in Europa – Variazione dei ricavi (2008-2009 in %)*

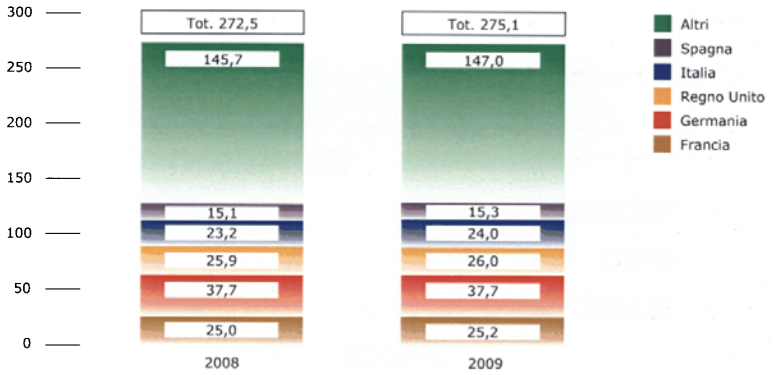


Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Avuto riguardo all'utenza dei servizi televisivi, alla fine del 2009, più di 275 milioni famiglie erano dotate di almeno un apparato televisivo, con un aumento di 2,5 milioni rispetto al 2008. Il 40% delle TV *households* europee, circa 113 milioni, sono concentrate in Germania, Regno Unito, Francia e Italia (figura 1.16). La Germania rappresenta, sin dal 2006, lo Stato europeo con il maggior numero di TV *households*: per il 2009, la popolazione degli "utenti televisivi" è stimata in 37,7 milioni (corrispondente al 13,7% del mercato europeo). Seguono il Regno Unito, con 26 milioni di *TV households* (9,4%), la Francia, con 25,2 milioni di utenti (9,2%), e l'Italia (8,7%). Da notare, inoltre, la crescita di oltre 1,3 milioni di *TV households* nel resto dell'Europa.

L'analisi del settore televisivo europeo dal punto di vista delle piattaforme trasmissive (figura 1.17) evidenzia uno scenario in forte evoluzione, caratterizzato dal potenziamento della tecnologia digitale terrestre e di quella satellitare (in aumento rispettivamente del 20% e dell'11%) e dal rapido sviluppo della IPTV, che registra rispetto all'anno precedente un incremento nel numero di utenti pari al 47%. Sostanzialmente stabile il settore della televisione via cavo che riporta un aumento di 700 mila utenti. L'entità dell'incremento, evidentemente, dipende dal numero complessivo di famiglie attestate su ciascun mezzo di ricezione.

Figura 1.16. *I servizi televisivi in Europa - TV households (2008-2009 in milioni)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Il mercato europeo della televisione via etere è rappresentato da oltre 96 milioni di famiglie, di cui circa 45 milioni ricevono il segnale in tecnica digitale. Tra il 2008 e il 2009, la televisione digitale terrestre ha guadagnato 7,5 milioni di utenti.

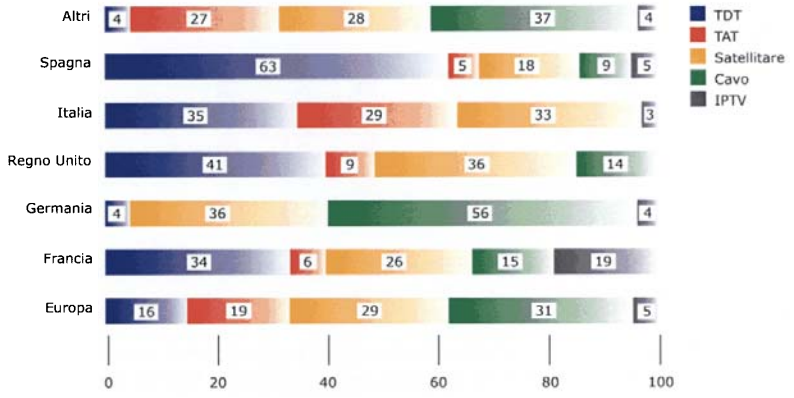
Le famiglie che fruiscono dei servizi televisivi via satellite superano gli 80 milioni, registrando, negli ultimi tre anni, un incremento di quasi 17 milioni di nuovi utenti. Il Paese europeo che presenta la maggiore penetrazione della piattaforma satellitare è il Regno Unito, con 8,9 milioni di sottoscrittori al *bouquet* BSkyB (circa una famiglia su tre). La principale potenzialità della piattaforma satellitare, che la rende vincente nella competizione con le altre tecnologie, è rappresentata dalla ricchezza e dalla molteplicità di contenuti offerti al pubblico.

La televisione su protocollo IP è utilizzata da 12,9 milioni di utenti e presenta ampi margini di crescita. In meno di dieci anni, dal 2001 (anno in cui è stata lanciata da Fastweb la prima piattaforma IPTV) ad oggi, sono state commercializzate oltre 120 piattaforme televisive su tale mezzo. La rapida espansione di questa tecnologia è motivata, inoltre, dalle sue numerose potenzialità e dalla moltitudine di servizi aggiuntivi offerti all'utente finale: accesso a canali in alta definizione, *catch-up TV*, *video on demand* e *digital video recorders*. La Francia rappresenta il Paese europeo con il maggiore tasso di penetrazione della tecnologia IPTV: 3,6 milioni di utenti (oltre il 18% del mercato nazionale), mentre nel resto dei Paesi europei il tasso di penetrazione è ancora marginale (2,8% in Italia e 0,3% nel Regno Unito).

Infine, la televisione via cavo con oltre 85 milioni di *TV households* si conferma, nel 2009, la seconda piattaforma più diffusa in Europa. Nell'ultimo anno, però, il mercato via cavo ha rallentato la sua crescita rispetto alle altre piattaforme audiovisive. Diverse ragioni, sia di natura finanziaria che tecnologica, hanno influito su questo processo. Prima tra tutte, la saturazione che interessa i Paesi europei con il più elevato tasso di penetrazione. Esempio chiave è la Germania, che raccoglie 21 milioni di utenti via cavo e che, rispetto al 2008, ha registrato un aumento di utenti del 2,8%. Inoltre, lo sviluppo della piattaforma via cavo è in parte limitato dal basso tasso di digitalizzazione delle reti. Il passaggio dall'analogico al digitale è,

infatti, necessario per sostenere la competizione con le nuove tecnologie emergenti, in grado di proporre centinaia di canali, televisione ad alta definizione o servizi *on demand*.

Figura 1.17. *I servizi televisivi in Europa – TV households per Paese e tecnologia (2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

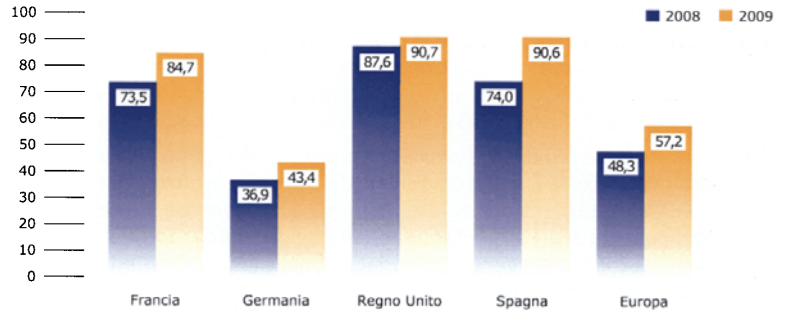
La digitalizzazione dei servizi televisivi

Il processo di digitalizzazione del segnale televisivo rappresenta, come noto, uno dei fattori che alimentano lo sviluppo dei diversi mezzi trasmissivi, in grado di promuovere la concorrenza tra piattaforme.

Per il 2009 il numero di utenti "digitali" in Europa viene stimato in oltre 157 milioni di accessi, con un aumento del 19,6% rispetto all'anno precedente. L'esame per singolo Paese (figura 1.18) evidenzia un andamento estremamente differenziato, che varia dalla copertura totale della Finlandia, ovvero dal 90% della Spagna e del Regno Unito, al 20% della Grecia. Peculiare è il caso tedesco che, nonostante si collochi fra i cinque maggiori mercati europei per la fornitura di servizi televisivi, fa registrare un tasso di penetrazione della televisione digitale pari a circa il 43,4%, più di dieci punti percentuali inferiore alla media europea, a causa dell'attuale preponderanza della tecnologia analogica via cavo.

Il numero di famiglie digitali è in rapida crescita. Il processo di *switch-over* (ossia il passaggio delle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale) attualmente in corso per le reti televisive terrestri costituisce un *driver* della crescita. Infatti, nei Paesi europei con un elevato tasso di penetrazione della televisione terrestre, il *roll-out* dei servizi digitali ha come importante (e, in una certa misura, inevitabile) conseguenza una crescita del numero di utenti della televisione digitale terrestre (TDT). Allo stesso tempo, il processo di spegnimento degli impianti trasmissivi in tecnica analogica della rete terrestre contribuisce alla diffusione di altri mezzi di ricezione del segnale televisivo tra le famiglie europee.

Figura 1.18. *I servizi televisivi in Europa – Penetrazione della TV digitale (% TV households)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

Pertanto, nei prossimi due anni, il panorama del settore televisivo europeo evolverà ulteriormente, anche in virtù dell'obiettivo, fissato dalla Commissione europea (si veda, da ultimo, la raccomandazione 2009/848/CE della Commissione europea del 28 ottobre del 2009) di completare il passaggio al digitale entro il 1 gennaio 2012.

In particolare, la fase di transizione alla televisione digitale (*digital switch-over* - DSO) e il processo di spegnimento della televisione analogica (*analogue switch-off* - ASO) sono in corso in tutti i Paesi europei, sotto il coordinamento delle istituzioni pubbliche. Nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale (ad eccezione dell'Irlanda), il processo di transizione è in fase avanzata, e in undici Stati (Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svizzera, Spagna, Malta, Austria e Slovenia) è stato completato o terminerà entro la fine del 2010. In Italia, il processo di *switch-off* si concluderà nel 2012, ma già entro la fine dell'anno corrente, oltre il 60% delle famiglie italiane potrà usufruire del *roll-out* dei servizi digitali. Per quanto concerne Francia e Regno Unito, a fine 2010 circa 10 milioni di famiglie francesi (pari al 40% del totale degli utenti via etere) e meno di 7 milioni di famiglie inglesi (25%) avranno accesso alla piattaforma digitale terrestre.

Nell'Europa orientale, invece, la migrazione al digitale terrestre è cominciata con ritardo e proseguirà almeno sino al 2015. In Russia, ad esempio, è stato approvato nel novembre del 2007 un piano di migrazione che prevede il completamento del processo di *switch-off* entro il 2015. Tuttavia, allo stato attuale, la TDT è in fase di sperimentazione, ma non è ancora stata lanciata a livello nazionale.

La rapida diffusione della TDT pone nuove questioni regolamentari, che esulano dalle attività inerenti al coordinamento del processo di *switch-over*. In tal senso, nell'ultimo anno, ha assunto particolare rilievo il tema della regolamentazione della funzione *Logical Channel Numbering* (LCN).

La funzione LCN, presente in alcuni ricevitori, permette di ordinare automaticamente ciascun servizio televisivo sulla base di una sequenza numerica predefinita. Nell'ultimo periodo, questa funzione è stata al centro di numerosi dibattiti tra le grandi emittenti nazionali e le tv locali. L'analisi delle politiche adottate da un campione preselezionato di Paesi europei per la gestione della numerazione dei canali ha evidenziato diversità in merito ai criteri di allocazione delle posizioni LCN.

Il regolatore francese (*Conseil Supérieur de l'Audiovisuel*), sulla scorta delle risultanze di una consultazione pubblica effettuata nel 2004, ha assegnato le posizioni LCN in base ad alcuni criteri fondamentali, che hanno interessato tanto la domanda quanto l'offerta di servizi sulla televisione digitale terrestre (TDT). Sul primo versante, si è trattato di assicurare un generale livello di soddisfazione dell'utenza, anche garantendo che il processo di *switch-over* non inficiasse le abitudini di fruizione dei contenuti televisivi consolidatesi nell'epoca della televisione analogica. Sul lato dell'offerta, la numerazione dei canali è stata stabilita nel rispetto della parità di trattamento dei diversi canali e/o editori.

Nel Regno Unito, la *Digital Multiplex Operators Ltd* (DMOL), società partecipata da tutti gli operatori di rete TDT, è la protagonista del processo di attribuzione del LCN. In particolare, se l'Autorità di settore inglese (Ofcom) ha la responsabilità del rilascio delle licenze, le competenze di DMOL abbracciano l'allocazione del *channel numbering*, definita sulla base del criterio del genere editoriale, nonché la pianificazione, l'adozione e l'eventuale revisione periodica della relativa politica di gestione che, conformemente al *Communications Act* del 2003 e all'Ofcom EPG Code dell'anno seguente, risulta essere informata ai principi pro-concorrenziali di equità e non discriminazione.

In Italia, sulla scorta della disciplina dettata dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/65/CE sui servizi di media audiovisivi, spetta all'Autorità definire le modalità di attribuzione dei numeri dei canali ai diversi *player* di mercato del digitale terrestre, garantendo la semplicità d'uso del sistema LCN, le preferenze degli utenti, nonché il rispetto del criterio fondato sul genere di programmazione. Lo scorso aprile, l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 122/10/CONS, una consultazione pubblica in materia, i cui contenuti saranno approfonditi nel paragrafo 3.10.

Infine, per quanto concerne la Spagna, si deve registrare che, allo stato attuale, non è stato ancora raggiunto un accordo fra gli operatori sulla numerazione dei canali TDT, pertanto la funzione LCN dei ricevitori non è utilizzabile.

La convergenza

Avuto particolare riguardo al processo di convergenza, si deve innanzitutto evidenziare un'intensa attività di regolazione che, nel corso del 2009, è stata specificamente rivolta alla convergenza tecnologica fra *media* e telecomunicazioni. La convergenza delle piattaforme e dei servizi offerti dagli operatori – *double play* (voce e dati), *triple play* (voce, dati e video) e *quadruple play* (voci, dati, video e mobile) – diventa, quindi, il presupposto della convergenza dei mercati, in virtù della tendenza delle imprese a occupare mercati contigui, o del tutto nuovi, perché tradizionalmente riservati a operatori di natura diversa. Pertanto, la convergenza rappresenta un fattore capace di incrementare il grado di concorrenza del mercato, in ragione della fisiologica propensione all'aumento del numero dei *player*, vale a dire dei proprietari delle reti, degli operatori di servizi e dei fornitori di contenuti.

Sul versante della domanda, la convergenza tecnologica garantisce al consumatore l'accesso ad offerte personalizzate, a basso costo di transazione e polifunzionali, che rappresentano altresì prodotti e contenuti a valore aggiunto, erogati indifferentemente dalle diverse piattaforme. In tal senso, la convergenza dovrebbe essere intesa come un processo di trasformazione tecnologica strumentale al benessere del consumatore.

Ciononostante, sembra opportuno che a tale processo si accompagnino meccanismi regolatori neutrali, ovvero misure atte a prevenire e contrastare eventuali

discriminazioni tra specifiche tecnologie, nonché in grado di promuovere la diffusione di taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. In effetti, seppur in linea teorica, la convergenza tecnologica potrebbe indurre una riduzione del grado di concorrenzialità del mercato, qualora l'operatore che abbia acquisito, ai sensi dei principi *antitrust*, un significativo potere in un determinato mercato fosse in condizione di estenderlo anche ai nuovi settori.

Fatto salvo quanto detto, la convergenza dei mercati e delle regole rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della *policy* europea e delle varie ANR che, a tal proposito, negli ultimi mesi, hanno adottato una serie di interventi destinati ad accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi e dei contenuti.

In particolare, il Parlamento europeo nel marzo 2010 ha adottato il rapporto *Digital Agenda*, volto a promuovere lo sviluppo della società dell'informazione e dell'economia digitale e a favorire, fra l'altro: la predisposizione di un quadro regolatorio unico atto a implementare lo sviluppo delle NGN e l'uso efficiente dello spettro; il libero accesso a internet e la revisione del paniere delle prestazioni incluse nel Servizio Universale; un disegno regolatorio convergente e *consumer-friendly* per l'accesso comune ai contenuti digitali e finalizzato, altresì, ad abbattere eventuali divari territoriali nell'utilizzo degli *e*-servizi (cfr. COM(2010) del 3 marzo 2010).

D'altronde, anche Ofcom, nel rapporto *The Communications Market 2009*, ha evidenziato che il termine convergenza è spesso utilizzato per descrivere la crescente tendenza dei diversi formati dei contenuti (audio, video, testo, immagini) all'utilizzo di una serie di reti digitali (internet, l'infrastruttura di telefonia mobile, satellite, cavo, digitale terrestre, ecc.) e dispositivi di consumo (PC, TV, mobile, ecc.) per raggiungere i consumatori.

A tal riguardo, va rilevato come, nel corso del 2009, l'ERG abbia lavorato al tema della convergenza delle piattaforme e dei servizi, presupposto della convergenza dei mercati, ritenuto inoltre strumento chiave poiché destinato a modificare il paradigma della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'ERG ha analizzato gli aspetti fondamentali riguardanti la regolamentazione dei servizi di comunicazione in un ambiente convergente. L'ERG registra come, in Europa, le offerte *triple play* (fisso + voce a banda larga internet Access + *pay-tv*), supportate su reti IP, stiano acquisendo una quota sempre più rilevante del mercato di riferimento. In questo caso, l'accesso a contenuti *premium* può rappresentare un vantaggio competitivo, visto che gli operatori che godono di accesso esclusivo a tali contenuti potrebbero essere in grado di estendere la loro posizione privilegiata anche ad altri mercati. Inoltre, va considerato che i servizi di televisione a pagamento si stanno evolvendo, perché sempre più spesso supportati su reti IP fisse e reti cellulari. Il ruolo che spetta alle ANR – prosegue l'ERG – consiste, pertanto, nell'approntare rimedi efficaci e proporzionati atti a consentire lo sviluppo di pacchetti integrati di servizi, promuovendo la concorrenza e, al contempo, salvaguardando gli investimenti rischiosi effettuati dagli operatori.

L'ERG, nel corso del 2009, ha espresso la sua posizione anche sul tema della regolamentazione della replicabilità tecnica delle offerte congiunte di servizi (c.d. *bundle*) da parte degli operatori alternativi, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di fattori di produzione *wholesale* e l'accesso ai contenuti (cfr. ERG (09) 49, *Replicability of bundles from the perspective of the availability of wholesale inputs and access to content*). Nel *Report on the Discussion on the application of margin squeeze tests to bundles* (ERG (09) 07), lo stesso gruppo, inoltre, ha manifestato i suoi orientamenti sul tema del *margin squeeze* nell'ambito di offerte in *bundle*, situazione in cui un ope-

ratore SMP verticalmente integrato applica un prezzo non profittevole per l'ingresso delle imprese rivali nei mercati a valle, in modo tale da costringere queste ultime a traslare sulle utenze finali i costi, che saranno quindi superiori rispetto a quelli applicati dall'impresa verticalmente integrata.

Sul versante nazionale, nel corso del 2009, l'Autorità ha affrontato sempre più di frequente questioni regolamentari attinenti al tema della convergenza della tecnica e dei contenuti. Ad esempio, nel settore dell'audiovisivo, l'Autorità, con la delibera n. 665/09/CONS, ha analizzato e definito i relativi mercati emergenti, come quello della televisione su internet (IPTV), i cui contenuti/servizi vengono veicolati attraverso banda larga su una rete IP chiusa, gestita dal fornitore di servizio (ISP), e in grado di consentire agli utenti finali di fruire dei cosiddetti servizi di *video-on-demand*. L'Autorità ha ritenuto che per la piattaforma IPTV siano rinvenibili le condizioni tipiche dei "mercati emergenti", dove, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell'offerta, o le condizioni di ingresso sul mercato e, di conseguenza, risulta arduo applicare i criteri previsti dalla Commissione. L'Autorità nello stesso provvedimento si è occupata anche del caso della *web television* (o web-tv), che consente la fruizione di contenuti audio e video attraverso una rete IP aperta, senza il supporto di *software* specifici né di *decoder*, se non dei normali *player* per la visualizzazione di contenuti *media* disponibili e tecnologicamente consolidati da tempo: il basso livello di penetrazione della piattaforma e di utilizzo da parte dell'utenza, inducono a ritenere che la stessa sia ancora in fase di "avvio" dal punto di vista economico. Anche la piattaforma digitale terrestre in mobilità, il DVB-H (*Digital Video Broadcast - Handheld*), rappresenta una tecnologia diffusiva (*broadcast*) caratterizzata dal fatto che lo stesso contenuto può essere ricevuto contemporaneamente da un numero elevatissimo di utenti in mobilità, grazie all'uso del protocollo IP, che rende possibile la trasmissione simultanea sullo stesso canale di pacchetti video (*stream* DVB) e pacchetti dati sfruttabili da applicazioni presenti sul terminale ricevente (IP *Datacast*). Considerata la fase di transizione che lo caratterizza, l'Autorità ha ritenuto che il DVB-H potesse essere considerato una piattaforma emergente, non solo per la recente nascita di questo standard trasmissivo, ma anche per l'incertezza che ancora caratterizza i modelli di *business* (cfr. par. 3.17).

Gli investimenti pubblicitari nel mondo

Gli investimenti pubblicitari nel settore televisivo, come già evidenziato, hanno subito una sensibile contrazione rispetto all'anno precedente che ha avuto peculiari ripercussioni sul settore delineando una diversa articolazione delle fonti di ricavo. In ragione dei profondi mutamenti in corso, di seguito si forniscono ulteriori elementi informativi riguardo il complessivo andamento degli investimenti pubblicitari concernenti i diversi mezzi di comunicazione, ossia la televisione, la stampa, la radio, internet, il cinema e la pubblicità esterna.

L'analisi del mercato internazionale della raccolta pubblicitaria relativa al 2009 ha messo in luce come gli effetti della crisi finanziaria globale abbiano raggiunto il settore dell'*advertising*, i cui investimenti risultano sensibilmente ridotti rispetto all'anno precedente, chiusosi a crescita zero.

Incrociando i risultati dell'analisi condotta a livello geografico e sui mezzi utilizzati, si registra una particolare sofferenza della carta stampata, specificamente nel Nord

America, dove nell'ultimo anno gli investimenti sono diminuiti di circa il 5%, seguita dall'Europa occidentale (-2,5%) e dall'Asia-Pacifico (-2,4%)[3]. Tuttavia, il processo di conversione della stampa da tradizionale mezzo cartaceo a *media* digitale evidenzia una dicotomia che, nel medio e lungo periodo, potrebbe aprire fertili scenari di investimento. In tal senso, l'editoria *online*, nonostante costituisca un *media* ancora relativamente giovane, appare suscettibile di importanti margini di crescita e garante di nuove opportunità di *business*.

La televisione, nonostante una complessiva diminuzione degli investimenti pubblicitari, ha guadagnato quote di mercato, in particolare nell'Europa centro-orientale (1,7%) e in Nord America (1,4%). Tale aumento sembra potersi ricondurre alle nuove opportunità di accesso ai contenuti televisivi offerti dalle moderne piattaforme, non più vincolate ai tradizionali mezzi e luoghi di fruizione (es. pc, cellulare, in casa, in mobilità, ecc.).

Internet rappresenta l'unico mezzo ad aver fatto registrare un aumento degli investimenti complessivi. In termini di quote di mercato, il guadagno maggiore è stato rilevato nel mercato nordamericano (3,3%), seguito dall'Europa occidentale (2,3%), dall'Europa centro-orientale (1,6%) e dall'area Asia-Pacifico (1,6%). A conferma dei dati rilevati, in un contesto di difficile bilanciamento fra investimenti nei mezzi tradizionali e di nuova generazione, gli investitori guardano con crescente interesse alle opportunità che la rete offre in termini di contenuti e facilità di fruizione. In particolare, gli strumenti di *social networking* permettono una nuova modalità di approccio al consumatore, diretta e veloce, che consente agli investitori di rispondere alle effettive esigenze dei destinatari più efficacemente rispetto ai mezzi tradizionali.

Più precisamente, nel 2009, il mercato pubblicitario mondiale ha continuato a risentire della recessione economica, i cui effetti sono stati solo parzialmente subiti nel corso del 2008 e concretizzatisi in una sensibile diminuzione degli investimenti complessivi (-9,8%) (tabella 1.2). La riduzione più consistente è registrata nel mercato dell'Europa centro-orientale, seguito dal Nord America e dall'Europa occidentale.

Tabella 1.2. *Investimenti pubblicitari mondiali per area geografica (miliardi di euro)*

	2008	2009	% 2008	% 2009	Var.% '09/'08
Nord America	128,9	112,5	36,4	35,2	-12,7
Europa occidentale	86,9	77,3	24,5	24,2	-11,0
Europa centro orientale	25,5	19,6	7,2	6,1	-23,1
Asia-Pacifico	76,9	72,9	21,7	22,8	-5,2
America latina	21,8	21,9	6,1	6,8	0,5
Africa-Resto del mondo	14,5	15,7	4,1	4,9	8,3
Totale	354,5	319,9	100,0	100,0	-9,8

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Zenith Optimedia

3 I dati relativi ai ricavi pubblicitari riportati in questo paragrafo sono tratti da pubblicazioni della società Zenith Optimedia e pertanto non possono essere pienamente confrontati con quelli prodotti dalla società Idate, illustrati nei paragrafi precedenti.

Proseguendo l'esame dell'andamento del settore pubblicitario nel mondo, l'analisi del mercato pubblicitario per mezzo (tabella 1.3), confermando il *trend* rilevato l'anno precedente, ha evidenziato un'ulteriore diminuzione degli investimenti nella stampa (-18,3%) che perde quote di mercato a vantaggio di internet, la cui ascesa è riconducibile alla migrazione degli investimenti dai tradizionali canali di comunicazione verso la rete. La televisione consolida la propria *leadership* quale principale canale pubblicitario, assorbendo quasi il 40% degli investimenti complessivi.

Tabella 1.3. *Investimenti pubblicitari mondiali per mezzo (miliardi di euro)*

	2008	2009	% 2008	% 2009	Var.% '09/'08
Stampa	131,2	107,2	37,0	33,5	-18,3
TV	134,0	125,7	37,8	39,3	-6,2
Radio	27,3	24,3	7,7	7,6	-10,9
Cinema	1,8	1,6	0,5	0,5	-9,8
Pubblicità esterna	23,4	20,8	6,6	6,5	-11,1
Internet	36,9	40,3	10,4	12,6	9,3
Totale	354,5	319,9	100,0	100,0	-9,8

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Zenith Optimedia

In Europa, nel 2009, confermando il *trend* negativo già registrato nel 2008, gli investimenti pubblicitari hanno subito una diminuzione complessiva del 13,9% (tabella 1.4). I maggiori *media*, stampa e televisione, che coprono cumulativamente quasi il 75% del mercato, hanno fatto registrare le contrazioni più significative, rispettivamente -18% e -14%. Internet, il cui andamento positivo è evidenziato dall'ulteriore aumento degli investimenti (3,85%), continua ad erodere quote di mercato agli altri mezzi, specificamente alla stampa e alla pubblicità esterna, attestandosi al 14%.

Tabella 1.4. *Investimenti pubblicitari in Europa per mezzo (miliardi di euro)*

	2008	2009	% 2008	% 2009	Var.% '09/'08
Stampa	44,6	36,6	39,7	37,8	-17,9
TV	39,7	34,2	35,4	35,4	-13,9
Radio	6,0	5,2	5,3	5,4	-13,3
Cinema	0,7	0,6	0,6	0,6	-14,3
Pubblicità esterna	8,3	6,6	7,4	6,8	-20,5
Internet	13,0	13,5	11,6	14,0	3,8
Totale	112,3	96,7	100,0	100,0	-13,9

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Zenith Optimedia

In Europa occidentale, la spesa pubblicitaria è diminuita dell'11% rispetto al 2008 (tabella 1.5). Nonostante sia stata rilevata una diffusa sofferenza dei tradizionali mezzi di comunicazione, la contrazione degli investimenti è inferiore rispetto ai valori registrati a livello continentale.

Tabella 1.5. *Investimenti pubblicitari in Europa occidentale per mezzo (miliardi di euro)*

	2008	2009	% 2008	% 2009	Var.% '09/'08
Stampa	37,9	31,8	43,6	41,1	-16,1
TV	26,3	23,5	30,2	30,4	-10,6
Radio	4,8	4,3	5,5	5,6	-9,4
Cinema	0,6	0,5	0,7	0,7	-8,7
Pubblicità esterna	5,7	4,9	6,5	6,3	-13,3
Internet	11,8	12,3	13,5	15,9	4,3
Totale	87,0	77,4	100,0	100,0	-11,1

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Zenith Optimedia

Coerentemente con il complessivo andamento europeo, nell'area occidentale internet registra un incremento degli investimenti pari al 4,3%, confermando le potenzialità di crescita già rilevate nel corso degli ultimi anni. In particolare, internet aumenta la sua quota di mercato di circa due punti percentuali, erodendo quella detenuta dalla stampa che fa registrare un sensibile calo della raccolta pubblicitaria rispetto al 2008 (-16%).

In Europa centro-orientale, si sono registrate sensibili diminuzioni degli investimenti in quasi tutti i settori, tali da incidere in modo determinante sulla contrazione rilevata a livello continentale (tabella 1.6). In effetti, tutti i *media* tradizionali hanno subito una flessione degli investimenti superiore al 20%.

Tabella 1.6. *Investimenti pubblicitari in Europa centro-orientale per mezzo (miliardi di euro)*

	2008	2009	% 2008	% 2009	Var.% '09/'08
Stampa	6,8	4,9	26,5	25,1	-27,4
TV	13,5	10,7	52,7	54,4	-20,6
Radio	1,2	0,9	4,8	4,6	-25,6
Cinema	0,2	0,1	0,7	0,7	-22,5
Pubblicità esterna	2,6	1,7	10,4	8,7	-35,7
Internet	1,2	1,3	4,9	6,5	2,7
Totale	25,5	19,6	100,0	100,0	-23,1

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Zenith Optimedia

La ripartizione tra i diversi mezzi di comunicazione degli investimenti pubblicitari in questa area geografica presenta delle difformità rispetto a quanto rilevato in Europa. In particolare, nonostante il generale *trend* negativo, la televisione rafforza la sua quota, assorbendo più della metà degli investimenti (54,5%). Viceversa, internet si attesta ad un valore (6,5%), che è pari a meno della metà della quota registrata a livello continentale.

1.2. Il contesto nazionale

1.2.1. Le telecomunicazioni

Il 2009 conferma le indicazioni, economiche e concorrenziali, illustrate nella precedente Relazione al Parlamento e relative ad un rallentamento strutturale del mercato italiano delle telecomunicazioni. In tal senso, la recessione che ha caratterizzato l'economia italiana lo scorso anno – con il Prodotto Interno Lordo (PIL) che è diminuito, per la prima volta dal 1970, in valore assoluto – ha avuto evidenti ripercussioni, come si vedrà anche nei paragrafi dedicati alla televisione e all'editoria, sull'intero settore delle comunicazioni.

All'interno di tale scenario, i principali elementi che hanno caratterizzato la recente evoluzione dei mercati italiani delle telecomunicazioni sono:

i) la diminuzione della spesa finale complessiva di famiglie e imprese;

ii) una flessione degli investimenti infrastrutturali nella rete mobile e una crescita tenuta nella rete fissa;

iii) un ulteriore arricchimento del contesto concorrenziale, con una riduzione del grado di concentrazione dei diversi mercati delle comunicazioni elettroniche;

iv) il progressivo ingresso nel mercato della telefonia mobile (come *Mobile Virtual Network Operator* - MVNO) di nuovi operatori, tra i quali alcuni tradizionalmente attivi in quello della telefonia fissa (BT Italia, Fastweb, Tiscali);

v) un aumento delle prestazioni disponibili nelle reti fisse e mobili;

vi) un'ulteriore conferma del *trend* strutturale di riduzione dei prezzi praticati dalle imprese agli utenti finali;

vii) nella rete fissa, accanto al lento declino dei servizi tradizionali, prosegue la diffusione dei servizi a larga banda, ma con una dinamica che, in presenza anche di condizionamenti e limiti esogeni alle telecomunicazioni, risulta meno intensa che in altri paesi europei;

viii) nella rete mobile, in un contesto di maturità del mercato dei servizi voce e di quelli "dati" meno avanzati (quali gli SMS), le applicazioni *broadband* si confermano quale fattore strategico sia per le prospettive di crescita del settore che per lo sviluppo degli altri mercati legati alla filiera dell'informazione e dei contenuti audio e video.

Il settore delle telecomunicazioni nel contesto macroeconomico

Gli effetti della crisi internazionale iniziata nel 2008 hanno avuto marcate ripercussioni sull'andamento dell'economia italiana nel corso del 2009. I principali indicatori macroeconomici hanno subito consistenti flessioni (tabella 1.7) e, in particolare, il PIL, a valori correnti, ha subito una contrazione del 3% (del 5,1% in termini reali), mentre la riduzione della spesa delle famiglie ha sfiorato il 2% e gli investimenti fissi si sono drasticamente ridotti di quasi il 17%.

Tabella 1.7. *L'economia italiana nel 2008-2009*

	Miliardi di euro (valori correnti)		Variazioni in % anno precedente	
	2008	**2009**	**2008**	**2009**
PIL	1.568	1.520	1,4	-3
Spesa delle famiglie	923	906	2,4	-1,9
Investimenti*	125	104	-2,2	-16,9

** Al netto dei mezzi di trasporto e delle costruzioni*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Istat[4]

L'andamento delle telecomunicazioni ha seguito il *trend* generale dell'economia, con una flessione generalizzata delle grandezze più significative, che hanno confermato sia il peso che le telecomunicazioni hanno nell'economia italiana, quantificabile intorno al 2,9% del PIL, sia l'incidenza dei servizi di telecomunicazione sulla spesa finale delle famiglie italiane, pari al 2,5% circa (tabella 1.8)[5]. Va tuttavia evidenziato come gli investimenti abbiano segnato un andamento migliore rispetto a quello degli altri comparti, con un conseguente incremento del contributo apportato dal settore delle telecomunicazioni al valore complessivo registrato in Italia, che passa dal 5,34% del 2008 al 5,95% del totale.

Tabella 1.8. *Incidenza delle telecomunicazioni nell'economia (2009 in %)*

Ricavi (Servizi complessivi TLC /PIL)	2,88
Investimenti (TLC/Investimenti complessivi)	5,96
Spesa famiglie (TLC/spesa complessiva)	2,47

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali e Istat

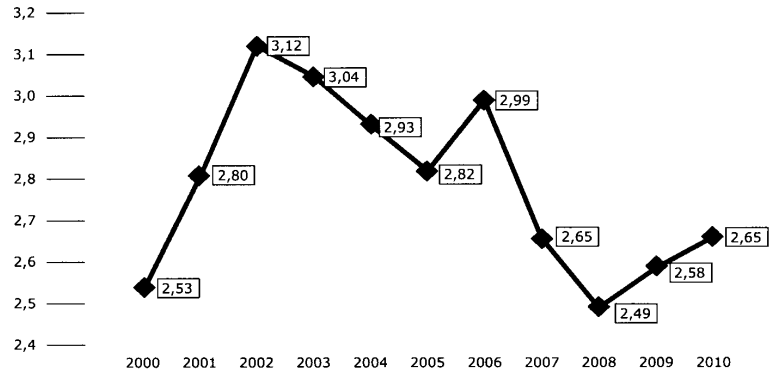
Con riferimento al peso della spesa in telecomunicazioni (servizi e terminali) nel paniere dei prezzi al consumo, questi nel 2009, hanno rappresentato il 2,65%. Tale valore è in linea con quanto registrato negli ultimi 10 anni, in cui il peso della spesa in telecomunicazioni sul totale è stato compreso tra il 2% ed il 3% (figura 1.19). In particolare, se il periodo 2000-2002 ha segnato un incremento, probabilmente imputabile alla marcata crescita della telefonia mobile (gli abbonati passano da circa 12 ad oltre 52 milioni di linee nel triennio), gli anni immediatamente seguenti hanno fatto tuttavia registrare una diminuzione. Infine, gli ultimi due anni hanno nuovamente evidenziato un aumento, dovuto, *inter alia*, all'incidenza della larga banda sia nella rete fissa che mobile. All'interno di quest'ultimo mercato, la diffusione di terminali (*Smartphone*, *Blackberry*, *Iphone* ecc.) che permettono l'accesso a servizi sinora tipici della fruizione da postazione fissa costituisce uno dei principali fattori che contribuiscono a spiegare tale aumento. Dunque, la sostanziale equivalenza del peso di prodotti e servizi di telecomunicazioni (2,53% nel 2000, 2,65% nel 2009) va inquadrata sia

4 Istat, "Conti economici trimestrali", marzo 2010, dati base disponibili all'indirizzo http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/contitri/20100310_00.

5 Tale valore risulta peraltro coerente con il peso attribuito ai servizi e agli apparati di telecomunicazioni nell'ambito del paniere dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (2,58% nel 2009).

in un contesto di aumento delle prestazioni (ad esempio, la velocità di banda disponibile) che di composizione dei consumi, in termini di servizi tradizionali (ad esempio, il traffico vocale) ed innovativi (larga banda e dati).

Figura 1.19. *Peso dei servizi e dei terminali di tlc nel paniere dei prezzi al consumo (2000-2010 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Istat

Il 2009 ha registrato una lieve riduzione dei prezzi relativi ai servizi di telecomunicazione (-0,3%) che si confronta invece con un leggero aumento del livello generale dei prezzi. Viene così ad ampliarsi la differenza tra l'evoluzione dei prezzi nazionali di beni e servizi e quella relativa alle sole telecomunicazioni, che ha ormai superato i 60 punti (figura 1.20). In particolare, nel periodo 1997-2010, a fronte di un aumento complessivo dei prezzi di quasi il 30%, quelli relativi alle telecomunicazioni sono scesi del 32% circa.

Figura 1.20. *Tlc e prezzi al consumo: dinamiche a confronto (1997=100)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati MEF e Istat

Il positivo contributo derivante dalla riduzione dei prezzi dei servizi di telefonia su rete fissa e mobile è ulteriormente testimoniato – seppure per un arco temporale più limitato – dallo specifico indice dei prezzi alla produzione (tabella 1.9). In tal senso, nel triennio 2007-2009, i prezzi dei servizi di telecomunicazione diminuiscono mediamente del 18%; tra questi, i servizi mobili segnano la riduzione più consistente, pari a circa il 30%.

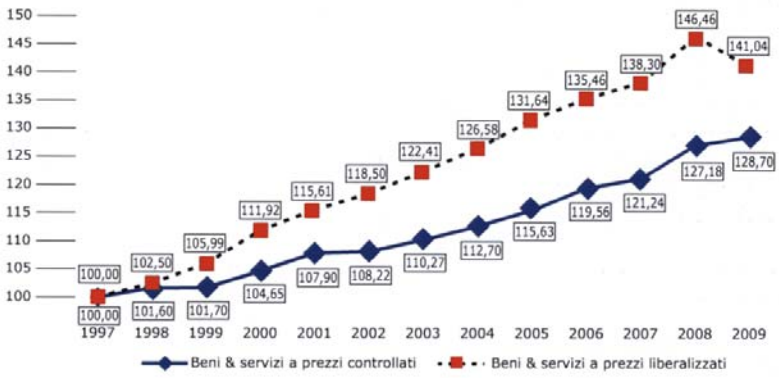
Tabella 1.9. *Indice dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione (2006=100)*

	TLC F+M	Var %	TLC Fisse	Var %	TLC Mobili	Var %
2007	95,1	- 4,9	96,3	-3,7	91,4	-8,6
2008	88,0	-7,5	91,7	-4,8	77,4	-15,3
2009	82,3	- 6,5	86,7	-5,5	70,4	-9,0

Fonte: Istat

L'analisi dell'andamento dei prezzi di alcuni servizi regolamentati comparato con quelli non soggetti a forme di controllo (figura 1.21) mostra, nel periodo considerato, una crescita nettamente superiore di questi ultimi[6].

Figura 1.21. *Dinamiche dei prezzi per servizi regolati e liberalizzati (1997=100)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati MEF e Istat

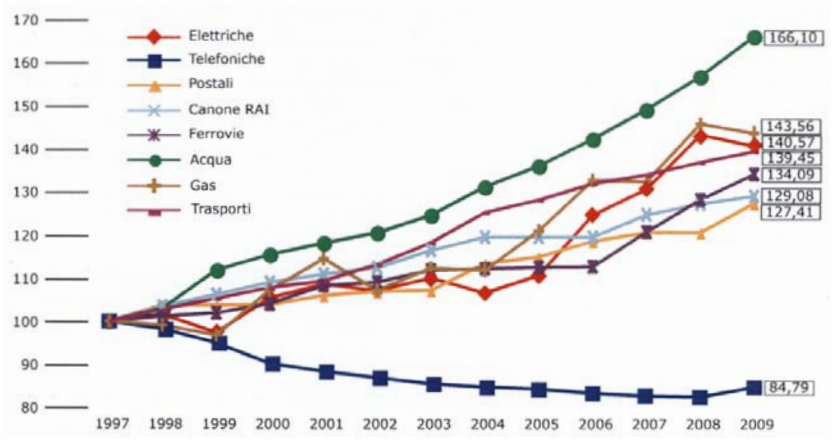
Tra i settori pubblici regolamentati considerati (figura 1.22), quello delle telecomunicazioni, grazie agli effetti congiunti sia dell'evoluzione tecnologica che dell'efficacia dell'azione regolatoria, è l'unico comparto che, nel periodo considerato, ha registrato una flessione.

Inoltre, tra il 2006 ed il 2009, va rilevato come i ricavi "all'ingrosso" degli operatori telefonici, sia pure in presenza di un aumento consistente di alcune grandezze (come,

6 I settori regolamentati comprendono: gas di erogazione, rifiuti urbani, acqua potabile, trasporti ferroviari e marittimi, trasporti urbani ed extraurbani, auto pubbliche, pedaggi autostradali, canone Rai, servizi di telecomunicazioni, istruzione secondaria e universitaria, ingresso ai musei, medicinali controllati, concorso pronostici, tariffe dell'ordine degli avvocati, tabacchi. I settori non regolamentati comprendono: quotidiani, prodotti alimentari, medicinali a prezzo libero, affitti, camere d'albergo, prezzi petroliferi liberalizzati, assicurazione RC, voli aerei nazionali, servizi finanziari e di bancoposta.

ad esempio, gli accessi diretti ed a larga banda nella rete fissa, il traffico voce e dati in quella mobile), siano diminuiti di oltre il 12%, contribuendo in misura non marginale all'andamento "virtuoso" dei prezzi nelle telecomunicazioni rispetto a quanto rilevato negli altri settori considerati.

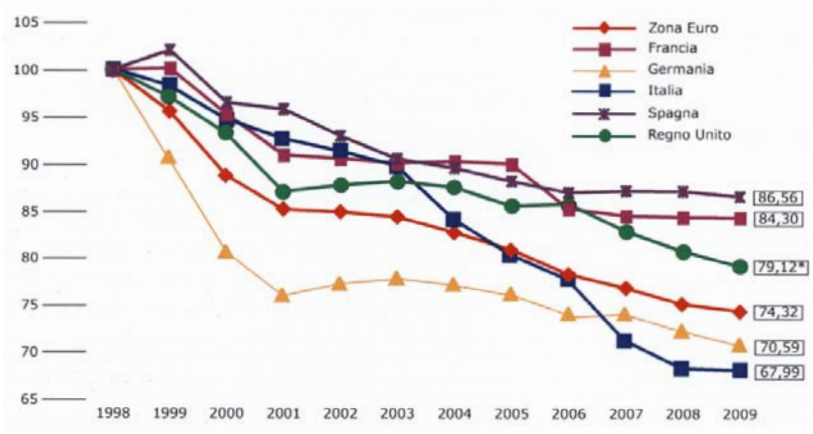
Figura 1.22. *Dinamica delle principali tariffe pubbliche (1997=100)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati MEF e Istat

Positive indicazioni provengono anche dal confronto sia con l'Europa complessivamente considerata che con i principali Paesi. In particolare, con riferimento al periodo 1998-2009, l'Italia ha registrato il maggior decremento dei prezzi (figura 1.23) in

Figura 1.23. *Dinamica dei prezzi nelle telecomunicazioni in Europa (1998=100)*



** Regno Unito: dato stimato per il 2009*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati MEF e Eurostat

riferimento al quale, considerando pari a 100 il livello dei prezzi nelle telecomunicazioni nel 1998, alla fine dello scorso anno quest'ultimo risultava pari a 68, quindi inferiore di nove punti rispetto alla media europea (74,3).

Le dinamiche del settore delle telecomunicazioni

Nel 2009, il settore delle telecomunicazioni ha visto accentuarsi la contrazione dei ricavi lordi già rilevata nel 2008 (-3,3% a fronte del -1,8% dell'anno precedente). Ciononostante, mentre in precedenza la flessione aveva riguardato in misura maggiore la rete fissa, lo scorso anno è il comparto mobile ad avere registrato la riduzione più intensa (-4,4%) (tabella 1.10)[7].

Tabella 1.10. *Telecomunicazioni fisse e mobili – Ricavi lordi (miliardi di euro)*

	2008	2009	Var. %
Rete fissa	21,76	21,29	-2,2
Rete mobile	23,44	22,42	-4,4
Totale	45,21	43,71	-3,3

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Peraltro, in una cornice complessiva che vede la spesa finale scendere nel 2009 a meno di 34 miliardi di euro, l'analisi delle due componenti di ricavi – la spesa degli utenti finali (tabella 1.11) e i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi intermedi (tabella 1.12) – fornisce un quadro differenziato tra rete fissa e mobile.

A fronte di una riduzione media dei ricavi da servizi finali pari al 3,2%, la flessione della rete mobile (-3,5%) è relativamente più intensa di quella registrata dalla rete fissa (-2,8%).

Tabella 1.11. *Spesa finale degli utenti residenziali e affari (miliardi di euro)*

	2008	2009	Var. %
Rete fissa	16,66	16,20	-2,8
Rete mobile	18,35	17,70	-3,5
Totale	35,01	33,90	-3,2

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

7 I dati relativi alle telecomunicazioni su rete fissa e mobile, salvo diversa indicazione, considerano le seguenti imprese: BT Italia, Cable & Wireless, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, Infracom Italia, Teletu (ex Opitel), Orange Business Italy, Retelit, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Verizon Italia, Vodafone NV, Welcome Italia e Wind, nonché Carrefour Mobile Italia, Coop Italia, Daily Telecom, Noverca, PLDT Italy, Poste Mobile. Inoltre, sono stati stimati i dati di ricavo delle imprese degli operatori di rete fissa di minori dimensioni per le quali non si disponeva di informazioni di dettaglio, anche sulla base delle indicazioni emerse da una specifica analisi condotta sui bilanci civilistici relativi all'esercizio 2008 di circa 40 imprese. Con riferimento all'anno 2008, sia per la tabella in oggetto che per quelle successive, si evidenzia come i dati non siano completamente omogenei e pertanto non direttamente confrontabili con quanto corrispondentemente indicato nella scorsa Relazione annuale. Ciò in quanto le imprese hanno a volte operato integrazioni e ri-classificazioni dovute sia a variazioni ed integrazioni nelle metodologie di calcolo adottate che, in qualche caso, a mutamenti dei perimetri di attività economica aziendale. Inoltre, nelle tabelle che seguono, nel caso di dati espressi in valore, per mere ragioni di arrotondamento, la somma dei decimali relativi ai singoli addendi potrebbe non essere uguale a quello relativo al risultato complessivo.

Guardando invece ai ricavi "all'ingrosso" si osservano due andamenti differenti. In primo luogo, una sostanziale invarianza dei ricavi relativi alla rete fissa, a cui contribuiscono, tra le diverse tipologie di servizi, una riduzione di quelli derivanti da servizi di terminazione, nonché una significativa crescita dei ricavi da fornitura di servizi di accesso (ULL, WLR, *Bitstream* e *naked* DSL). Diversamente, una contrazione particolarmente accentuata si registra nei ricavi *wholesale* da rete mobile (-7,3%), dove l'accelerazione osservata nel 2009 sembra dettata, *inter alia*, dagli effetti della delibera n. 667/08/CONS ("Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili"). Le due distinte dinamiche sopra illustrate hanno portato i ricavi da servizi intermedi della rete fissa a superare, per la prima volta, quelli della rete mobile.

Tabella 1.12. *Ricavi da servizi intermedi (miliardi di euro)*

	2008	**2009**	**Var. %**
Rete fissa	5,10	5,09	-0,2
Rete mobile	5,09	4,72	-7,3
Totale	10,20	9,81	-3,8

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

In ragione delle risultanze dell'analisi condotta sui ricavi *retail* secondo le specifiche categorie d'utenza, residenziale e affari, la pressione concorrenziale, a differenza dello scorso anno, appare maggiormente concentrata sull'utenza affari, che segna una riduzione dei ricavi di poco inferiore al 5%, valore che per la rete fissa risulta essere più contenuto (-2,3%) (tabella 1.13).

La spesa complessiva delle famiglie in servizi di telecomunicazioni è stata assorbita, in prevalenza, dai consumi di servizi di comunicazione mobile e personale (circa il 65% del totale), mentre gli esborsi delle imprese per l'acquisto di servizi di telecomunicazione sono stati concentrati sulla rete fissa (circa il 70% della spesa in materia delle imprese).

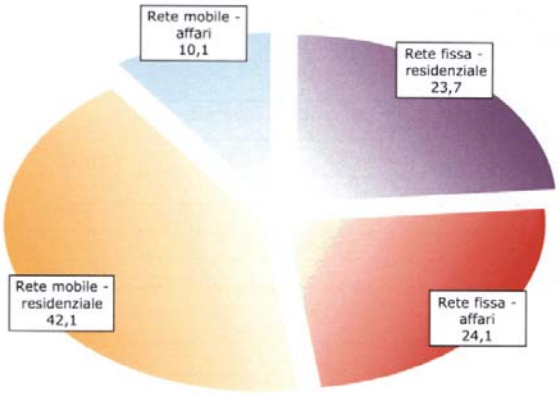
Tabella 1.13. *Spesa finale per categoria di clientela (miliardi di euro)*

	2008	**2009**	**Var. %**
Rete fissa	16,66	16,20	-2,8
- Residenziale	7,96	8,05	1,2
- Affari	8,70	8,15	-6,3
Rete mobile	18,35	17,70	-3,5
- Residenziale	14,89	14,28	-4,1
- Affari	3,46	3,42	-1,2
Rete fissa e mobile	35,01	33,90	-3,2
- Residenziale	22,84	22,33	-2,3
- Affari	12,17	11,57	-4,9

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Nel 2009, il segmento residenziale si conferma come la maggiore componente della domanda, facendo registrare, in virtù della riduzione della spesa dell'utenza affari, un aumento del proprio peso di 0,6 punti percentuali, passando dal 65,2% del 2008 al 65,8% (figura 1.24).

Figura 1.24. *Tlc Italia – Spesa finale per tipologia di rete e clientela (2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Le imprese proseguono nel processo di integrazione delle attività di rete fissa e di rete mobile. Come è noto, oltre a Telecom Italia e Wind, storicamente presenti in entrambi i segmenti, negli ultimi anni, le principali imprese "nate" come operatori di rete fissa sono entrate nel mercato dei servizi di comunicazione mobile e personale (ad esempio, BT Italia, Fastweb e Tiscali) e, al contrario, operatori mobili hanno consolidato la loro presenza nella fornitura di servizi in postazione fissa (ad esempio, Vodafone). Tale integrazione dell'offerta, dal lato dell'organizzazione e delle attività delle imprese, è causa di una non agevole determinazione puntuale di alcune grandezze rappresentative del settore, quali, ad esempio, la posizione di mercato delle imprese, la composizione degli investimenti e l'andamento dei prezzi.

Di seguito, si fornisce una prima valutazione, in forma consolidata tra rete fissa e mobile, circa la complessiva posizione delle imprese nel settore delle telecomunicazioni, misurata in termini di spesa degli utenti finali (tabella 1.14), da cui si evince che Telecom Italia ha perso, nello scorso anno, circa 3 punti percentuali, a vantaggio di Vodafone, Wind e Fastweb, ciascuno in crescita di un punto percentuale.

Tabella 1.14. *Spesa finale degli utenti di rete fissa e mobile per operatore (%)*

	2008	2009
Telecom Italia	54,6	51,8
Vodafone Italia*	19,3	20,6
Wind	11,3	12,5
Fastweb	4,0	4,7
H3G	3,5	3,7
BT Italia	2,9	2,8
Altri	4,4	3,9
Totale	100,0	100,0

** Include Teletu*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Per quanto riguarda gli investimenti, l'andamento del 2009, in netta flessione rispetto al 2008 (-7,2%), ha risentito del difficile quadro congiunturale dell'economia italiana anche se il decremento è risultato inferiore a quanto registrato negli altri settori dell'economia italiana (tabella 1.15).

Tabella 1.15. *Investimenti in immobilizzazioni (milioni di euro)*

	2008	2009	Var. %
Rete fissa	3.594	3.791	5,5
- di cui OLO	1.280	1.435	12,1
% OLO	35,6	37,9	
Rete mobile	3.095	2.415	-22,0
Totale	6.689	6.207	-7,2
% rete fissa	53,7	61,1	
% rete mobile	46,3	38,9	

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Inoltre, si rileva una marcata differenziazione degli specifici andamenti nella telefonia mobile e in quella fissa; su quest'ultimo versante si registra una leggera crescita degli investimenti dovuta, in particolare, allo sviluppo infrastrutturale della larga banda. Allo stesso tempo, la riduzione degli investimenti nella rete mobile appare prevalentemente dovuta alla ormai diffusa copertura della rete, in merito alla quale gli investimenti legati a manutenzione e ammodernamento della capacità trasmissiva non sono sufficienti a mantenere i volumi complessivi.

La crescente segmentazione delle offerte sia di rete fissa che mobile, sempre più orientate verso offerte congiunte voce-dati (c.d. *bundle*) e con una crescente diffusione di profili tariffari caratterizzati, in particolare per la rete mobile, dalla presenza di opzioni e promozioni rivolte a specifici e delimitati segmenti di clientela, rende assai problematico monitorare, in termini omogenei nel tempo, l'andamento dei prezzi praticati dalle imprese. A tal riguardo, i ricavi unitari, ossia il rapporto tra gli introiti derivanti dalla fornitura di servizi di comunicazione e il traffico complessivo generato dagli utenti, rappresentano una *proxy* dell'andamento dei prezzi.

Nella tabella 1.16 sono indicate, limitatamente ai servizi vocali, l'andamento, nella telefonia fissa e mobile, dei ricavi unitari osservati separatamente per il segmento residenziale e affari. In particolare, si registra una riduzione media vicina al 4%[8], che sale ad oltre il 7% per la rete fissa, in merito alla quale, peraltro, la pressione sui prezzi sembra coerente con la maggiore competizione derivante, *inter alia*, dall'ingresso di Vodafone e dall'azione di Fastweb e Wind. La riduzione dei ricavi unitari nella rete mobile è pari al 5% circa.

8 La discrepanza con le indicazioni prodotte dall'Istat in merito e precedentemente illustrate circa i "servizi di telefonia", si spiega sia per le differenti metodologie adottate che per i diversi perimetri merceologici di riferimento.

Tabella 1.16. *Andamento dei ricavi unitari nei servizi di fonia (2008-2009, variazione %)*

	Residenziale	Affari	Res. + Aff.
Rete fissa [9]	-7,9	-4,3	-7,0
Rete mobile [10]	-4,8	-4,1	-4,8
Media F+M [11]	-4,4	-2,6	-3,8

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Rete fissa

Nella rete fissa, il 2009 ha confermato la tendenza, già in atto da tempo, di una flessione dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi agli utenti finali (-2,7%), dettata da una marcata riduzione degli introiti generati dai servizi commutati (nell'ordine dei 700 milioni di euro), solo in parte bilanciata da un aumento di quelli relativi alla commercializzazione di servizi a larga banda (tabella 1.17).

Tabella 1.17. *Rete fissa - Spesa degli utenti per tipologia di servizi (miliardi di euro)*

	2008	2009	Var. %
Servizi finali su:	12,46	12,06	-3,2
- rete commutata*	8,78	8,12	-7,6
- reti a larga banda**	3,68	3,94	7,2
Altri servizi dati**	0,74	0,71	-4,4
Altri ricavi**	3,47	3,44	-0,7
Totale	16,66	16,20	-2,8

** I ricavi (in termini di spesa d'utente) su rete commutata includono: servizi di accesso, ricavi da fonia (locale, nazionale, internazionale, fisso-mobile), internet dial up, ricavi netti da servizi a numerazione non geografica e da telefonia pubblica.*
*** I ricavi da reti a larga banda includono canoni e servizi a consumo. Gli "altri servizi dati" sono rappresentati da servizi commutati di trasmissione dati e circuiti diretti affittati a clientela finale (esclusi OLO). I restanti "altri ricavi" sono relativi alle attività derivanti da vendita/noleggio di apparati, terminali e accessori e da tutte le altre tipologie di ricavo non espressamente considerate in precedenza.*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

9 I valori sono costruiti avendo a riferimento i dati delle sole imprese per le quali si dispone di informazioni di dettaglio e sono relativi alla fonia vocale su rete commutata con riguardo, per ricavi e traffico, alle direttrici locali e nazionali di rete fissa, internazionale e verso reti mobili. Sono esclusi i ricavi da servizi a larga banda i quali, spesso offerti con modalità bundle voce+dati, contribuiscono alla riduzione dei ricavi e dei volumi da servizi di fonia vocale sulla sola rete commutata. È esclusa altresì la telefonia pubblica.

10 Sono stati considerati ricavi e minuti di traffico vocali relativi alle chiamate verso rete mobile (*off net e on net*), rete fissa nazionale e reti internazionali.

11 Valore ponderato per i corrispondenti ricavi unitari per minuto di traffico di fonia vocale. La riduzione dei ricavi e dei volumi di traffico su rete fissa ed il corrispondente aumento osservato nella rete mobile, algebricamente, produce, in termini di variazione sui livelli di ricavi unitari, un valore medio che è inferiore a quanto rilevabile considerando separatamente le due componenti.

Per quanto concerne i servizi a larga banda, si registra una progressiva diffusione delle offerte *flat*, che ormai rappresentano quasi il 70% dei contratti stipulati per l'acquisto di servizi *broadband* (tabella 1.18)[12].

Tabella 1.18. *Tipologie contrattuali dei servizi broadband (%)*

	2008	2009
Flat	65,3	68,6
Semiflat	9,7	10,7
Consumo	25,0	20,7
Totale	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

I processi di sostituzione fisso-mobile e la crescente diffusione della larga banda sono alla base della progressiva contrazione dei minuti di traffico gestiti sulle reti fisse. In particolare, il consumo di servizi voce, con l'esclusione del traffico nazionale, mostra una generalizzata flessione su tutte le direttrici considerate (tabella 1.19).

Tabella 1.19. *Traffico su rete fissa commutata per direttrice (miliardi di minuti)*

	2008	2009	Var. %
Locale	50,01	47,97	-4,1
Internet *dial up*	12,01	7,84	-34,7
Nazionale	30,48	30,70	0,7
Internazionale	4,71	3,81	-19,1
Reti mobili	14,91	13,37	-10,3
Telefonia pubblica	0,22	0,17	-25,0
Totale	112,3	103,8	-7,6

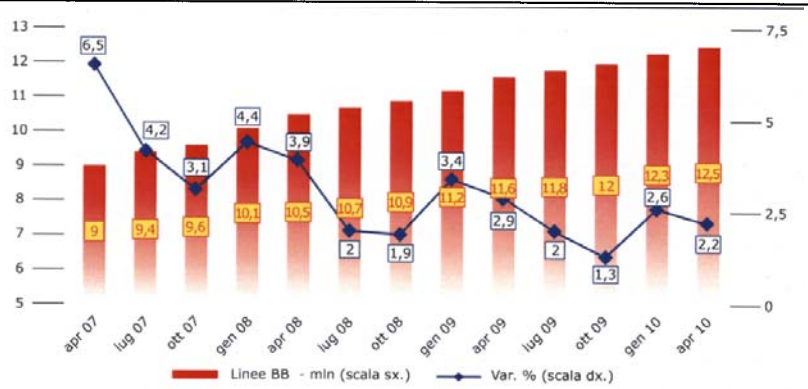
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Per fornire una misura dell'intensità con la quale negli ultimi cinque anni è mutato il consumo di servizi voce su rete fissa, si stima come tra il 2005 ed il 2009 i minuti di traffico siano passati da oltre 152 miliardi a meno di 104 (-32%), con un peso specifico del traffico da accesso *dial-up* ad internet sul totale che si è ridotto da oltre il 30% al 7,5%.

Parallelamente, prosegue la progressiva diffusione degli accessi a larga banda (figura 1.25 e figura 1.26), che hanno raggiunto i 12,5 milioni a marzo 2010, evidenziando tuttavia, benché in aumento di circa un milione negli ultimi dodici mesi, tassi di crescita in riduzione nel tempo.

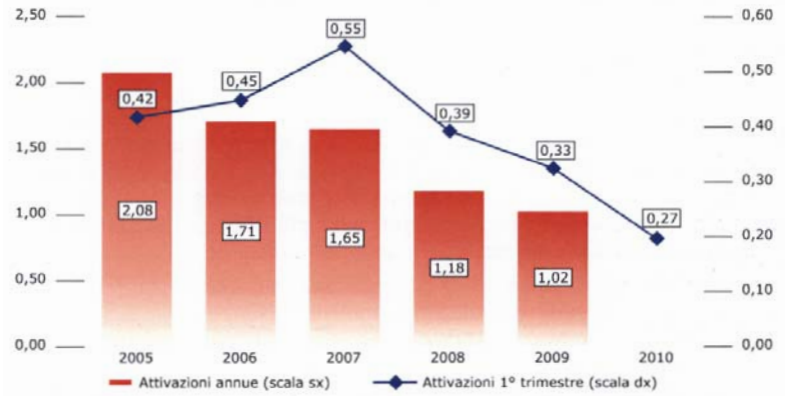
12 Il perimetro delle attività considerate nell'ambito dell'analisi per categorie contrattuali fanno riferimento, per gli OLO, agli accessi *Full ULL*, xDSL *Bitstream*, *Shared Access*, *Wholesale Line Rental*, FTTH. Il perimetro delle attività risulta diverso da quanto considerato lo scorso anno, quando era escluso il WLR e compresa la clientela in *Carrier Pre Selection*.

Figura 1.25. *TIc Italia – Accessi a larga banda su rete fissa (2007-2010)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Figura 1.26. *TIc Italia – Attivazioni di accessi a larga banda (2005-2010 in milioni)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Nel corso del 2009 è altresì proseguito, anche se gradualmente, l'*up-grade* dei collegamenti a banda larga forniti dalle imprese agli utenti finali. In tal senso, la quota di accessi con una velocità di trasmissione - dichiarata dalle imprese - maggiore di 2 Mbps è superiore al 75% (tabella 1.20).

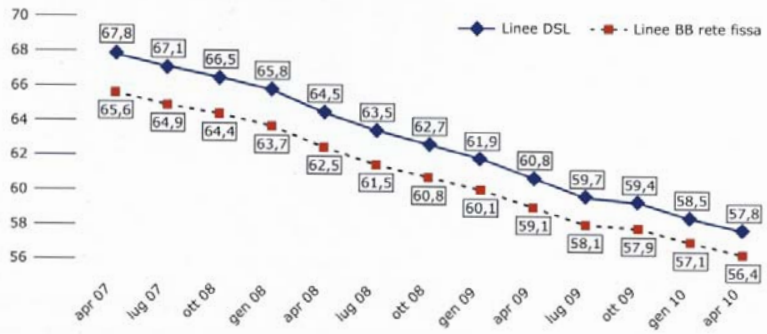
Tabella 1.20. *Accessi a larga banda per classe di velocità nominale (marzo 2010 in %)*

	Nuovi entranti (xDSL)	**Accessi complessivi (TI+OLO)**	
		Linee DSL	**Totale linee di accesso**
>144Kbps <2 Mbps	13,4	23,2	22,8
>2Mbps <10Mbps	83,7	71,0	69,5
> 10 Mbps	2,9	5,8	7,7
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Avuto riguardo alla posizione delle imprese nel mercato *retail* dei servizi a banda larga, si rileva come la quota di mercato di Telecom Italia continui a diminuire, pur restando ampiamente superiore al 50% (figura 1.27)[13].

Figura 1.27. *Tlc Italia – Quote di mercato di Telecom Italia nella larga banda (%)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Nell'ultimo anno è inoltre cresciuta l'attenzione per le politiche di riduzione del *digital divide* infrastrutturale, finalizzate a garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi a banda larga. A fine 2009, il livello di copertura lorda (collegamenti attestati su centrali aperte al servizio ADSL) ha raggiunto il 96% della popolazione, in incremento di circa un punto percentuale rispetto all'anno precedente. In particolare, sono 6.500 i comuni italiani che risultano coperti dal servizio, mentre i cittadini di 1.600 comuni sono ancora sostanzialmente privi della possibilità di collegarsi a banda larga, ovvero solo una parte di essi possono accedere ai servizi *broadband*[14].

Accanto alla copertura *broadband* di rete fissa, nel 2009 è stata ulteriormente estesa la copertura dei servizi a banda larga mobili (HSDPA) e quella delle altre tecnologie radio (Hiperlan e WiMAX). Di fatto, la copertura HSDPA lorda (misurata in termini di popolazione residente nei comuni dichiarati coperti dagli operatori) ha superato il 90%, mentre l'Hiperlan raggiunge oltre il 15% della popolazione. La copertura WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) è ancora inferiore al 5% per effetto di un processo di *roll-out* delle attività che appare più complesso del previsto.

In ragione di quanto esposto, i comuni che attualmente risultano privi di qualsiasi tipo di copertura sono poco meno di 1.000 (in cui risiede il 5% della popolazione), mentre sono quasi 5.000 i comuni interamente coperti sia da servizi ADSL che HSDPA.

13 I dati fanno riferimento a quelli richiesti nell'ambito dell'aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda, il cui perimetro merceologico risulta non completamente omogeneo con quanto indicato nelle successive tabelle circa la diffusione territoriale degli accessi complessivi e a larga banda, che afferisce solo alle principali forme di accesso, escludendo, ad esempio, circuiti virtuali permanenti, linee affittate, ecc. Allo stesso tempo, nell'analisi relativa ai tassi di diffusione su base regionale, i dati comprendono anche gli accessi *virtual unbundling*, non inclusi, a loro volta, nella reportistica europea. Pertanto, il valore relativo alla quota di mercato di Telecom Italia negli accessi a larga banda su rete fissa (56,4% a marzo 2010) di cui alla figura 1.27 differisce leggermente dal corrispondente valore medio nazionale (56,2%) indicato nella successiva tabella 1.25, in quanto i due aggregati fanno riferimento a perimetri merceologici non completamente omogenei.

14 Fonte: Between, Osservatorio Banda Larga, maggio 2010.

Sulla scorta degli obiettivi fissati nell'ambito della *Digital Agenda* adottata a livello europeo che, *inter alia*, mira a garantire entro il 2013 1 Mbit/s a tutti i cittadini europei e 100 Mbit/s ad almeno il 70% della popolazione europea entro il 2020, si sta assistendo ad un'accelerazione delle iniziative volte all'innalzamento delle prestazioni effettivamente garantite.

Al riguardo, a partire dalla seconda metà del 2010, saranno disponibili le prime statistiche elaborate dalla Fondazione Ugo Bordoni, in base a misure effettuate sul territorio nazionale, relative alle prestazioni delle linee e dei servizi di accesso offerti dai vari operatori, in attuazione della delibera n. 244/08/CSP sulla qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa (cfr. par. 3.23).

Nel 2009, il governo ha annunciato un progetto che ha l'obiettivo di dotare la popolazione italiana di una connessione tra i 2 e i 20 Mbit/s, sulla cui scorta il 95,6% della popolazione sarà raggiunta da connessioni fino a 20 Mbps, mentre la restante quota di popolazione, nelle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa, sarà coperta con tecnologie *wireless* con banda fino a 2 Mbps. Il fabbisogno finanziario previsto per la realizzazione del Piano e relativo al periodo 2009-2012 è pari a 1.471 milioni di euro.

Un'importante spinta allo sviluppo della copertura dei servizi a banda larga proviene anche dalle Regioni italiane, che hanno quasi tutte predisposto un piano per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga. Tuttavia, se la maggior parte delle Regioni si è arrestata alla promozione di politiche finalizzate a colmare la prima generazione di *digital divide* (fino a 8 Mbps), alcune stanno già avviando la progettazione di interventi rivolti alla realizzazione di reti di nuova generazione. In particolare, le Marche, la Sardegna e il Piemonte nel 2010 daranno il via agli interventi per garantire accessi a 20 Mbps alla popolazione, mentre la Valle d'Aosta sta avviando un piano di installazione della fibra ottica nelle aree meno densamente abitate.

Tra i progetti più innovativi si annoverano quelli presentati nel 2010 dalla Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento. Nello specifico, la Regione Lombardia è attualmente impegnata nelle attività di definizione di un piano volto allo sviluppo della rete *ultrabroadband* che interesserà il 50% della popolazione regionale residente in oltre 160 comuni lombardi ad esclusione di Milano; la Provincia di Trento, per il tramite della società pubblica "Trentino Network", con un piano che prevede l'utilizzo della rete in fibra ottica sviluppato in accordo con Telecom Italia.

Tali iniziative sono destinate a trovare integrazione con i progetti inerenti la realizzazione di reti di nuova generazione realizzati dagli operatori. Nel recente piano strategico 2010-2012, Telecom Italia ha confermato lo sviluppo del progetto NGAN, che dovrebbe consentire di raggiungere 1,3 milioni di abitazioni entro il 2012. Una prima sperimentazione è in corso nei comuni di Milano e Roma.

A maggio 2010, Fastweb, Vodafone e Wind hanno infine presentato un progetto per dotare il Paese di un'infrastruttura di rete in fibra ottica, attraverso la creazione di una società che coinvolga sia gli operatori privati che le istituzioni. Il progetto riguarda inizialmente le principali 10 città italiane (10 milioni di abitanti) da raggiungere entro cinque anni e si potrà successivamente estendere a tutte le città con oltre 20.000 abitanti, raggiungendo in tal modo il 50% della popolazione.

Con riferimento agli accessi fisici complessivi, continua la riduzione della quota di mercato di Telecom Italia[15] che, a fine marzo 2010, risulta inferiore a quella registrata

15 Valori non confrontabili con quanto indicato nella tabella 1.15 della scorsa relazione, sia per il mutato perimetro merceologico considerato, sia a causa di modifiche ai sistemi di rilevazione operate dalle imprese.

a dicembre 2008 di oltre 5 punti percentuali (tabella 1.21), con un numero complessivo di accessi diretti degli OLO ormai non lontano dai 6 milioni.

Tabella 1.21. *Accessi fisici alla rete fissa (in migliaia)*

	dic. 08	dic. 09	mar. 10
Accessi Telecom Italia	17.372	16.116	15.931
Accessi OLO	4.667	5.583	5.730
- Full unbundling	3.664	4.273	4.366
- Virtual ULL	183	102	97
- Fibra	248	269	271
- DSL Naked	572	939	996
Accessi complessivi	22.039	21.699	21.661
Quota Telecom Italia (%)	*78,8*	*74,3*	*73,5*

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

La diffusione dell'accesso alla rete fissa e dei servizi a larga banda, come peraltro già evidenziato nella scorsa Relazione, appare differenziata fra le diverse Regioni italiane. Con riferimento alla penetrazione degli accessi alla rete fissa[16] tra le famiglie, a fronte di un valore medio nazionale che sfiora il 72%, ad un estremo si collocano, con oltre il 75%, Lazio e Lombardia, mentre, sul versante opposto, Calabria e Basilicata rimangono sensibilmente sotto il 60% (tabella 1.22).

Tabella 1.22. *Diffusione degli accessi alla rete fissa (marzo 2010, in % delle famiglie)*

Piemonte	70,4	Molise	63,3
Valle d'Aosta	66,8	Campania	73,6
Lombardia	76,7	Puglia	66,7
Trentino-Alto Adige	66,8	Basilicata	57,4
Veneto	72,2	Calabria	56,0
Friuli-Venezia Giulia	71,3	Sicilia	66,2
Liguria	74,9	Sardegna	62,2
Emilia-Romagna	73,1	**ITALIA**	**71,8**
Toscana	73,8	*Principali Comuni*	81,1
Umbria	68,1	*Nord Ovest*	74,6
Marche	72,2	*Nord Est*	72,0
Lazio	78,9	*Centro*	75,6
Abruzzo	66,4	*Sud e Isole*	66,6

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali

Più in dettaglio, l'analisi dell'assetto competitivo su base territoriale conferma nel complesso le indicazioni evidenziate nella scorsa Relazione. Telecom Italia, a fronte di una quota di mercato su base nazionale intorno al 73,5%, mostra una differenziazione su base locale piuttosto marcata, dove la mancanza di grandi centri urbani ed una struttura orografica caratterizzata da diffusi rilievi montuosi, sembra alla base di quote

16 Sono compresi gli accessi fisici di Telecom Italia, per gli OLO *Full* ULL, *Virtual* ULL, DSL *Naked*, Fibra.

di mercato particolarmente elevate (intorno all'85%) in Calabria, Basilicata, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta (tabella 1.23).

Gli altri operatori evidenziano strategie di competizione principalmente su singole Regioni (ed aree metropolitane). In tal senso, se Fastweb ha una quota di mercato superiore al 10% (contro una media nazionale del 7% circa) in Lombardia, Wind detiene una particolare forza competitiva nell'Italia centro meridionale, con quote che si collocano mediamente intorno al 15% nel Lazio, in Campania, Puglia e Sicilia, mentre Tiscali, con una quota su base nazionale dell'1,6%, supera il 18% in Sardegna. La pressione competitiva si accentua con riferimento alle grandi aree urbane, dove Telecom Italia detiene mediamente poco più del 50% del mercato, ed in qualche caso (come per Milano e Napoli) è valutabile una quota di mercato anche inferiore.

Tabella 1.23. *Accessi complessivi alla rete fissa - Quote di mercato al 30 marzo 2010 (%)*

	Telecom Italia	**Fastweb**	**Wind**	**BT Italia**	**Tiscali**	**Vodafone Italia**	**Altri**	**Totale**
Piemonte	73,3	7,9	10,5	0,5	1,1	5,9	0,8	100,0
Valle d'Aosta	84,8	5,2	3,6	0,5	0,1	5,3	0,4	100,0
Lombardia	70,9	10,4	9,0	0,6	1,6	6,6	0,8	100,0
Trentino-A.A.	88,0	2,9	3,7	0,3	0,1	4,7	0,3	100,0
Veneto	80,6	3,5	6,2	0,5	0,6	8,1	0,6	100,0
Friuli-V.G.	83,4	4,2	7,3	0,3	0,3	4,0	0,5	100,0
Liguria	67,3	12,2	11,1	0,4	1,3	6,8	0,9	100,0
Emilia-Romagna	76,6	7,7	7,9	0,5	0,9	5,7	0,7	100,0
Toscana	79,6	5,1	6,8	0,6	1,3	6,0	0,6	100,0
Umbria	83,4	5,1	5,1	0,3	0,4	5,3	0,5	100,0
Marche	82,6	4,2	5,0	0,6	0,7	6,4	0,5	100,0
Lazio	64,8	10,5	14,2	0,6	2,6	6,4	1,0	100,0
Abruzzo	77,9	7,1	6,5	0,4	0,8	6,7	0,6	100,0
Molise	84,3	2,4	5,7	0,7	0,1	6,3	0,5	100,0
Campania	66,7	8,2	16,3	0,2	0,9	6,9	0,9	100,0
Puglia	69,8	6,1	14,6	0,3	0,4	7,9	0,8	100,0
Basilicata	88,3	3,1	1,9	0,3	0,5	5,4	0,3	100,0
Calabria	86,9	1,2	5,2	0,3	1,4	4,5	0,4	100,0
Sicilia	71,9	4,8	13,0	0,4	1,3	7,7	0,8	100,0
Sardegna	69,4	1,7	5,3	0,3	18,4	4,1	0,9	100,0
ITALIA	**73,5**	**7,2**	**9,9**	**0,5**	**1,6**	**6,5**	**0,8**	**100,0**
Nord Ovest	71,3	9,9	9,6	0,5	1,4	6,4	0,8	*100,0*
Nord Est	79,9	5,2	6,8	0,4	0,7	6,4	0,6	*100,0*
Centro	72,8	7,7	10,1	0,6	1,8	6,2	0,8	*100,0*
Sud e Isole	72,2	5,5	12,1	0,3	2,4	6,8	0,8	*100,0*

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali

Passando ad analizzare la diffusione della larga banda in termini geografici, la penetrazione tra le famiglie, che risulta a livello nazionale pari al 42,9%[17], mostra risul-

17 Gli accessi a larga banda sono costituiti da quelli xdsl di Telecom Italia e, per gli OLO, da quelli *unbundling* dati, *virtual unbundling*, *shared access*, *bitstream* e fibra.

tati regionali piuttosto differenziati (tabella 1.24), con Lombardia, Lazio e Campania che presentano tassi di penetrazione intorno al 47-50%, mentre in alcune regioni del Mezzogiorno (Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna) la diffusione del *broadband* risulta vicina, quando non inferiore, al 30%.

Si osserva peraltro come, in virtù delle maggiori economie di scala[18] rispetto ad aree a superiore dispersione demografica o caratterizzate da più elevate difficoltà dovute a complessità orografiche, gli sforzi delle imprese si concentrino soprattutto nelle grandi aree urbane, dove pertanto si osservano tassi di penetrazione maggiormente elevati (valutabili in questo caso in oltre il 54%).

Tabella 1.24. *Diffusione degli accessi a larga banda (marzo 2010, in % delle famiglie)*

Piemonte	39,9	Molise	26,7
Valle d'Aosta	36,5	Campania	48,3
Lombardia	47,7	Puglia	39,7
Trentino-Alto Adige	36,9	Basilicata	31,8
Veneto	39,9	Calabria	31,6
Friuli-Venezia Giulia	39,4	Sicilia	40,4
Liguria	42,8	Sardegna	39,6
Emilia-Romagna	41,9	**ITALIA**	**43,0**
Toscana	42,4	*Principali Comuni*	54,6
Umbria	36,5	*Nord Ovest*	44,9
Marche	42,2	*Nord Est*	40,4
Lazio	51,5	*Centro*	46,3
Abruzzo	37,0	*Sud e Isole*	40,7

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali

Con riferimento alla diffusione della larga banda nelle imprese, si evidenzia – in continuità con quanto rilevato nella Relazione dello scorso anno – la problematicità di disporre di stime affidabili in ragione delle difficoltà sia di raccogliere dati omogenei dagli operatori, sia di acquisire dati dettagliati a livello regionale.

Difatti, da un lato, la classificazione in un'unica categoria "affari" di realtà assai eterogenee che comprendono anche soggetti con profilo "micro-business" – come nel caso di piccoli studi professionali – può nascondere una dimensione professionale e residenziale del titolare del contratto in realtà coincidente, contribuendo ovviamente a "sopravvalutare" il segmento affari del mercato.

D'altro canto, una "sottostima" della penetrazione della larga banda nel segmento *business* può derivare dai criteri di calcolo della numerosità delle linee per impresa presenti a livello locale. Ad esempio, ad un "cliente affari" di un operatore può – secondo la metodologia utilizzata dall'istituto nazionale di statistica – corrispondere invece una pluralità di "unità locali d'impresa" appartenenti, tuttavia, ad un'unica azienda[19].

18 La maggiore densità demografica delle grandi aree metropolitane riduce gli investimenti "procapite" necessari per adeguare le infrastrutture di rete all'offerta di servizi a larga banda.

19 Al riguardo, sono stati utilizzati i dati a livello regionali e comunali relativi alle "Unità locali delle imprese" (Struttura e dimensioni delle unità locali delle imprese - anno 2007, Ed. 3 dicembre 2009,

Ciò premesso, a fine marzo 2010, la penetrazione della larga banda nell'utenza affari[20] si stima essere pari a circa il 46% su base nazionale, con una variabilità a livello regionale meno differenziata rispetto alla diffusione presso le famiglie e con valori di poco inferiori al 60% nei grandi comuni.

Nella tabella 1.25, il precedente esercizio di disaggregazione geografica del mercato dell'accesso viene riproposto per gli accessi *broadband*, con la presentazione di quote regionali ripartite tra i principali operatori.

Tabella 1.25. *Quote di mercato negli accessi a larga banda (%)*

	Telecom Italia	**Fastweb**	**Wind**	**BT Italia**	**Tiscali**	**Vodafone Italia**	**Altri**	**Totale**
Piemonte	54,7	13,5	14,8	1,2	3,7	10,1	1,9	100,0
Valle d'Aosta	67,0	9,8	7,1	1,6	2,8	10,5	1,2	100,0
Lombardia	51,7	17,5	12,6	1,1	4,5	10,5	2,0	100,0
Trentino-A.A.	74,8	5,2	6,5	0,8	1,5	10,2	0,9	100,0
Veneto	64,2	6,2	10,3	1,2	2,7	13,9	1,4	100,0
Friuli-V.G.	68,8	7,3	11,9	1,1	1,8	7,9	1,2	100,0
Liguria	47,9	20,3	14,1	1,1	3,8	10,5	2,3	100,0
Emilia-Romagna	58,7	13,3	11,5	1,3	3,1	10,5	1,7	100,0
Toscana	63,9	8,7	10,2	1,4	4,3	10,0	1,5	100,0
Umbria	64,1	9,2	9,4	1,1	2,5	12,3	1,3	100,0
Marche	66,7	7,1	8,0	1,8	2,6	12,5	1,2	100,0
Lazio	46,3	16,7	18,8	1,1	6,1	8,7	2,3	100,0
Abruzzo	59,8	12,5	10,5	1,2	3,2	11,2	1,6	100,0
Molise	64,9	5,9	11,7	3,0	2,0	11,0	1,5	100,0
Campania	54,2	12,2	20,2	0,5	2,4	8,4	2,0	100,0
Puglia	54,6	10,0	19,2	0,8	1,9	11,5	2,0	100,0
Basilicata	70,0	5,7	5,1	1,1	3,7	13,6	0,9	100,0
Calabria	73,3	2,5	8,8	1,0	4,9	8,5	1,0	100,0
Sicilia	58,0	8,3	17,6	1,0	3,9	9,4	1,9	100,0
Sardegna	39,3	2,9	6,7	0,8	41,7	6,5	2,0	100,0
ITALIA	**56,2**	**12,1**	**13,9**	**1,1**	**4,7**	**10,2**	**1,8**	**100,0**
Nord Ovest	52,2	16,7	13,3	1,2	4,2	10,4	2,0	100,0
Nord Est	63,3	9,1	10,7	1,2	2,7	11,6	1,5	100,0
Centro	55,1	12,7	14,3	1,3	5,0	9,8	1,9	100,0
Sud e Isole	56,3	9,1	16,3	0,8	6,3	9,4	1,8	100,0

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali

Registro ASIA-Unità Locali). Queste, sono definite conformemente "[...]al regolamento del Consiglio Europeo N. 696 del 15 marzo 1993, secondo cui un'unità locale corrisponde a un'impresa o a una parte di un'impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa. Secondo tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una persona: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, eccetera. L'impresa plurilocalizzata, pertanto, è un'impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale.".

20 Rapporto tra numero di abbonati affari derivanti dalle informazioni trasmesse dalle imprese e numero delle "unità locali d'impresa" secondo la definizione adottata da Istat.

Telecom Italia, a fronte di una quota di mercato media di poco superiore al 56%, detiene - stante le evidenze di marzo 2010 - posizioni di maggior peso in regioni quali Trentino Alto Adige, Basilicata e Calabria, dove la sua quota risulta vicina al 75%, mentre in altri casi - Liguria e, soprattutto, Sardegna, dove il principale *competitor* è Tiscali - la quota scende al di sotto del 50%.

In definitiva, dall'analisi dei dati - sia nazionali che regionali - emerge la posizione di rilievo dell'operatore ex monopolista e la presenza di un numero ristretto di operatori alternativi (Fastweb, Wind e Vodafone Italia) che riescono ad esercitare una crescente pressione concorrenziale su tutto il territorio nazionale con quote pari o superiori al 10%. In effetti, è opportuno sottolineare come queste tre imprese rispetto allo scorso anno abbiano complessivamente guadagnato in termini omogenei circa il 3%.

Nel 2009, con riferimento alla spesa di famiglie e imprese in servizi di telecomunicazioni su rete fissa, la quota di Telecom Italia risulta in discesa di due punti percentuali, portandosi a poco più del 64% (tabella 1.26). L'analisi della ripartizione della spesa per tipologia di clientela evidenzia una quota nel segmento residenziale (66,7%) nettamente superiore a quella del segmento *business* (61,5%), a testimonianza di una maggiore concorrenzialità di altri *competitor* su un segmento che garantisce maggiore redditività.

È altresì da notare il dinamismo di alcuni concorrenti – Fastweb e Wind in particolare – mentre Vodafone Italia[21], a seguito di una precisa strategia di integrazione dei propri servizi, si consolida quale quinto operatore di rete fissa in Italia, e si situa ormai a ridosso di BT Italia che, pur mantenendosi sostanzialmente stabile intorno all'11,5% nel segmento affari, si vede tuttavia superare da Fastweb (11,7%).

Tabella 1.26. *Spesa finale degli utenti per operatore (%)*[22]

	Spesa utenti		- di cui residenziali		- di cui affari	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Telecom Italia	66,1	64,1	68,8	66,7	63,6	61,5
Wind	7,0	7,7	11,2	12,4	3,1	3,2
Fastweb	8,4	9,9	7,1	8,1	9,6	11,7
BT Italia	6,0	5,8	0,0	0,0	11,5	11,6
Vodafone Italia	3,4	4,3	6,4	7,7	0,6	0,8
Tiscali	1,8	1,7	3,3	2,8	0,5	0,6
Altri	7,3	6,5	3,2	2,3	11,1	10,6
Totale %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale (miliardi di euro)	16,66	16,20	7,96	8,05	8,70	8,15

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Nel 2009, non considerando i ricavi da accesso, la quota di mercato di Telecom Italia nei servizi commutati e a larga banda si riduce a meno del 55% (tabella 1.27). I risultati ottenuti dagli altri operatori sembrano confermare una fase di concentrazione del

21 I dati comprendono Teletu (*ex* Opitel) e le attività sulla rete fissa di Vodafone.

22 Le quote di mercato relative al 2008 (così come per i valori indicati nelle successive tabelle), a causa di alcune variazioni nelle metodologie di calcolo operate dalle imprese anche a seguito della mutata struttura delle informazioni richieste dall'Autorità alle imprese, di riclassificazioni e in altri casi per mutati perimetri di attività, non sono direttamente confrontabili con i corrispondenti valori presentati nella scorsa Relazione al Parlamento.

mercato, con BT Italia, Tiscali e gli altri operatori di minori dimensioni che perdono circa un punto percentuale, mentre Wind, Vodafone e Fastweb ne guadagnano nel complesso poco meno di 3,5. In particolare, Fastweb appare particolarmente dinamico nel segmento affari, dove guadagna circa 2,7 punti percentuali.

Tabella 1.27. *Ricavi da servizi finali su rete commutata e a larga banda (%)*

	Totale		- di cui residenziali		- di cui affari	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Telecom Italia	57,3	54,9	56,5	54,6	58,0	55,3
Wind	7,7	8,4	12,2	13,2	3,4	3,5
Fastweb	14,7	16,5	12,6	13,8	16,6	19,3
BT Italia	6,7	6,4	0,0	0,0	13,2	13,0
Vodafone Italia	5,5	6,2	10,1	10,9	1,0	1,3
Tiscali	3,0	2,8	5,2	4,4	0,8	1,2
Altri	5,2	4,7	3,3	3,1	6,9	6,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale (miliardi di euro)	8,46	8,16	4,14	4,16	4,32	4,00

Nota: I ricavi da servizi su rete commutata includono traffico vocale locale, nazionale, internazionale, internet dial up, fisso-mobile e ricavi netti da chiamate verso numerazioni non geografiche. I ricavi da servizi a larga banda includono canoni, e servizi a consumo voce e dati. Sono esclusi i canoni di accesso.
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Il peso degli introiti derivanti dalla componente accesso produce naturalmente risultati assai diversi se si analizzano i soli ricavi relativi a fonia ed accesso, dove Telecom Italia nel 2009 registra una quota di mercato del 76,5, in flessione, rispetto al 2008, di meno di un punto percentuale. Tuttavia, al riguardo è da ricordare come l'aumento del canone mensile, con decorrenza dal 1° febbraio dello scorso anno, abbia certamente contribuito ad attenuare la riduzione della quota di mercato (tabella 1.28).

Tabella 1.28. *Ricavi da servizi di fonia e accesso su rete commutata (%)*

	Totale		- di cui residenziali		- di cui affari	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Telecom Italia	77,2	76,5	79,2	78,2	74,9	74,3
Wind*	4,0	4,0	5,9	5,8	1,8	1,8
Fastweb	3,5	4,0	1,9	2,0	5,5	6,5
BT Italia	4,9	4,8	0,0	0,0	10,6	10,7
Vodafone Italia	5,1	6,1	8,9	10,6	0,8	0,5
Tiscali	0,8	0,4	1,2	0,6	0,3	0,3
Altri	4,4	4,2	2,8	2,8	6,1	5,9
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale (miliardi di euro)	8,72	8,07	4,66	4,46	4,06	3,61

** Una riorganizzazione interna ha portato ad una ridefinizione merceologica del segmento micro business, che ha comportato una riclassifica dei ricavi a vantaggio dell'utenza residenziale, producendo così – con riferimento a quanto evidenziato nella scorsa Relazione Annuale – un'apparente minore quota di mercato nel segmento affari.*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

L'assetto competitivo che emerge testimonia anche il differente *business model* adottato dai concorrenti di Telecom Italia, maggiormente focalizzati sui servizi a larga banda (unico segmento del mercato telefonia fissa in crescita). In tale area, infatti, il peso di Telecom Italia scende, nel 2009, al 45,6%, con una perdita di 2,7 punti percentuali (tabella 1.29). Inoltre, la competizione appare particolarmente aggressiva nel segmento affari, dove Telecom Italia riduce il proprio peso di circa quattro punti percentuali scendendo a meno del 50% del mercato, a vantaggio di Fastweb e Vodafone, cui corrisponde un guadagno approssimativamente pari alla stessa grandezza.

Tabella 1.29. *Ricavi da servizi finali su rete a larga banda (%)*

	Totale		- di cui residenziali		- di cui affari	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Telecom Italia	48,3	45,6	43,5	42,6	52,6	48,7
Wind	8,7	9,8	14,1	15,5	3,8	3,8
Fastweb	27,8	28,4	25,6	24,7	29,8	32,3
BT Italia	3,8	3,4	0,0	0,0	7,2	6,9
Vodafone Italia	2,8	4,7	5,0	6,9	0,8	2,3
Tiscali	4,8	4,6	9,1	7,7	0,9	1,2
Altri	3,8	3,6	2,6	2,5	4,8	4,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale (miliardi di euro)	3,68	3,94	1,76	2,02	1,92	1,92

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Rete mobile

Nel 2009 il mercato della telefonia mobile ha segnato una contrazione nell'ordine del 3,5%, con dinamiche, tra le diverse componenti considerate, notevolmente differenziate (tabella 1.30)[23]. Mentre i servizi voce e dati mostrano un lieve arretramento (mediamente intorno allo 0,5%), gli "altri ricavi" si riducono del 18,3%; è ipotizzabile che tale risultato sia dovuto, in particolare, alla diminuzione degli introiti derivanti dalla vendita e dal noleggio di terminali e accessori (-28%), a sua volta spiegabile sia con la riduzione del tasso di sostituzione dei terminali, sia con l'acquisto dei terminali in connessione con offerte di abbonamento di lunga durata (*lock in*). Occorre poi ricordare l'importante riduzione delle sim attive osservata nel 2009 (giunte a poco più di 88 milioni, con una diminuzione di 2,3 milioni rispetto alla consistenza di fine 2008) derivante, tra l'altro, da operazioni sui canali commerciali e dall'aggiornamento della *customer base*.

23 I dati riferiti al 2008 non sono del tutto omogenei con quelli indicati nella scorsa Relazione Annuale a seguito di mutate metodologie di calcolo operate dalle imprese in merito alle diverse tipologie di introiti considerate.

Tabella 1.30. *Spesa degli utenti per tipologia di servizi* [24]

	2008		2009		Var. %
	miliardi di euro	%	miliardi di euro	%	'09/'08
Servizi voce*	11,04	60,1	10,92	61,7	-1,1
Servizi dati	4,17	22,7	4,21	23,8	1,0
Altri ricavi	3,14	17,1	2,56	14,5	-18,3
Totale	18,35	100,0	17,70	100,0	-3,5

** Include ricavi per chiamate su numerazioni non geografiche, per convenzione attribuite alla direttrice "rete fissa"*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Avuto particolare riguardo ai volumi di traffico, in un contesto di crescita complessiva delle chiamate vocali pari al 4,7%, si osserva per la prima volta una riduzione (-1% circa) nei minuti di traffico verso la rete fissa. La direttrice mobile (ossia le chiamate da utenti mobili verso altre utenze della medesima rete) rappresenta oltre l'80% (tabella 1.31).

Come già evidenziato nella scorsa Relazione, si conferma il fenomeno della "specializzazione" nella terminazione delle chiamate a seconda della tipologia di rete da cui originano. Difatti, una chiamata originata dalla rete fissa nell'80% circa dei casi termina su rete fissa, così come una conversazione originata da rete mobile termina, in misura equivalente, su rete mobile. Rimane non lontano dal 60% il peso della componente "*on net*" del traffico voce, a conferma del successo delle strategie degli operatori volte a indirizzare i propri clienti verso l'utilizzo della rete di appartenenza.

Tabella 1.31. *Traffico voce nella telefonia mobile*

	2008		2009		Var. %
	miliardi di min.	%	miliardi di min.	%	'09/'08
Rete fissa	14,1	12,9	13,9	12,2	-0,9
Mobile *on-net*	63,9	58,8	66,4	58,4	3,9
Mobile *off-net*	23,2	21,4	25,5	22,4	9,7
Altre destinazioni	7,5	6,8	7,9	7,0	6,1
Totale	108,7	100,0	113,8	100,0	4,7

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Con riguardo ai ricavi, la specifica componente *on-net* da servizi voce e dati sul totale, rimane superiore al 60% (tabella 1.32).

Tabella 1.32. *Componente on-net dei ricavi per chiamate vocali e sms/mms (% del totale)*

	2008	2009
Voce	62,1	61,8
SMS/MMS	58,9	56,5
Media	61,3	60,6

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

24 I ricavi (in termini di spesa degli utenti) da servizi voce includono gli introiti da chiamate vocali verso numeri mobili *on net* e *off net*, verso numerazioni fisse, e da servizi a numerazione non geografica. I ricavi da servizi dati includono SMS, MMS, servizi video e di *mobile TV* (DVB-H), ed altri servizi dati non dettagliatamente indicati. Gli "altri ricavi" includono ricavi da vendita e noleggio di terminali, apparati d'utente, accessori e tutte le altre categorie di ricavo non espressamente considerate in precedenza.

In un mercato ormai maturo, si assiste ad un'intensificazione delle campagne di fidelizzazione della propria clientela con politiche di *pricing* particolarmente aggressive, che si sostanziano, fra l'altro, nella reiterazione delle promozioni. Allo stesso tempo, si inizia ad osservare una progressiva saturazione nei volumi e, pertanto, un conseguente rallentamento nella crescita dei consumi, con un numero di chiamate vocali che nel 2009 risulta aumentato del 3,9%, valore che tuttavia si confronta con una crescita del 14,4% osservata nel 2008[25].

Pertanto, in tale contesto, la forte pressione sui prezzi unitari sembra aver prodotto una riduzione dei ricavi, come nel caso dei servizi voce *on net* (tabella 1.33).

Tabella 1.33. *Ricavi da servizi voce per direttrice*

	2008		2009		Var. %
	miliardi di euro	%	miliardi di euro	%	'09/'08
Rete mobile	8,19	74,3	8,22	75,2	0,2
- *on net*	5,09	46,1	5,07	46,5	-0,3
- *off net*	3,11	28,2	3,14	28,8	1,1
Rete fissa	1,90	17,2	1,72	15,8	-9,3
Reti internazionali	0,94	8,6	0,98	9,0	4,2
Totale	11,04	100,0	10,92	100,0	-1,1

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Le politiche di fidelizzazione della clientela sembrano trovare una conferma commerciale nel progressivo aumento del numero degli abbonamenti, in crescita di oltre 1,5 milioni di Sim (12,9 milioni a fine 2009) mentre, per le linee prepagate, la flessione è stata di 3,9 milioni (75,9 milioni a fine anno).

Crescente attenzione viene rivolta dagli operatori al mercato etnico, con campagne pubblicitarie particolarmente mirate anche su specifiche direttrici internazionali. Tale strategia, con un numero di residenti di nazionalità non italiana con regolare permesso di soggiorno che ha probabilmente superato i 4 milioni di individui[26], sembra incontrare il favore di questo specifico segmento di mercato che, anche se di dimensioni economiche relativamente contenute, cresce di oltre il 4%.

La componente dei ricavi legata ai servizi dati mostra, nel 2009, una chiara differenziazione nelle sue diverse componenti (tabella 1.34). La crescita dei volumi di traffico si accompagna a una pressione sui prezzi unitari, grazie anche a specifiche offerte e promozioni; ciò sembra essere alla base della riduzione degli introiti legati alla componente "tradizionale", vale a dire quella rappresentata dagli sms che, pur continuando a rappresentare ben oltre il 50% del totale dei ricavi da servizi dati, mostrano un arretramento del 6,3%. Gli altri servizi dati[27] registrano una crescita superiore al 10%, legata prevalentemente alla diffusione dei servizi di accesso ad internet, i cui volumi di traffico sono cresciuti del 180% rispetto al 2008, ormai prossimi, su base annua, ai 70.000 *terabyte* scambiati.

25 Analoga tendenza si registra per gli sms, con un aumento dei volumi stimabile intorno al 25%, crescita che tuttavia è fortemente minore rispetto a quanto rilevato nel 2008.

26 Al 1° gennaio 2009 (ultimo dato disponibile) il dato puntuale era pari a 3,89 milioni di individui. Fonte: Istat, cfr. http://demo.istat.it/strasa2009/index.html.

27 Include MMS ed altri servizi video originati da terminali d'utente, servizi di *mobile* tv e accesso ad internet, wap ecc.

Tabella 1.34. *Ricavi da servizi dati per tipologia*

	2008 miliardi di euro	%	2009 miliardi di euro	%	Var. % '09/'08
SMS	2,37	56,9	2,22	52,8	-6,3
MMS e altri dati	1,80	43,1	1,99	47,2	10,6
Totale	4,17	100,0	4,21	100,0	1,0

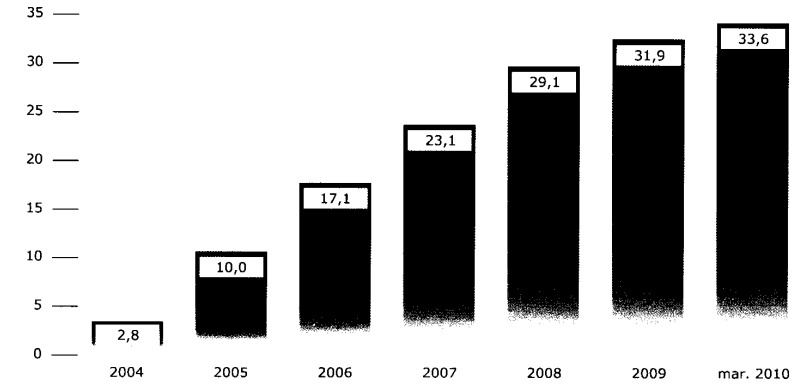
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

La forte crescita dei volumi osservata negli ultimi anni inizia a far emergere, soprattutto nelle aree a maggiore densità demografica, le questioni connesse alla saturazione della capacità trasmissiva della rete e alle risorse economiche necessarie per garantirne i necessari standard qualitativi.

La crescita delle applicazioni a larga banda mobile è ovviamente legata alla diffusione di terminali d'utente in grado di supportare applicazioni sempre più sofisticate, fruibili attraverso sistemi operativi dedicati progressivamente più avanzati (*Android, Symbian, iPhone, Windows Mobile, Ipad*) che, anche attraverso la disponibilità di *device* con schermi più grandi, concorrono ad ampliare in misura consistente la gamma delle applicazioni possibili, rendendo sempre più labili i confini tra telefonia ed *entertainment*.

A tal riguardo (figura 1.28), la diffusione di utenti dotati di terminali avanzati ha superato la soglia dei 33 milioni, con una crescita nell'ordine del 10% rispetto allo scorso anno e, pertanto, è valutabile che ben oltre la metà degli *user* italiani siano in possesso di un terminale in grado di supportare applicazioni evolute.

Figura 1.28. *Tlc Italia – Utenti UMTS/HSDPA (2004-2010 in milioni)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

La pressione concorrenziale del settore, seppure in presenza di un aumento nel complesso non marginale dei volumi di traffico vocale, sms inviati e traffico *broadband* ha portato, in termini di riduzione dei ricavi unitari, a notevoli benefici per famiglie e imprese.

I ricavi unitari per Sim[28], con riferimento alla spesa complessiva degli utenti (tabella 1.35), si riducono - nonostante la contrazione della consistenza media nell'ordine di un milione di linee - mediamente del 2,6%, a meno di 200 euro annui. Inoltre, si evidenzia la forte riduzione della spesa in terminali ed accessori. Difatti, le componenti voce e dati, servizi *core* della telefonia mobile, mostrano nel complesso, un leggero aumento nell'ordine dell'1%.

Tabella 1.35. *Ricavi unitari per SIM attiva (euro/anno)*

	2008	**2009**	**Var. %**
Spesa finale	203,7	198,4	-2,6
Servizi voce	118,2	119,1	0,8
Servizi dati	45,7	46,6	2,0

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Con riferimento alla spesa unitaria degli individui (tabella 1.36), a fronte di un dato complessivo che nel 2009 ha registrato una flessione del 3,5%, attestandosi a circa 370 euro annui (vale a dire poco più di 30 euro mensili), quella per gli specifici servizi voce e dati rimane mediamente invariata, attestandosi intorno ai 310 euro annui (poco meno di 26 euro mensili).

Tabella 1.36. *Ricavi unitari per user[29] (euro/anno)*

	2008	**2009**	**Var. %**
Spesa finale*	386,9	373,2	-3,5
Servizi voce	224,6	224,0	-0,2
Servizi dati	86,8	87,6	1,0

** Nella spesa finale sono compresi anche terminali e accessori*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Gli effetti positivi della dinamica concorrenziale in termini di riduzione dei prezzi unitari possono essere valutati analizzando gli specifici andamenti dei ricavi unitari per minuto di traffico vocale e per SMS inviato, servizi che, seppure in presenza di un aumento del peso di quelli *broadband*, nel 2009 continuano a rappresentare il 70% della spesa finale complessiva. Sul versante della fonia vocale si è registrata una riduzione di quasi il 5% per minuto, mentre il ricavo medio di un sms, grazie anche alla diffusione delle già menzionate offerte e promozioni a volume che hanno consentito di sfiorare i 75 miliardi di sms inviati nel 2009, è sceso sotto i tre centesimi di euro (tabella 1.37).

28 Il dato è stato calcolato avendo a riferimento la consistenza media della *customer base*.

29 Gli *user* complessivi sono stati valutati in 47,4 milioni. Tale stima ha come base la struttura della popolazione italiana per età al 1° gennaio 2009, disponibile presso il sito *web* dell'Istat all'indirizzo *http://demo.istat.it/pop2009/index.html*. Per assunzione sono stati esclusi gli individui con età inferiore agli 11 anni (ciclo scolastico primario) e quelli con età superiore agli 80 anni. Degli individui di età compresa tra le due fasce considerate, sono stati stimati quali effettivi fruitori di servizi mobili il 95%. Ciò in considerazione di quelle persone - soprattutto di età matura - le quali pur disponendo di un terminale mobile, nella realtà ne fanno un uso del tutto episodico o nullo. Tale stima appare peraltro coerente con quanto indicato da altre fonti, quali Assinform, che stima gli *user* italiani per il 2008 in 46,1 milioni (Fonte: Rapporto annuale 2009).

Tabella 1.37. *Ricavi unitari per comunicazioni voce e sms (euro/cent)*

	2008	2009	Var. %
Minuto conversazione voce	10,0	9,5	-4,8
SMS	3,5	2,98	-14,9

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Il quadro competitivo del settore ha registrato una non marginale flessione della quota di mercato di Telecom Italia, che perde oltre 4 punti percentuali nel mercato residenziale e 2,8 punti in quello affari (tabella 1.38). Di tale flessione si avvantaggiano in particolare Vodafone (che guadagna quote di mercato in entrambi i segmenti) e Wind, che tuttavia arretra leggermente nel mercato *business*, dove invece H3G guadagna poco meno di un punto percentuale.

Tabella 1.38. *Quote di mercato nella spesa finale per clientela (%)*

	Spesa finale		- di cui residenziali		- di cui affari	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Tim	44,2	40,4	41,2	36,7	56,9	55,8
Vodafone	33,8	35,7	36,3	38,5	23,3	24,0
Wind	15,3	16,9	16,6	18,7	9,9	9,4
H3G	6,7	7,1	5,9	6,2	9,9	10,8
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale (miliardi di euro)	18,35	17,70	14,89	14,28	3,46	3,42

Nota: Le quote di mercato relative al 2008 (anche con riferimento alla successiva tabella), a causa di alcune variazioni nelle metodologie di calcolo e di riclassificazioni operate dalle imprese, non sono confrontabili con i corrispondenti valori presentati nella scorsa Relazione al Parlamento.
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Con riguardo alle quote di mercato nei servizi voce e dati (tabella 1.39), si conferma l'arretramento di Telecom Italia (-2% medio) che però vede salire la riduzione ad oltre il 3,6% nel segmento dati, dove pertanto scende al 38%, sostanzialmente raggiunta da Vodafone. Wind risulta particolarmente dinamica nel mercato residenziale, dove guadagna l'1%.

Tabella 1.39. *Quote di mercato nei servizi voce e dati (ricavi %)*

	Voce + dati		Servizi voce		Servizi dati	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Telecom Italia	41,3	39,3	41,1	39,8	41,6	38,0
Vodafone	36,4	36,8	36,2	36,5	37,1	37,6
Wind	15,9	17,2	17,6	18,6	11,5	13,5
H3G	6,4	6,7	5,1	5,1	9,8	11,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale* (miliardi di euro)	15,21	15,13	11,04	10,92	4,17	4,21

** Rispetto alla spesa complessiva degli utenti, sono indicate le quote relative ai soli servizi core dei gestori mobili (voce e dati), escludendo pertanto la componente "altri ricavi", ossia gli introiti derivanti dalla vendita di altri servizi e prodotti quali gli apparecchi ed altri terminali e accessori.*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Per quanto riguarda le linee attive (tabella 1.40), in termini di quote di mercato, si osserva un arretramento di Tim nell'ordine di 3,5 punti percentuali, mentre Wind ed H3G aumentano le rispettive quote del 2,2% e 0,6%. Inoltre, solo poco più di un punto percentuale separa Vodafone dal diventare il primo operatore italiano in termini di linee attive.

Tabella 1.40. *SIM attive per operatore*

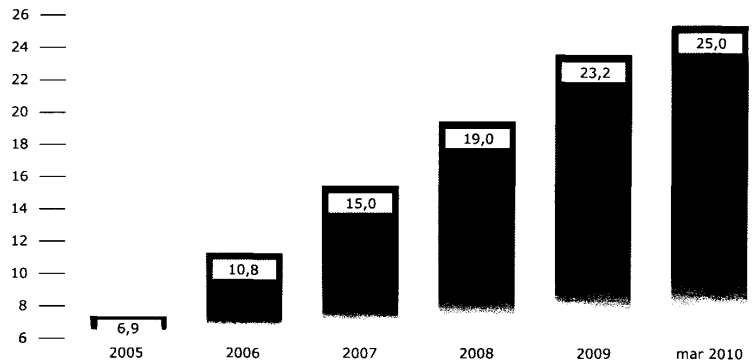
	% consistenza		% attivazioni*	
	2008	**2009**	**2008**	**2009**
Tim	38,5	35,1	28,2	27,5
Vodafone	33,3	33,9	35,7	33,9
Wind	18,7	20,9	21,6	25,2
H3G	9,5	10,1	14,5	13,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

** Valori calcolati sulle linee residenziali e affari acquisite nel corso dell'anno*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Le difficoltà incontrate da Tim nel mantenere competitiva la propria offerta commerciale sembrano essere confermate dalla dinamica delle acquisizioni di "nuove" linee che, con riferimento all'intero mercato, sono risultate pari a 23 milioni nel 2009 contro i 21,6 stimabili per il 2008. In tal senso, Telecom Italia subisce un riduzione nella specifica quota di mercato (pari al 27,5% nel 2009) che avvantaggia Wind, l'unico operatore in crescita.

In un mercato ormai saturo come quello italiano, una componente non secondaria della dinamica competitiva del settore è il servizio di MNP (*Mobile Number Portability*), che rappresenta uno strumento di notevole rilevanza per la tutela della concorrenza, poiché garantisce la possibilità di cambiare operatore senza modificare il proprio numero telefonico. A fine marzo 2010 (figura 1.29) si stimano circa 25 milioni di attivazioni lorde, valore superato in Europa, con riferimento a ottobre 2009, solo dalla Spagna.

Figura 1.29. *Tlc Italia – Mobile Number Portability (2005-2010 in milioni)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

La dinamica della MNP disaggregata per singoli operatori (tabella 1.41) conferma quanto indicato in precedenza, con Telecom Italia che tra marzo 2009 e marzo 2010 registra un saldo negativo di poco inferiore ad un milione (tra linee "donate" e "ricevute"), di cui hanno beneficiato in parte Wind, ma soprattutto gli operatori mobili virtuali, con un saldo complessivo che a marzo supera le 600.000 linee.

Tabella 1.41. *Mobile Number Portability: distribuzione tra operatori (%)*

	Donante		Ricevente	
	Mar-09	**Mar-10**	**Mar-09**	**Mar-10**
"3"	12,0	12,0	19,2	18,5
Telecom Italia	37,1	37,2	30,8	28,2
Vodafone	27,6	28,1	31,6	31,0
Wind	23,3	22,1	18,4	19,2
MVNO	n.d.	0,6	n.d.	3,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

MVNO

Gli operatori di telefonia mobile virtuale lo scorso anno hanno fatto registrare una crescita della base clienti, a seguito di dinamiche differenziate a seconda dei "modelli di *business*" adottati e che possono essere raffigurati, principalmente, nei seguenti:

1) il primo, rivolto ad un mercato "etnico", è esemplificato da Daily Telecom e PLDT Italia, i quali indirizzano la propria offerta principalmente verso residenti di origine asiatica (specificamente Cina e Filippine);

2) il secondo sfrutta la capillarità dei punti vendita presenti sul territorio, come nel caso di Carrefour, Coop Italia e, dalla seconda metà del 2009, di Erg Mobile. Queste imprese combinano il servizio di telefonia mobile con offerte e promozioni relative alle condizioni economiche d'acquisto dei prodotti che rappresentano la propria attività tradizionale (prodotti alimentari e di largo consumo, prodotti petroliferi);

3) il terzo, grazie anche alla capillarità dei punti vendita, è strutturato attorno ad un'integrazione con servizi finanziari, come nel caso di Noverca (Gruppo Intesa) e Poste Mobile, dove la telefonia mobile diventa anche veicolo di offerta (controllo movimentazione conto corrente, pagamento bollettini, ricarica di carte di credito prepagate, possibilità di effettuare bonifici, ecc.);

4) il quarto ed ultimo riguarda l'integrazione tra servizi di imprese già presenti nelle telecomunicazioni su rete fissa, come nel caso di Tiscali e Fastweb.

Nella tabella 1.42, è rappresentata l'evoluzione della dinamica competitiva della telefonia mobile virtuale corrispondentemente ai quattro modelli di *business* citati, rappresentativi di un campione di operatori che, tra il 2008 e il 2009, hanno visto nel com-

plesso crescere i propri clienti da 1,2 milioni ad oltre 2,4 milioni (2,7 a fine marzo 2010)[30].

Tabella 1.42. *Utenti di operatori mobili virtuali (linee in %)*

	2008	2009	marzo 2010
Daily Telecom - PLDT Italia	7,6	9,1	8,7
Carrefour - Coop Italia - Erg Petroli	30,6	28,6	26,4
Poste Mobile - Noverca	56,9	49,8	50,9
Fastweb - Tiscali	5,0	12,5	14,0
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Il modello legato all'integrazione con altri servizi telematici (postali e finanziari), anche se in leggera riduzione, appare quello di maggiore successo commerciale (supera il 50% del mercato), così come risultano in sensibile crescita i clienti delle imprese storicamente presenti nella telefonia fissa.

Nel 2009, i ricavi derivanti dalla vendita di servizi voce e dati hanno evidenziato un andamento crescente, passando da circa 53 milioni di euro del 2008 a circa 150 milioni di euro del 2009 (tabella 1.43)[31].

Tabella 1.43. *Ricavi nella telefonia mobile virtuale per tipologia di servizio (milioni di euro)*

	2008	2009	Var. %
Servizi voce	46,3	125,4	170,7
Servizi dati	6,4	24,4	281,4
Totale	52,7	149,8	184,2

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Avuto riguardo al valore del mercato, la dinamica concorrenziale (tabella 1.44), rappresentata in termini di risultati conseguiti dai diversi modelli di offerta piuttosto che per singole imprese, può essere sintetizzata come segue:

1. il modello "etnico" basato sulla competizione nei prezzi delle comunicazioni vocali nelle tratte internazionali e offerto al mercato quale *commodity,* in concorrenza sia con gli operatori tradizionali di rete fissa e mobile che con i *phone center,* risulta in flessione e rappresenta poco più dell'8% dei ricavi degli MVNO;

2. risultato analogo ma di proporzioni più ampie si registra per le imprese legate alla grande distribuzione o con una rete distributiva di consistenti dimensioni, in merito alle quali il servizio di telefonia mobile viene offerto, a volte anche in ottica "promozionale", con i prodotti commercializzati tradizionalmente;

30 I dati della tabella e delle successive non sono confrontabili con quanto indicato nelle figure 1.27 e 1.28 di pag. 75 della scorsa Relazione annuale, in quanto sono diverse le imprese considerate. In particolare, i dati puntuali riguardano i principali operatori virtuali presenti sul mercato a fine 2009. Complessivamente, a giugno 2010, sono 15 gli operatori virtuali che offrono servizi commerciali.

31 I dati fanno riferimento a Carrefour, Coop Italia, Daily Telecom, Erg Mobile, Fastweb, Noverca, PLDT Italia, Poste Italiane e Tiscali.

3. di crescente successo appare il modello che caratterizza l'offerta di Poste Italiane e Noverca, il cui peso aumenta, infatti, in misura assai consistente (supera nel 2009 il 63% dei ricavi complessivi degli MVNO), a fronte di una riduzione della quota di mercato nei volumi;

4. infine, il buon andamento dell'integrazione tra telefonia fissa e mobile evidenziato dalla quota di mercato (superiore al 13%) che Fastweb e Tiscali hanno raggiunto nel 2009.

Tabella 1.44. *Ricavi nella telefonia mobile virtuale (%)*

	2008	2009
Daily Telecom – PLDT Italy	11,9	8,2
Carrefour - Coop Italia - Erg Mobile	28,4	14,8
Poste Italiane - Noverca	58,0	63,4
Tiscali - Fastweb	1,7	13,6
Totale	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

1.2.2. La televisione

Quadro introduttivo: cambiamenti normativi ed evoluzione di mercato

Il settore televisivo italiano risulta interessato da una profonda trasformazione, derivante sia dalle importanti novità introdotte nel quadro normativo di riferimento, sia dal passaggio, attualmente in fase di completamento, verso la trasmissione in tecnologia digitale.

Nel 2009, rispetto al *trend* negativo delle risorse pubblicitarie che ha caratterizzato il settore dei *media*, il mezzo televisivo appare resistere al protrarsi degli effetti della recente crisi economica, registrando una diminuzione più contenuta dei ricavi da raccolta pubblicitaria e soprattutto un incremento della componente a pagamento.

A tal riguardo, la televisione in chiaro continua a rappresentare la maggiore fonte di ricavi del settore, caratterizzandosi per percentuali di *audience* maggiormente elevate. La televisione a pagamento registra invece un incremento dei propri ricavi, mostrando consistenti prospettive di crescita.

Il sistema televisivo, inoltre, è caratterizzato dal progressivo sviluppo di nuove piattaforme di accesso. Da un lato, infatti, si assiste ad un graduale e definitivo arretramento della trasmissione analogica in favore delle piattaforme digitali. Dall'altro, si assiste ad uno sviluppo competitivo di queste ultime con l'affermazione del digitale terrestre, il consolidamento del satellite e la crescita, seppur ancora limitata, della trasmissione del segnale televisivo attraverso reti di telecomunicazione fisse (IPTV) e mobili (DVB-H).

Come anticipato, in questo contesto tecnologico e di mercato sono intervenute importanti novità normative.

Infatti, il 15 marzo 2010, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 44/2010 (c.d. "Decreto Romani")[32], il quale è intervenuto su numerose disposizioni del Testo Unico della radiotelevisione (ora TUSMAR), determinando un'evoluzione del quadro normativo di riferimento in linea con le regole comunitarie. In particolare, il decreto ha introdotto una nuova definizione di servizio di media audiovisivo, distinguendo servizi lineari e non lineari[33]. Il decreto ha escluso dal suo campo di applicazione alcuni servizi, quali, ad esempio, i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste. Il decreto ha inoltre modificato le norme in tema di affollamento pubblicitario, soprattutto con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, prevedendo, all'art. 12[34], un limite annuale a tale trasmissione che si attesta, per l'anno 2010, al 16% (14% per il 2011 e 12% a decorrere dal 2012)[35].

Altri importanti temi sui quali il decreto è intervenuto riguardano i canali *time shifted* e la *pay per view* (esclusi dalla nozione di palinsesto televisivo), l'introduzione di una disciplina in tema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), nonché la modifica della normativa sui titoli autorizzatori, che si fonda oggi su di una separazione di competenze tra il Ministero e l'Autorità, spettando a quest'ultima unicamente il rilascio dell'autorizzazione nel caso di prestazioni di servizi audiovisivi lineari via satellite e rimanendo in capo al Ministero il rilascio delle autorizzazioni su frequenze terrestri in tecnica digitale e via cavo.

Infine, con riferimento al processo di digitalizzazione delle reti trasmissive, si segnala l'art. 45 della legge comunitaria del 2008 (legge n. 88/2009), il quale, modificando l'art. 8-*novies* della legge n. 101/2008, ha richiamato espressamente i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive sanciti dall'Autorità con delibera n. 181/09/CONS, recependoli in tal modo in una norma di fonte primaria. In particolare, tali criteri comprendono: *i)* l'utilizzo della tecnica SFN (*Single Frequency Network*) al

---

32 Il decreto Romani, recante "*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella GU del 29 marzo 2010, n. 73, è stato emanato a seguito di delega legislativa conferita al Governo dall'art. 26 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) al fine di recepire la direttiva comunitaria Servizi Media Audiovisivi 2007/65/CE, che modifica la direttiva europea "Tv senza frontiere" 1989/552/CEE, già modificata con direttiva 1997/36/CE e a sua volta recentemente modificata dalla direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in GUUE del 15 aprile del 2010.

33 L'art. 2 del TUSMAR stabilisce infatti che: "*Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo*".

34 Che ha sostituito l'art. 38 del Testo Unico.

35 Tali limiti non trovano peraltro applicazione nei casi di annunci pubblicitari relativi a propri programmi o a "*prodotti collaterali da questi direttamente derivati*", agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotto.

fine di consentire un pieno, efficiente e pluralistico utilizzo della risorsa radioelettrica e pianificare il maggior numero di reti televisive possibili in ogni area territoriale, da suddividere tra reti nazionali e reti locali; *ii)* la previsione di 21 reti nazionali con copertura approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale da destinare al DVB-T ed ulteriori 4 reti nazionali da utilizzare per servizi DVB-H[36]; *iii)* l'assegnazione di almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili alle reti televisive locali analogiche da convertire in reti digitali pianificate sulla base dei medesimi principi stabiliti per le emittenti nazionali.

All'esito della conversione dell'attuale sistema televisivo nazionale risulterà disponibile un dividendo nazionale di 5 reti DVB-T, oltre ad un'eventuale rete DVB-H. Ai fini dell'assegnazione del dividendo digitale, la delibera ha previsto criteri specifici[37], con l'obiettivo di assicurare le migliori possibilità di completamento del processo di *switch off* nei tempi prescritti, nonché misure atte a facilitare l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei servizi di trasmissione[38].

Quadro generale

Nel 2009, in Italia, le risorse complessive del settore hanno registrato un significativo incremento rispetto all'anno precedente (pari all'1,7%), giungendo ad un valore di circa 8,6 miliardi di euro (tabella 1.45).

Alla riduzione del fatturato della raccolta pubblicitaria, che continua il *trend* decrescente già rilevato negli anni precedenti (-9,3%) e che, nonostante una riduzione di circa cinque punti percentuali, rappresenta con il 41,2% la componente più significativa dei ricavi del settore, si è contrapposto l'incremento della componente a pagamento (7,4%) che è giunta a pesare per il 33,5% delle risorse totali. Crescono altresì i ricavi derivanti dalla fornitura di contenuti ad altri operatori *broadcasting* e di telecomunicazioni su reti fisse e mobili (104,9%). Nonostante tale crescita, anche in valore assoluti[39], quest'ultima componente presenta dimensioni ancora poco significative (il 6,4% dei ricavi complessivi). A completamento dell'analisi, si osserva la crescita degli introiti derivanti dal canone del servizio pubblico radiotelevisivo (+1,7%), la cui importanza sul totale dei ricavi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente (circa il 19%).

36 Ai sensi della delibera n. 181/09/CONS, le 21 reti nazionali in tecnica DVB-T saranno così suddivise: a) 8 reti saranno destinate alla conversione delle attuali reti analogiche. Gli operatori nazionali esistenti avranno assegnata capacità trasmissiva sufficiente per la trasmissione dei programmi a definizione standard ed ad alta definizione. Sarà comunque garantito almeno un *multiplex* per operatore; b) 8 reti digitali saranno dedicate alla conversione in tecnica *single frequency* delle attuali reti digitali esistenti che oggi utilizzano il sistema meno efficiente della multifrequenza. Ciascun operatore avrà diritto alla conversione delle reti digitali attualmente operanti.

37 Quali la previsione di un tetto massimo alle offerte (*cap*) che limita il numero di multiplex ottenibili dagli operatori stessi e la riserva di 3 dei 5 multiplex ai nuovi entranti o ai piccoli operatori nazionali già esistenti.

38 Quali l'obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva a terzi operatori indipendenti e l'offerta di servizi di trasmissione agli operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti, per un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi accordi.

39 Tale crescita significativa è riconducibile principalmente ad una entrata straordinaria realizzata nel 2009 da un operatore televisivo a fronte della cessione di diritti televisivi.

Tabella 1.45. *Ricavi nel settore televisivo per tipologia (milioni di euro)*

	2008	2009	% '09	Var. % '09/'08
Canone	1.603	1.630	19,0	1,7
Pay-tv	2.677	2.875	33,5	7,4
Pubblicità	3.906	3.541	41,2	-9,3
Ricavi da altri operatori	267	548	6,4	104,9
Totale	**8.453**	**8.594**	**100,0**	**1,7**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Passando all'esame della distribuzione delle risorse sulle diverse piattaforme trasmissive, appare evidente il graduale arretramento del tradizionale sistema analogico in favore delle piattaforme digitali e, in particolare, riguardo al digitale terrestre, la cui dinamica fa registrare un aumento di quasi il 50% in un anno, pur rappresentando complessivamente ancora solamente poco più del 4% dei ricavi complessivi (tabella 1.46). Il mezzo analogico continua infatti ad avere un peso importante sul totale realizzato dalla vendita di spazi pubblicitari nel sistema televisivo, quantunque il processo in corso di *swich-off* può comportare, in termini di rilevazione ad una evidente sovrastima dei proventi conteggiati sulla rete analogica e una, conseguente, sottostima del valore conteggiato nel digitale. I ricavi pubblicitari della piattaforma satellitare sono invece in crescita sia rispetto al totale dei ricavi del comparto sia rispetto all'articolazione per piattaforma. Tale dinamica è destinata a persistere a seguito dell'applicazione dei vincoli di affollamento pubblicitario a cui sono soggette le emittenti a pagamento ai sensi dell'art. 38 del TUSMAR, come modificato dal decreto Romani.

Tabella 1.46. *Ricavi da canone, pubblicità e pay-tv per piattaforma (milioni di euro)*

	2008	2009	% '09	Var. % '09/'08
Analogica	5.255	4.900	61,0	-6,8
Satellitare	2.611	2.707	33,7	3,7
DTT	226	335	4,2	48,5
Reti di telecomunicazioni	93	89	1,1	-4,3
Totale	**8.185**	**8.031**	**100,0**	**-1,9**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Come già evidenziato, le offerte televisive a pagamento hanno realizzato una crescita complessiva del 7,4%, giungendo nel 2009 ad un totale di ricavi di quasi 2,9 miliardi di euro (tabella 1.47). Si sottolinea, in particolare, lo sviluppo dei ricavi realizzati attraverso la rete digitale terrestre, che sono cresciuti del 53,4%. Nonostante il satellite si confermi anche nell'ultimo anno la piattaforma *leader* per la *pay-tv*, appare altresì evidente l'importante ruolo esercitato dagli altri mezzi trasmissivi e, in particolare, appunto dal DTT[40].

40 Una scomposizione delle singole voci delle offerte televisive a pagamento evidenzia un importante incremento dei ricavi da *pay per view*, rispetto a quelli da abbonamento, che pure rappresentano ancora circa l'85% dei ricavi *pay*.

Tabella 1.47. *Ricavi della pay-tv per piattaforma (milioni di euro)*

	2008	2009	% '09	Var. % '09/'08
Satellite	2.377	2.466	85,8	3,8
DTT	210	323	11,2	53,4
Reti di telecomunicazioni	89	86	3,0	-3,8
Totale	**2.677**	**2.875**	**100,0**	**7,4**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

L'analisi della posizione dei diversi operatori del settore (tabella 1.48) mostra complessivamente una sostanziale conferma delle posizioni e dei valori dell'anno precedente per quanto concerne i primi tre operatori. Permane una situazione che vede tre soggetti in posizione di forza equivalente, sia pure con un mix di fonti di finanziamento distinte. A fronte di una riduzione generalizzata della raccolta pubblicitaria, il gruppo RTI-Mediaset, evidenzia l'importanza strategica di un rafforzamento della propria offerta dei servizi a pagamento trasmessi sulla piattaforma digitale terrestre, per i quali sono stati registrati, nel 2009, ricavi superiori ai 300 milioni di euro, con un incremento del 54,8%. Analogamente, nello stesso periodo, il fatturato della vendita di contenuti ad altri *broadcaster* ed agli operatori di telecomunicazioni fisse e mobili è cresciuto del 28,7%.

Tabella 1.48. *Ricavi per operatore (milioni di euro)*

	2009	Var. % '09/'08
RAI	**2.728**	**0,3**
Canone*	1.630	1,7
Pubblicità	908	-17,2
Ricavi da altri operatori	190	n.s.
Sky Italia	**2.711**	**2,7**
Pubblicità	223	-4,0
Offerte pay	2.463	3,8
Ricavi da altri operatori	26	-24,9
RTI - Mediaset	**2.506**	**-1,0**
Pubblicità	1.983	-8,4
Offerte pay	308	54,8
Ricavi da altri operatori	215	28,7
Telecom Italia Media (La7/MTV)	**139**	**-8,2**
Pubblicità	133	-0,7
Offerte pay	0	n.s.
Ricavi da altri operatori	7	-2
Operatori Tlc	**85,1**	**-5,8**
Pubblicità	0,7	-44,2
Offerte pay	84,1	-3,9
Ricavi da altri operatori	0,2	-83,6
Altre emittenti	**425**	**32,6**
Pubblicità	444	5,7
Offerte pay	20	n.s.
Ricavi da altri operatori	110	199,2
Totale Proventi	**8.594**	**1,7**

** Il canone si riferisce all'importo complessivo volto al finanziamento dell'attività di servizio pubblico radio-televisivo sulle diverse piattaforme trasmissive.*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Anche nel 2009, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continua a rivestire un ruolo di assoluto rilevo nel panorama dei servizi media audiovisivi, con ricavi complessivi sostanzialmente stabili (in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente). Alla realizzazione di tale risultato ha contribuito, in modo particolare, l'attività di vendita di contenuti ad altri *broadcaster* ed agli operatori di telecomunicazioni fisse e mobili, generando una entrata sensibilmente superiore a quella registrata nell'anno precedente e pari a 190 milioni di euro, imputabile principalmente alla cessione dei diritti televisivi afferenti ai Mondiali di Calcio 2010 e 2014. Questo fatturato, che si aggiunge ai maggiori proventi del canone per il finanziamento del servizio pubblico cresciuti dell'1,7%, ha consentito di bilanciare la decisa flessione della raccolta pubblicitaria del gruppo RAI (-17,2%).

Altro importante operatore del panorama televisivo è Sky Italia, che nel 2009 ha realizzato 2,7 miliardi di euro complessivi, registrando la crescita più significativa del settore (2,7%). Osservando l'articolazione dei ricavi attraverso le singole voci, si evidenzia una flessione dei ricavi derivanti dalla vendita di contenuti ad altri *broadcaster* ed agli operatori di telecomunicazioni fisse e mobili (-24,9%) più che compensata dalla crescita dei proventi delle offerte televisive a pagamento (3,8%).

Il quadro si completa con l'importante crescita delle altre emittenti, in massima parte locali, le quali rappresentano un insieme composito e largamente differenziato. In contrazione, e complessivamenti marginali, le posizioni degli operatori di telecomunicazioni, le cui offerte IPTV e DVBH non hanno ancora registrato una dinamica apprezzabile.

Da un'analisi delle quote relative al comparto dei servizi media audiovisivi (tabella 1.49) emerge una struttura di tipo oligopolistico, con la presenza di 3 principali operatori, in posizione simmetrica in termini di ricavi complessivi, e numerosi soggetti con una forza marginale, i quali, sebbene in crescita rispetto all'anno precedente, complessivamente non raggiungono il 10%.

Tabella 1.49. *Ricavi del settore televisivo per operatore – Quote delle risorse (%)*

	% '09
Rai	31,7
RTI - Mediaset	29,2
Telecom Italia Media	1,6
Sky Italia	31,5
Operatori TLC	1,0
Altre imprese	4,9
Totale	**100,0**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

La sopra evidenziata simmetria delle posizioni non si riflette nella relativa articolazione delle voci di ricavo. Ciò trova spiegazione nella scelta, da parte degli operatori, di modelli di business diversi e articolati, rispettivamente per Sky e Mediaset, principalmente su offerte a pagamento e in chiaro, ovvero, per la Rai, unicamente su offerte gratuite finanziate anche attraverso il canone.

Le quote della raccolta pubblicitaria (tabella 1.50) evidenziano la *leadership* di RTI – principale operatore della televisione in chiaro, solo da pochi anni attivo anche in quella a pagamento - che realizza il 56% del fatturato complessivo del mercato pubblicitario televisivo. Segue, con una quota del 25,6%, in leggero calo rispetto allo scorso anno, la Rai, che, in quanto concessionaria del servizio pubblico, è soggetta ad una serie di più stringenti vincoli relativi alla vendita di spazi pubblicitari. Si rileva, infine, la presenza di Sky quale terzo operatore di rilievo, il quale raggiunge, nel 2009, una quota del 6,3% e la cui affermazione in tale comparto sarà tuttavia limitata dai vincoli imposti agli operatori della *pay tv* di cui si è già detto in precedenza.

Tabella 1.50. *Quote di mercato nella raccolta pubblicitaria televisiva (%)*

	2008	**2009**
RTI	55,4	56,0
Rai	28,1	25,6
Sky	5,9	6,3
Telecom Italia Media	3,4	3,7
Altre imprese	7,1	8,3
Totale	100,0	100,0
Herfindahl-Hirschman Index	*3.227*	*3.310*

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Per quanto riguarda i servizi a pagamento (tabella 1.51), anche per il 2009, si conferma, nonostante il calo registrato di quasi 3 punti percentuali, la *leadership* di Sky Italia con una quota di mercato dell'85,8%. Anche per gli operatori dei telecomunicazioni attivi nelle offerte a pagamento su piattaforme fisse (IPTV) o mobili (DVBH) si evidenzia, nel medesimo periodo, una riduzione del proprio peso relativo (-0,4%). In controtendenza, è invece la quota di mercato di RTI, che raggiunge il 10,7% del mercato.

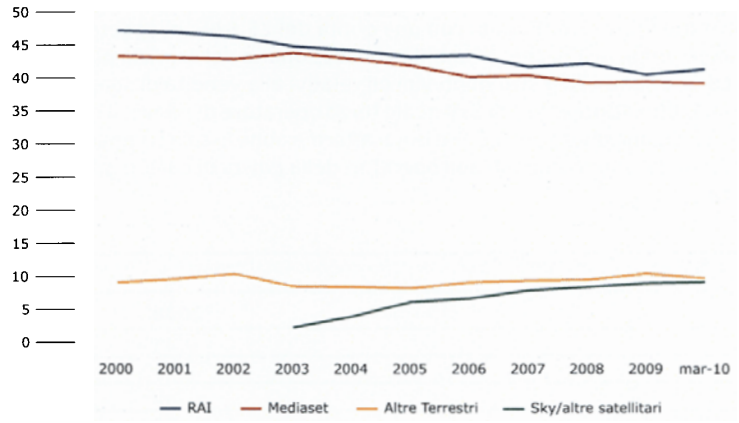
Tabella 1.51. *Quote di mercato nelle offerte televisive a pagamento (%)*

	2008	**2009**
Sky	88,8	85,8
RTI – Mediaset	7,5	10,7
Telecom Italia Media / Dahlia TV[41]	0,4	0,5
Operatori TLC	3,3	2,9
Totale	100,0	100,0
Herfindahl-Hirschman Index	*7.960*	*7.488*

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

41 Nel corso del 2009 Telecom Italia Media ed Air P TV Development AB (Airplus TV) hanno dato attuazione all'accordo per la cessione del ramo d'azienda comprendente le attività relative alla *pay-per-view* sulla piattaforma Digitale Terrestre da Telecom Italia Media alla divisione italiana di Airplus TV (Dahlia TV).

Figura 1.30. *Evoluzione dinamica delle quote degli ascolti televisivi (1998-marzo 2010)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Auditel

L'analisi dinamica dei dati di *audience* consente di appurare come nonostante l'entrata nel mercato di importanti e qualificati concorrenti, in particolare nel segmento della *pay-tv*, le percentuali di ascolto annuali calcolate in base ai dati di *audience share* nel giorno medio, dei due storici operatori, RAI e RTI-Mediaset, risultano ancora assai elevate (figura 1.30). Con riferimento al marzo 2010, i canali del Gruppo Rai hanno realizzato cumulativamente una quota di ascolti pari al 41,41%, mentre le reti appartenenti al Gruppo RTI rilevate da Auditel hanno prodotto uno *share* del 39,29%. Gli ascolti afferibili alle altre emittenti della televisione terrestre sia analogiche che digitali si attestano su uno *share* complessivo del 9,94%, mentre i programmi/canali diffusi sulla piattaforma satellitare, quasi esclusivamente quella a pagamento di Sky, raggiungono una quota del 9,36% rappresentando la dinamica più significativa degli ultimi 5 anni.

Sviluppo della tecnologia digitale

In linea con le tappe previste dal calendario nazionale (cfr. tabella 1.52) il processo di migrazione ha interessato fino ad ora 7 regioni italiane. I cittadini coinvolti nel processo di digitalizzazione sono stati circa 14 milioni nel 2009 e la stima totale della popolazione che sarà coinvolta nel 2010 è invece di circa 23 milioni, distribuita in 6 regioni del Nord Italia, pari ad oltre il 60 per cento della popolazione italiana segnando pertanto il definitivo passaggio alla tecnica digitale[42]. Le prossime tappe del processo di digitalizzazione coinvolgeranno l'Emilia Romagna, il Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone), il Friuli Venezia Giulia, la Liguria.

42 Associazione DGTVi.

Tabella 1.52. *Calendario nazionale della transizione al digitale terrestre*

Anno		Area
2008	II sem	Area 16 Sardegna
2009	I sem	Area 2 Valle d'Aosta
	II sem	Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino e Alto Adige (*inclusa la provincia di Belluno*) Area 12 Lazio Area 13 Campania
2010	I sem	Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (*inclusa la provincia di Piacenza*)
	II sem	Area 5 Emilia Romagna Area 6 Veneto (*incluse le province di Mantova e Pordenone*) Area 7 Friuli Venezia Giulia Area 8 Liguria
2011	I sem	Area 10 Marche Area 11 Abruzzo e Molise (*inclusa la provincia di Foggia*) Area 14 Basilicata, Puglia (*incluse le province di Cosenza e Crotone*)
2012	I sem	Area 9 Toscana e Umbria (*incluse le province di La Spezia e Viterbo*)
	II sem	Area 15 Sicilia e Calabria

Fonte: Autorità

Un primo effetto derivante dal processo di digitalizzazione è rappresentato dalla moltiplicazione dell'offerta di canali televisivi ricevibili via etere, come illustrato di seguito (tabella 1.53), che consente di apprezzare la numerosità e la varietà dei canali attualmente veicolati attraverso i diversi Mux nazionali.

Tabella 1.53. *Canali gratuiti e a pagamento diffusi a livello nazionale ripartiti per Mux*

Multiplex Nazionali	Canali ricevibili anche in terrestre analogico	Nuovi canali ricevibili in digitale terrestre	Canali a pagamento ricevibili in digitale terrestre
Dfree		Mediashopping	Disney Channel Joi Mya Steel Joi + 1 Mya + 1 Steel + 1
MBone	LA7 Rete 7 (Piemonte) Telequattro (Friuli) PrimoCanale (Liguria)		Bouquet Dahlia TV: Dahlia Xtreme* Dahlia Eros* Dahlia Calcio*
TIMB 1	LA7 MTV Italia	Qoob Mediashopping Sportitalia* Sportitalia24* K2* Ted*	
Mediaset 1			Hiro Cartoon Network Playhouse Disney Disney Channel Studio Universal Offerta Mediaset Premium Calcio fra cui Premium Calcio (Premium Calcio 24/diretta calcio da 1 a 6 eventi speciali) Premium Calcio 1
Mediaset 2	Canale 5 Rete 4 Italia 1	Boing Iris Class News* Coming Soon* BBC World News*	
RAI - Mux A	RaiUno RaiDue RaiTre	Rai 4	
RAI – Mux B		RaiNews24 Rai Gulp Rai Sportpiù Rai Storia Sat2000 Rai Sat Premium Rai Sat Yoyo Rai Sat Extra Rai Scuola Rai Sat Cinema TV 2000*	
Rete A	Deejay TV	Repubblica TV Poker Italia 24* Cielo* France 24* Second TV*	

** Fornitori di contenuti indipendenti diffusi sul digitale terrestre attraverso le infrastrutture degli operatori di rete.*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Un secondo effetto rilevante concerne l'andamento dinamico della penetrazione delle piattaforme trasmissive in termini di possesso, come illustrato di seguito (tabella 1.54)[43]. Secondo i dati Auditel, a marzo 2010, il numero di famiglie solamente analogiche, ossia quelle che non possiedono nessun *device* in grado di ricevere il segnale digitale, è divenuto piuttosto marginale (pari al 12% sul totale delle famiglie televisive). Con una penetrazione del 58,5% sul totale delle famiglie in possesso di un apparecchio televisivo[44], la televisione terrestre conferma anche nel digitale il suo carattere di piattaforma dominante, seguita da quella satellitare, che presenta in termini di penetrazione (27%) un andamento costante nel periodo 2008-2010. Infine, il numero di soggetti raggiunti dalla IPTV, supera di poco le 500 mila abitazioni, pari a circa il 2,4% delle famiglie che hanno accesso alla televisione.

Per quanto riguarda i ricevitori, nel mese di febbraio 2010 sono stati venduti un numero di pezzi pari a 964 mila, di cui il 56% sono ricevitori integrati in altri apparecchi e il 44% sono *set-top-box* esterni. Il parco dei ricevitori digitali terrestri complessivamente venduti a partire dal febbraio 2004 supera dunque i 31 milioni[45].

Tabella 1.54. *Distribuzione delle famiglie televisive per piattaforma (2008-2010)*

	Numero famiglie (milioni)			Incidenza sul totale	Δ
	Dic-08	Dic-09	Mar-10	(2010)	2008/2009
Famiglie soltanto analogiche	12,00	4,64	2,94	12,1%	-61,4%
Famiglie digitali	11,91	19,64	21,34	87,9%	65,0%
*- digitale terrestre**	*5,12*	*12,43*	*14,21*	*58,5%*	*143,0%*
*- satellitare *****	*6,48*	*6,60*	*6,56*	*27,0%*	*1,9%*
- IPTV	*0,31*	*0,61*	*0,58*	*2,4%*	*95,3%*
Totale famiglie televisive	**23,91**	**24,28**	**24,28**	**100,0%**	**1,6%**

** Tale dato misura i nuclei familiari in possesso di un decoder digitale (è sufficiente un solo televisore in casa che può ricevere tale segnale) anche se appartenenti ad un'area geografica ove lo switch off non è ancora avvenuto. Questo metodo di rilevazione sovrastima il dato riferibile alla penetrazione della televisione digitale rispetto alle altre piattaforme distributive.*

*** Tale dato rileva sia il numero delle famiglie in possesso di decoder per la ricezione del segnale satellitare della piattaforma a pagamento di Sky, sia i nuclei familiari dotati di decoder della nuova piattaforma distributiva gratuita TivùSat, nonché le famiglie che dispongono di un impianto satellitare per la ricezione dell'offerta televisiva gratuita (Sat Fee).*

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Auditel

43 La penetrazione delle piattaforme televisive misura il rapporto percentuale tra il numero delle famiglie in possesso di *devices* per la ricezione del segnale televisivo attraverso una determinata piattaforma sul totale delle famiglie televisive.

44 Si ricorda, infatti, che Auditel conteggia fra le famiglie digitali tutti i nuclei in possesso di almeno un decoder digitale, indipendentemente dall'area geografica di appartenenza, che potrebbe non essere un'area nella quale è avvenuto lo *switch-off*. Questo metodo di rilevazione produce di fatto una sovrastima delle dato riferibile alla penetrazione della televisione digitale terrestre rispetto alle altre piattaforme distributive.

45 Fonte Associazione DGTVi, Digita, marzo 2010.

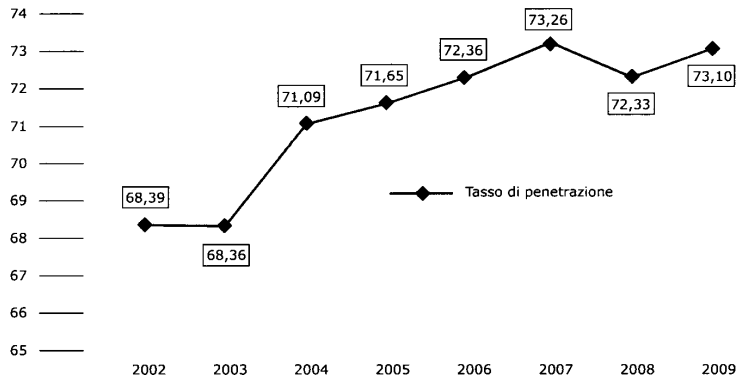
1.2.3. La radio

Nell'esaminare lo stato del settore radiofonico italiano, occorre contestualizzare i dati elaborati da Audiradio, di seguito illustrati, per chiarire un apparente contrasto riscontrabile tra gli ascolti, in ribasso, registrati dalla maggior parte delle emittenti e i fatturati, in ripresa, di queste ultime. Se è vero che tra i due aspetti non esiste una diretta correlazione, è ragionevole ritenere che la spesa degli inserzionisti per un mezzo di comunicazione venga determinata in ragione dell'*audience* del mezzo stesso.

Per quanto riguarda gli ascolti, nel 2009 sono intervenute nel sistema di misurazione Audiradio alcune significative modifiche metodologiche, volte ad affinare, in una fase di incertezza per quasi tutti i mercati, gli strumenti di pianificazione degli investimenti pubblicitari sul mezzo radiofonico. L'introduzione del *panel* con diari nella rilevazione fornisce, d'ora in avanti, alle emittenti che hanno aderito all'indagine integrativa, informazioni più dettagliate sulle abitudini di ascolto degli individui. L'indagine con il sistema CATI, invece, continuerà per tutte le altre emittenti, valutando anche il totale dei radioascoltatori in Italia. Il ritorno alla periodicità trimestrale delle pubblicazioni dei dati, dopo alcuni anni basati sul bimestre, è motivato dalla necessità di dati meno soggetti alle oscillazioni statistiche e recepisce le raccomandazioni emanate dall'Autorità a tutela delle emittenti radiofoniche medie e piccole.

Con il recente sistema di rilevazione, nonché alla luce di un contesto segnato da diversi fattori congiunturali, i nuovi dati di Audiradio pubblicati a fine 2009 sembrano decretare, nell'indagine telefonica, una generale contrazione dell'ascolto nel giorno medio per la maggior parte delle emittenti, circa dell'80%, tra nazionali e locali. Tuttavia, se si osserva l'ascolto complessivo del mezzo radiofonico nel giorno medio, si vede che esso è aumentato ed ha assunto una tendenza positiva dopo la leggera contrazione del 2008, facendo registrare 39,098 milioni di ascoltatori. In particolare, il tasso di penetrazione giornaliero del mezzo, ossia il numero di ascoltatori sul totale della popolazione, registra un incremento, passando dal 72,33% al 73,1% (figura 1.31).

Figura 1.31. *Ascolto radiofonico giornaliero medio (2002-2009 in %)*

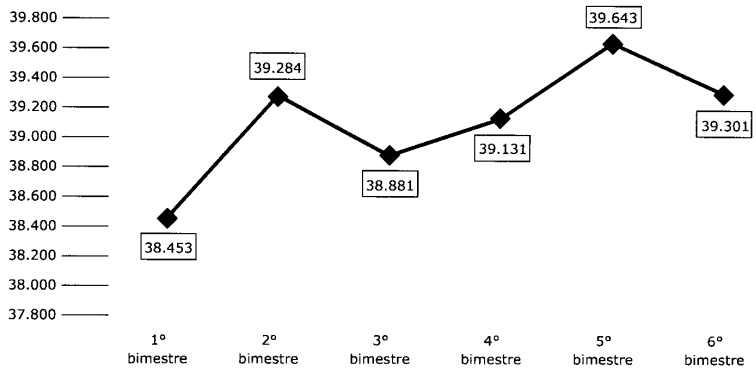


Fonte: Audiradio

L'aumento dell'universo di riferimento (popolazione italiana di età superiore a 11 anni) e il crescente "nomadismo" degli ascoltatori potrebbero essere tra gli elementi in grado di spiegare l'apparente discrasia, ma comunque non risultano sufficienti in tal senso.

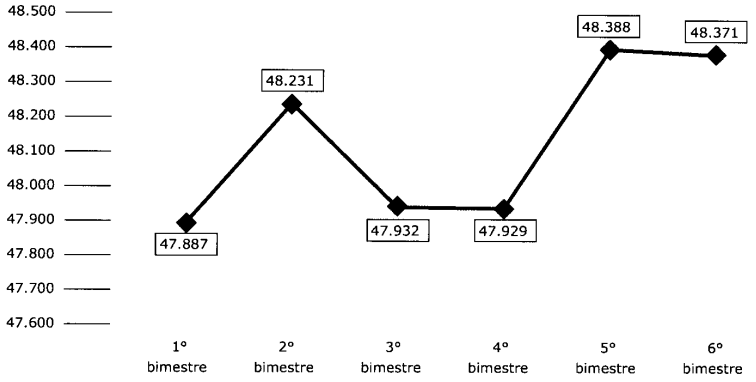
In realtà, i dati ottenuti con la nuova metodologia, cioè con l'integrazione dell'indagine CATI e dei diari, non possono essere comparati *sic et simpliciter* con quelli degli anni precedenti. È tuttavia possibile fare delle osservazioni interne ai dati dello stesso anno, per esempio considerando i diversi andamenti dell'ascolto registrato nel giorno medio e dell'ascolto nei 7 giorni, suddivisi per bimestri. Per quanto riguarda l'ascolto medio giornaliero, i dati derivano, per tutte le emittenti, dalla sola indagine telefonica, mentre nel caso dell'ascolto nei 7 giorni, i dati dell'indagine telefonica sono integrati, per le sole emittenti che avevano aderito nel 2009, con quelli provenienti dai diari, come illustrato di seguito (figura 1.32 e figura 1.33).

Figura 1.32. *Ascolto medio giornaliero (2009 in migliaia)*



Fonte: Audiradio

Figura 1.33. *Ascolto medio settimanale (2009 in migliaia)*



Fonte: Audiradio

La distribuzione degli ascolti tra le diverse emittenti radiofoniche è di seguito rappresentata (tabella 1.55). A tal riguardo, si sottolinea che, nel 2009, il *panel* con diari ha riguardato 14 emittenti. A partire dal primo ciclo di rilevazioni del 2010, hanno aderito all'indagine integrativa altre 9 emittenti: Radio Italia Solo Musicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Dimensione Suono Roma, Radio Antenna 1 107.1, Radionorba, RadioZeta/Studio Zeta, Radio Subasio, Radio Bruno, Radio Company. Attualmente, quindi, le radio il cui dato di copertura dei 28 giorni deriva dal panel diari ammontano a 23.

Tabella 1.55. *Ascolti medi per emittente (2009 in migliaia)*

Emittenti	Ascoltatori*			
	7 gg	14 gg	21 gg	28 gg
Rai Radiouno	14.336	16.192	17.194	17.871
Rai Radiodue	11.312	13.163	14.174	14.869
Rai Radiotre	5.47	6.384	6.887	7.217
Radio R101	6.184	7.632	8.454	9.038
RMC Radio Montercarlo	5.316	6.592	7.326	7.863
Radio Capital	5.182	6.196	6.762	7.155
Radio Deejay	12.741	14.865	15.909	16.599
Radio 105	9.835	11.547	12.439	13.035
RDS 100% Grandi Successi	11.602	13.576	14.558	15.177
RTL 102.5	12.549	14.775	15.952	16.713
Radio 24 – Il Sole 24 ore	4.602	5.241	5.572	5.791
m2o	2.524	2.952	3.177	3.33
Virgin Radio	3.839	4.464	4.794	5.025
Radio Margherita Musica Italiana	2.708	3.267	3.553	3.727

** Copertura nei 28 giorni - Indagine panel diari 2009*
Fonte: Audiradio

Per quanto riguarda il mercato pubblicitario del settore radiofonico, il 2009 era iniziato con la drastica interruzione di un periodo di decisa crescita. Giova ricordare che nel gennaio 2008 si registrava un incremento del 16% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. All'inizio del 2009, invece, il calo complessivo era del 32% rispetto al 2008.

I dati relativi al periodo gennaio-dicembre 2009, raccolti ed elaborati dall'Osservatorio FCP-Assoradio, indicano un andamento progressivo del -7,7% rispetto alla stessa elaborazione di fine 2008, con un volume totale di 371 milioni di euro. Il dato ridimensiona notevolmente la contrazione che era stata registrata all'inizio dell'anno. Il solo mese dicembre 2009, confrontato con quello dell'altro anno, ha segnato una crescita di fatturato pari al 24,6%.

Tale *trend* positivo ha caratterizzato anche la prima parte del 2010. Il mese di gennaio si chiudeva con un fatturato di 20 milioni di euro, quindi con un incremento del 6,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Dai dati del periodo gennaio-marzo, la ripresa ha mostrato di proseguire, con un *trend* positivo del 12,6%.

Gli operatori concordano per un "cauto ottimismo" circa lo stato di salute del mezzo radiofonico e i dati confermano la credibilità di quest'ultimo per la pubblicità e per gli investimenti ad esso connessi.

1.2.4. L'editoria

Il quadro generale

Nel 2009, i ricavi complessivi delle principali imprese editoriali attive nei segmenti dell'editoria quotidiana, periodica ed elettronica (pari a circa il 60% del mercato complessivo in termini di ricavo) si attestano a circa 4,7 miliardi e hanno fatto registrare una variazione negativa pari a circa il 14% rispetto all'anno precedente (tabella 1.56)[46]. La sensibile contrazione ha investito tutti i settori. La riduzione dei ricavi ha inciso sull'editoria quotidiana (-12,8% rispetto al 2008) e ha interessato anche l'editoria elettronica che, sebbene rappresenti appena il 4,2% delle entrate complessive, mostra un arretramento rispetto al 2008, con una variazione negativa pari a 3,3%. Tuttavia, è l'editoria periodica a far registrare il dato più negativo poiché, più degli altri segmenti, ha subito le conseguenze del calo degli investimenti pubblicitari e delle vendite.

Le cause della complessiva riduzione dei ricavi hanno una duplice origine. Se la congiuntura negativa ha inciso sulla propensione all'acquisto dei consumatori e sulle decisioni di investimento delle imprese, analogamente, la diffusione dei *new media* e il nuovo approccio del pubblico alle fonti di informazione hanno evidenziato l'ulteriore carattere strutturale, quindi endogeno, delle trasformazioni in atto nel settore editoriale.

In un contesto di progressivo declino del fatturato derivante dai mezzi tradizionali, diventa estremamente rilevante la necessità di procedere ad una corretta ponderazione fra la redditività di questi ultimi, che allo stato attuale continuano a costituire la maggior parte dei ricavi complessivi, e quella dell'editoria elettronica, il cui fatturato, in una visione prospettica, potrebbe fungere da contrappeso.

Tabella 1.56. *Principali imprese editoriali – Ricavi complessivi (milioni di euro)*

	2008	2009	% '09	Var. % '09/'08
Editoria quotidiana	2.449	2.135	45,6	-12,8
Editoria periodica	2.020	1.577	33,7	-21,9
- editoria periodica settimanale	1.236	996	21,3	-19,4
- editoria periodica mensile	784	581	12,4	-25,9
Editoria elettronica	204	197	4,2	-3,3
Altri ricavi	765	774	16,5	1,2
Totale	**5.437**	**4.684**	**100,0**	**-13,9**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

L'analisi dei ricavi derivanti dalle diverse attività caratteristiche ha confermato il *trend* negativo già rilevato nel corso del secondo semestre dell'anno precedente (tabella 1.57).

46 I dati economici e diffusionali relativi all'anno 2009, illustrati nel presente paragrafo, sono relativi alle principali imprese editoriali italiane, utilizzate come campione rappresentativo dell'intero comparto editoriale. In particolare, al fine di delineare un quadro esaustivo del mercato italiano, l'analisi ha avuto ad oggetto i principali segmenti, ovvero l'editoria quotidiana, periodica ed elettronica.

Tabella 1.57. *Principali imprese editoriali - Ricavi da attività caratteristiche (milioni di euro)*

	2008	2009	% '09	Var. % '09/'08
Vendita Copie	1.629	1.543	39,5	-5,3
Pubblicità	2.433	1.909	48,8	-21,5
Collaterali	531	381	9,7	-28,3
Altro	80	78	2,0	-3,2
Totale	**4.673**	**3.910**	**100,0**	**-16,3**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Il settore, nel suo complesso, ha registrato sostanziali cali dei ricavi derivanti dalle vendite di copie (-5,3%) e dalle vendite dei prodotti collaterali e collezionabili. Tuttavia, la sensibile contrazione dei ricavi sembra imputabile specificamente al crollo della spesa pubblicitaria. In particolare, i ricavi derivanti dalla pubblicità scendono da 2,4 a 1,9 miliardi (-21,5%), nonostante continuino a rappresentare la maggiore fonte di entrate (48,8%). In tal senso, un'esaustiva interpretazione della sofferenza del settore editoriale deve considerare gli ulteriori effetti dettati dalla concorrenza fra mezzi tradizionali (carta stampata, televisione, radio) e nuovi (internet).

Il complessivo assetto concorrenziale del settore appare sostanzialmente inalterato rispetto a quello del 2008 (tabella 1.58). In particolare, sebbene perda circa un punto percentuale a vantaggio di tutte le altre imprese, RCS conferma la sua *leadership* (19,9%), seguita dal Gruppo Editoriale l'Espresso (18,6%) e dal gruppo Mondadori (18,3%). Le quattro principali imprese editoriali cumulano oltre il 65% dei redditi percepiti dal campione considerato.

Tabella 1.58. *Ricavi complessivi per impresa (%)*

	2008	2009
RCS Mediagroup	21,0	19,9
Gruppo l'Espressso	18,5	18,6
Arnoldo Mondadori	17,9	18,3
Il Sole 24 ore	10,5	10,7
Caltagirone	4,7	4,8
Altri	27,4	27,7
Totale	**100,0**	**100,0**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

I quotidiani

Dall'analisi del campione di imprese editoriali considerato (tabella 1.59), si evince una sensibile decrescita del volume delle copie vendute (-7,7%) e di quelle a distribuzione gratuita (-23,7%).

Tabella 1.59. *Principali imprese editoriali - Copie diffuse (milioni)*

	2008	2009	Var. % '09/'08
Editoria quotidiana - copie vendute	1401	1292	-7,7
Free press - copie distribuite	376	287	-23,7

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

I dati relativi al comparto dei quotidiani (tabella 1.60) evidenziano una complessiva flessione (-12,8%) che investe in misura maggiore i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti collaterali (-21,7%), che comunque rappresentano solo il 10% delle voci di ricavo per attività tipica. In particolare, i redditi generati dai prodotti collaterali sono diminuiti, nell'arco di due anni, di quasi il 40%: le cause di tale andamento negativo sono rintracciabili nella saturazione del mercato dei prodotti venduti con le testate quotidiane, nonché negli effetti derivanti dalla congiuntura negativa che, elemento di sofferenza dell'intero mercato, ha ridimensionato la propensione all'acquisto, di cui generale espressione è il decremento delle copie vendute (-2,2%).

Coerentemente con l'andamento generale, anche l'editoria quotidiana ha fatto registrare una sensibile riduzione dei ricavi provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari (-18,3%), dovuta principalmente alla prudente mobilitazione di risorse economiche da parte degli investitori.

Tabella 1.60. *Principali imprese editorali - Ricavi da editoria quotidiana (milioni di euro)*

	2008	2009	% '09	Var. % '09/'08
Vendita copie	893	874	40,9	-2,2
Pubblicità	1.284	1.049	49,1	-18,3
Collaterali	272	213	10,0	-21,7
Totale	**2.449**	**2.135**	**100,0**	**-12,8**

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

I dati relativi alla diffusione dei quotidiani fra la popolazione adulta italiana (tabella 1.61) evidenziano un equilibrio quasi perfetto fra quelli a pagamento e quelli gratuiti. Particolarmente rilevante è il dato italiano aggregato: le copie diffuse ogni mille abitanti adulti risultano 171,6, sensibilmente al di sotto dei valori registrati nei maggiori paesi industrializzati. Peraltro, tale dato è in flessione rispetto all'anno precedente, in cui era stato rilevato un valore pari a 193 copie. Trattandosi di copie diffuse, la contrazione può essere spiegata sia con recuperi di efficienza nelle modalità di distribuzione dei quotidiani nel territorio, sia con una riduzione negli acquisti dei giornali.

Tabella 1.61. *Copie di quotidiani a pagamento e gratuite diffuse per 1000 abitanti adulti (2008)*

Paesi	A pagamento 2008	Gratuiti 2008	Totale 2008
Giappone	612,3	0,8	613,1
Norvegia	570,6	–	570,6
Finlandia	482,8	37,9	520,7
Svezia	436,4	138,7	575,1
Svizzera	338,2	289,3	627,5
Austria	331,7	86,3	418,0
Regno Unito	307,3	51,4	358,7
Lussemburgo	297,0	322,3	619,3
Germania	283,1	–	283,1
Danimarca	262,6	222,4	485,0
Olanda	270,1	124,1	394,2
Irlanda	236,3	41,4	277,7
Estonia	228,5	63,0	291,5
Usa	200,3	11,5	211,8
Slovenia	156,8	60,6	217,4
Repubblica Ceca	173,9	59,1	233,0
Canada	159,2	60,0	219,2
Belgio	160,9	29,0	189,9
Lituania	210,2	32,8	243,0
Francia	152,0	53,8	205,8
Ungheria	133,0	32,5	165,5
Polonia	114,5	15,4	129,9
Lettonia	117,4	71,5	188,9
Italia	86,0	85,6	171,6
Spagna	106,4	108,2	214,6
Croazia	137,5	31,7	169,2
Slovacchia	118,1	0,7	118,8
Cina	111,0	1,6	112,6
Portogallo	67,1	73,6	140,7
Bulgaria	94,6	7,5	102,1
Romania	66,8	24,6	91,4

Fonte: FIEG su dati Wan, World Press trends 2009

Il circuito distributivo italiano continua ad essere caratterizzato da una scarsa funzionalità, a cui consegue la preminenza delle vendite in edicola (91%) rispetto agli abbonamenti (9%); dato, quest'ultimo, fra i più bassi del mondo (tabella 1.62).

Tabella 1.62. *Editoria quotidiana - Canali di vendita (2008 in %)*

Paesi	Vendite in abbonamento	Altri canali (incluse edicole)
Austria	69	31
Belgio	47	53
Brasile	51	49
Corea (Repubblica di)	94	6
Danimarca	84	16
Estonia	66	34
Finlandia	88	12
Francia	29	71
Germania	65	35
Giappone	95	5
Grecia	3	97
Irlanda	9	91
Italia	9	91
Lettonia	58	42
Lussemburgo	70	30
Norvegia	78	22
Olanda	90	10
Polonia	20	80
Portogallo	4	96
Repubblica Ceca	29	71
Slovacchia	35	65
Spagna	18	82
Svezia	76	24
Svizzera	90	10
Stati Uniti	75	25
Turchia	24	76
Ungheria	64	36

Fonte: FIEG su dati Wan, World Press trends 2009

I dati pubblicati da Audiweb (dicembre 2009), la società di rilevazione degli indici di diffusione e lettura della stampa, relativi al consumo digitale degli italiani (tabella 1.63), evidenziano come, nel giorno medio, i siti di notizie e informazioni gestiti da editori di quotidiani abbiano raggiunto 3,8 milioni di contatti e circa 33 milioni di pagine viste. Consolidando la posizione acquisita, *La Repubblica* è l'unico quotidiano *online* ad aver superato la soglia del milione di utenti unici nel giorno medio, con circa 11,5 milioni di pagine visitate. Più in generale, nonostante l'editoria quotidiana *online* si affianchi a quella tradizionale, consentendo nuovi investimenti in servizi ad alto valore aggiunto (accesso a pagamento alle informazioni, etc.), sotto il profilo della redditività è quest'ultima che, ancora oggi, fa registrare i ricavi maggiori.

Tabella 1.63. *Quotidiani – Accessi internet nel giorno medio (dicembre 2009 in migliaia)*

Siti web quotidiani	Utenti unici	Pagine viste
La Repubblica	1.128	11.464
Corriere della Sera	844	7.752
La Gazzetta dello Sport	498	3.685
Il Sole 24 Ore	215	1.196
Editrice La Stampa	201	1.697
Corriere dello Sport	172	1.655
Il Messaggero	88	683
Il Giornale	130	627
TuttoSport	118	1.030
L'Unità online	78	456
UnioneSarda	39	425
Il Mattino	34	536
Il Tempo	23	56
Il Secolo XIX	35	230
Il Resto del Carlino	27	119
Leggo	37	332
La Gazzetta del Mezzogiorno	27	214
LaSicilia.it	20	170
La Nazione	17	82
Il Quotidiano della Calabria	8	35
Il Giorno	22	58
Gazzettadiparma.it	19	104
Gazzetta del Sud	7	54
Il Foglio.it	9	66
Totale	3.796	32.726

Fonte: Audiweb su dati Nielsen

Infine, per quanto riguarda la ripartizione dei ricavi tra i diversi gruppi editoriali, si registra, nel 2009, un incremento del divario esistente fra i due maggiori gruppi (tabella 1.64): Gruppo l'Espresso (29%), che aumenta la sua quota rispetto all'anno precedente, e RCS Mediagroup (26%). Con particolare riguardo agli altri maggiori gruppi, a fronte di un generale mantenimento delle rispettive posizioni, soltanto il *Sole 24 Ore* perde il 2%. Complessivamente, in coerenza con quanto precedentemente evidenziato, si assiste ad una diminuzione dei ricavi del settore che, da 2,5 miliardi nel 2008, scendono a circa 2,1 miliardi. Il fenomeno è inquadrabile in un contesto particolarmente delicato che la carta stampata sta vivendo, la cui crisi ha origini non solo congiunturali, fra i cui effetti si possono citare l'arretramento della spesa pubblicitaria e i cali delle vendite, bensì strutturali, quali, ad esempio, la diffusione dell'informazione digitale e gli alti livelli di concorrenzialità fra *new media* e mezzi tradizionali, specificamente rilevante in tema di investimenti pubblicitari.

Tabella 1.64. *Principali imprese editoriali – Ripartizione dei ricavi nell'editoria quotidiana (%)*

	2008	2009
Gruppo l'Espresso	27	29
RCS Mediagroup	26	26
Il Sole 24 ore	11	9
Caltagirone	10	10
Poligrafici Editoriale	9	9
Altri	16	17
Totale	**100**	**100**
Milioni di euro	2.449	2.135

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

L'andamento negativo del 2009 mostrato dai ricavi in calo, è altresì evidenziato dai dati relativi alle tirature, che hanno visto una riduzione pari al 7,5% (tabella 1.65).

Tabella 1.65. *Editoria quotidiana – Tirature nette (milioni di copie)*

	2008	2009	Var. % '09/'08
Copie complessive	3.593	3.325	-7,5
Copie al netto della *free press*	2.947	3.044	3,3

Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati dell'Informativa economica di sistema

Il dato complessivo è rappresentativo anche del calo registrato dai principali gruppi editoriali (tabella 1.66).

Tabella 1.66. *Tiratura netta dei principali gruppi editoriali (milioni di copie)*

		2008	2009	Var. % '09/'08
Gruppo RCS	Copie complessive	679	581	-14,4
	Copie al netto della *free press*	529	467	-11,8
Gruppo L'Espresso	Copie complessive	439,8	406	-7,6
	Copie al netto della *free press*	439,8	406	-7,6
Gruppo Caltagirone	Copie complessive	371,7	334	-10,1
	Copie al netto della *free press*	205,5	197	-3,9
Gruppo Monti	Copie complessive	176,4	164	-7,1
	Copie al netto della *free press*	176,4	164	-7,0
Totale	Copie complessive	1.667	1.485	-10,9
	Copie al netto della *free press*	1.351	1.234	-8,6

Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati dell'Informativa economica di sistema

I quattro principali gruppi editoriali subiscono complessivamente una flessione pari al 10,9%, che risulta più accentuata per il gruppo RCS. La riduzione dei volumi delle tirature nette si è riflessa anche nelle quote di mercato delle imprese considerate, che nel 2009 risultano in flessione di circa due punti percentuali rispetto all'anno precedente (tabella 1.67), il cui dettaglio, testata per testata, è indicato, relativamente all'anno 2009, nelle successive tabella 1.68, tabella 1.69, tabella 1.70 e tabella 1.71.

Tabella 1.67. *Tirature nette - Quote di mercato (%)*

		2008	2009
Gruppo RCS	Copie complessive	18,89	17,47
	Copie al netto della *free press*	18,03	15,33
Gruppo L'Espresso	Copie complessive	12,24	12,22
	Copie al netto della *free press*	14,99	13,35
Gruppo Caltagirone	Copie complessive	10,34	10,05
	Copie al netto della *free press*	7,00	6,49
Gruppo Monti	Copie complessive	4,91	4,93
	Copie al netto della *free press*	6,01	5,39
Totale	Copie complessive	46,38	44,67
	Copie al netto della *free press*	46,04	40,55

Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati dell'Informativa economica di sistema

Tabella 1.68. *Gruppo Caltagirone*

Testata	Tiratura netta	Nazionale %	Nord Ovest %	Nord Est %	Centro %	Sud %
Corriere Adriatico	8.818.044	0,3			0,88	
Il Gazzettino	39.644.491	1,2		11,74		
Il Mattino	36.987.170	1,1				6,00
Il Messaggero	100.780.514	3,0			10,10	
Leggo	136.533.983	4,1			13,68	
Nuovo Quotidiano di Puglia	9.055.746	0,3				1,47
Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto	900	0,0				0,00
Tuttomercato	2.176.172	0,1				0,35
Totale	333.997.020	10,0				

Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati dell'Informativa economica di sistema

Tabella 1.69. *Gruppo Editoriale l'Espresso*

Testata	Tiratura netta	Nazionale %	Nord Ovest %	Nord Est %	Centro %	Sud %
Gazzetta di Mantova	13.463.233	0,4	0,98			
Gazzetta di Reggio	5.899.588	0,2		1,75		
Il Centro	12.823.328	0,4			1,29	
Il Lunedì de La Repubblica	29.926.774	0,9			3,00	
Il Mattino di Padova	13.390.075	0,4		3,96		
Il Piccolo	14.503.900	0,4		4,29		
Il Piccolo del Lunedì	2.203.550	0,1		0,65		
Il Tirreno	36.029.155	1,1			3,61	
La Città	4.107.377	0,12				0,67
La Nuova Ferrara	4.870.315	0,15		1,44		
La Nuova Sardegna	25.359.754	0,76				4,12
La Nuova Venezia e Mestre	5.873.888	0,18		1,74		
La Provincia Pavese	8.548.652	0,26	0,62			
La Repubblica	193.069.128	5,81			19,35	
La Tribuna di Treviso	8.382.504	0,25		2,48		
Messaggero del Lunedì	3.174.766	0,10		0,94		
Messaggero Veneto	19.791.268	0,60		5,86		
Nuova Gazzetta di Modena	4.948.303	0,15		1,46		
Totale	406.365.558	12,22				

Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati dell'Informativa economica di sistema

Tabella 1.70. *Gruppo Monti*

Testata	Tiratura netta	Nazionale %	Nord Ovest %	Nord Est %	Centro %	Sud %
Il Giorno	34.676.847	1,0	2,53			
Il Resto del Carlino	70.381.109	2,1		20,84		
La Nazione	58.732.385	1,8			5,89	
Totale	163.790.341	4,9				

Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati dell'Informativa economica di sistema

Tabella 1.71. *Gruppo RCS*

Testata	Tiratura netta	Nazionale %	Nord Ovest %	Nord Est %	Centro %	Sud %
City Bari	5.380.300	0,2	0,39			
City Bologna	5.925.000	0,2	0,43			
City Firenze	5.894.900	0,2	0,43			
City Genova	4.557.400	0,1	0,33			
City Milano	38.366.466	1,2	2,80			
City Napoli	10.836.000	0,3	0,79			
City Roma	29.700.000	0,9	2,17			
City Torino	11.931.000	0,4	0,87			
City Verona	1.628.000	0,0	0,12			
Corriere del Mezzogiorno	10.607.653	0,3				1,72
Corriere del Mezzogiorno - Bari e Puglia	8.280.430	0,2				1,34
Corriere del Trentino	2.649.474	0,1		0,78		
Corriere del Veneto	17.126.434	0,5		5,07		
Corriere della Sera	247.040.045	7,4	18,04			
Corriere dell'Alto Adige	1.714.896	0,1		0,51		
La Gazzetta dello Sport	176.970.677	5,3	12,92			
Mezzogiorno Economia	2.410.851	0,1				0,39
Totale	581.019.526	17,5				

Fonte: elaborazioni dell'Autorità sui dati dell'Informativa economica di sistema

Al fine di completare il quadro di mercato con informazioni di maggior dettaglio, si riportano, in appendice, i prospetti, su base nazionale ed interregionale, relativi alla tiratura delle singole testate appartenenti ai principali gruppi editoriali, riferiti all'esercizio 2009 sulla base delle comunicazioni rese dalle stesse mediante l'Informativa economica di sistema.

Periodici

L'analisi della redditività dei diversi segmenti che costituiscono il mercato dell'editoria periodica ha fatto registrare, nel 2009, un generale decremento pari a circa il 22% rispetto al 2008 (tabella 1.72). In particolare, sia il settore dei settimanali sia quello dei mensili hanno mostrato una sensibile contrazione, rispettivamente pari a -19,4% e -25,9%.

Tabella 1.72. *Principali imprese editoriali – Ricavi nell'editoria periodica*

	2008	2009	% '09	Var. % '09/'08
Editoria periodica	2.020	1.577	100,0	-21,9
Vendita copie	736	669	42,4	-9,1
Pubblicità	1.025	740	46,9	-27,8
Collaterali	259	168	10,7	-35,1
- di cui settimanale	1.236	996	100,0	-19,4
Vendita copie	478	456	45,8	-4,6
Pubblicità	517	381	38,2	-26,5
Collaterali	240	159	16,0	-33,6
- di cui mensile	784	581	100,0	-25,9
Vendita copie	257	212	36,5	-17,4
Pubblicità	508	360	61,9	-29,2
Collaterali	19	9	1,6	-53,5

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Alla complessiva variazione negativa (-9,1%) dei ricavi derivanti dalle vendite di copie concorrono, in misura diversa, quelli del segmento dei settimanali (-4,6%) e quelli, nettamente maggiori, del segmento dei mensili (-17,4%). Piuttosto omogenei appaiono, infine, i dati relativi ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari, che si attestano al -26,5% per i settimanali e al -29,2% per i mensili, a fronte di un decremento complessivo pari al 27,8%. Infine, il calo dei ricavi derivanti dalla vendita dei collaterali, che rappresentano appena l'11% circa del totale, è sintomatico della minore propensione al consumo di questi prodotti, peraltro già registrata nel 2008. In particolare, la diminuzione di tali ricavi è maggiore per i mensili (-53,5%) rispetto ai settimanali (-33,6%).

Infine, l'analisi dei ricavi delle principali imprese (tabella 1.73) ha evidenziato come tutti i gruppi editoriali considerati abbiano mantenuto le rispettive quote, con uno scostamento massimo, tra il 2008 e il 2009, di circa un punto percentuale (RCS -0,9%; Arnoldo Mondadori 0,9%).

Tabella 1.73. *Principali imprese editoriali – Ripartizione dei ricavi nell'editoria periodica settimanale e mensile (%)*

	Editoria periodica		- di cui settimanale		- di cui mensile	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Arnoldo Mondadori	29,8	30,7	37,9	39,1	16,9	16,4
RCS Mediagroup	19,8	18,9	22,3	20,8	15,8	15,6
Gruppo l'Espresso	9,4	9,3	13,3	12,9	3,2	3,1
Condè Nast	9,8	10,4	5,7	6,2	16,3	17,5
Hachette Rusconi	6,7	6,3	4,2	4,1	10,6	10,1
Altri	24,6	24,4	16,5	16,9	37,2	37,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

1.2.5. La pubblicità

La crisi economica ha prodotto un impatto negativo sul mercato pubblicitario italiano che, nel 2009, ha fatto registrare un sensibile arretramento rispetto all'anno precedente.

La diffusa sfiducia dei consumatori nei confronti dell'attuale stato dell'economia e, più in generale, l'incertezza del quadro economico hanno avuto evidenti ripercussioni sulle politiche delle aziende investitrici, che hanno dovuto far fronte ad una pluralità di fattori disincentivanti quali, a titolo esemplificativo, la riduzione dei fatturati e le difficoltà nel ricorso al credito. In effetti, sul lato dell'offerta, si registra un divario fra le politiche di investimento delle *top spender*, che hanno diminuito gli investimenti in misura proporzionalmente inferiore ai complessivi valori del mercato, e le piccole e medie imprese che, a fronte della compressione dei ricavi, hanno reagito attraverso un sensibile taglio negli acquisti di spazi pubblicitari o addirittura sospendendo le proprie campagne promozionali. In particolare, la diminuzione della spesa pubblicitaria è stata più consistente in quei settori che hanno sopportato peggio gli effetti della crisi economica quali, a titolo esemplificativo, l'abbigliamento e gli oggetti personali.

La progressiva trasformazione dei *media* tradizionali e la rivoluzione digitale sono fenomeni che contribuiscono a qualificare la crisi del settore pubblicitario. L'evoluzione tecnologica ha modificato la classica catena del valore della stampa, separando le notizie dalla carta, a vantaggio di internet che, infatti, è in controtendenza rispetto all'andamento negativo fatto registrare da tutti gli altri mezzi. Pertanto, parallelamente alla riduzione degli investimenti pubblicitari prodotta dalla fase congiunturale, si assiste, anche nell'ultimo anno, a un redistribuzione delle risorse destinate dalle imprese alle campagne promozionali. In tal senso, l'espansione – in termini di raccolta pubblicitaria – dei nuovi *media* avviene a discapito dei mezzi tradizionali. Ciò non incide necessariamente sul fatturato delle imprese editoriali, laddove siano state poste in essere politiche di differenziazione del prodotto tali da consentire la presenza su più mezzi, sia tradizionali che elettronici.

In termini numerici, secondo i dati Nielsen Media Research, l'analisi del mercato italiano ha evidenziato un complessivo calo degli investimenti pubblicitari relativi alla totalità dei mezzi di comunicazione in esame (-13,5%), pari ad una flessione di circa 1,2 miliardi di euro (tabella 1.74).

Tabella 1.74. *Investimenti pubblicitari in Italia per mezzo (milioni di euro)*

	2008	2009	% '08	% '09	Var. % '09/'08
Televisione	4.851	4.359	55,5	57,6	-10,2
Stampa	2.610	2.008	29,9	26,6	-23,0
di cui quotidiana	1.238	1.028	14,2	13,6	-17,0
di cui *free press*	140	103	1,6	1,4	-26,6
di cui periodica	1.232	878	14,1	11,6	-28,7
Radio	437	403	5,0	5,3	-7,9
Outdoor	227	136	2,6	1,8	-40,2
Cinema	58	56	0,7	0,7	-4,4
Internet	557	601	6,4	7,9	8,0
Totale	8.740	7.563	100,0	100,0	-13,5

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Nielsen Media Research

Esemplificativo del *trend* negativo è il caso della stampa (-23%), che conferma l'andamento negativo dell'anno precedente e fa registrare un valore che individua una diminuzione degli investimenti pubblicitari sensibilmente più alta di quella rilevata nei principali paesi europei. A ciò contribuisce la riduzione della raccolta pubblicitaria sui periodici e l'inversione di tendenza relativamente alla raccolta pubblicitaria della *free press*, che, nel 2009, ha registrato un calo particolarmente significativo (-26,6%, a fronte del +10,4 registrato nel 2008).

La sola eccezione è rappresentata da internet (con un 8% di incremento) che, consolidando l'andamento positivo rilevato nel 2008, incrementa la propria quota di mercato a circa il 7,9%, valore quasi doppio rispetto a quello rilevato per l'Europa occidentale.

La televisione, nonostante il calo del 10% degli investimenti, rafforza la sua quota di assorbimento delle risorse pubblicitarie complessive (57,6%).

Con riferimento ai principali settori merceologici di appartenenza delle imprese inserzioniste (tabella 1.75), l'analisi degli investimenti pubblicitari ha evidenziato andamenti differenziati, nell'ambito, comunque, di un generale ribasso in ragione degli effetti della crisi economica.

Tabella 1.75. *Investimenti pubblicitari in Italia per settore merceologico (milioni di euro)*

	2008	2009	Var. % '09/'08
Abbigliamento	596.187	444.277	-25,5
Abitazione	341.888	292.450	-14,5
Alimentari	1.113.737	1.040.363	-6,6
Automobili	994.319	827.164	-16,8
Bevande/Alcoolici	441.852	378.367	-14,4
Cura persona	346.642	297.142	-14,3
Di Servizio	156.177	108.311	-30,6
Distribuzione	384.094	311.131	-19,0
Elettrodomestici	144.888	116.216	-19,8
Enti/Istituzioni	111.543	122.873	10,2
Farmaceutici/Sanitari	275.832	258.634	-6,2
Finanza/Assicurazioni	443.027	371.693	-16,1
Gestione Casa	278.228	255.894	-8,0
Giochi/Articoli scolastici	120.627	104.716	-13,2
Industria/Edilizia/Attività	168.910	121.828	-27,9
Informatica/Fotografia	98.928	83.968	-15,1
Locale	127.066	117.199	-7,8
Media/Editoria	454.507	357.496	-21,3
Moto/Veicoli	73.240	60.148	-17,9
Oggetti Personali	179.327	129.381	-27,9
Rubricata	67.427	64.895	-3,8
Servizi Professionali	190.840	147.770	-22,6
Telecomunicazioni	764.968	707.855	-7,5
Tempo libero	187.831	194.188	3,4
Toiletries	342.135	327.468	-4,3
Turismo/Viaggi	214.748	230.937	7,5
Varie	121.412	90.288	-25,6
Totale	8.740.380	7.562.654	-13,5

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Nielsen Media Research

Sensibili contrazioni hanno interessato gli investimenti per la pubblicità di servizio (annunci legali, aste e appalti, sentenze, etc.) (-30,6%), gli oggetti personali (-27,9%), l'abbigliamento (-25,5%), nonché i media e l'editoria (-21,3%). Interessante risulta l'analisi dell'andamento degli investimenti nell'arco temporale dell'ultimo biennio. Confermando l'andamento rilevato nell'anno precedente, i settori enti/istituzioni (10,2%), turismo/viaggi (7,5%) e tempo libero (3,4%) hanno registrato un incremento negli investimenti pubblicitari, mostrando quindi un comportamento anti-ciclico.

Per quanto riguarda i settori merceologici che hanno registrato, tra il 2008 e il 2009, un'inversione di tendenza negli investimenti effettuati, si registrano casi in cui, ad una crescita delle risorse destinate agli investimenti pubblicitari nel biennio 2007/08, ha fatto seguito una sensibile contrazione nel 2009, mostrando una domanda relativamente elastica, oppure casi caratterizzati da un'inversione più contenuta, indice di una domanda relativamente rigida. In particolare, il settore della distribuzione, che aveva conosciuto nel 2008 una variazione positiva di 27,4%, subisce adesso una forte riduzione pari al -19%. Analogamente, il settore che comprende i giochi e gli articoli scolastici varia da 22,9% a -13,2%. Sul versante dei settori che mostrano una domanda più rigida, i comparti alimentari e farmaceutico hanno evidenziato un decremento negli investimenti meno significativo passando, rispettivamente, da +0,14 del 2008 a -6,6% nel 2009 e da 7,2% a -6,2%. Infine, diversi settori segnano, per il secondo anno consecutivo, una tasso di crescita negativo, quali ad esempio i comparti dell'automobile, degli elettrodomestici, nonché quello *Media*/editoria.

L'analisi dei settori merceologici oggetto degli investimenti pubblicitari sui singoli *media* (tabella 1.76) ha evidenziato una chiara dipendenza degli investimenti relativi ai prodotti a larga diffusione dal mezzo televisivo (giochi/articoli scolastici 88,4%, alimentari 85,6%, telecomunicazioni 80,7%), mentre su internet e sulla stampa periodica si registrano rilevanti investimenti pubblicitari per la promozione di beni e servizi quali informatica/fotografia (52,7%), turismo/viaggi (31%) ovvero abbigliamento (52,1%) e oggetti personali (35,6%).

Più precisamente, l'applicazione dell'indice Herfindahl-Hirschman alla distribuzione degli investimenti pubblicitari di ciascun settore merceologico tra i diversi mezzi indica i settori dei giochi, degli alimentari e della gestione casa come i più concentrati (con valori superiori a 7.000) e i settori dei servizi professionali, turismo/viaggi e distribuzione come i meno concentrati (con valori prossimi o inferiori a 2.000). Ciò vale senza considerare due settori, specificamente la pubblicità di servizio (finanziaria, legale, ricerca personale) e la rubricata (piccola pubblicità e necrologi), in quanto rappresentano un'eccezione in ragione della fisiologica concentrazione su carta stampata: non a caso, i rispettivi indici hanno fatto registrare i valori più alti (superiori a 8.000).

Tabella 1.76. *Investimenti pubblicitari in Italia per categorie merceologiche (2009 in %)*

	TV	Radio	Newspaper	Free press	Magazines	Outdoor	Cinema	Internet	Altro*	
Abbigliamento	20,6	1,9	16,2	0,4	52,1	6,0	0,3	1,3	1,2	100,0
Abitazione	44,8	3,5	17,0	1,1	26,6	2,4	0,1	2,4	2,1	100,0
Alimentari	85,6	3,4	2,1	0,3	5,3	0,6	0,6	1,1	1,0	100,0
Automobili	59,4	12,2	13,9	1,0	4,4	1,6	1,7	4,6	1,2	100,0
Bevande/Alcoolici	78,8	3,7	5,9	0,3	5,4	1,2	1,7	1,3	1,6	100,0
Cura persona	55,5	2,9	4,0	0,1	28,4	0,8	0,4	3,6	4,4	100,0
Di Servizio	0,0	0,1	93,7	1,5	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	100,0
Distribuzione	29,0	7,4	17,7	2,2	3,4	3,2	0,1	12,7	24,2	100,0
Elettrodomestici	69,9	2,0	7,3	0,3	12,9	0,5	0,9	4,4	1,9	100,0
Enti/Istituzioni	27,2	4,5	13,8	2,3	6,0	4,2	0,6	3,9	37,6	100,0
Farmaceutici/ Sanitari	75,9	4,5	3,9	0,6	10,1	0,2	0,3	0,9	3,6	100,0
Finanza/ Assicurazioni	35,7	4,5	14,7	2,5	5,5	1,0	1,3	21,1	13,7	100,0
Gestione Casa	84,3	4,2	2,2	0,6	6,1	1,0	0,2	0,6	1,0	100,0
Giochi/Articoli scolastici	88,4	1,5	1,0	0,2	2,9	0,0	1,6	4,1	0,3	100,0
Industria/Edilizia/ Attività	43,5	5,6	18,5	0,8	13,3	1,7	0,7	4,0	11,9	100,0
Informatica/ Fotografia	6,9	4,4	13,7	1,2	14,3	1,4	0,2	52,7	5,2	100,0
Locale	0,0	0,0	79,3	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Media/Editoria	45,8	9,5	8,1	2,0	4,3	1,8	1,1	7,3	20,0	100,0
Moto/Veicoli	22,5	28,9	14,4	1,2	26,3	2,6	1,3	1,3	1,5	100,0
Oggetti Personali	34,2	0,3	24,3	0,6	35,6	1,9	1,1	1,4	0,6	100,0
Rubricata	0,0	0,0	92,3	0,0	1,8	0,0	0,0	5,9	0,0	100,0
Servizi Professionali	13,3	2,7	36,3	3,3	11,7	2,7	0,1	18,1	11,8	100,0
Telecomunicazioni	80,7	4,3	4,3	0,5	2,6	1,9	0,3	4,1	1,3	100,0
Tempo libero	37,8	5,7	11,9	0,8	10,0	2,2	0,5	28,5	2,7	100,0
Toiletries	83,9	1,3	2,6	0,3	9,9	0,4	0,3	0,9	0,4	100,0
Turismo/Viaggi	22,7	5,8	18,6	2,0	14,0	1,8	0,5	31,0	3,7	100,0
Varie	0,4	0,1	2,0	0,8	6,4	1,0	0,0	30,9	58,6	100,0

** la voce Altro include Direct Mail, Cards e Out of Home TV.*
Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Nielsen Media Research

1.2.6. Internet

Nel 2009, la diffusione dei servizi internet in Italia è stata caratterizzata da un certo dinamismo, più significativo per le famiglie che per le imprese. Le due tipologie d'utenza, d'altronde, partono da posizioni dissimili, in quanto il livello di penetrazione di internet tra le famiglie risulta più contenuto, facendo registrare margini di crescita maggiori. Secondo l'Istat, in Italia, tra il 2008 e il 2009, la quota di famiglie che ha accesso ad internet è cresciuta di ben 5 punti percentuali, passando dal 42% al 47,3%, raggiungendo, in tal modo, pressoché la metà delle famiglie italiane. Differente è la diffusione dell'accesso alla rete per le imprese industriali e dei servizi, che risulta ormai prossima alla saturazione, nelle aziende con più di 10 addetti.

Per quanto riguarda l'utilizzo di internet da parte dei nuclei familiari, i dati Istat, tratti dallo studio "Cittadini e nuove tecnologie" svolto nell'ambito dell'Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana", rilevano, innanzitutto, come, nel 2009, il 54,3% delle famiglie sia in possesso di un personal computer, percentuale che risulta in crescita se si osserva il dato del 2008 pari al 50,1% (tabella 1.77).

Tabella 1.77. *Accesso ad internet e possesso di PC tra le famiglie in Italia (%)*

	2008	2009
Famiglie con accesso ad internet	42	47,3
Famiglie con personal computer	50,1	54,3

Fonte: ISTAT

La ripartizione delle famiglie italiane in base alla macro area di residenza mette in evidenza, inoltre, come il divario geografico nell'accesso ad internet sia in contrazione nel periodo tra il 2008 e il 2009. Ad esempio, la distanza tra l'Italia nord orientale e l'Italia meridionale, nel 2008, era di 10,6 punti (rispettivamente 45,9% e 35,3%), a fronte di una differenza ridottasi a 8,1 punti nel 2009. In particolare, il 42,3% delle famiglie residenti nel Sud Italia disponevano, nel 2009, dell'accesso a internet da casa, mentre il tasso di penetrazione di internet nelle famiglie del Nord-est risultava pari al 50,4%. Se si esamina l'evoluzione della situazione delle singole macro aree tra il 2008 e il 2009, si osserva ovunque un incremento della percentuale di famiglie connesse, sebbene l'entità di tale variazione sia differente da zona a zona: si va da un minimo di +3,9% nell'Italia nord occidentale ad un massimo di +7,5% nelle isole, seguite dal +7% dell'Italia meridionale (tabella 1.78).

Tabella 1.78. *Accesso ad internet delle famiglie per macro area* (%)*

	2008	2009
Italia nord-occidentale	44,5	48,4
Italia nord-orientale	45,9	50,4
Italia centrale	45,6	50,6
Italia meridionale	35,3	42,3
Italia insulare	34,8	42,3

** Per 100 famiglie della stessa zona*
Fonte: ISTAT

Con riferimento alle imprese, l'accesso al *web* risulta molto diffuso nelle aziende di dimensione medio-grande. In particolare, nel 2009, il 95% delle imprese con almeno 10 addetti ha dichiarato di avere una connessione ad internet; l'incremento rispetto al 2008 è stato di un punto percentuale.

Osservando la suddivisione delle imprese per classi di addetti, emerge come la connessione ad internet presenti un'elevata diffusione tra le imprese con almeno 10 dipendenti, attestandosi sempre al di sopra del 90% con punte che toccano quasi il 100% in quelle di grandi dimensioni (con più di 50 addetti). Nelle imprese di media dimensione, con un numero di addetti compreso tra 10 e 49, l'accesso ad internet è presente comunque nel 94,6% dei casi, evidenziando un incremento rispetto al 2008 di circa 1 punto percentuale (tabella 1.79). Occorre, d'altra parte, considerare che l'elevata presenza di aziende individuali e di piccole dimensioni (imprese con meno di 10 addetti) nel tessuto produttivo italiano tende a ridurre, avuto riguardo alla diffusione di una connessione internet nel complesso delle imprese, in modo considerevole.

Tabella 1.79. *Accesso ad internet delle imprese italiane per classe di addetti* (%)*

	2008	2009
da 10 a 49	93,5	94,6
da 50 a 249	98,7	98,8
250 e oltre	99,8	99,8

** Percentuale calcolata sul totale delle imprese con almeno 10 addetti*
Fonte: ISTAT

Per quanto riguarda il grado di utilizzo di internet da parte degli individui, il 44,4% delle persone con un'età maggiore di 6 anni ha avuto accesso a internet almeno un volta nell'ultimo anno. La frequenza d'uso mostra un utilizzo relativamente intenso del mezzo. Il *web* costituisce, infatti, uno strumento quotidiano per il 21,8% degli italiani, mentre il 17,1% dichiara di utilizzarlo almeno una volta alla settimana. Del tutto marginale risulta, invece, la quota di individui che navigano solo occasionalmente durante il mese o durante il corso dell'anno (rispettivamente il 4% e l'1,5%). In termini di incremento, la percentuale di utilizzatori quotidiani è quella che ha registrato la variazione maggiore, passando dal 17,7 al 21,8%. Modesto è stato l'aumento nella quota di coloro che accedono ad internet una o più volte la settimana, mentre risultano in leggera contrazione gli utilizzatori sporadici (tabella 1.80).

Tabella 1.80. *Persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi (%)*

	2008	2009
Tutti i giorni	17,7	21,8
Una o più volte la settimana	16,4	17,1
Qualche volta al mese	4,2	4
Qualche volta all'anno	2	1,5

Fonte: ISTAT

L'utilizzo prevalente di internet si riscontra nella fascia di giovani tra 11 e 19 anni. Al di sopra della classe indicata, si registra un fenomeno di decrescita all'aumentare dell'età, mentre tra gli ultra sessantacinquenni l'uso di queste tecnologie risulta ancora un fenomeno marginale.

Una volta acquisito l'accesso alla rete e prendendo in esame le attività svolte su internet in Italia, si possono preliminarmente distinguere tre ambiti di attività: comunicazione, ricerca di informazioni e fruizione di servizi.

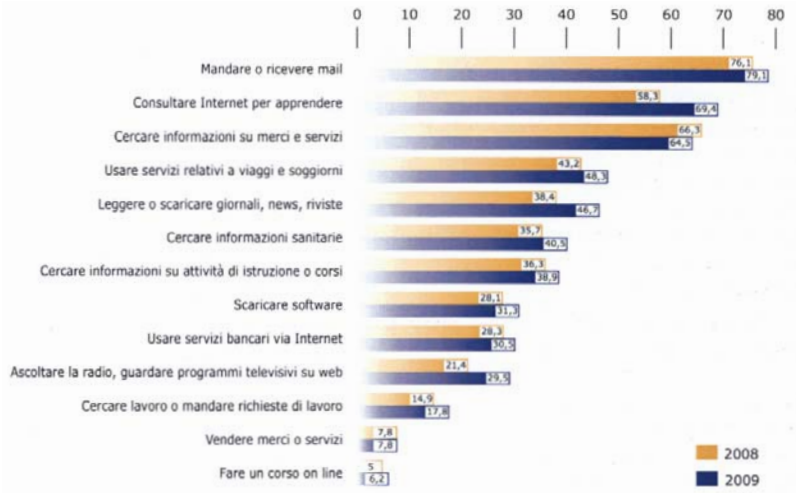
In particolare, come rilevato dall'Istat nella già citata Indagine multiscopo "Cittadini e nuove tecnologie", nel 2009, internet è utilizzato in Italia prevalentemente per i seguenti scopi: comunicare attraverso l'uso della posta elettronica, ossia per inviare o ricevere e-mail dal 79,1% degli utenti, per apprendere nel 69,4% e per cercare informazioni su beni e servizi (64,5%). Risulta rilevante, a seguire, la quota di chi utilizza internet per la fruizione di servizi relativi a viaggi e soggiorni (48,3%), per consultare giornali, *news* e riviste (46,7%), per cercare informazioni sanitarie (40,5%) e per ottenere informazioni su attività di istruzione e corsi (38,9%). È comunque diffuso l'uso di servizi bancari via internet (30,5%), il *download* di *software* (31,3%) e l'ascolto della radio o la visione di programmi televisivi sul *web* (29,5%).

Con riferimento all'apprendimento e all'istruzione, si osserva che è ormai diffuso l'uso del *web* sia come strumento di accesso alla conoscenza, sia come strumento di ricerca di servizi d'istruzione e formazione più mirati. Nel 2009, infatti, circa il 70% degli utenti ha dichiarato di avere consultato internet per acquisire informazioni ed elementi conoscitivi; inoltre, tra il 2008 e il 2009 questa attività ha conosciuto un incremento ragguardevole, pari a 11,1 punti percentuali (dal 58,3% del 2008 al 69,4% del 2009). Passando ad uso più specifico, ad internet si ricorre con una certa frequenza anche per cercare informazioni su corsi o su attività d'istruzione, mentre ancora limitato risulta il ricorso al *web* come strumento per accedere a servizi più avanzati come quelli di *e-learning* (nel 2009 vi ha fatto ricorso il 6,2% degli utenti).

Rispetto al 2008 si registra un aumento per quasi tutte le attività. In particolare, gli incrementi più rilevanti si registrano nell'utilizzo della rete per leggere o scaricare giornali, *news* e riviste, attività che passa dal 38,4% del 2008 al 46,7% del 2009. Aumenta altresì la quota di chi ascolta la radio e guarda programmi televisivi via *web* (dal 21,4% del 2008 al 29,5% del 2009) e di chi usa il *web* per trovare informazioni su servizi relativi a viaggi e soggiorni (dal 43,2% del 2008 al 48,3% del 2009) e per cercare informazioni sanitarie (dal 35,7% del 2008 al 40,5% del 2009). In lieve riduzione, invece, la percentuale di utenti che cerca su internet informazioni su merci e servizi che dal 66,3% del 2008 passa al 64,5% del 2009 (figura 1.34).

Una tendenza interessante è costituita dalla forte crescita delle attività di comunicazione nell'utilizzo di internet rispetto all'anno precedente (tabella 1.81). Nel 2009, il 34,6% degli utenti di internet ha utilizzato la rete per inserire propri messaggi in *chat*, *newsgroup* o *forum* e il 27,9% ha fruito di servizi di *instant messaging*. Rispetto all'anno 2008, si rileva un aumento nell'uso dei sistemi di comunicazione orientati al testo. In particolare, l'uso della *chat* fa registrare un incremento di 12,3 punti percentuali mentre l'uso di servizi di *instant messaging* evidenzia una variazione di 6,6 punti percentuali. Tale sostanziale incremento è correlato all'esplosione del fenomeno dei *social network* quali *Facebook.*

Figura 1.34. *Attività svolte su internet* (%)*



** Per 100 persone di 6 anni e più che hanno utilizzato internet negli ultimi tre mesi*
Fonte: ISTAT

Tabella 1.81. *Internet per comunicare* (%)*

	2008	2009
Inserire messaggi in chat, blog, newsgroup o forum di discussione *on-line*	22,3	34,6
Usare servizi di *instant messaging*	21,3	27,9
Effettuare videochiamate (via *webcam*)	15,9	19,7
Telefonare via internet	15,9	16,9

** Per 100 persone di 6 anni e più che hanno utilizzato internet negli ultimi tre mesi*
Fonte: ISTAT

Un'ulteriore area di interesse è costituita dall'utilizzo di servizi di *e-commerce*; questi, per la loro natura interattiva, possono rappresentare un'indicazione per valutare i miglioramenti nella capacità degli utenti di utilizzo di funzionalità internet più avanzate. In particolare, gli acquisti *on-line* per uso privato hanno registrato, nell'anno 2009, un lieve incremento: hanno ordinato e/o comprato merci e servizi tramite internet, secondo le stime fornite da Istat, circa 5 milioni e mezzo di persone (ovvero il 24,4% delle persone di 14 anni e più che hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi) rispetto ai quasi 5 milioni stimati per l'anno 2008 (23,2%). Tra i beni e i servizi acquistati via *web*, la principale categoria merceologica attiene al turismo: viaggi e soggiorni (biglietti ferroviari, aerei, ecc.), ordinati o acquistati dal 38,4% (rispetto al 35,6% del 2008), a cui fanno seguito i pernottamenti per vacanze (27,6%). Risultano in lieve decremento l'acquisto di libri, giornali, riviste (che passa dal 27,9% al 27,1%), abiti e articoli sportivi (dal 25,8% al 21,9%), attrezzature elettroniche (dal 22% al 17,6%) e biglietti per spettacoli (dal 18 al 17,6%); pressoché stabile l'acquisto di film e musica (dal 20,4% al 20,8%) (tabella 1.82)

Tabella 1.82. *E-commerce: tipo di merci e/o servizi ordinati o comprati* (%)*

	2008	2009
Spese di viaggio per vacanza (biglietti ferroviari, aerei, noleggio auto ecc.)	35,6	38,4
Pernottamento per vacanze (alberghi, pensioni, ecc.)	n.d.	27,6
Libri, giornali, riviste, materiale per la formazione a distanza	27,9	27,1
Abiti, articoli sportivi	25,8	21,9
Film, musica	20,4	20,8
Attrezzature elettroniche (macchine fotografiche, telecamere,ecc.)	22	17,6
Biglietti per spettacoli	18	17,6

** Per 100 persone di 14 anni e più che hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato sulla rete negli ultimi 12 mesi.*
Fonte: ISTAT

1.2.7. L'evoluzione del quadro normativo in Italia

Nel periodo di riferimento (1° maggio 2009 - 30 aprile 2010) si sono registrati, nei vari settori di competenza dell'Autorità, gli interventi legislativi di seguito indicati.

Audiovisivo

Integrazioni e modifiche al Testo unico della radiotelevisione

Con il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44, recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", sono state apportate rilevanti modifiche al Testo Unico della radiotelevisione sin dal suo titolo, che viene mutato in "Testo unico di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici". Di seguito si illustrano le novità più rilevanti.

a) Sull'ambito di applicazione

In primo luogo, l'art. 1 del decreto legislativo n. 44 del 2010 recepisce il principio comunitario della neutralità tecnologica, disciplinando i servizi audiovisivi a prescindere dal mezzo utilizzato per la loro diffusione. All'art. 4 è definito, in particolare, il servizio di *media* audiovisivo come "un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi *media* e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di *media* audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su internet quale il *webcasting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di *media* audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo".

I nuovi servizi di *media* audiovisivi vengono inoltre divisi in "lineari", vale a dire quelli erogati da un fornitore di servizi di *media* per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, e "non lineari" (o a richiesta), intesi come servizi prestati da un fornitore di servizi di *media* per la visione di programmi scelti al momento dall'utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di *media*.

Il decreto, inoltre, prevede espressamente l'esclusione dalla nozione di palinsesto televisivo della "trasmissione differita dello stesso palinsesto", delle "trasmissioni meramente ripetitive" e della "prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi".

b) Sulla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre

L'art. 5 del decreto legislativo n. 44 del 2010, rubricato "Garanzie per gli utenti", al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, stabilendo con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base di criteri stabiliti dallo stesso decreto legislativo. In forza di tali criteri, le prime posizioni saranno assegnate ai canali generalisti nazionali, e le altre suddivise in fasce tematiche (canali semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica e televendite), assicurando alle emittenti locali "adeguati spazi" nel primo arco di numeri. Sulla scorta del piano di numerazione predisposto dall'Autorità, il Ministero attribuirà quindi a ciascun canale la relativa numerazione, la quale diverrà elemento dello stesso titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

c) Sulla tutela del diritto d'autore

L'art. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010 inserisce nell'ambito del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (già Testo unico della radiotelevisione) l'art. 32-*bis*, rubricato "Protezione dei diritti d'autore". La norma, per quel che qui rileva, fa obbligo ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi di astenersi dal trasmettere, ri-trasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, senza il consenso dei titolari. Il medesimo art. 6 attribuisce inoltre all'Autorità il potere di emanare le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti in materia di protezione del diritto d'autore, mentre l'art. 3, comma 8, del decreto le attribuisce il potere di irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

d) Sulle interruzioni pubblicitarie

L'art. 11 del decreto legislativo n. 44 del 2010, rubricato "Interruzioni pubblicitarie", sostituisce interamente il previgente art. 37 del Testo unico. La nuova disposizione prevede che la pubblicità televisiva e le televendite debbano essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale, attraverso mezzi ottici ovvero acustici o spaziali, senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie.

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione potrà

essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti (e non più di quarantacinque minuti, come previsto dalla normativa previgente).

e) Sull'affollamento pubblicitario

Il decreto legislativo n. 44 del 2010 apporta, inoltre, rilevanti modifiche alla disciplina normativa relativa all'affollamento pubblicitario. L'art. 12 del decreto, rubricato "Limiti di affollamento", abroga infatti la norma che disponeva un intervallo minimo di venti minuti tra i blocchi pubblicitari. La disposizione, poi, conferma i limiti di affollamento attualmente vigenti per le emittenti in chiaro (orario del 18% e giornaliero del 15%), mentre introduce un limite più basso per le *pay-tv*, destinato a ridursi progressivamente nel tempo (16% per l'anno 2010, 14% nel 2011, 12% dal 2012 in poi). Il decreto prescrive anche che non dovranno essere computate ai fini dell'affollamento pubblicitario le televendite di durata pari ad almeno 15 minuti, i messaggi di auto promozione, gli annunci di sponsorizzazione, i *product placement*, i messaggi pubblicitari diretti a promuovere libri e trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore, nonché i *trailer* cinematografici di film europei.

f) Sulla protezione dei minori

Il decreto legislativo n. 44 del 2010 modifica in maniera rilevante la disciplina normativa in materia di protezione dei minori.

L'art. 9, rubricato "Tutela dei minori", dispone, tra l'altro, che i film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, né in chiaro né a pagamento, né forniti a richiesta (integralmente o parzialmente) prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00; prevede inoltre che la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto e dei programmi classificabili a visione per soli adulti, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione. Tali programmi, comunque, saranno resi accessibili esclusivamente agli adulti mediante l'adozione di codici identificativi o altre procedure di filtraggio, le cui caratteristiche dovranno essere stabilite dall'Autorità attraverso una procedura di co-regolamentazione. Le disposizioni a tutela dei minori, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, trovano applicazione sia con riferimento alla televisione (servizi lineari) che ai servizi *on demand* (non lineari), sia alle trasmissioni in chiaro che a quelle a pagamento, su qualunque piattaforma di trasmissione (compresa la rete internet).

g) Sull'inserimento di prodotti

L'art. 15 del decreto legislativo n. 44 del 2010 inserisce all'interno del Testo unico di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici l'art. 40-*bis*, rubricato "Inserimento di prodotti" (c.d. *product placement*). La nuova disposizione consente l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche, in film e serie realizzati per i servizi di *media* audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. Tale inserimento potrà avvenire sia dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma. È previsto, peraltro, l'inserimento di avvisi idonei a rendere lo spettatore edotto dell'inserimento di prodotti all'interno del programma, avvisi che dovranno essere trasmessi all'inizio ed alla fine del programma, nonché alla ripresa di ogni interruzione pubblicitaria.

Frequenze

Riveste particolare rilievo la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (cosiddetta legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009.

Di interesse per il settore è l'art. 45, che modifica l'art. 8-*novies*, comma 4, della legge 6 giugno 2008 n. 101, di conversione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee". In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli sopra citati, i diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali non saranno più assegnati in base ai criteri sanciti dalla delibera dell'Autorità n. 603/07/CONS, bensì in base ai nuovi criteri introdotti dalla successiva delibera n. 181/09/CONS (ove vengono, tra l'altro, riservate 5 frequenze per il dividendo DVB-T, in luogo delle precedenti due, oltre ad una eventuale ulteriore frequenza per il DVB-H).

Porno tax

Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", all'art. 11-*quater*, primo comma (articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102) introduce, ai fini dell'attuazione della disciplina relativa all'addizionale sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (disciplina introdotta dalla legge del 23 dicembre 2005, n. 266), la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il secondo comma del medesimo art. 11-*quater* stabilisce, inoltre, che le maggiori entrate, derivanti dall'addizionale alle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, saranno destinate al Ministero dei beni culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

Telecomunicazioni

Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi

Si segnala la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". Di particolare interesse è il suo art. 21, che promuove le iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi nei settori dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni. Segnatamente, il primo comma dell'articolo prevede che i gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni debbano fornire all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato all'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori. Il secondo comma aggiunge che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni devono adottare le disposizioni regola-

mentari necessarie per l'attuazione delle suddette misure. Rilevante è anche l'art. 47 della medesima legge, che, nel disciplinare l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza per iniziativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riconosce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la possibilità di contribuire ad essa, fornendo - proprio nell'ambito della Relazione Annuale - ogni eventuale indicazione intesa alla rimozione degli ostacoli all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché alla tutela dei consumatori, nei settori di sua competenza.

Class action pubblica

Nel medesimo settore è intervenuta anche la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazione nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti". L'art. 4 di tale fonte delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi finalizzati a consentire ad ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, ove dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, purché sussistano determinate condizioni. Per quanto concerne specificatamente le autorità amministrative indipendenti, la norma prevede l'individuazione di strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione nei confronti di concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui una autorità indipendente, o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore, abbia già avviato sulla medesima controversia il procedimento di propria competenza.

In attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge n. 15/2009, il Governo ha adottato il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 rubricato "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici".

In particolare, l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto citato dispone l'esclusione delle autorità amministrative indipendenti dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 15/2009.

Inoltre, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo in parola precisa che il ricorso proponibile nei confronti dei concessionari di servizi pubblici non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo, preposto al settore interessato, abbia instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte, né se, in relazione a quest'ultime, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione

Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", sono

stati disposti interventi in tema di infrastrutture di telecomunicazione a favore delle aree sottoutilizzate.

In particolare, l'art. 1 attribuisce al Governo il compito di individuare un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica, pubbliche e private, all'evoluzione tecnologica e alla fornitura di servizi avanzati d'informazione e comunicazione del Paese.

A tale scopo il primo comma dell'articolo detta alcuni criteri operativi per il Governo, ovvero: *i*) l'individuazione delle infrastrutture secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra aree; *ii*) l'individuazione delle risorse necessarie e la sottoposizione delle stesse all'approvazione del CIPE (le risorse devono integrare i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili); *iii*) il finanziamento delle infrastrutture con una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno; *iv*) il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.

In base al secondo comma del medesimo art. 1, la progettazione e realizzazione delle infrastrutture potranno avvenire tramite finanza di progetto ai sensi del "Codice dei contratti pubblici"; il coordinamento di questi progetti spetterà, ai sensi del combinato disposto con il successivo comma 4, al Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con le regioni interessate.

Ai sensi del successivo terzo comma – sempre a valere sul FAS – sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello "spettro radio", al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione.

Il quinto comma, infine, inserisce nell'ambito dell'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una previsione che consente per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, una riduzione della profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Comunicazioni elettroniche

In data 18 dicembre 2009 sono state approvate le direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE (c.d. pacchetto Telecom), che hanno significativamente modificato il quadro legislativo comunitario delle comunicazioni elettroniche adottato nel 2002 (cfr. par. 4.1.1).

Le nuove direttive innovano sensibilmente la disciplina inerente a materie quali le prerogative di indipendenza dei Regolatori nazionali, il funzionamento dei meccanismi regolatori nell'ambito dell'Unione europea, gli strumenti di potenziamento dell'armonizzazione regolatoria, nonché i dispositivi di tutela degli utenti di reti e servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del mercato interno. Le suddette direttive dovranno essere trasposte, da ciascuno degli Stati Membri, entro il 25 maggio 2011.

Contributi agli operatori di comunicazione e finanziamento delle Autorità

La legge del 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cosiddetta legge finanziaria 2010), all'art. 2, comma 62, disciplina l'erogazione dei contributi per l'editoria. In particolare, tale

comma limita all'effettivo stanziamento di bilancio l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, prevedendo, ove necessario, il riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto; sono fatte salve le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili.

La medesima legge disciplina anche i contributi alle radio e alle televisioni locali. L'art. 2, comma 237, prevede infatti per l'anno 2010, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro, per il finanziamento delle emittenti radiotelevisive locali (riconosciuto dall'articolo 1, comma 1244, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296).

L'art. 2, comma 238, invece, dispone che la copertura finanziaria relativa alle emittenti locali debba essere assicurata attraverso le disponibilità derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Infine, lo stesso art. 2, al comma 241, prevede un sistema di finanziamento delle *authority*, per il triennio 2010-2012, basato sul trasferimento di risorse tra autorità indipendenti.

Nello specifico, la legge finanziaria ha attribuito:

– all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pari a 6 milioni di euro per il 2010 e a 5,9 milioni di euro per i due anni successivi;

– al Garante della privacy, per gli anni 2011 e 2012, una quota delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pari a 3,6 milioni di euro per ciascun anno;

– alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pari a 0,3 milioni di euro per ciascun anno.

Del pari, la legge finanziaria ha previsto un trasferimento di risorse a beneficio delle medesime autorità sopra indicate anche a carico dell'ISVAP, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

La citata norma stabilisce altresì che gli importi siano trasferiti annualmente dall'Autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno. È comunque previsto anche un meccanismo perequativo tra le Autorità contribuenti e quelle beneficiarie: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia, sono stabilite, senza gravare sulla finanza pubblica, misure reintegrative a favore delle Autorità contribuenti e a carico di quelle beneficiarie, le quali presentino un avanzo di amministrazione e, comunque, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo.

Comunicazione istituzionale

Si segnala la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2009 (pubblicata in data 4 novembre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 257), recante "Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177". Tale direttiva, nel fornire i criteri interpretativi ed operativi in ordine all'applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177/2005, definisce le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche per l'acquisto di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale. Essa, inol-

tre, estende l'ambito di applicazione del citato art. 41, includendo tra le spese relative all'acquisto di spazi pubblicitari quelle sulla stampa quotidiana e periodica, su internet, sui mezzi di diffusione radiotelevisiva, sulle reti mobili di comunicazione elettronica, nonché le spese per l'acquisto di spazi per le pubbliche affissioni. Su tale ultimo punto, la direttiva precisa che non sono da computare le spese sostenute per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione realizzate tramite pubbliche affissioni su spazi di proprietà di pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

La direttiva prevede, inoltre, che "le amministrazioni statali, ivi compresa la Presidenza del consiglio dei ministri, e gli enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, hanno l'obbligo di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le spese di comunicazione istituzionale di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 177/2005. In ogni caso successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo dello Stato, le amministrazioni centrali provvederanno a comunicare, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, la denominazione dei capitoli su cui gravano le spese di comunicazione istituzionale ed il relativo stanziamento".

Infine, nel prevedere l'obbligo di comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, la direttiva riprende la delibera n. 139/05/CONS adottata dalla stessa Autorità in data 7 marzo 2005.

Procedimenti amministrativi

Con legge 18 giugno 2009, n. 69, attuata dal decreto ministeriale 12 gennaio 2010, è stato modificato l'impianto normativo relativo ai termini procedimentali. In base alla nuova disciplina (art. 7, legge n. 69/2009; artt. 2 e 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241), il termine generale per l'adozione del provvedimento torna ad essere di trenta giorni. Questo può essere innalzato a novanta giorni; in ragione di particolari esigenze relative all'organizzazione amministrativa e alla natura degli interessi pubblici tutelati, può essere portato fino ad un massimo di centottanta (con esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e quelli riguardanti l'immigrazione). Anche le norme regolamentari chiamate a disciplinare i procedimenti cambiano: si fa ritorno allo strumento del decreto del Presidente del consiglio, con procedure differenziate a seconda del termine.

Si tratta di norme generali, che possono essere derogate da discipline speciali (art. 7, comma 4, legge n. 69/2009).

Le autorità di regolazione, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, disciplinano i termini dei procedimenti di propria competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti (art. 2, comma 5, legge n. 241/1990).

Conseguentemente, le novità introdotte concernono l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sotto un triplice ordine di profili. Primo, il monitoraggio dei procedimenti e la pubblicazione delle informazioni rilevanti sul sito istituzionale, anche al fine di consentire una pronta verifica da parte dei cittadini e degli utenti (art. 34, legge n. 69/2009); secondo, in caso di ritardo doloso o colposo, la possibilità per l'utente di richiedere il risarcimento del danno ingiusto e la valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 2, comma 9, legge n. 241/1990; art. 7, comma 2, legge n. 69/2009); terzo, la sospensione dei procedimenti, che ora può essere disposta per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni che non siano già in possesso dell'amministrazione (art. 2, comma 5 e 7, legge n. 241/1990).

PAGINA BIANCA

APPROFONDIMENTI TEMATICI

PAGINA BIANCA

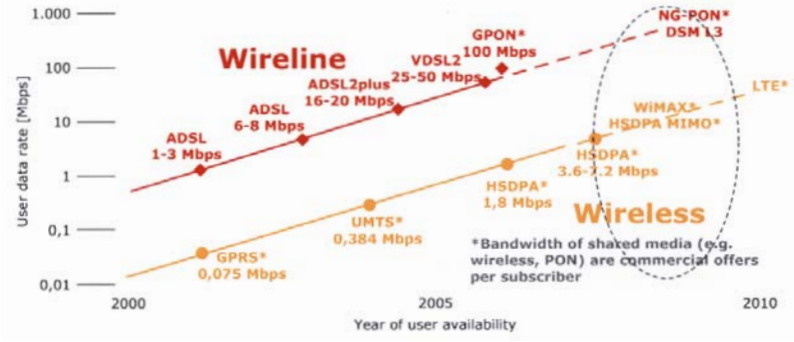
2.1. Le tecnologie emergenti

2.1.1. Le tecnologie *wireless*

Le tecnologie wireless di comunicazione

Nell'ultimo decennio le tecnologie *wireless* si sono distinte per la crescita sostenuta, sia nel settore tradizionale delle comunicazioni cellulari, che in quello dell'accesso alle reti di telecomunicazione. L'uso crescente del *wireless* nelle reti di accesso si deve al vantaggio, che esso offre, di prestarsi come unica soluzione per consentire la mobilità, oltre che sulla larga scala delle comunicazioni cellulari, anche negli ambienti domestici, ove permette all'utente di sottrarsi al vincolo dei fili. Ma il *wireless* gode anche della caratteristica qualificante della flessibilità, un vantaggio per l'operatore che si manifesta con la rapidità di installazione e di riconfigurazione e con la scalabilità delle reti e del traffico. Tutto ciò, unitamente ai costi di allestimento modesti (a confronto con le reti cablate), spiega perché il *wireless* si stia affermando in molte realtà operative come soluzione per la connettività. Di contro, la principale limitazione rispetto all'accesso cablato consiste nei valori nettamente minori di *bit-rate* erogabili. Come mostrato in figura 2.1, infatti, in virtù del continuo progresso tecnologico, il *gap* tra le due classi di tecnologie tende a rimanere invariato.

Figura 2.1. *Confronto dei valori di bit-rate per utente con tecnologie cablate e wireless*



Fonte: WiMAX Forum

L'approccio prevalentemente seguito dagli operatori prevede, dunque, il ricorso all'accesso cablato negli scenari applicativi di rete d'accesso in cui si rilevino vantaggi in relazione agli attesi valori di traffico e, viceversa, l'impiego di tecnologie di accesso *wireless* laddove la densità di traffico sia troppo bassa per garantire il ritorno dell'investimento di un'infrastruttura fissa, ovvero come soluzione di avvio, temporanea o di *back up*. Il *wireless* si presta inoltre come complemento delle reti d'accesso cablate (*wireless local loop* o WLL) per assicurare la copertura a larga banda ubiqua degli spazi interni raggiunti dal doppino (DSL) o dalla fibra ottica.

Nelle realtà italiana ed europea si sono affermati o, comunque, sono considerati con attenzione numerosi sistemi *wireless* in grado di offrire connessioni a banda larga con gestione di diversi gradi di qualità del servizio. Tra essi si collocano i sistemi BWA *(Broadband Wireless Access)* tramite i quali si intende supportare servizi quali HDTV, IPTV, i Servizi su IP (SoIP) e l'accesso a internet veloce in maniera efficiente ed economica, specialmente laddove i collegamenti di *backhaul* cablati non esistano e non siano previsti (zone a "divario digitale"). Tra i sistemi BWA, il WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*), profilo dello standard IEEE 802.16, si sta affermando anche per l'utenza nomadica e mobile. Se al 2006 risalgono i primi sviluppi commerciali del WiMAX basati sul profilo 802.16d dello standard, a metà del 2009 più di 130 sono i prodotti aventi certificazione WiMAX[47]; di essi, il 60% è conforme alla Release 802.16e dello standard, che alla precedente aggiunge specifiche funzionalità a supporto della mobilità. Al fine di migliorare le prestazioni dell'interfaccia radio WiMAX, il WiMAX Forum ha di recente completato ed approvato una serie di specifiche (*IEEE Std 802.16e-2009*) orientate all'incremento del *data rate* di picco e della capacità media per canale[48]. Le funzionalità introdotte permettono di garantire prestazioni (figura 2.2) comparabili con quelle conseguibili tramite tecnologie mobili di derivazione 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*)[49].

In parallelo al percorso seguito in ambito IEEE, l'attività del 3GPP ha condotto all'introduzione, a partire dal 2007, delle tecnologie HSxPA[50] ed è proseguita con la definizione della specifica LTE (*Long Term Evolution*) dello standard 3GPP con Release 8, completata con Release 9 nel 2009. Considerato parte dell'evoluzione degli standard 3G, LTE (anche noto come "3,99G") anticipa la "Quarta generazione" (4G) ancora in fase di sviluppo, con un *bit-rate* massimo di 100 Mbit/s in *downlink* e di 50 Mbit/s in *uplink*[51].

---

47 Fonte: WiMAX Forum.

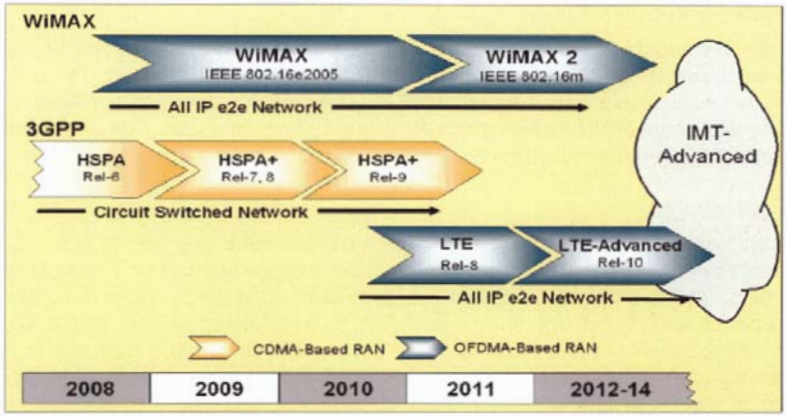
48 "WiMAX Forum Mobile System Profile Specification: Release 1.5 Common, TDD, and FDD Specific Parts", WMF-T23-003-R015v01 MSP: July 2009, WiMAX Forum website.

49 L'introduzione della modalità di duplexing FDD (in aggiunta alla tradizionale modalità TDD), di ulteriori profili frequenziali (tra i quali la banda 698-862 MHz, caratterizzata da condizioni di propagazione estremamente favorevoli e di particolare interesse per la riduzione del *digital divide* in aree rurali) e di una maggiore flessibilità d'uso della risorsa radio (con l'introduzione di una larghezza di banda opzionale di 20 MHz alle frequenze 1710-2170 MHz) consente di ottimizzare l'impiego di eventuali nuove porzioni di spettro rese disponibili dalle autorità di regolamentazione nazionali.

50 L'attività del 3GPP ha visto nel corso del 2007 la definizione di una specifica UMTS "3,5G", caratterizzata dall'introduzione di tecnologie HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*) per l'accesso veloce a pacchetti dalla stazione base al terminale mobile, con *throughput* aggregato massimo in *downlink* di 14,4 Mbit/s, cui ha fatto seguito la penetrazione nelle reti del "3,75G", con l'avvento della tecnologia HSUPA (*High Speed Uplink Packet Access*), in grado di supportare fino a 5,76 Mbit/s in *uplink*. Nella Release 7 dello standard, rilasciata nel mese di dicembre 2007, infine, sono definite soluzioni HSPA evolute (HSPA+), che utilizzando tecniche ad antenne multiple e modulazioni ad elevata efficienza spettrale sono in grado di erogare 28 Mbit/s in *downlink* e 11 Mbit/s in *uplink*, nella stessa banda di 5 MHz dell'UMTS. Un ulteriore miglioramento delle prestazioni è conseguito con la specifica DC-HSDPA (*Dual Carrier HSDPA*), parte della Release 8 dello standard, che consente velocità di trasmissione di picco pari a 42 Mbit/s in *downlink*.

51 Fra le caratteristiche dello standard LTE rileva evidenziare: un'efficienza spettrale tre volte maggiore di quella del HSxPA, l'uso flessibile della larghezza di banda tra 1,25 MHz e 20 MHz, la possibilità di usare diverse frequenze, quali quelle del GSM o del WCDMA/UMTS, e la possibilità di adottarne di nuove, quali le bande a 2,6 GHz (attualmente in corso di allocazione in numerosi paesi), le bande UHF disponibili come Dividendo Digitale (ad 800 MHz) e le frequenze liberate a seguito del processo di *refarming* della banda GSM a 900 MHz e 1800 MHz. L'interfaccia radio non è evolutiva (si abbandona il WCDMA) e si basa sul OFDM-SCFDMA: come conseguenza la copertura radio dell'UMTS non è riusabile e occorre predisporre una copertura dedicata, realizzando di fatto una rete aggiuntiva.

Figura 2.2. *Timeline per le tecnologie mobile WiMAX e 3GPP*



Fonte: WiMAX Forum

Sulla base dei dati forniti dalla *Global mobile Suppliers Association* (GSA) sono attualmente 64, contro le 31 dello scorso anno, le società attive nella realizzazione di sistemi LTE, in 31 paesi; si prevede inoltre che 22 reti entreranno nella fase commerciale alla fine del 2010, mentre per il 2012 il numero di *network* salirà a 39. In linea con i piani dei principali operatori mondiali, il lancio di LTE avverrà a partire dal 2010 in USA, Canada e Finlandia. Nel mese di dicembre 2009, inoltre, l'operatore di telefonia mobile TeliaSonera ha lanciato il primo servizio commerciale LTE al mondo in Svezia e Norvegia[52].

Di recente avvio è, infine, l'approntamento da parte dell'Unione Internazione delle Telecomunicazioni (ITU) delle specifiche dei sistemi 4G, denominati in quel contesto IMT-A (*International Mobile Telecommunications-Advanced*). Secondo quanto stabilito in ambito ITU, i sistemi IMT-A devono garantire requisiti minimi di prestazione in termini di parametri, quali l'efficienza spettrale di canale media e di picco, la larghezza di banda, i tempi di latenza, il supporto della mobilità. Si richiedono, in particolare, valori di *bit-rate* di picco dell'ordine di 1 Gbit/s in scenari di bassa mobilità (velocità pedonale - 10 km/h) e di almeno 100 Mbit/s in situazioni di alta mobilità (velocità veicolare - 350 km/ora). I sistemi IMT-A dovranno inoltre soddisfare requisiti connessi agli specifici servizi previsti ed alle richieste di utenti ed operatori, ivi incluso il pieno supporto della qualità di servizio, il *roaming* e l'interlavoro con altre reti *wireless*. Lo sviluppo del mercato di massa per questi sistemi è atteso per il 2015. Per ottenere le suddette prestazioni si richiedono progressi in tutti gli strati protocollari a partire da quelli fisico e di collegamento. Sarà, in particolare, necessario combinare il ricorso a soluzioni innovative per l'interfaccia radio con tecniche di elaborazione del segnale in trasmissione e ricezione, anche basate su sistemi multi-antenna. Si prevede, inoltre, l'impiego di algoritmi efficienti di allocazione e gestione della risorsa radio, al fine di con-

52 Le reti LTE coprono attualmente le aree centrali delle città di Stoccolma ed Oslo e sono deputate all'erogazione di servizi dati in mobilità. Nel corso del 2010 è prevista l'estensione della copertura LTE ad un maggior numero di città nei due Paesi.

seguire gli alti valori di efficienza spettrale necessari per allocare i sistemi nelle bande inferiori a 800 MHz che presentano le migliori proprietà di propagazione e nelle ulteriori bande eventualmente rese disponibili dalle autorità di regolamentazione[53].

Se la risposta 3GPP ai requisiti definiti per i sistemi IMT-A sono i sistemi *LTE-Advanced*, le cui specifiche sono parte della Release 10 dello standard rilasciata nel 2010, la soluzione avanzata in ambito IEEE è lo standard 802.16m (*WiMAX Release 2*). Il completamento e successiva ratifica di tale profilo sono attesi per il terzo quadrimestre del 2010; i primi prodotti sono stati, invece, annunciati a partire dal 2012.

Le femtocelle

Ultima frontiera dell'evoluzione delle tecnologie mobili a larga banda, le femtocelle rappresentano stazioni radio base domestiche, a bassa potenza ed autoinstallanti, caratterizzate da dimensioni, consumi e costi ridotti ed in grado di fornire accesso a larga banda alla rete dell'operatore mobile (reti 3G o evolute ed a pacchetto), sfruttando per il *backhauling* la connettività DSL o in fibra ottica dell'utente. Le femtocelle, prevedendo, come dimostrato dall'intensa attività di standardizzazione attualmente in corso in diversi gruppi 3GPP, l'impiego di differenti tecnologie di accesso radio (UMTS/HSPA o LTE), si candidano a soluzione privilegiata per l'ottimizzazione della fornitura del servizio radiomobile in ambiente *indoor*, sede, in accordo con le principali analisi di mercato, di una significativa porzione del traffico mobile e teatro di un rilevante aumento dei volumi di traffico.

La soluzione femtocellulare si presta, dunque, a far fronte alla crescita di traffico, sia in ambiente domestico, ove si rivolge ad una clientela residenziale, che in ambiente SOHO/*large enterprise*, in cui si indirizza ad una clientela di tipo *business*. Il primo scenario prefigurato (*consumer*) guarda a tale soluzione quale mezzo attraverso cui l'utente può fruire del servizio radiomobile, originando o ricevendo traffico (fonia, dati, messaggi di testo o multimediali, videochiamate) in maniera trasparente sulla rete femtocellulare o sulla sovrastante rete macrocellulare. I livelli di potenza in gioco consentono di garantire in media un raggio di copertura pari ad una decina di metri, supportando, in un contesto residenziale, un numero massimo di 4 terminali attivi. Le caratteristiche proprie delle femtocelle, quali la possibilità di realizzare la connessione tra i diversi elementi di una rete domestica tramite tecnologie 3G/4G e WiFi, conferiscono, inoltre, a tale soluzione il ruolo di abilitatore tecnologico di una nuova famiglia di servizi, che integrano molteplici forme di comunicazione (*infotainment*, *remote control*, *security*, *health* e *social networking*) ed aprono all'ecosistema dell'*home networking*. Il passaggio da uno scenario residenziale ad uno scenario *business* si caratterizza per l'esigenza di migliori prestazioni in termini di copertura garantita, capacità erogata (supporto di un numero di utenti attivi variabile da 8 a 16), gestione della mobilità e complessità della rete, il che giustifica la scelta di ricorrere non a femtocelle isolate, bensì ad una rete di femtocelle, integrate in una rete di area locale (LAN). Ulteriore scenario prefigurato, infine, vede un'estensione dell'im-

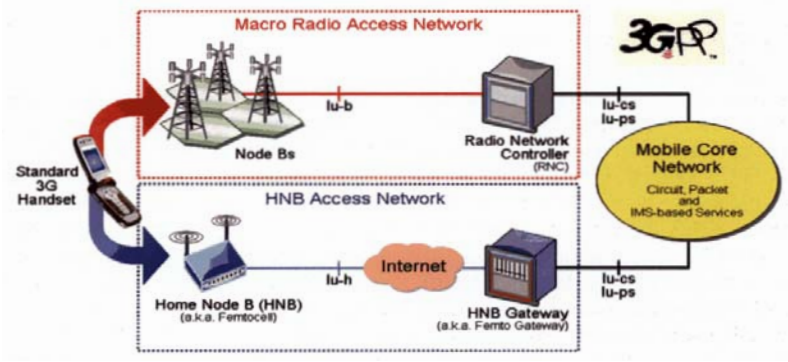
53 Relativamente all'allocazione di bande di frequenza all'operazione di tali sistemi, rileva richiamare l'adozione avvenuta nel giugno 2008 da parte della Commissione Europea della Decisione 2008/477/CE "relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2,500-2,690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità", ai sensi della quale l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una consultazione pubblica intesa ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla possibilità che detta banda di frequenze possa essere utilizzata per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione elettronica, ivi inclusi i sistemi mobili avanzati (IMT-2000/IMT-A).

piego delle femtocelle ad ambienti esterni o misti, ove sia necessario far fronte a consistenti volumi di traffico aggregato (centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie), purché in condizioni di limitata mobilità degli utenti. In tal caso, si prevede l'installazione di piccole unità remote in corrispondenza delle pareti degli edifici o sui lampioni, collegate alla rete degli operatori via coppie in rame (xDSL) o cavi in fibra ottica.

Dalla rapida rassegna qui presentata degli scenari applicativi previsti per l'impiego delle femtocelle, emergono i vantaggi conseguibili grazie a tale tecnologia. L'utente può, in particolare, mediante terminali di tipo tradizionale, fruire di una molteplicità di servizi innovativi a larga banda, con supporto trasparente della mobilità e capacità di localizzazione ed identificazione dei terminali tali da consentire la composizione, da parte degli operatori, di offerte commerciali basate su tariffazioni agevolate del tipo *home zone*.

L'emergere del nuovo paradigma delle femtocelle comporta tuttavia l'insorgere di una serie di criticità dalla cui risoluzione dipende il successo della tecnologia. Una questione di primaria importanza è, anzitutto, l'introduzione di uno standard tecnologico unico, obiettivo al quale ha lavorato il 3GPP, che nel corso del 2008 ha definito, sia per il sistema 3G che per il sistema LTE, un'architettura di riferimento[54] (figura 2.3), al fine di conseguire l'interoperabilità tra apparati d'utente e di rete realizzati da differenti manifatturiere, consentire il *roaming* dei clienti e, in ultima analisi, realizzare economie di scala nella produzione dei terminali.

Figura 2.3. *Architettura standard 3GPP*



Fonte: Kineto Wireless

Altra questione di rilevo è la gestione della risorsa spettrale. A differenza, infatti, di quanto previsto per altre tecnologie *wireless* (e.g. WiFi), le femtocelle operano in bande di frequenze soggette a licenza, in cui l'operatore ha a disposizione varie opzioni di pianificazione dello spettro radio, quali: l'attribuzione alle femtocelle di una banda dedicata, il riuso per le femtocelle delle stesse frequenze già allocate alla rete di macrocelle e la parziale sovrapposizione delle bande assegnate alle due reti con la possibili-

54 Si vedano, a tale proposito, la Release 8 dello standard 3GPP e le successive specificazioni introdotte nelle Release 9 e 10.

tà di effettuare *handover* dall'una all'altra in caso di interferenza. Le scelte operative attuate dall'operatore hanno numerose implicazioni sia per quest'ultimo, in termini di capacità e di gestione di rete e di servizio, che per il cliente, in termini di qualità e funzionalità. In particolare, l'assegnazione da parte dell'operatore mobile di una portante dedicata alla rete femtocellulare determinerebbe una contestuale riduzione del traffico supportabile tramite rete geografica cellulare. Il criterio di sviluppo del sistema di femtocelle, non ordinato, comporta, inoltre, la necessità di definire opportuni vincoli di trasmissione per la minimizzazione dell'interferenza (tra femtocelle e macrocelle, così come tra più femtocelle) e la garanzia della coesistenza tra reti eterogenee, soprattutto nel caso di alta densità di femtocelle in una stessa area e qualora si opti per il riuso o la sovrapposizione delle bande assegnate alle reti macro e femtocellulari.

Ulteriore tema, su cui è prefigurabile l'intervento dell'Autorità, è il riparto delle competenze e delle responsabilità tra il gestore fisso, fornitore del servizio di *backhauling* via cavo, ed il gestore mobile, *provider* dell'accesso alle femtocelle, in un'ottica di garanzia di qualità del servizio all'utente finale.

Con riferimento alle attività di sviluppo in essere, rileva segnalare che la maggior parte delle industrie manifatturiere sta attualmente producendo femtocelle con interfaccia radio 3G (UMTS/ HSPA), sebbene siano in corso di implementazione anche soluzioni fondate su tecnologie di accesso differenti, quali WiMAX e LTE, non disponibili però nel breve termine. Lo stato della sperimentazione risulta particolarmente avanzato in Estremo Oriente e negli Stati Uniti; quanto al contesto europeo, si segnala l'avvio a partire dal 2008 di numerose sperimentazioni da parte di importanti operatori della rete fissa e mobile[55].

Le tecnologie radio cognitive

I sistemi esistenti di telecomunicazioni e radiodiffusione televisiva detengono stabilmente ampie parti dello spettro radioelettrico e, in particolare, la banda UHF inferiore (300 - 1000 MHz) ritenuta estremamente preziosa per motivi sia tecnologici che di propagazione. Sulla base di numerose campagne di misura svolte in Europa e negli Stati Uniti, risulta che in taluni periodi di tempo ed aree geografiche questi sistemi utilizzino le risorse spettrali loro attribuite in modo poco efficiente (in alcuni casi persino meno del 10%). Ciò si deve, in primo luogo, ad una politica di gestione della risorsa radio basata su un paradigma di assegnazione di porzioni fisse di spettro separate da bande di guardia e su una loro allocazione ad uso esclusivo e di lungo termine da parte del possessore della relativa licenza. Tale metodo, sebbene consenta un attento controllo dell'interferenza tra operatori ed utenti coesistenti, permetta una sostanziale semplicità di implementazione degli apparati e richieda una bassa complessità di controllo regolatorio, comporta nondimeno l'uso inefficiente e rigido delle frequenze, dal che deriva l'errata convinzione, tuttora largamente diffusa, che lo spettro radioelettrico possa non essere sufficiente a soddisfare le esigenze delle reti *wireless* commerciali del futuro. Stante quanto sopra e considerato il valore della risorsa radio anche in termini di incremento del PIL, è ampiamente condivisa l'esigenza di abbandonare quanto prima, sia pure gradualmente, le politiche di allocazione fissa dello spettro radioelettrico (FSA), in favore di innovative forme di uso dinamico (DSA).

55 Sono attualmente disponibili offerte commerciali al pubblico da parte di Sprint Nextel e, a partire dal mese di gennaio 2009, di Verizon. Del luglio 2009 è, infine, la notizia del primo servizio femtocellulare in Europa, avviato da Vodafone nel Regno Unito.

Le principali tecnologie candidate alla risoluzione delle questioni connesse alla gestione dinamica dello spettro sono il *Software Defined Radio* (SDR) ed il *Cognitive Radio* (CR)[56]. La tecnologia SDR consente la definizione via software di funzionalità radio tipicamente implementate nei trasmettitori e ricevitori mediante hardware appositamente dedicato[57].

Pur non essendo strettamente necessaria per i sistemi CR, una piattaforma SDR ne esalta le prestazioni. Si richiede, infatti, che i sistemi CR implementino funzionalità[58] tali da consentire loro la percezione dell'ambiente e del contesto operativo, la consapevolezza del proprio stato interno e delle politiche di gestione delle risorse radio, oltre che dei bisogni informativi dell'utente. Essi sono in grado di adattare dinamicamente ed autonomamente i propri parametri operativi ed i protocolli architetturali in funzione delle informazioni acquisite, al fine di conseguire obiettivi predefiniti di affidabilità della comunicazione ed efficienza di utilizzo e gestione delle risorse radio. I sistemi CR sono, altresì, dotati di capacità di apprendimento e ragionamento, ovvero sono in grado di sfruttare l'esperienza pregressa per migliorare i meccanismi di adattamento impiegati.

Al momento, l'attenzione sulle tecnologie radio cognitive è soprattutto motivata dalla possibilità che esse offrono di consentire una gestione dinamica dello spettro. A tal fine, le funzioni principali di una CR sono: il monitoraggio dello spettro e la rivelazione delle porzioni non utilizzate (*spectrum sensing*); l'uso dinamico della porzione di spettro migliore tra quelle trovate libere (*spectrum management*); la liberazione tempestiva dello spettro qualora si rilevi la presenza di un utente primario attivo (*spectrum mobility*)[59]. Il problema della gestione dinamica dello spettro è reso ancor più complesso, qualora esso non riguardi una CR isolata, bensì reti radio cognitive (CRN). In tal caso le funzioni della radio cognitiva permangono, ma la loro attuazione ottimale richiede

---

56 Il termine *Cognitive Radio* è stato utilizzato per la prima volta da Joseph Mitola III e Gerald Q. Maguire nel 1999.

57 Tramite l'impiego di processori digitali di segnali (DSP) e logiche programmabili via software (FPGA), SDR realizza una radio adattativa e rappresenta una soluzione efficace nella realizzazione di terminali multimodali.

58 Un dispositivo CR opera secondo un ciclo cognitivo *Observe-Orient-Plan-Decide-Act*, che comprende l'insieme degli stati, delle azioni e delle interazioni necessari al fine di comprendere e conoscere il proprio contesto operativo e di adattarsi agli stimoli ed alle indicazioni ricevute. Esso prevede l'acquisizione da parte del dispositivo della consapevolezza dell'ambiente esterno, l'identificazione dell'urgenza e della priorità delle azioni da intraprendere, la determinazione delle possibili strategie adottabili, la selezione della strategia più opportuna in considerazione dell'esperienza pregressa e delle preferenze ed abitudini dell'utilizzatore, la riconfigurazione del proprio stato interno in conformità alla decisione presa, la memorizzazione, identificazione e classificazione delle diverse situazioni e delle reazioni all'azione intrapresa.

59 La rilevazione dello stato di utilizzo della risorsa spettrale è attuata, in particolare, mediante tecniche di scansione della porzione di spettro dedicata all'operazione del sistema CR, eventualmente in modalità assistite dalla rete ed impiego di un canale pilota, dedicata al trasporto dell'informazione inerente l'impiego corrente della banda. La previsione di tale canale dedicato, entro la banda assegnata all'operazione dei sistemi CR o al di fuori della stessa, solleva questioni tecniche e regolamentari. Se nel primo caso sorgono, infatti, limitazioni alla banda effettivamente utilizzabile dai sistemi in oggetto e vincoli alla possibilità di coordinamento in un contesto multi-operatore, nel secondo caso occorre prevedere l'assegnazione e l'armonizzazione di una specifica gamma di frequenze a livello internazionale o nazionale. Per quanto concerne poi le funzioni volte all'uso ordinato dello spettro da parte di una CR, esse sono attuate tramite riconfigurazione opportuna delle modalità operative dei dispositivi e contemplano la flessibilità della banda di operazione, il controllo della potenza in trasmissione, l'impiego di antenne adattative, l'adozione di tecniche adattative di modulazione e codifica. Le funzionalità di apprendimento e ragionamento via software del dispositivo CR sono, infine, implementate tramite algoritmi di alto livello, adattativi e di *machine-learning*.

che si operi il coordinamento tra i nodi e la condivisione equa tra gli utenti della risorsa spettrale (*spectrum sharing*).

Stante il quadro sin qui delineato, si configurano molteplici scenari di impiego delle tecnologie radio cognitive e, conseguentemente, si profila la definizione di differenti modelli normativi e regolamentari, in considerazione della applicazione di dette tecnologie in bande per cui sia previsto un uso collettivo della risorsa radio (CSU), ovvero in porzioni di spettro soggette a licenza d'uso individuale, laddove tale diritto d'uso sia oggetto di transazione commerciale. Le tecnologie CR possono essere utilizzate per accedere dinamicamente a porzioni inutilizzate (*white spaces*) dello spettro sottoposto a licenza o per consentire la condivisione dinamica dello stesso tra molteplici dispositivi CR. Si configurano, di conseguenza, differenti possibili strategie di gestione della risorsa spettrale[60].

Volte allo studio e valutazione delle tecnologie radio cognitive sono numerose attività intraprese dal gruppo *Radio Spectrum Policy Group* (RSPG), organo consultivo della Commissione Europea, ed in ambito "International Telecommunication Union" (ITU), a seguito della decisione della "World Radiocommunication Conference" del 2007 (WRC-2007) di inserire un apposito punto di discussione nell'agenda del WRC del 2012 riguardo alle misure regolamentari più opportune per l'introduzione della tecnologia SDR e dei sistemi CR.

Nella prospettiva di promuovere ed incrementare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio ed alla sua gestione si collocano, altresì, le disposizioni di recente introdotte nel quadro normativo comunitario ai sensi della direttiva 2009/140/CE. In tale sede si evidenzia: la necessità di una sostanziale revisione del sistema normativo di settore, non sufficientemente flessibile per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati; la previsione di una progressiva transizione da un regime di concessione di diritti individuali d'uso ad un regime di autorizzazione generale; l'introduzione di maggiori possibilità di trasferimento dei diritti tra imprese (il che permette al mercato di assegnare con più certezza un valore allo spettro radio); il ricorso a formule autorizzatorie neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi.

Le tecnologie audiovisive

Il quadro di sviluppo degli standard terrestri e satellitari per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale mostra un processo di evoluzione delle piattafor-

60 Un primo approccio (*vertical sharing*) prefigura l'adozione di un modello opportunistico di accesso alla risorsa spettrale (OSA), ovvero prevede che i dispositivi CR utilizzino bande già assegnate mediante licenza ad altri utenti (primari). La radio cognitiva è autorizzata all'utilizzo delle frequenze nella banda solo qualora ciò non generi interferenza verso gli utenti primari. A seconda dei diritti d'uso dello spettro di cui godono questi ultimi, le condizioni alle quali i dispositivi CR sono tenuti ad operare devono essere definite a priori da parte del regolatore (è il caso di frequenze sottoposte al regime CSU) o possono essere lasciate alla definizione degli utenti primari, purché la stessa si dispieghi nel rispetto del quadro regolamentare vigente (è il caso di frequenze i cui diritti d'uso siano assegnati mediante licenze individuali). Una strategia alternativa o complementare di condivisione dello spettro è la strategia di condivisione orizzontale (*horizontal sharing*). In tal caso, ai dispositivi CR sono riconosciuti i medesimi diritti di accesso alla risorsa spettrale; le politiche di condivisione dello spettro devono essere definite in conformità a principi di trasparenza e non discriminazione; si prevede, infine, l'intervento normativo allo scopo di definire le condizioni necessarie ad assicurare una adeguata protezione dei dispositivi operanti nella banda, nonché, limitatamente al caso di frequenze soggette a licenza individuale, al fine di predisporre meccanismi di risoluzione di dispute in caso di non ottemperanza alle condizioni di accesso o di impiego dello spettro da parte dei dispositivi CR e conseguente insorgere di interferenza ai danni dei soggetti assegnatari delle licenze.

me diffusive[61] nella direzione di un sostanziale aumento dell'efficienza di utilizzazione della risorsa spettrale e di uno spostamento dell'offerta verso servizi ad elevata qualità, livello di interattività e personalizzazione.

Con riferimento alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, si evidenzia a livello europeo un forte interesse allo sviluppo di uno standard di trasmissione di seconda generazione, il DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial*), in grado di fornire prestazioni superiori rispetto all'ormai consolidato sistema DVB-T ed offrire un "guadagno" aggiuntivo spendibile in termini di aumento dell'efficienza spettrale, ovvero di aumento dell'efficienza energetica, grazie all'impiego di avanzate tecniche di modulazione, codifica di canale ed elaborazione del segnale[62].

Lo standard DVB-T2 permette, altresì, di garantire una maggiore flessibilità relativamente alle frequenze operative ed alla larghezza di banda, prestazioni sostanzialmente migliori di quelle del DVB-T nei confronti del rumore impulsivo, nonché una maggiore robustezza del segnale trasmesso nei confronti di interferenze provenienti da altri trasmettitori, aprendo con ciò alla possibilità di riuso delle frequenze. Esso abilita, inoltre, l'applicazione di livelli di protezione differenziati per ciascun servizio all'interno del flusso digitale trasportato. La transizione verso il sistema DVB-T2, consente, infine: il riutilizzo degli impianti d'antenna domestici e di trasmissione esistenti; la riduzione, rispetto al DVB-T, del costo dei trasmettitori e dei costi di gestione; l'economicità nella realizzazione della copertura di aree locali, regionali e nazionali, stante il contesto normativo vigente in materia di allocazione delle spettro radio. La specifica dello standard DVB-T2 è stata approvata dal DVB *Steering Board* nel mese di giugno 2008 ed adottata da ETSI nel settembre del 2009, mentre è attualmente in fase di avvio il processo di commercializzazione dei ricevitori d'utente.

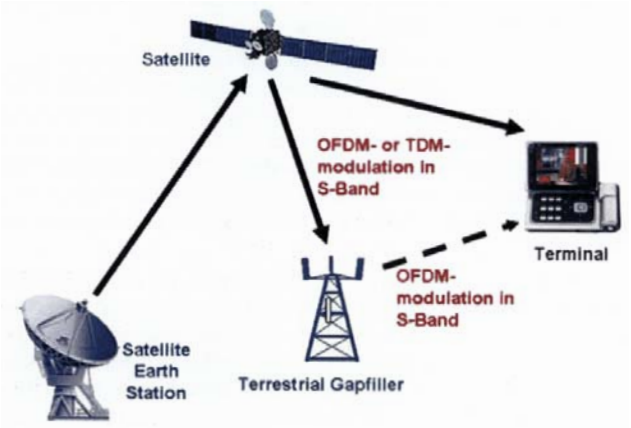
Parallelamente a quanto avvenuto per i sistemi terrestri di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale verso terminali in postazione fissa, un processo di evoluzione sta attualmente riguardando i sistemi di diffusione satellitari. È, infatti, di recente introduzione e in fase di sperimentazione il sistema di trasmissione ibrido terrestre/satellitare, *Hybrid Satellite/Terrestrial* (DVB-SH), per la diffusione della televisione digitale verso terminali mobili (figura 2.4).

---

61 Tale evoluzione procede, del resto, parallelamente alla introduzione di nuovi standard di codifica del segnale, quali lo standard MPEG-4 AVC/H.264, in grado di duplicare la capacità di trasporto dell'informazione a parità di banda.

62 Stante la banda allocata all'operazione del sistema, il DVB-T2 consente di conseguire un incremento di almeno il 30% della capacità trasmissiva rispetto al DVB-T, pur nel rispetto dei livelli di interferenza e delle maschere spettrali definite per il coordinamento a livello internazionale ("GE06 Agreement, Geneva 2006"). Ciò si traduce in un incremento del numero dei canali TV e dei servizi erogabili o, equivalentemente, nella fornitura di servizi di migliore qualità (quali ad esempio i servizi televisivi *High Definition*). L'aumento dell'efficienza energetica implica, d'altro canto, lasciando invariata la numerosità dei siti trasmittenti e la massima potenza del segnale inviato, un incremento del 30% della copertura del territorio per reti a frequenza singola (SFN) o, in alternativa, una riduzione delle dimensioni delle antenne impiegabili in ricezione. A parità di copertura del territorio e di dimensione di antenna in corrispondenza del dispositivo d'utente, invece, l'incremento di efficienza energetica conseguito tramite il ricorso alla tecnologia DVB-T2 consente di diminuire il livello di potenza del segnale irradiato.

Figura 2.4. *Modalità di trasmissione nel DVB-SH*



Esso presenta derivazioni tecnologiche DVB-H (*Digital Video Broadcasting – Handheld*) e DVB-S2 (*Digital Video Broadcasting - Satellite*), coniugando la diffusione diretta del segnale via satellite con la simultanea diffusione dello stesso ad opera di siti terrestri. Il DVB-SH impiega satelliti geo-stazionari ed una rete di stazioni di terra di bassa e media potenza, isofrequenziali con il segnale satellitare nella banda di frequenze compresa tra 2170 e 2200 MHz (banda S), adiacente alla frequenze assegnate alla telefonia mobile 3G.

La specifica DVB-SH si propone, in tal modo, di definire un efficiente sistema di diffusione del segnale digitale, che, migliorando il livello di sensibilità in ricezione e garantendo la resistenza ai disturbi del canale mobile satellitare, sia adatto alla fornitura di servizi verso terminali portatili e mobili e, pertanto, in grado di ovviare ai problemi tipici della diffusione satellitare, quali l'esistenza di vuoti di copertura radio in ambiente *indoor* ed in ambito urbano. Il ricorso a stazioni di terra che, oltre ad irradiare nella stessa sottobanda utilizzata dal satellite per la copertura della zona di territorio da esse servita, irradino localmente anche in sottobande della banda S che il satellite dedica a differenti territori del continente illuminato, consente di veicolare contenuti e servizi "locali" in aggiunta al flusso proveniente dal satellite. Progettato principalmente per la diffusione della "mobile TV", il DVB-SH si presta anche al trasporto di servizi mobili multimediali, audio (radiofonia digitale), *data broadcast* e *file download*.

In una prospettiva di più lungo termine, ovvero entro un orizzonte temporale esteso al 2015, si collocano ulteriori attività di recente intraprese nell'ambito del DVB Project. Si attende, infatti, per quella data un ingente incremento del consumo di contenuti multimediali interattivi (*Rich Media*), mediante dispositivi d'utente estremamente diversificati. Allo scopo di migliorare ed arricchire la fruizione di tal genere di contenuti da parte dell'utente finale, è prevista la realizzazione del sistema *Next Generation Handheld* (NGH), di nuova generazione, efficiente, flessibile, robusto ed orientato all'impiego in mobilità[63]. Assumendo che il processo di standardizzazione di tale siste-

63 Il sistema NGH dovrebbe introdurre funzionalità avanzate nell'ambito delle tecniche di elaborazione del segnale d'antenna, di codifica di canale, di modulazione, dei meccanismi di segna-

ma abbia inizio nel corso dell'anno 2010, la pubblicazione del relativo standard dovrebbe avvenire entro il 2011, il che consentirebbe la disponibilità commerciale dei primi dispositivi NGH nel 2013.

2.1.2. Le tecnologie trasmissive ottiche

Attualmente due sono le architetture principalmente adottate per la realizzazione delle reti di accesso di nuova generazione (*Next Generation Network*) in fibra ottica: le architetture *point-to-point* (P2P), in cui una singola fibra dedicata connette l'utente alla centrale locale, e le architetture *point-to-multipoint*, caratterizzate da una topologia ad albero e dall'assenza in rete di apparati attivi, dette PON (*Passive Optical Networks*).

Con riferimento alle soluzioni PON, diversi sono gli standard adottati a livello internazionale, tra cui lo standard *Gigabit PON* (GPON, specifica ITU-T 984) e lo standard *Ethernet PON* (EPON, specifica 802.3ah)[64].

L'esperienza maturata in tali contesti riguardo ai percorsi di evoluzione degli standard di trasmissione ottica, consente di evidenziare due criteri fondamentali cui lo sviluppo delle reti in fibra di nuova generazione deve essere ispirato: (i) la possibilità di operare aggiornamenti incrementali sulla stessa rete di distribuzione ottica; (ii) una maggiore disponibilità di banda rispetto ai sistemi attualmente implementati; (iii) una maggiore simmetria dei servizi erogabili.

In tale prospettiva si collocano le attività intraprese in ambito ITU-T con riferimento allo standard GPON, che hanno condotto al rilascio nel marzo 2008 della Raccomandazione G.984.6[65]. La specifica definisce architettura e parametri di interfaccia di sistemi GPON con estensione della copertura fino a 60 km, conseguita mediante introduzione di un amplificatore ottico in fibra tra la terminazione di linea ottica (OLT) e la rete di distribuzione ottica (ODN)[66]. Il guadagno di potenza così ottenuto è speso in un aumento della copertura, con conseguente incremento del numero di utenti potenzialmente raggiungibili, o, in alternativa, in un incremento del rapporto di *splitting*, con riduzione del costo del servizio per singolo utente.

---

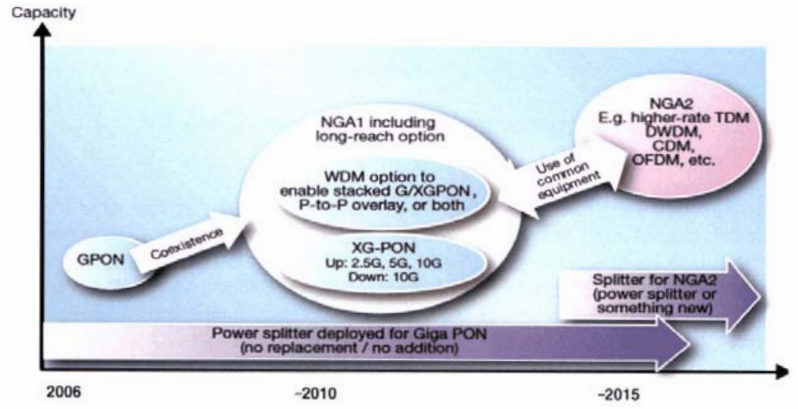
lazione, di tolleranza agli errori, di riduzione dei tempi di latenza introdotti dal sistema, di contenimento dei tempi di cambio canale, delle tecnologie di controllo della congestione di rete, di riduzione del rapporto tra potenza di picco e potenza media, delle tecniche di distribuzione di contenuti locali, dei metodi per l'handover trasparente (orizzontale, ovvero all'interno del sistema NGH, e verticale, verso sistemi eterogenei), delle tecniche di minimizzazione della potenza in trasmissione e di miglioramento della sensibilità in ricezione.

64 Gli standard GPON ed EPON nascono rispettivamente dall'attività del consorzio FSAN (*Full Service Access Network*), cui partecipano numerosi costruttori di apparati e *chipset* ed i maggiori operatori di telecomunicazione, e dall'iniziativa di un gruppo di costruttori di apparati Ethernet, volta a sviluppare uno standard per la rete d'accesso basato sul protocollo trasmissivo Ethernet nell'ambito del gruppo di studio EFM (*Ethernet in the First Mile*).

65 Raccomandazione ITU-T G.984.6, "Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Reach extension", marzo 2008.

66 Esistono differenti modalità di implementazione di un *reach extender* ottico, tra cui in particolare sono da annoverare l'utilizzo di amplificatori ottici (OA) e la rigenerazione del segnale (*re-shape, re-time, re-amplify*) con conversione ottico-elettrico-ottica.

Figura 2.5. *Percorso evolutivo degli standard di trasmissione ottica proposto in ambito FSAN*



Fonte: Ericsson

In ambito FSAN/ITU-T, sono stati identificati due stadi di evoluzione dell'architettura di rete di accesso ottica di nuova generazione (figura 2.5). In una prima fase (NGA1) si richiede che essa sia in grado di: garantire la coesistenza su stessa rete di distribuzione ottica con i sistemi GPON esistenti, conformi alle specifiche G.984.5[67] e G.984.6; apportare rilevanti miglioramenti delle prestazioni rispetto ai sistemi GPON attuali, in termini di velocità di cifra e fattore di *splitting*; presentare caratteristiche di flessibilità e scalabilità. Possibili tecnologie candidate per la realizzazione della NGA1 sono: la tecnologia XG-PON1[68] (*10 Gigabit-capable Passive Optical Network*), in grado di supportare velocità pari a 10 Gbps in *downstream* e 2,5 Gbps in *upstream* e permettere un fattore massimo di *splitting* pari a 1:128; la tecnologia XG-PON2[69], che consente velocità di cifra simmetriche pari a 10 Gbps su entrambe le tratte; le soluzioni WDM (*Wavelength Division Multiplexing*) con utilizzo delle bande identificate dallo standard G.984.5 per la sovrapposizione di connessioni PON e connessioni punto-punto sulla stessa infrastruttura in fibra o per la sovrapposizione di più sistemi GPON a 2,5 Gbps su diverse lunghezze d'onda.

Parallelamente a quanto definito da ITU-T, in ambito IEEE lo standard emergente 802.3av detta le specifiche per la rete 10G-EPON, in grado di supportare sia la configurazione asimmetrica con velocità di cifra pari a 10 Gbps in *downstream* e 1 Gbps in *upstream*, che la configurazione simmetrica operante a velocità di cifra pari a 10 Gbps in entrambe le direzioni.

67 Raccomandazione ITU-T G.984.5, "Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): Enhancement band", settembre 2007.

68 Nell'ambito dei gruppi di standardizzazione FSAN/ITU-T sono in corso le attività di specifica dei sistemi XG-PON: G.987.1 (*XG-PON General Requirements*) e G.987.2 (*XG-PON Physical Media Dependent layer specification*) approvate a ottobre 2009; G.987.3 (*XG-PON Transmission Convergence layer specification)* e G.987.4 (*XG-PON ONU management and control interface specification*) in approvazione a giugno 2010.

69 Lo standard è previsto per la seconda metà del 2011; al momento sono disponibili i primi prototipi.

In una seconda fase del processo evolutivo (NGA2), riconosciuta l'inadeguatezza delle attuali specifiche a proseguire il percorso di evoluzione prospettato per le reti di accesso in fibra ottica, non si pongono requisiti di compatibilità con i sistemi GPON attuali sullo stesso mezzo fisico, il che comporta la sostituzione degli apparati esistenti con nuovi apparati sia lato centrale che lato cliente. In ambito FSAN sono in corso di avvio le attività di studio e definizione di soluzioni che abilitino un aumento della velocità di linea (es. banda media per utente fino a 1 Gbps), un incremento della portata massima (fino a 100 km) e del massimo fattore di *splitting* supportato (fino a 1:512)[70]. Molteplici sono le tecnologie candidate a realizzare tale progetto di evoluzione ed attualmente oggetto di studio ed analisi da parte del gruppo FSAN, quali le tecnologie TDMA-PON evolute multi-canale o le tecnologie CDMA-PON. Si considera, inoltre, l'introduzione di sistemi WDM-PON con multiplazione dei flussi dati d'utente a divisione di lunghezza d'onda. Al riguardo, sebbene vi sia la disponibilità di un certo numero di dispositivi commerciali WDM-PON che consentirebbe l'avvio di una successiva fase di sviluppo, si registra ad oggi un interesse piuttosto contenuto del mercato, a causa della posizione critica evidenziata dagli operatori di telecomunicazione in relazione ad un eventuale impiego della tecnologia WDM-PON (dovuta alla elevata complessità gestionale che l'introduzione di tale tecnologia nella rete di accesso comporterebbe ed alla necessità di sostituire gli *splitter* in rete con filtri ottici), degli alti costi di sviluppo e manutenzione connessi, nonché del basso livello della domanda da parte dell'utenza, con la sola eccezione del segmento *business*, per il quale tuttavia si rileva attualmente un deciso orientamento verso soluzioni *point-to-point*.

70 I primi standard sono attesi per 2012-2013; gli apparati commerciali saranno disponibili invece nel 2014-2015.

2.2. Gli scenari di evoluzione delle reti

2.2.1. I percorsi di convergenza nelle reti di telecomunicazione

La convergenza nelle telecomunicazioni, tema già da tempo dibattuto, è oggi oggetto di particolare attenzione e motivo di un'intensa attività di studio, ricerca e standardizzazione a livello internazione. Molteplici sono le possibili declinazioni di tale paradigma, inerenti livelli estremamente diversificati (quali il terminale, la rete, il servizio e le strutture operative), eppure spesso obiettivo del medesimo percorso evolutivo delle reti di telecomunicazione di nuova generazione[71]. Scopo della convergenza è consentire un più efficiente utilizzo delle piattaforme, garantendo all'utente la fruizione del medesimo servizio indipendentemente dalla tecnologia di accesso impiegata (fissa o mobile), nonché assicurando la fruizione ubiqua di servizi innovativi, multimediali e personalizzati, indipendentemente dal dispositivo di accesso e dal contesto operativo in cui l'utente è collocato. Tra i principali *driver* verso la convergenza sono dunque da annoverare l'opportunità di realizzare sinergie ed ottimizzazioni delle infrastrutture e dei processi, nonché la possibilità di comporre un'offerta di servizi più amplia e diversificata dell'attuale verso la clientela finale. Se nel passato, dunque, le reti di telecomunicazione si sono evolute in ambienti chiusi ed integrati verticalmente, determinando con ciò da parte dell'operatore l'esigenza di replicare funzioni, con conseguenti inevitabili inefficienze di costo e scarsa flessibilità organizzativa, l'attuale tendenza è una migrazione verso architetture *Next Generation Network* (NGN) aperte e standardizzate. Sia le reti fisse che quelle mobili stanno dunque evolvendo verso reti a pacchetto, *All-IP*, intelligenti ed in grado di supportare in modo semplice e flessibile soluzioni e servizi avanzati e, dunque, in grado di abilitare gli scenari di convergenza prefigurati. A tal fine, una rete NGN è organizzata secondo un modello a strati orizzontali, di trasporto (o connettività), di servizio e di controllo, tale da consentire lo sviluppo indipendente dei servizi dalla sottostante tecnologia di rete e da abilitare interventi di integrazione all'interno dei singoli livelli, senza che sia alterata l'intera infrastruttura di rete. Sotteso al concetto di supporto alla convergenza sin qui delineato e riconosciuto come peculiare delle reti NGN è il supporto alla mobilità, inteso nella sua più ampia accezione. Al fine di assicurare la disponibilità del medesimo servizio in modo trasparente senza soluzione di continuità, tale concetto può infatti essere declinato sia con riferimento alla mobilità del servizio, ovvero alla disponibilità dello stesso in contesti diversi, che alla mobilità del terminale, alla mobilità dell'utente ed, infine, alla mobilità della rete. Ulteriore elemento abilitante l'evoluzione delle reti di telecomunicazione secondo la prospettiva mostrata è l'introduzione e la centralizzazione di funzioni di mutua auten-

71 Se infatti una prima forma di convergenza può essere perseguita a livello di dispositivo d'utente, con l'implementazione di terminali *dual mode* in grado di selezionare dinamicamente la tecnologia di accesso sulla base di politiche di massimizzazione della velocità di cifra, di ottimizzazione dell'impiego della risorsa spettrale, della qualità e continuità del servizio e della gestione del traffico di rete, ad una vera e propria integrazione si perviene solo intervenendo a livello di rete, secondo un approccio *end-to-end*, con l'implementazione di protocolli e l'introduzione di elementi di rete deputati ad effettuare funzionalità di interlavoro, nonché agendo a livello di servizio, ossia prevedendo operazioni di transcodifica dei formati ed adattamento dei contenuti.

ticazione (del cliente verso la rete e viceversa), autorizzazione ed accreditamento dell'utente, oltre alla predisposizione di meccanismi tesi alla localizzazione e profilazione del medesimo, alla sua univoca identificazione in rete indipendentemente dalle modalità impiegate per l'accesso ed, infine, alla integrità e confidenzialità delle comunicazioni.

Alla trasformazione delle architetture di rete nella direzione descritta hanno contribuito enti di standardizzazione operanti a livello europeo ed internazionale. Essi, pur muovendo da premesse differenti a seconda degli interessi che rappresentano, sono accomunati dal medesimo intento di pervenire alla definizione di specifiche a supporto della convergenza e della interoperabilità in reti NGN. In particolare, in ambito 3GPP è standardizzata la soluzione *IMS (IP Multimedia Subsystem)* per il supporto dei servizi telefonici e multimediali su infrastruttura di rete IP[72]. Parallelamente, con l'obiettivo di indirizzare le competenze *ETSI* (*European Telecommunication Standard Institute*) in materia di reti fisse verso la definizione di standard europei per le reti NGN, è nato nel 2003 *TISPAN* (*Telecoms and internet converged Services and Protocols for Advanced Networks*)[73]. Le attività svolte in tale contesto hanno guidato alla definizione nel dicembre 2005 della *Release 1* NGN, che accoglie in larga misura le soluzioni 3GPP IMS. Ricondotte, quindi, in seno al 3GPP le specifiche comuni ad IMS, all'inizio del 2008 è stata ultimata la *Release 2* NGN, che ha introdotto elementi chiave per lo sviluppo delle reti di nuova generazione, in grado di supportare il servizio IPTV (sia IMS che non), rispondere alle richieste provenienti dal mercato dei servizi *triple-play* e *quadruple-play* e consentire l'interconnessione alle reti NGN delle reti e dei dispositivi domestici, così come delle reti *corporate*. Dall'inizio del 2008, TISPAN ha avviato i lavori per la terza versione delle specifiche NGN, ivi incluso lo studio di miglioramenti al servizio IPTV, dell'interconnessione di rete IP, di miglioramenti degli aspetti di sicurezza nelle reti NGN e di gestione della qualità del servizio e del carico di rete. Con l'obiettivo di armonizzare i diversi approcci alla realizzazione delle reti NGN, infine, dal 2002 si sono susseguite lato ITU-T una serie di attività, affidate a partire dal 2004 al *Focus Group on Next Generation Network* (FGNGN), che hanno condotto al rilascio di una prima versione delle specifiche NGN nel corso del 2007; i lavori sono quindi proseguiti allo scopo di pervenire ad una successiva versione dello standard.

I processi di convergenza sin qui descritti hanno contribuito al progressivo dissolvimento dei confini tra i diversi settori dell'industria delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT), quali le telecomunicazioni, i *media* e l'informatica. L'apertura delle reti al mondo internet ha infatti consentito ai fornitori di servizi ed applicazioni di competere anche direttamente con gli operatori delle reti di telecomunicazioni, persino sui servizi di telefonia tradizionale (è questo, ad esempio, il caso di *service provider* quali Skype e Vonage). Su un effettivo permanere dei confini tra i settori dell'ICT, a dispetto del progresso tecnologico, può incidere in maniera determinante il quadro regolatorio, che si rivela dunque fondamentale nell'ottica di perseguire una completa convergenza di reti e servizi.

---

72 Sebbene avviate in riferimento alle reti mobili ed introdotte nell'ambito dello standard UMTS, le specifiche IMS prevedono nelle più recenti versioni (*Release '06* 3GPP) un approccio neutro rispetto all'accesso, sia mobile che fisso a larga banda.

73 TISPAN è in grado di supportare la fornitura di servizi di comunicazione *real-time* e non, su piattaforma IP-*based* multiservizio, multiprotocollo e multiaccesso, abilitando funzionalità di nomadicità e mobilità per utenti e terminali.

2.2.2. L'integrazione tra la TV digitale, internet e le reti radiomobili

La maturità della tecnologia offre, ad oggi, scenari di integrazione tra TV digitale (DTV) ed internet a larga banda, spingendo verso una concentrazione dei mezzi che rende totalmente trasparente all'utente finale l'effettivo canale di provenienza dell'informazione.

In un'ottica di centralità del mezzo televisivo, riconosciuto come il più aperto e usabile, numerose sono le opportunità offerte dagli standard *Digital Video Broadcasting* (DVB) ed in particolare dallo standard digitale terrestre DVB-T in termini di integrazione con le tecnologie, i protocolli ed i servizi presenti nel mondo del *web*. Sono tre i principali profili di servizio supportati dai decoder DVB-T attualmente in commercio tramite piattaforma aperta MHP (*Multimedia Home Platform*), caratterizzati da crescenti livelli di multimedialità, interattività e personalizzazione: il profilo *Enhanced Broadcast*, il profilo *Interactive Broadcast* ed il profilo *Internet Access*[74]. Quest'ultimo abilita l'accesso *on-demand* e personalizzato a servizi di tipo internet (quali la navigazione su siti Web) sfruttando i protocolli di sicurezza IP, consente di ricevere i contenuti multimediali attraverso il canale diffusivo e/o le reti fisse di telecomunicazione e memorizzarli in corrispondenza del *set-top-box*, rappresentando il vero e proprio punto di convergenza tra le tecnologie informatiche e televisive.

Ulteriore soluzione orientata alla convergenza tra tecnologie di differente derivazione, quali il *broadcasting*, le telecomunicazioni e l'*Information Technology* è la IPTV (*Internet Protocol Television*). Tale sistema prevede l'erogazione, da parte di un operatore di rete, di servizi di televisione digitale tramite l'impiego del protocollo IP e l'utilizzo di una connessione a banda larga su rete gestita o dedicata (xDSL o fibra ottica). L'adozione del paradigma *client-server*, tipico delle tecnologie internet, conferisce massima intensità all'interazione tra utente e fornitore del servizio, permettendo la fornitura di servizi in diretta diffusivi *Broadcast TV* (BTV), *free-to-air* o *pay TV*, e servizi su richiesta *Video on Demand* (VoD) in modalità *streaming* o *Download and Play (D&P)*[75].

74 Il profilo *Enhanced Broadcast* (basato su MHP 1.0.2) arricchisce il servizio televisivo tradizionale con contenuti multimediali, trasmessi ciclicamente sul canale diffusivo all'interno del multiplex DVB e scaricati via etere nella memoria del ricevitore. Tali applicazioni possono essere associate e sincrone al programma in onda, a corredo ed integrazione dello stesso, oppure autonome rispetto al programma; l'utente può fruirne *on-line* o in differita, interagendo localmente (interattività locale) con l'applicazione, anche in assenza di canale di ritorno. Il profilo *Interactive Broadcast* (basato su MHP 1.0.3) aggiunge al precedente la possibilità per l'utente di accedere a servizi *on-demand* tramite un canale di ritorno (interattività *on-line*), essenziale per promuovere lo sviluppo di servizi personalizzati, quali la posta elettronica, il commercio elettronico, i servizi *pay-per-view*. La specifica definisce anche i protocolli di comunicazione e di interfaccia di rete necessari per assicurare l'elevato livello di affidabilità e sicurezza che i servizi sopra descritti richiedono. Il profilo *Internet Access* (basato su MHP 1.1.2), infine, integra le funzionalità dei primi due profili.

75 I servizi BTV sono basati su funzionalità di *multicast* IP e consistono nella fruizione contemporanea da parte degli utenti di un "canale" televisivo tradizionale, in maniera del tutto simile a quanto avviene per la TV tradizionale. Al contrario, i servizi VoD utilizzano le comunicazioni *unicast* su rete IP. Nel caso, in particolare, di fruizione in modalità *streaming*, l'utente interagisce in tempo reale con le applicazioni create dal *service provider* e fruisce dei contenuti audiovisivi, avendo a disposizione le funzioni tipiche di un VCR (*play, pause, rewind, fast-forward*). La qualità del servizio audiovisivo risulta, tuttavia, funzione della banda disponibile e del numero di utenti serviti contemporaneamente. Nella modalità *D&P,* al contrario, non si prevede contemporaneità tra trasmissione e fruizione dei contenuti, in parte o totalmente memorizzati nell'*hard disk* del

L'IPTV consente, inoltre, una molteplicità di servizi interattivi, quali il *web browsing* e le applicazioni di comunicazione (*e-mail*, MMS, *chat, video chat, multiroom viewing*, etc.), selezionabili dall'utente mediante interazione con un'apposita interfaccia. Pur essendo un potenziale concorrente delle piattaforme di radiodiffusione televisiva esistenti, terrestri e satellitari, l'IPTV mostra appieno il suo potenziale quale sistema complementare, piuttosto che sostitutivo, dei tradizionali sistemi diffusivi. Tale tendenza è confermata dalla realizzazione di *set-top-box* integrati ibridi IPTV/ DVB, tali da consentire all'utente finale la ricezione del segnale sia via etere (per via terrestre o satellitare) che tramite connessione di rete a larga banda, con ciò supportando servizi ibridi *broadband/broadcast*, aprendo ad applicazioni innovative ed, in definitiva, garantendo un'ottimizzazione di impiego delle risorse trasmissive[76]. In aggiunta, l'IPTV si presta al pieno supporto di trasmissioni *streaming* di tipo televisivo via rete internet (*web-TV*), *live* o *on-demand*, tramite *set-top-box* IPTV ibridi.

Se fino al 2008 l'erogazione di servizi internet e di TV *on-line* di nuova generazione è stata possibile solo tramite personal computer, a partire dal 2009 sono stati resi disponibili sul mercato dispositivi ibridi *internet-enabled*, tali da consentire tramite televisore la fornitura e l'integrazione di offerte TV digitali tradizionali lineari e servizi *web-based* su richiesta (Over-The-Top TV, OTT TV). La penetrazione nel mercato di tali dispositivi *internet-enabled*, seppur ad oggi ancora limitata, sembra destinata in Italia ad una netta accelerazione nel breve-medio periodo, soprattutto considerata la previsione normativa dell'integrazione negli apparecchi televisivi di un decoder digitale terrestre ed il fisiologico processo di rinnovamento e sostituzione dell'elettronica di consumo. La filiera dell'OTT TV, ancora in via di definizione, comprende, oltre ai fornitori di contenuti, ai *broadcaster*, agli operatori di rete ed ai fornitori del servizio di accesso ad internet, categorie di soggetti cui è demandata la funzione di abilitatori, quali i costruttori hardware e gli sviluppatori software dei dispositivi *internet-enabled*, e di aggregatori dei servizi. A quest'ultima categoria, avente funzioni anche editoriali, appartengono soggetti estremamente eterogenei, quali: i costruttori di apparecchi di elettronica di consumo (*set-top-box* o televisori) *internet-enabled*, gli operatori del mercato del software videoludico (produttori di console dotate di connessione di rete), i produttori di hardware e software per *set-top-box broadband* e *mediacenter*, gli operatori di telecomunicazione (e.g. Telecom Italia è promotrice in *partnership* con Intel di un'offerta OTT TV su piattaforma software *open source* integrata nei *set-top-box* IPTV), gli operatori di *pay-tv* e i nuovi operatori OTT TV indipendenti. Si registrano al riguardo numerosi accordi di distribuzione tra fornitori di contenuti e produttori di elettronica di consumo per la erogazione di servizi innovativi e di alta qualità all'utente finale, così come rileva evidenziare le iniziative messe in atto dai principali attori della filiera e volte allo sviluppo ed alla promozione di uno standard comune ed aper-

---

set-top-box; pertanto non è richiesta necessariamente una banda garantita elevata. Un'ulteriore categoria di servizi erogabili mediante IPTV comprende i servizi *Near VoD* (*NVoD*). Essi adottano meccanismi *multicast* su canali predefiniti, per la trasmissione dei contenuti continuativa e ad intervalli di tempo prestabiliti; sia dal punto di vista dell'erogazione che della fruizione da parte dell'utente, dunque, i servizi NVoD si configurano quali servizi diffusivi, tali da consentire una notevole riduzione dei costi per i *service provider* rispetto ai servizi VoD ed in grado di limitare il carico di traffico in rete ed in corrispondenza dei *server* video.

76 I sistemi *Hybrid Broadband/Broadcast* (HBB) consentono di riservare il canale *broadband* per le applicazioni interattive ed i servizi VoD, ovviando ai problemi di congestione di rete, inevitabili su rete xDSL soprattutto nel caso di programmi HDTV. Alla definizione di specifiche HBB è riconosciuto particolare rilevo dagli enti di standardizzazione operanti sia a livello internazionale che europeo, ove le attività sono demandate al DVB Project.

to per la distribuzione dei contenuti tramite terminali ibridi (e.g. Progetto Canvas nel Regno Unito).

Il percorso evolutivo delle tecnologie audiovisive si è completato con un processo di convergenza tra *broadcasting* e telecomunicazioni mobili, la cui logica ispiratrice emerge chiaramente dall'esame delle caratteristiche e delle limitazioni delle tecnologie coinvolte. Le tecnologie di comunicazione mobile vantano un'ampia base di abbonati ed offrono una elevata interattività personale; tuttavia, si evidenzia sul mercato una diminuzione dei ricavi medi per utente (ARPU) determinata da un aumento della spinta concorrenziale. Se dunque l'industria mobile registra una crescente richiesta di banda per la distribuzione di contenuti multimediali, essa potrà difficilmente essere soddisfatta in quanto in contrasto con l'attuale tendenza degli operatori mobili ad una contrazione degli investimenti in infrastrutture. D'altro canto, i servizi di *broadcasting* fanno leva sull'accesso a contenuti di alta qualità e sulla disponibilità di un efficiente canale di trasmissione. Ciò nonostante, l'industria televisiva è chiamata oggi a misurarsi con una sempre più diffusa esigenza di personalizzazione dei servizi e di differenziazione dei canali, in linea con una segmentazione della domanda orientata ai servizi di accesso ad internet ed ai servizi di diffusione televisivi digitali in mobilità. La tendenza verso tali innovative modalità di fruizione dei contenuti si è sviluppata parallelamente ad una forte riduzione del consumo dei *media* tradizionali, soprattutto da parte della fascia più giovane della popolazione; ciò ha indotto le emittenti televisive a ricercare formule di offerta specificamente rivolte al segmento mobile, basate sull'integrazione dei servizi *streaming* audio e video con i tradizioni servizi di telefonia mobile e sull'interattività delle piattaforme e dei programmi televisivi esistenti. La possibilità di distribuire simultaneamente un elevato numero di programmi e contenuti digitali agli utenti, erogando al contempo nuovi servizi interattivi tramite le funzionalità della rete mobile, e l'opportunità di sviluppare nuovi modelli di *business* hanno determinato l'instaurarsi di una proficua interazione tra l'industria del *broadcasting* e l'industria mobile. Sebbene, infatti, i servizi di *mobile tv* siano già disponibili sull'infrastruttura cellulare esistente (3G UMTS) in modalità di trasmissione *unicast*, l'impiego del *broadcast* consente di supportare la distribuzione contemporanea dei contenuti verso una platea ben più estesa di utenti, favorendo la realizzazione di economie di scala. Il processo di convergenza in atto conduce, in definitiva, ad un'evoluzione delle modalità di erogazione del servizio: da fornitura su singolo canale, in assenza sia di specifiche interazioni tra dispositivi e piattaforme che di meccanismi di identificazione univoca dell'utente, a fornitura multi-canale. In linea con tale innovativo approccio, l'utente può accedere ad uno stesso contenuto e/o servizio attraverso canali multipli, essendo univocamente identificato dalla rete, indipendentemente dalle modalità di accesso; analogamente, le preferenze espresse dall'utente sono automaticamente registrate e riconosciute, a prescindere dal canale impiegato per l'accesso. Attualmente in Europa sono impiegate tre principali classi di tecnologie per la distribuzione di contenuti *broadcast* tramite terminali mobili: i) la tecnologia *broadcast* cellulare MBMS (*Multimedia Broadcast/Multicast Service*), estensione dello standard di telefonia mobile di terza generazione UMTS; ii) le tecnologie di radiodiffusione digitale terreste e le loro estensioni, quali il DVB-H (*DVB Handheld*) basato su standard digitale terrestre DVB-T, il T-DMB (*Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting*) basato su standard terrestre DAB (*Digital Audio Broadcast*) e MediaFLO (*Media Forward Link Only*); iii) i sistemi ibridi terrestri/satellitari, quali il DVB-SH, incluso nella famiglia di standard DVB. Al momento, sono in corso attività di ricerca volte a delineare un quadro comune, basato su internet, che favorisca ed abiliti l'interoperabilità tra gli standard della *mobile tv*.

2.3. Le prospettive di evoluzione dei servizi e delle applicazioni

2.3.1. Le comunicazioni immersive virtuali

Di recente si è attuato un vero e proprio cambiamento del paradigma di erogazione dei servizi, con lo spostamento della centralità dell'interesse dalla tecnologia all'individuo. Ciò ha condotto ad una profonda trasformazione delle comunicazioni tradizionali, verso le cosiddette comunicazioni contestualizzate. L'esperienza della comunicazione si arricchisce e si completa tramite la consapevolezza del contesto, inteso come informazione situazionale, ambientale, personale e strumentale. Un sistema *context aware* opera attraverso la percezione ovvero l'acquisizione e l'interpretazione delle informazioni di contesto, la presentazione delle stesse ai soggetti coinvolti nell'esperienza, l'erogazione automatica e dinamica dei servizi ed, in ultima istanza, l'associazione dinamica delle informazioni alle entità, fisiche o virtuali, coinvolte.

I settori dello sviluppo tecnologico destinati a realizzare questa prospettiva sono le tecnologie della intelligenza d'ambiente e della telepresenza immersiva. L'individuo è circondato da sensori, attuatori ed agenti informatici intelligenti, presenti ovunque, ivi inclusi gli oggetti di uso comune, ed in grado di abilitare l'interazione tra l'utente e l'ambiente, svolgendo funzioni di interfaccia, preelaborazione e comunicazione, oltre che, in specifici settori applicativi, funzioni di instradamento dei dati, localizzazione e navigazione. Un elevato livello di interattività con l'ambiente, indispensabile per indurre nell'utente il senso stesso di presenza, è conseguibile rendendo i sistemi semplici, collaborativi ed immanenti. Ciò è possibile mediante il supporto delle tecnologie informatiche ed, in particolare, l'utilizzo di sistemi informativi per l'elaborazione distribuita e di protocolli (*middleware*) in grado di consentire, tramite l'impiego di opportune ontologie, la condivisione dei dati di contesto tra gli agenti software intelligenti distribuiti nell'ambiente, al fine di permetterne in modo automatico la configurazione e la direzione del comportamento. Le informazioni collezionate sono utilizzate per la composizione automatica dei servizi, l'adattamento degli stessi al contesto ed il loro adeguamento ad eventuali *policy* in vigore. Al fine di rendere le macchine in grado di comprendere ed interpretare i contenuti prodotti dagli esseri umani, sono introdotti modelli di rappresentazione della conoscenza, consultabili sia dagli umani che dalle macchine. L'esigenza di passare dal concetto di informazione come "dato" al concetto di informazione come "dato + significato" impone, da un punto di vista operativo, di attuare la completa transizione da *web* ordinario a "*web* semantico" o "*web* 3.0". Esso fornisce un'infrastruttura che consente la condivisione e il riutilizzo dei dati tra applicazioni e comunità, definendo formati comuni per l'integrazione dei dati provenienti da fonti diverse e stabilendo un linguaggio atto ad identificare come i dati siano in relazione con gli oggetti del mondo reale. Il "*web* semantico", fondandosi sulla considerazione che le macchine possano accedere ad un insieme strutturato di informazioni e ad un insieme di regole di inferenza da utilizzare per il ragionamento automatico, fornisce il linguaggio per esprimere i dati e le regole per ragionare su di essi, esportate da qualunque sistema di rappresentazione della conoscenza: condizione questa indispensabile per realizzare il paradigma dell'intelligenza d'ambiente.

Se le tecnologie dell'intelligenza d'ambiente conferiscono ai sistemi pervasività ed adattività, è grazie alle tecnologie della telepresenza che i sistemi divengono pienamente immersivi e l'esperienza di essere presenti in un ambiente remoto per il tramite di un mezzo di comunicazione si definisce come consapevole sensazione di essere collocati fisicamente nello spazio in cui l'evento avviene, mediante la piena immersione del sistema sensoriale in una realtà virtuale, che è l'ambiente reale o simulato in cui il soggetto percettore sperimenta il servizio.

Le tecnologie qui presentate trovano oggi una prima applicazione in molteplici campi, quali l'intrattenimento, l'educazione e la formazione, la medicina e la psicologia, le telecomunicazioni, il *marketing*, il militare, il *design* e l'architettura. Le tecnologie delle presenza consentono di introdurre in tali ambiti interattività e immersività, fornendo gli strumenti per ricreare ed arricchire l'esperienza sociale di comunicazione, collaborazione e condivisione dell'esperienza, soprattutto a supporto di gruppi distribuiti, nonché offrendo strumenti di visualizzazione avanzata, virtualizzazione ed *augmentation*. Fondamentali, al fine di abilitare le comunicazioni immersive virtuali, sono i recenti sviluppi nella realizzazione e commercializzazione dei dispositivi di visualizzazione (schermi stereoscopici e visori 3D), degli strumenti di interazione naturale (telecamere 3D, sensori di movimento, interfacce tattili, vocali e gestuali), degli strumenti di interpretazione degli stati umani psicologici, cognitivi, emotivi e fisici (interfacce *brain-computer*, strumenti di analisi del segnale vocale e di video analisi delle espressioni facciali) e dei metodi di rappresentazione (agenti virtuali, ambienti virtuali).

2.3.2. Il *cloud computing*

Tra le prospettive aperte dall'evoluzione delle tecnologie e delle reti di telecomunicazione, un crescente interesse si registra per il paradigma *cloud computing*. Tale termine è utilizzato per denotare l'insieme delle tecnologie informatiche in grado di abilitare l'erogazione *on-demand* dei servizi di accesso ed utilizzo di risorse applicative (*Software as a Service, SaaS*), di piattaforme, strumenti e prodotti necessari allo sviluppo ed al *delivery* di servizi applicativi (*Platform as a Service, PaaS*) e di risorse di elaborazione, memoria e comunicazione (*Infrastructure as a Service, IaaS*). Tali risorse, accessibili all'utente tramite interfacce *web*, sono distribuite in rete e virtualizzate, ovvero per esse, non più fornite fisicamente, sono create versioni virtuali, le cui caratteristiche e la cui corrispondenza a risorse reali sono dinamicamente definite. Nel *cloud computing*, nato come evoluzione del *grid computing*, confluiscono una molteplicità di tecnologie, dalle *service oriented architecture* ai *web services*. Si adottano, in particolare, i principi per l'organizzazione e la gestione di componenti computazionali distribuite, le soluzioni per l'esposizione e la composizione di funzionalità in rete, le tecnologie per l'interoperabilità tra sistemi eterogenei tramite interfacce *web*, le soluzioni per la rappresentazione e la condivisione di ampie moli di dati, le tecniche per il reperimento e la memorizzazione delle informazioni e per l'introduzione di capacità semantiche, le soluzioni per l'autenticazione e la gestione dei clienti (identità e profili), per la sicurezza e la confidenzialità delle trasmissioni, dell'accesso ai servizi e delle transazioni. In prospettiva, inoltre, l'aumento della penetrazione della larga banda e l'emergere del *mobile broadband*, unitamente allo sviluppo dell'*Internet of Things* (reso pos-

sibile dalla crescente capacità computazionale dei microprocessori e dalla contestuale riduzione delle dimensioni, dei consumi e dei costi ad essi associati), detta l'evoluzione verso *cloud* di risorse pervasive ed adattative (*pervasive cloud*). In tale contesto, rilevanti vantaggi si traggono da un impiego sinergico delle tecnologie di *cloud computing* e di *autonomic computing*. Il paradigma delle tecnologie autonomiche ha ad oggetto l'identificazione e la progettazione di sistemi in grado di offrire all'utente servizi contestualizzati, totalmente rispondenti alle sue esigenze, senza che sia richiesto l'intervento umano, tramite agenti tecnologici ubiqui, totalmente immersi nell'ambiente operativo e dotati di funzionalità di auto-organizzazione (*self-localising*, *self-configuring*, *self-healing*, *self-optimizing*, *self-protecting*, *self-* e *context-aware*). Dalla convergenza tra le tecnologie autonomiche e le tecnologie di *cloud* computazionale ha origine il *pervasive cloud*, in cui le risorse informative sono strutturate come un insieme di componenti autonomiche comunicanti e cooperanti tramite reti logiche (*overlay network*) sulla base di algoritmi di auto-organizzazione. Il ricorso a logiche autonomiche, specializzate al contesto locale, risulta determinante al crescere della numerosità e della dinamicità delle risorse informative da gestire, che rende impraticabile l'adozione di sistemi di supervisione e gestione centralizzati, quantunque distribuiti su sistemi differenti.

Possibili criticità legate all'impiego di tecnologie di *cloud computing* sono riscontrabili nel rischio di una involuzione dei sistemi informativi verso ambienti chiusi e proprietari, nelle possibili minacce alla sicurezza e confidenzialità di dati sensibili aziendali, nonché nella possibilità del verificarsi di disservizi. Procedendo ad un'analisi degli impatti economici derivanti dall'adozione di tecnologie di *cloud computing*, rileva, invece, evidenziare i notevoli benefici che il passaggio ad un modello di fruizione *on-demand* di servizi, piattaforme ed infrastrutture apporterebbe alle aziende, considerata la possibilità di tradurre in costi operativi i costi di capitale connessi alle infrastrutture informatiche. A ciò si aggiunge il rilevante vantaggio per l'azienda di disporre di sistemi sempre aggiornati dal punto di vista tecnologico.

2.3.3. Il *green computing*

Tema di recente molto dibattuto nell'ambito della comunità scientifica internazionale è quello della sostenibilità delle tecnologie dell'informazione. Obiettivo primario di tale emergente disciplina è la definizione di strategie e paradigmi di gestione efficiente delle risorse computazionali da parte delle imprese, che preservino o ottimizzino le prestazioni complessive dei sistemi. Il *green computing*, che di tale disciplina propone una prima implementazione, orienta le attività di ricerca all'individuazione di strategie di minimizzazione della potenza impiegata per il funzionamento dei *data center* e delle apparecchiature tecnologiche (schermi, proiettori). I benefici del *green computing* sono quantizzabili in termini di riduzione del dispendio energetico e dell'impatto ecologico dell'attività d'impresa. Il paradigma computazionale *green*, che nasce dal riconoscimento di una stretta relazione tra consumo energetico dovuto alle tecnologie informatiche e produzione complessiva di anidride carbonica, ha avuto ampia diffusione negli ultimi dieci anni, al crescere del livello di utilizzo dei *data center* nell'ambito dei sistemi informativi aziendali. Tra i fattori che guidano verso l'adozione di strategie di *green computing*, rileva evidenziare la rapida crescita della richiesta di servizi

internet orientati alle comunicazioni, alle transazioni finanziarie, all'intrattenimento o alla pubblica amministrazione, da cui deriva il requisito di un aumento del numero e di un'ottimizzazione delle prestazioni dei *data center* aziendali. Da ciò discende, considerata l'esigenza di un contenimento delle dimensioni dei *data center*, la necessità di un incremento della densità di potenza computazionale dei *server* e, come conseguenza, un aumento della densità di potenza elettrica assorbita. Quest'ultimo si traduce, del resto, in un aumento della densità di calore prodotto ed, in definitiva, in un aumento della potenza spesa per il raffreddamento dei sistemi, tanto maggiore quanto più alta è la densità computazionale degli stessi. L'aumento del consumo energetico, dunque, oltre a produrre rilevanti impatti sui costi sostenuti dall'azienda, comporta più elevate emissioni di anidride carbonica. Uno dei fattori di maggior incidenza sul dispendio energetico dei centri di calcolo è l'efficienza degli stessi: il *rate* di utilizzo è oggi, nel caso di *data center* di grandi dimensioni, in media del 5-10%. Ciò considerato, il *green computing* si candida quale risposta ad un'esigenza di riduzione dei consumi energetici, resa in alcuni casi ancor più urgente da previsioni di restrizioni dell'accesso alle fonti energetiche. Il paradigma del *green computing* comporta l'adozione di strategie innovative di progettazione dei processori e dei *data center*, orientate ad ottimizzarne i consumi di potenza e la capacità di dissipazione del calore. Dalla osservazione che il consumo di potenza dei *server* è tanto maggiore quanto minore è il loro grado di utilizzo, discende l'opportunità di conseguire significativi benefici ricorrendo alle tecniche di virtualizzazione delle infrastrutture, delle piattaforme e delle applicazioni tipiche del *cloud* computazionale. Grazie al ricorso a tecniche di virtualizzazione si stima un incremento di utilizzo medio dei *server* dal 5-10% al 50-85%: valori in corrispondenza dei quali i *data server* operano a più alta efficienza energetica.

Un'azione di stimolo all'affermarsi del paradigma computazionale *green* è stata compiuta di recente dall'ITU con la creazione di uno standard per il calcolo dell'impatto effettivo sull'ambiente dell'industria informatica e delle telecomunicazioni, sia in termini di dispendio energetico che di emissioni di anidride carbonica.

GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

PAGINA BIANCA

3.1. Le analisi dei mercati di comunicazione elettronica

L'Autorità, nel corso degli ultimi 12 mesi, ha sostanzialmente ultimato il secondo ciclo delle analisi di mercato avviato, ai sensi di quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, in seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione europea, della seconda raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione *ex ante* (dicembre 2007).

In particolare, l'Autorità – dopo avere completato nel 2008 le analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili e dell'accesso e della raccolta delle chiamate su reti telefoniche mobili pubbliche – nel periodo compreso tra maggio 2009 e aprile 2010 ha concluso l'esame di undici mercati. A breve, l'Autorità terminerà altresì l'esame dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali e/o nazionali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE), di cui ha sottoposto uno schema di provvedimento a consultazione pubblica nazionale, nonché il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE), mercati non più inclusi nella raccomandazione n. 2007/879/CE.

L'Autorità, a parte alcune eccezioni che si vedranno di seguito, ha sostanzialmente confermato l'impianto della Commissione europea, ritenendo non suscettibili di regolamentazione *ex ante* molti mercati esclusi dalla lista contenuta nell'allegato alla raccomandazione del 2007.

Nello stesso periodo, l'Autorità ha peraltro adottato alcuni interventi regolatori che danno piena attuazione alla disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche derivante dal secondo ciclo di analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche. Tra questi provvedimenti, assumono particolare rilievo gli interventi nell'ambito dei mercati della terminazione mobile e dei mercati di rete fissa, con la definizione di un modello contabile per la terminazione su singole reti mobili e la proposta di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati.

Di seguito si riportano, in dettaglio, le attività svolte dall'Autorità in materia di analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche, illustrando, in primo luogo, le attività inerenti il secondo ciclo di analisi di mercato e, in secondo luogo, gli interventi che ne danno piena attuazione.

I mercati dell'accesso alla rete fissa

Nel corso del 2009, l'Autorità ha portato a termine l'analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE) all'esito della quale, con delibera n. 314/09/CONS, ha identificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere di mercato, sia nei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sia nei mercati all'ingrosso dell'accesso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa e dell'accesso a banda larga.

Successivamente, con delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia, quale operatore dominante nei suddetti mercati dell'accesso, una serie di obblighi regolamentari relativi ai *i*) servizi di accesso fisico all'ingrosso, *ii*) servizi di accesso virtuale all'ingrosso (*bitstream*), *iii*) servizi di accesso al servizio di vendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* – WLR) e *iv*) servizi di accesso al dettaglio per clienti residenziali e non residenziali.

Nell'ambito dell'analisi dei mercati in questione, nonché del procedimento volto alla identificazione dei relativi rimedi regolamentari, l'Autorità ha tenuto nella massima considerazione lo sviluppo delle reti di nuova generazione ed ha tenuto altresì conto degli Impegni assunti da Telecom Italia e approvati con la delibera n. 718/08/CONS (Impegni). Gli obblighi regolamentari di cui alla delibera n. 731/09/CONS contengono, infatti, specifiche previsioni riguardanti proprio le reti di nuova generazione e fanno riferimento a misure che costituiscono oggetto degli Impegni.

In relazione ai servizi di accesso fisico all'ingrosso, la delibera n. 731/09/CONS ha imposto a Telecom Italia *i*) l'obbligo di accesso alla rete in rame (tramite i consueti servizi di accesso disaggregato ossia *local loop unbundling*, *shared access* e *sub-loop unbundling*); *ii*) l'obbligo di accesso alle infrastrutture civili (cavi e fibra spenta); *iii*) l'obbligo di trasparenza; *iv*) l'obbligo di non discriminazione; *v*) l'obbligo di separazione contabile; *vi*) l'obbligo di contabilità dei costi; *vii*) l'obbligo di controllo dei prezzi.

L'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'obbligo di Telecom Italia di fornire il servizio di accesso disaggregato sulla rete in rame, ma non ha reputato proporzionato l'imposizione di un obbligo di fornitura del medesimo servizio sulla rete in fibra, in considerazione soprattutto della difficoltà di definire misure regolamentari da applicare ad un'infrastruttura non ancora realizzata, e quindi di valutarne le ripercussioni sul livello concorrenziale dei mercati interessati.

Tuttavia, al fine di consentire agli operatori alternativi di competere nell'offerta dei servizi di accesso su rete di nuova generazione, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia – in linea con quanto previsto dal Gruppo di Impegni n. 9 – l'obbligo di dare accesso alle proprie infrastrutture di posa ed alla fibra spenta. L'accesso a quest'ultima – a differenza di quanto indicato nell'Impegno 9.2 (che subordina la fornitura dell'accesso alla fibra spenta al solo caso in cui l'accesso mediante infrastrutture di posa non risulti tecnicamente o fisicamente possibile oppure economicamente sostenibile) – deve essere assicurato indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.

Riguardo all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di accesso fisico all'ingrosso, l'Autorità ha stabilito che tale controllo sarà basato su un meccanismo di *network cap* per i servizi di *local loop unbundling*, *shared access* e *sub-loop unbundling.* Il valore dei vincoli di *cap* sarà stabilito a seguito dello sviluppo di un modello di costo a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up*, attualmente in corso di definizione. I prezzi per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta devono essere fissati, invece, a condizioni eque e ragionevoli, e ci si potrà avvalere – per le infrastrutture di posa – anche di *benchmark* internazionali.

Per quanto, invece, concerne i servizi di accesso virtuale all'ingrosso (*bistream*) la delibera n. 731/09/CONS impone a Telecom Italia: *i*) l'obbligo di accesso *bitstream* (incluso il *bitstream naked*) su rete in rame (con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto, indipendentemente dalla tecnologia impiegata ATM o ethernet) e un obbligo generale di accesso *bitstream* su fibra ottica; *ii*) l'obbligo di tra-

sparenza; *iii*) l'obbligo di non discriminazione; *iv*) l'obbligo di separazione contabile; *v*) l'obbligo di contabilità dei costi; *vi*) l'obbligo di controllo dei prezzi.

Quest'ultimo obbligo sarà basato su un meccanismo di *network cap* per i servizi con interconnessione al DSLAM e al nodo *parent* (il valore dei vincoli di *cap* sarà stabilito a seguito dello sviluppo del modello di costo di cui sopra). Non è previsto, invece, alcun controllo dei prezzi per i servizi *bitstream* ai livelli di interconnessione più alti.

Per il *bitstream* su fibra ottica, il provvedimento specifica che le condizioni attuative di tale obbligo verranno definite a seguito dell'adozione da parte della Commissione europea della raccomandazione sulle reti NGAN, in considerazione del fatto che, allo stato, la rete in fibra di Telecom Italia è ancora ad uno stadio iniziale di realizzazione. A tal fine, il Comitato NGN dovrà formulare le proprie proposte in merito alla disciplina delle condizioni di offerta dei servizi *bitstream* su fibra all'interno della propria proposta di linee guida per la disciplina della transizione verso le *Next Generation Network* di cui si parlerà nel seguito.

Infine, per i *servizi di wholesale line rental*, la delibera in questione ha imposto a Telecom Italia: *i*) l'obbligo di fornire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi; *ii*) l'obbligo di trasparenza; *iii*) l'obbligo di non discriminazione; *iv*) l'obbligo di separazione contabile; *v*) l'obbligo di contabilità dei costi; *vi*) l'obbligo di controllo dei prezzi basato su un meccanismo di *network cap* (il valore dei vincoli di *cap* sarà stabilito a seguito dello sviluppo del modello di costo di cui sopra).

La delibera prevede, inoltre, delle specifiche previsioni relative allo sviluppo delle reti NGAN. L'art. 73 affida, infatti, al Comitato NGN Italia il compito di predisporre, entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento finale, una proposta di "Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN". In particolare, il Comitato è chiamato a formulare delle proposte in relazione alle procedure di migrazione dal rame alla fibra ottica; ad eventuali modalità di *unbundling* degli accessi in fibra; alla disciplina delle condizioni di offerta dei servizi *bitstream* su fibra; ed alle condizioni di condivisione delle infrastrutture, ivi comprese le installazioni all'interno dei condomini. L'art. 73 prevede, inoltre, che, all'esito della pubblicazione della raccomandazione sulle reti NGA della Commissione europea, e sulla base della proposta del Comitato NGN di cui sopra, l'Autorità valuterà l'opportunità di riesaminare le condizioni di accesso alle *Next Generation Access Networks*.

L'art. 73 prevede anche che l'Autorità definisca, sentiti gli operatori, una disciplina transitoria per la fase di sperimentazione dei nuovi servizi di accesso su reti NGN da parte dell'operatore notificato, con particolare riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per un'offerta all'ingrosso atta a consentire la partecipazione alla sperimentazione degli altri operatori.

Infine, relativamente ai servizi di accesso al dettaglio, l'Autorità, ritenendo che la regolamentazione a livello *wholesale* sia sufficiente a tutelare il consumatore finale dal rischio che Telecom Italia pratichi prezzi eccessivi, ha rimosso il meccanismo di controllo dei prezzi a cui è stata finora sottoposta Telecom Italia, fatta salva la necessità di garantire che non vi siano alterazioni della concorrenza e di garantire la tutela delle "fasce sociali" e l'accessibilità dei servizi.

In ogni caso, l'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni di offerta dei pro-

pri servizi di accesso al dettaglio – ad eccezione delle offerte presentate nell'ambito di procedure di selezione ad evidenza pubblica promosse da clienti privati o nell'ambito di gare per pubblici appalti – al fine di consentire all'Autorità di valutare preventivamente la replicabilità delle stesse attraverso i test di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di "adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS" (cfr. *infra*).

L'Autorità, infine, ha confermato in capo a Telecom Italia gli obblighi di contabilità dei costi, di non discriminazione nei confronti dei clienti finali (ad eccezione del caso in cui le differenze siano giustificate in modo oggettivo, come nel caso delle c.d. "fasce sociali" di cui alla delibera n. 314/00/CONS) e di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

I mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali

Con la delibera n. 578/09/CONS del 13 ottobre 2009, l'Autorità ha concluso la seconda di analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione CE n. 2003/311/CE). Il procedimento, avviato con la delibera n. 145/08/CONS, era stato sospeso nel corso del 2008 fino alla conclusione dell'istruttoria relativa agli impegni di Telecom Italia (delibera n. 718/08/CONS).

L'Autorità, con la delibera n. 379/09/CONS del 9 luglio 2009, ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta di provvedimento che, in sintesi, prospettava la revoca di tutti gli obblighi esistenti in capo a Telecom Italia sul mercato dei servizi telefonici internazionali per clienti residenziali e affari, in quanto i tre criteri della raccomandazione CE 2007/879/CE non risultavano soddisfatti.

Contestualmente, l'Autorità ha inviato la proposta di provvedimento alla Commissione europea ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di acquisire i pareri di rispettiva competenza. Entrambi i pareri sono stati favorevoli ed hanno confermato la validità dell'analisi svolta dall'Autorità.

Pertanto, l'Autorità, nel provvedimento finale (delibera n. 578/09/CONS) ha provveduto a revocare gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui alla delibera n. 380/06/CONS del primo ciclo di analisi dei mercati.

Il mercato delle linee affittate al dettaglio

Con la delibera n. 707/09/CONS del 10 dicembre 2009, l'Autorità ha concluso la seconda analisi del mercato al dettaglio delle linee affittate (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).

Il provvedimento identifica un unico mercato rilevante, di dimensione geografica nazionale: il mercato delle linee affittate al dettaglio, costituito dai collegamenti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi. Non essendo il mercato delle linee affittate al dettaglio incluso nella lista dei mercati di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE, l'Autorità ha effettuato il cosiddetto test dei tre criteri, al fine di verificare se, in considerazione di specifiche circostanze esistenti a livello nazionale, tale mercato possa ancora essere considerato suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

A tal proposito, l'Autorità, adottando il cosiddetto *modified greenfield approach*, ha ritenuto la regolamentazione di tipo *wholesale* idonea a risolvere le eventuali problematiche concorrenziali che possono insorgere a livello *retail*. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto, in considerazione del grado di maturità del mercato, che l'insorgere di eventuali pratiche di *squeezing* e di *pre-emption* siano poco probabili, oltre che non supportate da evidenze fattuali. D'altro canto, eventuali criticità competitive potranno essere affrontate attraverso interventi antitrust di tipo *ex post*. L'Autorità ha quindi ritenuto che i primi due criteri del triplo test non risultino superati, in quanto: *i*) l'esistenza di reti proprietarie degli operatori alternativi – insieme agli obblighi imposti nei corrispondenti mercati a monte – costituisce un elemento in grado di porre rimedio agli ostacoli concorrenziali di tipo strutturale che caratterizzano il mercato; *ii*) la riduzione delle quote dell'*incumbent*, la costante riduzione dei prezzi, la sostanziale assenza di barriere all'espansione, la presenza di concorrenza potenziale, indicano la tendenza del mercato verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. Poiché la raccomandazione della Commissione del 2007 prevede che i tre criteri debbano risultare soddisfatti cumulativamente, l'Autorità non ha ritenuto necessario svolgere l'analisi del terzo criterio per concludere che il mercato al dettaglio dei circuiti affittati di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* ed ha provveduto a revocare gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia s.p.a. dalla delibera n. 343/06/CONS.

I mercati della fornitura all'ingrosso delle linee affittate

Il procedimento di analisi dei mercati relativi alla fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (*terminating*)[77] e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*)[78], avviato con la delibera n. 184/08/CONS, è stato sospeso a giugno dello stesso anno a seguito dell'avvio del procedimento di valutazione degli Impegni presentati da Telecom Italia (delibera n. 351/08/CONS) ed ha ripreso il suo corso con la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008.

L'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta di provvedimento relativa ai mercati in oggetto con la delibera n. 598/09/CONS, contestualmente inviata alla Commissione europea ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Nella proposta di provvedimento, l'Autorità ha individuato tre mercati, aventi tutti dimensione nazionale: *i*) il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate (*trunk*), costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti, che utilizzano le tecnologie SDH e PDH (mercato *trunk*); *ii*) il mercato dei circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS di un operatore mobile (*terminating*) su tecnologia tradizionale PDH/SDH e *ethernet* (mercato B); *iii*) il mercato dei circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (*terminating*), su tecnologia tradizionale PDH/SDH e *ethernet* (mercato A).

Per i primi due mercati l'Autorità ha proposto la rimozione immediata degli obblighi in capo a Telecom Italia previsti dalla regolamentazione vigente (delibera

77 Mercato n. 6 della raccomandazione 2007/879/CE, ovvero mercato n. 13 della raccomandazione 2003/311/CE.

78 Mercato n. 14 della Raccomandazione 2003/311/CE.

n. 45/06/CONS), in quanto il primo mercato (*trunk*) non è risultato suscettibile di regolamentazione *ex ante* (non essendo soddisfatto il primo criterio del triplo *test*), e nel secondo mercato (*terminating* per rilegamento BTS) non è stato individuato alcun operatore avente significativo potere di mercato (di seguito anche *significant market power* - SMP).

Per il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente (mercato A), l'Autorità ha identificato Telecom Italia come operatore SMP ed ha proposto, pertanto, che la stessa continui ad essere sottoposta agli obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e contabilità dei costi. In particolare, per l'obbligo di controllo dei prezzi, attuato attraverso un meccanismo di riduzione pluriennale programmata dei prezzi (*network cap*), l'Autorità ha proposto, in una logica di continuità con la delibera n. 45/06/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali: Paniere A (circuiti fino a 155Mbps inclusi): IPC - 9,6%; Paniere B (circuiti da 155Mbps esclusi fino a 2,5Gbps inclusi): IPC - 0%; Paniere C (circuiti in tecnologia *ethernet*): IPC - 0%.

Tenuto conto dei contributi dei nove operatori partecipanti alla fase di consultazione pubblica nazionale e dei pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, l'Autorità, con la delibera n. 2/10/CONS del 15 gennaio 2010, ha concluso il secondo ciclo di analisi dei mercati della fornitura all'ingrosso di linee affittate. In tale delibera è stato confermato l'orientamento contenuto nella proposta di provvedimento, ma è stato introdotto - per il mercato B - un periodo di preavviso per le parti interessate dalla revoca degli obblighi che scade il 31 dicembre 2010.

I mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa

Con la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010, l'Autorità ha concluso la seconda analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE). Il provvedimento identifica i seguenti mercati rilevanti, tutti di dimensione geografica nazionale: *i*) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa; *ii*) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.

Con riferimento al mercato dei servizi di raccolta, l'Autorità non ha rilevato la sussistenza di condizioni di concorrenza effettiva ed ha quindi svolto l'analisi del significativo potere di mercato. Sulla base dell'analisi delle quote di mercato, nonché degli altri indicatori pertinenti, Telecom Italia s.p.a. è stata identificata quale operatore SMP e sottoposta all'obbligo di *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi; *vi*) contabilità dei costi.

Relativamente ai mercati dei servizi di terminazione, l'Autorità ha confermato l'assenza di condizioni di concorrenza effettiva ed ha individuato 41 operatori quali detentori di SMP, ciascuno con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa[79]. A tutti gli operatori identificati quali aventi SMP è stato imposto un obbligo di trasparenza.

79 Acantho s.p.a., ADR TEL s.p.a., Alpikom s.p.a., Brennercom s.p.a., BT Italia s.p.a., Colt Telecom s.p.a., CSINFO s.p.a., ConsiagNet s.p.a., Consorzio Terrecablate, Decatel s.r.l., Elinet s.p.a., Energ.it s.p.a., Eutelia

Telecom Italia s.p.a. è sottoposta, oltre che all'obbligo di trasparenza, anche all'obbligo di *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) non discriminazione; *iii*) separazione contabile; iv) controllo dei prezzi; *v*) contabilità dei costi.

Inoltre, 17 operatori alternativi tra quelli individuati quali aventi SMP[80] sono stati sottoposti, oltre che all'obbligo di trasparenza, anche all'obbligo di i) accesso ed uso di determinate risorse di rete, ii) non discriminazione e iii) praticare il prezzo del servizio di terminazione sulla base di criteri di equità e ragionevolezza. In particolare, con riferimento ai prezzi dei servizi di terminazione su rete fissa, l'Autorità ha disposto che alcuni di essi[81] siano soggetti fino al 31 dicembre 2010 ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e più precisamente ai valori del *glide path* indicati per la categoria "Altri Operatori"; mentre per i restanti operatori[82] l'Autorità ha previsto che siano soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS, fino al 31 dicembre 2010. Per gli anni 2011 e 2012, invece, Telecom Italia s.p.a. e i 17 operatori alternativi sottoposti all'obbligo di cui al punto iii), saranno tenuti ad applicare come prezzi di terminazione quelli che emergeranno dai risultati di un modello *bottom-up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorità.

Il mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica

Con la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010, l'Autorità ha concluso la seconda analisi del mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE). Il provvedimento identifica due mercati rilevanti, entrambi di dimensione geografica nazionale: *i*) il mercato dei servizi di inoltro e transito (I/T) distrettuale; *ii*) il mercato dei servizi di inoltro e transito (I/T) nazionale.

Non essendo i servizi di transito più inclusi nella lista dei mercati di cui alla raccomandazione n. 2007/879/CE, l'Autorità ha effettuato il cosiddetto test dei tre criteri, al fine di verificare se, in considerazione di specifiche circostanze esistenti a livello nazionale, tali mercati possano ancora essere considerati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

Relativamente al mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità ha ritenuto superato il *test* dei tre criteri in quanto ha riscontrato l'esistenza di forti ostacoli non transitori all'accesso (primo criterio), l'assenza di caratteristiche tendenti a produrre nel

s.p.a., Fastweb s.p.a., Fly Net s.p.a., Freeway s.r.l., Infracom Italia s.p.a. (ex Multilink), Intermatica s.r.l., Karupa s.p.a., Metropol Access Italia s.p.a., OkCom s.p.a., Opitel s.p.a. (ex Tele2), Orange Business Italy s.p.a., Phonica s.p.a., Rita s.r.l., Telecom Italia s.p.a., Thunder s.p.a., Trans World Communications s.p.a., Satcom s.p.a., Società Trasporto Telematico s.p.a., Teleunit s.p.a., TEX97 s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., TWT s.p.a., Uno Communications s.p.a., Verizon Italia s.p.a., Vive la Vie s.p.a., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia s.p.a., Welcome s.p.a., Wind s.p.a.

80 Agli operatori Brennercom s.p.a., BT Italia s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Eutelia s.p.a., Fastweb s.p.a., Fly Net s.p.a., Infracom Italia s.p.a. (ex Multilink), Metropol Access Italia s.p.A, Opitel s.p.a. (ex Tele2), Orange Business Italy s.p.a., Satcom s.p.a., TEX97 s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., Uno Communications s.p.a., Vodafone Omnitel N.V, Welcome s.p.a., Wind s.p.a.

81 Brennercom s.p.a., Fly Net s.p.a., TEX97 s.p.a., Satcom s.p.a., Uno Communications s.p.a. e Vodafone Omnitel N.V.

82 BT Italia s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Eutelia s.p.a., Orange Business Italy s.p.a., Fastweb s.p.a., Metropol Access Italia s.p.a., Infracom Italia s.p.a., Tele2 s.p.a., Tiscali s.p.a., Welcome s.p.a. e Wind s.p.a.

tempo condizioni di concorrenza effettiva (secondo criterio), nonché l'insufficienza del diritto della concorrenza – in assenza di una regolamentazione *ex ante* – a ridurre gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva (terzo criterio). L'Autorità ha svolto quindi l'analisi del significativo potere di mercato. Sulla base dell'analisi delle quote di mercato, nonché degli altri indicatori pertinenti, Telecom Italia s.p.a. è stata identificata quale operatore SMP e sottoposta agli obblighi di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi; *vi*) contabilità dei costi.

Con riferimento, invece, al mercato dei servizi di I/T nazionale, l'analisi ha riscontrato la presenza di tutti i requisiti di un mercato contendibile e, in particolare, l'assenza di elevate barriere all'ingresso, in quanto: *i*) gli operatori alternativi hanno sviluppato reti proprietarie di lunga distanza; *ii*) il valore dell'indice di concentrazione è in riduzione; *iii*) non si riscontrano i problemi derivanti dalla necessità di sostenere ingenti investimenti difficili da recuperare, dalla presenza di infrastrutture difficili da replicare e dalla presenza di economie di scala non conseguibili dagli operatori alternativi. Dal momento che il primo criterio non è risultato soddisfatto, l'Autorità non ha proceduto con l'analisi del secondo e del terzo criterio, ed ha provveduto a revocare gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia s.p.a. dalla delibera n. 417/06/CONS.

I mercati dei servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali

Nell'aprile 2010, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale uno schema di provvedimento avente ad oggetto l'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali e/o nazionali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE, non più inclusi nella raccomandazione n. 2007/879/CE), procedendo parallelamente alla notifica dello stesso alla Commissione europea e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di ottenere i rispettivi pareri.

Lo schema di provvedimento identifica come mercati rilevanti il mercato dei servizi telefonici (locali, nazionali e fisso-mobile) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali (anche in tecnologia VoIP in decade 0 e di tipo *managed*) ed il mercato dei servizi telefonici (locali, nazionali e fisso-mobile) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti non residenziali (anche in tecnologia VoIP in decade 0 e di tipo *managed*). L'Autorità ha ritenuto che entrambi i mercati avessero una dimensione geografica nazionale.

Non essendo i mercati analizzati più inclusi nella lista di mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* di cui alla raccomandazione 2007/879/CE, l'Autorità ha verificato – attraverso il cosiddetto test dei tre criteri – se, in considerazione di specifiche circostanze esistenti a livello nazionale, tali mercati possano ancora essere considerati suscettibili di regolamentazione *ex ante* o se, al contrario, necessitino di essere deregolamentati.

L'Autorità ha concluso che il primo criterio (presenza di elevate barriere all'entrata di carattere non transitorio) non risulta soddisfatto in quanto ha riscontrato, in primo luogo, *sunk cost* di limitata entità e, in secondo luogo, ha ritenuto che l'efficacia degli obblighi imposti nei corrispondenti mercati a monte e nel mercato al dettaglio dell'accesso su rete fissa sia idonea a rimuovere le barriere riscontrate. L'Auto-

rità ha inoltre rilevato che i vantaggi di economie di scala e varietà sono ora evidenti per tutti i maggiori operatori attivi sul mercato e che non si riscontra la presenza di *switching cost*.

L'Autorità ha altresì ritenuto che anche il secondo criterio (struttura del mercato che non tende a produrre condizioni di concorrenza effettiva) non risulta essere soddisfatto, in quanto la quota di mercato di Telecom Italia presenta un andamento decrescente negli anni 2005-2008 ed i prezzi sono in diminuzione; inoltre, il livello dei prezzi delle chiamate dell'*incumbent* si mostra allineato a quello del resto d'Europa. Alla luce di ciò, l'Autorità ha concluso che sussistono elementi sufficienti per affermare che i mercati analizzati tendano verso una concorrenza effettiva.

In considerazione del fatto che il test dei tre criteri non è stato superato (l'analisi del terzo criterio non è stata reputata necessaria in quanto i tre criteri devono necessariamente essere soddisfatti cumulativamente) e che, pertanto, i mercati rilevanti individuati non risultano più suscettibili di regolamentazione *ex ante*, l'Autorità ha proposto la revoca di tutti gli obblighi regolamentari imposti a Telecom Italia con la delibera n. 642/06/CONS. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione prevede, tuttavia, un periodo transitorio di sei mesi – a partire dalla pubblicazione del provvedimento finale sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – durante il quale alcuni degli obblighi continuano, comunque, ad essere efficaci. La disciplina transitoria riguarda i seguenti obblighi: l'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte ai fini del test di prezzo (limitatamente alle sole offerte tariffarie e con l'esclusione delle offerte definite nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore), l'obbligo di non accorpare indebitamente i servizi offerti e l'obbligo di non discriminare ingiustificatamente i clienti finali.

Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali

L'Autorità, con delibera n. 63/09/CONS del 13 febbraio 2009, ha avviato la seconda analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali. Tale mercato, incluso nei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea nella raccomandazione n. 2003/311/CE, è stato invece escluso dalla lista, contenuta nell'allegato alla raccomandazione del 2007, dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

Pertanto, al fine di valutare se il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*, e quindi continui ad essere soggetto agli obblighi di cui alla delibera n. 159/08/CONS, occorrerà verificare che siano soddisfatti i tre criteri indicati dalla raccomandazione (il c.d. triplo test). Qualora il triplo test risulti superato e l'analisi del mercato dimostri l'esistenza di una o più imprese con significativo potere di mercato, sarà necessario valutare il mantenimento, la revoca l'integrazione o la modifica degli obblighi regolamentari vigenti. Qualora, invece, il triplo test non sia soddisfatto, si dovrà procedere alla rimozione degli obblighi regolamentari vigenti.

Dopo l'avvio del procedimento, è iniziata una complessa attività istruttoria che ha previsto, tra l'altro, l'invio alle imprese di articolate richieste di informazioni, volte - da un lato - ad ottenere informazioni aggiornate sullo stato delle reti, televisive e radiofoniche,

per la diffusione del segnale radiotelevisivo, e - dall'altro lato - ad acquisire elementi circa l'impatto dell'evoluzione tecnologica e di mercato sul grado di sostituibilità fra le piattaforme trasmissive, nonché la posizione degli operatori in merito a tali tematiche.

L'Autorità ha provveduto all'elaborazione dei dati e delle informazioni pervenute con l'intento di adottare nei prossimi mesi una proposta di provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica e da inviare alla Commissione europea e all'Autorità Antitrust per i rispettivi pareri di competenza.

Test di prezzo

Le Autorità di settore possono pubblicare criteri di valutazione delle offerte e, se del caso, imporre obblighi ancillari di controllo dei prezzi come misura preventiva in tutti i casi in cui vi sia un rischio di compressione anti-concorrenziale dei margini nei mercati *retail* in cui la concorrenza si basa sull'accesso a infrastrutture essenziali di un operatore verticalmente integrato.

A tal riguardo, sulla base delle risultanze del procedimento istruttorio avviato il 30 gennaio 2009, l'Autorità ha individuato la necessità di modificare le attuali linee guida per l'impiego dei test di prezzo. Più precisamente, l'Autorità, con la delibera n. 667/09/CONS, ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla proposta di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo previsti dalla delibera n. 152/02/CONS recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa".

Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto opportuno rivedere l'impianto metodologico dei test di prezzo al fine di garantire, nel nuovo contesto di mercato, il rispetto del principio di non discriminazione da parte dell'operatore *incumbent* e, allo stesso tempo, di garantire maggiore flessibilità al mercato. La necessità di innovare tale metodologia, inoltre, è risultata in linea con la diffusione crescente di offerte congiunte di diversi servizi (c.d. *bundle*).

L'impianto di cui alla delibera n. 152/02/CONS prevedeva l'applicazione di due distinti test di prezzo. Il primo doveva verificare se i prezzi praticati dall'operatore, notificato come avente significativo potere nei mercati dei prodotti *wholesale* utilizzati dai *competitor*, non fossero predatori; il secondo, invece, aveva l'obiettivo di valutare eventuali strategie di compressione dei margini messe in atto dall'*incumbent*.

La nuova metodologia relativa ai test di prezzo, sottoposta a consultazione, si concentra sul profilo concorrenziale cercando di prevenire, grazie all'applicazione di uno strumento in grado di verificare l'effettiva replicabilità delle offerte per i concorrenti, eventuali comportamenti escludenti da parte dell'operatore verticalmente integrato. A tale fine, l'Autorità ha ritenuto opportuno semplificare lo schema del test applicando un'unica formula di base, declinabile secondo le diverse esigenze. Il nuovo test di prezzo si configura come un insieme di criteri *ex ante*, da rendere noti al mercato, volto a valutare se un operatore alternativo efficiente abbia la capacità di replicare le politiche di prezzo dell'*incumbent* in circostanze equivalenti senza subire perdite. La consultazione pubblica, alla quale hanno partecipato tutti gli operatori interessati, si è conclusa il 15 febbraio 2010. Il termine del procedimento è previsto per l'estate 2010, con la pubblicazione delle nuove linee guida.

Modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS

Con la delibera n. 667/08/CONS, l'Autorità ha concluso il secondo ciclo di analisi dei mercati della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile definendo un *glide path* che - dal 1 luglio 2012 - consegue la simmetria delle tariffe (4,5 centesimi di euro/minuto). Con la stessa delibera, l'Autorità ha disposto l'elaborazione di un modello contabile a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo *bottom-up*, per una eventuale modifica dei valori delle tariffe di terminazione.

A tal fine l'Autorità, all'inizio del 2009, ha avviato uno specifico procedimento per la realizzazione di un modello di costo di tipo ingegneristico-contabile, in grado di recepire le direttive contenute nella raccomandazione della Commissione europea sul trattamento regolamentare dei prezzi di terminazione delle chiamate su rete fissa e mobile. L'Autorità ha previsto altresì di essere coadiuvata da un soggetto indipendente per la predisposizione del modello. La gara per l'affidamento dell'incarico di collaborazione è stata vinta dalla società Europe Economics.

A partire dalla identificazione delle fonti informative ritenute necessarie (*input* del modello) e nel rispetto delle indicazioni contenute nella raccomandazione è stata definita la metodologia per lo sviluppo del modello *bottom-up* LRIC. Nel mese di luglio 2009, gli Uffici hanno richiesto alcune informazioni agli operatori da utilizzare come *input* del modello. Ai fini del completamento del modello l'Autorità, con delibera n. 66/10/CONS dell'11 marzo 2010, ha predisposto una proroga dei termini del procedimento per esaminare le ulteriori problematiche emerse.

3.2. Gli Impegni di Telecom Italia

L'Autorità, con la delibera n. 718/08/CONS, ha accettato e reso obbligatori, a partire dal 1° gennaio 2009, gli Impegni presentati da Telecom Italia e relativi, principalmente, al funzionamento della rete di accesso in postazione fissa della società medesima.

Gli Impegni, articolati operativamente su 15 punti, sono volti *inter alia* a fornire ulteriori garanzie in materia di parità di trattamento tra la divisione *retail* di Telecom Italia e gli operatori alternativi che utilizzano i servizi *wholesale* di Telecom Italia, nonché a migliorare i processi operativi, con riferimento alle attivazioni di nuovi clienti finali e alle migrazioni inter-operatore.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2009, Telecom Italia ha avviato il processo di esecuzione delle Impegni finalizzati a: i) rafforzare le garanzie di parità di trattamento interna-esterna (gruppi di Impegni da 1 a 6); ii) incentivare ulteriormente lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione (gruppi di Impegni n. 6 e n. 9); iii) porre in essere nuovi strumenti volti a rafforzare la tutela dei consumatori finali (gruppi di Impegni da n. 11 a n. 14); iv) istituire l'Organo di vigilanza ed aderire al Comitato NGN Italia e ad OTA Italia, secondo quanto previsto nei gruppi di Impegni nn. 7, 9 e 10; v) integrare la propria contabilità regolatoria e definire i *transfer charge* relativi ai servizi di accesso SPM (gruppo di Impegni n. 8).

Per quanto riguarda i gruppi 1-3-4-5-6-8, il rispetto di tale parte degli Impegni è fondamentale per assicurare un quadro competitivo che, relativamente agli aspetti tecnici – importanti quanto le tariffe imposte a Telecom Italia per l'accesso alla propria rete – soddisfi in misura sempre crescente i requisiti di parità di trattamento indicati dalla Commissione europea e, puntualmente, dal quadro regolamentare italiano.

Altri elementi qualificanti sono il nuovo sistema di *governance* creato nell'ambito degli Impegni e gli sviluppi previsti nei rapporti con i consumatori ed utenti, con particolare riguardo alla disciplina del contenzioso.

Difatti, ai fini del controllo e della valutazione degli Impegni, nonché per i loro sviluppi futuri, la definizione di un articolato sistema di *governance* (Impegni nn. 7-9-10) rappresenta una novità significativa nel sistema di relazioni con gli operatori, oltre che nel quadro dell'impianto regolamentare. In particolare, sono stati costituiti, da parte dell'Autorità, un organo di prevenzione e mediazione delle controversie tecniche (OTA-Italia), nonché il Comitato NGN Italia (cfr. par. 4.2.3) e, da parte di Telecom Italia, l'Organismo di Vigilanza (OdV). Nell'ambito di questo sistema di *governance* opera il Gruppo di monitoraggio degli Impegni (GMI) dell'Autorità costituito formalmente nell'ottobre 2009. Resta fermo che tale sistema di *governance* non interferisce con l'esercizio dei poteri dell'Autorità, in particolare con le prerogative in materia di regolamentazione e vigilanza.

Avuto riguardo agli strumenti finalizzati ad ampliare le tutele dei consumatori, i gruppi nn. 11-12-13-14 sono stati introdotti per rispondere principalmente alle problematiche relative ai servizi non richiesti, alle disattivazioni dei servizi di *carrier pre-selection* (CPS) ed alla conciliazione, temi questi che avevano innescato diversi procedimenti sanzionatori a carico di Telecom Italia.

3.3. I servizi di telecomunicazione su rete fissa

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2009 e il mese di aprile 2010, gli interventi dell'Autorità in tema di telefonia fissa, relativi alle attività di regolamentazione e vigilanza nel rispetto dell'attuale quadro normativo, hanno riguardato i seguenti aspetti:

i. verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia;

ii. verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia;

iii. verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato;

iv. analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche;

v. analisi delle condizioni di offerta al pubblico delle linee affittate praticate da Telecom Italia;

vi. approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione;

vii. approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2007, 2008 e 2009 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata e delle offerte di circuiti diretti *wholesale* e di circuiti parziali per l'anno 2009;

viii. approvazione delle offerte di riferimento 2009 e 2010 per il servizio WLR;

ix. implementazione delle procedure di migrazione dei clienti tra operatori previste dalla delibera n. 274/07/CONS e di portabilità del numero su rete fissa;

x. attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze.

Verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia

L'attività di verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete fissa notificato è svolta allo scopo di certificare la conformità della rendicontazione contabile prodotta dall'*incumbent* al quadro normativo vigente.

La società Mazars, aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica dei documenti contabili prodotti da Telecom Italia, nel corso del 2009 ha completato le attività di verifica concernenti i documenti contabili dei servizi all'ingrosso e al dettaglio offerti su rete fissa e relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, recuperando un ritardo sulle verifiche contabili accumulato negli anni scorsi.

In particolare, la società Mazars ha verificato la conformità della rendicontazione contabile prodotta da Telecom Italia al quadro regolamentare vigente, ossia alle disposizioni in materia di contabilità dei costi e separazione contabile adotta-

te agli esiti del primo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 33/06/CONS, 642/06/CONS, 343/06/CONS, 417/06/CONS, 4/06/CONS, 34/06/CONS e 45/06/CONS). Gli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile imposti all'operatore notificato di rete fissa sono stati, peraltro, confermati con l'adozione della delibera n. 731/09/CONS, con cui l'Autorità ha adottato la seconda analisi dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa.

L'attività di verifica condotta dal revisore si è conclusa nel rispetto dei termini contrattuali con la consegna delle relative relazioni. A valle delle verifiche in esame, le relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia relative all'esercizio 2007, analogamente a quanto già avvenuto per i medesimi documenti relativi agli anni 2005 e 2006, sono state pubblicate sul sito *web* dell'Autorità.

Infine, si rileva come, con la delibera n. 747/09/CONS, sia stata avviata la procedura di gara, in ambito comunitario, per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia per gli anni 2008, 2009 e 2010. Il termine per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati ed in possesso degli specifici requisiti richiesti dal bando è scaduto in data 7 aprile 2010. Le attività volte all'aggiudicazione del citato incarico di verifica saranno ultimate, presumibilmente, nel primo semestre dell'anno 2010. Non appena individuato l'aggiudicatario, l'Autorità procederà ad avviare le attività di revisione della contabilità regolatoria 2008 di Telecom Italia.

Verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia

Con la delibera n. 65/09/CIR, recante "Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR 'Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale'", l'Autorità ha approvato parziali modifiche della delibera n. 1/08/CIR. Nello specifico, l'Autorità ha chiarito che, nell'ambito della metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale, i riferimenti alla parola "comune" sono da intendersi come "comune e/o frazione di comune" ed ha corretto un errore materiale all'articolo 3, comma 2, lettera f) ove si faceva erroneamente riferimento ad "uso non residenziale" in luogo di "uso residenziale".

A seguito dell'approvazione della delibera n. 65/09/CIR, l'Autorità ha, quindi, proceduto al riavvio del procedimento istruttorio di valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 e, di conseguenza, delle relative attività di verifica, condotte dalla società Europe Economics, che erano state sospese fino al completamento del procedimento istruttorio inerente la parziale modifica della delibera n. 1/08/CIR. A tal riguardo, si ricorda che Europe Economics risulta aggiudicataria della gara a procedura aperta di cui alla delibera n. 217/04/CONS, concernente l'affidamento dell'incarico di controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004.

In tale contesto, ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 1/08/CIR (cfr. punti 48-50 delle premesse), nell'ambito del processo di verifica del costo netto per l'anno 2004, è stato richiesto all'organismo incaricato di verificare il calcolo del costo netto e di consegnare all'Autorità, oltre alla relazione di conformità, anche una proposta metodologica per la quantificazione dei vantaggi di mercato derivan-

ti dalla fornitura del servizio universale, da realizzarsi – quest'ultima – anche sulla base delle osservazioni avanzate dagli operatori. A tal fine, l'Autorità ha invitato i soggetti interessati a trasmettere le proprie proposte sulle metodologie di valorizzazione dei vantaggi di mercato. La società Europe Economics ha, quindi, completato l'attività di verifica relativa all'esercizio 2004, consegnando le relazioni di "Verifica del costo netto del servizio universale per l'anno 2004" e di "Quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia quale fornitore del servizio universale per l'anno 2004".

Allo stato sono in corso ulteriori valutazioni necessarie al fine di dare avvio alla consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004, anche alla luce delle recenti sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato in tema di servizio universale. In particolare, il Consiglio di Stato ha pronunciato decisioni di accoglimento dei ricorsi proposti dalla società Vodafone concernenti il meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, riscontrando una carenza di istruttoria in cui sarebbe incorsa l'Autorità – nei procedimenti concernenti il meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni citati – relativa all'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

Inoltre, al fine di ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato, la Commissione per le infrastrutture e le reti ha dato mandato agli Uffici di dare avvio alla rinnovazione dei procedimenti istruttori concernenti il meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, al fine di integrare la parte istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile e di valutarne le implicazioni sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto per gli anni considerati.

Infine, con riferimento alla verifica del calcolo del costo netto del servizio universale sostenuto dal soggetto incaricato della fornitura, Telecom Italia ha trasmesso la propria relazione di calcolo per l'anno 2009.

Verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato

Nel periodo in esame è proseguita, da parte dell'Autorità, l'attività di controllo dei prezzi dei servizi telefonici praticati da Telecom Italia alla generalità della clientela, con la verifica della corretta applicazione del *price cap* previsto – ai sensi della delibera n. 642/06/CONS – per i mercati dei servizi di traffico telefonico locale, nazionale e fisso-mobile.

A tal riguardo, si evidenzia innanzitutto che il regime del *price cap*, ai sensi dell'art. 12 della delibera n. 642/06/CONS, si è concluso nel 2009.

La tabella 3.1 riporta i vincoli imposti dal meccanismo del *price cap* alla variazione percentuale delle valorizzazioni dei *basket* dei consumi dei servizi oggetto del controllo. Tale variazione è determinata a partire dal valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) per famiglie di operai e impiegati, misurato sulla base dei valori conseguiti nei due anni precedenti a quello di riferimento.

Tabella 3.1. *Servizi voce in postazione fissa – Vincolo di price cap per l'anno 2009*

	Aggregati	Vincoli per il 2009	
Locale e nazionale	Residenziali	IPC - IPC	0,00%
	Affari	IPC - IPC	0,00%
***Retention*[83] fisso-mobile**	Residenziali	IPC – 6%	- 2,67%
	Affari	IPC – 6%	- 2,60%

Fonte: Autorità

In virtù dei vincoli previsti dal sistema di *price cap*, con riferimento nel 2009, Telecom Italia non ha modificato i prezzi dei servizi di traffico telefonico locale e nazionale.

Telecom Italia ha modificato, invece, i prezzi dei servizi di traffico telefonico da rete fissa a rete mobile. La tabella 3.2 illustra i contenuti dell'intervento sui prezzi del traffico fisso-mobile attuato con decorrenza dal 1° luglio 2009, in concomitanza della riduzione dei prezzi del servizio di terminazione vocale su rete mobile imposta dall'Autorità agli operatori TIM, Vodafone, Wind ed H3G, ai sensi della delibera n. 667/08/CONS[84].

Tabella 3.2. *Prezzi delle chiamate da fisso a mobile a partire dal 1° luglio 2009 (eurocent/min., IVA esclusa)*

		Clienti residenziali		Clienti affari	
		fino al 30/06/2009	proposti dal 1/07/2009	fino al 30/06/2009	proposti dal 1/07/2009
TIM	*set up* (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	12,80	11,13	9,73	8,45
	fascia ridotta	7,43	6,47		
VODAFONE	*set up* (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	13,29	11,55	9,82	8,55
	fascia ridotta	7,59	6,60		
WIND	*set up* (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	14,05	13,01	10,54	9,70
	fascia ridotta	8,04	7,57		
H3G	*set up* (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	18,34	15,43	14,31	12,19
	fascia ridotta	10,65	9,03		

Fonte: Autorità

83 Il prezzo medio minutario delle chiamate da rete fissa a rete mobile è frutto della somma di due componenti: una fissata dall'operatore di rete mobile, è il prezzo di terminazione; l'altra è la c.d. quota di *retention*, fissata dall'operatore di rete fissa. È su quest'ultima che opera il vincolo di *price cap*.

84 I prezzi di terminazione in vigore dal 1° luglio 2009 non sono articolati in fascia *peak* e *off-peak* e sono fissati per TIM, Vodafone, Wind e H3G, rispettivamente, pari a: 7,70 €cent/min, 7,70 €cent/min, 8,70 €cent/min e 11,00 €cent/min.

La valorizzazione del *basket* dei consumi di traffico fisso-mobile per effetto dei nuovi prezzi si riduce del 2,68% per il segmento residenziale e del 2,70% per il segmento affari, in coerenza con i vincoli di *cap* vigenti per l'anno 2009.

La manovra proposta da Telecom Italia, risultando coerente con i vincoli di prezzo di cui all'art. 12, comma 4, della delibera n. 642/06/CONS e conforme al principio di non discriminazione nei confronti dei diversi operatori di terminazione mobile, è stata approvata dall'Autorità.

Analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche

Negli ultimi dodici mesi, l'Autorità ha effettuato diverse valutazioni delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche, in attuazione di quanto disciplinato dalle delibere n. 33/06/CONS, n. 731/09/CONS e n. 642/06/CONS.

In linea generale, le valutazioni dell'Autorità sono mirate a valutare la non predatorietà e la replicabilità, da parte di un operatore concorrente efficiente, delle offerte praticate da Telecom Italia agli utenti finali. I test di prezzo sono applicati, distintamente, per ciascuno dei servizi voce offerti alla clientela residenziale e alla clientela non residenziale: locale, nazionale e fisso-mobile.

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, l'attività svolta dall'Autorità ha comportato, in alcune circostanze, lo svolgimento di un lungo e complesso processo di valutazione, nonché di un'articolata interlocuzione con Telecom Italia, in considerazione di possibili criticità inerenti le condizioni economiche di offerta proposte dall'operatore.

Particolare impegno ha richiesto l'attività di verifica relativa all'offerta "Tutto Senza Limiti", la prima offerta *triple play* di Telecom Italia, che comprende i servizi di accesso alla rete telefonica tradizionale, il traffico nazionale e la connettività ADSL. All'attività di verifica *ex-ante* svolta su tale offerta ha fatto seguito anche un'attività di vigilanza nella quale sono stati coinvolti alcuni operatori alternativi ed al cui esito è stato effettuato un aggiornamento dei parametri di valutazione adottati per la verifica *ex-ante* di replicabilità delle offerte ADSL. Al riguardo, si rimanda a quanto dettagliato - in riferimento all'attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL - nel paragrafo 3.5.

In generale, per tutte le offerte con modalità di tariffazione *flat* del traffico telefonico locale ed interdistrettuale, l'Autorità ha provveduto a richiedere a Telecom Italia di fornire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 12, della delibera n. 642/06/CONS, i dati del monitoraggio a consuntivo dei consumi sviluppati dalla clientela che ha aderito all'offerta, onde verificarne, sulla base dei consumi effettivi e non presuntivi, la permanenza delle condizioni di replicabilità e di non predatorietà.

Per quanto attiene alle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, l'art. 14 della delibera n. 642/06/CONS determina le condizioni attuative dei test di prezzo da applicare a tale tipologia di offerte. In particolare, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità l'avvenuta aggiudicazione dei contratti stipulati nell'ambito del mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa. In tale ambito, sono tuttora in corso di valutazione da parte dell'Autorità alcune offerte di servizi telefonici proposte da Telecom Italia, in sede di partecipazione a

procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, di importo superiore a 500.000 euro, promosse da clienti privati e in ambito di gare per pubblici appalti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della già citata delibera n. 642/06/CONS e dell'art. 69 della delibera n. 731/09/CONS.

Infine, nel corso delle complesse attività di vigilanza inerenti le offerte presentate da Telecom Italia è stata confermata la necessità di un aggiornamento dei meccanismi di valutazione da parte dell'Autorità, che ha, infatti, avviato allo scopo uno specifico procedimento. In particolare, il procedimento di adeguamento ed innovazione della metodologia dei test di prezzo, attualmente previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, consentirà di disciplinare diversi aspetti emersi di recente a seguito dell'evoluzione del mercato e della domanda di servizi di comunicazione elettronica, quali il *bundling* di servizi regolamentati, le promozioni, il c.d. "*bundling* misto" di servizi regolamentati e di servizi/prodotti non regolamentati (cfr. par. 3.1).

Analisi delle condizioni di offerta al pubblico delle linee affittate praticate da Telecom Italia

Con la delibera n. 343/06/CONS, l'Autorità ha notificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere nel mercato delle linee affittate al dettaglio ed ha introdotto un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, *price cap*, che fissa, per il triennio 2007-2009, un vincolo massimo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi, comprendente tutti i circuiti rientranti nel c.d. insieme minimo, ossia i circuiti diretti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi. Tale vincolo è stabilito nella misura annua di IPC –7% sulla valorizzazione complessiva del paniere dei servizi, con un vincolo specifico pari a IPC – 7% per i circuiti a 2 Mbit/s considerati a se stanti.

Per l'anno 2009, il valore utilizzato per l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo gennaio-dicembre 2008, è stato pari a +3,3%; ne deriva che la variazione percentuale annua consentita risulta pari a –3,7%.

Considerato detto vincolo e in linea con le tempistiche previste per la riduzione dei prezzi[85], Telecom Italia, dopo aver confermato come listino di riferimento delle linee affittate al dettaglio, per l'anno 2009, i prezzi già in vigore al termine dell'anno precedente, nel mese di febbraio 2009 ha proposto una prima variazione dei prezzi, con decorrenza dal 1° giugno 2009, realizzando una variazione pari a –1,85% sia per la valorizzazione dei consumi complessivi delle linee affittate, sia per i circuiti numerici a 2 Mbit/s. Con la successiva formulazione del listino, operante a decorrere dal 1° dicembre 2009, Telecom Italia ha completato le riduzioni annuali di spesa previste per i circuiti rientrati nell'insieme minimo e per i circuiti a 2 Mbit/s.

85 Telecom Italia comunica l'offerta di riferimento a valere per ciascun anno entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in esame. L'operatore notificato ha, inoltre, la possibilità di variare la propria offerta in corso d'anno, nel rispetto della condizione che impone di realizzare almeno metà della riduzione totale annuale programmata della spesa, ossia non più della metà dell'incremento del totale della spesa annuale programmata, nei primi sei mesi dell'anno.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e dell'offerta di riferimento 2009 per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione

Con la pubblicazione della delibera n. 42/09/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa[86]. L'approvazione ha riguardato la verifica del rispetto dei vincoli di *network cap* di cui alla delibera n. 417/06/CONS, la verifica degli obblighi di orientamento al costo per i servizi non soggetti a *network cap*, nonché la verifica di aspetti procedurali e tecnici relativi a servizi ancillari inclusi nell'offerta di riferimento.

Più precisamente, le principali modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia, in relazione all'offerta di riferimento di interconnessione per l'anno 2009, hanno riguardato la gestione delle frodi nell'ambito dell'accesso degli abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore, le procedure di fatturazione a cascata, da applicarsi per il servizio di transito, e la valorizzazione del contributo *una tantum* relativo agli interventi a vuoto[87]. Ulteriori modifiche hanno interessato i costi delle procedure di conciliazione di Telecom Italia, nonché quelli relativi alle procedure di conciliazione svolte presso i Co.re.com. o le Camere di commercio.

Con riferimento all'offerta relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ed ai servizi di co-locazione[88], l'Autorità, con la delibera n. 14/09/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 91/08/CIR, ha approvato, con modifiche, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2009. In particolare, in attuazione degli obblighi di orientamento al costo di cui alla delibera n. 4/06/CONS, l'Autorità ha approvato un aumento del canone del servizio di *unbundling* per l'anno 2009, da 7,64 euro/mese a 8,49 euro/mese, aumento di importo inferiore alla metà di quanto richiesto da Telecom Italia. L'Autorità ha ridotto, altresì, i prezzi dei principali contributi *una tantum*, tra cui quelli di attivazione, sia rispetto alle richieste di Telecom Italia per il 2009 sia rispetto ai corrispondenti prezzi approvati per il 2008. Il costo dei servizi di co-locazione (occupazione degli spazi) è rimasto allineato a quanto approvato per il 2008.

Infine, nei primi mesi del 2010 sono state avviate le attività relative all'approvazione dell'offerta di riferimento 2010 per il servizio di *unbundling*. La base normativa è costituita dalla delibera, adottata in esito alla nuova analisi di mercato, n. 731/09/CONS recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono sog-

86 I servizi di interconnessione consentono all'operatore concorrente di Telecom Italia di richiedere la raccolta, presso un determinato punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti, o la terminazione, a partire da un punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti che chiamano clienti di Telecom Italia o di altri operatori (quest'ultimo servizio è gestito per il tramite del meccanismo di fatturazione a "cascata").

87 Penale che l'operatore concorrente versa a Telecom Italia nel caso in cui sia segnalato un guasto sulla rete che, successivamente, Telecom Italia accerta essere di competenza dell'operatore stesso o, comunque, ad essa non imputabile.

88 Il servizio *unbundling* del *local loop* consente all'operatore l'accesso alla rete in rame di Telecom Italia per la copertura dell'ultimo miglio e la fornitura dei tradizionali servizi di fonia e di servizi a banda larga; i servizi di co-locazione consentono all'operatore alternativo di installare i propri apparati presso le centrali locali di Telecom Italia.

gette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)". Tale delibera ha introdotto alcune rilevanti modifiche di carattere regolamentare, quali l'introduzione di un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi, *network cap*, per gli anni 2010, 2011 e 2012, sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up*. Le attività suddette sono terminate, nel mese di maggio 2010, con l'approvazione della delibera n. 16/10/CIR che dispone l'avvio di una consultazione pubblica su uno schema di provvedimento approvato dall'Autorità.

Approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2007, 2008 e 2009 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata e delle offerte di circuiti diretti wholesale e di circuiti parziali per l'anno 2009

Con la delibera n. 81/09/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, le offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2007, 2008 e 2009 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati n. 13 e n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE (circuiti *terminating* e *trunk*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale), nonché le offerte di riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2009, relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui al vecchio quadro regolamentare, ossia i circuiti diretti *wholesale* (CDN) e i circuiti parziali.

In particolare, nell'ambito del suddetto provvedimento, l'Autorità, con riferimento ai servizi relativi ai mercati nn. 13 e 14, ha verificato il rispetto dei vincoli di *network cap* disposti dalla delibera n. 45/06/CONS per gli anni 2007 e 2008. Con riferimento all'offerta 2009, alla luce del generale obbligo di orientamento al costo di cui alla delibera n. 45/06/CONS, l'Autorità ha disposto, sulla base dei dati di contabilità regolatoria certificati, una riformulazione al ribasso delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia. L'Autorità ha, altresì, fornito indicazioni per la predisposizione dell'offerta di riferimento per l'anno 2010 con particolare riguardo agli interventi a vuoto e alla gestione dei degradi[89].

L'Autorità ha, inoltre, approvato le condizioni tecniche ed economiche dei CDN *wholesale* e dei circuiti parziali da applicare per l'anno 2009, nelle more della migrazione da tali servizi, previsti, come premesso, dal vecchio quadro regolamentare, ai circuiti *trunk* e *terminating* del nuovo quadro.

Infine, sempre nell'ambito del citato provvedimento, sono state definite le condizioni procedurali per l'effettuazione della migrazione tecnica e amministrativa dal vecchio al nuovo quadro regolamentare.

Approvazione delle offerte di riferimento 2009 e 2010 per il servizio WLR

Il servizio *wholesale line rental* è un servizio intermedio disciplinato dall'Autorità e divenuto operativo a partire dal 2008. Tale servizio consente agli operatori interconnessi alla rete di Telecom Italia di fornire ai propri clienti sia l'accesso alla rete telefonica, sia il servizio di traffico telefonico, inviando agli stessi una sola fattura. Ciò a diffe-

89 Particolari condizioni di deterioramento della qualità del servizio offerto da Telecom Italia agli operatori interconnessi.

renza del servizio di preselezione del vettore (*carrier preselection* - CPS) che consente all'operatore concorrente la fornitura del solo traffico telefonico, con conseguente doppia fatturazione al cliente, per il canone di accesso (da parte di Telecom Italia) ed il traffico telefonico (da parte dell'operatore concorrente). Il servizio WLR è stato introdotto dall'Autorità per consentire agli operatori concorrenti, anche nelle aree non aperte all'*unbundling,* le uniche ove il WLR è disponibile, di acquisire clienti in modalità simile a quanto offerto in presenza del servizio di *unbundling*.

In tale ambito, con l'adozione della delibera n. 35/09/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per il servizio WLR. L'Autorità ha, inoltre, approvato la delibera n. 51/09/CIR inerente alcune modifiche relative all'algoritmo di calcolo delle penali di *assurance*. In particolare, tra le principali modifiche apportate dall'Autorità, si evidenziano la riduzione del contributo di attivazione e di disattivazione del servizio WLR e del contributo addizionale di *set-up* (che consente a Telecom Italia il recupero dei costi di implementazione del servizio WLR), nonché la riduzione del contributo per gli interventi a vuoto, con la precisazione che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito debbano essere adeguatamente dettagliate riportando le attività svolte, l'identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) e dando evidenza che il guasto non sia di competenza di Telecom Italia.

Un ulteriore intervento dell'Autorità ha riguardato l'introduzione dell'obbligo di fornitura della prestazione di portabilità del numero su linee WLR, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica sottostante il servizio fornito dall'operatore *donating/donor,* nonché l'introduzione, per il 2010, di nuove procedure per gestire le richieste di attivazione WLR su linea *bitstream naked* o ADSL *naked* di Telecom Italia, con contestuale portabilità del numero VoIP sulla linea WLR.

Altre modifiche richieste dall'Autorità all'offerta di riferimento presentata da Telecom Italia hanno riguardato le penali che Telecom Italia è tenuta a pagare all'operatore concorrente in caso di mancato rispetto dei c.d. SLA (*service level agreement*). Tali interventi contribuiscono, in generale, ad un miglioramento delle prestazioni del servizio fornite da Telecom Italia agli operatori WLR.

Nei primi mesi del 2010 sono state avviate, inoltre, le attività relative all'approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio WLR, predisposta ai sensi della delibera n. 731/09/CONS. Tali attività sono terminate, nel mese di maggio 2010, con l'approvazione della delibera n. 15/10/CIR che dispone l'avvio della consultazione pubblica uno concernente lo schema di provvedimento approvato dall'Autorità.

Implementazione delle procedure di migrazione dei clienti tra operatori previste dalla delibera n. 274/07/CONS e di portabilità del numero su rete fissa

Con riferimento alle procedure di portabilità del numero su rete fissa ed alle procedure di migrazione, la delibera n. 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, ha definito le procedure per il passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa che utilizzano linee di accesso fornite da Telecom Italia, separando il caso in cui l'operatore che cede il cliente è Telecom Italia (procedure di attivazione) dagli altri casi di trasferimento delle utenze, ossia tra operatori concorrenti o di

rientro in Telecom Italia (procedure di migrazione)[90]. Le attività successive all'adozione delle suddette delibere hanno visto, nel 2008, l'Autorità intensamente impegnata nella definizione, con gli operatori, di specifiche tecniche delle procedure di passaggio al fine di consentire lo svolgimento del processo per via completamente telematica, tramite una rete in cui ogni operatore è connesso agli altri operatori di rete fissa.

Nel corso del 2009 sono proseguite le attività volte al consolidamento normativo delle procedure, ormai in campo sin dal giugno 2008, ed alla vigilanza sul corretto svolgimento delle stesse. In tal senso, al fine di semplificare ulteriormente il passaggio dei clienti tra operatori e rimuovere le barriere legate all'acquisizione del codice di migrazione[91] da parte del cliente, l'Autorità è intervenuta con la delibera n. 23/09/CIR, nella quale ha disposto l'obbligo di fornitura del codice di migrazione anche in bolletta, prevedendo, al contempo, l'obbligo per il *recipient* di richiedere il codice di migrazione al cliente, al fine di disincentivare il fenomeno delle prestazioni non richieste[92]. L'obbligo suddetto è entrato in vigore il 20 agosto 2009 per l'utenza residenziale e il 18 novembre 2009 per l'utenza *business*, date a partire dalle quali non è consentito, per il *recipient*, auto-generare il codice di migrazione.

Inoltre, dopo oltre due anni dalla messa in esercizio delle procedure, l'Autorità ha ritenuto maturi i tempi per procedere, in considerazione della maggiore esperienza acquisita dagli operatori, ad una riduzione dei tempi necessari all'espletamento della procedura di migrazione, disponendo, con delibera n. 41/09/CIR, a partire dal 1° novembre 2009, il passaggio da 20 a 10 giorni lavorativi dei tempi richiesti dal *donating* per le proprie verifiche, prima di poter avviare il passaggio. La stessa delibera sancisce la riduzione della suddetta tempistica a 5 giorni lavorativi, a partire dal 1° marzo 2010.

Nella delibera n. 41/09/CIR l'Autorità ha affrontato diverse problematiche inerenti la tutela dell'utenza finale, quali i costi di recesso ed i passaggi non richiesti tra operatori, anche attraverso l'adozione e l'obbligo di rispetto per gli operatori delle linee guida comportamentali riportate nel Codice di condotta, allegato alla stessa delibera. Con riferimento al tema dei passaggi non richiesti, la delibera n. 41/09/CIR ha disposto l'introduzione, entro il 1° marzo 2010, di un codice segreto nell'ambito delle procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa. Tale codice è fornito dall'operatore *donating* al cliente a seguito dell'adesione, da parte di quest'ultimo, ad una propria offerta commerciale. Nel caso in cui il cliente intendesse cambiare operatore, la fornitura del codice segreto all'operatore *recipient* è indispensabile al fine di avviare la procedura di trasferimento, prevenendo in tal modo i fenomeni di passaggi non richiesti.

---

90 Con tale delibera, per entrambe le procedure, un cliente che voglia passare ad altro operatore di rete fissa dispone di procedure con tempi certi, con costi ridotti (il contributo di cessazione è a carico dell'operatore che acquisisce il cliente e non più del cliente), senza interruzioni del servizio (le attività di configurazione delle rete sono sincronizzate tra gli operatori coinvolti nel passaggio) e con la possibilità di usufruire del servizio di portabilità del numero, contestualmente alla migrazione del servizio di accesso.

91 Il codice di migrazione è un particolare identificativo fornito, all'atto della sottoscrizione del contratto, dall'operatore al cliente. Tale identificativo deve essere consegnato dal cliente all'operatore *recipient* (quello verso cui si intende migrare) ed è a quest'ultimo necessario per dare avvio alla procedura di passaggio.

92 Nel corso del 2009 alcuni operatori hanno adottato la prassi di generare il codice di migrazione omettendo la richiesta dello stesso al cliente. Tale prassi si è dimostrata foriera di errori nelle procedure, inefficienze e passaggi mai richiesti dai clienti.

L'Autorità ha successivamente adottato la delibera n. 52/09/CIR che disciplina le modalità di generazione, fornitura ed utilizzo del codice segreto nelle procedure di attivazione/migrazione, nonché le relative tempistiche di implementazione[93]. In particolare, l'Autorità ha imposto agli operatori, in aggiunta a quanto precedentemente disciplinato (delibera n. 23/09/CIR e circolare del 9 aprile 2008), di consentire l'accesso del cliente ai propri dati relativi al codice di migrazione o al codice di attivazione tramite i servizi di *interactive voice response* (IVR) e *call center* effettuando la chiamata da qualunque linea telefonica (linea di casa o cellulare); l'IVR automatico e il *call center* forniscono il codice di attivazione e il codice di migrazione in tempo reale all'atto della chiamata.

Successivamente all'approvazione della delibera n. 52/09/CIR, nelle more della entrata in vigore della stessa (il 1° marzo 2010), si sono rese necessarie ulteriori attività finalizzate alla implementazione del codice segreto nelle procedure di passaggio. Tali attività si sono concluse con la pubblicazione della circolare della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica del 26 febbraio 2010, recante misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR. Tale circolare ha, tra l'altro, introdotto un periodo transitorio e di sperimentazione di un mese, a partire dal 1° marzo 2010. Le procedure di passaggio dei clienti con codice segreto sono operative dal 1° aprile 2010.

L'Autorità, proseguendo il percorso avviato con delibera n. 27/08/CIR, con la delibera n. 41/09/CIR ha introdotto rilevanti miglioramenti alle regole per la fornitura del servizio di portabilità del numero (cosiddetta "Portabilità del Numero pura" non essendo previsto il contestuale trasferimento della linea fisica di accesso) che erano state definite con le delibere nn. 4/CIR/99 e 7/00/CIR.

In conclusione, l'Autorità ha proseguito, nel corso del periodo di riferimento, un'intensa attività normativa tesa a definire le modalità di passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa rendendo il processo automatizzato, in virtù della realizzazione di una sistema telematico che connette tutti gli operatori e mediante la definizione delle relative procedure, con tempi certi di passaggio e senza disservizi e ostacoli per il cliente.

Attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha svolto un'attività di vigilanza sui servizi di interconnessione. In particolare, con l'intento di porre fine al fenomeno del traffico illecito su numerazioni geografiche, l'Autorità, con delibera n. 71/10/CONS, ha diffidato gli operatori di rete fissa a non utilizzare la numera-

93 Con tale delibera sono state infatti definite le modalità di implementazione del codice segreto nelle procedure di trasferimento delle utenze, sia nelle migrazioni (passaggio da OLO ad OLO o da OLO a Telecom Italia), attraverso l'impiego di un codice segreto contenuto all'interno del codice di migrazione, sia nelle attivazioni (passaggio da Telecom Italia ad OLO), attraverso l'impiego del medesimo codice segreto contenuto nel codice di attivazione. A seguito dell'adozione della delibera n. 52/09/CIR, le procedure di migrazione ed attivazione si compongono di tre fasi distinte: a) fase 1: nella quale il *recipient,* incluso Telecom Italia Retail, raccoglie la volontà del cliente di cambiare operatore di rete fissa e recupera, dallo stesso cliente, il codice di migrazione/attivazione comunicatogli dal *donating*; b) fase 2: nella quale il *donating* effettua le proprie verifiche per consentire il passaggio del cliente, tra le quali la verifica del codice segreto trasmesso dal *recipient*; c) fase 3: nella quale Telecom Italia *Wholesale* effettua le attività tecniche necessarie all'espletamento della richiesta del *recipient*.

zione geografica, ad essi attribuita o comunque in uso, per finalità diverse da quelle consentite dalla normativa vigente. Scopo della suddetta diffida è richiamare gli operatori ad utilizzare la numerazione geografica ad essi attribuita per gli usi previsti, per la quale inoltre percepiscono una tariffa di terminazione regolamentata, nonché a non utilizzare la stessa per servizi di intrattenimento e, più in generale, per servizi non in linea con le disposizioni del piano nazionale di numerazione ovvero con la normativa vigente.

L'Autorità ha svolto, inoltre, un'intensa attività di vigilanza sul corretto svolgimento dei processi di trasferimento delle utenze di rete fissa, disciplinati nel corso del 2008 e 2009. L'attività è consistita, prevalentemente, nell'accertamento della condotta degli operatori, a seguito delle segnalazioni ricevute da utenti o da altri operatori, nonché nel richiamo, laddove necessario, all'adempimento delle prescrizioni normative. Il rapido riscontro dell'Autorità alle segnalazioni ha consentito di prevenire, *ex-ante*, situazioni di non corretta attuazione dei processi interoperatore la cui correzione, *ex-post*, è generalmente risultata complessa e foriera di disservizi per gli utenti. Il buon esito dell'attività di vigilanza ha trovato riscontro in una riduzione del numero di segnalazioni passate da una media di 50, registrata nel periodo maggio/agosto 2009, a 35 nel periodo settembre /dicembre 2009, con ulteriore riduzione a 25 nel periodo gennaio/aprile 2010.

3.4. I servizi di telecomunicazione su rete mobile

Nel periodo compreso tra maggio 2009 e aprile 2010, gli interventi dell'Autorità in materia di telefonia mobile hanno riguardato i seguenti temi:

i. verifica della contabilità regolatoria degli operatori di telecomunicazioni di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato;

ii. attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di controllo di prezzo per il servizio di terminazione mobile;

iii. attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile;

iv. attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di *roaming* internazionale;

v. misure per l'utilizzo delle bande di frequenza radiomobili;

vi. monitoraggio e implementazione del piano nazionale di numerazione.

Verifica della contabilità regolatoria degli operatori di telecomunicazioni di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato

Gli operatori mobili notificati quali detentori di significativo potere nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti mobili sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria, a costi storici e a costi correnti.

Tale sistema contabile è oggetto di revisione da parte di un organismo indipendente incaricato dall'Autorità. Ciò al fine di verificare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui alle delibere n. 485/01/CONS, n. 399/02/CONS, n. 3/06/CONS e n. 667/08/CONS..

La società Mazars è risultata aggiudicataria della gara a procedura aperta, di cui alla delibera n. 744/06/CONS, per la verifica della contabilità regolatoria degli operatori TIM, Vodafone e Wind per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il revisore ha completato l'attività di verifica, nel rispetto della pianificazione concordata, consegnando le relazioni come di seguito riepilogato:

a) con riferimento all'anno 2005, la società Mazars ha trasmesso le relazioni di verifica dei documenti contabili prodotti dagli operatori TIM, Vodafone e Wind, rispettivamente, in data 11 dicembre 2008, 23 dicembre 2008 e 20 gennaio 2009;

b) per l'anno 2006, il revisore ha consegnato le relazioni di verifica della contabilità regolatoria di TIM, in data 28 ottobre 2009, e di Vodafone e Wind, in data 7 agosto 2009;

c) per l'esercizio 2007, la società Mazars ha trasmesso le relazioni di verifica della documentazione contabile prodotta da TIM, in data 15 gennaio 2010, e da Vodafone e Wind, in data 11 dicembre 2009.

Scopo dell'attività del revisore è, principalmente, quello di accertare la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo a livello della contabilità gestionale, la corretta integrazione della contabilità gestionale nel modello di contabilità regolatoria e la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo nelle categorie definite dall'Autorità.

L'attività di verifica svolta dal revisore nel periodo di riferimento - avente ad oggetto la contabilità degli operatori TIM, Vodafone e Wind per gli anni 2005, 2006 e 2007 - si è conclusa con esito sostanzialmente positivo, salvo aggiustamenti minimali (nell'ordine massimo del 4%). Peraltro, come emerso dal calendario di consegna delle relazioni di verifica, il revisore ha terminato la propria attività nel mese di gennaio 2010, recuperando il ritardo nelle certificazioni della contabilità regolatoria degli operatori mobili, più volte segnalato come aspetto critico dagli stessi operatori e dalla Commissione europea.

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre ad essere importante per sé, ha consentito di avviare sollecitamente le attività di verifica relative all'anno 2008, a partire dalla procedura di selezione in ambito comunitario per l'affidamento della verifica della contabilità regolatoria degli operatori mobili notificati Telecom Italia (ex TIM), Vodafone, Wind ed H3G per gli anni 2008, 2009 e 2010, avviata con delibera n. 747/09/CONS. Il termine per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati ed in possesso degli specifici requisiti richiesti è scaduto in data 7 aprile 2010. L'iter di aggiudicazione della gara, tuttora in corso, si concluderà entro il primo semestre dell'anno 2010, a valle del quale saranno sollecitamente svolte le attività di revisione.

Con riferimento all'operatore mobile H3G, l'Autorità, con la delibera n. 628/07/CONS, ha assoggettato tale l'operatore all'obbligo di controllo di prezzo, a far data dal 1° marzo 2008, richiedendo, altresì, la predisposizione della contabilità regolatoria a partire dall'anno 2007. L'attività di verifica dei documenti contabili prodotti dall'operatore H3G, per l'anno 2007, è in corso di svolgimento da parte della società SVP Advisors, aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete mobile H3G, per l'anno in esame, di cui alla delibera n. 332/09/CONS. Tali attività si concluderanno entro il mese di maggio 2010, in tempo utile per avviare le verifiche dell'anno 2008 contestualmente agli altri operatori.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di controllo di prezzo per il servizio di terminazione mobile

Con riferimento alla regolamentazione in materia di controllo di prezzo, l'Autorità, con delibera n. 667/08/CONS, ha definito il meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili TIM, Vodafone, Wind ed H3G per gli anni 2009-2012. In particolare, a partire dal 1° luglio 2009, il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori mobili TIM e Vodafone è fissato nella misura di 7,7 centesimi di euro al minuto ed il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori Wind ed H3G è fissato, rispettivamente, pari a 8,7 ed 11,00 centesimi di euro al minuto.

In tale ambito, nel corso degli ultimi mesi, l'Autorità ha svolto le attività di verifica volte ad assicurare il rispetto dei citati vincoli tariffari imposti in capo ai quattro operatori mobili riscontrando, altresì, le variazioni dei prezzi delle chiamate fisso-mobile proposte da Telecom Italia in relazione alle riduzioni di prezzo riportate (cfr. par. 3.3).

Nel medesimo periodo di riferimento, l'Autorità ha proseguito, inoltre, in maniera coordinata a livello comunitario con gli altri regolatori europei, l'attività di monitoraggio del mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile. In par-

ticolare, l'Autorità, ha svolto, tra l'altro, una comparazione dei prezzi del servizio di terminazione mobile praticati dagli operatori italiani, in ottemperanza alla regolamentazione vigente, con la media dei medesimi prezzi applicati dagli operatori dei principali paesi europei notificati nello stesso mercato.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile

La possibilità di cambiare operatore per la fornitura dei servizi di comunicazione mobile, voce e dati, conservando il numero mobile (*mobile number portability* – MNP) in proprio uso è un diritto tutelato dall'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). In particolare, la prestazione atta a garantire la portabilità del numero mobile è stata introdotta in Italia a partire dal 2002 e, con dati riferiti al marzo del 2010, il numero di utenti che hanno cambiato gestore usufruendo di tale possibilità è stato circa di 23,5 milioni.

A tal riguardo, negli ultimi diciotto mesi, si registrano due interventi di rilievo. Innanzitutto, con la delibera n. 78/08/CIR, l'Autorità ha disposto una significativa contrazione dei tempi per la realizzazione della portabilità, la definizione di meccanismi di monitoraggio e di adeguamento automatico delle capacità di evasione giornaliere, cioè del numero di richieste di portabilità che ciascun operatore che cede il cliente può analizzare, e la definizione di regole che consentiranno una migliore efficienza del processo, riducendo il numero delle operazioni di portabilità che non vanno immediatamente a buon fine all'atto della prima richiesta. È stato, inoltre, individuato un quadro di regole e procedure che vedono gli operatori virtuali pienamente coinvolti nel processo e, almeno dal punto di vista dell'utente, completamente equiparati agli operatori infrastrutturati. Tuttavia, avverso tale delibera, Telecom Italia e Vodafone hanno presentato separatamente ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio. Il Tar nelle sentenze di merito dell'11 giugno 2009 ha accolto i ricorsi proposti dalle citate società, limitatamente alla parte in cui si fa riferimento al periodo di preavviso previsto dalle condizioni contrattuali di servizio di cui all'art. 5, comma 1 (sul punto si veda il paragrafo 3.28).

In secondo luogo, è proseguita l'attività di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di portabilità del numero mobile e, a seguito di nuove ispezioni, iniziate ad aprile 2009 e proseguite nei mesi successivi, presso le sedi della società Vodafone e Telecom Italia, è emerso che tali operatori avevano adottato procedure aziendali consistenti nell'utilizzazione, a fini commerciali e promozionali, dei dati di propri clienti che inoltrano una richiesta di portabilità del numero, in violazione dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, nonché delle innovate previsioni regolamentari di cui alla citata delibera n. 78/08/CIR. Nell'ambito di tale attività è emerso, altresì, che le medesime società adottavano, contravvenendo alle disposizioni regolamentari, illegittime attività di *retention*, annullando pretestuosamente le richieste di portabilità del numero mobile inoltrate da differenti operatori *recipient*. L'Autorità, pertanto, ha avviato i conseguenti procedimenti sanzionatori (su tale punto si veda il paragrafo 3.7).

A seguito degli impegni assunti ai sensi della legge n. 48/06 e alla luce delle ordinanze del Consiglio di Stato, Telecom Italia e Vodafone Omnitel, da metà novembre del 2009, hanno applicato integralmente la nuova normativa introdotta con la citata delibera, come peraltro tutti gli altri operatori mobili.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di roaming internazionale

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 717/2007 in tema di *roaming* internazionale e degli emendamenti adottati nel regolamento n. 544/2009, l'Autorità ha condotto un'attività di monitoraggio volta a verificare il rispetto della normativa europea da parte dei fornitori di servizi di *roaming* internazionale e gli effetti derivanti dall'attuazione dei citati regolamenti.

In particolare, nel periodo di riferimento, l'Autorità ha svolto una attività di monitoraggio dei dati di traffico volta a verificare, tra l'altro, il rispetto della tariffa massima, c.d. eurotariffa, che un operatore di servizi di *roaming* internazionale deve applicare per la fornitura di chiamate vocali, SMS e servizi dati, salvo il caso in cui il cliente in *roaming* scelga deliberatamente condizioni di prezzo differenti.

Con riferimento alla fornitura di una chiamata vocale, l'Autorità ha provveduto a verificare che, a partire dal 1° luglio 2009, le tariffe medie dei servizi in *roaming*, all'ingrosso e al dettaglio, non superino, rispettivamente, 19,00 e 26,00 centesimi di euro (al netto dell'Iva).

Il regolamento comunitario n. 544/2009 ha esteso l'eurotariffa anche agli SMS e alla fornitura di servizi di dati in *roaming* internazionale. Pertanto, in ottemperanza a tale previsione normativa, l'Autorità ha svolto un'attività di controllo affinché le tariffe medie, all'ingrosso e al dettaglio, risultino al massimo pari, rispettivamente, a 4,00 e 11,00 centesimi di euro (al netto dell'Iva), a decorrere dal 1° luglio 2009.

Analogamente e con riferimento ai servizi di dati in *roaming*, l'Autorità ha condotto una verifica al fine di assicurare che, a partire dal 1° luglio 2009, per la fornitura di servizi di dati, l'operatore di una rete ospitante rispetti il limite massimo pari a 1,00 euro (al netto dell'Iva) per *megabyte* di dati trasmessi.

I dati e le informazioni raccolti ed elaborati dall'Autorità sono stati trasmessi anche alla Commissione europea ai fini del quinto rapporto di implementazione del regolamento comunitario e figurano nel rapporto Berec (*Body of European Regulators for Electronic Communications*) concernente la valutazione della regolamentazione in tema di *roaming* internazionale.

Sempre al fine di vigilare sulla conformità alla normativa vigente in tema di *roaming* internazionale, l'Autorità sta realizzando un sistema di comparazione - *benchmark* - tra le diverse offerte di traffico in *roaming* poste sul mercato dai principali operatori di servizi di comunicazioni italiani (operatori di rete e principali MVNO – *Mobile Virtual Network Operator*). Nello specifico, il *benchmark* realizzato riporta, per ciascuna offerta al pubblico, il valore di talune variabili, quali, ad esempio, tariffe al minuto di una chiamata effettuata da paesi europei verso numerazioni nazionali e/o europee e tariffe al minuto di una chiamata ricevuta in Europa, che ne consentono la comparazione con l'eurotariffa e tra loro. Tale *benchmark*, atto ad effettuare un'analisi immediata di comparabilità, è tuttora utilizzato come strumento di vigilanza dei prezzi al dettaglio delle chiamate vocali in *roaming* internazionale.

Misure per l'utilizzo delle bande di frequenza radiomobili

Le bande di frequenza a 900 e 1800 MHz sono state tradizionalmente utilizzate per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici in tecnologia GSM (*Global System for Mobile*

communications). A breve, grazie allo sviluppo delle tecnologie, sarà possibile il riutilizzo di tali bande anche per sistemi avanzati di tipo 3G *broadband*, tra i quali l'UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System).* L'introduzione dei sistemi di tipo 3G nelle bande GSM è noto generalmente come *refarming*. La banda a 2100 MHz è già utilizzata, invece, per l'offerta di servizi di tipo 3G UMTS.

Con la delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica", l'Autorità ha innovato il quadro regolamentare per l'assegnazione delle frequenze nelle bande destinate ai servizi radiomobili, prevedendo innanzitutto la riorganizzazione della banda a 900 MHz. A tal riguardo, sono state rese possibili le gare per l'assegnazione delle frequenze disponibili e poste le premesse per l'avvio ordinato del processo di *refarming*. Tale delibera ha trovato attuazione ed espletato vari effetti, sia nel corso del 2009 che del 2010.

Sono stati vari, infatti, gli obiettivi delle misure adottate: da un lato, si è inteso razionalizzare il quadro delle assegnazioni esistenti, piuttosto frammentato, in maniera da ottenere sia un recupero di efficienza nell'uso delle spettro radioelettrico che il soddisfacimento di requisiti tecnici per l'avvio del *refarming*; dall'altro lato, si è inteso ottenere un riequilibro della dotazione frequenziale complessiva degli operatori, anche mediante l'assegnazione della banda che si renderà disponibile a 900 MHz a valle del piano di razionalizzazione in corso. Nello stesso tempo, attraverso l'assegnazione della banda disponibile, in particolare quella a 2100 MHz, aperta anche a nuovi soggetti, l'Autorità ha inteso valutare l'effettivo interesse delle imprese ad entrare nel mercato.

Più nello specifico, negli ultimi dodici mesi, la delibera approvata ha consentito, innanzitutto, sulla base delle regole adottate, lo svolgimento di una procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nella banda 2100 MHz da parte del Ministero dello sviluppo economico. Tale procedura ha riguardato tre blocchi accoppiati da 5 MHz, risultati disponibili dopo il ritiro delle frequenze a IPSE2000, l'operatore che acquisì la licenza UMTS nell'anno 2000 e che successivamente non ha avviato il servizio né rispettato gli obblighi impostigli dalla licenza stessa. La procedura si è conclusa nel giugno 2009 attraverso l'aggiudicazione ai 3 gestori esistenti GSM/UMTS di un blocco di frequenze ciascuno, a fronte di un pagamento complessivo pari a circa 300 milioni di euro.

Inoltre, la delibera n. 541/08/CONS ha consentito la razionalizzazione della banda a 900 MHz da parte dei gestori GSM. Questi, sulla base di apposite disposizioni, avevano presentato un piano di razionalizzazione approvato dal Ministero dello sviluppo economico, dopo avere acquisito il parere dell'Autorità. Tale piano è stato attuato dai gestori GSM nel corso del 2009 pervenendo, nel novembre scorso, al completamento della c.d. fase A, volta ad una prima eliminazione, in termini di allocazione dello spettro, della frammentazione territoriale e all'avvio della successiva fase B, volta alla progressiva liberazione, su base territoriale, di un blocco di frequenze da 5 MHz entro la fine del 2013. Il perseguimento degli obiettivi previsti con la realizzazione di tale piano saranno esaminati congiuntamente dall'Autorità e dal Ministero nel corso del 2010 ed a valle di tale verifica potranno essere definite modifiche al calendario dello stesso piano medesimo.

Peraltro, attraverso la riorganizzazione della banda a 900 MHz si otterrà un uso più efficiente dello spettro e un riequilibro della dotazione frequenziale fra i gestori, che potranno raggiungere 25 MHz complessivi di banda nazionale tra 900 e 1800 MHz, in

linea con la media europea. Il suddetto blocco da 5 MHz, da liberare progressivamente su base nazionale, potrà essere assegnato, nel corso del 2010, ad operatori esistenti senza banda GSM dal momento che, nella gara per le frequenze a 2100 MHz, non si sono palesati nuovi entranti. La procedura per tale assegnazione è stata avviata dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni nel marzo del 2010 con la pubblicazione di un avviso.

Infine, il piano di riorganizzazione consentirà di realizzare un *level playing field* fra tutti i gestori per la futura autorizzazione al *refarming* che potrà avvenire in linea con quanto previsto sia dalla delibera dell'Autorità che dalla normativa europea nel frattempo intervenuta. In particolare, si menzionano la direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella comunità e la decisione della Commissione 2009/766/CE del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella comunità.

Con il provvedimento di riforma dei piani di assegnazione previsto dalla delibera in questione, l'Autorità, fra le prime in Europa per quanto riguarda la banda 900 MHz, ha inteso pertanto consolidare un percorso di sviluppo del mercato radiomobile nazionale che si è dimostrato tra i più avanzati ed innovativi a livello mondiale, ponendo le condizioni per un ulteriore sviluppo tecnologico e per un più equilibrato sviluppo della concorrenza, peraltro in conformità con la regolamentazione europea nel frattempo approvata nel corso del 2009.

L'Autorità ha proseguito inoltre, per quanto riguarda la banda di frequenza a 2.6 GHz, le attività necessarie per la definizione del quadro regolamentare per l'assegnazione di tale banda di frequenza per i sistemi di comunicazione elettronica, anche ai sensi dell'art. 29 del Codice delle comunicazioni.

Con la delibera n. 559/08/CONS l'Autorità ha dato avvio ad una consultazione pubblica intesa ad acquisire elementi circa l'uso della banda in questione. La banda a 2.6 GHz è designata per la famiglia dei sistemi di tipo IMT (*International Mobile Telecommunication*) tra i quali rientrano le tecnologie di tipo UMTS. Tale banda, in un prossimo futuro, potrà essere utilizzata per l'impiego delle cosiddette tecnologie LTE (*Long Term Evolution*) e di altre tecnologie standardizzate dall'IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*), tra le quali rientrano il WiMax e le sue evoluzioni, che rientrano nella famiglia IMT. In ogni caso, il principio di neutralità tecnologica non vieta anche ad altre tecnologie, purché dimostrate compatibili, di accedere alla suddetta banda.

L'Autorità ha esaminato le risultanze della consultazione rilevando una notevole varietà di risposte. Allo stato attuale, sono in corso le opportune valutazioni al fine di pervenire, quanto prima, ad un provvedimento che consenta di contemperare i contrapposti interessi evidenziati. In tal sede, saranno altresì considerate ulteriori elementi resi nel frattempo disponibili, tra l'altro, da parte del Ministero dello sviluppo economico, in merito alla disponibilità della banda 2.6 GHz, già utilizzata dal Ministero della difesa, e alla tempistica di messa a disposizione della stessa.

Monitoraggio e implementazione del piano nazionale di numerazione

È proseguita, nell'ultimo anno, l'attività di vigilanza sulla implementazione del piano di numerazione emanato con la delibera n. 26/08/CIR[94].

La parziale diversa destinazione delle numerazioni in decade 4, in precedenza interamente adibite alla fornitura dei c.d. servizi interni di rete, ha comportato la migrazione di tutta una serie di servizi, peraltro impropriamente offerti tramite numerazioni di tale decade, su nuove numerazioni pubbliche. Il cambiamento ha avuto un duplice impatto sul mercato: da un lato, alcuni servizi di varia natura, compresi servizi a sovrapprezzo, che prima erano accessibili esclusivamente dai clienti del singolo operatore di rete, saranno raggiungibili, attraverso la migrazione su una numerazione pubblica, tramite interconnessione, dai clienti attestati su qualsiasi rete pubblica; dall'altro lato, i *content provider*, che nel precedente regime disciplinare per poter offrire i propri servizi ad una più ampia platea di potenziali clienti erano costretti a stipulare accordi separati con diversi operatori di rete, nel nuovo scenario avranno la possibilità di stipulare il contratto con un unico operatore di rete ed essere potenzialmente raggiungibili, tramite interconnessione, dai clienti di altri operatori. Gli aspetti competitivi di tali prospettive dispiegheranno più compiutamente i loro effetti nel tempo, quando tutti i soggetti presenti nel mercato avranno maturato un grado di consapevolezza e di organizzazione stabile e saranno, quindi, in grado di esercitare appieno le proprie prerogative.

Nell'immediato, le modifiche introdotte dal piano di numerazione, con particolare riferimento a quelle relative alla riorganizzazione della decade 4, vanno lette come un rafforzamento di norme preesistenti ed il superamento di una prassi che limitava alcune dinamiche di mercato; sostanzialmente, la rimozione di alcuni ostacoli frapposti all'allargamento del mercato dei servizi. Questa piccola "rivoluzione", in una fetta di mercato, quella dei servizi ricompresi impropriamente dagli operatori nella denominazione di servizi di rete e che alcuni definivano *walled garden* per marcarne la limitata accessibilità a pochi soggetti forti, ha innescato un processo di riassestamento nell'ambito del quale gli operatori di telecomunicazioni ed i fornitori di contenuti hanno palesato, per svariate ragioni, una notevole inerzia nell'adeguarsi alla nuova disciplina. Tale circostanza ha comportato la necessità di accompagnare il processo di implementazione con un costante monitoraggio da parte degli uffici dell'Autorità in collaborazione con i soggetti interessati. L'esito formale di tale attività si è concretizzato nelle tre delibere n. 34/09/CIR, n. 80/09/CIR e n. 17/10/CIR che, *inter alia*, hanno disciplinato la laboriosa migrazione della decade 4, ponendo rimedio a problematiche, precedentemente non appalesate in modo approfondito, sorte nel corso di tale attività.

In particolare, con la prima delibera si è proceduto a fissare nuovi termini per la cessazione delle precedenti numerazioni, al fine di evitare disagi alla clientela finale derivanti da una interruzione brusca dell'offerta dei servizi ed a prevedere una diversificazione della lunghezza delle numerazioni in decade 4 destinate a servizi a sovrapprezzo offerti tramite SMS/MMS o trasmissione dati che consentisse agli operatori del mercato di disporre di diversificate risorse di numerazione e, tra queste, di alcune numerazioni il cui costo, in termini di diritti amministrativi, risultasse compatibile con la *revenue* assicurata dal bacino di utenza di alcuni dei servizi offerti.

---

94 Il Piano nazionale di numerazione disciplina l'attribuzione delle risorse di numerazione ai servizi di comunicazione elettronica offerti su diverse tipologie di rete. Il testo è stato inserito nella sezione riguardante i servizi di telecomunicazione su rete mobile poiché gli interventi descritti hanno riguardato numerazioni prevalentemente utilizzate su tale rete.

La delibera n. 80/09/CIR stabilisce un successivo elemento di protezione dell'utenza finale dei servizi, consentendo che nei sei mesi successivi alla scadenza delle numerazioni, queste ultime possano continuare ad essere utilizzate per fornire un messaggio informativo agli utenti che accedono ad un servizio circa la modifica della numerazione su cui tale servizio viene offerto successivamente alla data del 1° febbraio 2010.

Un'ulteriore tappa per la definizione di un quadro complessivo di tutela degli utenti dei servizi in parola dai possibili effetti indesiderati della migrazione è stata posta in essere con la delibera n. 17/10/CIR che consente un ulteriore differimento alla cessazione della numerazione esclusivamente per quei servizi ai quali si accede in modo automatico (cioè senza selezione numerica) tramite numerazioni che risultano memorizzate su dispositivi (siano essi SIM, terminali o dispositivi di altro tipo) in possesso del cliente finale non modificabili da remoto o dal cliente e che richiederebbero la necessità di un accesso diretto per sostituire la numerazione memorizzata.

Ulteriore frutto dell'attività di monitoraggio dell'implementazione del piano di numerazione è, infine, la consultazione pubblica indetta con delibera n. 2/10/CIR che, tra i diversi interventi proposti alla discussione degli interessati, inserisce la questione della possibilità di assegnare direttamente agli operatori mobili virtuali risorse di numerazione. La questione già sollevata nelle richieste pervenute all'Autorità in occasione delle precedenti consultazioni in materia di piano di numerazione e non solo, è stata riproposta recentemente all'attenzione dell'Autorità, anche a seguito degli esiti dell'analisi del "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili", delibera n. 65/09/CONS e della riformulazione del piano di numerazione, di cui alla delibera n. 26/08/CIR. Anche tale ulteriore possibile evoluzione della prassi adottata per l'assegnazione della numerazione, a detta degli interessati (gli operatori virtuali), può contribuire ad introdurre nel mercato dei servizi di telecomunicazioni ulteriori stimoli in termini di apertura del mercato stesso, di competitività e concorrenza.

3.5. I servizi a banda larga

Durante il periodo di riferimento, relativamente ai servizi a banda larga, l'attività svolta dall'Autorità ha riguardato le seguenti tematiche:

i. approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per il servizio *bitstream* per l'accesso degli operatori alla rete dati a banda larga di Telecom Italia;

ii. attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL;

iii. attività di vigilanza sui servizi di accesso ADSL;

iv. regolamentazione dei servizi VoIP: specifiche tecniche di interconnessione IP e utilizzo della numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici;

v. spectrum management della rete di accesso in rame.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2009 per il servizio bitstream

Il servizio *bitstream,* operativamente disponibile in Italia a partire dal 2007, consente agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti connettività ad internet a banda larga, telefonia su IP (VoIP) e *streaming* video. In particolare, il servizio *bitstream* consente l'accesso dell'operatore concorrente alla capacità trasmissiva della rete dati a commutazione di pacchetto a larga banda di Telecom Italia disponibile tra un punto di consegna, a livello urbano o regionale, e l'abitazione del cliente.

A differenza del servizio di accesso disaggregato, in base al quale l'operatore, noleggiando la coppia in rame per la copertura dell'ultimo miglio, si dota di propria infrastruttura giungendo fino alla centrale locale dell'*incumbent*, il servizio *bitstream* consente all'operatore concorrente di Telecom Italia di consegnare a quest'ultima il traffico dati a livello più remoto sostenendo, pertanto, minori costi di infrastrutturazione. Con l'offerta di riferimento *bitstream*, l'*incumbent* rende disponibili circa 30 punti di consegna, c.d. nodi *parent*, dislocati sul territorio nazionale: l'operatore interconnesso acquista da Telecom Italia sia la componente di accesso (che copre i costi di *assurance* dell'ultimo miglio e degli apparati in centrale) che la componente di trasporto (dalla centrale locale di Telecom Italia al nodo di consegna). All'operatore interconnesso è consentito, inoltre, l'acquisto di capacità trasmissiva per il trasporto interurbano dei dati ottenendo una copertura totale del territorio da uno o pochi punti di consegna.

Il servizio *bitstream* rappresenta, inoltre, un'importante alternativa per la fornitura di servizi a banda larga in quelle aree in cui non è disponibile il servizio di *unbundling* o laddove le centrali di *unbundling* risultano sature.

L'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia prevede l'utilizzo, oltre che della precedente tecnologia ATM, della tecnologia *gigabit ethernet* che Telecom Italia ha implementato negli ultimi anni e che consente maggiore efficienza nella fornitura di alcuni servizi (quali la IPTV), nonché costi ridotti rispetto alla tecnologia ATM.

Con delibera n. 71/09/CIR l'Autorità ha approvato, con modifiche, le condizioni tecnico-economiche dell'offerta di riferimento 2009 di Telecom Italia per il servizio *bitstream*.

Le principali modifiche hanno riguardato la riduzione del costo del canone mensile di accesso ADSL, che è passato da 8,50 euro/mese a 8,00 euro/mese, la riduzione generalizzata dei contributi *una tantum* e la riduzione dei prezzi di trasporto (il c.d. costo della banda) del 9% medio su rete ATM e del 43% medio su rete *ethernet*. Tale ultima misura costituisce un incentivo, per tutti gli operatori, all'utilizzo della rete *ethernet* di nuova generazione rispetto alla rete ATM, che consente di migliorare significativamente la capacità di banda a disposizione e la qualità del servizio per i clienti finali.

L'Autorità, con delibera n. 71/09/CIR ha fornito, altresì, le linee guida per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2010, disponendo, in particolare, l'introduzione di opportuni SLA (*Service Level Agreement*) e penali per la gestione dei degradi.

Attività di vigilanza sulle offerte retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2009 ed il mese di aprile 2010, l'attività dell'Autorità, con riferimento al mercato dell'accesso a internet, ha in maniera particolare riguardato l'analisi delle offerte *retail* di Telecom Italia di connettività ADSL semplice oppure in *bundle* con altri servizi di telecomunicazione (es. traffico telefonico, accesso alla rete, etc.).

Le verifiche effettuate dall'Autorità, volte ad accertare il rispetto della normativa vigente e, segnatamente, di quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 5, della delibera n. 249/07/CONS recante "Modalità di realizzazione dell'offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS", hanno riguardato, principalmente, gli obblighi di comunicazione preventiva delle condizioni tecniche ed economiche e la replicabilità tecnico-economica di tali offerte *retail* mediante i corrispondenti servizi all'ingrosso resi disponibili agli operatori concorrenti di Telecom Italia.

In particolare, l'attività condotta dall'Autorità, nel periodo di riferimento, ha riguardato le offerte commerciali di Telecom Italia denominate "ADSL Free", "Internet Daily", "Alice Facile", nonché le offerte congiunte "Internet Senza Limiti", "Tutto Senza Limiti", "Linea Internet", "Linea Internet ISDN", comprendenti, tra l'altro, anche servizi di connettività ADSL. Sono state esaminate, inoltre, numerose promozioni su offerte vigenti.

L'attività di verifica ha comportato, in alcuni casi, la necessità di rimodulare le condizioni economiche inizialmente proposte da Telecom Italia, al fine di garantirne la rispondenza ai parametri di replicabilità individuati dalla regolamentazione vigente. Per tutte le offerte di connettività ADSL con modalità di tariffazione a consumo, inoltre, l'Autorità ha provveduto a richiedere periodicamente a Telecom Italia di fornire i dati del monitoraggio a consuntivo dei consumi sviluppati dalla clientela dell'offerta, onde verificare, sulla base dei consumi effettivi e non presuntivi, la permanenza delle condizioni di replicabilità delle stesse.

Infine, nell'ambito dell'attività di vigilanza relativa all'offerta *bundle* denominata "Tutto Senza Limiti", che rappresenta il primo caso di offerta aggregata accesso, traffico vocale e ADSL, particolare attenzione è stata rivolta - anche a seguito di una segnalazione da parte degli operatori concorrenti - alla valorizzazione di alcuni parametri di costo, afferenti la componente ADSL, utilizzati per le verifiche *ex-ante* di replicabilità. Agli esiti di tale verifica è emersa la necessità di una rimodulazione delle condizioni economiche dell'offerta da parte di Telecom Italia.

Attività di vigilanza sui servizi di accesso ADSL

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha svolto un'attività di vigilanza, avviata generalmente su impulso proveniente da segnalazioni degli utenti finali (molto spesso Enti Locali) o di operatori, che ha riguardato la copertura del servizio ADSL offerto da Telecom Italia. Nel caso di segnalazioni provenienti da operatori, le problematiche sono generalmente inerenti l'insufficiente capacità, in alcune aree, della rete dati che collega le centrali locali ai PoP (*Point of Presence*) dell'operatore stesso. Talvolta tali operatori lamentano una riduzione della qualità del servizio offerto ai propri clienti finali a causa della insufficiente capacità di banda installata da Telecom Italia. In altri casi le segnalazioni hanno riguardato utenti finali (cittadini e Enti Locali) che lamentano l'assenza di copertura ADSL o la scarsa qualità della connessione ad internet. L'intervento dell'Autorità ha spesso accelerato la soluzione del problema grazie ad un incremento, da parte di Telecom Italia, della copertura ADSL (nelle aree precedentemente non coperte) o della capacità trasmissiva disponibile tra la centrale locale ed il nodo di consegna dell'operatore (nelle aree già coperte dall'ADSL).

Regolamentazione dei servizi VoIP (Voice over Internet Protocol): specifiche tecniche di interconnessione IP e utilizzo della numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici

Con riferimento alle disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP, l'Autorità, con la delibera n. 11/06/CIR, ha introdotto, tra l'altro, una specifica numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici a livello nazionale e internazionale. Nel corso del 2008, la Commissione interconnessione, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ha realizzato una specifica tecnica di interconnessione per consentire l'effettivo utilizzo da parte dei clienti della citata numerazione.

A partire dalla seconda metà del 2009 alcuni operatori hanno iniziato la sperimentazione con specifiche numerazioni in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici. Queste sperimentazioni hanno dato esito positivo e attualmente un operatore ha dato inizio alla commercializzazione di questi servizi. Nel corso del 2010 tutte le centrali telefoniche di rete fissa saranno in grado di gestire tali numerazioni in modo da permettere un pieno utilizzo del servizio VoIP nomadico da parte dei clienti finali. Nei primi mesi del 2010, l'Autorità ha avviato una specifica attività di monitoraggio su tali servizi.

Inoltre, nello stesso periodo, l'Autorità ha riaperto i lavori del tavolo tecnico concernente gli interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e alla interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP. Nell'ambito di tale tavolo sono affrontate anche le tematiche inerenti l'utilizzo della numerazione in decade 5. L'attività svolta dal suddetto tavolo è finalizzata alla definizione, nel breve, di linee guida per l'interconnessione IP.

Spectrum management della rete di accesso in rame

A febbraio 2010 l'Autorità ha ripreso i lavori del tavolo tecnico relativo allo *spectrum management* della rete di distribuzione in rame, che si erano conclusi nel 2004. A tale tavolo partecipano gli operatori maggiormente attivi sul mercato della larga banda in tecnologia xDSL. Oggetto dei lavori è l'aggiornamento, anche per fare fronte alle richieste di introduzione di nuove tecnologie trasmissive, delle *policy* di *spectrum management* applicate, da Telecom Italia, nella rete di accesso in rame.

3.6. Le controversie tra operatori nelle comunicazioni elettroniche

L'Autorità, nell'ambito delle attività relative alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, ha avviato, fra maggio 2009 e aprile 2010, dodici procedimenti secondo le previsioni del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento, adottato con delibera n. 148/01/CONS.

Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento e che hanno trovato attuazione nel periodo di riferimento è opportuno segnalare, in primo luogo, quanto previsto dall'articolo 12 in materia di archiviazione dei procedimenti. Nelle ipotesi specificamente previste da tale articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione per le infrastrutture e le reti, la competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione è delegata al direttore della competente Direzione. In secondo luogo, si evidenzia che, in base alle prescrizioni previste dall'articolo 11, comma 4, la definizione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni di natura esclusivamente pecuniaria e commerciale, non correlate a questioni di rilevanza regolamentare, è di norma delegata dalla Commissione per le infrastrutture e le reti al direttore della competente Direzione.

In merito ai procedimenti avviati nel corso del periodo antecedente quello di riferimento e conclusi nel periodo di interesse della presente Relazione annuale, l'Autorità ha approvato sei determine direttoriali, di cui cinque relative ad archiviazioni, ai sensi dell'articolo 12, e una ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del regolamento, nonché tre delibere, di cui due ai sensi del regolamento n. 352/08/CONS ed una ai sensi del precedente regolamento, adottato con delibera n. 148/01/CONS.

In particolare, con riferimento alle attività concluse con determina, si fa presente, in primo luogo, che nella controversia tra Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia, in materia di canone mensile per il servizio di accesso disaggregato alla rete metallica, l'Autorità, con determina n. 5/09/DIR, ha provveduto a dichiarare il non luogo a procedere e contestualmente ha disposto l'archiviazione del procedimento medesimo dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante a seguito del raggiungimento di un accordo con Telecom Italia.

Analogamente, nel procedimento instaurato da T-Systems Italia nei confronti di Skyways Italia, in materia di disservizi nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità ha dichiarato il non luogo a procedere, con determina n. 8/09/DIR, e ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato da T-Systems nei confronti di Skyways Italia dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante per aver concluso un accordo transattivo con Skyways Italia.

Nella controversia tra la società Più Uno International e la società TWT, in materia di fornitura di servizi ADSL, l'Autorità con determina n. 6/09/DIR, rilevata la sottoposizione da parte di TWT della medesima controversia dinnanzi all'Autorità giudiziaria, ha provveduto a dichiararne l'improcedibilità e, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS, ne ha disposto l'archiviazione.

L'Autorità ha altresì provveduto a dichiarare il non luogo a procedere, con determina n. 4/09/DIR, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, del contenzioso

tra Alpikom e Telecom Italia relativo al servizio di interconnessione inversa. Con tale atto è stata disposta l'archiviazione del procedimento instaurato da Alpikom a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti, concluso in esito alle proposte di accordo sottoposte dalla Direzione nel corso del procedimento.

Allo stesso modo, l'Autorità ha disposto, con determina direttoriale n. 7/09/DIR, il non luogo a procedere della controversia tra Brennercom e Telecom Italia, in materia di prezzo di terminazione per il servizio di interconnessione inversa, dopo aver preso atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata da Brennercom per cessata materia del contendere in quanto le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo, anche in questo caso in esito alle attività di conciliazione svolte dalla Direzione nel corso del procedimento.

Con riferimento alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, si menziona la determina n. 11/09/DIR con la quale è stato definito il procedimento contenzioso instaurato dalla società Eutelia nei confronti delle società Global Communication Systems e Rawal Telecom, in ordine al mancato pagamento degli importi fatturati per l'erogazione di servizi di telecomunicazione. L'Autorità ha accertato la fondatezza delle contestazioni mosse da Eutelia, sia con riferimento all'esistenza del debito da parte di Global Communication Systems sia con riguardo al *quantum* contestato. Contrariamente, l'Autorità ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di Eutelia nei confronti di Rawal Telecom, ritenuta responsabile in solido con Global Communication Systems in quanto, in assenza di un accordo formale, produttivo di effetti vincolanti tra le parti, non è stato possibile individuare la natura dei rapporti intercorrenti tra le stesse.

In merito alle attività concluse con l'adozione di delibere, nel periodo di riferimento, l'Autorità ha approvato i seguenti provvedimenti.

Con la delibera n. 40/09/CIR, l'Autorità ha definito la controversia, insorta tra Fastweb e Telecom Italia, concernente l'applicazione di condizioni economiche discriminatorie relativamente ai collegamenti ISDN. Nel citato provvedimento, l'Autorità ha stabilito che, con riferimento alle condizioni economiche dei servizi relativi alla controversia in esame, Telecom Italia è tenuta ad applicare a Fastweb uno sconto del 12% del prezzo *retail* di tali circuiti per l'acquisto di collegamenti ISDN ad esclusivo utilizzo quali circuiti di *back-up* del collegamento principale di trasmissione dati, collegamenti acquisiti al fine di assicurare, laddove richiesto dai propri clienti, la continuità del servizio dati in caso di guasti del collegamento principale. La percentuale di ribasso è correlata al valore dei costi evitabili sostenuti da Telecom Italia nella fornitura dei medesimi servizi al pubblico. L'Autorità ha altresì stabilito che, con riferimento alle condizioni di fornitura dei predetti servizi, i circuiti siano forniti con procedure analoghe a quelle previste per i servizi all'ingrosso. Le condizioni economiche disposte dalla delibera n. 40/09/CIR valgono a decorrere dal 16 aprile 2008, data della prima comunicazione depositata da Fastweb nel corso del procedimento con la quale è stata richiesta a Telecom Italia l'applicazione di condizioni economiche migliorative rispetto ai prezzi *retail*.

In merito alla controversia instaurata, ai sensi del regolamento n. 352/08/CONS, tra la società City Carrier e Telecom Italia, concernente la remunerazione di servizi a tariffazione specifica su numerazioni non geografiche 899 e 892, l'Autorità, con la delibera n. 68/09/CIR, ha stabilito che, con riferimento al traffico svolto verso le numera-

zioni 89x in uso all'operatore di servizi City Carrier e denunciato da Telecom Italia come presuntivamente fraudolento, stante l'esistenza di indagini penali in merito alle numerazioni oggetto della controversia, nulla è dovuto da Telecom Italia a City Carrier sino all'esito degli accertamenti giudiziari in corso, ovvero fino al termine di prescrizione degli importi fatturati ai clienti finali.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha inoltre provveduto a definire una controversia ai sensi del precedente regolamento adottato con delibera n. 148/01/CONS. In particolare, l'Autorità ha provveduto, con delibera n. 43/09/CIR, a dichiarare il non luogo a procedere e a disporre l'archiviazione del procedimento instaurato da Eutelia nei confronti di Telecom Italia, in materia di servizio di accesso da rete Vodafone verso codici 166 di Telecom Italia con gestione e consegna della chiamata tramite rete Eutelia, dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante per il raggiungimento di un accordo con Telecom Italia.

L'Autorità, con riferimento a due controversie avviate ai sensi del precedente regolamento, promosse da Vodafone e H3G nei confronti di Telecom Italia, in tema di tariffazione del servizio di *onward routing*, a seguito dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti sotto l'egida della Autorità medesima, sta provvedendo a predisporre le relative archiviazioni.

Relativamente alle controversie avviate nel periodo di riferimento, l'Autorità ha dichiarato, con determina direttoriale n. 3/10/DIR, il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del regolamento, dell'istanza formulata dalla società Noatel per la definizione della controversia con Telecom Italia, in materia di traffico telefonico generato dai clienti di Telecom Italia, verso numerazioni non geografiche, in titolarità di Noatel, in seguito alla rimessione della controversia da parte di Telecom Italia dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Con riferimento alle attività che hanno condotto all'emanazione di delibere, l'Autorità ha adottato il provvedimento n. 73/09/CIR, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 352/08/CONS, relativo alle misure cautelari nell'ambito della controversia insorta tra TAG Comunicazioni e Telecom Italia, in materia di inadempimento di accordi contrattuali tra le parti. Nella citata delibera, il pregiudizio di natura economica lamentato da TAG, a supporto della propria richiesta di adozione di misure cautelari, non è risultato, allo stato degli atti, riconducibile a condotte poste in essere da Telecom Italia in violazione degli obblighi regolamentari vigenti in materia di comunicazioni elettroniche. Ciò che ha rilevato, ai fini dell'adozione del provvedimento in questione, è stato che la risoluzione *ex lege* e con effetti *ex nunc* di tutti i contratti *wholesale* in essere tra le parti avrebbe determinato l'interruzione del servizio di telecomunicazione, ad esclusivo danno degli utenti di TAG. La *ratio* per l'adozione di tale provvedimento è pertanto riconducibile alla salvaguardia dei diritti dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento n. 352/08/CONS. Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte di TAG di avvenuta cessazione della propria attività, l'Autorità sta predisponendo il relativo provvedimento di archiviazione.

Relativamente ai procedimenti avviati nel periodo di riferimento e tuttora in corso di svolgimento si riporta quanto segue.

Con riguardo alle controversie avviate con contestuale richiesta all'Autorità di emanazione in via d'urgenza di misure cautelari *ex* art. 4 del regolamento, di cui alla delibera n. 352/08/CONS, l'Autorità ha rigettato l'istanza cautelare avanzata da Eute-

lia nei confronti di Telecom Italia, in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche, in quanto carente dei presupposti previsti dallo stesso articolo 4 del regolamento. L'attività istruttoria è in corso con l'esame dei profili di merito.

La società Vodafone ha presentato istanza di adozione di misure cautelari nei confronti, rispettivamente, di Fastweb e di Wind. Entrambe le richieste di misure cautelari hanno per oggetto le modalità tecnico-operative in materia di migrazione delle utenze di rete fissa. Nei procedimenti in esame, Vodafone ha lamentato l'introduzione da parte di Fastweb e di Wind di modifiche al codice di migrazione, in violazione alle disposizioni contenute nell'accordo quadro del 14 giugno 2008. L'Autorità ha preso atto della volontà espressa da Vodafone relativamente al ritiro della richiesta di misure cautelari a seguito delle attività condotte dagli uffici e degli impegni assunti da Fastweb e Wind nel corso dell'istruttoria. Nel merito l'Autorità ha disposto la sospensione di entrambi i procedimenti agli esiti delle attività di cui agli articoli 12 *bis* e *ter* della delibera n. 136/06/CONS, svolte nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Fastweb, con verbale di accertamento n. 7/09/DIR del 30 settembre 2009, e nei confronti di Wind, con verbale di accertamento n. 10/09/DIR del 19 novembre 2009. In entrambi i casi, la sospensione è stata disposta, sulla base della lettura dell'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento n. 352/08/CONS, nell'ottica del rispetto dei principi di economia ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto la questione oggetto dei procedimenti per la definizione delle controversie tra Vodafone e Wind e tra Vodafone e Fastweb è la medesima già oggetto di accertamento nell'ambito dei suddetti procedimenti sanzionatori.

Proseguendo con le controversie instaurate nel periodo di riferimento e tuttora pendenti, Fastweb ha presentato un'istanza nei confronti di Telecom Italia, in materia di fornitura di servizi *bitstream*. Tra le parti sono in corso trattative finalizzate al raggiungimento di una soluzione negoziale della controversia.

Le attività in corso riguardano, altresì, il procedimento tra Tex 97 e BT Italia, in materia di fornitura di servizi di *unbundling* ed interconnessione, con richiesta di adozione di misure cautelari da parte di Tex 97, ed il contenzioso tra la società Super 3 e la società Rete A, in materia di utilizzo dello stesso valore/numerazione di *Logical Channel Number* relativo all'ordinamento automatico dei canali trasmessi in tecnica digitale terrestre. Quest'ultimo procedimento è, allo stato, sospeso, nelle more dell'adozione di un provvedimento regolamentare in tema di LCN da parte dell'Autorità.

Relativamente al procedimento instaurato da Tex 97 nei confronti di BT, l'Autorità ha adottato, con la delibera n. 18/10/CIR, una misura cautelare a tutela dell'utenza. Il procedimento quindi proseguirà nel merito.

Con riferimento all'istanza promossa dalla società Digitel nei confronti di H3G, in materia di servizi di portabilità del numero mobile, le cui attività sono tuttora in corso, le parti hanno comunicato all'Autorità la disponibilità ad avviare un percorso di tipo negoziale.

Relativamente all'istanza promossa da TWT nei confronti di Telecom Italia, in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche, con contestuale richiesta di emanazione di misure cautelari, l'Autorità sta proseguendo con l'esame dei profili di merito a seguito della rinuncia all'adozione di misure cautelari da parte della società TWT.

Nella tabella 3.3 è evidenziato il dettaglio relativo alle attività inerenti le controversie avviate nel periodo di riferimento, ai sensi del regolamento n. 352/08/CONS, con l'indicazione circa lo stato attuale del relativo procedimento.

Tabella 3.3. *Controversie tra operatori di comunicazione elettronica (1 maggio 2009 - 30 aprile 2010)*

Data Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
12/03/09	Più Uno International	TWT	Disservizi ADSL e voce	Archiviazione per improcedibilità ai sensi dell'art. 3 del regolamento
8/6/09	T-Systems	Skyways Italia	Disservizi fornitura servizi	In corso
7/7/09	Super 3	Rete A	Utilizzo dello stesso canale/numerazione LCN	In corso
5/11/09	Ta Comun TAG	Telecom Italia	Inadempimento contrattuale fornitura servizi	Adottata delibera dell'art. 4 del regolamento - in corso
11/11/09	Noatel	Telecom Italia	Contestazione importi traffico NNG	Archiviazione per improcedibilità ai sensi dell'art. 3 del regolamento
3/12/09	Fastweb	Telecom Italia	Servizio *bistream*	In corso
11/12/09	Vodafone	Fastweb	Trasferimento utenze rete fissa	Sospeso ai sensi dell'art. 6 del regolamento
11/12/09	Vodafone	Wind	Trasferimento utenze rete fissa	Sospeso ai sensi dell'art. 6 del regolamento
20/01/10	Eutelia	Telecom Italia	Servizio interconnessione inversa	In corso
8/04/10	Digitel	H3G	Portabilità del numero mobile	In corso
30/03/10	TWT	Telecom Italia	Servizio interconnessione inversa	In corso
20/04/10	Tex 97	Bt Italia	*Unbundling* del *local loop*	Adottata delibera ai sensi dell'art. 4 del regolamento - in corso

Fonte: Autorità

3.7. I procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica

Tra maggio 2009 ed aprile 2010, l'Autorità ha svolto diverse attività pre-istruttorie su ipotesi di violazioni dell'art. 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni. Tali attività pre-istruttorie hanno dato avvio ad una serie di procedimenti di natura sanzionatoria, alcuni dei quali sono stati conclusi con l'adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione.

In particolare, la maggior parte delle attività sanzionatorie avviate dall'Autorità hanno riguardato la violazione della normativa in materia di portabilità del numero mobile (MNP), di cui alla delibere n. 19/01/CIR e n. 78/08/CIR. Con il provvedimento appena citato l'Autorità ha provveduto a ridisegnare la disciplina riguardante la portabilità del numero mobile prevedendo tempi sempre più rapidi di esecuzione della MNP, ciò anche al fine di conformarsi alla più stringente normativa europea. Sempre nell'ambito dell'intervento regolatorio, di cui alla delibera 78/08/CIR, in tema di portabilità del numero mobile è stato, altresì, confermato il divieto assoluto di interrompere la procedura di portabilità, una volta avviata, nonché il vincolo di esclusivo uso dei dati personali dei clienti con il consequenziale divieto relativo al loro impiego per fini diversi dalla prestazione della portabilità. In definitiva, gli interventi promossi con le delibere sopra citate hanno avuto l'obiettivo di rendere più agevole il passaggio degli utenti tra i diversi operatori ed incentivare la concorrenza nei servizi di comunicazione elettronica.

L'attività sanzionatoria svolta dall'Autorità in tale specifico ambito è stata, tuttavia, condizionata dalle vicende giudiziarie che hanno investito il citato provvedimento n. 78/08/CIR, anche se con l'unico effetto di ritardarne l'entrata in vigore. In particolare, Telecom Italia e Vodafone hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti della delibera n. 78/08/CIR dapprima al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato, ottenendo solo da quest'ultimo provvedimento favorevole (in particolare l'articolo 5, comma 17) sino al 21 giugno 2009, data prevista dall'art. 17, comma 2 della medesima delibera per l'entrata in vigore di tutte le altre disposizioni gravate. Il Consiglio di Stato ha disposto comunque il rinvio della controversia al Tar del Lazio. In tale sede, il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto i ricorsi proposti, rispettivamente, da Vodafone e da Telecom "solo nella parte concernente la disposta abolizione del periodo di preavviso".

Tuttavia, il rischio che tale pronuncia, pur interessando un elemento solo marginale, il periodo di preavviso, potesse in realtà svuotare, nella pratica, la riforma della portabilità introdotta dalla delibera n. 78/08/CIR, ha indotto l'Autorità a proporre appello avverso le citate sentenze del Tar, ottenendone la sospensione in via cautelare con riguardo alla statuizione di accoglimento del ricorso di I grado. Ne deriva, quindi, che, almeno fino alla pronuncia di merito, la delibera n. 78/08/CIR è da ritenersi valida ed efficace.

Ciò posto, non potendo, in un primo momento, discutere, per effetto dell'avvenuta sospensione stabilita con le citate ordinanze del Consiglio di Stato, la violazione di alcune norme contenute nella delibera n. 78/08/CIR, in particolare dell'articolo 5,

comma 17 sopra citato, si è proceduto con distinti provvedimenti, a Vodafone e Telecom, alla contestazione n. 2/09/DIR n. 3/09/DIR ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, come confermato dall'articolo 10, comma 6, della delibera n. 78/08/CIR. Secondo tale fonte "i dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore *donating* con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione".

Più specificamente, l'Autorità ha rilevato che le società, in seguito a richieste di passaggio di propri clienti ad altro operatore, veicolate dallo stesso *recipient,* hanno impropriamente utilizzato a fini commerciali e promozionali i dati relativi ai clienti medesimi, da ciò traendo un indubbio quanto indebito vantaggio a detrimento della concorrenza.

Il procedimento iniziato con la contestazione n. 3/09/DIR, nei confronti della società Telecom Italia, per violazione dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, si è concluso con il provvedimento di ordinanza ingiunzione emesso con la delibera n. 534/09/CONS. Diversamente, al procedimento avviato con l'atto n. 2/09/DIR sono seguiti altri due provvedimenti nn. 5/09/DIR e 9/09/DIR. Infatti, mentre con l'atto n. 2/09/DIR non si era potuto contestare la violazione dell'articolo 5, comma 17 della delibera n. 78/08/CIR, in ottemperanza ai limiti posti dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1992/09 del 21 aprile 2009, con gli altri provvedimenti n. 5/09/DIR e n. 9/09/DIR, viceversa, si è proceduto all'addebito della violazione della succitata norma in quanto il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5769/09 del 18 giugno 2009, ha sciolto la riserva e conservato la validità della norma impugnata.

Nel corso del procedimento sanzionatorio l'operatore, dall'originaria contrapposizione al provvedimento regolatorio, ha scelto di intraprendere la via più conciliativa della proposizione di impegni ed ha, altresì, chiesto la riunione dei tre sub procedimenti di impegni in un unico procedimento. La richiesta è stata accolta e Vodafone ha presentato una proposta "congiunta" di impegni. Si tratta di un insieme di interventi, sia di carattere organizzativo interno, che modificativi di "sistema", finalizzati all'introduzione di un *quid pluris*, migliorativo delle condizioni di competitività, i cui connotati di stabilità e serietà sono stati valutati positivamente dall'Autorità. Il procedimento si è concluso con la delibera di approvazione degli impegni n. 186/10/CONS.

Successivamente, la società Telecom Italia, alla quale sono state notificate altre due contestazioni nn. 6/09/DIR ed 8/09/DIR, ha seguito un analogo percorso. In entrambi i provvedimenti si è contestata la violazione dell'articolo 5, comma 17 della delibera n. 78/08/CIR. L'Autorità ha, anche in questo caso, accolto l'istanza della società di presentazione di un documento unitario di impegni con effetti su entrambi i procedimenti sanzionatori avviati. In ordine alla proposta avanzata da Telecom Italia, l'Autorità ha condotto diverse attività di verifica ed il procedimento è stato anch'esso concluso con l'approvazione degli impegni definitivi, avvenuta con la delibera n. 187/10/CONS.

È da notare che, con gli impegni presentati da Vodafone e Telecom Italia ed approvati con le delibere nn. 186/10/CONS e 187/10/CONS, entrambe le società hanno dichiarato, con l'approvazione degli impegni, la propria intenzione di non proseguire con il contenzioso amministrativo sopra descritto. In tal modo, il quadro regolamentare relativo alla portabilità del numero mobile può ormai ritenersi stabile e consolidato.

Nell'arco temporale considerato ed in riferimento al medesimo tema, si è concluso con delibera n. 533/09/CONS il procedimento sanzionatorio n. 8/08/DIR. L'Autori-

tà ha approvato la proposta di impegni presentata dalla società Wind, ai sensi della legge n. 248/06, ed allo stato sono in corso le funzioni di controllo e verifica sullo stato di attuazione degli impegni presentati dall'operatore.

Nel periodo considerato, le attività sanzionatorie svolte dall'Autorità hanno riguardato, altresì, il mancato rispetto della normativa in materia di telefonia fissa.

In particolare, con atto n. 1/09/DIR, l'Autorità ha contestato alla società Fastweb la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, per mancata comunicazione di dati richiesti dall'Autorità. Fastweb ha omesso di trasmettere i dati inerenti le richieste di migrazione della propria clientela scartate relative ai casi di codice autogenerato pur se sintatticamente corretto. Il procedimento sanzionatorio è stato concluso con l'adozione della delibera n. 412/09/CONS recante "Ordinanza ingiunzione alla società Fastweb s.p.a. per violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di cui alla contestazione n. 1/09/DIR".

Sempre nel medesimo arco temporale, l'Autorità ha avviato due distinti procedimenti sanzionatori, contestazione n. 10/09/DIR nei confronti della società Wind e n. 7/09/DIR nei confronti di Fastweb, per avere le stesse, ed analogamente, utilizzato, nel processo di migrazione su rete fissa, codici identificativi multipli in luogo dell'identificativo unico individuato dall'Autorità e dall'accordo interoperatori.

A tal riguardo, la citata delibera n. 274/07/CONS, dispone che "le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale".

L'iniziativa unilaterale, assunta dalle indicate società, non solo ha violato il principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuità e della funzionalità del servizio fornito ai clienti finali. Infatti, l'indebito utilizzo del campo del codice di migrazione che identifica l'operatore *donating* (campo COW) ha, di fatto, ostacolato il corretto svolgimento delle procedure di passaggio su rete fissa procurando disservizi all'utenza.

Gli operatori Wind e Fastweb hanno presentato proposte di impegni ritenute non manifestamente inammissibili dall'Autorità. Tali procedimenti sono tutt'ora in corso.

Nel medesimo periodo, l'Autorità ha, infine, contestato, con atto n. 4/09/DIR, alla società Fastweb la violazione delle disposizioni di cui al punto 1, lettera b) della delibera n. 1/09/CIR recante "Diffida, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione" in quanto l'operatore non ha provveduto ad implementare le procedure di rilascio del codice di migrazione rese immediatamente conoscibili al cliente tramite accesso alla pagina *web.*

Con delibera n. 46/10/CONS l'Autorità ha archiviato il procedimento sanzionatorio riconoscendo, quale valida esimente, la buona fede societaria in ordine all'interpretazione delle norme di settore. In particolare, l'Autorità ha accolto le argomentazioni della società apparendo plausibile che essa sia incorsa in un errore scusabile in merito alla corretta interpretazione del punto 1, lettera b) della delibera n. 1/09/CIR credendo che l'immediatezza della fornitura del codice, nella modalità *pull* potesse essere garantita anche attraverso l'invio di una *e-mail* successiva alla richiesta formulata dal cliente che abbia acceduto alla propria area riservata, soprattutto quando, come nel caso di specie, l'invio avviene in un lasso di tempo molto ravvicinato (entro un'ora dalla richiesta).

3.8. Il Sistema Integrato delle Comunicazioni e i singoli mercati che lo compongono

L'Autorità, con delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009, ha avviato il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC). Il procedimento, prorogato con delibera n. 21/10/CONS, è destinato a concludersi entro l'estate 2010.

Nell'ambito del procedimento, l'Autorità dovrà procedere, come di consueto, alla valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni per l'anno 2007-2008 e, successivamente, all'individuazione dei mercati rilevanti.

A tal fine, sono stati acquisiti, in primo luogo, tutti i dati e le informazioni necessarie alla valorizzazione del SIC, attraverso l'invio di un articolato formulario alle imprese rappresentative delle aree economiche classiche (radiotelevisione, editoria quotidiana e periodica, concessionarie di pubblicità ed agenzie stampa).

In secondo luogo, sono stati posti in essere ulteriori e più approfonditi adempimenti istruttori, in termini di informazioni e di dati richiesti, nonché qualche innovazione rispetto all'impianto metodologico precedente.

In particolare, l'analisi dei settori classici della comunicazione ha previsto, come sopra esposto, una specifica richiesta di informazioni presso le imprese ed i gruppi che operano in tali ambiti, con un'indagine che ha riguardato 214 società editoriali, 136 soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, 40 concessionarie di pubblicità e 16 gruppi multimediali.

La complessità insita nell'analisi in corso ha reso altresì necessario l'invio ai maggiori gruppi operanti nei settori di riferimento di una richiesta di dati e informazioni supplementari volta ad analizzare le relazioni di sostituibilità e complementarità, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, dei vari ambiti di attività del SIC.

Sono state inoltre sentite in audizione le società di rilevazione dei mezzi di comunicazione, le principali associazioni di categoria e i maggiori gruppi coinvolti nel procedimento in oggetto.

Al fine di svolgere un'analisi comparativa con le esperienze in corso negli altri paesi, europei e non, in materia di pluralismo, l'Autorità ha avuto diversi incontri con organismi internazionali che hanno svolto attività simili.

L'Autorità ha ritenuto altresì necessario attivare un incarico di consulenza, finalizzato allo svolgimento di un'indagine di mercato inerente il comportamento dei consumatori nella fruizione dei diversi mezzi di informazione.

Tale decisione è stata motivata dalla circostanza che il processo di individuazione dei mercati rilevanti che compongono il SIC costituisce un'attività complessa, per lo svolgimento della quale occorre non solo acquisire dati economici inerenti l'attività delle imprese che operano nei diversi settori che compongono il SIC, ma anche informazioni di carattere quantitativo e qualitativo inerenti il comportamento dei consumatori/cittadini rispetto alle diverse fonti di informazione. Ciò al fine di valutare la sostituibilità, dal lato della domanda, all'interno delle aree economiche individuate dalla legge e tra mezzi di comunicazione.

Sono stati, dunque, svolti gli adempimenti procedurali relativi alla gara per l'assegnazione dell'incarico di consulenza, che ha visto l'aggiudicazione alla società GfK Eurisko sulla base della rispondenza dell'offerta presentata dalla società ai requisiti indicati nella lettera di invito a partecipare alla gara.

Lo svolgimento dell'incarico ha previsto, in primo luogo, la redazione di un complesso questionario per l'analisi del consumo dei mezzi di informazione da parte della popolazione italiana, da sottoporre al campione di riferimento.

Contestualmente alle attività descritte, si sta procedendo all'elaborazione dei dati inviati dalle società e dalle associazioni di categoria dei settori oggetto di rilevazione e alla stesura del testo con la valorizzazione del SIC e l'individuazione dei mercati rilevanti.

3.9. I procedimenti in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel SIC

L'art. 43 del Testo unico della radiotelevisione detta le norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché le posizioni dominanti nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Secondo quanto previsto dal richiamato articolo, l'Autorità, a seguito di notifica di operazioni di concentrazione ed intese da parte dei soggetti che operano nel SIC e, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, in conformità ai criteri e ai principi delineati nel comma 2 dell'art. 43, è tenuta a verificare che non si costituiscano, nel SIC e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che non siano superati i limiti stabiliti dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo art. 43.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS del 6 novembre 2006, recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel Sistema integrato delle comunicazioni, e con riferimento a tali attività di verifica, alla data del 30 aprile 2010, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e le intese superiori alle soglie di fatturato di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento, risultano essere state assunte: n. 1 delibera di conclusione di un'istruttoria, n. 25 delibere di non avvio dell'istruttoria da parte del Consiglio dell'Autorità e 40 determine di non avvio dell'istruttoria da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

I dati attestanti il volume di attività espletato nell'arco temporale intercorrente tra il mese di maggio 2009 e il mese di aprile 2010, con riguardo alle attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel SIC, sono riportati nella tabella 3.4.

Tabella 3.4. *SIC - Verifiche del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni*

Operazioni sottoposte a verifica	74
Assunte con delibera	26
Assunte con determina	40
Operazioni Infragruppo	7
Procedimenti sanzionatori	1
Provvedimenti in trattazione (alla data del 30 aprile 2010)	42

Fonte: Autorità

I mercati del SIC interessati dalle verifiche effettuate dall'Autorità ai sensi dell'art. 43 del Testo unico della radiotelevisione sono stati la televisione (53 operazioni verificate), la radio (14 operazioni verificate), l'editoria elettronica (6 operazioni verificate) e il cinema (1 operazione verificata).

Di seguito si rappresentano brevemente le attività istruttorie maggiormente significative svolte dall'Autorità tra maggio 2009 e aprile 2010 in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel SIC.

Ordinanza-ingiunzione alla società Dada s.p.a. per la violazione dell'articolo 20, comma 1, del regolamento adottato con delibera n. 646/06/CONS e dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 2005, n. 177

Nel mese di giugno 2009, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Dada s.p.a. per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, l'operazione tardivamente comunicata riguardava l'acquisizione del controllo esclusivo della società E-Box s.r.l. da parte della stessa società Dada, attraverso l'acquisto di una quota del capitale sociale pari al 40%, la quale si aggiunge alla quota del 30% già detenuta dalla società per il tramite della propria controllata Dada.net s.p.a.

L'Autorità ha considerato che tale operazione, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico e risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 20, comma 1, del regolamento n. 646/06/CONS, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate risultava superiore alla soglia di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento medesimo. Tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione, nonché del lasso di tempo intercorso prima dell'operazione, l'Autorità, con delibera n. 341/09/CONS del 25 giugno 2009, ha irrogato alla società Dada s.p.a., ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del regolamento n. 646/06/CONS e dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, una sanzione amministrativa pari a cinquemilacentosessanta euro.

Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, Testo unico della radiotelevisione, in merito alla costituzione della società Tivù s.r.l. da parte di Rai s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Telecom Italia Media s.p.a.

Nel mese di settembre 2008, le società Rai s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Telecom Italia Media s.p.a. (di seguito, le Parti) hanno comunicato la costituzione di un'impresa comune denominata Tivù s.r.l., finalizzata a promuovere la piattaforma digitale terrestre *Tivù* attraverso cui trasmettere la programmazione televisiva gratuita, caratterizzata da un marchio riconoscibile. Tale iniziativa è affiancata dalla costituzione di una piattaforma satellitare per l'offerta televisiva digitale gratuita *TivùSat* destinata ad integrare la copertura della rete digitale terrestre. A seguito di tale comunicazione, è stata avviata l'istruttoria preliminare volta ad acquisire tutte le informazioni e gli elementi in base ai quali effettuare le valutazioni previste dall'art. 43 del Testo unico. Sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria preliminare, l'Autorità, con delibera n. 519/09/CONS del 14 settembre 2009, ha deciso di non avviare l'istruttoria, non ravvisando il superamento dei limiti previsti dall'art. 43 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che fossero rispettate le seguenti previsioni: a) le *smart card* di *Tivù* non fossero utilizzate per la fruizione

di servizi di televisione a pagamento; b) la società Tivù offrisse ad eventuali terzi interessati gli stessi servizi prestati in favore delle Parti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Verifica del rispetto del limite di cui all'art. 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni e integrazioni

Nel corso del 2009 è stato svolto un procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/90 per la verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 43, comma 8, del Testo unico. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, con delibera n. 524/09/CONS del 23 settembre 2009, l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria ai sensi dell'art 5 del regolamento (delibera n. 646/06/CONS), non ravvisando ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza del superamento del limite di cui all'art. 43, comma 8, del Testo unico, alla luce del fatto che nessun soggetto risultava in possesso di autorizzazioni per la diffusione di programmi che superavano il tetto del 20% dei programmi irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica o digitale terrestre. Nella stessa delibera, l'Autorità ha ritenuto opportuno disporre un approfondimento tecnico-giuridico sulle diverse tipologie di contenuti irradiati in tecnica digitale terrestre e sull'individuazione di appositi criteri metodologici per il calcolo dei programmi, sulla base dei quali adottare i criteri per le future verifiche ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo n. 177/2005.

Verifica del rispetto dei principi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dell'accordo sull'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato dall'associazione DGTVi

Nel mese di novembre 2009, l'associazione per il digitale terrestre DGTVi ha notificato all'Autorità un accordo riguardante l'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre al quale hanno aderito le emittenti nazionali riconducibili alle società Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, Dfree Sport Italia, le emittenti locali aderenti alle associazioni FRT e Aeranti-Corallo, nonché le emittenti Tv 2000 e K2. Successivamente, ad integrazione dell'accordo notificato, le associazioni rappresentative delle emittenti locali FRT e Aeranti-Corallo aderenti a DGTVi hanno presentato all'Autorità un accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2009, che individuava i criteri utilizzabili per l'individuazione delle emittenti locali all'interno del *range* di numerazione assegnata alle predette emittenti. Con delibera n. 647/09/CONS del 19 novembre 2009, alla luce della dimensione dell'accordo notificato, che coinvolgeva un elevato numero di operatori del settore televisivo compresi i principali operatori del settore, l'Autorità ha deciso di avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del regolamento n. 646/06/CONS, al fine di verificare se tale accordo fosse rispettoso dei principi enunciati dall'art. 43 del Testo unico in materia di pluralismo e concorrenza. Nell'ambito dell'istruttoria sono stati auditi più di venti operatori del settore (associazioni di categoria, emittenti nazionali, emittenti locali).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di modifica del Testo unico, il cui articolo 5, comma 2, affida all'Autorità il compito di adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale

terrestre, in chiaro e a pagamento, e di stabilire le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, con delibera n. 123/10/CONS del 16 aprile 2010, l'Autorità ha deliberato l'archiviazione dell'istruttoria avviata nei confronti di DGTVi per sopravvenuta impossibilità di dare luogo ad accordi di tipo pattizio in materia dell'ordinamento automatico dei canali delle televisione digitale terrestre. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria è comunque emerso che l'accordo notificato dall'associazione DGTVi, da un lato, non garantiva condizioni di applicabilità valide per tutti gli operatori nel settore, anche alla luce delle discordanti opinioni espresse nell'ambito dell'istruttoria da taluni partecipanti, e che, dall'altro lato, l'accordo presentava alcuni profili di criticità in relazione al rispetto dei principi di pluralismo e concorrenza, tra i quali la mancata garanzia di adeguate numerazioni per soggetti nuovi entranti nel settore. Pertanto, nella delibera di archiviazione, si è provveduto a precisare che l'accordo notificato non poteva produrre effetti di alcun tipo, neanche di natura retroattiva e, in particolare, non poteva dare luogo a preuso della numerazione utilizzata dagli operatori sulla base del predetto accordo.

Verifica delle operazioni di operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisizione di società attive nel settore dell'editoria elettronica ed annuaristica anche per il tramite di internet

Sempre con riferimento alle attività correlate alle verifiche previste dall'articolo 43 del integrazioni Testo unico, sono state oggetto di esame da parte dell'Autorità anche operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisizione del controllo esclusivo di società attive nel settore dell'editoria elettronica ed annuaristica anche per il tramite di internet, in particolare:

1. nel luglio 2009 l'Autorità ha concluso l'istruttoria preliminare concernente l'acquisizione da parte della Dada s.p.a. - società che offre servizi di *community & entertainment* fruibili via *web* e telefono cellulare, nonché domini, servizi di *hosting* e soluzioni avanzate di pubblicità *on-line* - del controllo esclusivo di E-Box s.r.l., società che svolge attività di gestione di spazi virtuali su internet, all'interno dei quali gli utenti possono inserire e condividere contenuti informativi, esperienze ed opinioni su vari temi (c.d. *blog*) e, in particolare, è titolare di un *network* di *blog* specializzati tematicamente;

2. nel settembre 2009, si è conclusa l'istruttoria preliminare relativa all'acquisizione da parte della società Marsilio s.p.a. - società operante nel settore dell'editoria libraria - del controllo di LOG607 s.r.l., società operante nell'editoria varia, combinando gioco e narrazione per creare *format* editoriali innovativi attraverso la combinazione di *media* tradizionali e digitali;

3. nel novembre 2009, l'Autorità ha concluso l'istruttoria preliminare concernente l'acquisizione da parte della sopraindicata società Dada s.p.a. del controllo esclusivo della Fueps s.r.l., società attiva nell'*on-line gaming* e nella commercializzazione al dettaglio di videogiochi attraverso internet;

4. nell'aprile 2010, l'Autorità ha definito l'istruttoria preliminare riguardante il passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo da parte di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. - attiva nei mercati dell'editoria e dell'informazione mediante la pubblicazione di libri e periodici, della pubblicità, nonché delle attività radiofoniche e connesse

ad internet - della Mondolibri s.p.a., società che opera nel settore della vendita a distanza di prodotti editoriali, nonché di vendita *on line* di prodotti editoriali.

Alla luce dell'evoluzione tecnologica che presenta sempre nuove opportunità nel settore dell'editoria elettronica, anche via internet, e che amplia il contesto degli operatori che vi fanno parte - non più solo case editrici, ma anche produttori di beni e servizi - l'Autorità ha ritenuto le operazioni di concentrazione sopradescritte non idonee, per i ricavi conseguiti e per la posizione detenuta dalle parti in un contesto caratterizzato dalla presenza di un numero crescente di operatori, alla costituzione di posizioni dominanti nel SIC e nelle aree economiche che lo compongono, o comunque lesive del pluralismo.

3.10. La televisione digitale terrestre e la radiofonia digitale

Attività di pianificazione

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2009 e aprile 2010, sono proseguite le attività di pianificazione in attuazione di quanto stabilito con la delibera n. 163/06/CONS recante "Atto di indirizzo – approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale".

Tali attività sono finalizzate alla revisione e all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e alla realizzazione di una razionale conversione del sistema radiotelevisivo dalla tecnica analogica a quella digitale, anche a seguito di quanto deciso dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC06), tenutasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno del 2006, organizzata dal Settore radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) per la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la radiodiffusione televisiva), nei paesi della regione 1, situati a ovest del meridiano 170°E e a nord del parallelo 40°S e nella Repubblica islamica dell'Iran.

Nell'attività di pianificazione sono state, altresì, attuate le previsioni di cui all'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua il 2012 quale termine ultimo per il passaggio al digitale.

In data 7 aprile 2009, l'Autorità ha approvato la delibera n. 181/09/CONS recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri" sulla base dei quali darà corso agli adempimenti di propria competenza in materia di procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Tale delibera stabilisce l'uso della tecnica SFN (*single frequency network*) per ottimizzare l'utilizzo della risorsa radioelettrica e pianificare così il maggior numero di reti televisive da suddividere tra reti nazionali e locali (riserva di un terzo secondo la normativa vigente). Utilizzando la tecnica SFN, il piano di assegnazione dovrebbe prevedere 21 reti nazionali in tecnica DVB-T, con copertura approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale, ed ulteriori 4 reti nazionali in tecnica DVB-H.

I criteri identificati nella summenzionata delibera sono stati richiamati, anche per rispondere alla procedura di infrazione n. 2005/5086, dall'art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008".

L'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, al fine di rispettare il termine di *switch-off* delle trasmissioni analogiche, fissato al 2012 dalla legge n. 66/2001 e successive modificazioni, nonché di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, disponeva che fosse definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree interessate e delle rispettive scadenze. Il decreto ha previsto la suddivisione dell'Italia in 16 aree tecniche fissando il relativo calendario di *switch-off* nelle singole aree.

Il decreto adottato il 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, ha fissato le tempistiche per la definiva conversione in Italia della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ed è stato successivamente modificato con decreto 10 aprile 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2009[95].

Rispettando le tempistiche fissate nel summenzionato decreto 10 aprile 2009 e procedendo, come di consueto, alla convocazione dei tavoli tecnici che hanno visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati, sono già state adottate le seguenti delibere:

a) delibera n. 294/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle province di Torino e Cuneo";

b) delibera n. 295/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e di Bolzano", così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS recante "Modifica alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alla province autonome di Trento e Bolzano";

c) delibera n. 426/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo";

d) delibera n. 615/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania".

In data 11 febbraio 2010, si è dato avvio al procedimento concernente il completamento della revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T, convocando in consultazione sia i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sia tutte le rimanenti emittenti radiotelevisive a carattere nazionale.

Un primo documento di consultazione ha individuato due fasi: nella prima vengono valutate le potenzialità di copertura di tutte le frequenze simulando, per ciascuna, un utilizzo in tecnica SFN su base nazionale, mentre nella seconda, in base alla potenzialità di copertura ottenuta nella prima fase, viene definita la suddivisione delle frequenze per la pianificazione di reti nazionali (DVB-T e DVB-H) e per le reti locali DVB-T, nel rispetto delle previsioni di legge.

95 Al momento della stesura della presente Relazione è in fase di elaborazione definitiva e pubblicazione il decreto nel quale è prevista nel secondo semestre del 2010 la digitalizzazione di tutte le Regioni comprese nella parte settentrionale del Paese, inclusa la Liguria.

Le consultazioni sono proseguite con i medesimi soggetti sulla base di un secondo documento di consultazione, nel quale sono stati approfonditi alcuni aspetti e sono state prospettate alcune ipotesi in relazione all'implementazione della seconda fase.

Si vuole da ultimo sottolineare l'importanza che ha avuto sull'insieme delle attività sopra descritte, il sistema di gestione *on-line* del Catasto nazionale delle frequenze, avviato a gennaio 2009.

Il Catasto, di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo 3.20 della presente relazione annuale, nel corso dell'ultimo anno è andato affermandosi come un importante strumento di conoscenza del sistema radiotelevisivo italiano e come un punto di riferimento per tutta una serie di attività tecniche e amministrative tra cui, in particolare, quelle legate all'attuale processo di transizione alla televisione digitale terrestre. L'aggiornamento *on-line* dei dati da parte degli operatori consente un costante monitoraggio delle dinamiche che caratterizzano l'utilizzo dello spettro elettromagnetico di radiodiffusione e permette pertanto di svolgere le attività di competenza relative alla pianificazione sulla base di informazioni sempre più accurate e aderenti alla realtà esistente.

Ad esempio, in occasione della convocazione dei tavoli tecnici previsti nell'ambito dei procedimenti di pianificazione delle aree tecniche, i competenti uffici dell'Autorità si sono potuti avvalere di procedure automatiche, appositamente sviluppate, per la generazione degli elenchi aggiornati in tempo reale dei soggetti da convocare.

Anche per l'attività di pianificazione vera e propria, i dati del Catasto, riscontrati con gli esiti dei sopralluoghi sul campo, si sono rivelati una fonte preziosa di informazioni, ben strutturate e con un grado di affidabilità in costante aumento, utilizzate per le elaborazioni svolte dall'Autorità, nonché per le analisi effettuate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni.

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, modificando l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005, ridenominato "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ha affidato all'Autorità il compito di adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e di stabilire, con proprio regolamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal citato articolo.

Nell'esercizio delle competenze affidatele dalla norma in questione, l'Autorità, stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, nonché al fine di approfondire gli aspetti relativi alle abitudini e preferenze degli utenti, con delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010, ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

Lo schema di provvedimento, a garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, propone l'adozione della numerazione a una cifra con una ripartizione in archi, definiti come blocchi di numerazione consecutiva pari a 100 numeri. Inoltre, lo schema di provvedimento propone l'attribuzione delle prime nove numerazioni ai canali generalisti a diffusione nazionale, mentre i numeri da 10 a 19 alle emittenti locali ex analogiche di particolare valore e radicamento sul territorio. Con riferimento ai canali digitali nazionali suddivisi dalla legge per generi di programmazione (informazione, semigeneralisti, bambini e ragazzi, cultura, sport, musica, televendite), lo schema di provvedimento propone l'attribuzione dei numeri da 20 a 70, mentre i numeri da 71 a 100 sono riservati alle altre emittenti locali. Per i numeri da 100 a 200 è prevista la ripetizione dei blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo arco di numerazione. Per le numerazioni dei canali a pagamento, lo schema di provvedimento prevede l'attribuzione della numerazione a partire dal numero 300, mentre i numeri da 500 a 599 sono destinati alle trasmissioni in alta definizione e i numeri da 600 a 699 ai servizi radio.

Nell'ambito della medesima consultazione pubblica, l'Autorità, al fine di facilitare l'utilizzazione dei decodificatori da parte degli utenti ha sottoposto a consultazione anche una proposta di integrazione della delibera n. 216/00/CONS recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", con la quale si intende introdurre nei decodificatori, anche integrati nei televisori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, una modalità di navigazione aggiuntiva che, attraverso una opportuna grafica, consenta di accedere alla visione del canale prescelto senza dover digitare il numero di canale. Stante l'urgenza di adottare la disciplina relativa alla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, l'Autorità ha ritenuto opportuno fissare in quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della citata delibera sul proprio sito *web* (26 aprile 2010), il termine per la trasmissione, da parte dei soggetti interessati, delle osservazioni e delle eventuali proposte di modifica in merito alle tematiche sottoposte a consultazione.

L'Autorità ha inoltre deciso di commissionare a una società specializzata un sondaggio tra gli utenti per verificare, come prescritto dalla legge, abitudini e preferenze dei cittadini in materia di posizionamento dei canali sul telecomando. Il sondaggio verrà effettuato in tempi rapidissimi onde consentire all'Autorità di definire, al più presto e sulla base di dati obiettivi, il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento.

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alle procedure per l'assegnazione delle frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre

La disciplina del passaggio al digitale terrestre è stata definita dall'Autorità con delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri". La delibera è stata successivamente richiamata dalla legge n. 88/2009, la quale dispone che l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete a seguito dello *switch off* sia svolta in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità. Secondo quanto stabilito dal punto 9) dell'allegato A alla delibera citata, in base al quadro normativo vigente, derivante, *inter alia*,

dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 6, della legge n. 249 del 1997 e dell'articolo 29 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità adotta le procedure di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze televisive, mentre il Ministero dello sviluppo economico adotta i relativi provvedimenti attuativi (disciplinari e bandi di gara) e provvede all'assegnazione dei diritti di uso agli operatori selezionati all'esito della procedura stessa. Sulla base dei criteri stabiliti dalla citata delibera, l'Autorità ha provveduto a dare corso agli adempimenti di propria competenza in materia di procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze promuovendo, con la delibera n. 427/09/CONS del 29 luglio 2009, una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alle procedure e alle condizioni per il rilascio agli operatori di rete dei diritti d'uso delle frequenze per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, attraverso la predisposizione di un meccanismo di *beauty contest* in conformità con i criteri stabiliti dalla delibera n. 181/09/CONS. Alla consultazione hanno partecipato 18 soggetti e gli uffici competenti hanno provveduto ad espletare le audizioni richieste.

La radiofonia digitale

Con la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, l'Autorità ha approvato il regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, che sostituisce il regolamento approvato con delibera n. 149/05/CONS.

In accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell'articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal Testo unico della radiotelevisione, il regolamento stabilisce una nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale che consenta lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze. Il regolamento ha beneficiato altresì dei lavori svolti dal tavolo tecnico costituito con la partecipazione di rappresentanti dell'Autorità, del Ministero dello sviluppo economico, della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche nazionali e locali.

In ordine al conseguimento dei titoli abilitativi, il regolamento prevede, per le autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici, una procedura sottoposta ad autorizzazione ministeriale, in cui il rilascio del titolo abilitativo avviene entro 60 giorni dalla ricezione della domanda da parte del Ministero. Per quanto riguarda il *simulcast* in tecnica digitale dei programmi già irradiati in analogico, il regolamento stabilisce che sia diffuso in tecnica digitale almeno il 50% del programma diffuso in tecnica analogica.

Per quanto concerne la concessionaria di servizio pubblico, il regolamento prevede che la stessa sia abilitata alla diffusione di palinsesti, programmi dati e servizi in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico per l'effettuazione di trasmissioni in banda VHF-III e possa utilizzare, previa richiesta, anche frequenze della banda UHF-L, al fine di integrare/ottimizzare la copertura della rete realizzata in banda VHF-III. Inoltre, la Rai potrà avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali, mediante accordi o intese con questi ultimi ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo di diffondere la propria programmazione di tipo locale.

Con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze, il regolamento sancisce, nella fase di avvio dei mercati, che tali diritti, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse frequenziali, siano rilasciati esclusivamente a società consortili costituite dalle emittenti legittimamente operanti in analogico, in ambito nazionale e locale, fatta salva la concessionaria Rai alla quale è riservato un blocco di diffusione per programmi radiofonici di servizio pubblico ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 9, della legge n. 66/2001.

Più specificatamente, il regolamento stabilisce che i diritti di uso per le trasmissioni radiofoniche a carattere nazionale possano essere rilasciati solo a società consortili partecipate, con quote paritetiche, dai titolari di emittenti nazionali private, nella misura di almeno il 40% delle emittenti legittimamente operanti per ciascun consorzio. Alle emittenti nazionali che non partecipino al capitale sociale del consorzio, è comunque garantita la capacità trasmissiva necessaria per irradiare i propri programmi radiofonici, con parità di trattamento rispetto a quelle partecipanti al capitale sociale. Inoltre, ciascuna emittente nazionale può partecipare esclusivamente al capitale sociale di una sola società consortile.

Per quanto concerne l'attività radiofonica diffusa in ambito locale, i diritti di uso per le trasmissioni radiofoniche a carattere locale potranno essere rilasciati, invece, a società consortili ciascuna partecipata, con quote paritetiche, dai titolari di emittenti locali, nella misura di almeno il 30% delle emittenti legittimamente operanti in ciascun bacino di utenza. Anche in questo caso è comunque garantita alle emittenti locali che non partecipino al capitale sociale del consorzio la capacità trasmissiva necessaria per irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto a quelle che partecipano al capitale sociale. Inoltre, anche in questo caso è previsto che ciascuna emittente locale possa partecipare esclusivamente al capitale sociale di una sola società consortile. Alla luce delle specificità del comparto locale, il regolamento prevede altresì che, laddove il numero di soggetti autorizzati all'attività di fornitura di programmi sia inferiore a 11 per ciascun blocco di diffusione assegnabile agli operatori di rete locali, la percentuale del 30% possa essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.

Con riferimento alle frequenze utilizzabili, è consentito, alla luce della progressiva liberazione del canale 12 nelle aree di *switch-off* della televisione analogica, nella fase di avvio dei mercati, l'uso della banda VHF-III in conformità a quanto avviene negli altri Paesi europei, nonché della banda L, previa richiesta degli operatori. Gli utilizzi delle frequenze sono comunque subordinati al rispetto del coordinamento internazionale e dei piani di ripartizione e assegnazione delle frequenze.

Con riferimento al procedimento di pianificazione, l'Autorità, sentita la concessionaria e le associazioni rappresentative delle imprese radiofoniche, potrà suddividere il territorio in bacini di utenza e individuare le frequenze assegnabili nelle aree territoriali ove si è realizzato lo *switch-off* della televisione analogica. È previsto, inoltre, analogamente alla televisione digitale terrestre, una pianificazione di tipo isofrequenziale, fermo restando che, in presenza di limitate e particolari situazioni, potrà essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN, ai fini della compatibilità con le assegnazioni definite nell'Accordo di Ginevra (GE06) dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe.

Avuto riguardo all'individuazione delle reti ed ai fini della conseguente assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero, l'Autorità terrà conto di

una serie criteri elencati all'art. 13, comma 5, del regolamento. A seguito del completamento della fase di avvio dei mercati, il regolamento stabilisce che l'Autorità provveda all'individuazione delle frequenze assegnabili al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle norme stabilite con apposito regolamento e fondate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

L'Autorità si è, infine, riservata di adeguare le disposizioni del regolamento all'andamento della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale e all'evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario.

3.11. Il servizio pubblico radiotelevisivo

Il servizio pubblico radiotelevisivo

La vigilanza da parte dell'Autorità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione, sull'attività svolta dal concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo in ottemperanza al Contratto di servizio pubblico sottoscritto dal Ministero delle comunicazioni e la Rai per il periodo 2007-2009, con il quale sono stati definiti "gli ulteriori obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo", che si aggiungono a quelli individuati dal citato Testo unico, si svolge entro un contesto regolamentare articolato. La cornice sovranazionale, costituita dal protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati Membri annesso al trattato di Amsterdam del 1997 e dalla successiva comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione del 2001, dei quali è stato dato conto in precedenti Relazioni annuali, è stata recentemente arricchita con la comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva del 2009, che ha posto l'accento sulla necessità che la deroga alle norme sugli aiuti di Stato, nel caso del finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, sia ammissibile in ragione dell'adempimento della missione del servizio pubblico, ma anche della necessità che il finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, contemperando le due esigenze in applicazione del principio di proporzionalità. Sul versante nazionale, il legislatore si è fatto carico delle esigenze di trasparenza e responsabilità connessi all'utilizzo del finanziamento pubblico prevedendo, all'art. 47 del Testo unico della radiotelevisione, l'obbligo per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di tenere una contabilità separata finalizzata alla determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico. Ne consegue che la Rai deve predisporre il bilancio d'esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, secondo uno schema approvato dall'Autorità conformemente alla delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, recante "Modalità d'attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112". Con la delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, l'Autorità ha approvato lo schema di contabilità separata predisposto dalla Rai sulla base delle linee-guida emanate dall'Autorità medesima.

La contabilità separata presentata nel 2009

In data 30 ottobre 2009, la Rai ha trasmesso il rapporto della società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2008. In pari data, detto rapporto è stato trasmesso dalla Rai anche al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del Testo unico della radiotelevisione. Dalla relazione del revisore emergono, in sintesi, i seguenti dati, come illustrati dalla tabella 3.5.

a) Le risorse da canone e da convenzioni, imputate integralmente all'aggregato A di servizio pubblico, sono pari a 1.752,5 milioni di euro, a fronte di spese per attività di

servizio pubblico, compresi i costi diretti, i costi di capitale e i costi di *transfer charge*, che ammontano a 2.300,9 milioni di euro.

b) Il deficit così determinato di 548,4 milioni di euro viene ridotto – a beneficio degli abbonati alla televisione – a 335,3 milioni di euro mediante l'attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità (213,1) che residuano dopo aver imputato all'aggregato commerciale le risorse tratte dal mercato, corrispondenti a quelle che avrebbe raccolto un operatore privato.

c) La società di revisione ha dichiarato che "non vi è, pertanto, compensazione eccessiva del servizio pubblico, non compatibile con i criteri delle direttive europee".

d) L'aggregato B – commerciale – evidenzia un margine positivo di 149,1 milioni di euro (al netto dello storno dei ricavi pubblicitari all'aggregato A).

e) Comparando i costi della contabilità separata 2008 con quelli del 2007, emerge che il deficit del servizio pubblico (costi rispetto ai ricavi) aumenta di 176,3 milioni di euro (passando da 159 milioni di euro del 2007 a 335,3 milioni di euro del 2008).

f) Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008 il canone di abbonamento ordinario per la radiodiffusione (per gli utenti privati) 2009 è stato aumentato di 1,50 euro, passando da 106,00 euro del 2008 a 107,50 euro del 2009.

Tabella 3.5. *Rai – Contabilità separata (2008, milioni di euro)*

	A	B
Canone di abbonamento	1.619,2	0,0
Pubblicità		881,4
Altri ricavi	133,4	43,0
Ricavi *transfer charge* interni		
Costi diretti + Costo del capitale	1.705,2	537,2
- Costi diretti	1.337,1	350,9
- *Transfer charge intercompany*	284,3	172,9
- Costo del capitale	83,8	13,4
Costi *transfer* charge interni	595,8	238,2
Margine di cui all'art. 47, comma 1, TUR	- 548,4	149,1
Pubblicità residua	213,1	
Margine di cui all'art. 1, co. 4, Del. 102/05/CONS	- 335,3	149,1
Pubblicità	**A**	**B**
- pubblicità totale da bilancio		1.095,7
- pubblicità servizio pubblico	553,3	-554,5
- vincolo affollamento pubblicitario	-340,3	340,3
Pubblicità netta	213,1	881,4

	2008	2007	2008 vs 2007
Aggregato A	**- 335**	**-159**	**-176**
Aggregato B	**149**	**114**	**35**

Fonte: Deloitte & Touche s.p.a. - Rai

La programmazione di servizio pubblico - Qualità dell'offerta e valore pubblico

Il sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell'offerta previsto dall'articolo 3 del Contratto di servizio 2007-2009 si articola in due diverse

ricerche di monitoraggio aventi ad oggetto, rispettivamente, la *corporate reputation* dell'azienda e la qualità della programmazione intesa come valore pubblico (c.d. "Qualitel"). La Rai ha realizzato entrambi i monitoraggi, ma le due rilevazioni hanno seguito percorsi autonomi, ancorché collegati. Di seguito si illustrano, in sintesi, le principali evidenze delle indagini condotte.

La misurazione della corporate reputation

Il progetto di monitoraggio della *corporate reputation* si è innestato, quasi naturalmente, sul filone degli studi già condotti dalla Rai in materia. Come previsto dal Contratto di servizio in essere, il Comitato scientifico – cioè l'organo a cui l'articolo 3, comma 8, del citato Contratto affida "il compito di presiedere all'organizzazione del sistema di misurazione, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi" – ha elaborato i nuovi criteri e la Rai ha affidato la realizzazione dell'indagine ad un istituto di ricerche che in precedenza aveva condotto rilevazioni analoghe per suo conto. Sulla base dei nuovi criteri, sono state effettuate quattro rilevazioni: luglio e novembre 2008 (versioni test), giugno e novembre 2009. Il programma di monitoraggio della *corporate reputation* è a regime dal mese di maggio 2009. I risultati delle rilevazioni, debitamente approvati dal Comitato scientifico, sono stati pubblicati nel sito internet della Rai (documenti disponibili nella sezione *Corporate governance*). Le informazioni che seguono si riferiscono all'ultima indagine pubblicata, realizzata nel novembre 2009 su un campione di 1.500 individui.

La ricerca si è proposta di definire e verificare empiricamente l'immagine e il valore sociale della Rai come gruppo industriale e istituzionale di servizio pubblico. Come previsto dal Contratto di servizio (articolo 3, comma 5), le informazioni e i dati raccolti attraverso l'indagine sono stati organizzati in modo da consentire la costruzione di tre indici, cioè tre valori numerici in grado di riassumere il giudizio degli utenti sulla Rai. Si tratta dell'indice "Rai come servizio pubblico", dell'indice "Rai come impresa" e dell'indice sintetico di "*Corporate reputation*". Quest'ultimo riassume il valore sociale della Rai come gruppo industriale e istituzionale di servizio pubblico ed è composto dagli indici "Rai come servizio pubblico" e "Rai come impresa".

Alla definizione della Rai come servizio pubblico concorrono cinque indicatori, e cioè: le diverse reti e i canali specializzati (ad esempio, RaiNews24), le piattaforme di trasmissione (ad esempio, tv satellitare, tv digitale terrestre), i generi della programmazione televisiva e radiofonica, l'offerta *web* (i portali Rai), nonché la programmazione resa accessibile e i programmi dedicati ai diversamente abili (ad esempio, programmi con sottotitolazione per non udenti, audio racconti, programmi tradotti nel linguaggio dei segni). Nello specifico, dall'indagine è emerso che, tra le reti, Rai Uno e Rai Tre esprimono, per il pubblico, la maggiore vocazione "di servizio", mentre tra i canali si distinguono Rai Storia e RaiNews24. La televisione tradizionale resta la piattaforma trasmissiva più fruita e apprezzata; seguono, nell'ordine, internet, Televideo, Televisione digitale terrestre, Televisione satellitare e Radio. Si rileva, altresì, che lo svolgimento del ruolo di servizio pubblico non può prescindere dall'innovazione tecnologica; tale consapevolezza testimonia la percezione, da parte del pubblico, dei profondi cambiamenti in atto nel sistema mediale. Dalla rilevazione è risultato, inoltre, che il paradigma del servizio pubblico poggia su tre cardini principali: la capacità di informare, i contenuti culturali della program-

mazione, la capacità di offrire palinsesti in grado di attrarre anche le generazioni più giovani. Il genere più importante, ai fini della *corporate reputation* della Rai come servizio pubblico, è l'informazione politica e d'attualità, ma assumono rilevanza anche l'informazione locale, la programmazione culturale e la programmazione dedicata ai minori. Pur registrando un "allentamento" – rispetto alla rilevazione condotta nel maggio 2009 – "dell'attenzione dichiarata da parte del pubblico", la programmazione per i diversamente abili continua ad essere percepita dagli utenti come un elemento determinante della funzione di servizio pubblico. L'indice "Rai come servizio pubblico" è risultato pari a 7,2 (misurato su una scala da 1 a 10). Il valore della Rai come servizio pubblico – in linea generale positivo, dato il valore registrato per l'indice – presenta anche alcune criticità. L'anello debole risulta essere l'informazione; nello specifico le valutazioni negative si incentrano sulla non obiettività e non imparzialità dell'informazione e sul mancato rispetto del pluralismo delle opinioni.

La valutazione della "Rai come impresa" è data da un indicatore di fiducia verso l'impresa e da nove fattori d'immagine, di seguito elencati: indipendenza dalla politica, capacità di attrazione in termini di occupazione (*item*: Mi piacerebbe lavorarci), correttezza e lealtà della dirigenza, competitività, gestione dell'impresa (*item*: È un'impresa ben gestita), grado di sviluppo tecnologico, collocazione a livello internazionale (*item*: È un'impresa di livello internazionale), capacità di guadagno, collocazione della Rai tra le maggiori aziende nazionali. La rilevazione ha posto in luce che l'immagine positiva della Rai come impresa deriva eminentemente dall'essere considerata un'impresa tra le più importanti in ambito nazionale e a livello internazionale. L'indice "Rai come impresa" è risultato pari a 6,3 (misurato su una scala da 1 a 10).

L'indice sintetico di *corporate reputation* ("Rai come servizio pubblico" + "Rai come impresa") ha registrato il valore 6,7 (misurato su una scala da 1 a 10). Il valore positivo dell'indice è dato innanzitutto, nell'ordine, dai seguenti elementi: possibilità di seguire "gli eventi" (sportivi, politici, etc.); condivisione dei programmi con tutta la popolazione nazionale, importanza dell'azienda Rai tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale; varietà e completezza della programmazione. Un'informazione poco obiettiva e il mancato rispetto del pluralismo delle opinioni politiche, culturali e sociali si confermano punti critici.

La misurazione della qualità della programmazione intesa come valore pubblico (c.d. "Qualitel")

Ancorché seguendo un percorso non conforme al Contratto di servizio in essere perché non validato dal Comitato scientifico di cui all'art. 3, comma 8, del Contratto medesimo – nel merito del quale l'Autorità ha condotto il procedimento istruttorio di cui si dà conto nel prosieguo – la Rai ha realizzato il monitoraggio della qualità dell'offerta (definito "Qualitel"). La rilevazione ha avuto luogo nel mese di novembre 2009 ed ha riguardato la programmazione dei canali generalisti, la programmazione per minori e l'offerta su *web*.

Qualità della programmazione dei canali generalisti - Il monitoraggio è stato condotto sui principali programmi delle tre reti televisive Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, raggruppati in fasce orarie. Eventi sportivi, film, *fiction* d'acquisto ed eventi religiosi sono stati esclusi dall'indagine. La ricerca è stata effettuata nel periodo 2 - 28 novembre 2009 (quattro settimane consecutive nel c.d. "periodo di garanzia"

autunnale) ed ha coinvolto sia fruitori che non-fruitori dei programmi selezionati. I soggetti campionati, per un totale di 7.530 unità (popolazione dai 14 anni in su), rappresentano la platea di sette diverse fasce orarie di programmazione (prima mattina: 7.00-9.00; mattinata: 9.00-12.00; meridiana: 12.00-15.00; pomeridiana/preserale: 15.00-20.30; *prime time*: 20.30-22.30; seconda serata: 22.30-02.00). Le interviste, condotte sulla base di un questionario semi-strutturato, sono state effettuate con tecnica CAPI (*Computer Aided Personal Interview*). Il rapporto dell'indagine offre una puntuale e ponderosa illustrazione dei risultati della ricerca, anche in relazione alla costruzione dei macro-indicatori previsti dall'art. 3 del Contratto di servizio 2007-09. In particolare, un macro-indicatore ha misurato il gradimento dell'offerta e della qualità percepita dei programmi selezionati (IQP - Indice di qualità percepita), mentre un secondo macro-indicatore ha sintetizzato il valore pubblico attribuito ai medesimi programmi (IVP – Indice di valore pubblico). L'IQP ha totalizzato un punteggio pari a 63 (parametri riportati: sufficiente = 56; buono = 67; eccellente = da 78 in su); l'IVP ha registrato il medesimo valore, cioè 63. La tendenziale coincidenza tra i valori di qualità con quelli di valore pubblico, emersa dalla rilevazione, non trova conferma nel caso di quiz, programmi comici, approfondimento sportivo e musica leggera, che registrano un IQP superiore all'IVP di 2-3 punti. All'attualità si attribuisce un valore di pubblica utilità superiore alle *performance* di qualità.

L'informazione risulta essere una delle maggiori aspettative degli utenti Rai e viene soddisfatta prevalentemente attraverso la fruizione di telegiornali (indici medi intorno a 65); tali programmi costituiscono il genere più seguito nella fascia di prima mattina (61%) e nella fascia meridiana (42%). Il genere Cultura, scienza, ambiente registra i valori più alti sia di qualità sia di valore pubblico. La televisione si conferma strumento di compagnia nell'arco della mattinata, di relax e di informazione nella fascia meridiana, di svago e relax nella fascia di *prime time*; quiz e programmi di attualità risultano generi ad alto valore per il pubblico nella fascia pomeridiana/preserale.

Programmazione per minori - Dalla documentazione trasmessa all'Autorità dalla Rai risulta che la rilevazione, svoltasi in un periodo di 6 settimane, è stata condotta con la tecnica del *focus group*. Nello specifico, sono stati complessivamente effettuati 30 *focus group*, ciascuno dei quali composto da 8 persone, in tre grandi realtà urbane (Milano per il Nord, Roma per il Centro e Bari per il Sud). I *focus group* hanno coinvolto 3 diversi *target* e cioè minori di 2 diverse fasce anagrafiche (6-10 anni e 11-13 anni), genitori e insegnanti. Con riferimento agli esiti dell'indagine si precisa che la documentazione pervenuta non contiene una descrizione dei risultati della ricerca che faccia da fondamento alle sintetiche interpretazioni riportate.

Offerta web - Dal rapporto trasmesso risulta che per la rilevazione sull'offerta *web* sono stati condotti, sulla base di tracce di discussione predefinite, otto *focus group* articolati per fasce d'età (18-35 anni e 36-55 anni) e collocazione geografica (Milano, Verona, Roma e Bari) della durata di 2 ore e mezza ciascuno. I gruppi sono stati composti da soggetti utilizzatori di internet; conoscitori/fruitori dei domini Rai; al 50% utilizzatori dei contenuti offerti da Rai via *web* e non soltanto semplici fruitori di un programma "ribattuto" sul *web*.

L'indagine si è proposta di verificare la percezione dell'offerta Rai con riferimento a:

a) adeguatezza dei formati alle specifiche modalità di fruizione;

b) qualità complessiva;

c) accessibilità del servizio offerto.

Gli intervistati – in base a quanto riportato nel Rapporto - hanno sottolineato il valore aggiunto tratto dalla fruizione di programmi/prodotti Rai attraverso il *web* in quanto consente:

a) un costante aggiornamento sull'attualità sociale, politica, economica;

b) un arricchimento culturale con vari livelli di approfondimento;

c) un godimento di tipo emotivo.

L'accento è stato posto sullo sforzo evolutivo compiuto dalla concessionaria pubblica che con i siti *web* si è aperta al dialogo con lo spettatore, mostrando di voler superare il modello convenzionale di fruizione della televisione. Dal documento trasmesso da Rai risulta che l'indagine ha riscontrato una generale valutazione positiva della navigazione all'interno dei siti Rai, che tuttavia in alcuni casi si accompagna ad un senso di delusione, ancorché lieve, riconducibile al fatto che la complessità dei siti non sempre consente agli utenti di raggiungere i contenuti desiderati; ciò comporta il ricorso a motori esterni e, quindi, un non ritorno al sito di partenza. Con riferimento al televideo si lamenta la difficoltà di ricerca e individuazione dall'*homepage*. Il Segretariato sociale risulta essere, nel contesto dell'offerta complessiva, un'area di limitata notorietà. Il rapporto si conclude con l'indicazione di elementi/stimoli funzionali all'ottimizzazione dell'offerta *web*.

L'offerta televisiva e radiofonica

La programmazione televisiva di servizio pubblico

Le risorse generate dal pagamento del canone finanziano la programmazione propriamente di servizio pubblico, cioè i programmi delle tre reti generaliste terrestri[96] Rai Uno, Rai Due e Rai Tre riferiti ai nove generi (Informazione; Approfondimento; Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità; Promozione culturale, scuola e formazione; Turismo e qualità del territorio; Spettacolo; Sport; Minori; Promozione dell'audiovisivo) specificati dall'articolo 4, comma 1, del Contratto di servizio 2007-2009.

In base a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, la Rai deve destinare a tali generi una quota di programmazione non inferiore al 65% della programmazione totale annua delle tre reti. Rai Tre deve diffondere programmi propriamente di servizio pubblico in misura non inferiore all'80% della propria programmazione annua complessiva.

Si riportano, di seguito, i dati sulla programmazione di servizio pubblico dell'esercizio 2009 trasmessi da Rai all'Autorità (Informativa di cui al comma 3 del citato articolo 4). In particolare, la tabella 3.6 raccoglie i valori, aggregati su base annua, espressi in ore, minuti e secondi, la tabella 3.7 esprime i medesimi valori in termini percentuali.

96 L'articolo 4, comma 2, del Contratto di servizio prevede, inoltre, che la programmazione più propriamente di servizio pubblico venga diffusa tra le ore 06:00 e le ore 24:00, in tutti i periodi dell'anno e anche negli orari di maggior ascolto.

Tabella 3.6. *Rai - Offerta delle reti televisive generaliste terrestri (2009, ore nette*)*

Genere	Fascia oraria: 06:00 - 24:00			
	Rai Uno	**Rai Due**	**Rai Tre**	**Totale reti**
Informazione	948.50.41	796.46.08	972.27.35	2718.04.24
Approfondimento	337.49.53	480.36.32	1038.07.10	1856.33.35
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	1108.13.09	431.38.12	699.46.14	2239.37.35
Promozione culturale, scuola, formazione	129.55.45	161.12.07	919.00.08	1210.08.00
Turismo e qualità del territorio	139.30.03	131.26.57	61.12.09	332.09.09
Spettacolo	64.07.53	19.35.25	132.49.28	216.32.46
Sport	170.47.31	521.03.33	549.05.18	1240.56.22
Minori	12.04.38	1354.25.47	575.24.59	1941.55.24
Promozione audiovisivo	727.10.29	419.12.41	668.37.15	1815.00.259
Totale servizio pubblico	**3638.30.02**	**4315.57.22**	**5616.30.16**	**13570.57.40**
Altri generi**	2344.12.20	1786.48.37	618.31.12	4749.32.09
Totale programmazione	**5982.42.22**	**6102.45.49**	**6235.01.28**	**18320.29.49**

** Ore nette: sono esclusi pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni.*
*** La voce "altri generi" comprende le macrocategorie Film e Fiction extraeuropei e intrattenimento.*
Fonte: Rai

Tabella 3.7. *Rai - Offerta delle reti televisive generaliste terrestri (2009, % ore nette*)*

Genere	Fascia oraria: 06:00 - 24:00			
	Rai Uno	**Rai Due**	**Rai Tre**	**Totale reti**
Informazione	15,86	13,06	15,60	14,84
Approfondimento	5,65	7,88	16,65	10,13
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	18,52	7,07	11,22	12,22
Promozione culturale, scuola, formazione	2,17	2,64	14,74	6,61
Turismo e qualità del territorio	2,33	2,15	0,98	1,81
Spettacolo	1,07	0,32	2,13	1,18
Sport	2,85	8,54	8,81	6,77
Minori	0,20	22,19	9,23	10,60
Promozione audiovisivo	12,15	6,87	10,72	9,91
Totale servizio pubblico	**60,82**	**70,72**	**90,08**	**74,08**
Altri generi**	39,18	29,28	9,92	25,92
Totale programmazione	**100**	**100**	**100**	**100**

** Ore nette: sono esclusi pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni.*
*** La voce "altri generi" comprende le macrocategorie Film e Fiction extraeuropei e intrattenimento.*
Fonte: Rai

Nel 2009 i programmi dei generi di servizio pubblico hanno costituito il 74,08% della programmazione diffusa dalle tre reti generaliste tra le 06:00 e le 24:00; in particolare, l'offerta di Rai Tre è stata composta per il 90,08% da tali programmi, quella di

Rai Due per il 70,72% e quella di Rai Uno per il 60,82% (tabella 3.8). Le quote contrattualmente previste risultano, pertanto, rispettate, come nei precedenti esercizi.

Tabella 3.8. *Rai – Programmazione di servizio pubblico delle reti generaliste terrestri (2007 - 2009, % della programmazione)*

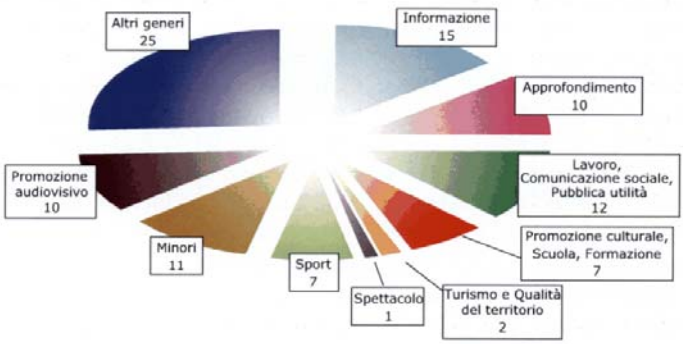
	Fascia oraria: 06:00 – 24:00			
	Rai Uno	**Rai Due**	**Rai Tre**	**Totale reti**
2007	64,68	58,54	91,69	71,85
2008	62,48	66,85	92,23	74,08
2009	60,82	70,72	90,08	74,08

Fonte: Rai

Ponendo a confronto i valori registrati nei tre anni di vigenza del Contratto di servizio 2007-2009 si rilevano alcune variazioni. Come mostra la tabella 3.8, i cambiamenti più significativi hanno riguardato il palinsesto di Rai Due e sono intervenuti nel 2008, anno che, peraltro, ha segnato un lieve incremento del volume complessivo della programmazione di servizio pubblico. A fronte del progressivo ampliamento della quota di servizio pubblico su Rai Due, nel triennio si è prodotta una speculare, ancorché più modesta, contrazione della programmazione di servizio pubblico su Rai Uno. Rai Tre, pur soggetta ad oscillazioni contenute, è rimasta attestata su valori non inferiori al 90%.

In conformità con quanto già emerso nel 2007 e nel 2008, i dati relativi al 2009 (tabella 3.7) indicano che, sul totale della programmazione delle reti, l'informazione (notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana, informazione istituzionale e parlamentare) è il genere che ha totalizzato il numero maggiore di ore (15,12% nel 2007, 14,62% nel 2008, 14,84% nel 2009). Seguono, nell'ordine, con valori superiori o prossimi al 10%, Lavoro, Comunicazione sociale, Pubblica utilità (12,22%), Minori (10,60%), Approfondimento (10,13%), Promozione dell'audiovisivo (9,91%); quest'ultima categoria comprende i prodotti di *fiction* italiani ed europei. Tale distribuzione dei generi di servizio pubblico appare sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti (2007: Informazione, Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, Approfondimento, Minori, Promozione dell'audiovisivo; 2008: Informazione, Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, Approfondimento, Minori, Promozione dell'audiovisivo).

Figura 3.1. *Rai – Offerta delle reti generaliste terrestri Rai Uno, Rai Due, Rai Tre – Generi di servizio pubblico e altri generi (2009 in %, fascia oraria 06:00 – 24:00)*

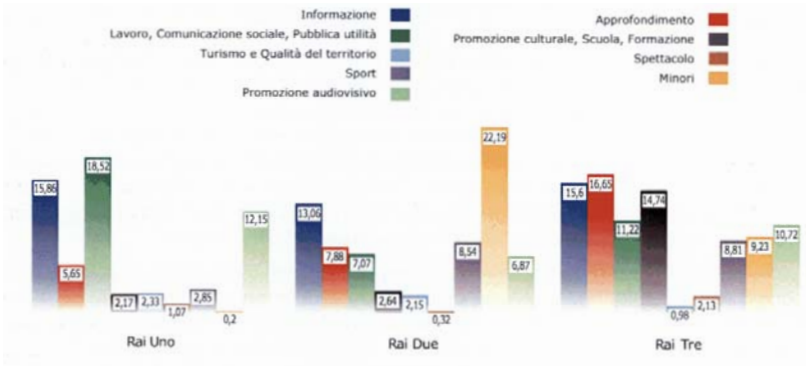


Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Rai

Come evidenzia la figura 3.1, Turismo e Qualità del territorio e Spettacolo hanno registrato i valori più modesti; anche in questo caso il peso di tali generi in termini di ore di programmazione non si è discostato da quello degli anni 2007 e 2008. Medesima considerazione riguarda i generi Sport e Promozione culturale, Scuola e formazione.

La figura 3.2 visualizza la composizione del palinsesto propriamente di servizio pubblico di ciascuna rete.

Figura 3.2. *Rai – Programmazione di servizio pubblico delle reti generaliste terrestri Rai Uno, Rai Due, Rai Tre – (2009 in %, fascia oraria 06:00 – 24:00)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Rai

Nel caso di Rai Uno la programmazione di servizio pubblico risulta concentrata eminentemente su tre generi: Lavoro, Comunicazione sociale, Pubblica utilità (18,52% della programmazione totale), Informazione (15,86%), Promozione dell'audiovisivo (12,15%). Dato il valore raggiunto, il genere Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità esprime l'identità di servizio di Rai Uno. Quanto a Rai Due, la rete conferma l'attenzione per i *target* più giovani, dedicando al genere Minori il 22,19% della programmazione complessiva. Rai Tre, vincolata dal Contratto di servizio a predisporre un palinsesto costituito almeno per l'80% dai programmi più propriamente di servizio pubblico, offre ampio spazio a quasi tutti i generi previsti dal citato articolo 4 del Contratto. La vocazione della rete, da sempre culturale/informativa, è ribadita dal volume dei programmi riferiti alle categorie Approfondimento (16,65%) e Promozione culturale, Scuola e formazione (14,74%). In conformità con quanto emerso dai dati relativi agli esercizi 2007 e 2008, Turismo e Qualità del territorio e Spettacolo (inteso quale trasmissione delle forme artistiche dal vivo come, ad esempio, danza e lirica) presentano valori modesti su tutte e tre le reti.

La tabella 3.9 dà conto della programmazione per minori trasmessa sulle tre reti generaliste nella fascia oraria compresa tra le 07:00-22:30 che l'articolo 7, comma 2, del Contratto di servizio 2007-2009 considera dedicata a una visione familiare della televisione.

Tabella 3.9. *Rai - Programmazione per minori delle reti televisive generaliste terrestri (2009 in %, fascia oraria 06:00 - 24:00)*

	Rai Uno	Rai Due	Rai Tre	Totale programmazione per minori
Valori espressi in hh.mm.ss.	9.18.26	1266.40.13	573.14.33	1849.13.12
Valori espressi in percentuale	0,18%	24,07%	10,64%	11,69%
Totale programmazione	5163.52.24	5262.52.11	5387.11.38	15813.56.13

** Ore nette: sono esclusi pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni. Fonte: Rai*

Nel 2009 la programmazione finanziata con il canone e quantitativamente determinata, nelle quote minime, dal Contratto di servizio 2007-09 è stata costituita dai programmi di seguito riportati (tabella 3.10). I titoli, suddivisi per rete di emissione e per genere di servizio pubblico, sono elencati in ordine alfabetico (i programmi in replica sono indicati).

Tabella 3.10. *Rai - Programmi per rete finanziati con il canone*

	RAI UNO
Informazione	Anniversario della Repubblica, Anniversario Fondazione Arma dei Carabinieri, Anniversario Fondazione Guardia di Finanza, Anniversario Fondazione Polizia di Stato, Consegna onoreficenze Cavalieri del lavoro, Euronews, Giudizio sul bilancio dello..., Inaugurazione Anno Giudiziario, Messaggio del Presidente, Premio San Michele Arcangelo..., Question Time, Relazione Presidente Autorità Garante..., Relazione Presidente Corte Costituzionale, Settegiorni, Tg1, Tg1: Anniversario della Liberazione, Tg1-edizione straordinaria, Tg1-Festa della Marina, Tg1 (L.I.S.), Tg1:Incontro con i nuovi Maestri del lavoro, Tg1:Sua Santità partecipa..., Tg1:Sua Santità incontra..., Tg1:Visita del Papa..., Tg Parlamento, Tg1:G8 Summit 2009, Tg1:Visita Presidente della Repubblica, Tg1:Visita Presidente U.S.A. al Papa, Tutti a scuola, Vertice Mondiale Alimentazione
Approfondimento	Angelus, Anima Good News, A sua immagine, A sua immagine estate, Benedizione Urbi et Orbi, Domenica In speciale per l'Abruzzo, E la chiamano estate, I 30 anni del Meeting..., La valigia con lo spago, Porta a porta Estate, Porta a porta il Calvario..., Porta a porta, Porta a porta speciale, Porta a porta-Tg1 speciale, Rito della via Crucis, Santa Messa, Santa Messa Domenica delle Palme, Santa Messa di Pasqua, Santa Messa per la pace, Tg1: Santa Messa celebrata dal Papa, Sua Santità recita il Regina Coeli, Tg1:Omaggio di Sua Santità..., Santa Messa e beatificazione.., Santa Messa di Natale, Tg1:Celebrazione Giornata..., Tg1:Funerali di Stato..., Tg1:Funerali Solenni del..., Tg1:Rientro militari uccisi..., Speciale Tg1, Tv7, Speciale Tg1 L'inchiesta, Viaggio in America latina, Quello che, Telethon-Tutto benessere, Tutto benessere.
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	Agenzia Ripara torti, Bollettino viabilità, Elezioni Comunali Provinciali 2009 (L.I.S.), Elezioni Europee Amministrative Comunali Provinciali (L.I.S.), Elezioni Europee (L.I.S.), Meteo, Meteo Verde, Occhio alla Spesa, Referendum 2009 (L.I.S.), Sabato & Domenica, Sabato Domenica & Estate, Uno Mattina Estate, Uno Mattina, Tg1-Economia, La Partita del Cuore, Le Note degli Angeli, Nel

	Nome del Cuore, Telethon-Occhio alla Spesa, Telethon-Uno Mattina, Telethon-Uno Mattina Weekend, Uno Mattina Weekend, Telethon, Uno Mattina Speciale, Gran Gala' della Croce Rossa, Premio Naz.per il Lavoro
Promozione culturale, scuola, formazione	Candamo Un Viaggio Oltre..., Dreams roads, Fratello Sole Madre Terra, Gli occhi del leopardo, Heritage, I nostri angeli, I Predatori del fiume azzurro, Kalahari, Le lacrime della foresta, Passaggio a nord ovest, Persefone Awards, Pianeta Terra, Pongo & Peggy Gli animali..., Premio Barocco, Premio Campiello, Premio Gli Olimpici del Teatro, Premio internazionale alla Libertà, Premio internazionale Ischia, Premio letterario Strega, Premio Sirmione Catullo, Quark Atlante, Quark Atlante speciale, Dieci storie di bambini (Replica), Ritratti di famiglia, Rosa dei venti L'isola che c'è, Stella del sud, Super Quark, Super Quark speciale, Tg1-Storia
Turismo e qualità del territorio	Easy driver, Emozioni d'alta moda, Galà Giochi del Mediterraneo, Gran Galà Made in Italy, Linea blu, Linea verde, Linea verde estate, Linea verde orizzonti, Linea verde orizzonti estate, Magica Italia, Moda & Design, Moda e Milano, Premio internazionale del vino, Siena: Palio delle contrade, Storie di alta moda, Una Voce per Padre Pio, Venezia: Regata storica
Spettacolo	59^ Festival di Sanremo, Applausi Teatro e Arte, Armonie Uto Ughi e la..., Castrocaro-Concorso voci nuove, Conc. Banda Guardia di Finanza, Conc.Ospedale Bambino Gesù, Concerto Celebrativo del..., Concerto Chiusura Anno Paolino, Concerto dell'Epifania, Concerto di Capodanno, Concerto di Natale, Concerto di Pasqua, L'alba separa dalla luce..., L'ascolteranno gli americani, Le vie dell'amicizia..., Mettiamoci all'opera, Natale con lo Zecchino, Notre Dame de Paris L'evento, Pietrelcina come Betlemme, Pooh speciale Ancora una..., Premio Enrico Caruso, Premio Mogol Valle d'Aosta, Premio Roma Conc. Int. Danza, Sanremo Question Time, Tg1-Incontri, Ti lascio una canzone, Ti lascio una canzone-La festa.
Sport	Automobilismo, Calcio amichevole, Calcio Campionato Europeo Under 21, Calcio Confederation Cup, Calcio Coppa Italia, Calcio Qualificazione Campionato Mondiale, Calcio Supercoppa, Calcio Supercoppa d'Italia, Calcio Uefa Champions League, Giochi del Mediterraneo, Gran Premio di Formula 1, Novantesimo minuto Champions, Pit lane, Pole position, Pole position...Il commento, Rai Sport, Rai Sport-Under 21 Championship, South Africa 2009 Fifa C.C., Sport: Calcio, Tgsport, Uefa Supercup, Un Mercoledì da campioni
Minori	8 Semplici regole..., La nuova famiglia Addams, 52^ Zecchino d'oro
Promozione audiovisivo	14^ Distretto, 21^ Secolo testimoni e..., Agente Matrimoniale, Alice Nevers professione..., Amalfi Coast Media Award, Appuntamento al Cinema, Apri Rai, Bakhita, Bianco rosso e..., Butta la Luna 2, Capri la nuova serie, Casomai, Caterina va in città, C'era una volta (Di Rosi F.), Cotti e mangiati, Cuori nella tormenta, David Copperfield, Don Matteo 6, Don Matteo 7, Enrico Mattei L'uomo che..., Exodus: Il sogno di Ada, Francesco, Giuseppe Moscati, Ho sposato uno sbirro, I Fichissimi, Il Bambino sull'acqua, Il Bene e Il Male, Il Commissario Manara, Il Commissario Montalbano, Il Commissario Rex, Il Maresciallo Rocca, Il Maresciallo Rocca 2, Il Maresciallo Rocca 3, Il Maresciallo Rocca 4, Il Maresciallo Rocca 5, Il Padre delle spose, Il Pirata Marco Pantani, Il sangue dei vinti, Il Veterinario, Incantesimo, Julia la strada per la..., La marcia dei pinguini, La provinciale, La tigre e la neve, La valle delle rose..., La vita rubata, Lady Cop, Last Minute Marocco, Le segretarie del sesto, Le vite degli altri, Lezioni di volo, L'ispettore Derrick, Lo smemorato di Collegno, L'uomo che cavalcava nel buio, L'uomo sbagliato, Ma l'amore si, Mal'aria, Medicina Generale 2, Miacarabefana.It, Microcosmos Il Popolo dell'..., Mio cognato, Nati stanchi, Notte prima degli esami, Notte prima degli esami oggi, Oggi è già domani, Oltre l'oceano, Pane e libertà, Per una notte d'amore, Piedone l'africano, Pinocchio, Premio David di Donatello, Premio Regia Televisiva, Premio Rodolfo Valentino, Prixitalia, Pro-

	fondo blu, Puccini, Rebecca la prima moglie, Rex, Ricette d'amore, Scusate il disturbo, Sottovento!, Sui tuoi passi, Tutta la verità, Tutti i rumori del Mondo, Tutti pazzi per amore, Tutti pazzi per amore, Un caso di coscienza 4, Un ciclone in Convento, Un Medico in Famiglia, Una sera d'ottobre.
	RAI DUE
Informazione	Anniversario Fondazione Corpo Forestale, Celebrazione Giornata per l'Africa, Elezioni Europee, Elezioni Europee l'intervista, I custodi della sicurezza, Messaggi autogestiti Europee, Messaggio del Presidente, Question Time, Question Time (Dpl), Relazione Presidente Autorità Garante..., Relazione Governatore Banca d'italia, Speciale Parlamento, Tg Parlamento, Tg2, Tg2 (L.I.S.), Tg2:Visita del Papa..., Tg2-18.30, Tg2-20.30, Tg2-edizione straordinaria, Tg2-Flash, Tg2-Flash (L.I.S.), Tg2-Giorno, Tg2-Mattina, Tg2-Notte, Tg2-ore 18.00, Tg2-Parte 2, Tg2-Punto.It, Tribuna Referendum
Approfondimento	Anima Good News, Annozero, Annozero speciale, Culto della Pentecoste, Culto di Natale, Culto di Pasqua, Culto Evangelico, Focus, Giornata Internazionale Studio Pio Manzù, Il fatto del giorno, La linea d'ombra, Lo spirito di Assisi a..., Malpensa, Italia, Prima di Annozero, Protestantesimo, Quasi le sette, Quasi le sette speciale, Quello che, Sorgente di Vita, Speciale Tg2, Speranza, Storie di Salute, Sulla Via di Damasco, Tg2:Santa Messa Celebrata dal Papa, Tg2-Costume e Società, Tg2-Dossier, Tg2-E...State con costume, Tg2-Estate, Tg2-Medicina 33, Tg2-Medicina 33 Estate, Tg2-Motori, Tg2-Motori Estate, Tg2-Non solo soldi, Tg2-Punto di vista, Tg2-Speciale Elezioni, Tg2-Storie
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	Agenzia Ripara Torti, 10' di..., Concerto di Natale, Crash Files (Replica), Derby del cuore, Elezioni Com-Pro.2009, Elezioni Comunali Provinciali 2009 (L.I.S.), Elezioni Europee Amministrative Comunali Provinciali (L.I.S.), Elezioni Europee (L.I.S.), Estrazioni Lotto, I fatti vostri, Insieme sul due, L'avvocato risponde, L'avvocato risponde Estate, Meteo 2, Referendum 2009 (L.I.S.), Telethon, Un mondo a colori (Replica), Un mondo a colori files (Replica)
Promozione cultura scuola, formazione	Abbiamo vinto insieme, Achab libri in onda, Alaska, Anchorage e in barca..., Alla scoperta della costa..., Alla scoperta della Terra..., Astorre Ii Baglioni, Borneo, Nella Terra dei..., Caraibi Segreti, Carnia le Alpi verdi..., Caro amore, Caro..., Caro amore..., Cebu La perla delle Filippine, Cina, Dalla Grande Muraglia..., Cina, Sulle montagne dello..., Consorzio Nettuno, Da Marx a Matrix, Da Oslo alle perle del Mar..., Dal pacifico all'atlantico..., Dalla Borgogna alle campagne..., Dove finiva Via Pitia, Dubai Oro ed eccessi nel..., Effetto ieri, Farenait, Filippine Ultima frontiera, Fuori programma, Gargano Gioielli della Natura, Gravine di Puglia, Grazie dei Fiori, I giovedì di S.Marta, Il grande gioco, Il mondo dei coralli, Il Pci e gli Italiani, Il Sannio, Il Tibet della natura, Da..., Il Tibet dello spirito..., Imprenditoria e creatività, In Danimarca,Lungo la via..., In Francia tra Storia e..., In Groenlandia tra gli..., In Oman,Lungo la via del..., Inconscio e magia, Indonesia,Viaggio a Sumatra..., Islanda Deserto di lava e..., Islanda L'incantesimo del..., La Giordania delle Oasi e..., La Magica Terra del Sikkim, La Montagna di Dio, La Ruta Maya, La storia siamo noi (Replica), Le grotte dell'etna, Le parole la musica il pallone, Liberami Amore, Linosa sconosciuta e favolosa, L'isola di Martinica, Magazine 2 Galleria, Mario Riva Un pilastro della.., Meraviglie di un mondo..., Napoli sotterranea, Nell'alaska dei parchi fino..., Noi, Popolari europei..., Oro rosso sangue, Panama un filo di terra tra..., Qatar, I mercati di Doha..., Roma sotterranea, Sagarmatha, Sardegna L'isola nel vento, Seychelles e Bird Island..., Siria,Lungo la via della seta, Sulle due sponde della Manica, Svizzera,Ginevra, Zermatt e..., Tesori in fondo al mare, Tunisia il deserto che vive, Viaggio in Oman tra deserto..., Viaggio nella natura danese..., Voyager ai confini della..., Voyager Preview, Voyager Speciale, Voyager Storia

Turismo e qualità del territorio	Azzurro tricolore, Eat Parade, Il cerca sapori, Il cuore del paese, Qualitalia D.O.P., Regata Antiche Repubbliche..., Sereno variabile, Sereno variabile Estate, Sereno variabile speciale, Tg2-Si,Viaggiare, Tgr-Montagne, Un paese chiamato Po
Spettacolo	...Sarà una bella società, Bello di Papà, Bu...come Buleta..., Canto del Popolo Ebraico...., Cento ma non li dimostra, Cocciante canta Cocciante, Concerto di Capodanno, Concerto per la pace, Concerto Prix Italia, Due, Fabrizio De Andrè in Teatro, Frankensteinmusical, I bambini sono di sinistra, I fioretti, I monologhi della vagina, Il Gruppetto show, Il Palcoscenico di Raidue, Il sangue e la neve, Il sorriso di palco e..., Io per voi, Un libro aperto, Io, L'erede, Io...speriamo che me la cavo, Italia Fan Club Music Awards, La lunga notte del dottor..., La musica come identità..., Ligabue Nell'arena Cronaca..., Mettici la faccia, Natale in casa Cupiello, Non sia mai viene qualcuno, Nord & Sud, Notti Amare, Palco e retropalco, Per me si va ne la Città..., Precari e contenti, Todos Caballeros, Uno sei sette, Venice Music Award, X Factor-Il Concerto
Sport	Automobilismo, Calcio Campionato Europeo Under 21, Calcio Confederation Cup, Calcio Coppa Italia, Champions League, Atletica Leggera
Minori	4 Bassotti per 1 Danese, 7 Vite, 8 Semplici regole..., A casa per Natale, A scuola con l'imperatore, Acqua in bocca, Agente speciale Oso, Agnello tenero agnello, Air Bud una zampata vincente, Aladdin, Alla ricerca di Nemo, American Dragon Jake Long, Amore e patatine, Animaliens, Ante-Factor, Art Attack, Asterix e i Vichinghi, Bb3b, Beyond The Break-Vite sull'..., Braccio di ferro, Bunnytown La citta' dei..., Canto di Natale di Topolino, Carl Attrezzi e la luce..., Cars motori ruggenti, Cars Toon i racconti di Carl..., Cartoon Flakes, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Chicken Little Amici..., Clic & Kat, Code Lyoko, Cuccioli, Curioso come George, Dibo dei Desideri, Due uomini e mezzo, Extra Factor, Fantasmi Detectives, Felix Il Gatto salva il Natale, Flight 29 Down, Friends, Gazoon, George Re della Giungla 2, Geronimo Stilton, Get Ed, Ghost Whisperer, Gladiatori Il Torneo delle 7..., Gli Aristogatti, Grosso guaio a River City, Harry e i dinosauri nel..., Hotel Bordemer, Huntik, I 12 Cani di Natale, I Fantasmi e le storie tese, I Fratelli Koala, I Lunnis, I Magici Piedini di Franny, I miei amici Tigro e Pooh, I Robinson una famiglia..., I Saurini e i Viaggi del..., I sogni son desideri magici..., Iggy Piggy Ranger, Il Castello errante di Howl, Il Cerca Sapori, Il Diario di Bindi, Il Principe e il povero, Il Sogno di Red, Innamorarsi a Manhattan, Inspector Gadget 2, Italian Academy 2, Italian Academy 2 Extra, Italian Academy 2 La Sfida, Italian Academy 2 Presa..., Johnny Kapahala:Cavalcando..., Jump In!, Kaluoka'hina la barriera..., Kim, Kiss Me, Krypto The Superdog, La banda di Monica, La banda volante, La casa di Topolino, La complicata vita di..., La leggenda di Tarzan, La nuova macchina di Mike, La Sirenetta, L'africa nel cuore, L'agnello rimbalzello, L'albero azzurro, Lanny & Wayne Missione Natale, L'apprendista Babbo Natale, L'attacco di Jack-Jack, Le audaci inchieste di Miss..., Le avventure di Andrè & Wally, Le avventure di Jackie Chan, Le cose che amo di te, Le follie dell'imperatore, Le nuove avv. di Braccio di..., Le Principesse del Mare, Le ultime avventure...Zorori, Lilo & Stitch, Little Einsteins, Lola & Virginia, Looney Tunes, Looney Tunes:Back in Action, Loulou de Montmartre, Luxo Jr., Magic English, Manny Tuttofare, Martin Matin, Matt & Manson, Merrie Melodies, Mr.Magoo, Nancy Drew, Oliver & Company, One Tree Hill, Paperino Torna a casa, Pennuti spennati, Phineas and Ferb, Piloti, Pippo nel Pallone, Pocahontas, Polar Express, Pororo, Pororo e la magica missione..., Power Rangers Operation..., Psico Vip, Pucca Funny Love, Ragazzi c'è Voyager!, Ragazzi c'è Voyager! Feste..., Red e Toby Nemiciamici, Tracy & Polpetta (Replica), Rudolph la renna dal naso..., Sandokan le due tigri, Scalo 76, Scalo 76 Cargo, Scalo 76 Imbarco, Scalo 76 Talent, Scuola di vampiri, Serendipity-Quando l'amore..., Shaolin Wuzang la leggenda..., Shaun, Vita da pecora, Snow Dogs-8 Cani sotto zero,

	Spectacular Spider-Man, Spy Kids, Squadra Antincendio, Streghe, Stu anche un alieno può..., Sylvanian Families, Sylvester & Tweety Mysteries, Taron e la pentola magica, Tarzan, Team Galaxy, Telmo e Tula, The Class Amici per sempre, The School of Rock, Tin Toy, Tom, Tom & Jerry Tales, Topolino & Co., Topolino e il fagiolo magico, Topolino e la magia del Natale, Topolino in Il Principe e il.., Topolino Strepitoso Natale, Toy Story Il Mondo..., Trilli, Uffa! Che pazienza, Un minuto di diritti, Walt Disney, Winnie the Pooh e gli elefanti, Winx Club, Winx Club in concerto, Wonderful World of Color, X Factor, X Factor Il processo, X Factor-La settimana, Yakari, Yes! Pretty Cure 5
Promozione audiovisivo	7 Vite, Adrenalina Blu La Leggenda..., Anna Winter-In nome della..., Apri Rai, Asterix & Obelix: Missione..., Bandidas, Cinematinee, Danny the Dog, Double Zero, Gli Opinionisti, Ho visto le stelle!, Il Commissario Herzog, Il Commissario Kress, Il regno del fuoco, Io No Spik Inglish, Julia la strada per la..., La ragazza delle balene, La vendetta di Julia, L'ispettore Coliandro, Nata Libera, Nebbie e Delitti 3, Nessuno al suo posto, Noi due, Orgoglio, Orgoglio Capitolo secondo, Orgoglio Capitolo terzo, Paradiso Rubato, Piloti, Primeval, Rai Due Estate, Rai Due La Fiction d'autunno, Rai Due Un Autunno ad alta..., Se cucini ti sposo, Shattered, Squadra Speciale Cobra 11, Squadra Speciale Lipsia, Stick It-Sfida e Conquista, Superbabies:Baby Geniuses 2, Taxxi 4, Terapia d'urgenza, The Clan, Turbo, Tutti i rumori del mondo, Un amore a Venezia, Wasabi
	RAI TRE
Informazione	Celebrazione Giorno della Memoria, Cerimonia Giornata Volontariato, Elezioni Europee, Elezioni Europee Conferenza Stampa, Messaggi Autogestiti Referendum, Messaggi Autogestiti, Messaggi Autogestiti Europee, Messaggio del Presidente, Question Time, Raduno Nazionale Alpini, Rai News 24, Speciale Parlamento, Tg3, Tg3-edizione straordinaria, Tg3-Flash, Tg3-Flash (L.I.S.), Tg3-Minuti, Tg3-Spec.Festa Esercito Italiano, Tgr, Tribuna Elettorale, Tribuna Referendum
Approfondimento	Agenda del Mondo, Agenda del Mondo Il Meglio, Amore criminale, Argentina un paese sull'orlo.., Ballarò, Blu Notte, C'era una volta, Che tempo che fa, Che tempo che fa Ciao Mike, Che tempo che fa Serata..., Che tempo che fa Speciale, cifre in chiaro, Da Wall Street a Gran Torino, Dentro la notizia, Elisir, Enigma, Far East, Francobolli Immagini dal Mondo, Hair India, Il Caffè di Rai News 24, Il Caffè Estate, In mezz'ora, Io la mia famiglia Rom e..., La Domitiana, Le storie diario italiano, Le storie diario italiano In.., Le storie diario italiano Sp., L'inchiesta Web Scenari, Mediterraneo la frontiera..., Notizie di carta, Oltre l'arcobaleno, Per chi suona la..., Presa diretta, Pronto Elisir, Rai News 24 Reportage, Rassegna Stampa Italiana, Report, Storie Maledette, Strade Blu, Tatami, Telecamere, Telecamere Salute, Tempi dispari interviste, Tg3-Lineanotte, Tg3-Salute Informa, Tg3-Speciale, Tg3-Speciale Elezioni, Tg3-Speciale Elezioni Europee, Tgr-Ambiente Italia, Tgr-Ambiente Italia Speciale, Tgr-Buong.Regione/Rainews 24, Tgr-Buongiorno Europa, Tgr-Buongiorno Regione, Tgr-Il settimanale, Tgr-Leonardo, Tgr-Leonardo Speciale, Tgr-L'Italia de Il settimanale, Tgr-Neapolis, Tgr-Regioneuropa, Tgr-Speciale Elezioni Amministrative, Un Giorno in Pretura, Un treno per Auschwitz, Uomini da buttare-Wasted, Usa 24, XXI Vite Extralarge
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	Agri Meteo, Chi l'ha visto?, Cominciamo bene, Cominciamo bene Estate, Cominciamo bene Speciale, Elezioni Comunali Provinciali.2009 (L.I.S.), Elezioni Europee Amministrative Comunali Provinciali (L.I.S.), Elezioni Europee (L.I.S.), Elisir Speciale, Il meglio di Cominciamo bene, Meteo 3, Mi manda Raitre, Okkupati, Punto Donna, Racconti di vita, Rai News 24 Meteo, Referendum 2009 (L.I.S.), Shukran, Telethon-Cominciamo bene, Tg3-Speciale 1 Maggio, Tgr Meteo, Tgr-Estovest, Tgr-Estovest Speciale, Tgr-I nostri soldi, Tgr-Levante, Tgr-Levante Speciale, Tgr-Mediterraneo

Promozione culturale, scuola formazione	Alle falde del Kilimangiaro., Art News (Replica), Bellissime, Bellissime dal 1960 ad oggi..., Big La via del cuore la... (Replica), Cominciamo bene Animali e..., Correva l'anno, Cose dell'altro Geo, Cult Book (Replica), Dentro il libro, Figu Album di persone..., Geo & Geo, Geo Magazine, Il mio cuore umano, Kilimangiaro Album, La grande storia, La musa pensosa, La storia siamo noi (Replica), Magazzini Einstein (Replica), Natiliberi, Passepartout, Per un pugno di libri, Per un viaggio in Italia:..., Premio internazionale Flaiano, Premio Letterario Rapallo, Premio Letterario Viareggio, Res Gestae (Replica), Ritratti, Scrittori per un anno (Replica), Super Quark Speciale, Timbuctu, Ulisse Il piacere della..., Verba Volant, Vita di Dante
Turismo e qualità del territorio	Agri 3, Bari:Fiera del Levante, Genova:Salone Nautico, Ieri&Oggi (Replica), Il Carnevale di Viareggio, Palio di Asti, Sotto i cieli del mondo (Replica), Tgr-Bel*litalia*, *Tgr-Italia Agricoltura*
Spettacolo	1^ Maggio Festa..., Chiediscena, Chiediscena Speciale, Cominciamo bene prima, Cominciamo bene prima Speciale, Concerto Banda Marina Militare, Concerto di Ferragosto, Concerto in onore del S. Padre, Concerto per la pace, Dentro la musica, G. Verdi Gala, Il teatro di Eduardo
Sport	Atletica Leggera, Calcio Camp. Europeo Under 21, Calcio Confederation Cup, Calcio Coppa Italia, Champions League
Minori	4 Friends, Accipicchia: Ci hanno rubato.., Aia!, Alfa Beta, Amici Amici, Amita della Giungla, Ava Riko Teo, Bob Aggiustatutto, Cacciatori di draghi, C'era una volta Gesù..., Che animale sei?, Ciao Principessa, Cibo per tutti, Convenzione Diritti Infanzia.., Cuocarina, D Live (Replica), Double Trouble, Dr.Dog, Drago, È domenica papà, È domenica papà Speciale, Evviva Sandrino!, Facciamo luce!, Farò strada, Favole, Fiabe di Andersen, Fiabe Polacche, Fiabe Ungheresi, Flubber un professore tra..., Ftpd Fairy Tale Police Dep., Geni per caso, Gino il pollo, Giramondo Doc, Gnam!, Gt Ragazzi, Gt Ragazzi edizione flash, Gurugù, Huntik, I bambini dei nomadi, I cartoni dello Zecchino d'oro, I giorni dell'avvento, I racconti dei giardini di..., I racconti di Oscar Wilde, I rimedi di Eva, I sogni di Giovanna, Il castello di sabbia, Il Fantabosco-Videogiornale, Il gobbo di Notre Dame, Il Gran Concerto, Il libro della giungla 2, Il mio cibo preferito, Il mondo di Henry, Il mondo di Stefi, Il pianeta del tesoro, Il piccolo Mozart, Il piccolo Wang, Il postino Pat, Il quarto Re, Il tesoro delle Fiji, In fuga a quattro zampe, Iron Will Volontà di vincere, Jane e il drago, Jasper il pinguino, Kirikù e gli animali selvaggi, La Melevisione, La piccola renna, La stella di Laura, La via delle fiabe, L'albero magico, L'arancia di Natale, L'augellin Belverde, Lazy Town, Le avventure di Aladino, Le grandi avventure di Bert..., Le proverbe, Le ricette di Arturo & Kiwi, Leggende sotto il mare, Lettere da Felix, Libri animati, L'inverno di Leo, Lo strano caso di Anna Young, L'uccello dei Sogni, Luna di Halloween, Lupo Alberto, Mamma Natale, Mamme in Blog, Martin Mystere, Meg and Mog, Mica, Michele Strogoff, Millennium News, Milo, Miniatures, Minuscule, Minuti montati, Mise en plis, My life on the farm, Natale col pinguino, Ondino, Papà Castoro, Passa la palla, Pengo!, Pietro e Jumpy, Pimpa, Pimpi, Piccolo grande Eroe, Pipì Pupù e Rosmarina, Pollicino, Pomi d'ottone e manici di..., Ponpon, Professor Balthazar, Promesse, Racconti dal mondo, Lampi di genio in Tv (Replica), Ricordi di una valigia, Saddle Club, Se il mondo fosse un villaggio, Serious Amazon, Serious Andes, Serious Arctic, Serious Desert, Serious Jungle, Sono un animale, Storie così, Storie della Bibbia, Superjob Il mio mestiere, Taratabong, Tarzan Ii, Telespinners, The Elephant Princess, Trebisonda, Trilli, Un caso per B.A.R.Z., Un Natale speciale per Barry, Un regalo scomodo, Uno zoo In Fuga, Zoe Kezako, Zorro
Promozione audiovisivo	Abbasso la miseria, Abbasso la ricchezza!, Adorabili e bugiarde, Aelita, Agente 007 dalla Russia con..., Agente 007 La spia che mi..., Agente 007 Licenza di

uccidere, Agente 007 L'uomo dalla..., Agente 007 Missione Goldfinger, Agente 007 Si vive solo due..., Agente 007 Solo per i tuoi..., Agente 007 Thunderball, Agente 007 Una cascata di..., Agente 007 Vivi e lascia..., Agrodolce, Alla ricerca di Tadzio, Amanti, Anastasia Mio fratello, Appuntamento a Ischia, Appuntamento al Cinema, Appuntamento in Riviera, Arsenio Lupin, Atto eroico di un agente..., Audace colpo dei soliti ignoti, Ballata per un pistolero, Belle ma povere, Café Chantant, Café Express, Calcinacci, Campo de' Fiori, Caporale di giornata, Casanova farebbe cosi', Centochiodi, Chi è senza peccato..., Chi si ferma è perduto, Cinema d'oggi, Cinque Marines per cento..., Così parlò Bellavista, Cronaca familiare, Di tresette ce n'è uno..., Domani passo a salutare la..., Domenica d'agosto, Don Giovannino, Dopo Mein Kampf-I miei crimini, Dossier Odessa, Er più Storia d'amore e di..., Fascisti su Marte, Ferdinando I,Re di Napoli, Fermo con le mani, Foresta, Fuori orario, Gelosia, Giorni d'amore, Gioventù perduta, Gli onorevoli, Gli uomini dal passo pesante, Guido che sfidò le brigate..., I bambini ci guardano, I cento cavalieri, I corvi ti scaveranno la fossa, I due gondolieri (Venezia...), I Magliari, I Mitici colpo gobbo a Milano, I nuovi mostri, I sequestrati di Altona, I terribili 7, Ieri oggi domani, Il bandito, Il bidone, Il brigante di Tacca del Lupo, Il Buono,Il Brutto,Il Cattivo, Il cammino della speranza, Il cuore altrove, Il delitto di G. Episcopo, Il grande duello, Il grande maestro, Il mio migliore amico, Il mio paese, Il mondo è una prigione, Il mostro di Londra, Il pranzo della domenica, Il quarto angelo, Il ritorno di Cagliostro, Il seduttore, Il segno di Venere, Il Tassinaro, Il Tuttofare, Juke Box Urli d'amore, Kate & Emma Indagini per due, La banda degli onesti, La bella mugnaia, La caduta, La caduta di Berlino, La cambiale, La ciociara, La città si difende, La morte di Empedocle, La morte sospesa, La nascita dell'amore, La nipote Sabella, La nonna Sabella, La nuova squadra, La più grande rapina del West, La porta del Sole, La ragazza di Bube, La ragazza di via Veneto, La risaia, La scommessa, La seconda notte di nozze, La sfida, La sposa non può attendere, La stella che non c'è, La trovatella di Pompei, La vita dei morti, Lady L, L'aria salata, Le amiche, Le avventure di Pinocchio, Le mie Università, Le storie di Agrodolce..., L'emigrante, L'ombrellone, L'onorevole Angelina, Lontano dal Paradiso, Luci nella notte, L'ultimo treno, Lunedì mattina, Maddalena:zero in condotta, Mare matto, Matrimonio all'italiana, Medicina generale 2, Minnesota Clay, Mio figlio professore, Moonraker Operazione spazio, Morte a Venezia, Morto Troisi,Viva Troisi!, Non c'è pace tra gli ulivi, Off Hollywood (Replica), Operazione San Gennaro, Operazione Vega, Pane e tulipani, Pappa e ciccia, Paradise now, Per Qualche dollaro in più, Per un pugno di dollari, Piccola posta, Piccolo mondo antico, Poveri ma belli, Prima ti perdono...poi..., Primavera, Ricomincio da tre, Ringo Il cavaliere Solitario, Ringo Il volto della vendetta, Riso amaro, Roma ore 11, Rugantino, Salvatore Giuliano, Sapore di Mare, Sapore di Mare 2 Un anno dopo, Sedotta e abbandonata, Senza confini, Siamo tutti in libertà..., Sogni d'oro, Spara forte,Più forte..., Squadra Speciale Vienna, Stalker, Sugar Colt, Survivors, Susanna tutta panna, Tam Tam, Tgr-Prix Italia, The Road to Guantanamo, Ti lascio perchè ti amo..., Torna!, Totò a Napoli, Totò cerca pace, Totò ciak, Totò contro i quattro, Totò contro il pirata nero, Totò Diabolicus, Totò e i Re di Roma, Totò Lascia o raddoppia?, Totò Le moko, Totò nella fossa dei leoni..., Totò Peppino e la malafemmina, Totò Peppino e le fanatiche, Totò Vittorio e la dottoressa, Tototarzan, Troppo forte, Tu mi turbi, Tutto è musica, Tutto for Louis, Tv Talk (Replica), Un americano in vacanza, Un caso per due, Un marito per Anna Zaccheo, Un posto al sole, Un posto al sole d'estate, Un Principe chiamato Totò, Una lacrima sul viso, Un'estate prodigiosa, Uomini e lupi, Uomo avvisato,mezzo ammazzato, Vivi o preferibilmente morti, Walter e i suoi cugini, Wanted Sabata

Fonte: Rai

Si evidenziano, di seguito, i programmi, già riportati nella tabella 3.10, tradotti nella lingua internazionale dei segni (L.I.S.):

a) Rai uno - Tg1, Elezioni Comunali Provinciali 2009, Elezioni Europee Amministrative Comunali Provinciali, Elezioni Europee, Referendum 2009;

b) Rai due - Tg2, Tg2-Flash, Elezioni Comunali Provinciali 2009, Elezioni Europee Amministrative Comunali Provinciali, Elezioni Europee, Referendum 2009;

c) Rai tre - Tg3-Flash, Elezioni Comunali Provinciali 2009, Elezioni Europee Amministrative Comunali Provinciali, Elezioni Europee, Referendum 2009.

La programmazione radiofonica di servizio pubblico

Anche l'offerta dei tre canali radiofonici terrestri nazionali Radio 1, Radio 2 e Radio 3 è vincolata da specifici parametri. Come stabilito dall'articolo 5, comma 3, del Contratto di servizio 2007-09, la programmazione complessiva annuale dei canali Radio 1 e Radio 2 deve essere costituita da programmi dei generi di servizio pubblico per non meno del 70%, quella di Radio 3 per non meno del 90%. I generi propriamente di servizio pubblico (art. 5, comma 1) sono: Informazione, Approfondimento, Lavoro, Società, Comunicazione sociale, Cultura, Scuola e formazione, Musica e intrattenimento, Servizio, Pubblica utilità.

La tabella 3.11 riporta i dati sulla programmazione radiofonica trasmessi da Rai all'Autorità (informativa di cui al comma 4 dell'articolo 5 del Contratto di servizio). I valori indicano le ore di trasmissione dedicate quotidianamente (c.d. giorno medio - g.m. in tabella) e nell'arco dell'anno 2009 ai programmi di servizio pubblico per genere e canale.

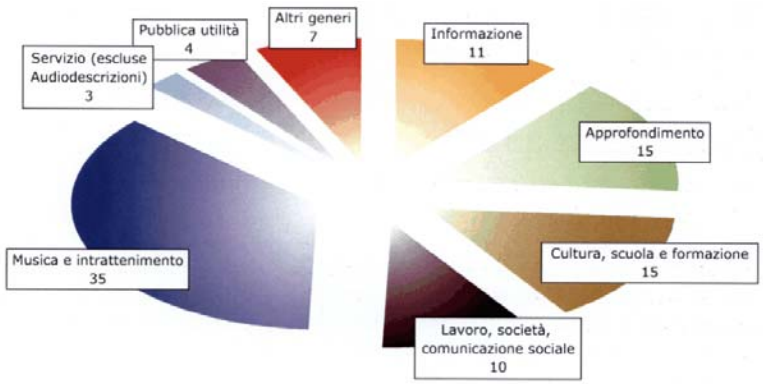
Tabella 3.11. *Rai - Offerta dei canali radiofonici Radio 1, Radio 2, Radio 3 (2009)*

Generi	Radio1 Ore trasmesse			Radio2 Ore trasmesse			Totale Radio1 e Radio2 Ore trasmesse		Radio3 Ore trasmesse			Totale canali Ore trasmesse	
	g.m.*	anno	%	g.m.*	anno	%	anno	%	g.m.*	anno	%	anno	%
Informazione	4,38	1530	18,23	2,64	922	11,01	2452	14,63	1,05	382	4,39	2834	11,12
Approfondimento	7,98	2791	33,25	0,89	309	3,69	3100	18,49	1,92	696	7,99	3796	14,90
Cultura, scuola e formazione	0,94	328	3,91	1,42	495	5,91	823	4,91	7,95	2886	33,14	3709	14,56
Lavoro, società, comunicazione sociale	3,96	1386	16,51	2,90	1012	12,09	2398	14,30	0,39	143	1,64	2541	9,97
Musica e intrattenimento	3,55	1240	14,77	10,86	3790	45,27	5030	30,00	11,47	4163	47,80	9193	36,09
Servizio (escluse Audiodescrizioni)	1,36	475	5,66	0,28	99	1,18	574	3,42	0,21	77	0,88	651	2,56
Pubblica utilità	1,54	537	6,40	0,86	301	3,60	838	5,00	0,42	153	1,76	991	3,89
Totale servizio pubblico	23,70	8287	98,74	19,86	6928	82,75	15215	90,75	23,42	8500	97,60	23715	93,09
Altri generi	0,30	106	1,26	4,14	1444	17,25	1550	9,25	0,58	209	2,40	1759	6,91
Totale programmazione	24,00	8393	100,00	24,00	8372	100,00	16765	100,00	24,00	8709	100,00	25474	100,00

** giorno medio*
Fonte: Rai

Come si evince dalla tabella, la programmazione radiofonica ha rispettato i parametri sopra riportati sia con riferimento al volume dei programmi di servizio pubblico complessivamente diffusi dai canali Radio 1 e Radio 2 (90,75%, di cui 98,74% Radio 1 e 82,75% Radio 2), sia con riferimento al volume dei programmi di servizio di Radio 3 (97,60%). Si rileva, inoltre, che, nel 2009, la programmazione dei tre canali radiofonici è stata costituita per il 93,09% da programmi dei generi di servizio pubblico.

Figura 3.3. *Rai – Offerta dei canali nazionali Radio 1, Radio 2, Radio 3 – Generi di servizio pubblico e altri generi (2009 in %)*

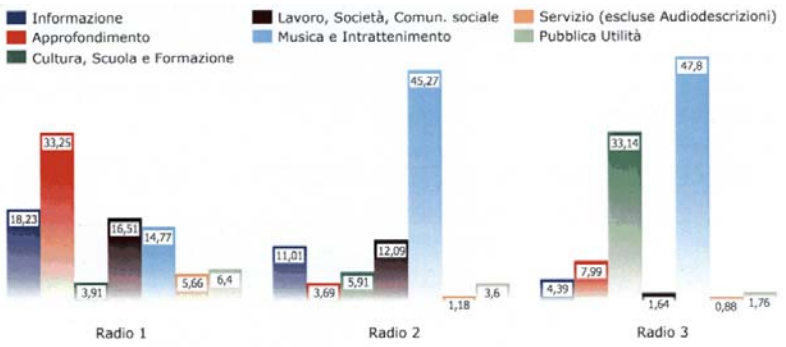


Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Rai

La figura 3.3 visualizza la distribuzione per genere dell'intera offerta radiofonica 2009. Più del 30% della programmazione totale risulta composto dai programmi riferiti al genere Musica e intrattenimento. Seguono, nell'ordine, con valori superiori o prossimi al 10%, Approfondimento, Cultura, Scuola e formazione, Informazione, Lavoro, società, comunicazione sociale. Valori più contenuti connotano le categorie di programmi Altri generi (comprensiva di programmi di genere diverso da quelli più propriamente di servizio pubblico), Pubblica utilità, Servizio (escluse le audiodescrizioni).

Le scelte editoriali dei canali radiofonici sono rappresentate dalla figura 3.4. A riguardo si evince, in particolare, che l'offerta di Radio 1 è caratterizzata dai programmi informativi, soprattutto di approfondimento (Informazione 18,23%, Approfondimento 33,25%), mentre il genere Musica e intrattenimento domina i palinsesti di Radio 2 e di Radio 3, costituendo quasi il 50% dell'offerta di entrambi i canali.

Figura 3.4. *Rai – Programmazione di servizio pubblico dei canali nazionali Radio 1, Radio 2, Radio 3 (2009 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Idate

L'offerta multimediale

Si illustrano, di seguito, i dati e le informazioni sull'offerta multimediale della concessionaria pubblica riportati nell'informativa trasmessa da Rai all'Autorità, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del Contratto di servizio 2007-09[97]. A riguardo si precisa che il documento acquisito dà conto delle diverse attività previste dal citato articolo 6 e condotte dalla concessionaria pubblica, sebbene l'obbligo di informazione in capo alla Rai sia circoscritto ai cosiddetti dati Traffico. Poiché tali aggiuntivi elementi di conoscenza consentono di meglio rappresentare l'operato della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, se ne dà conto in questa sede.

I dati di traffico - I dati di traffico descrivono uno scenario dinamico. I prodotti editoriali Rai sono stati distribuiti su più di 900 siti, a fronte degli oltre 700 del 2008; i portali Rai hanno registrato, nell'arco del 2009, 1.082 milioni di pagine viste, con una media mensile in crescita, rispetto al 2008, dell'8% in termini di pagine viste, e del 19% in termini di utenti unici. La tabella 3.12 mostra le medie mese e giorno di traffico generato dall'utenza.

Tabella 3.12. *Portali Rai – Fruizione mensile e giornaliera*

	Pagine viste	Utenti unici	Durata vista (mm.ss)
Media Mese	90.176.699	5.653.908	5.57
Media Giorno	2.964.876	326.889	6.00

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/NetRatings SiteCensus – Nielsen/NetRatings NetView

97 La Rai, in base a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, del Contratto di servizio 2007-2009, deve trasmettere all'Autorità, nonché al Ministero per lo Sviluppo economico – Comunicazioni ed alla Commissione parlamentare di vigilanza, "per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti".

La tabella 3.13 e la tabella 3.14 focalizzano la configurazione dell'accesso informatico ai portali Rai in termini di sistemi d'accesso (*browser*) e domini utilizzati. La tabella 3.15 propone i dati relativi all'utilizzo dei portali Rai per classi d'età e genere, dando conto delle variazioni percentuali sul 2008.

Tabella 3.13. *Portali Rai – Tipo di connessione (%)*

Tipo di connessione		**% Utenti unici**	
Banda larga		82	
Banda stretta		18	
Browser	**% Utenti unici**	**Sistema operativo**	**% Utenti unici**
MSIE 7.0	40	Windows XP	65
Mozilla Firefox 3.0	17	Windows Vista	22
MSIE 6.0	16	Mac OS X Intel	6
Mozilla Firefox 3.5	13	Windows 2000	2
MSIE 8.0	8	Windows 7	2

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/NetRatings SiteCensus – Nielsen/NetRatings NetView

Tabella 3.14. *Portali Rai – Domini di provenienza*

Domini di provenienza		**%**	
Esterni		15	
Interni Rai		85	
Domini esterni	**%**	**Domini interni**	**%**
Google	62	televideo.rai.it	22
Google News	3	radio.ra.it	13
Google Images	2	rai.it	8
Virgilio	2	rai.tv	7
Tele Guida TV	1	unpostoalsole.rai.it	5
		missitalia.rai.it	3

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/NetRatings SiteCensus – Nielsen/NetRatings NetView

Tabella 3.15. *Portali Rai – Il pubblico (media mese 2009)*

Categoria	***Target***	**Utenti unici [migliaia]**	**Composizione utenti unici [%]**	**Variazione% sul 2008**
Totale	Totale	2.797	100	
Sesso	maschi	1.618	57,9	-1
	femmine	1.179	42,1	1
Età	2-17	147	5,3	7
	18-24	303	10,8	-5
	25-34	603	21,6	-5
	35-49	1.049	37,5	1
	35-64	1.631	58,3	1
	50+	695	24,8	4

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/NetRatings SiteCensus – Nielsen/NetRatings NetView

L'offerta editoriale Rai sul web - Con le tecnologie digitali la "vecchia" televisione si è moltiplicata nelle cosiddette "New Tv"- cioè le piattaforme digitali Sat Tv, DTT, IpTV, *web* Tv, *Mobile* Tv (su rete DVB-H e su rete cellulare) – "uscendo", in alcuni casi, dal televisore per collocarsi su altri *media*. Il nuovo ambiente audiovisivo multipiattaforma integra anche il computer, cioè il mezzo che più di ogni altro antagonizza la televisione tradizionale, soprattutto tra le generazioni più giovani, e il telefono cellulare. Le piattaforme via internet e mobile appaiono riferite a nuove modalità di fruizione e a nuovi pubblici, orientati a consumare prevalentemente una televisione *à la carte*, cioè non "di flusso", che meglio risponde alle aspettative e ai gusti individuali. I contenuti televisivi sul *web* sono assai variegati (ad esempio, palinsesti lineari, singoli programmi, canali tematici, contenuti *on demand*, editoriali o generati dagli utenti - UGC, contenuti "originali", cioè costruiti specificamente per la piattaforma *web*, etc.), e offrono occasioni e modalità di fruizione diversificate. Data la complessità dell'attuale scenario, sono state elaborate aggregazioni concettuali delle piattaforme trasmissive che definiscono modelli diversi di televisione. Ai fini della presente rendicontazione assumono rilievo le due macro-accezioni di televisione *desktop-tv* e *hand-tv*. La *desktop-tv* include tutti i canali video fruibili tramite *web* (e internet più in generale), per mezzo del computer; mentre la *hand-tv* include le offerte tv e video disponibili sulle due piattaforme mobile, quella basata su reti DVB-H e quella basata sulle reti cellulari. In questo caso la definizione enfatizza il concetto di televisione fruibile sul palmo di una mano, e quindi pure in mobilità, attraverso terminali molto piccoli, anche diversi dal telefonino (ad esempio, i lettori musicali portabili). L'entità delle iniziative editoriali Rai sul *web* – descritte nella sua informativa - testimonia lo sforzo progettuale della concessionaria pubblica in un settore che mostra vitalità e potenzialità interessanti.

I portali Rai.it e Rai.tv - Con il varo del nuovo portale Rai.it (febbraio 2009), la concessionaria pubblica ha inteso rafforzare la riconoscibilità del *brand* e dei prodotti Rai e rendere più evidenti le diverse opzioni d'offerta a disposizione degli utenti. La versione rinnovata del portale Rai.tv, andata *on line* nello stesso mese, ha risposto all'esigenza di razionalizzare l'organizzazione dei contenuti e agevolare l'accesso all'offerta multimediale. Oltre a presentare nuove funzionalità di personalizzazione dell'offerta e di *social networking*, il portale Rai.tv consente un accesso facilitato/dedicato ai contenuti in diretta (ad esempio, Rai Uno, Rai Sport Più, Rai Storia, Rai Gulp, RaiNews24), ai contenuti dei canali tematici (ad esempio, Rai Kids, Rai Music, Scienze e tecnologia), ai contenuti *on demand*, ai canali *web*, ai contenuti audio in diretta (*on demand* e *podcast*[98]), ai contenuti di alta qualità, ai contenuti *User Generated*. L'offerta multimediale del portale ha registrato, nel corso dell'anno, incrementi significativi per ogni tipologia di prodotti.

I canali lineari in diretta su Rai.tv - Rispetto al 2008, il numero dei canali in *streaming* è quasi raddoppiato in quanto ai preesistenti canali Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, RaiNews24, RaiSport Più, Rai Scuola (prima Rai Edu1) e Rai Storia, nel 2009 si sono aggiunte le dirette di Rai 4, RaiSat Extra, RaiSat Premium, RaiSat Cinema, RaiSat YoYo, Rai Gulp, Rai Med (canale satellitare digitale in chiaro diffuso in Europa e nella sponda settentrionale dell'Africa).

L'offerta web - Nel corso del 2009 sono stati resi disponibili *on demand* ventuno canali *web* tematici *on-line*, rivolti a specifiche nicchie di utenza. Si tratta dei canali

98 Forma di distribuzione di contenuti audio e video che permette di scaricare documenti sul computer in modo automatico.

Comici, Fiction, Primo Piano, Rai Music, Millepagine, Scienze e Technology, Viaggi e Paesi, Rai Kids, Rai Tween, 1 su mille, Anteprima, Celebrity, Trenta Secondi, Ricette in Tv, Salute, X Factor, Sanremo, Mostra del Cinema di Venezia, Scalo76 Talent, Miss Italia. Gli ultimi cinque canali sono stati dedicati, come si evince dai nomi, ad uno specifico programma/evento; in tali casi la durata dell'offerta *on-line* è stata correlata al periodo di messa in onda del programma e/o alla durata dell'evento.

L'offerta on demand - L'offerta *on demand* complessiva ha riguardato 800 programmi Rai dei canali televisivi, radiofonici, satellitari e *web* (accesso all'elenco tramite la pagina "Programmi" di Rai.tv, disponibili contenuti video, audio, *podcast* e *fotogallery*). Nel corso dell'anno sono state incrementate la copertura dei programmi di flusso delle varie reti, il recupero di programmi d'archivio da Teche Rai, l'offerta *ad hoc* correlata ai vari canali *web* tematici.

I programmi sottotitolati per non udenti - Dal mese di ottobre 2009 Rai.tv ha attivato un servizio di fruizione video dedicato ai non udenti. Gli utenti hanno avuto a disposizione in versione con sottotitoli le puntate integrali dei programmi Ballarò, Che tempo che fa, In ? ora, L'era glaciale, Parla con me, Porta a porta, Report, Voyager.

La sezione Alta qualità - Una sezione specifica di Rai.tv è stata dedicata alla fruizione sul *web* di contenuti Rai ad alta qualità. La sezione Alta Qualità offre contenuti *on demand* organizzati nelle tre aree tematiche Fiction, Junior, Sport.

MyRai.tv - Nel marzo 2009 è stata lanciata la sezione MyRai.tv che consente all'utente registrato di accedere ai seguenti servizi aggiuntivi: "Le mie *playlist*", "I miei programmi", "Preferiti". La funzionalità "Le mie *playlist*" permette di raccogliere video da rivedere successivamente in *playlist* temporanee e modificabili, salvandole nell'area "Le mie *playlist*". Con "I miei programmi" si possono visionare i programmi disponibili su Rai.Tv e collocare quelli eventualmente selezionati in una lista programmi personalizzata. "Preferiti" consente di integrare in una propria lista di preferiti contenuti di natura diversa disponibili sul portale (video, audio, *podcast*, fotogallery). Gli utenti possono, inoltre, segnalare ai propri contatti i contenuti (tasto "Segnala a un amico") e pubblicare i medesimi direttamente su *Facebook*.

User Generated Content su ugc.rai.it - Aperto alla creatività ed alla partecipazione degli utenti, il portale Rai.tv accoglie contenuti audio, video e foto inviati dagli utenti condivisibili in rete.

Il progetto Videocommunity - Attraverso *Videocommunity*, nuova versione della *community* Rai, nel 2009 Rai.it ha offerto agli utenti tecnologicamente più evoluti, e con maggiore vocazione partecipativa, un "luogo" in cui sperimentare forme diverse di interazione e fruizione. Con *Videocommunity* è possibile conoscere i protagonisti della televisione e della radio, intervenire a forum, video forum, *blog*, video *blog*, *chat* e video *chat* aperti su specifici programmi, incontrare amici e condividere contenuti mediali.

I nuovi portali Tv - Nel secondo semestre 2009 sono stati rinnovati i portali di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre ed i siti dedicati ai relativi programmi. Con il progetto di riorganizzazione si è voluto innanzitutto proporre un'offerta unica, ancorché peculiare nei contenuti e facilmente riconducibile alla rete di riferimento (colore blu per Rai Uno, rosso per Rai due e verde per Rai Tre), connotata da una *brand identity* riconoscibile sul *web*. È stata inoltre potenziata l'offerta multimediale anche con contenuti originali in esclusiva per il pubblico internet, semplificata la navigazione tra i portali e i siti dei programmi, incrementata la frequenza degli aggiornamenti e delle anticipazioni sui pro-

grammi in onda, favorita l'interazione con i programmi attraverso forum, *chat* e *blog*, promossa la partecipazione del pubblico. Importante obiettivo della riorganizzazione è quello di attrarre i pubblici meno interessati alla fruizione televisiva (tradizionale).

Il portale Radiofonia - Nel corso del 2009 è stata rinnovata anche l'offerta radiofonica. La riorganizzazione ha comportato, tra l'altro, il rifacimento dei portali e di tutti i siti di Radio 2 e di Radio 3, il trasferimento su Rai.tv dei contenuti audio, *on demand* e in *podcast*, l'apertura di *blog* per Radio 1 e Radio 2.

Il portale Rai Fiction - Rai Fiction ha incrementato la propria offerta *web* (portale Rai Fiction) con testi, trame, *backstage*, *fotogallery*, *videogallery* e interviste esclusive ai protagonisti di numerose nuove *fiction.*

Il portale Rai Cinema - In concomitanza con il Festival di Venezia 2009 è stato messo *on-line* il nuovo portale istituzionale di Rai Cinema, arricchito da ulteriori contenuti multimediali.

Il progetto "Discovery" - Nel 2009 si è concluso il progetto triennale "Discovery", finalizzato a strutturare piattaforme digitali interoperabili di contenuti filosofici destinate a istituti universitari e di ricerca, librerie e biblioteche di filosofia, mondo dell'editoria specializzata. Al progetto, finanziato anche dall'Unione europea, hanno partecipato RaiNet, l'*Institut des Textes et Manuscrits Modernes* (ITEM – CNRS), il Dipartimento lessico intellettuale europeo e storia delle idee (ILIESI) del CNR italiano, l'Archivio Wittgenstein dell'Università di Bergen, l'Università politecnica delle Marche e la società informatica Net7 di Pisa. Nell'ambito del progetto, nel corso del primo anno (2007) RaiNet ha selezionato dagli archivi Rai la *tranche* prevista di 40 contributi audio e video a carattere filosofico; nel secondo anno (2008) ha predisposto gli ulteriori 130 contributi multimediali richiesti ed ha avviato l'attività di *semantic enrichment*. A conclusione del triennio, RaiNet ha pubblicato più di trecento contenuti mediali in parte provenienti dagli archivi Rai e in parte appositamente prodotti.

I canali Rai per Alice Home Tv - Il 30 giugno 2009 RaiNet ha concluso il programma di alimentazione del palinsesto dei tre canali tematici di *Alice home* (*Rai Fiction*, *Rai Junior* e *Rai Magazine*).

La piattaforma VoD Tv: Rai On per Fastweb - Nel corso del 2009, i canali tematici di Rai On (già Rai Click) Fiction, Junior, Spettacolo, Culture, News e Sport per la piattaforma VoD Tv sono stati ulteriormente implementati (*refresh* settimanale, aggiornamento giornaliero della *playlist multicast* e *unicast,* offerta mensile di contenuti nuovi, percorsi metatelevisivi).

L'offerta Rai sulle hand-tv: Mobile Tv per 3 Italia su DVB-H e canale Rai UMTS per 3 Italia - Il 31 maggio 2009 sono giunti a scadenza due accordi contrattuali stipulati dalla concessionaria del servizio pubblico e 3 Italia, aventi ad oggetto la diffusione di programmi Rai su piattaforme di *mobile* tv. Nello specifico, le due sperimentazioni hanno riguardato: 1) la trasmissione dei palinsesti delle reti generaliste su piattaforma DVB-H; 2) la realizzazione di un canale televisivo Rai di contenuti *premium*, organizzati per aree tematiche e fasce orarie privilegiate, per la piattaforma UMTS.

L'area Junior - Junior è l'area di servizio del portale Rai.it che raccoglie l'offerta per minori. Tale sezione, dedicata ai bambini e ai ragazzi, propone programmi Rai e contenuti creati *ad hoc*. Nel corso del 2009 sono stati lanciati nuovi siti, nuovi siti-programmi richiesti dalle redazioni (per citare un esempio, Geronimo Stilton), nuovi siti di cartoni e nuovi speciali per ragazzi. Tra i progetti editoriali portati a compimento nell'anno spiccano: Edustrada 2008 (sito in convenzione con il Ministero della pubblica istru-

zione); Speciale Fiera del libro (raccoglie materiali realizzati in occasione della Fiera del libro di Torino); Questo l'ho letto io (progetto pilota ideato e curato da Junior). È stata inoltre raddoppiata l'offerta Junior disponibile nella sezione Alta qualità di Rai.tv.

Lo "spirito wiki" e il servizio pubblico: il presidio dei social network - La rilevanza assunta dal fenomeno dei *social network* ha portato la concessionaria del servizio pubblico a stipulare accordi con i siti più noti, a cominciare da *YouTube*. Divenuti collettori e canali di distribuzione di contenuti mediali prodotti, in forma individuale o cooperativa, dagli utenti più attivi, i *social media* esprimono le spinte partecipative dal basso sollecitate dalle tecnologie digitali, e costituiscono il luogo d'incontro di nuove subculture – ad esempio le comunità di *fan* - incardinate nel consumo mediale.

Rai su YouTube - Oltre ad essere uno dei siti più conosciuti e frequentati dal pubblico, *YouTube* rappresenta un riferimento strategico per avvicinare le generazioni più giovani che, come è noto, hanno sviluppato forme di partecipazione e pratiche di consumo mediale peculiari, tali da configurare l'affermazione di una "nuova cultura" giovanile. L'accordo stipulato con *YouTube* si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi, illustrati nell'informativa trasmessa all'Autorità:

a) affermare e rafforzare il ruolo e l'immagine del servizio pubblico radiotelevisivo sulle nuove piattaforme digitali;

b) esercitare un controllo diretto ed immediato sui contenuti caricati dagli utenti e stabilirne le *policy* di utilizzo;

c) implementare strategie *crossmediali* per la valorizzazione dei contenuti proprietari e dei *brand* aziendali;

d) incrementare la visibilità internet dei *brand* aziendali;

e) intercettare e valorizzare economicamente i contenuti proprietari già presenti in piattaforma;

f) depubblicare contenuti strategici dei quali non si desidera la permanenza su *YouTube*;

g) inibire l'*upload* non autorizzato di contenuti *premium*.

A seguito dell'accordo, promosso in via sperimentale già nel 2007, Rai è presente su YouTube con un canale dedicato che gestisce a livello editoriale (http://www.youtube.com/rai). Nel canale, "brandizzato" graficamente dopo la messa *on-line* dei nuovi portali Rai.it e Rai.tv, confluiscono tutti i video a contenuto Rai caricati dagli utenti; prevede, inoltre, una sezione costituita dalle migliori *clip* pubblicate su Rai.tv. I risultati raggiunti nel 2009 hanno premiato l'investimento nel progetto: a) più di 11.000 utenti iscritti al canale; b) 311 milioni di video, con un aumento delle visualizzazioni pari al 168%; c) 1.849 video caricati da Rai e 30.058 *user generated*.

L'esito dell'iniziativa ha sollecitato l'adozione di una strategia editoriale di incremento mirato dell'offerta, volta a soddisfare le peculiari aspettative dell'utenza di *YouTube*. Dal 2009 la Rai è presente sul sito anche con i canali RaiNews24 e XFactor Italia.

Rai su Facebook, Twitter, Friendfeed e Flickr - La concessionaria pubblica ha concepito anche un progetto più ampio, volto ad avvicinare gli utenti delle nuove *community* dei più diffusi *social network* ai contenuti Rai e, nel contempo, proteggere il *brand* dell'azienda dall'eventuali utilizzo improprio dei prodotti (fenomeno definito "cannibalizzazione"). Il 2009 ha visto il lancio sperimentale dell'*account/page* Rai.tv su *Facebook*, gestito da RaiNet (promozione dei contenuti Rai.tv sul *social*

network e possibilità, per gli utenti, di partecipare alla promozione). Dall'inizio del 2010 l'iniziativa ha coinvolto anche Twitter, Friendfeed e Flickr.

Da ultimo, si forniscono i dati relativi ai contenuti pubblicati nel 2009 sui portali Rai (tabella 3.16).

Tabella 3.16. *Portali Rai – Contenuti pubblicati nel 2009*

95.000 nuovi contenuti video (clip estratte da programmi TV e programmi integrali)
30.500 nuovi contenuti audio (clip estratte da programmi o programmi integrali)
13 nuovi canali di *web* TV
8.782 nuovi contenuti in *podcast*, di cui 6.660 audio e 2.122 video

Fonte: Rai

L'attività istruttoria

Il Testo unico della radiotelevisione, nel caso di presunto inadempimento agli obblighi di servizio pubblico da parte della concessionaria pubblica, prevede che l'Autorità avvii un'istruttoria finalizzata all'accertamento di tale violazione. Dall'istruttoria, nel caso in cui emerga che l'infrazione è stata commessa, può conseguire una diffida a rimuovere la violazione stessa e, nei casi più gravi, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato della società. Nel corso del 2009 l'Autorità ha condotto tre istruttorie riferite a tre diverse tematiche di cruciale rilevanza nel settore radiotelevisivo sia dal lato del *broadcaster* pubblico, sia dal lato di chi deve presidiare le garanzie nelle comunicazioni. Le istruttorie di cui si dà conto di seguito sono relative al pluralismo, alla qualità della programmazione e alla tutela dell'utenza.

Pluralismo

Su segnalazione di soggetti politici e associazioni dell'area Radicale (Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella, Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito, Radicali italiani, Associazione Luca Coscioni e Associazione nessuno tocchi Caino), l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione nei confronti della concessionaria pubblica per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo derivanti dall'art. 45, comma 2, lettera d), del medesimo Testo unico, dagli artt. 2, comma 3, e 3, comma 10, del Contratto di servizio 2007-2009 e dal Codice etico della Rai, espressamente richiamato dal citato art. 2, comma 3, del Contratto di servizio. La segnalazione, concernente la strutturale mancanza di apertura alle opinioni e tendenze politiche dell'area Radicale, ha fatto seguito ad una serie di denunce della reiterata violazione delle disposizioni normative a garanzia dell'informazione e degli Atti di indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza già riscontrate negli anni dall'Autorità. L'insieme delle violazioni accertate dall'Autorità prese in considerazione nell'esposto abbraccia un periodo di dieci anni, dal 1999 al 2008.

L'apertura dell'istruttoria, da parte dell'Autorità, è stata diretta ad accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di garantire il pluralismo "rafforzato" in capo alla concessionaria del servizio pubblico. A riguardo l'Autorità ha valutato che – sebbene il rispetto dei canoni di pluralismo muova da una regolamentazione legislativa comune a tutte le emittenti radiotelevisive, in forza degli articoli 3 e 7 del Testo unico – la concessionaria pubblica è sottoposta ad un concetto di pluralismo in parte diverso da quel-

lo delle altre emittenti televisive nazionali, più stringente, giacché, in base a quanto previsto dal Codice etico della Rai "Per Rai il pluralismo non è solo un dovere nei confronti della collettività, ma anche, e soprattutto, un metodo di lavoro, un elemento della sua identità di Servizio Pubblico". Il richiamo al rispetto del pluralismo operato dal Codice etico della Rai con particolare enfasi e, per suo tramite, dal Contratto di servizio, si aggiunge, quindi, con distinta prescrizione, alla garanzia di base data dalla regola generale imposta dagli articoli 3 e 7 del Testo unico a tutte le emittenti, e la rafforza nei riguardi della concessionaria pubblica. Nei confronti di quest'ultima, infatti, il rispetto della predetta regola si impone con una pregnanza del tutto speciale, in quanto permea di sé anche i parametri deontologici del servizio pubblico. Ne deriva che la concessionaria pubblica è soggetta ad un obbligo di pluralismo ulteriore e "rafforzato" rispetto a quello delle altre televisioni nazionali.

A conclusione degli accertamenti effettuati, l'Autorità, con delibera n. 382/09/CONS, ha ritenuto che la condotta della Rai, per le molteplici violazioni del pluralismo informativo riscontrate nel corso della vigenza del Contratto di servizio nei confronti di diversi soggetti politici, fosse tale da integrare, oltre alla violazione degli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione e della legge n. 28/2000 in materia di *par condicio*, già accertata dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, un inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 3, del vigente Contratto di servizio che riconosce, quali compiti prioritari della Rai, la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione, e del Codice etico da esso espressamente richiamato.

L'Autorità ha inoltre considerato che, pur avendo la lesione del pluralismo nei confronti di diversi soggetti politici già avuto compensazione con i provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 28/2000, la condotta della concessionaria pubblica dovesse, per il futuro, essere improntata a canoni di effettivo rispetto dei principi relativi al pluralismo informativo, come delineati dalla legislazione vigente, dal Contratto di servizio e dal Codice etico della Rai, i quali costituiscono i cardini dell'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'Autorità ha, pertanto, diffidato la Rai ad assicurare un effettivo rispetto dei principi del pluralismo informativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del Contratto di servizio e, contestualmente, ha invitato la concessionaria ad adottare, per il futuro, idonei criteri e linee operative atti a definire, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dall'articolo 3, comma 3, del Contratto di servizio e dal Codice etico nei programmi di informazione e di approfondimento informativo.

Qualità

Nell'esercizio del proprio compito di vigilanza, l'Autorità ha seguito le attività condotte dalla concessionaria pubblica per realizzare il nuovo sistema di misurazione della qualità dell'offerta (cosiddetto Qualitel) sopra descritto e previsto dall'articolo 3 del Contratto di servizio 2007-2009.

Nel mese di febbraio 2009, l'Autorità, preso atto della mancata attuazione del programma di monitoraggio, ha notificato alla Rai una sollecitazione a rendere operativa la misurazione della qualità dell'offerta entro 6 mesi. Allo spirare del termine fissato (17 agosto 2009), il monitoraggio non è risultato attivo. Il comportamento posto in essere dalla concessionaria è apparso configurare – anche alla luce della

scadenza del contratto di servizio (31 dicembre 2009), soglia temporale ultima entro la quale il sistema di misurazione avrebbe dovuto essere messo in esercizio - l'inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, come declinati dall'articolo 3 del Contratto in essere. L'Autorità ha pertanto notificato alla Rai, in data 10 settembre 2009, l'avvio di un'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'inosservanza ravvisata.

Dalle verifiche istruttorie effettuate è emerso che la Rai - spinta da motivazioni di carattere economico, e segnatamente dall'eccessiva onerosità dell'impianto progettuale definito dal Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 8, del Contratto di servizio - ha autonomamente elaborato, seppure seguendo un percorso dal proprio punto di vista ritenuto legittimo, un nuovo progetto di monitoraggio della qualità dell'offerta. La Rai ha dato esecuzione al programma di monitoraggio autonomamente redatto, ma la rispondenza del nuovo progetto al disposto contrattuale non è stata validata dal citato Comitato scientifico - organo che, come già detto, in base alle disposizioni contrattuali "ha il compito di presiedere all'organizzazione del sistema di misurazione, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi".

Sulla base della complessiva valutazione dei fatti, l'Autorità ha ritenuto di non poter accogliere le eccezioni dedotte dalla concessionaria pubblica. In particolare, l'Autorità ha considerato che, non avendo il Comitato scientifico validato il nuovo progetto della Rai, la mera trasmissione delle risultanze della rilevazione, da parte di Rai al medesimo Comitato, non potesse costituire elemento satisfattivo del rispetto di quanto stabilito dal richiamato articolo 3.

L'istruttoria si è pertanto conclusa con una sanzione alla società Rai (delibera n. 67/10/CONS) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione per inadempimento dell'articolo 3 del Contratto di servizio 2007-2009, avendo l'Autorità ritenuto che la concessionaria pubblica ha realizzato il monitoraggio della qualità dell'offerta ("Qualitel") in forma non coerente con quanto stabilito dall'articolo 3 del medesimo Contratto.

Tutela dell'utenza

Nel luglio 2009 l'associazione Altroconsumo ha presentato un esposto all'Autorità circa la presunta violazione, da parte della Rai, di talune disposizioni di legge e, segnatamente, di alcune disposizioni del Testo unico della radiotelevisione (artt. 4, comma 1, lett. a), delle linee guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS (artt. 7, 45, comma 2, lett. *a)* e 49, comma 1), nonché degli articoli 2, commi 3 e 4, 26, 30, comma 1, lett. *b)* e 31, comma 1, del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009, con riferimento a presunti "eccessi di criptaggio" dei programmi di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre diffusi in *simulcast* via satellite che si sarebbero verificati nel periodo dal 16 aprile al 21 giugno 2009. L'associazione esprimeva inoltre preoccupazione per le notizie sul cambio della tecnologia di criptaggio a decorrere dal 31 luglio 2009, conseguenza del prospettato mancato rinnovo del contratto RaiSat-Sky.

Adiconsum ed altre associazioni dei consumatori, nel corso di un'audizione tenutasi presso l'Autorità il 10 settembre 2009, avevano lamentato che la concessionaria del servizio pubblico non aveva dato informazione agli abbonati Rai dell'impossibilità, a decorrere dal 1° agosto 2009, della visione integrale dei tre canali generalisti di ser-

vizio pubblico sulla piattaforma della società Sky Italia a causa del cambiamento delle modalità di criptaggio; né si era registrata la disponibilità, presso gli esercizi commerciali, dei *decoder TivùSat*[99] se non in una limitatissima misura, cosa che aveva creato un forte disagio per gli abbonati Rai che sono anche utenti Sky (un sottoinsieme dei quali vive in zone non coperte dalle reti terrestri). Inoltre, l'operazione era intervenuta nel corso della fase di *switch-over/switch-off* della televisione analogica terrestre, complicando ulteriormente la ricezione dei programmi Rai nelle zone ancora non raggiunte dal segnale digitale.

L'Autorità ha quindi deciso di aprire un'istruttoria ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Testo unico della radiotelevisione, per verificare il rispetto, da parte della concessionaria pubblica, degli obblighi di servizio pubblico e del Contratto di servizio, con la finalità di accertare le modalità di distribuzione delle *smart card* (incluse quelle per gli italiani all'estero), i criteri di distribuzione dei programmi televisivi privi di diritti per l'estero, la possibilità per tutti gli utenti di ricevere la programmazione di servizio pubblico gratuitamente su tutte le piattaforme distributive anche in linea con quanto avviene con gli altri Paesi europei.

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti e valutati numerosi dati, quali i dati di produzione e vendita dei *decoder TivùSat*, il numero delle *smart card* prodotte ed attivate, i contratti relativi ai diritti di trasmissione dei programmi criptati dalla Rai sul satellite, le procedure di criptaggio, la copertura delle trasmissioni analogiche e digitali terrestri della concessionaria pubblica, ed effettuate numerose audizioni (Rai, Tivù, Altroconsumo e società produttrici di *decoder*).

A conclusione dell'istruttoria l'Autorità ha ritenuto che la scelta iniziale di Rai di associare la distribuzione delle *smart card* alla vendita del *decoder TivùSat* limitasse la scelta da parte degli abbonati, garantita dall'articolo 31 del contratto di servizio, di poter associare la *smart card* con differenti apparati di ricezione, anche nell'ottica di promuovere *decoder* "aperti".

L'altro aspetto ha riguardato la limitazione della ricezione dei programmi Rai di servizio pubblico all'estero. L'Autorità ha valutato che le proposte formulate dalla Rai nel corso del procedimento, di offrire ai propri utenti in regola con il pagamento del canone che ne facciano richiesta la *smart card TivùSat* a fronte del rimborso dei soli costi, nonché di assicurare un congruo numero di carte *TivùSat* alle comunità italiane in Europa, fossero idonee a rimuovere le criticità riscontrate.

Pertanto, con la delibera n. 732/09/CONS del 16 dicembre 2010, l'Autorità ha ordinato alla Rai, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione l'esecuzione di tali obblighi, che risultano coerenti con l'art. 31 del contratto di servizio.

La Rai, in ottemperanza alla diffida sopra riportata, ha attivato la procedura di distribuzione delle *smart card* e dal mese di febbraio 2010 e alla data del 29 marzo 2010 risultano distribuite 6.873 *smart card*. Parallelamente, la Rai, sta individuando attraverso il Ministero degli affari esteri, le modalità di distribuzione della *smart card* agli italiani residenti all'estero.

---

99 La società Tivù s.r.l. è costituita in partecipazione tra Rai, Mediaset e Telecom Italia Media con lo scopo, tra gli altri, di promuovere nei confronti degli utenti, in particolare nelle regioni e province autonome interessate dallo *switch-off*, la piattaforma digitale satellitare gratuita denominata *TivùSat*, integrativa della piattaforma digitale terrestre, di gestire il servizio di criptaggio dei programmi sulla piattaforma satellitare, il servizio di gestione e distribuzione delle c.d. *smart card*, il servizio di *call center* in favore degli utenti.

Le Linee guida per il triennio 2010-2012

L'Autorità ha approvato le linee guida relative al triennio 2010-2012, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, con la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009. Queste sono le seconde dopo la riforma del servizio pubblico radiotelevisivo introdotta dalla legge n. 112/2004 e dal Testo unico della radiotelevisione (decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2005), ed esse precedono la stesura del contratto di servizio per il triennio 2010-2012.

La disciplina introdotta nel 2004, ha inciso profondamente, rispetto alla previgente disciplina, sulla connotazione degli strumenti che regolano il rapporto concessorio tra lo Stato e la Rai. Mentre in precedenza il Contratto di servizio era vincolato ai contenuti individuati nella convenzione accessiva alla concessione, di cui era strumento negoziale integrativo, nell'attuale sistema normativo esso è vincolato direttamente dalla legge che ha puntualmente definito l'articolazione dei contenuti minimi del servizio pubblico, riservando alle Linee-guida approvate dall'Autorità d'intesa con il Ministero, il compito di fissare gli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Le Linee guida devono invero precedere ciascun rinnovo del Contratto di servizio e, unitamente agli obblighi minimi di servizio pubblico direttamente fissati dalla legge, ne costituiscono il fondamento. Tale procedimento fa sì che il Contratto di servizio, pur essendo un atto paritetico tra il Ministero e la Rai, debba essere inquadrato nel contesto di disposizioni precettive che lo vincolano.

Il Contratto di servizio per il triennio 2010-2012 è chiamato ad assolvere al compito strategico di traghettare il servizio pubblico radiotelevisivo dal sistema analogico al sistema multicanale digitale. Questo passaggio, la cui conclusione in Italia è prevista per la fine dell'anno 2012, lungi dall'esaurirsi nella mera dismissione di alcune tecnologie e nell'affermazione di altre, comporta il ripensamento complessivo – e il conseguente ri-posizionamento – della televisione pubblica nel rinnovato sistema mediale nell'ambito delle ben caratterizzate finalità che la legge assegna al servizio pubblico radiotelevisivo.

In tale contesto le linee guida hanno individuato nove compiti prioritari di servizio pubblico da sviluppare nel contratto di servizio:

a) fornire ai cittadini una programmazione equilibrata e di qualità;

b) rappresentare l'Italia in tutte le sue articolazioni territoriali, sociali e culturali;

c) promuovere l'educazione e l'attitudine mentale all'apprendimento e alla valutazione;

d) stimolare l'interesse per la cultura e la creatività, anche valorizzando il patrimonio artistico nazionale;

e) garantire la fruizione gratuita dei contenuti di qualità;

f) promuovere la conoscenza dell'Italia nel mondo e una non superficiale conoscenza del contesto internazionale in Italia;

g) promuovere la diffusione dei principi costituzionali e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;

h) rispecchiare la diversità culturale e multietnica nell'ottica dell'integrazione e della coesione sociale;

i) estendere al maggior numero di cittadini i benefici delle nuove tecnologie, in un contesto innovativo e concorrenziale.

Qualità

Nel fissare gli ulteriori obblighi del servizio pubblico, è apparso fondamentale richiamare con forza la concessionaria pubblica ad un recupero della qualità dell'informazione e della programmazione. La qualità dell'offerta deve costituire un fine strategico anche affinché i cittadini possano percepire la corrispondenza tra il pagamento del canone di abbonamento e la programmazione diffusa dall'azienda incaricata del servizio pubblico radiotelevisivo.

Per questo motivo è stato posto l'obiettivo di un innalzamento degli standard qualitativi delle trasmissioni della Rai ed il recupero dei generi culturali di "nicchia", compresi il teatro, la musica sinfonica, la lirica, nelle tre reti generaliste, diversificando e segmentando l'*audience*, e connotando anche i generi di più largo consumo, quali *fiction* ed intrattenimento, da caratteri di qualità, innovatività e originalità.

L'altro obiettivo è quello di continuare nella realizzazione di un sistema di valutazione della qualità dell'offerta, rafforzando l'indipendenza del Comitato di verifica, il quale sarà nominato dall'Autorità d'intesa con il Ministero. La Rai, inoltre, dovrà consultare periodicamente le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.

Trasparenza del canone

Altro obiettivo fissato è quello della trasparenza dei programmi finanziati dal canone. Le linee guida prevedono che il contratto di servizio definisca con chiarezza le classi dei programmi televisivi e radiofonici finanziati dal canone ed i tempi minimi da attribuire a ciascun genere di servizio pubblico.

Per consentire un maggior grado di verifica ed anche di conoscenza pubblica, la Rai sarà inoltre tenuta ad individuare i singoli programmi di servizio pubblico finanziati dal canone e quelli finanziati dalla pubblicità.

Infine, per migliorare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico, la Rai dovrà fornire adeguata comunicazione, anche attraverso il proprio sito *web*, circa le percentuali di allocazione del canone di abbonamento tra le principali voci connesse all'adempimento dei compiti di servizio pubblico, quali la programmazione televisiva di servizio pubblico, la programmazione radiofonica di servizio pubblico, il sistema di valutazione della qualità dell'offerta, lo sviluppo delle nuove tecnologie, le quote europee e quelle riservate ai produttori indipendenti, i minori, le iniziative per le persone con disabilità sensoriali.

Innovazione tecnologica

Uno degli obiettivi strategici del servizio pubblico è rappresentato dall'innovazione tecnologica, al fine di estendere il più possibile alla popolazione i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e farsi promotore dei benefici prodotti dalle tecnologie emergenti.

Per consentire una copertura integrale della popolazione, le linee guida prevedono che l'intera programmazione della Rai, nella fase di passaggio dalle trasmissioni in

tecnologia analogica a quella digitale, sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche, limitando al massimo il criptaggio delle trasmissioni di servizio pubblico diffuse in *simulcast*.

In via più generale, la Rai dovrà, se possibile, accelerare il processo di transizione, in quanto un'anticipazione della data dello spegnimento finale del segnale analogico produrrebbe effetti positivi sia in termini di riduzione dei costi della transizione sia, soprattutto, in termini di riduzione del *divide* tra le aree territoriali *all digital* e quelle destinate a passare al digitale per ultime, come la Sicilia e la Calabria.

Altro importante obbligo è quello di sviluppare la programmazione finanziata dal canone anche sui nuovi canali digitali in chiaro, secondo la percentuale che verrà fissata dal contratto di servizio.

Conformemente alle scelte strategiche delle migliori televisioni pubbliche europee, alla Rai è stato chiesto di avviare progressivamente la trasmissione di tre programmi in HD, sperimentare le nuove evoluzioni dello standard DVB-T, quali il DVB-T2, e sviluppare concretamente le trasmissioni in DVB-H, secondo un articolato progetto stabilito dal contratto di servizio. Inoltre, la Rai dovrà realizzare una piattaforma dedicata alla *web-tv*.

Neutralità competitiva

Secondo gli indirizzi della Commissione europea, le emittenti di servizio pubblico devono utilizzare le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla diversificazione delle piattaforme di distribuzione "su base tecnologica neutra, a vantaggio della società". Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, la Rai potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico finanziata dal canone a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

3.12. Gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva

Obblighi di programmazione e investimento in opere europee e di produttori indipendenti

La disciplina in materia di obblighi di programmazione e investimento di cui all'articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione è stata dettata dall'Autorità con il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti", approvato con la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009. L'attività di verifica del rispetto di tali obblighi è stata effettuata mediante il monitoraggio dei programmi e l'analisi dei modelli dell'Informativa economica di sistema inviati dai soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione. Con il recente recepimento della direttiva 2007/65/CE ad opera del decreto 15 marzo 2010, n.44 la materia degli obblighi di programmazione di opere europee è stata nuovamente incisa e, dunque, la disciplina dettata dal regolamento di cui alla delibera n. 66/09/CONS è stata superata, dovendosi porre mano a ulteriore attività regolamentare.

I dati comunicati nel periodo di riferimento sono connessi alla disciplina previgente la citata delibera, e pertanto la verifica è stata compiuta alla luce del quadro normativo in vigore negli anni relativi alla comunicazione dei dati. L'elaborazione delle informazioni acquisite è stata, altresì, utilizzata per la trasmissione alla Commissione europea del rapporto sugli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/522/CEE, per il biennio 2007-2008. Con riferimento al monitoraggio effettuato, i dati di specie concernono il periodo soggetto all'applicazione della normativa previgente che prevedeva in capo alle emittenti televisive nazionali, indipendentemente dal mezzo trasmissivo utilizzato, di destinare almeno il 50% del tempo di programmazione delle emittenti alle opere europee, di cui la metà (dunque il 25%) alle opere recenti (ossia quelle prodotte negli ultimi cinque anni) e almeno il 10% (il 20% nel caso della concessionaria del servizio pubblico) del tempo di programmazione alle opere europee di produttori indipendenti.

La tabella 3.17 riassume i dati elaborati a seguito dell'attività di monitoraggio riferita al biennio 2007 e 2008, dando conto dei dati relativi alla programmazione di opere europee, di opere europee recenti e di opere europee di produttori indipendenti.

Tabella 3.17. *Obblighi di programmazione (2007-2008)*

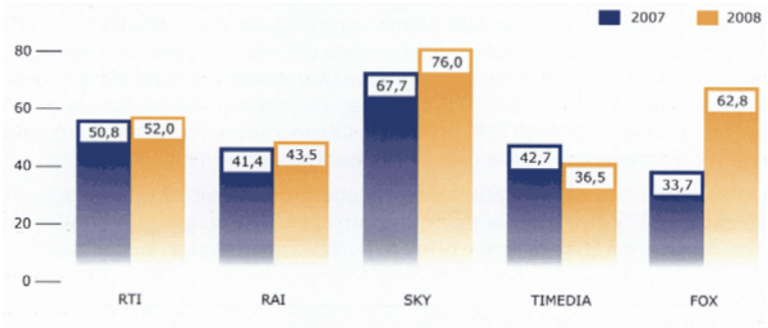
	2007			2008		
Obbligo	**>50% Opere UE**	**>10% Opere UE di produttori indipendenti**	**>25% Opere UE recenti**	**>50% Opere UE**	**> 10% Opere UE di produttori indipendenti**	**>25% Opere UE recenti**
Canali valutati	159	159	159	146	146	146
Media	65,9%	31,1%	81,6%	64,7%	27,8%	78,1%

Fonte: Autorità

Nel complesso i dati evidenziano un sostanziale rispetto degli obblighi di programmazione. A fronte del vincolo di destinare almeno il 50% del tempo di programmazione alle opere europee, nel 2007 è stato destinato il 65,9% e nel 2008 il 64,7%. Rispetto all'obbligo di destinare almeno il 10% del tempo di programmazione alle opere realizzate da produttori indipendenti, nel 2007 è stato destinato il 31,1% e nel 2008 il 27,8%. A seguito della suddetta attività, l'Autorità ha avviato una attività istruttoria atta a verificare i motivi del mancato rispetto della normativa comunitaria e nazionale da parte delle emittenti nazionali soggette a tali obblighi, consistente nell'invio di oltre 60 comunicazioni a soggetti per i quali era stata ravvisata una erronea compilazione dei modelli dell'Informativa economica di sistema e nell'avvio di quattro procedimenti sanzionatori per violazione della normativa di specie in tema di obblighi di programmazione in opere europee e in opere di produttori indipendenti.

In merito agli obblighi di investimento, la normativa italiana vigente nel biennio 2007-2008 prevedeva che almeno il 10% degli introiti netti annui derivanti da pubblicità (il 15% nel caso della concessionaria del servizio pubblico) dovesse essere destinato alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi europei, compresi quelli realizzati dai produttori indipendenti, di cui il 40% riservato ai film, intendendosi per tali non solo le opere cinematografiche (e dunque destinate al prioritario sfruttamento nelle sale), ma anche i film per la televisione di durata inferiore a 200 minuti. Le risultanze oggetto del monitoraggio, con riferimento ai principali soggetti operanti nel settore, sono riassunte nella figura 3.5 che prende in considerazione i primi 5 gruppi in termini di ricavi pubblicitari, il cui aggregato è pari a circa il 90% del valore totale del settore.

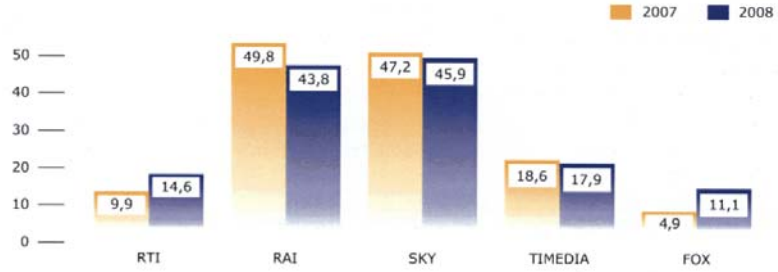
Figura 3.5. *Investimenti in opere europee (obbligo del 10% dei ricavi pubblicitari)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità

Anche in questo caso i risultati confermano un sostanziale rispetto della normativa. In ordine all'obbligo di destinare almeno il 10% degli introiti netti derivanti da pubblicità alle produzioni europee, incluse quelle realizzate da produttori indipendenti, tutti i gruppi indicati raggiungono valori significativamente superiori al valore minimo. La figura 3.6 evidenzia i dati relativi all'obbligo, vigente nel biennio 2007-2008, di destinare una sottoquota del 4% degli introiti alla produzione e all'acquisto di film europei.

Figura 3.6. *Investimenti in opere europee dedicati ad acquisto e produzione di film (obbligo del 4% dei ricavi pubblicitari)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità

In materia di obblighi di programmazione e di investimento l'Autorità può rilasciare deroghe in applicazione della citata delibera n. 66/09/CONS, il cui art. 8 disciplina le modalità di richiesta e concessione di deroghe agli obblighi di programmazione e di investimento, così come definiti dal medesimo regolamento. La presentazione della richiesta di deroga (totale o riferita a specifici obblighi) è subordinata al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; b) il possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1%; c) la natura di canale tematico. Nel periodo di riferimento sono pervenute 32 richieste di deroga da parte di società esercenti canali trasmessi su più piattaforme trasmissive.

La tabella 3.18 riassume la tipologia dei soggetti richiedenti, evidenziando in particolare la presenza di operatori esercenti canali tematici, e in via secondaria di operatori, anche tematici in possesso di una quota di mercato inferiore all'1%, mentre appaiono residuali le richieste fondate sulla mancata realizzazione di utili.

Tabella 3.18. *Obblighi di programmazione e d'investimento – Classificazione delle istanze di deroga pervenute*

Canale tematico	11
Mancata realizzazione di utili nell'ultimo biennio	3
Quota di mercato inferiore all'uno per cento	1
Canale tematico e quota di mercato inferiore all'uno per cento	17
Totale	32

Fonte: Autorità

Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti, l'Autorità è chiamata a valutare l'istanza di deroga, tenendo conto, tra l'altro, della tipologia del programma televisivo, del pubblico di riferimento, della linea editoriale e della sua coerenza con l'effettiva programmazione, della tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, dell'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma. Tali criteri sono stati

altresì richiamati dalla sentenza n. 4509/2009 del Consiglio di Stato, Sez. VI, secondo la quale l'impossibilità di reperimento sul mercato di opere di produzione europea relative ad un determinato genere di programmazione costituisce elemento idoneo a giustificare una deroga. L'Autorità ha tenuto debitamente in considerazione le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, predispondendo la realizzazione, laddove rivelatosi opportuno per un'adeguata valutazione delle istanze di deroga, di apposite indagini informative, atte a verificare la disponibilità di determinati prodotti sul mercato audiovisivo europeo. La tabella 3.19 indica le deroghe concesse per tipologia di obbligo, laddove per deroga totale si intende l'esenzione da tutti i vincoli previsti dal regolamento.

Tabella 3.19. *Obblighi di programmazione e d'investimento - Classificazione delle deroghe concesse per tipologia*

Deroga totale	2
Programmazione di opere europee	0
Programmazione di opere europee recenti	1
Investimento in opere di produttori indipendenti europei	8
Programmazione opere europee specificatamente rivolte ai minori	9
Programmazione europea adatta alla visione di bambini e adulti	0

Fonte: Autorità

Anche il maggior numero di deroghe accordate in merito agli obblighi di programmazione in opere specificatamente rivolte ai minori e di investimento in opere di produttori indipendenti europei, trova il proprio fondamento esclusivamente nelle caratteristiche dei canali di volta in volta esaminati. Per quel che riguarda il primo tipo di obbligo, la deroga è stata accordata solo in presenza di canali tematici, caratterizzati da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, per i quali l'eventuale investimento nelle stesse avrebbe dunque comportato una dispersione delle risorse finanziarie impiegate per l'approvvigionamento dei programmi essenziali al raggiungimento degli obiettivi di ascolto programmati e della conseguente raccolta pubblicitaria. Con riferimento alle opere di produttori indipendenti europei, invece, la deroga è stata accordata ogni qual volta l'istanza proveniva da canali fortemente specializzati in un genere (ad esempio, motori, cucina, informazione e approfondimento politico) e, soprattutto, contraddistinti da una programmazione sostanzialmente autoprodotta, in quanto non compatibile con l'offerta disponibile sul mercato da parte dei produttori indipendenti.

Gli obblighi di programmazione

Si possono riassumere quattro categorie di obblighi di programmazione rilevanti ai fini dell'attività sanzionatoria su segnalazione:

1. tenuta del registro;

2. conservazione delle registrazioni;

3. interconnessione;

4. durata della programmazione.

La diffusione di programmi radiofonici e/o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale e in questo contesto risultano

fondamentali le prime due categorie che attengono agli obblighi che i concessionari radiotelevisivi sono tenuti ad osservare in ossequio alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (art. 20, commi 4 e 5), nonché al Testo unico della radiotelevisione come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Infatti, i concessionari privati, in particolare, sono vincolati alla tenuta di un registro, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 c.c., sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e al carattere specifico dell'autoproduzione, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti, così come stabiliti nella delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003. Il registro dei programmi e l'archivio magnetico – ovvero, la conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi – costituiscono due importanti strumenti di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi, affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo, elemento questo necessario e imprescindibile per valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive e la conseguente ottemperanza alle norme di legge.

In tale ambito, l'Autorità ha adottato:

a) 36 provvedimenti di ordinanza ingiunzione, di cui:

– 23 relativi alla tenuta del registro (delibera n. 84/09/CSP – euro 1.032, Radio Amore; delibera n. 112/09/CSP – euro 1.032, Prima Radio; delibera n. 134/09/CSP – euro 516, Canale 10; delibera n. 148/09/CSP – euro 516, Radio Italia Anni 60; delibera n. 167/09/CSP – euro 516, Teleluna; delibera n. 168/09/CSP – euro 516, Tele Turchino; delibera n. 182/09/CSP – euro 516, Telenove; delibera n. 207/09/CSP – euro 1.032, TeleReporter Sud; delibera n. 208/09/CSP – euro 1.032, Telenostra; delibera n. 215/09/CSP – euro 516, Telemax; delibera n. 226/09/CSP – euro 516, Telenostra; delibera n. 06/10/CSP – euro 1.032, TV Europa; delibera n. 11/10/CSP – euro 516, Telecampione Tlc; delibera n. 12/10/CSP – euro 516, Radio Planet; delibera n. 13/10/CSP – euro 1032, Napoli 1; delibera n. 14/10/CSP – euro 516, Tele Radio Ciclope; delibera n. 16/10/CSP – euro 516, Tele Radio Ciclope; delibera n. 26/10/CSP – euro 516, Radio Mach 5; delibera n. 28/10/CSP – euro 516, Radio Radar; delibera n. 29/10/CSP – euro 516, Radio Enea Sound; delibera n. 33/10/CSP – euro 516, TVA Telenormanna; delibera n. 35/10/CSP – euro 516, Radio Studio Italia; delibera n. 39/10/CSP – euro 5.165, Retecapri);

– 13 alla conservazione delle registrazioni (delibera n. 135/09/CSP – euro 516, Canale 9; delibera n. 169/09/CSP – euro 516, Canale 58; delibera n. 216/09/CSP – euro 516, Radio Enea Sound; delibera n. 217/09/CSP – euro 1.032, Radio Italia Anni 60; delibera n. 15/10/CSP – euro 516, Tele Radio Ciclope; delibera n. 17/10/CSP – euro 516, Tele Radio Ciclope; delibera n. 18/10/CSP – euro 516, Radio Planet; delibera n. 27/10/CSP – euro 516, Radio Mach 5; delibera n. 34/10/CSP – euro 516, TVA Telenormanna; delibera n. 36/10/CSP – euro 516, Radio Studio Italia; delibera n. 38/10/CSP – euro 516, Radio Aci Broadcasting Communications; delibera n. 14/10/PRES – euro 516, Teleuniverso; delibera n. 72/10/CSP – euro 516, Studio Nord);

b) 3 provvedimenti di archiviazione per presunta violazione dell'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) 9 provvedimenti di diffida, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione, nel corso di procedimenti sanzionatori non ancora conclusisi.

Inoltre, 24 procedimenti sono stati avviati con contestazione in relazione alla violazione dell'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sugli obblighi di tenuta del registro dei programmi e di conservazione della registrazione dei programmi.

3.13. Le autorizzazioni satellitari e le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

Le autorizzazioni satellitari

Il regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000 disciplina le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in favore delle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata con legge 5 ottobre 1991, n. 327.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto regolamento, i provvedimenti di autorizzazione - i cui procedimenti sono avviati previa presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza in rapporto a ciascuno dei programmi che si intende diffondere - sono rilasciati per la durata di sei anni e possono essere rinnovati.

I soggetti interessati sono tenuti al versamento di un contributo a favore dell'Autorità, in ragione di ciascuna istanza presentata e quale titolo al rimborso delle spese di istruttoria per la decisione inerente la domanda di autorizzazione. Il contributo è adeguato all'inizio di ogni anno solare in misura pari al tasso programmato di inflazione. Conformemente a quanto avvenuto nel 2009, anche per l'anno 2010, il predetto adeguamento è stato sospeso, in applicazione dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Per l'aspetto di dettaglio, il volume di attività attinente l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla diffusione via satellite dei programmi televisivi, con riguardo all'arco temporale 1 maggio 2009 - 30 aprile 2010, si enumera nei dati riportati nella tabella 3.20.

Tabella 3.20. *Autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi*

	1° maggio 2009 30 aprile 2010	**1° maggio 2008 30 aprile 2009**
Domande di autorizzazione/innovo/voltura/ modifica presentate	64	75
Autorizzazioni rilasciate	32	24
Autorizzazioni rinnovate	6	17
Autorizzazioni volturate	13	23
Autorizzazioni modificate secondo le comunicazioni ricevute	7	9
Provvedimenti in trattazione	6	2

Fonte: Autorità

Da una lettura comparativa dei dati relativi al periodo temporale preso in esame, rispetto a quelli correlati alla precedente annualità, viene in evidenza che si sono registrati una crescita pari a oltre il 30% del numero delle nuove autorizzazioni, frutto di un allargamento nell'offerta al pubblico di nuovi canali da parte di operatori già presen-

ti nel settore dell'audiovisivo, ed un corrispondente decremento di oltre il 50% nel numero delle autorizzazioni rinnovate/volturate, indice di una sostanziale stabilizzazione del sistema della televisione satellitare, attuato anche per il tramite di accorpamenti e fusioni societarie.

In un quadro di sintesi, la consistenza globale del settore dell'emittenza televisiva via satellite, calcolata nel rispetto della distinzione complementare di un profilo oggettivo e soggettivo, trova computo, nel suo complesso e relativamente al periodo dal 13 aprile 2000 al 30 aprile 2010, nel numero dei programmi e nel numero dei soggetti autorizzati che di seguito si evincono:

a) totale programmi autorizzati – rinnovati: 348;

b) totale soggetti autorizzati: 137;

c) totale autorizzazioni decadute: 101.

Più in generale, e con riguardo a ciascuno dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati, si annota che i dati anagrafico-tecnici dichiarati dai soggetti istanti sono acquisiti in uno specifico *database*, la cui gestione consente, attraverso la registrazione delle singole posizioni e l'aggiornamento di ogni successiva pertinente variazione, l'esercizio di una funzione generale di monitoraggio del settore.

In applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti, ai soggetti titolari di autorizzazione compete di comunicare ogni eventuale modifica intervenuta rispetto alle informazioni o ai documenti forniti per il procedimento iniziale. A tale riguardo, risulta che i dati maggiormente incisi da processi di variazione attengono ai mutamenti dell'assetto societario delle società emittenti, alla modifica delle denominazioni dei programmi diffusi, ovvero al cambiamento del sistema tecnico di trasmissione. Alle predette fattispecie si aggiungono, poi, gli atti conseguenti alle comunicazioni delle variazioni tecniche, che le emittenti sono tenute a fornire all'Autorità ai sensi del predetto regolamento.

Per quanto attiene, infine, al profilo della vigilanza nei confronti delle emittenti satellitari che, in violazione della disciplina normativa vigente, diffondano in chiaro, anche durante le ore diurne, programmi a contenuto erotico/pornografico diretti, principalmente, a pubblicizzare numerazioni a tariffazione speciale per servizi a sovrapprezzo, l'attività relativa, anche nel periodo temporale in esame, è proseguita secondo prassi, avvalendosi della costante collaborazione e del supporto tecnico della Polizia postale delle comunicazioni e del Nucleo speciale della guardia di finanza.

Più genericamente, infine, nell'ottica di un'obiettiva parametrazione del sistema dell'emittenza televisiva satellitare e degli attori che in esso operano, e nella dinamica di un rafforzamento degli strumenti della vigilanza, nel periodo in esame è continuata, nei confronti delle società autorizzate alla diffusione di trasmissioni televisive via satellite, l'attività avviata nel precedente periodo di riferimento e diretta ad acquisire informazioni e dati in ordine sia all'ubicazione degli apparati di *up-link* dalle stesse utilizzati, sia alle società *partner* che rendono loro disponibile la necessaria capacità trasmissiva.

In esito a tale attività, contrariamente a quanto emerso nel 2009, non si sono registrati, nei confronti delle società titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della delibera n. 127/00/CONS, casi di sentenze di fallimento emanate ad opera dell'Autorità giudiziaria che, in assenza della prevista autorizzazione alla continuazione temporanea dell'impresa, spettante all'Autorità giudiziaria stessa, comportano, sulla base della regolamentazione vigente, la decadenza automatica delle autorizzazioni stesse.

Si rileva, infine, che il regolamento di cui alla menzionata delibera n. 127/00/CONS, sulla base del quale la materia in questione è allo stato disciplinata, rientra tra i provvedimenti per i quali il decreto legislativo n. 44 del 2010, entrato in vigore il 30 marzo 2010, prevede un intervento di adeguamento e di revisione oggettiva.

Le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

La fattispecie del trasferimento di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva è governata dalla disciplina autorizzatoria prevista dalla delibera n. 646/06/CONS, predisposta sulla base della prescrizione dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dalle disposizioni del Testo unico della radiotelevisione. Successivamente, la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'art. 16, comma 4-*bis*, ha introdotto (mediante la sostituzione della lettera *p)* dell'art. 2, comma 1, del citato Testo unico) una nuova definizione della locuzione "ambito locale televisivo", prospettandolo quale "esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale". La predetta norma ha introdotto la sostituzione del comma 3 dell'art. 23 prevedendo che: "Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale (...) un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. (...)".

Tali previsioni sono state sostanzialmente confermate dal citato decreto legislativo n. 44/2010, il quale all'art. 2, comma 1, lett. z) conferma la definizione di "ambito locale televisivo" nella esatta allocuzione dianzi delineata, mentre alla lett. v) qualifica l'"ambito locale radiofonico" quale "esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti".

Restano sostanzialmente immutati anche i limiti anticoncentrativi sopra definiti in quanto, all'art. 23, comma 3, del decreto stesso si prevede che "fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. z) un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. (...)".

Allo stato, dunque, e fino all'adozione delle norme di adeguamento o all'emanazione dei nuovi regolamenti di attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 44/2010, la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione al trasferimento di proprietà di società radiotelevisive continua ad avvalersi del quadro regolamentare vigente.

Sotto il profilo operativo, il volume di attività svolta nel periodo temporale di interesse della presente Relazione, e sino alla data del 30 aprile 2010, include l'avvio di n. 20 procedimenti autorizzatori correlati al trasferimento di proprietà, che hanno interessato, nel complesso, società concessionarie televisive in ambito locale, società concessionarie radiofoniche in ambito locale, nonché società autorizzate per l'esercizio di emittenti televisive satellitari e società esercenti attività televisiva in tecnica digitale terrestre.

Più nel dettaglio, i provvedimenti di autorizzazione al trasferimento di proprietà hanno interessato: 7 società concessionarie radiotelevisive in ambito locale, 11 società concessionarie radiofoniche in ambito locale, 1 società autorizzata alla diffusione via satellite di programmi televisivi e 1 società autorizzata alla trasmissione in tecnica digitale.

Nello stesso periodo, sono stati avviati anche alcuni procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione preordinata alla cessione dell'azienda televisiva, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 78/98 dell'Autorità.

Il procedimento relativo, che compete in parte al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni ed in parte all'Autorità, si conclude con il consenso da parte del Ministero al subentro del soggetto istante-acquirente nel titolo concessorio ceduto, previa autorizzazione, da parte dell'Autorità, alla cessione dell'azienda radiotelevisiva in favore del soggetto medesimo.

In applicazione di tale disciplina, i provvedimenti di autorizzazione alla cessione di azienda televisiva sono stati complessivamente n. 13 ed hanno riguardato esclusivamente emittenti televisive.

Nel quadro complessivo delle attività svolte, particolare evidenza, per la sua portata innovativa, ha assunto il provvedimento di autorizzazione al trasferimento di proprietà, mediante cessione da una società ad un'altra, di un'autorizzazione generale per fornitore di programmi televisivi e di dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale.

La fattispecie trova riscontro nella disposizione dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS, la quale prescrive che il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni consente il subentro della società acquirente nella titolarità dell'autorizzazione generale ceduta, sentita l'Autorità, ossia previo l'assenso corrisposto dall'Autorità stessa in esito alla valutazione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, del possesso dei requisiti in capo al soggetto interessato.

La previsione normativa, nel delineare il ruolo dell'Autorità nell'ambito di un procedimento complesso, suggerisce, dunque, come praticabile, in via analogica, l'ipotesi di una similitudine procedimentale tra i casi di trasferimento di proprietà, mediante cessione, del titolo concessorio e/o autorizzatorio di società radiotelevisive e quello del trasferimento di proprietà, mediante cessione, dell'autorizzazione generale già rilasciata dal Ministero.

In tale presupposto e sulla base del dettato normativo, l'Autorità, nel caso di trasferimento di proprietà, mediante cessione, dell'autorizzazione generale già rilasciata ad altro soggetto, ha esercitato la competenza a valutare, nei confronti del soggetto acquirente, il rispetto del possesso dei requisiti ed il rispetto dei limiti anticoncentrativi previsti dalla delibera n. 646/06/CONS, secondo le modalità introdotte dalla delibera stessa.

Nello specifico, il procedimento ha interessato la cessione ad altro e nuovo soggetto dell'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero ad una società esercente attività televisiva in tecnica digitale, avente titolo all'accesso al 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, come risulta dall'allegato 1 (Graduatoria dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d) del punto 4.1 del disciplinare allegato alla delibera n. 645/07/CONS) alla delibera n. 449/08/CONS del 29 luglio 2008, recante "Procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007: approvazione delle graduatorie dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri".

3.14. La pubblicità

La pubblicità televisiva e radiofonica

La legge n. 249 del 1997 ha affidato all'Autorità i compiti di vigilare (art. 1, comma 6, lett. b), n. 3) sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge (art. 1, comma 6, lett. b), n. 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite e di regolare l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni all'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti.

Il monitoraggio sulle emittenti televisive, attuato per mezzo della registrazione e della successiva visione dei filmati televisivi trasmessi, permette l'effettuazione dei controlli sulla pubblicità delle emittenti televisive, sia nazionali che locali, al fine di poter esercitare il potere sanzionatorio. L'Autorità svolge controlli sia di tipo quantitativo, in merito alla durata degli eventi pubblicitari, sia di tipo qualitativo per ciò che concerne il posizionamento della pubblicità all'interno dei programmi o tra i programmi stessi e l'analisi di alcuni contenuti di spot pubblicitari. In particolare, l'attività in materia di pubblicità consta delle seguenti funzioni:

a) verifica degli affollamenti pubblicitari televisivi;

b) verifica del posizionamento degli eventi pubblicitari televisivi tra programmi ed al loro interno;

c) valutazione di alcuni contenuti pubblicitari previsti dalla normativa vigente;

d) valutazione dei contenuti pubblicitari in funzione di garanzia dell'utenza;

e) istruzione di pareri in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette.

I controlli della pubblicità televisiva sulle emittenti nazionali terrestri, sia analogiche che digitali, e satellitari sono svolti direttamente dall'apposito Ufficio dell'Autorità, mentre per lo svolgimento del controllo delle emittenti a diffusione locale, l'Autorità - a causa della numerosità e della loro dislocazione sul territorio che rende particolarmente complesso, se non addirittura impossibile, l'esercizio centralizzato dell'attività di monitoraggio e la conseguente vigilanza sulla pubblicità - ne ha affidato il compito ai Comitati regionali per le comunicazioni.

L'evoluzione del quadro normativo

A seguito delle modifiche legislative e regolamentari che hanno avuto impatto sia sulle modalità di trasmissione della pubblicità quanto sulle fasi del procedimento sanzionatorio nei precedenti anni, nel corso del 2009 si è assistito ad una regolarizzazione ed assestamento del nuovo assetto procedimentale con una contrazione delle varie fasi di cui risulta composto e quindi della relativa durata.

A conclusione del lungo *excursus* iniziato nel 2006 con l'istituzione di un tavolo tecnico, il 19 febbraio 2009 è stata approvata la delibera n. 34/09/CSP recante disposizio-

ni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite e che dispone che le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi secondo un algoritmo e parametri di rilevazione definiti dalla stessa Autorità.

La differenza di livelli è determinata tramite la potenza sonora (*loudness*) che è misurata secondo la raccomandazione ITU-R BS 1770, che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la *loudness unit* (LU) del programma. La metodologia di rilevamento e l'algoritmo di misurazione definito dall'Autorità prevedono il confronto tra due distinte misurazioni rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo, con distinti parametri tecnici di rilevazione per i due casi (soglia di tolleranza, percentuali di superamento, e numero minimo di rilevazioni). Ai fini della verifica del rispetto della suddetta delibera, l'Autorità si avvale della collaborazione di un ente terzo, Fondazione Ugo Bordoni, come individuato con delibera n. 708/09/CONS.

Per consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari, nonché l'acquisto, l'installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura e l'affinamento delle procedure di verifica, a decorrere dall'entrata in vigore della delibera n. 34/09/CSP, soprattutto in considerazione della transizione verso il digitale terrestre sul territorio nazionale, è stato previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione della durata di sei mesi, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria. A tale scopo, è stato istituito presso l'Autorità un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti, nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, il quale procederà, altresì, a rilevazioni soggettive, attraverso apposito *panel*, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l'impatto delle soglie di tolleranza definite dall'Autorità. All'esito del periodo di sperimentazione, l'Autorità si riserva di apportare eventuali modifiche dei parametri di rilevazione.

La costante vigilanza sulle emittenti nazionali e il dialogo continuativo per mezzo di audizioni delle parti hanno favorito la conoscenza delle norme e il rispetto delle stesse, riscontrabile nella stabilità del numero di procedimenti avviati nel corso dell'anno rispetto agli anni precedenti. In particolare, è stata rilevata una sostanziale ottemperanza alle norme in materia di televendite, mentre sono emerse alcune criticità in ragione di una non integrale percezione delle previsioni in materia di autopromozioni (in particolare degli in-promo, ossia le sovrimpressioni animate a contenuto autopromozionale), di interruzioni dei lungometraggi cinematografici e di sovrimpressioni animate a contenuto pubblicitario (c.d. *in-logo*), così come regolamentati dalla comunicazione interpretativa adottata con delibera n. 211/08/CONS, ampiamente illustrata nella Relazione annuale 2009, aspetti sui quali è in corso un attento monitoraggio.

L'attività di vigilanza e sanzionatoria

L'attività di vigilanza sulla pubblicità trasmessa dalle emittenti televisive si esplica attraverso il controllo della programmazione delle emittenti sia nazionali che locali.

Per quanto riguarda le emittenti nazionali, si possono distinguere tre ipotesi distinte:

a) sulle concessionarie televisive analogiche viene attuato un monitoraggio sistematico sull'intera programmazione delle emittenti, attraverso la registrazione dei pro-

grammi e la successiva analisi e catalogazione dei diversi eventi pubblicitari trasmessi nel corso di ciascuna giornata televisiva;

b) sulle emittenti terrestri e satellitari, il monitoraggio viene effettuato a rotazione periodica e/o a campionamento di alcune tipologie di programmi, per l'onerosità degli apparati necessari per la rilevazione (ampia gamma di strumenti necessari per la ricezione quali antenne e ricevitori, e differenti codifiche);

c) sulle emittenti radiofoniche, l'attività di specifico controllo e avvio del procedimento istruttorio è finora avvenuta su base di segnalazione e/o denuncia, con l'ausilio sia di uffici e personale specifici del corpo della Guardia di finanza e della Polizia postale in attesa del monitoraggio sistematico su tutte le emittenti radiofoniche che trasmettono sul territorio nazionale, avviato dalla società aggiudicataria del servizio con gara europea, al fine di poter vigilare in maniera univoca sull'intero territorio.

Per quanto riguarda le emittenti locali, sia radiofoniche che televisive, non essendo possibile l'esplicazione di un monitoraggio di natura sistematica, data la numerosità delle emittenti, che comporterebbe elevatissimi oneri per l'effettuazione del monitoraggio e vincoli di natura tecnica per l'impossibilità di procedere alla ricezione e alla raccolta da una unica postazione di rilevazione di tutti i segnali diffusi sul territorio nazionale, il monitoraggio è stato delegato dall'Autorità alle strutture regionali dei Co.re.com. che operano a campione o su segnalazione, ed inoltrano documentazione del procedimento pre-istruttorio agli uffici competenti dell'Autorità per la successiva sanzione.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e sanzionatoria si riscontrano miglioramenti a seguito dell'applicazione della nuova disciplina anche con riferimento al procedimento di istruzione della pratica amministrativa. Lo stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria nei confronti delle concessionarie radiotelevisive a diffusione nazionale è riportato nella tabella 3.21, per il periodo maggio 2009 - aprile 2010.

Tabella 3.21. *Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività sanzionatoria nel settore della pubblicità televisiva (maggio 2009 - aprile 2010)*

Tipo infrazione	Emittente	Contestazione	Archiviazione	Ingiunzione	Importo sanzione
1. Affollamento concessionaria pubblica	RAI 4	42/09/DIC	-	203/09/CSP	€ 10.329
2. Affollamento Emittenti private	SPORTITALIA	152bis/09/DIC	-	-	-
	RADIO STUDIO 105	129/09/DIC	-	15/10/PRES	€ 10.329
	RETE CAPRI	52/10/DIC	-	-	-
3. Interruzione film	RETE 4	66/09/DIC	-	220/09/CSP	€ 485.463
4. Distanza tra interruzioni successive	FOX CRIME	-	-	174/09/CSP	€ 10.329
	FOX	-	-	175/09/CSP	€ 20.658
	SKY uno	50/09/DIC	-	198/09/CSP	€ 20.658
	ITALIA 1	128/09/DIC	-	75/10/CSP	€ 30.987
	RETE 4	144/09/DIC	-	76/10/CSP	€ 30.987
	CANALE 5	5/10/DIC	-	-	-
	LA 7	25/10/DIC	-	-	-

Tipo infrazione	Emittente	Contestazione	Archiviazione	Ingiunzione	Importo sanzione
5. Divieto di pubblicità di bevande superalcoliche	SKY SPORT1	26/10/DIC	-	-	-
6. Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi	BOING	64/10/DIC	-	-	-
	FOX	49/10/DIC	-	-	-
7. Pubblicità non segnalata	SKY Uno	43/09/DIC	-	197/09/CSP	€ 80.987
	ITALIA 1	49/09/DIC	225/09/CSP	-	-
	RETECAPRI	93/09/DIC	-	180/09/CSP	€ 61.974
	SKY SPORT 3	50/10/DIC	-	07/10/CSP	€ 41.316
8. Interruzione sport	-	-	-	-	-
9. Spot isolati nelle partite	-	-	-	-	-

Fonte: Autorità

In aggiunta a tali dati, sempre con riferimento alle emittenti locali e nazionali, nel periodo di riferimento, sono stati avviati con contestazione - a seguito di segnalazione degli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, della Guardia di finanza, dei Co.re.com. e del Comitato *media* e minori, di segnalazioni non qualificate e attività di monitoraggio d'ufficio - 25 procedimenti per la violazione dell'art. 5-*ter* del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (adottato con delibera n. 538/01/CSP), introdotto con la delibera n. 34/05/CSP in materia di televendite di servizi di cartomanzia e di pronostici concernenti il gioco del lotto. Nel medesimo periodo, relativamente alla materia descritta sono stati adottati dall'organo collegiale i seguenti provvedimenti sanzionatori:

a) 5 provvedimenti di diffida, relativi a procedimenti avviati con contestazione precedentemente al periodo di riferimento (delibera n. 154/09/CSP, Retesette; delibera n. 155/09/CSP, Retesette; delibera n. 156/09/CSP, La 8; delibera n. 157/09/CSP, La 9; delibera n. 158/09/CSP, La 9);

b) 37 provvedimenti di ordinanza - ingiunzione (delibera n. 114/09/CSP euro 2.066, Retesole; delibera n. 122/09/CSP - euro 41.316, Julie Channel; delibera n. 123/09/CSP - euro 41.316, Nostradamus TV; delibera n. 139/09/CSP - euro 1.033, Tele 9; delibera n. 140/09/CSP - euro 2.066, TRM; delibera n. 141/09/CSP - 2.066, Tele Rent; delibera n. 142/09/CSP - euro 6.198, Tele Rent; delibera n. 143/09/CSP - euro 2.066, Med 1; delibera n. 144/09/CSP - euro 30.987, Tiziana Sat; delibera n. 159/09/CSP, - euro 4.132, Antenna 10; delibera n. 170/09/CSP - euro 2.066, Med 2; delibera n. 171/09/CSP - euro 8.264, Canale 58; delibera n. 172/09/CSP - euro 8.264, Canale 58; delibera n. 177/09/CS - euro 2.066, Med 2); (delibera n. 178/09/CSP - euro 1.033, Rete 8; delibera n. 179/09/CSP - euro 1.033, Telemax; delibera n. 184/09/CSP - euro 2.066, Telereporter Sud) (delibera n. 186/09/CSP - euro 2.066, Canale Italia; delibera n. 187/09/CSP - euro 4.132, Viva L'Italia Channel; delibera n. 192/09/CSP - euro 4.132, Canale 58; delibera n. 193/09/CSP - euro 4.132,

Canale 58; delibera n. 204/09/CSP – euro 4.132, Canale 58; delibera n. 205/09/CSP – euro 4.132, Canale 58; delibera n. 206/09/CSP – euro 4.132, Canale 58; delibera n. 218/09/CSP – euro 41.136, Studio Europa; delibera n. 224/09/CSP – euro 4.132, Irpinia Tv; delibera n. 228/09/CSP – euro 2.066, Telereporter Sud; delibera n. 01/10/CSP – euro 2.066, Tv Europa; delibera n. 02/10/CSP – euro 4.132, Telenostra; delibera n. 03/10/CSP – euro 4.132, Telenostra; delibera n. 04/10/CSP – euro 4.132, Irpinia Tv; delibera n. 05/10/CSP – euro 2.066, Telecampione; delibera n. 78/10/CSP – euro 10.329, Rolsat; delibera n. 82/10/CSP – euro 3.099, Teledonna; delibera n. 84/10/CSP – euro 2.066, Teledonna; delibera n. 85/10/CSP – euro 10.330, Lazio Tv; delibera n. 86/10/CSP – euro 10.329, Sky Galaxy Tv);

c) 2 provvedimenti di archiviazione (delibera n. 176/09/CSP, TVQ; delibera n. 73/10/CSP – Telenostra).

Le pratiche commerciali scorrette

A seguito dell'entrata in vigore, il 21 settembre 2007, dei decreti legislativi n. 145 e n. 146, che hanno adeguato la normativa interna in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e di pratiche commerciali scorrette alle disposizioni della direttiva 2005/29/CE, l'Autorità è chiamata ad esprimere il suo parere sia sulla pubblicità, sia sulle pratiche commerciali, quando le stesse siano o debbano essere diffuse attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione.

La norma (art. 26, comma 5, del Codice del consumo adottato con decreto legislativo n. 206/2005), che disponeva l'obbligatorietà del parere non vincolante "quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione" è stata modificata con la sostituzione delle parole "pubblicità" e "pratica commerciale" alla originaria espressione "messaggio pubblicitario", lasciando inalterata la sostanza e la *ratio* della norma. D'altro canto, essa ha introdotto, nella nuova prospettiva di tendenza che favorisce le pratiche di *moral suasion*, il nuovo istituto degli "impegni" consistenti in una dichiarazione del professionista avente a oggetto la modifica del messaggio o della pratica e l'impegno a riparare le conseguenze del comportamento contestato, che viene recepita e resa obbligatoria attraverso l'accettazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la conseguenza di "far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità".

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha provveduto a rendere 159 pareri su 173 messaggi pubblicitari, di cui 48 su messaggi diffusi attraverso la stampa periodica e quotidiana, 6 per via radiofonica e 17 televisiva, 102 tramite altri mezzi di comunicazione, di cui 72 su internet; 30 dei pareri resi riguardano messaggi diffusi su più mezzi.

La pubblicità istituzionale

Nel corso del periodo di riferimento, a seguito dell'attività di vigilanza e delle risultanze dell'attività ispettiva (cfr. par. 3.21), sono stati avviati complessivamente quattro procedimenti sanzionatori a carico degli enti pubblici risultati inadempienti, vale a dire le province di Como, Livorno e Lucca e la regione Lombardia. Tali procedimenti

sono stati avviati per la violazione dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (per la mancata o insufficiente destinazione di somme in quote obbligatoriamente riservate a favore della stampa quotidiana e periodica) e dell'art. 41, comma 3 della medesima normativa (per l'omessa comunicazione all'Autorità dei dati inerenti alle spese impegnate per la comunicazione istituzionale). I suddetti procedimenti si sono conclusi con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tramite versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (vale a dire, euro 1.733,00), moltiplicata per il numero di violazioni commesse.

3.15. La rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione e la pubblicazione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Lo *switch-off* avvenuto in diverse regioni italiane è uno dei motivi che contribuiscono, insieme alla diffusione dei canali satellitari, alla progressiva frammentazione delle *audience* televisive in atto da qualche anno. Più in generale, i pubblici di tutti i *mass-media* risultano, come ormai accertato, più attivi, mobili e capaci di "alleanze temporanee" rispetto all'offerta dei prodotti culturali presenti sul mercato. I soggetti che rilevano gli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, quindi, devono operare tenendo conto di un numero maggiore di variabili.

La fioritura dell'offerta, riferita sia ai contenuti che al crescente numero di operatori, almeno per quanto riguarda il mezzo televisivo, rende preziosa la continuità dei dati prodotti dalle diverse società di rilevazione e ancor più delicata la funzione dell'Autorità, quale garante dei diritti di tutti i soggetti portatori di specifici interessi.

L'Atto di indirizzo dell'Autorità, approvato con la delibera n. 85/06/CSP, ha configurato un percorso già in atto dal 2006 e finalizzato al miglioramento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei principali mezzi di comunicazione. Altre tre delibere, n. 55/07/CSP del 22 marzo 2007, recante "Misure e raccomandazioni nei confronti della società Auditel in materia di rilevazione degli indici di ascolto", n. 75/09/CSP del 5 maggio 2009, recante "Misure e raccomandazioni nei confronti della società Audiradio in materia di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici" e n. 81/10/CSP del 28 aprile 2010 recante "Misure e raccomandazioni nei confronti della società Audipress in materia di rilevazione degli indici di lettura di quotidiani e periodici", hanno declinato opportune misure e raccomandazioni in capo ai soggetti rilevatori di ciascuno dei principali mezzi di comunicazione.

In ambito televisivo, il percorso di adeguamento svolto da Auditel nel 2009 ha riguardato le ulteriori variabili che attualmente concorrono al comportamento di ascolto delle famiglie, quali lo *switch-off* in atto nel Paese e l'accresciuto numero di abbonamenti alla *pay-tv* satellitare.

Ai fini del dato di ascolto regionale, tanto la penetrazione di Sky per regione, quanto l'universo delle famiglie con abbonamento HD sono diventate variabili del RIM *weighting* con un aggiornamento mensile. Analoga frequenza di aggiornamento è adottata per gli universi a livello nazionale delle piattaforme digitale terrestre e satellitare *free*. Essendo stata l'Italia suddivisa in tre macroaree (le regioni non ancora in *switch-over*, in fase di *switch-over* e in fase successiva allo *switch-off*), il dato di penetrazione nazionale della piattaforma è dato dalla somma delle penetrazioni quantificate nei tre aggregati territoriali. È stato avviato, inoltre, il processo per la rilevazione dei canali trasmessi su IPTV. A tale potenziamento del *Panel Control*, il sistema di controllo e di ponderazione, corrisponde un cambiamento introdotto nella ricerca di base, passata da 20.000 a 30.000 interviste, con 9 cicli di aggiornamento annui rispetto ai due semestrali che erano previsti prima.

Nel corso del 2009, inoltre, Auditel ha proseguito il piano di implementazione del

sistema UNITAM (*audio matching* di tracce digitalizzate). Entro il mese di luglio 2010, l'intero *panel* sarà dotato del nuovo sistema.

L'Autorità sta verificando l'implementazione delle misure suggerite con la delibera n. 55/07/CSP, in particolare per quanto riguarda l'ingresso di Sky Italia nella compagine societaria e l'impiego delle nuove tecnologie ed ha aperto al riguardo un'apposta istruttoria in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda il mezzo radiofonico, l'anno 2009 ha visto l'avvio dei progressivi adeguamenti di Audiradio alle raccomandazioni dell'Autorità contenute nella delibera n. 75/09/CSP, volte ad incidere tanto sull'assetto societario, quanto sulle procedure di controllo interno della qualità degli indici di ascolto.

All'invito dell'Autorità ad assicurare l'effettivo accesso alla compagine societaria da parte dei soggetti rappresentativi del mercato radiofonico, anche tramite l'allargamento del capitale sociale ed il progressivo ribilanciamento delle partecipazioni societarie, Audiradio ha corrisposto condividendo pienamente gli obiettivi contenuti nella delibera e ritenendoli un "autorevole stimolo" per la massima rappresentatività nella composizione negli organi di gestione dell'impresa.

Nella proposta di adeguamento, presentata da Audiradio nei termini previsti, si prevede un aumento dei componenti del Consiglio di amministrazione e appare rilevante la disponibilità di alcuni soci - Rai, RCS, Nuova Radio e Radio e Reti - a cedere parte delle proprie quote in favore di titolari di partecipazioni minori e di eventuali soggetti entranti. La nuova composizione del capitale sociale è tale da consentire l'ingresso di Radio Italia solo musica italiana e Radio Kiss Kiss, con il 2,58% ciascuna, nonché delle emittenti non commerciali Radio Maria e Radio Radicale, ognuna con una quota pari allo 0,50%. Su indicazione dell'Autorità, inoltre, Audiradio sta svolgendo le azioni propedeutiche per attribuire alle associazioni di categoria FRT e Aeranti-Corallo la facoltà di designare ognuna un proprio componente del Consiglio di amministrazione.

Anche per il Comitato tecnico, la società rilevatrice ha accolto l'invito dell'Autorità di ampliare il numero dei componenti, da 25 a 27, consentendo l'ingresso dei soggetti che prima erano esclusi in quanto non appartenenti alla compagine societaria.

Sul piano delle procedure di controllo interno della qualità dell'indagine, Audiradio ha documentato come queste vengano svolte dalla società *Reply* e si configurino nei due documenti "Verifica dell'indagine di rilevazione dell'ascolto radiofonico" e "Verifica dell'indagine tramite diario sull'ascolto radiofonico". Rapporti periodici di *Reply* vengono inviati al Comitato tecnico, a tutti i soci e agli iscritti all'indagine.

Audiradio ha comunicato, con nota del 30 luglio 2009, di aver individuato nel prof. Giorgio Marbach, ordinario di Analisi di mercato presso l'Università degli Studi di Roma *La Sapienza*, il soggetto "dotato di elevata competenza nella valutazione e nel controllo della qualità dei dati" previsto all'articolo 2, comma 3, della delibera n. 75/09/CSP responsabile scientifico del report annuale richiesto dall'Autorità.

A partire dal ciclo di indagine "Audiradio 2010", la società rilevatrice ha introdotto alcune novità metodologiche nell'indagine telefonica, quali: a) la rilevazione da 6 bimestri a 4 trimestri; b) la significatività del dato di ascolto; c) la percentuale di interviste ai soli possessori di telefono cellulare. Per l'indagine integrativa con *panel* con diari, il campione è stato ampliato a 14.400 individui complessivi negli stessi trimestri dell'indagine telefonica.

Della discontinuità metodologica dell'indagine Audipress 2008-II rispetto ai cicli precedenti, tale da non consentire la pubblicazione dei risultati, è stato già riferito nella Relazione annuale del 2009. La fase sperimentale dell'indagine, con l'adozione di ulteriori modifiche metodologiche, ha impegnato l'intero anno 2009 e ha visto la pubblicazione dei nuovi dati nel maggio 2010. Stante il lasso di tempo trascorso dall'ultima pubblicazione e alcune segnalazioni di editori appartenenti alla *free-press*, l'Autorità ha avviato un'indagine, volta ad approfondire la nuova metodologia adottata dall'autunno 2009 e a verificare la sussistenza di eventuali violazioni dei principi contenuti nell'Atto di indirizzo, ovvero della trasparenza interna e dell'indipendenza gestionale e metodologica del Comitato tecnico rispetto all'organo amministrativo.

L'attuale disegno di ricerca di Audipress, è caratterizzato dalla separazione delle indagini per i quotidiani e i periodici. Le numerosità campionarie sono: per i quotidiani, 33.000 interviste suddivise in tre cicli di 11.000; per i periodici, 21.000 interviste suddivise in tre cicli di 7.000. Il *field* inizia a metà gennaio e viene sospeso nel periodo estivo e in quello natalizio, per una durata complessiva che risulta estesa a circa 10 mesi. Nella tabella 3.22 sono illustrate le differenze fondamentali tra la vecchia e la nuova metodologia Audipress.

Tabella 3.22. *Indagine Audipress: modifiche metodologiche*

fino a 2008-I	**da 2009-II**
Periodo di rilevazione	*Periodo di rilevazione*
Autunno (settembre-dicembre) Primavera (marzo-giugno)	11 gennaio/28 marzo 2010, 6 aprile/11 luglio 2010, 20 settembre/19 dicembre 2010
Pubblicazione dati	*Pubblicazione dati*
Semestrale	4 maggio, metà settembre 2010, prima decade febbraio 2011
Indagine quotidiani	*Indagine quotidiani*
24.000 interviste	33.000 interviste
Indagine periodici	*Indagine periodici*
20.000 interviste	21.000 interviste
Questionario	*Questionario*
Introduzione della parte relativa all'*engagement*, qualitativa (Eurisko)	La sezione Eurisko viene eliminata per alleggerire il questionario

Fonte: Autorità

Nel questionario resta la sezione *web*, solo per rilevare la duplicazione di lettura tra supporto cartaceo e lettura *online*, ma lo strumento di rilevazione è complessivamente alleggerito della sezione relativa all'*engagement*, che era volta a raccogliere informazioni qualitative e che era stata tra i motivi di un'eccessiva lunghezza dell'intervista. La contemporaneità di uscita dei dati in tre pubblicazioni, per quotidiani e periodici, consentirà una maggiore "freschezza" dei dati.

L'istruttoria si è conclusa con l'emanazione della citata delibera n. 81/10/CSP che prevede, coerentemente agli interventi dell'Autorità nel settore televisivo e in quello radiofonico, modifiche da apportare allo Statuto e al regolamento del Comitato tecnico, al fine di garantire una sua maggiore autonomia rispetto al Consiglio di amministrazione della società. Il Comitato avrà, al termine degli adeguamenti a quanto prescrit-

to, la facoltà di esaminare aspetti tecnici delle indagini e di presentare proposte anche di propria iniziativa. Il provvedimento dell'Autorità prevede, inoltre, l'ingresso della stampa *free press* nel Comitato tecnico. Al fine di verificare la regolarità della diffusione e della pubblicazione dei risultati ottenuti, sarà svolta dall'Autorità una specifica attività di vigilanza sul nuovo impianto di ricerca adottato da Audipress che è tenuta a trasmettere, per ciascun ciclo realizzato, una relazione tecnica di conformità della ricerca ai criteri metodologici adottati.

Il sistema integrato di rilevazione, adottato da Audiweb, ha ampliato il campo della propria indagine prendendo in considerazione, oltre agli accessi alla rete da casa e da ufficio, altri luoghi prima esclusi, quali biblioteche, luoghi pubblici, *internet point* e telefonia mobile. Le informazioni indispensabili per estendere l'indagine agli "altri luoghi" di navigazione provengono dalla medesima ricerca di base realizzata dall'istituto Doxa sul consumo digitale degli italiani, svolta in quattro cicli per anno di interviste *face-to-face*. I dati Audiweb forniscono informazioni di particolare interesse non solo ai fini della pianificazione pubblicitaria sul *web*, ma anche per l'osservazione e lo studio dei trend di fruizione del mezzo, analogamente a quanto accade per gli altri *media*.

I *report* più recenti di Audiweb indicano un complessivo aumento dell'*audience* della rete e delle pagine viste per persona, nonché la crescita degli utenti attivi, mediamente quasi il 17% in più nel giorno medio rispetto all'anno precedente. Si registra, invece, una flessione del numero delle pagine viste e del tempo speso dal navigatore.

Pubblicazione e diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Il quadro normativo di riferimento in materia di sondaggi è costituito dall'art. 1, lett, b), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per quanto riguarda i poteri di regolamentazione e vigilanza in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e dall'art. 8, comma 2, della legge n. 28 del 2000, per quanto riguarda i sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Nell'ambito di tale cornice normativa, l'Autorità si è finora mossa lungo due binari distinti, approvando, da una parte, un regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (delibera n. 153/02/CSP modificata con la delibera n. 237/03/CSP) e, dall'altra, un regolamento relativo ai sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, applicabile nei periodi non elettorali (delibera n. 200/00/CSP) e, nell'ambito degli specifici regolamenti che l'Autorità provvede ad emanare in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, le norme relative allo svolgimento di tali sondaggi nei periodi elettorali.

L'attività di vigilanza sulla pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa svolta dall'Autorità nell'anno 2009 ha riguardato l'esame di circa 650 documenti relativi ai sondaggi e trasmessi dai soggetti realizzatori ai fini della pubblicazione sul sito dell'Autorità. È stata anche effettuata un'attività di monitoraggio sui maggiori quotidiani e periodici nazionali, consistito nella verifica, per ciascun sondaggio, dell'esistenza e della conformità della nota informativa, della correttezza e della completezza del documento, nonché della contestualità della sua comunicazione all'Autorità rispetto alla diffusione dei risultati sui mezzi di comunicazione.

Constatata l'opportunità di assicurare maggiori certezze agli operatori in merito alle norme di riferimento dei sondaggi d'opinione, l'Autorità ha instaurato un rapporto diretto con i soggetti realizzatori di sondaggi, segnalando, di volta in volta, le carenze di elementi informativi nel documento inviato che, opportunamente corredato delle rettifiche e/o integrazioni richieste, è stato successivamente pubblicato sul sito dell'Autorità.

Tale confronto costante con i soggetti realizzatori ha messo in luce taluni profili problematici della vigente normativa; conseguentemente, l'Autorità, riconoscendo nei sondaggi d'opinione e politici ed elettorali un importante strumento di conoscenza e di informazione e, con particolare riferimento ai sondaggi politici ed elettorali, la loro rilevanza nell'informazione ed orientamento dell'elettorato, ha deciso di procedere ad una revisione complessiva della disciplina regolamentare in questione, che ricomprenda, anche a fini di semplificazione amministrativa e univocità di indirizzo, l'intera materia della pubblicazione e diffusione dei sondaggi d'opinione e politici ed elettorali, con riferimento, per questi ultimi, sia ai periodi non elettorali che elettorali. Nell'ambito di tale attività di revisione, l'Autorità si è avvalsa della proficua collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre che con la cattedra di "Metodologia e tecnica della ricerca sociale" della Facoltà di Scienze della comunicazione - Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

A breve l'Autorità sottoporrà a consultazione pubblica uno schema di regolamento, il cui oggetto è la previsione di una disciplina organica per la pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa dei sondaggi demoscopici e politici ed elettorali, pur nella salvaguardia delle specificità dei singoli tipi di sondaggi. L'obiettivo che sta orientando l'attività di revisione è soprattutto quello di garantire all'utente/cittadino la correttezza dell'informazione veicolata dai sondaggi, attraverso la previsione di un arricchimento delle informazioni sulle metodologie impiegate per la loro realizzazione, ai fini della loro pubblicazione, rispettivamente, sui siti *web* dell'Autorità e del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Presidenza del Consiglio dei ministri, a seconda della tipologia dei sondaggi, oltre che quello di dettare nuove prescrizioni sul contenuto e sulle modalità di presentazione della nota informativa che accompagna la pubblicazione o diffusione del sondaggio sui mezzi di comunicazione di massa, al fine di consentire a tutti gli utenti una comprensione immediata degli elementi qualitativamente rilevanti dei sondaggi per una loro corretta interpretazione.

3.16. La tutela dei minori e degli utenti

Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo in materia di tutela dei minori e degli utenti nel settore delle comunicazioni ha subito significativi cambiamenti connessi al recepimento della direttiva 2007/65/CE sui servizi di *media* audiovisivi. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nel dare attuazione alla citata direttiva, ha modificato ed integrato il Testo unico della radiotelevisione, che è stato rinominato, in considerazione del processo di convergenza in corso, Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

Relativamente alla tutela dei minori, il decreto n. 44/2010 ha introdotto talune novità tra le quali l'obbligo, per i fornitori di servizi di *media* audiovisivi, di adottare un sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice *media* e minori, d'intesa con l'Autorità. Tale sistema di classificazione è stato pertanto ritenuto dal legislatore un fattore essenziale per rendere effettivo il sistema di controllo specifico e selettivo già previsto dall'articolo 34 del Testo unico della radiotelevisione per escludere i minori dalla visione di trasmissioni a loro lesive.

È stata altresì attribuita all'Autorità la competenza ad adottare, mediante procedure di co-regolamentazione, la disciplina speciale recante l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili (quali, ad esempio, l'uso di numeri di identificazione personale o sistemi di filtraggio o di identificazione) atti ad escludere che i minori possano vedere o ascoltare liberamente programmi lesivi del loro sviluppo fisico, mentale e morale. Al riguardo l'Autorità ha costituito un apposito gruppo di lavoro finalizzato allo svolgimento delle attività istruttorie inerenti l'adozione dei regolamenti attuativi del decreto.

L'attività pre-istruttoria, procedimentale e regolamentare

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha dedicato, come già in passato, particolare attenzione allo svolgimento delle attività di vigilanza e sanzionatorie in materia di tutela dei minori e degli utenti.

Peculiare rilievo è stato assegnato alle attività di controllo e verifica dei contenuti lesivi dei minori o pornografici trasmessi, in chiaro, da emittenti nazionali e locali o da programmi satellitari autorizzati in Italia, durante le ore diurne e nella fascia oraria specificamente dedicata ai minori. È stata altresì svolta una significativa attività di analisi di film o programmi andati in onda nella fascia oraria notturna, con la conseguente apertura di procedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti che risultavano aver trasmesso scene pornografiche. A tale proposito, si rileva come, a seguito dell'azione dell'Autorità, si sia registrata, da parte delle emittenti, la tendenza sia a sospendere la trasmissione di quei programmi che avevano determinato l'avvio di procedimenti sanzionatori, sia a modificare la linea editoriale per non incorrere in ulteriori violazioni.

Oltre all'attività pre-istruttoria svolta, sia su segnalazione esterna che su impulso d'ufficio, ed alla predisposizione di note di risposta a interrogazioni parlamentari, sono

stati istruiti n. 73 procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni, 37 dei quali si sono conclusi con i seguenti provvedimenti:

a) n. 34 ordinanze ingiunzioni, di cui:

- 16 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177: delibera n. 185/09/CSP – euro 160.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 20/10/CSP – euro 140.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 23/10/CSP – euro 100.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 83/10/CSP – euro 100.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 221/09/CSP – euro 70.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 153/09/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 202/09/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Rete 4; delibera n. 190/09/CSP – euro 7.000, concessionaria locale Radio Regio Stereo; delibera n. 222/09/CSP – euro 30.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 173/09/CSP – euro 10.328, emittente satellitare Julie Channel; delibera n. 223/09/CSP – euro 10.000, concessionaria nazionale Italia 1; delibera n. 21/10/CSP – euro 10.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 152/09/CSP – euro 7.000, concessionaria locale Antenna Tre; delibera n. 16/10/PRES – euro 7.000, concessionaria locale Telecapri; delibera n. 22/10/CSP – euro 2.000, concessionaria locale Telecapri; delibera n. 77/10/CSP – euro 1.000, concessionaria locale Video Nord;
- 3 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: delibera n. 120/09/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Canale 5; delibera n. 151/09/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 183/09/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Rai 1;
- 4 per la violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177: delibera n. 137/09/CSP – euro 75.000, emittente satellitare Tiziana Sat; delibera n. 121/09/CSP – euro 50.000, emittente satellitare Nostradamus Tv; delibera n. 214/09/CSP – euro 50.000, emittente satellitare Studio Europa CH 835; delibera n. 136/09/CSP – euro 5.000, concessionaria locale Tele 9;
- 9 per la violazione dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650: delibera n. 337/09/CONS – euro 77.469, emittente satellitare Tiziana Sat; delibera n. 319/09/CONS – euro 51.646, emittente satellitare Julie Channel; delibera n. 385/09/CONS – euro 50.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 318/09/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Nostradamus Tv; delibera n. 431/09/CONS – euro 5.164,60, concessionaria locale Med 2; delibera n. 338/09/CONS – euro 5.164,60 concessionaria locale Med 1; delibera n. 196/09/CONS – euro 2.582,30, concessionaria locale Tele 9; delibera n. 336/09/CONS – euro 2.582,30, concessionaria locale TRM; delibera n. 135/10/CONS – euro 5.164,60, concessionaria locale Telereporter Sud;
- 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 218 del 2006 in combinato disposto con l'art. 4, comma 1 lett. b), e art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005: delibera n. 74/10/CSP – euro 150.000, concessionaria nazionale Rai 2;

- 1 per la violazione del Codice *media* e sport come recepito dall'art. 34, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: delibera n. 189/09/CSP – euro 24.000, concessionaria locale Retesole;

b) n. 3 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: delibera n. 138/09/CSP, concessionaria nazionale Rai 3; delibera n. 191/09/CSP, concessionaria nazionale Rai 3; delibera n. 213/09/CSP, emittente satellitare Live 24.

Relativamente ai procedimenti già avviati e in fase di definizione si segnalano altresì 36 atti di contestazione, di cui:

- 9 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 3 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'art. 34, comma 3;
- 1 per la violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 9 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 2 per la violazione dell'art. 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 3 per la violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- 6 per la violazione dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996 n. 650.

All'esito delle verifiche pre-istruttorie sono stati inoltre disposti n. 26 atti di archiviazione in via amministrativa.

Sotto il profilo regolamentare, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione, ha approvato, nella riunione del 28 ottobre 2009, lo schema delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, propedeutiche al rinnovo del contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-2012. Il successivo 12 novembre, a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dal Ministero dello sviluppo economico, ha approvato la delibera n. 614/09/CONS che, all'articolo 7 impegna la Rai ad adottare nei propri palinsesti misure atte a tutelare i minori non solo nella fascia oraria espressamente a loro dedicata (dalle ore 16 alle ore 20), ma nell'intera fascia compresa tra le ore 7 e le ore 22,30 destinata alla visione familiare congiunta. Ad esclusione della fascia oraria notturna, la Rai è tenuta, pertanto, oltre allo scrupoloso rispetto della normativa primaria e secondaria vigente, ivi compresa la disciplina prevista dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, ad evitare, comunque, la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o

episodi che possano creare turbamento al pubblico dei minori. Ai sensi della delibera n. 614/09/CONS dovrà altresì armonizzare il sistema attualmente in uso per segnalare il grado di adeguatezza dei programmi al pubblico dei minori con un sistema basato su tre fasce di visione (programma per tutti, sconsigliato ai minori di anni 12, sconsigliato ai minori di anni 16) garantendo che la programmazione specificamente dedicata ai minori sia inserita nei palinsesti quotidiani tenendo conto dell'indice di ascolto di questi ultimi nelle diverse fasce orarie.

Con l'adozione delle linee guida approvate con la citata delibera n. 614/09/CONS, l'Autorità ha inteso, peraltro, ampliare gli obblighi della concessionaria del servizio pubblico a tutela dei minori, introducendo l'obbligo di recepire nel Codice etico della Rai il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, il Codice *media* e minori, il Codice sulle trasmissioni di commento agli avvenimenti sportivi di cui all'articolo 34 del Testo unico della radiotelevisione, nonché un Codice di buona condotta che contenga previsioni specifiche per i *reality*.

Attività di formazione

Nel corso dell'anno in esame l'Autorità ha continuato a svolgere attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), organi funzionali dell'Autorità, provvedendo, tra l'altro, alla redazione e alla diffusione di un manuale di procedure operative destinato agli operatori. Il processo di assegnazione ai Co.re.com. delle deleghe di funzioni in materia di comunicazioni in ambito regionale ha, infatti, subito una significativa accelerazione, con l'attribuzione agli stessi delle attività inerenti l'avvio e l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori oltre a quelle già precedentemente conferite di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale. Nel manuale ad essi rivolto è ampiamente analizzata la materia della tutela dei minori e degli utenti con particolare attenzione alle tematiche inerenti l'analisi del contenuto dei testi televisivi e alle problematiche connesse all'attività procedimentale.

Interventi in materia di diritto di rettifica

L'art. 4, comma 1, lett. e), del Testo unico della radiotelevisione garantisce l'esercizio del diritto di rettifica rispetto alle emittenti radiotelevisive. Nel periodo di riferimento, sono pervenute 4 richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'art. 32 del citato Testo unico sotto la rubrica "Telegiornali e giornali radio. Rettifica". L'Autorità ha riscontrato, in un caso, la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, ordinando la trasmissione dell'apposita rettifica.

La mancata ottemperanza preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, nel corso di istruttorie a seguito della richiesta di rettifica, ha determinato, ai sensi del comma 4 del citato art. 32, l'adozione di 1 provvedimento di ordinanza – ingiunzione (delibera n. 113/09/CSP – euro 1.548, Telejato).

3.17 La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e il diritto di cronaca sportiva

L'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva è stato istituito con delibera n. 99/08/CONS, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" così segnando il passaggio da un sistema basato sulla titolarità dei diritti in capo alle singole società sportive ad un nuovo sistema che si fonda sulla contitolarità dei diritti tra l'organizzatore della competizione e le società. Secondo le procedure istruttorie recate dalla delibera n. 307/08/CONS, tale Ufficio esercita le competenze in materia di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di individuazione periodica delle piattaforme emergenti per la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi e la vigilanza sul corretto esercizio del diritto di cronaca.

La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi

Con riferimento alle attività previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 9/2008, sono state approvate, nel periodo di riferimento, le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi presentate rispettivamente dalla Lega nazionale professionisti, dalla Lega società di pallacanestro serie A, dalla Legadue basket e dalla Lega italiana calcio professionistico. In ciascuna di esse, l'Autorità ha ribadito la necessità di garantire la più ampia partecipazione a tutti gli operatori della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo posseduto e il pieno rispetto, in tutte le fasi della procedura di assegnazione, dei principi generali dettati dal citato decreto, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti.

Nel dettaglio, l'Autorità ha approvato, per la parte di propria competenza e nel rispetto dell'omologo potere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito dei relativi procedimenti istruttori previsti dal regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, le linee guida presentate dagli organizzatori delle competizioni sportive.

Con la delibera n. 260/09/CONS del 14 maggio 2009 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al campionato di calcio di serie A e di serie B per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, che disciplinano la vendita centralizzata condotta dalla Lega nazionale professionisti dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi), nonché lo sfruttamento dei diritti di archivio per la stagione sportiva in corso e la stagione sportiva immediatamente precedente. La durata dei diritti oggetto di assegnazione è stata definita in misura paritaria per tutte le procedure competitive, in modo da garantire la partecipazione a tutti gli operatori della comunicazione. La durata dei contratti corrisponde sempre con quella delle stagioni sportive a cui si riferiscono le procedure competitive. Rispet-

to al testo formulato dalla Lega, l'Autorità ha ribadito l'assoluta necessità, al fine di garantire il principio di tutela della competitività delle procedure di assegnazione, di applicare in maniera rigorosa la previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, in modo da consentire ad una singola società sportiva di esercitare il diritto di licenziare i diritti audiovisivi, primari e secondari, relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) quale oggetto di autonome iniziative commerciali in forma non esclusiva e in parallelo con la commercializzazione effettuata dalla Lega nazionale professionisti.

Con la delibera n. 474/09/CONS del 14 settembre 2009 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, e per il territorio estero, riferibili al campionato di serie A di pallacanestro e agli eventi correlati, per le stagioni 2009/10 e 2010/11, che seguono la medesima struttura adoperata per la commercializzazione dei diritti audiovisivi per il biennio 2009/11 (stagioni sportive 2009/10 e 2010/11), relativi alle partite delle competizioni di cui si è dato conto nella Relazione annuale 2009. Rispetto al testo formulato dalla Lega, l'Autorità ha ritenuto necessario inserire nel testo alcune raccomandazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, richiedendo con riferimento ai diritti per la radiofonia, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 15 del decreto, di riservare agli organizzatori degli eventi tutti i diritti non facenti parte del pacchetto unico; con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato estero, di prevedere delle modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane all'estero così come previsto dall'art. 16, comma 2 del medesimo decreto; di garantire una rigorosa applicazione della previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto in merito al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti.

Con la delibera n. 475/09/CONS del 14 settembre 2009 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al campionato di Legadue di pallacanestro e agli eventi correlati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Rispetto al testo formulato dalla Lega, l'Autorità ha ritenuto necessario inserire alcune raccomandazioni finalizzate ad assicurare la più ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo posseduto e a garantire una rigorosa applicazione della previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto in merito al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti.

Con la delibera n. 43/10/CONS del 24 febbraio 2010 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili ai campionati di prima e seconda divisione di calcio e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2010/2011, rispetto alle quali l'Autorità ha previsto un'integrazione nel testo formulato dalla Lega, afferente le modalità di gestione dei diritti invenduti e non esercitati in modo da garantire una rigorosa applicazione della previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto. Particolare attenzione è stata attribuita alla certificazione degli stessi all'esito negativo delle procedure di vendita centralizzata, alle modalità di ritorno dei diritti invenduti in capo alle società sportive e all'autonoma negoziazione degli stessi, ed è stato ribadito che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse.

Individuazione delle piattaforme emergenti

L'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 259, ai fini dell'offerta dei diritti audiovisivi sportivi su base non esclusiva, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.

Con la delibera n. 526/09/CONS del 23 settembre 2009 l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, alla quale hanno partecipato Rai, Sky, RTI, H3G, Wind, Telecom Italia, Telecom Italia Media e l'Associazione IPTV. La nozione di mercato emergente, pur costituendo un utile riferimento, non è perfettamente coincidente con quella di piattaforma emergente sicché, per adempiere agli obblighi di legge, è stato necessario applicare una specifica metodologia. A tale riguardo, l'Autorità ha evidenziato che il concetto di "mercato emergente" nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche si riferisce a quell'insieme di prodotti e/o servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell'offerta o le condizioni di ingresso sul mercato. Non potendo una piattaforma essere considerata né un prodotto, né tantomeno un servizio, trattandosi piuttosto di un sistema di distribuzione (di un prodotto e/o di un servizio) che nella fattispecie in esame consente a un prodotto/servizio audiovisivo di raggiungere un insieme di utenti per mezzo di una rete di comunicazione elettronica, l'Autorità ha ritenuto che la nozione di mercato emergente ai sensi del considerando 7 della Raccomandazione della Commissione europea relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007 non rappresenta di per sé la metodologia applicabile al caso, ma può solo costituire un utile riferimento ai fini dell'individuazione delle piattaforme televisive emergenti. Pertanto l'analisi ha considerato tanto gli aspetti tecnologici quanto quelli economici, con riferimento ad ogni singola piattaforma. A seguito della consultazione pubblica, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale con la delibera n. 665/09/CONS, i cui risultati sono evidenziati nella tabella 3.23.

Tabella 3.23. *Diritti sportivi - Piattaforme emergenti*

PIATTAFORMA	ANALISI TECNOLOGICA	ANALISI ECONOMICA	EMERGENTE/ NON EMERGENTE
DTT	Consolidata	Matura	Non Emergente
DTH	Consolidata	Matura	Non Emergente
IPTV	Transizione	Avvio Prolungato	Emergente
WEB TV	Transizione	Avvio	Emergente
GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA	Transizione	Avvio	Emergente
DVB-H	Transizione	Avvio	Emergente

Fonte: Autorità

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva

Nel periodo di riferimento, l'Autorità, con le delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17 luglio 2009 e successive modifiche (delibera n. 579/09/CONS) - dopo aver sentito i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale - ha disciplinato le modalità ed i limiti temporali dell'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e di cronaca radiofonica, per ciascun evento della competizione, prevedendo pure, nell'ambito del diritto di cronaca audiovisiva, sia quello esercitato via internet che per mezzo della telefonia mobile.

Con le suddette disposizioni regolamentari sono state dunque stabilite le modalità per l'accesso degli operatori della comunicazione agli impianti sportivi per riprendere l'evento qualora non fosse garantita, da parte dell'organizzatore della competizione, dell'organizzatore dell'evento o dell'assegnatario dei diritti, la messa a disposizione ai medesimi operatori della comunicazione del materiale audiovisivo (estratti delle immagini salienti e correlate contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione) ed i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento degli operatori presso l'impianto sportivo. Per ciò che concerne in particolare l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, è stato inoltre regolamentato l'utilizzo delle immagini salienti e correlate da parte delle emittenti o dei fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento e della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L'esercizio del diritto di cronaca avviene sotto la vigilanza dell'Autorità e sotto il presidio sanzionatorio offerto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97, nei limiti di quanto previsto a tutela degli assegnatari al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra diritti di esclusiva e diritto all'informazione.

L'attività di specifico controllo e avvio del procedimento sanzionatorio avviene sia d'ufficio che su base di segnalazione e/o denuncia, con l'ausilio, ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, del Servizio ispettivo e registro dell'Autorità e di uffici e personale specifici del corpo della Guardia di finanza.

L'attività di vigilanza sugli eventi sportivi trasmessi dalle emittenti televisive e radiofoniche si esplica attraverso un controllo della programmazione sia delle emittenti su reti terrestri sia delle trasmissioni, anche in *simulcast*, sul *web* o sul satellite. Il monitoraggio viene effettuato a rotazione periodica e/o a campionamento di programmi sportivi o di approfondimento sportivo.

Per quanto riguarda l'attività procedimentale svolta, questa ha evidenziato come le criticità più frequentemente riscontrate consistano, per le emittenti televisive, nella cronaca continuativa in diretta dell'evento sportivo senza disporre dei relativi diritti o nella trasmissione di immagini salienti e correlate al di fuori dei limiti previsti dal Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva sportiva mentre, per le emittenti radiofoniche, nella trasmissione di finestre informative superiori, per numero, durata ed intervallo tra di esse, ai limiti imposti dal regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica.

Nello specifico, nel periodo di riferimento:

- sono stati formalmente avviati nove procedimenti sanzionatori, di cui sette per presunta violazione del regolamento in materia di cronaca audiovisiva sportiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e due per presunta violazione del regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica allegato alla delibera n. 406/09/CONS;

– sono state avviate 19 attività istruttorie al fine di accertare eventuali violazioni dei citati regolamenti in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva;

– sono state adottate tre determine di archiviazione in via amministrativa, di cui due per impossibilità di recuperare il materiale probatorio di presunte violazioni commesse su internet, in mancanza di obbligo di custodire le registrazioni dei contenuti veicolati, ed una per manifesta insussistenza della violazione;

– si sono altresì verificati due casi in cui è stato impossibile acquisire i materiali probatori relativi alle fattispecie contestate, a causa dell'inottemperanza delle emittenti al disposto dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che le obbliga a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi: in tali casi, la documentazione è stata trasmessa ad altro Ufficio dell'Autorità per i profili di competenza.

Al fine di accertare che siano assicurate idonee condizioni negli impianti sportivi per il corretto esercizio del diritto di cronaca, l'Ufficio ha altresì avviato, congiuntamente al Servizio ispettivo e registro dell'Autorità, ispezioni a campione presso gli impianti ove si svolgono le competizioni. Le maggiori criticità sono state rilevate in ambito calcistico, sicché l'attività ispettiva è stata concentrata, per la sua fase di avvio, sugli stadi con riferimento alle competizioni sia di Serie A e B che di Prima e Seconda divisione, in modo da assicurare un monitoraggio equilibrato di tutti gli eventi soggetti alla disciplina del decreto n. 9/2008.

L'organizzazione dell'attività ispettiva si è svolta nel rispetto della normativa di accesso agli stadi, in particolare il decreto ministeriale 6 giugno 2005, il decreto ministeriale 15 agosto 2009 con il suo allegato A, in modo tale da evitare sovrapposizioni e interferenze fra Autorità pubbliche in azione all'interno degli impianti.

L'attuazione di una collaborazione con i soggetti ispezionati, la Lega nazionale professionisti, per le partite di Serie A e Serie B, e la Lega italiana calcio professionistico per le competizioni di Prima e Seconda divisione, è stata la soluzione ritenuta più idonea a garantire un accesso c.d. *all areas* ai funzionari dell'Autorità incaricati delle attività ispettive. Questi organismi sono, infatti, presenti allo stadio durante le gare con propri rappresentanti, i cui nominativi vengono resi noti all'Ufficio competente dell'Autorità ogni settimana e per ogni stadio d'Italia, in modo tale che gli ispettori abbiano tutti i contatti, senza dover rinunciare all'"effetto sorpresa" durante lo svolgimento dell'attività. Le leghe si sono impegnate a garantire l'accesso ai funzionari dell'Autorità attraverso una circolare, resa nota a tutti *club*, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti *web*, che spiega il tipo di attività di verifica che viene svolta all'interno dello stadio e che concede il "via libera" all'interno degli impianti agli ispettori. A questa circolare viene data idonea pubblicità anche attraverso la pubblicazione sul sito delle leghe.

Oggetto di verifica sono, da un lato, eventuali violazioni del diritto di cronaca poste in essere dagli stessi organizzatori di competizioni o dalle società organizzatrici, fra cui ad esempio il diniego di accesso agli operatori di comunicazione negli spazi idonei all'esercizio del diritto di cronaca; dall'altro eventuali violazioni commesse dagli operatori di comunicazione, quali ad esempio l'effettuazione di cronaca continuativa in difetto dei diritti di trasmissione, le riprese televisive del campo di gioco e degli spalti fuori dai limiti legali o l'interconnessione con altri operatori di comunicazione.

La scelta degli stadi e delle gare dove affrontare le prime attività ispettive è stata orientata dall'analisi delle segnalazioni ricevute sia dalle leghe che da operatori di

comunicazioni, dalle quali sono emersi alcuni bacini territoriali in cui sembrano concentrarsi alcuni tipi di violazione da parte delle emittenti. Contemporaneamente alle ispezioni viene disposto dagli impianti in dotazione all'Autorità un monitoraggio registrato della programmazione mandata in onda dalle emittenti che, dall'esame preventivo dei palinsesti e delle licenze, si ha ragione di ritenere che possano trasmettere l'evento satellite sportivo in difetto di diritti di trasmissione.

Per quanto riguarda l'attività all'interno dello stadio, è noto che gli ispettori dell'Autorità non possiedono poteri di polizia giudiziaria, pertanto si tratta di un'attività accertativa che non sfocia in contestazioni immediate. Viene pertanto redatto un verbale di mero sopralluogo, le violazioni eventualmente riscontrate vengono prodotte in una relazione successiva separata che funge da segnalazione da parte degli ispettori incaricati, mentre la contestazione nei confronti degli operatori di comunicazione è formulata solo dopo un riscontro successivo all'evento, attraverso la visione dei filmati delle trasmissioni. L'attività ispettiva è funzionale sia ad istruttorie già in corso, verificando sospetti di accessi abusivi da parte degli operatori di comunicazioni, sia ad evidenziare comportamenti illegittimi al fine di avviare nuove istruttorie o procedere ad accertamenti più approfonditi. Anche per quanto riguarda eventuali comportamenti illegittimi da parte degli organizzatori delle competizioni, finora non riscontrate, è difficilmente configurabile un intervento immediato dei funzionari dell'Autorità, proprio per l'assenza dei poteri di polizia giudiziaria in capo ad essi. L'eventuale violazione viene quindi descritta e documentata nella relazione, per poi essere tradotta in verbale di accertamento e contestazione in un momento successivo.

3.18 La comunicazione politica

L'Autorità, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, svolge funzioni di garanzia nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di propaganda ed informazione politica e dei principi di pluralismo, correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell'informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche recate dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione (rinominato Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 44 del 2010).

In applicazione della disciplina sulla *par condicio* di cui alla legge n. 28 del 2000, l'Autorità, in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, e previa consultazione con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adotta le disposizioni attuative relative all'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale privata, alla stampa, alla comunicazione istituzionale ed ai sondaggi politico-elettorali. L'Autorità, inoltre, svolge le funzioni di vigilanza sul rispetto di tale normativa e dei regolamenti adottati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare di vigilanza. Sono di ausilio nello svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità in materia di comunicazione politica i Co.re.com., suoi organi funzionali, i quali attuano una specifica vigilanza sulle emittenti radiofoniche e televisive private locali ai sensi della legge n. 313 del 2003 e del Codice di autoregolamentazione emanato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, nonché sulle trasmissioni irradiate dalla Rai in ambito locale.

Il periodo di riferimento della presente relazione ha visto l'Autorità impegnata nella regolamentazione e nella vigilanza di diverse campagne elettorali, oltre alla consueta attività di vigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo dell'informazione svolta durante l'intero periodo.

Nei giorni 6 e 7 giugno 2009, si sono svolte, infatti, contemporaneamente, le campagne per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali. Il 22 e 23 giugno 2009 sono stati, inoltre, celebrati i referendum popolari parzialmente abrogativi di alcune disposizioni del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati e del testo unico sull'elezione del Senato della Repubblica. Si sono svolte, sempre nel 2009, le consultazioni referendarie nella Provincia autonoma di Bolzano del 25 ottobre 2009 e le consultazioni elettorali per il rinnovo di ulteriori consigli comunali del 28 e 30 novembre. Nel 2010 si sono, indi, svolte nei giorni 28 e 29 marzo, le elezioni regionali, provinciali e comunali, che hanno interessato il rinnovo di 13 regioni, 4 province e 432 comuni.

Nell'intero arco temporale concernente il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, con riferimento sia ai periodi elettorali che a quelli ordinari, sono stati adottati 96 provvedimenti, sia a contenuto sanzionatorio sia di natura regolamentare e 10 decreti presidenziali, ratificati con delibere dell'organo collegiale competente.

Il sistema delle sanzioni

Il quadro normativo di riferimento dell'attività sanzionatoria dell'Autorità in materia di comunicazione politica è piuttosto articolato. L'apparato sanzionatorio della legge n. 28 del 2000 prevede sanzioni di tipo eminentemente ripristinatorio, che mirano a ristabilire in tempi ristretti la parità di accesso all'informazione politico - elettorale per le violazioni delle singole fattispecie tassativamente previste dalla legge.

Oltre alle sanzioni rispristinatorie, sono previste la trasmissione o pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare. L'Autorità, inoltre, può adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza per ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica. Completa l'apparato sanzionatorio l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel testo modificato dalla legge n. 28/2000: viene applicata, per effetto della legge n. 689/81, la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione si violino diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o si commettano più violazioni della stessa disposizione.

Resta poi ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste per la mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'Autorità dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97 (sanzione pecuniaria da 10.330 euro a 258.230 euro e, in caso di violazione di particolare gravità o reiterata, la sospensione della concessione o autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi).

Per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo l'accertamento della mancata osservanza delle disposizioni della Commissione parlamentare di vigilanza può comportare la richiesta alla concessionaria di attivare i procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro per i dirigenti responsabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c) n. 10, della legge n. 249 del 1997, nonché la verifica del rispetto del contratto di servizio.

L'apparato sanzionatorio previsto per l'emittenza radiotelevisiva locale dalla legge n. 313/2003 prevede l'adozione di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti lesivi ed a carattere compensativo. In caso di inottemperanza dei propri provvedimenti in materia di emittenza radiotelevisiva locale l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta ad un decimo rispetto alle emittenti nazionali (che va dal minimo di 1.300 euro al massimo di 25.000 euro).

Periodo elettorale 2009

La campagna per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 è stata regolamentata con la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009.

Per le elezioni amministrative sono state adottate invece adottate le seguenti delibere:

a) delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009.

b) delibera n. 200/09/CSP del 12 novembre 2009, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Sindaco e del consiglio comunale di Strembo, Nago-Torbole, Cles (provincia di Trento) e Velturno (provincia di Bolzano), indette per il giorno 29 novembre 2009, e di Lusciano (provincia di Caserta), Casalnuovo di Napoli (provincia di Napoli), Seminara (provincia di Reggio Calabria) e Parghelia (provincia di Vibo Valentia), indette per i giorni 29 e 30 novembre 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2009.

L'aggiornamento settimanale dei dati relativi al monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali - pubblicato sul sito dell'Autorità - ha consentito di accertare in tempo utile eventuali lesioni della parità di accesso ai mezzi di informazione e di avviare procedimenti istruttori, anche d'ufficio. In particolare, attraverso il monitoraggio h24 delle trasmissioni delle emittenti televisive nazionali, è stato possibile acquisire gli elementi per assicurare la verifica dell'equilibrio nell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici nei due periodi in cui si articola la campagna elettorale (dall'indizione dei comizi alla presentazione delle liste e dalla presentazione delle liste alla chiusura della campagna elettorale), e degli altri obblighi che riguardano la comunicazione politica in tale periodo.

La tipologia degli interventi dell'Autorità è stata complessa ed articolata nei contenuti, dai richiami alle ordinanze ripristinatorie e a quelle di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i profili di inottemperanza alle delibere dell'Autorità.

Comunicazione istituzionale

L'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In applicazione della predetta disposizione di legge, l'Autorità in 12 fattispecie ha accertato lo svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale non indispensabili e non impersonali e, pertanto, ha ordinato alle pubbliche amministrazioni interessate di pubblicare un messaggio recante l'indicazione di aver violato il divieto di comunicazione istituzionale in argomento. In un caso è stata applicata anche la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine impartito (tabella 3.24).

Tabella 3.24. *Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale*

Delibera	Segnalante	Segnalato
74/09/CSP	Bruno Giorgio Dapei consigliere della Provincia di Milano	Provincia di Milano
107/09/CSP	d'ufficio	Provincia di Milano
124/09/CSP	Davide Baggio candidato Sindaco per la lista civica Comune Futuro, Comune di Tombolo	Comune di Tombolo
125/09/CSP	Massimiliano Dell'Acqua consigliere de Il Popolo delle Libertà, Comune di Cesano Boscone	Comune di Cesano Boscone
126/09/CSP	Mario Favero, candidato Sindaco e Giorgio Morales, candidato consigliere per la lista Limana Viva, Comune di Limana	Comune di Limana
127/09/CSP	Diego Gorza Candidato Sindaco per la lista Lega Nord – Cambia con noi e Morena Moro - Candidata Sindaco per la lista Morena Moro Sindaco per Carbonera	Comune di Carbonera
128/09/CSP	Comitato Elettorale Per Bovisio Masciago Galimberti Sindaco	Comune di Bovisio Masciago
129/09/CSP	Simonetta Mingazzini - Consigliere comunale di Dozza	Comune di Dozza
130/09/CSP	Roberto Rabacchi	Comune di Reggio Emilia
131/09/CSP	Placido Fundarò e Carlo Spagnol - Consiglieri comunali di Sacile	Comune di Sacile
132/09/CSP	Luigi Caracappa e Marina Petruni, consiglieri del Comune di Settimo Milanese	Comune di Settimo Milanese
164/09/CSP	Rinaldo Tonon e Mario Zandonella Necca - Consiglieri comunali di Comelico Superiore	Comune di Comelico Superiore
211/09/CSP	Mario Gianelli Capogruppo PD della II circoscrizione del Comune di Verona	Comune di Verona

Fonte: Autorità

Informazione politico-elettorale

In base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28/2000 e dai regolamenti di attuazione adottati rispettivamente dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità, i programmi di informazione nel periodo elettorale – dai telegiornali a quelli di approfondimento informativo – si conformano con particolare rigore ai principi di parità di trattamento dei soggetti politici, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione. Ai conduttori e registi dei programmi è richiesto un comportamento corretto e imparziale ed è, inoltre, fatto divieto di fornire in maniera diretta o indiretta indicazioni di voto e comunque di esercitare anche in forma surrettizia influenza sulle libere scelte degli elettori. L'Autorità è più volte intervenuta per garantire l'applicazione di tali principi. Di particolare interesse è l'atto di richiamo (delibera n. 77/09/CSP) adottato dall'Autorità - in base ai dati riferiti alle prime settimane della seconda fase della campagna elettorale - per il riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale ed evitando la sovraesposizione del Governo, al quale ha fatto seguito la diffida (delibera n. 85/09/CSP) a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi in essa indicati, fornendo una corretta informazione delle attività del Governo. Quest'ultima deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate alle attività dell'esecutivo e non costituire una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale.

In totale, l'Autorità ha assunto i seguenti provvedimenti (tabella 3.25):

- in 1 fattispecie l'Autorità ha ordinato l'immediato riequilibrio dell'informazione politica nei telegiornali tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale evitando, altresì, la sovraesposizione del Governo;

- in 1 provvedimento è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza nel telegiornale a precedente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, pari a euro 180.000 nei confronti di un'emittente televisiva privata in ambito nazionale;

- in 6 provvedimenti è stata deliberata l'archiviazione;

- in 11 fattispecie l'Autorità ha deliberato provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge n. 28/2000 (di cui tre nei confronti della concessionaria del servizio pubblico), per assicurare nei telegiornali servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo;

- in 1 fattispecie alle emittenti televisive private in ambito nazionale è stato ordinato di continuare nell'azione di riequilibrio intrapresa a favore del soggetto segnalante, anche in considerazione dell'imminente chiusura della campagna elettorale, ai fini del rispetto nei telegiornali e a favore della lista esponente, dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

- in 6 fattispecie (di cui 2 relative alla concessionaria del servizio pubblico) è stato ordinato di attribuire nei telegiornali un adeguato accesso all'informazione alla lista segnalante in ottemperanza alla diffida precedentemente emanata;

- in 1 fattispecie è stato deliberato il non luogo a provvedere;

- in 1 fattispecie è stato ordinato alla concessionaria del servizio pubblico di por-

tare a compimento entro il termine della campagna elettorale, sia con riguardo ai telegiornali che relativamente ai programmi di approfondimento informativo, il riequilibrio dell'informazione politica nei confronti della lista esponente.

Tabella 3.25. *Periodo elettorale 2009 – Provvedimenti in materia di informazione politica*

Delibera	Segnalante	Segnalato
77/09/CSP	D'ufficio	Testate giornalistiche delle emittenti nazionali pubbliche e private
78/09/CSP	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisivie Italiane s.p.a., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale Rete 4
85/09/CSP	D'ufficio	Emittenti radiotelevisive pubbliche e private
86/09/CSP	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - Notiziario Tg4
87/09/CSP	Onorevole Silvana Mura Italia dei Valori – Lista Di Pietro	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti televisive in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre
88/09/CSP	Onorevole Silvana Mura Italia dei Valori – Lista Di Pietro	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4
89/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre (Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24)
90/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1 (Tg5, Tg4, Studio Aperto)
91/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	Telecom Italia Media s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 (TgLa7)
92/09/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella	Sky Italia s.r.l. - emittente per la radiodiffusione televisiva SkyTg24

93/09/CSP	Lista Sinistra e Libertà	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre (Tg1, Tg2, Tg3)
94/09/CSP	Lista Sinistra e Libertà	R.T.I. Reti Televisive s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1 (Tg5, Tg4, Studio Aperto)
95/09/CSP	Movimento politico La Destra e Movimento per le Autonomie	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due, Rai Tre Rainews24 (Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24, Tgr, Tribune e Servizi parlamentari)
96/09/CSP	Movimento Politico La Destra e Movimento per le Autonomie	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1
97/09/CSP	Movimento Politico La Destra e Movimento per le Autonomie	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 e Mtv
98/09/CSP	Movimento Politico La Destra e Movimento per le Autonomie	Sky Italia s.r.l. - emittenti per la radiodiffusione televisiva SkyTg24
99/09/CSP	Lista Forza Nuova	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due (Tg1 e Tg2)
100/09/CSP	Lista Forza Nuova	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Italia 1 (Studio Aperto)
101/09/CSP	Lista Liberal Democratici - Maie	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre
102/09/CSP	Lista Liberal Democratici - Maie	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Rete 4 e Italia 1

103/09/CSP	Lista Liberal Democratici – Maie	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 e Mtv
104/09/CSP	Lista Liberal Democratici – Maie	Sky Italia s.r.l. - emittente per la radiodiffusione televisiva SkyTg24
105/09/CSP	Lista Liberal Democratici – Maie	Rete A s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale All Music
106/09/CSP	Associazione politica nazionale lista Marco Pannella – Emma Bonino	Rai Radiotelevisione italiana s.p.a.
115/09/CSP	D'ufficio	Sky Italia s.r.l. (Canale SkyTg24)
116/09/CSP	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Italia 1 (Notiziario Studio Aperto)
108/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due, Rai Tre
109/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Retequattro, Italia 1
110/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 e Mtv
111/09/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Sky Italia s.r.l. (Canale Sky Italia)

Fonte: Autorità

Messaggi politici elettorali

I messaggi politici elettorali sono spazi a disposizione dei soggetti politici a pagamento, eventualmente gratuiti, secondo regole e criteri definiti sia dalla legge che dalle singole disposizioni dettate dall'Autorità e dai codici di autoregolamentazione. In tale ambito è stato adottato 1 provvedimento (tabella 3.26) con il quale è stato ordinato alla società editrice di un quotidiano di pubblicare nel primo numero utile un messaggio recante l'indicazione della violazione dell'articolo 7 della legge n. 28 del 2000 per

aver pubblicato messaggi politici elettorali privi della dicitura di "messaggio elettorale" e dell'indicazione del soggetto politico committente e non conforme alle forme tassativamente previste.

Tabella 3.26. *Periodo elettorale 2009 - Provvedimenti in materia di messaggi elettorali*

Delibera	Segnalante	Segnalato
160/09/CSP	D'ufficio	Stampa Democratica 95 soc. coop. giornalistica - Quotidiano Metropolis

Fonte: Autorità

Sondaggi politici ed elettorali

I risultati dei sondaggi realizzati durante il periodo di campagna elettorale possono essere diffusi soltanto se accompagnati da specifiche indicazioni sulla metodologia del sondaggio e non possono comunque essere diffusi nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni. In applicazione di tali disposizioni, l'Autorità ha avviato alcuni procedimenti che si sono conclusi con l'archiviazione in quanto i risultati dei sondaggi, ancorché diffusi nel periodo del divieto, erano stati già debitamente resi pubblici nelle forme volute dalla legge nel periodo consentito, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non costituiva violazione, essendo essi ormai divenuti patrimonio pubblico di conoscenza (tabella 3.27).

Tabella 3.27. *Periodo elettorale 2009 - Provvedimenti in materia di sondaggi politico-elettorali*

Delibera	Segnalante	Segnalato
161/09/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente televisiva in ambito nazionale Rai Uno (Trasmissione Porta a Porta)
162/09/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente televisiva in ambito nazionale Rai Tre (Trasmissione Telecamere)
163/09/CSP	D'ufficio	Centro di Produzione s.p.a. - emittente radiofonica in ambito nazionale Radio Radicale

Fonte: Autorità

Elezioni referendarie 2009

In previsione dei referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 e di quello nella Provincia autonoma di Bolzano sono state adottate le seguenti delibere:

- delibera n. 58/09/CSP del 22 aprile 2009, recante "Atto di indirizzo sull'informazione in materia di referendum popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)" e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

- delibera n. 80/09/CSP del 14 maggio 2009 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009;

- delibera n. 181/09/CSP del 23 settembre 2009, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia autonoma di Bolzano relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento della edilizia abitativa agevolata"), n. 5393 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale"), n. 5396 (Proposta di legge provinciale: il referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, referendum sulle grandi opere), e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – poteri di indirizzo potere consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo), indetti per il giorno 25 ottobre 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 13 ottobre 2009.

In tale ultima consultazione referendaria l'Autorità ha ordinato alla pubblica amministrazione locale di pubblicare un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza al divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 (tabella 3.28).

Tabella 3.28. *Referendum 2009 – Provvedimenti in materia di sondaggi politico-elettorali*

Delibera	Segnalante	Segnalato
212/09/CSP	D'ufficio	ABD Airport s.p.a., interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano

Fonte: Autorità

Periodo elettorale 2010

Nella primavera del 2010 si sono svolte le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo ed ulteriori elezioni provinciali e comunali nelle regioni a statuto speciale sono previste nel mese di maggio. Complessivamente, in tale periodo, sono state adottate 33 deliberazioni.

Relativamente alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati adottati due regolamenti, uno relativo alla prima fase della campagna elettorale (dalla data di convocazione dei comizi alla data di presentazione delle candidature) e uno relativo alla fase successiva alla presentazione delle candidature:

– delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010.

– delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010.

Con riferimento alla regolamentazione dettata per il secondo periodo della campagna elettorale l'Autorità, al fine di non determinare una distonia del complessivo sistema dell'informazione radiotelevisiva in campagna elettorale, ha adottato per le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale una disciplina analoga a quella stabilita per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 9 febbraio 2010, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'ultimo termine per la presentazione delle candidature le tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto (art. 3, comma 4) e che nel predetto periodo le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 5).

Le società Telecom Italia Media s.p.a. e Sky Italia s.r.l. hanno proposto ricorso avverso la predetta delibera n. 25/10/CSP. Il Tar Lazio, con le ordinanze n. 1179/2010 e n. 1180/2010 del 12 marzo 2010, ha accolto le domande incidentali di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso la delibera impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 2 della legge n. 28/2000 e del distinguo operato dal giudice delle leggi (sentenza 155/2002), agli effetti del rispetto del principio della *par condicio* da parte delle emittenti private, fra "programmi di informazione" e "comunicazione politica radiotelevisiva", ha illegittimamente esteso ai programmi di informazione la disciplina dettata per la comunicazione politica. Nelle medesime pronunce il Tar Lazio ha anche rilevato che la designazione tra i soggetti politici dei candidati aspiranti alla Presidenza della Giunta regionale è priva di supporto normativo e finisce per raddoppiare lo spazio già riservato alle liste regionali, di cui i suddetti Presidenti costituiscono espressione.

A seguito di tali pronunce l'Autorità ha immediatamente annullato, in sede di autotutela, le disposizioni ritenute dal Tar non conformi alla lettura della legge 28 del 2000 data dalla Corte Costituzionale adottando la delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010, ed ha comunicato tale modifica sia alla Commissione parlamentare di vigilanza, sia al Consiglio di amministrazione della Rai, ai fini delle attività di rispettiva competenza.

Infine, relativamente alle elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale del mese di maggio è stata adottata la delibera n. 80/01/CSP del 22 aprile 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella regione autonoma Sardegna e per le elezioni comunali nelle regioni autonome Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia previste per il mese di maggio 2010", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 26 aprile 2010.

Tra gli interventi posti in essere si segnalano quelli in materia di vigilanza sulle norme relative alla comunicazione istituzionale. Al riguardo una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri inviata a tutte le amministrazioni centrali ha fatto propri gli indirizzi interpretativi dell'Autorità circa i requisiti di necessarietà e impersonalità della comunicazione istituzionale durante i periodi elettorali. Le numerose richieste di parere inviate dalla amministrazione centrali all'Autorità hanno, inoltre, consentito un controllo preventivo sulle campagne di comunicazione istituzionale che ha così evitato interventi *ex post* di carattere sanzionatorio. Diverso è stato l'approccio da parte delle amministrazioni locali. In 4 casi l'Autorità, rilevata la non indispensabilità ed impersonalità della comunicazione istituzionale, ha concluso i procedimenti avviati ordinando alle pubbliche amministrazioni locali interessate di pubblicare un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza al divieto di comunicazione istituzionale.

Per quanto riguarda l'informazione politica sono stati complessivamente adottati 18 provvedimenti di ripristino della parità di trattamento tra i soggetti politici e 2 sanzioni amministrative nei confronti di emittenti nazionali, nonché 2 atti di richiamo (tabella 3.29, tabella 3.30, tabella 3.31 e tabella 3.32).

Tabella 3.29. *Periodo elettorale 2010 - Provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale*

Delibera	Segnalante	Segnalato
66/10/CSP	Alessio Spertini in rappresentanza della Lista del Candidato Sindaco Graziella Giacon	Notiziario comunale di Laveno Mombello Informatore Cronache Nostre
67/10/CSP	Rocco Ferraro	Comune di Lamezia Terme
68/10/CSP	Candidato Sindaco della Lista Facciamo Centro Gianluigi Bergamo	Comune di Cavallino-Treporti
69/10/CSP	Emanuele Pepa, Simone Giaconi, Roberto Bartomeoli, Enzo Marangoni e Maurizio Paoletti, Consiglieri comunali del Comune di Recanati	Comune di Recanati

Fonte: Autorità

Tabella 3.30. *Periodo elettorale 2010 - Provvedimenti in materia di informazione politica*

Delibera	Segnalante	Segnalato
40/10/CSP	Italia dei Valori	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Rete 4 e Italia 1 (TG5, TG4 e Studio Aperto)
41/10/CSP	Italia dei Valori	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Uno
42/10/CSP	Italia dei Valori	Telecom Italia Media s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale La7
43/10/CSP	Associazione Uniti per Bresso	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. e R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a.
44/10/CSP	Partito Socialista Italiano	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale La7 e Mtv
45/10/CSP	Partito Socialista Italiano	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Italia 1, e Rete 4
46/10/CSP	Partito Socialista Italiano	Rai Radiotelevisione Italiana - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai1, Rai2 Rai3 e Rainews24
47/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Telecom Italia Media s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale La7 e Mtv
48/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Rai Radiotelevisione Italiana - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai1, Rai2, Rai3
49/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4
50/10/CSP	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	Sky Italia - emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Sky Tg24
51/10/CSP	Associazione Sinistra Ecologia e Libertà	Rai Radiotelevisione Italiana - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai1, Rai2 Rainews 24

52/10/CSP	Associazione Sinistra Ecologia e Libertà	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4
53/10/CSP	Associazione Sinistra Ecologia e Libertà	Sky Italia - emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Sky Tg24
56/10/CSP	Lista Forza Nuova	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.
57/10/CSP	Lista Forza Nuova	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5 (TG 5)
58/10/CSP	Lista Forza Nuova	Telecom Italia Media s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale La7
59/10/CSP	Lista Rete dei cittadini	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Tre (TGR Lazio)
60/10/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., esercente l'emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai 1
61/10/CSP	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5
62/10/CSP	D'ufficio	Emittenti radiotelevisive pubbliche e private
30/10/CSP	D'ufficio	Emittenti radiotelevisive pubbliche e private

Fonte: Autorità

Tabella 3.31. *Periodo elettorale 2010 - Provvedimenti in materia di comunicazione politica*

Delibera	Segnalante	Segnalato
54/10/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella Liste Bonino-Pannella	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.
55/10/CSP	Massimo Ronchi candidato alla carica di consigliere regionale per la Lega Nord - Liga Veneta	Teleradiodiffusione Bassano s.r.l. (emittente per la radiotelevisione in ambito locale Reteveneta)

Fonte: Autorità

Tabella 3.32. *Periodo elettorale 2010 - Provvedimenti in materia di messaggi politici-elettorali*

Delibera	Segnalante	Segnalato
70/10/CSP	D'ufficio	Grandinetti Holding s.r.l. - emittente televisiva locale City One

Fonte: Autorità

Periodo non elettorale

Nel corso del periodo non elettorale oltre ai principi generali in materia di informazione dettati dagli artt. 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione, si applicano le specifiche regolamentazioni attuative della legge 28 dettate sia dall'Autorità che dalla Commissione parlamentare di vigilanza nei confronti della concessionaria del servizio pubblico. Poiché l'apparato sanzionatorio dettato dalla legge 28 del 2000 è applicabile unicamente nei periodi elettorali, il periodo ordinario è sprovvisto di sanzioni pecuniarie. Soccorrono allora le norme generali che sanzionano l'inottemperanza a ordini o diffide impartite dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 249 del 1997 e che prevedono una sanzione da 10.330 a 258.230 euro, oltre alle specifiche sanzioni previste dal Testo unico nei confronti della Rai, nell'ipotesi in cui la violazione di tali principi costituisca anche violazione del contratto di servizio.

In applicazione del quadro normativo e regolamentare previsto per il periodo non elettorale l'Autorità ha svolto 9 procedimenti, adottando 5 provvedimenti di archiviazione nei confronti della concessionaria del servizio pubblico, di cui tre relativamente a trasmissioni di approfondimento informativo (in un provvedimento, unitamente all'archiviazione, è stato deliberato anche l'impegno della Rai a trasmettere una puntata integrativa del programma, alla sua ripresa) e due in materia di telegiornali. Sono inoltre stati adottati 3 provvedimenti di richiamo, uno alle emittenti radiotelevisive private, uno alla concessionaria del servizio pubblico ed il terzo nei confronti di un'emittente radiotelevisiva in ambito locale, intesi ad assicurare nei notiziari una rappresentazione più equa delle forze politiche nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, imparzialità, completezza, equità, obiettività e parità di trattamento tra i soggetti politici nel periodo non elettorale. In un caso specifico è stata adottata un'ordinanza ingiunzione nei confronti di un'emittente televisiva in ambito locale per mancato invio delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997 (tabella 3.33).

Tabella 3.33. *Provvedimenti adottati nel periodo non elettorale*

Delibera	Segnalante	Segnalato
165/09/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente televisiva in ambito nazionale Rai Tre - Trasmissione Report
194/09/CSP	Onorevole Silvana Mura Italia dei Valori – Lista Di Pietro	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti televisive in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due (Tg1 e Tg2)
195/09/CSP	Onorevole Silvana Mura Italia dei Valori – Lista Di Pietro	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. - emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4 (Tg5, Studio Aperto e Tg4)
199/09/CSP	Partito Radicale Nonviolento Transnazionale, Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni e Associazione Nessuno Tocchi Caino	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre (Tg1, Tg2 e Tg3)
201/09/CSP	Davide Conte, Consigliere comunale di Ischia	Teleischia s.r.l. - emittente per la radiotelevisione in ambito locale Teleischia
8/10/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni e Associazione Nessuno Tocchi Caino	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Due (Trasmissione Annozero)
9/10/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni e Associazione Nessuno Tocchi Caino	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Tre (Trasmissione Ballarò)
10/10/CSP	Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni e Associazione Nessuno Tocchi Caino	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due (Tg1 e Tg2)
32/10/CSP	D'ufficio	Teleischia s.r.l. - emittente televisiva operante in ambito locale Teleischia

Fonte: Autorità

La risoluzione dei conflitti di interesse

Nel periodo di riferimento considerato dalla presente relazione annuale l'Autorità, oltre alla ordinaria attività prevista dall'art. 8 della legge 20 luglio 2004, n. 215 quanto agli obblighi di comunicazione di eventuali situazioni di incompatibilità da parte di titolari di cariche di governo, ha svolto la propria attività prendendo le mosse dalla conduzione di preliminari verifiche nei confronti delle imprese che agiscono nel sistema integrato delle comunicazioni di cui alla legge 3 maggio 2004, n. 112 e che fanno capo a titolare di cariche di governo, coniuge e parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti. In particolare, l'attività dell'Autorità è finalizzata ad accertare che tali imprese non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e alla citata legge n.112/2004, forniscano un sostegno privilegiato al titolare di carica di governo.

Le attività di controllo svolte nel periodo di riferimento hanno riguardato i titolari di cariche del 60° Governo della Repubblica (Berlusconi IV) fino alla data del 31 dicembre 2009.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 215/2004, i titolari di carica di governo debbono adempiere agli obblighi di comunicazione nel rispetto di una precisa tempistica. L'obbligo di comunicazione si sostanzia nel dichiarare all'Autorità, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 215/2004 che riguardano "i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica", e nel trasmettere, entro i sessanta giorni successivi "i dati relativi alle attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie" attinenti ai settori delle comunicazioni, ed inclusi i dati relativi alle attività detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Le dichiarazioni debbono essere rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge, e deve essere altresì comunicata all'Autorità ogni successiva variazione dei dati patrimoniali "entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata".

Su tali dati l'Ufficio risoluzione conflitti d'interesse ha svolto ogni opportuna verifica finalizzata ad accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni pervenute, nonché l'eventuale omissione dell'invio delle dichiarazioni medesime. Per compiere l'attività appena descritta l'Ufficio ha acquisito e aggiornato dati e informazioni riguardanti la composizione dei nuclei familiari dei titolari di cariche di governo; le attività patrimoniali, riferite ai settori delle comunicazioni, dei titolari di cariche di governo e dei membri del nucleo familiare; le imprese, attive nei settori del SIC, che editano testate e programmi radiotelevisivi e che fanno capo a titolari di cariche di governo, coniugi e parenti entro il secondo grado, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, le testate edite e i programmi trasmessi dalle suddette imprese.

Come già indicato, il fine ultimo dell'attività di vigilanza dell'Autorità è quello di accertare che le citate imprese non forniscano al titolare di cariche di governo un vantaggio che la legge n. 215 definisce di "sostegno privilegiato" e che l'art. 1, comma 2, del regolamento dell'Autorità in materia di conflitto di interessi adottato con delibera n. 417/04/CONS considera come "qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di governo".

Sotto questo profilo il lavoro istruttorio derivante dal configurarsi di un "sostegno privilegiato", come sopra definito, ha comportato, nel corso del 2009, in occasione della

campagna elettorale per le elezioni europee del 6 e 7 giugno, l'apertura di un procedimento avviato nei confronti della società R.T.I. s.p.a. per accertamento della presunta violazione della legge n. 215/2004 in favore del Presidente del Consiglio dei ministri on. Silvio Berlusconi controllante di diritto e in modo indiretto la società R.T.I. Il procedimento si è concluso con l'archiviazione per assenza dei presupposti per l'adozione di una diffida ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 215/2004, in quanto la precedente violazione, accertata con delibera n. 86/09/CSP per inottemperanza all'ordine di riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione impartito con delibera n. 78/09/CSP, non è risultata reiterata nel corso della campagna elettorale e, inoltre, la società R.T.I. ha comprovato di aver posto in essere le necessarie misure per assicurare l'osservanza delle norme in materia di parità di accesso dei soggetti al mezzo radiotelevisivo e quelle correttive per ottemperare al riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione.

Per completezza si segnala, infine, la trasmissione di una interrogazione consigliare, per "verifica conflitto di interessi", giunta dal gruppo consiliare di opposizione del comune di Bardolino (VR), in merito alla quale è stata rilevata la mancanza dei presupposti di ambito soggettivo di applicazione della legge 215, la quale ha riguardo ai soli titolari di cariche del governo centrale.

3.19 Il Registro degli operatori di comunicazione

Nel periodo di riferimento, al Registro degli operatori di comunicazione ("Registro") sono state delegate alcune funzioni. L'art. 25 del nuovo Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro[100] ("Regolamento"), infatti, consente la delega di funzioni relative alla tenuta del Registro ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.), previa stipulazione di apposita convenzione con l'Autorità. Nel corso del 2009, sono state conferite deleghe ai Co.re.com. delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia (a partire dal 1° ottobre 2009), nonché a quelli delle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana ed Umbria e delle province autonome di Trento e Bolzano (a partire dal 1° gennaio 2010). Le deleghe, ai sensi dell'accordo quadro sottoscritto dall'Autorità e approvato con la delibera n. 444/08/CONS del 28 luglio 2008, comprendono i procedimenti di iscrizione e l'aggiornamento delle posizioni all'interno del Registro, nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

Il decentramento delle suddette attività agli enti territoriali facilita il dialogo con gli operatori di comunicazione presenti sul territorio, grazie anche alla migliore conoscenza delle realtà locali. Ciò consente una più rapida definizione dei procedimenti e una più efficiente individuazione dei soggetti obbligati all'iscrizione operanti sul territorio nell'ambito di un unico sistema di registro centralizzato.

Al fine di garantire un corretto esercizio delle deleghe da parte dei Co.re.com., è stata effettuata un'attività di formazione tanto presso gli uffici dell'Autorità quanto presso i Co.re.com., alla quale ha fatto seguito un ciclo di seminari.

Infine, al fine di prevenire eventuali difformità applicative, il Servizio ispettivo e registro ha emanato una circolare volta a chiarire aspetti operativi emersi nel primo periodo di delega della tenuta del Registro. Rimane comunque ferma la competenza esclusiva dell'Autorità in materia di attività ispettive e avvio di procedimenti sanzionatori.

Con riferimento all'attività ordinaria del Registro, nell'ultimo anno sono stati iscritti 1198 operatori di comunicazione e sono state rilasciate 356 certificazioni. Gli operatori cancellati sono stati 256, mentre le comunicazioni di variazione caricate nel sistema informatizzato del Registro sono state 1445.

Nel periodo di riferimento, ha avuto applicazione il nuovo Regolamento del Registro che, tra l'altro, ha previsto l'abbreviamento dei termini di conclusione dei procedimenti d'iscrizione (da 60 a 30 giorni), l'introduzione di nuove categorie di soggetti tenuti all'iscrizione, l'invio esclusivamente in modalità telematica delle comunicazioni annuali e la previsione della cancellazione d'ufficio dal Registro.

La definitiva transizione dalla radiodiffusione con tecnica analogica a quella con tecnica digitale ha reso necessario ridefinire le attività svolte dagli operatori precedentemente iscritti come soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, modificando il Regolamento del Registro. Così, hanno fatto ingresso nel Registro nuove categorie di operatori, quali gli operatori di rete, i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, nonché i soggetti che gestiscono siti

100 Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008.

internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. (così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006).

Nelle Regioni in cui ha avuto luogo il c.d. *switch-off* sono state svolte verifiche al fine di appurare l'attività effettivamente svolta dagli operatori televisivi. Questi ultimi hanno comunicato il mutamento dell'attività svolta presentando in via telematica il modello 15/ROC "Comunicazione di variazione". L'Autorità ha proceduto ad un'estesa campagna di verifiche, prendendo contatto con gli operatori che non avevano provveduto ad adeguarsi al nuovo quadro normativo, richiedendo l'aggiornamento dei titoli di autorizzazione, la dichiarazione dei diritti d'uso delle frequenze, l'aggiornamento dei dati al Catasto nazionale delle frequenze.

Figura 3.7. *Operatori attivi iscritti al Registro per attività (30 aprile 2010 in %)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità

I dati indicati in figura 3.7 mostrano come il processo di *switch-off* (peraltro ancora in corso) stia causando una flessione nel numero degli operatori di radiodiffusione sonora e televisiva - passati dall'11,27% (cfr. dati relazione annuale 2009) al 10,49%, e la comparsa di soggetti operanti in qualità di operatori di rete (*broadcast* TV), di fornitori di contenuti e di fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato (assenti nei dati della Relazione annuale 2009).

Appaiono, invece, sostanzialmente stabili il numero dei soggetti concessionari di pubblicità e delle agenzie di stampa a carattere nazionale iscritti nel Registro, mentre presenta un lieve incremento il numero degli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica (passati dal 12,44% – cfr. dati Relazione annuale 2009 – al 13,84%).

Con riferimento al settore dell'editoria, dai dati emerge che il 53,92% degli operatori di comunicazione iscritti al Registro sono attivi nell'editoria in formato cartaceo (contro il 56,77% di cui alla Relazione 2009), mentre solo il 6,30% sono attivi nel settore dell'editoria elettronica (5,2% nella Relazione 2009).

L'analisi specifica dei dati del Registro per il settore editoriale evidenzia come un cospicuo numero di editori tradizionali sia attivo anche nell'editoria elettronica. Quest'ultima, nell'anno di riferimento, ha presentato il più alto tasso di crescita rispetto alle restanti attività.

Tabella 3.34. *ROC - Attività dei nuovi iscritti nel settore dell'editoria (%)*

Nuovi operatori iscritti	1° maggio 2008 30 aprile 2009	1° maggio 2009 30 aprile 2010	Variazione % nel numero di iscrizioni
Editoria cartacea ed elettronica	101	113	+11,88
Editoria cartacea	532	496	-6,77
Editoria elettronica	209	239	+14,35

Fonte: elaborazioni dell'Autorità

In particolare, nel periodo 1° maggio 2009 - 30 aprile 2010, si sono registrate 113 iscrizioni per attività editoriale cartacea ed elettronica contro le 101 conteggiate nell'anno precedente (+11,88%) (tabella 3.34). Nel periodo 1° maggio 2009 - 30 aprile 2010 sono state altresì rilevate 532 iscrizioni per attività editoriale in formato cartaceo, contro le 496 rilevate nei 12 mesi precedenti (-6,77%).

Al fine di facilitare l'adempimento da parte degli operatori all'obbligo di effettuare le comunicazioni annuali esclusivamente in modalità telematica, l'Autorità, attraverso l'Ufficio del registro, ha ulteriormente migliorato il servizio di assistenza istituendo un numero telefonico dedicato. L'obbligatorietà del mezzo telematico, peraltro, facilita il controllo dell'Autorità sull'adempimento da parte degli operatori. Sono stati così avviati controlli e procedimenti nei confronti dei soggetti inottemperanti.

Nel corso del 2009, alcune innovazioni normative hanno modificato la portata delle verifiche delle partecipazioni di controllo nelle imprese editoriali. La legge 27 febbraio 2009, n. 14, infatti, ha modificato l'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introducendo la possibilità che la titolarità della partecipazione di controllo nelle imprese in questione possa fare capo anche a società controllate indirettamente da persone fisiche, consentendo altresì che la partecipazione di controllo possa essere intestata a società fiduciarie. La normativa previgente, invece, disponeva che la partecipazione di controllo delle società editoriali dovesse essere riconducibile a una persona fisica entro il terzo livello della catena di controllo. Tale modifica ha poi portato all'emendamento del Regolamento tramite la delibera n. 195/09/CONS del 16 aprile 2009, che ha previsto l'obbligo, per gli editori di quotidiani (o quelli a essi equiparati), di comunicare le partecipazioni di controllo delle società cui sono intestate le loro azioni o quote tramite il modello 12/3/ROC.

La novella legislativa rende, quindi, più complesse le verifiche sugli assetti proprietari. Questo ha portato l'Autorità a segnalare al Governo un intervento legislativo organico e omogeneo non solo per il settore editoriale, ma anche per quello radiotelevisivo in modo da rendere più efficace l'azione di verifica delle compagini societarie.

Tra le diverse attività condotte nel corso dell'anno, si evidenziano le verifiche condotte sulle posizioni delle imprese editoriali richiedenti i contributi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 e della legge 5 agosto

1981, n. 416. In particolare, le verifiche hanno interessato circa quattrocento soggetti richiedenti i contributi per i quali sono state analizzate la posizione presso il Registro, l'assetto societario e la sua conformità alla normativa vigente. Ove rilevante ai fini dell'erogazione dei contributi, è stata altresì analizzata l'eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti tra le società tali da configurare situazioni di controllo o collegamento per gli effetti di cui all'art. 3 comma 11-*ter* della legge n. 250 del 1990. Alle analisi svolte sui dati a disposizione dell'Ufficio del Registro, hanno fatto seguito diverse verifiche presso i soggetti svolte dal Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria.

Nel periodo di riferimento, il Registro, su richiesta di Poste Italiane, ha altresì svolto verifiche circa le posizioni delle imprese editoriali che accedono alle agevolazioni tariffarie di cui al decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46.

È stata, inoltre, avviata un'operazione di aggiornamento dei dati del Registro attraverso una serie di verifiche con il sistema camerale allo scopo di controllare l'effettivo stato di attività degli operatori iscritti. Conformemente a quanto disposto dal nuovo Regolamento, sono in via di cancellazione dal Registro i soggetti che risultano cancellati dal Registro delle imprese.

Infine, con riferimento alle evoluzioni future del Registro, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della delibera n. 666/08/CONS, si rende necessario un aggiornamento del Regolamento del Registro, per adeguarlo alle modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 recentemente apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (c.d. "decreto Romani"). Per quanto attiene alle attività del Registro, tale decreto, da un lato, ha allargato il novero degli operatori di comunicazione soggetti all'obbligo d'autorizzazione, determinandone l'obbligo d'iscrizione al Registro; dall'altro lato, ha ampliato le competenze dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore, per l'esercizio delle quali si renderà necessaria l'acquisizione, da parte del Registro, di nuove tipologie di informazioni.

3.20 Il Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive

Il periodo di riferimento ha visto il consolidamento dei dati del "Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive" ("Catasto") che costituisce la Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione. Tale banca dati contiene informazioni attuali e storiche relative agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva presenti sul territorio nazionale e si costituisce come un importante strumento tecnico, utile per favorire l'ordinato sviluppo del processo di transizione al digitale terrestre.

Il Catasto è stato reso disponibile attraverso un sistema informatico interattivo (accessibile tramite la rete internet) che consente la gestione delle comunicazioni relative alle infrastrutture di diffusione e dei dati tecnico/amministrativi degli impianti da parte degli operatori. I formati di dati utilizzati nel Catasto, così come gli elaborati prodotti, costituiscono uno standard per lo scambio di informazioni riguardanti gli impianti di radiodiffusione. In occasione della convocazione dei Tavoli tecnici previsti nell'ambito dei procedimenti di pianificazione delle Aree tecniche, i competenti uffici dell'Autorità si sono potuti avvalere di procedure automatiche, appositamente sviluppate, per la generazione in tempo reale degli elenchi dei soggetti da convocare unitamente ad una dettagliata reportistica degli impianti.

Il sistema informatico realizzato ha pienamente conseguito gli obiettivi funzionali del progetto iniziale. In particolare, sono state dematerializzate tutte le tipologie di dichiarazioni (inserimento di nuovi impianti, variazioni tecnico/amministrative di impianti già registrati, cessioni, disattivazioni, ecc.) ed è possibile effettuare tutte le operazioni in modalità telematica, tramite le credenziali di accesso assegnate dal Servizio ispettivo e registro. In tal modo, ciascun operatore, a prescindere dal numero di impianti detenuti, ha in linea i dati tecnici dei propri impianti radioelettrici e può effettuarne i relativi aggiornamenti. Grazie all'identificativo alfanumerico univoco (il c.d. "id_impianto", vale a dire il "numero di targa" che accompagna permanentemente l'impianto in tutte le sue evoluzioni), introdotto con la delibera n. 666/08/CONS, è possibile, tramite opportune tecniche di tracciamento delle operazioni di modifica dei dati, ricostruire la storia dell'impianto a partire dal suo inserimento nel Catasto. La modifica dei dati avviene comunque attraverso funzionalità appositamente progettate per prevenire l'inserimento di dati errati. Per quanto riguarda infine il controllo degli accessi, il Catasto dispone di un sistema di tracciamento che consente di registrare tutte le operazioni effettuate dagli utenti durante le sessioni di lavoro.

Le funzioni del Catasto sono, peraltro, in continua evoluzione: alcune funzioni sono state perfezionate, altre sono state aggiunte. Al fine di facilitare l'utilizzo del portale da parte degli operatori, sono state introdotte guide *online* dedicate alla georeferenziazione e all'invio massivo. Quest'ultima funzione consente agli operatori di trasmettere informazioni relative a una pluralità di impianti tramite un unico invio. Sono state, altresì, rese disponibili *online* risposte alle domande più frequenti (c.d. *faq - frequently asked questions*).

Il Catasto consente ora anche la georeferenziazione degli impianti. Avvalendosi di tale funzione, l'utente può visualizzare direttamente la posizione geografica degli impianti su mappa digitale o esportare i dati per l'utilizzo con applicazioni di tipo

Geographic Information System (GIS). È così possibile monitorare concretamente gli impianti presenti sul territorio. Giova sottolineare che la georeferenziazione è disponibile sia per gli utenti interni all'Autorità sia per gli operatori, che vengono così a beneficiare direttamente delle potenzialità offerte dal Catasto.

Nel corso dell'ultimo anno, inoltre, il Catasto è stato arricchito con la "sezione statistiche". Quest'ultima non solo evidenzia le anomalie relative alla localizzazione degli impianti, ai canali di trasmissione, ai diagrammi di irradiazione, ai programmi/*bouquet* e agli impianti c.d. *co-sited*, ma consente altresì di avere indicazioni sul complesso dei dati presenti nel sistema. È ora possibile individuare le statistiche complessive degli operatori, anche in vista di futuri miglioramenti del sistema.

Nel periodo compreso tra gennaio 2009 e marzo 2010, l'utilizzo è stato il seguente: l'84% circa degli operatori di radiodiffusione si è collegato almeno una volta al sistema informatico del Catasto, facendo registrare un totale di 14.054 accessi, con una media di 45 per giorno lavorativo e punte di oltre 140 accessi. Anche il numero di *download* effettuati (oltre 3.100) risulta consistente[101].

Nel corso degli accessi effettuati dagli operatori di radiodiffusione, sono state acquisite al Catasto e automaticamente validate oltre 11.100 pratiche, integralmente dematerializzate, relative a inserimenti, variazioni tecnico/amministrative, trasferimenti o cessazioni di impianti, per una media di 36 pratiche per giorno lavorativo. Questo risultato è assai positivo, soprattutto se si considera che con una singola pratica possono venire aggiornati i dati di quantità anche considerevoli di impianti (in taluni casi, migliaia). Il Catasto contiene ora 24.715 impianti dichiarati in stato "attivo". Di questi, 24.451 sono impianti televisivi (16.913 analogici e 7.538 digitali, pari rispettivamente al 68,4% e al 30,4% degli impianti censiti), mentre 264 sono impianti radiofonici digitali.

101 Vista la giovane età del Catasto, i primi 15 mesi di attività vengono qui considerati unitariamente, al fine di offrire una statistica maggiormente indicativa.

3.21 L'attività ispettiva

Nel periodo di riferimento, il Servizio ispettivo ha effettuato verifiche secondo le procedure definite dalla delibera n. 220/08/CONS. L'attività ispettiva ha riguardato, in particolare:

a) l'erogazione agli utenti di telefonia di servizi non richiesti e l'errato addebito;

b) la tutela del diritto di cronaca;

c) la pubblicità istituzionale degli enti pubblici;

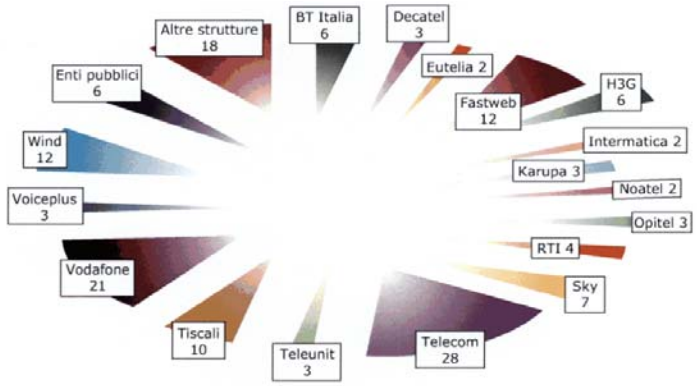
d) le verifiche sul pagamento da parte degli operatori di comunicazione del contributo all'Autorità;

e) la tariffazione applicata agli utenti.

Sono stati oggetto dell'attività ispettiva, condotta con la Direzione tutela dei consumatori e la Direzioni reti e servizi di comunicazione elettronica, i seguenti operatori: BT Italia s.p.a., Decatel s.r.l., Eutelia s.p.a., Fastweb s.p.a., Karupa s.p.a., Intermatica s.p.a., Noatel s.pa., Opitel s.p.a., H3G s.p.a., RTI s.p.a., Sky Italia s.r.l., Telecom Italia s.p.a., Teleunit s.p.a., Tiscali s.p.a., Vodafone s.p.a., Voiceplus s.r.l., Wind Telecomunicazioni s.p.a.

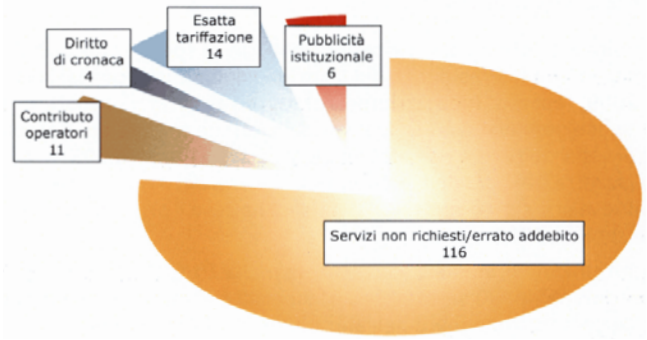
Sono stati impiegati in attività ispettiva in sede esterna, complessivamente, 151 giorni. Le figure seguenti riportano i giorni per operatore di comunicazione (figura 3.8) e per campi di attività (figura 3.9).

Figura 3.8. *Numero di giorni di ispezione per operatore*



Fonte: Autorità

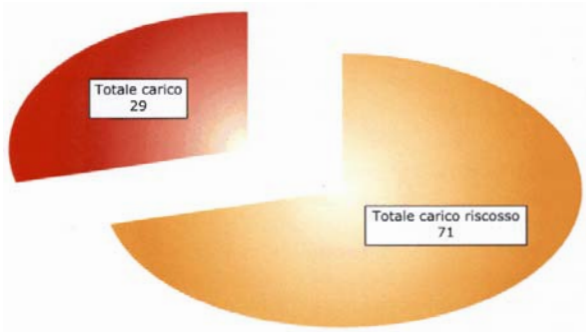
Figura 3.9. *Numero di giorni di ispezione per tipologia di servizi*



Fonte: Autorità

Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della delibera n. 25/07/CONS, il Servizio ispettivo e registro è competente per l'accertamento del regolare pagamento da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità. In tale ambito, per i casi di indisponibilità dei singoli soggetti allo spontaneo adempimento, sono stati predisposti 102 procedimenti di iscrizione a ruolo per il recupero delle somme non oblate presso la società Equitalia s.p.a. Ad oggi, sono stati iscritti al ruolo procedimenti sanzionatori per la somma complessiva di euro 6.150.190,09 (comprensivi da sanzioni, maggiorazioni ed interessi) (figura 3.10).

Figura 3.10. *Percentuale di riscossione delle sanzioni iscritte al ruolo*



Fonte: Autorità

Infine, è stata altresì oggetto di verifica la documentazione trasmessa dagli operatori relativamente al pagamento dei canoni di concessione radiotelevisiva.

Destinazione della comunicazione istituzionale di amministrazioni ed enti pubblici

Nell'ambito dell'attività di verifica degli obblighi di spesa per la pubblicità istituzionale è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con la direttiva del 28 settembre 2009, recante "Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2009, n. 257, ed in relazione ai principi ivi contenuti l'Autorità ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009.

L'Autorità ha, quindi, stabilito, con delibera n. 30/10/CONS, di prorogare eccezionalmente il termine del 30 settembre 2010 per la trasmissione dei dati economici riguardanti le somme impegnate nell'anno 2009 per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa ai fini della comunicazione istituzionale, mediante la compilazione di un modello elettronico disponibile presso una sezione apposita del proprio sito *web*, che dovrà essere inviato a cura delle amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). Per ciò che riguarda le funzioni di controllo, si rileva che verrà delegata ai Co.re.com. la vigilanza sugli enti locali, restando di competenza dell'Autorità unicamente il caso degli enti pubblici centrali e regionali. Al fine di agevolare la traslazione delle competenze e di garantire l'uniforme applicazione della normativa, ai Co.re.com. sarà trasmessa un'apposita circolare, da diffondere anche tra le amministrazioni e gli enti pubblici soggetti all'obbligo di comunicazione.

È stata altresì posta in essere una campagna informativa per le dichiarazioni degli impegni sostenuti e delegate ai Co.re.com., al fine di informare e rendere più agevole l'applicazione della norma in questione da parte delle amministrazioni dello Stato titolari dei bilanci più significativi, ferma restando la competenza dell'Autorità per le Amministrazioni centrali e gli enti da rendere nell'anno 2010, riferite all'anno di competenza finanziaria 2009. Tale campagna è stata realizzata tramite una comunicazione diretta a ciascun Ministero, Regione e Provincia. Sono, poi, stati destinatari della campagna informativa anche l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione delle Province d'Italia, la Conferenza Regioni e Province autonome, la Conferenza dei Rettori delle Università e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle amministrazioni, ai quali è stata manifestata la disponibilità a svolgere incontri formativi.

L'Autorità ha condotto la campagna avvalendosi di tutte le tecnologie a disposizione, ivi comprese la PEC e il contatto telefonico diretto. Sono stati ottenuti ottimi risultati, tanto dal punto di vista delle comunicazioni pervenute, quanto da quello della sensibilizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici. Al riguardo, basti pensare che sino ad oggi, alla casella di posta elettronica *infoentipubblici@agcom.it*, messa a disposizione dell'utenza pubblica per finalità informative, sono pervenute più di millequattrocento richieste di chiarimenti e quesiti.

3.22 I rapporti con i consumatori e gli utenti

Nel periodo di riferimento, l'Ufficio qualità, servizio universale e rapporti con le associazioni della Direzione tutela dei consumatori ha sviluppato ulteriormente le iniziative avviate nell'ambito del Protocollo di Intesa, siglato nel 2008 tra l'Autorità e le associazioni di consumatori componenti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 136 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005).

Si è organizzato, congiuntamente alle associazioni che ne hanno condiviso il relativo progetto, un corso di formazione e aggiornamento tecnico-regolamentare per i rappresentanti e quadri delle associazioni che si occupano quotidianamente della gestione delle problematiche di consumo dell'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei conseguenti contenziosi con gli operatori. L'occasione di fornire una formazione specifica è sorta soprattutto a seguito del passaggio di nuove deleghe ai Comitati regionali delle comunicazioni che rende prevedibile una maggiore partecipazione delle associazioni dei consumatori a livello locale, in particolare di quelle maggiormente radicate sul territorio regionale.

Sono quindi proseguiti gli approfondimenti svolti a seguito delle puntuali segnalazioni inviate dalle associazioni, le quali, in quanto punti di contatto diretto con i consumatori-utenti, rappresentano da tempo importanti "sensori" sulle problematiche di consumo più frequenti e di rilevante urgenza per l'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Numerose sono state, inoltre, le sessioni di incontro con le associazioni, sia nel corso delle audizioni relative alle istruttorie avviate dall'Autorità sia in seno al Tavolo permanente di confronto istituito già dal 2006 (delibera n. 662/06/CONS) per garantire una costante consultazione su importanti temi di rilevante attualità regolatoria. Si pensi, ad esempio, all'attuazione delle disposizioni della legge n. 40/2007 relativamente al divieto di limiti di tempo per l'utilizzo del traffico o del servizio acquistato nei servizi prepagati o all'eliminazione di costi e vincoli temporali ingiustificati in caso di recesso dai contratti per adesione o di trasferimento delle utenze; alla rivisitazione degli obblighi del servizio universale (delibera n. 31/10/CONS); alla qualità dei servizi di accesso a internet da postazione fissa (delibera n. 244/08/CSP e seguenti) e dei servizi telefonici di contatto (delibera n. 79/09/CSP); come pure alla regolamentazione in materia di diritto degli utenti di confronto tra le numerose tariffe degli operatori.

Ulteriori opportunità di incontro si sono avute in occasione della definizione degli standard tecnologici per la classificazione dei *decoder* per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale e per l'adozione di un *decoder* unico (delibera n. 523/09/CONS) in grado di agevolare i consumatori nella fruizione dei servizi di contenuti audiovisivi e di servizi a valore aggiunto, sia in termini di semplificazione nell'uso che di riduzione dei costi per la dotazione tecnologica, anche in vista del prossimo completamento dello *switch-off* a livello nazionale.

Congiuntamente alle associazioni, si è anche operato per far sì che le pagine del sito *web* dell'Autorità dedicate a qualità, trasparenza e rapporti con l'utenza

diventassero un utile strumento informativo e di confronto tariffario, nonché punto di accesso diretto al sito del CNCU.

La Direzione sta inoltre lavorando alla redazione di una "Guida pratica sui diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica", che gli utenti potranno consultare per ottimizzare la fruizione e la comprensione della molteplicità dei servizi oggi presenti sul mercato delle comunicazioni elettroniche, nonché per essere indirizzati nell'esercizio dei propri diritti di consumatori. La Guida sarà disponibile sul sito *web* dell'Autorità da settembre 2010 e sarà gratuitamente distribuita, di concerto anche con le associazioni dei consumatori, sul territorio nazionale.

Le relazioni con il pubblico e il servizio di contact center

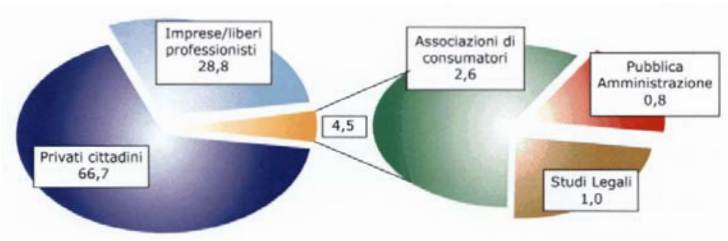
Nel periodo di riferimento, l'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza della Direzione tutela dei consumatori ha potenziato il servizio di relazioni con il pubblico avvalendosi di un *contact center* attivato il 4 marzo 2009.

Il compito precipuo del servizio consiste nel fornire all'utenza la possibilità di inoltrare all'Autorità segnalazioni aventi a oggetto problematiche riscontrate nei rapporti con operatori di comunicazioni elettroniche e di televisioni a pagamento, nonché nel rendere consapevoli i cittadini riguardo agli strumenti di tutela loro offerti in caso di violazioni da parte degli operatori, fornendo loro informazioni qualificate sulle attività dell'Autorità. Il servizio ha inoltre gestito le richieste pervenute all'indirizzo di posta elettronica dell'Autorità (*info@agcom.it*) anche grazie alla collaborazione, laddove necessario, di altre unità organizzative dell'Autorità.

Tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2010, il *contact center* ha gestito contatti con 10.690 cittadini e utenti. Il mezzo prevalentemente utilizzato per rivolgersi all'Autorità è stato il telefono: l'82,9% dei contatti si è registrato a seguito di telefonate al numero verde 800.18.50.60 (da rete fissa) o al numero geografico 081.750.750 (da rete mobile); il 17,1% delle richieste e segnalazioni dei cittadini è pervenuto, invece, alla casella di posta elettronica *info@agcom.it*.

L'Autorità è stata contattata in prevalenza da privati cittadini (66,7%) e imprese (28,8%); relativamente marginali sono stati i contatti da parte di altri soggetti qualificati, quali le associazioni dei consumatori, gli studi legali e le pubbliche amministrazioni (figura 3.11). In particolare, il 16,3% dei 10.690 cittadini ha contattato l'Autorità per ricevere informazioni su temi quali il contenzioso tra utenti ed operatori e l'iscrizione nel Registro degli operatori delle comunicazioni; l'83,7% si è invece rivolto all'Autorità per segnalare problematiche con operatori di comunicazioni elettroniche e di *pay-tv*.

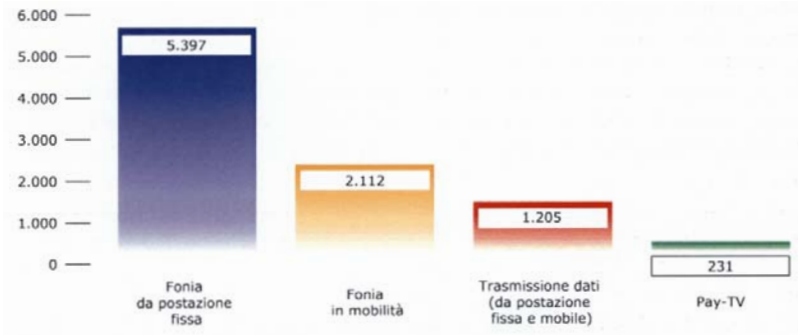
Figura 3.11. *Contatti per tipologia di soggetto*



Fonte: Autorità

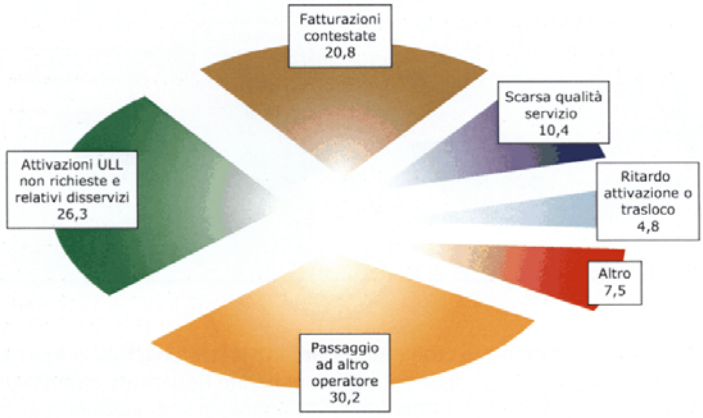
Gli utenti hanno lamentato problemi riguardanti la telefonia fissa (circa il 61% dei contatti). Il 23,7% e il 13,5% delle segnalazioni hanno riguardato rispettivamente i servizi di telefonia mobile e di trasmissione dati. Infine, le segnalazioni connesse alla *pay-tv* ammontano a oltre il 2% (figura 3.12).

Figura 3.12. *Segnalazioni pervenute al contact center per tipologia di servizio (maggio 2009 - aprile 2010)*



Fonte: Autorità

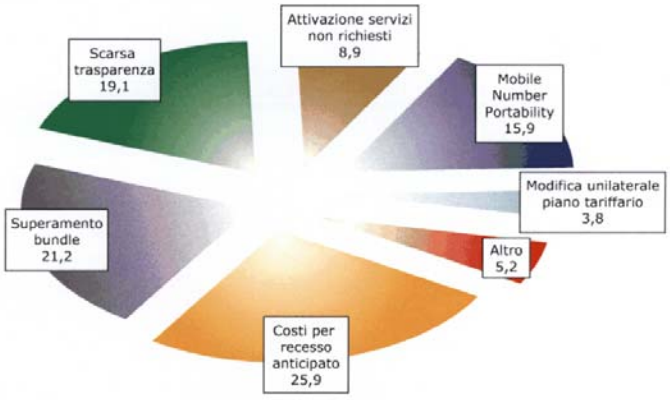
Figura 3.13. *Segnalazioni concernenti i servizi di rete fissa*



Fonte: Autorità

Con riferimento ai servizi di telefonia fissa, tra le problematiche più frequentemente riportate dai cittadini spiccano, con circa un terzo delle segnalazioni, le difficoltà nelle procedure di passaggio ad altro operatore. Seguono i malfunzionamenti e le attivazioni non richieste di servizi in *unbundling* (25,3%); la contestazione degli addebiti in bolletta (20,8%) che risulta frequente, in particolare, in correlazione al disconoscimento delle fatturazioni successive alla disdetta e dei costi di attivazione e disattivazione dei servizi; segnalazione di guasti e malfunzionamenti del servizio universale (10,4%); ritardi nell'attivazione o nel trasloco della linea (4,8%) (figura 3.13).

Figura 3.14. *Segnalazioni concernenti i servizi di rete mobile*



Fonte: Autorità

Tra le segnalazioni concernenti i servizi di fonia mobile, la maggioranza riguarda, invece, le contestazioni relative alla fatturazione (75,1%). Gli addebiti contestati originano principalmente dalle seguenti quattro casistiche: (a) il recesso anticipato (imputabile spesso alla scarsa qualità dei servizi fruiti e a disservizi vari); (b) il superamento della quota di traffico compresa nel canone mensile (c.d. superamento *bundle*); (c) l'applicazione di condizioni economiche differenti da quanto pubblicizzato in fase pre-contrattuale; (d) l'attivazione di servizi non richiesti. Tra le problematiche differenti dalla contestazione della fatturazione emerge, in maniera ancora rilevante (15,9%), la difficoltà nei processi di portabilità del numero (figura 3.14).

Per quanto riguarda, infine, i servizi di trasmissione dati (1.241 segnalazioni), gli utenti lamentano prevalentemente la scarsa qualità del servizio (37,6%), in larga misura ascrivibile alla ridotta velocità di navigazione, l'assenza di copertura dei servizi a banda larga (20,1%), il disconoscimento di traffico (17,8%) e problematiche attinenti al superamento senza preavviso della quota di traffico inclusa nel canone mensile e alla mancata predisposizione da parte dei gestori di meccanismi di controllo della spesa (14,2%); il 5,2% degli utenti segnala di aver riscontrato delle difficoltà nella migrazione del servizio da un operatore ad un altro.

Le segnalazioni in materia di *pay-tv* (192) hanno riguardato prevalentemente il mancato rispetto delle legge 40/2007 da parte dei fornitori (60%) e la scarsa qualità dei servizi erogati (39%).

Si segnala, infine, che la mancata gestione dei reclami da parte degli operatori e la scarsa qualità dei servizi telefonici di contatto (*call center*) costituiscono motivi ricorrenti di contestazione che interessano, in maniera trasversale, i diversi comparti delle comunicazioni elettroniche.

L'ampliamento dei canali di primo contatto perseguito con il *contact center* ha contributo a diffondere consapevolezza tra i cittadini del ruolo dell'Autorità e delle sue attività istituzionali.

La maggiore celerità nelle comunicazioni con gli utenti, consentita dal canale telefonico e dalle *e-mail*, ha evidenziato, inoltre, l'utilità del *contact center* anche ai fini delle attività di vigilanza, consentendo il tempestivo aggiornamento sui fenomeni patologici emergenti anche per orientare conseguentemente l'attività degli uffici in materia (cfr. paragrafo 3.25).

3.23 La qualità dei servizi e la trasparenza delle offerte agli utenti finali

Allo scopo di rafforzare la trasparenza delle informazioni e la capacità del consumatore di orientarsi tra le offerte degli operatori con riferimento sia alle condizioni economiche che alla qualità dei servizi, l'Autorità, per il tramite dell'Ufficio qualità, servizio universale e rapporti con le associazioni della Direzione tutela dei consumatori, ha svolto, nel periodo di riferimento, un costante lavoro di verifica e aggiornamento delle pagine del proprio sito *web* relative a "Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazioni elettroniche" e "Tutela dell'utenza e condizioni economiche di offerta".

Nella pagina *web* "Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazioni elettroniche" sono oggi facilmente consultabili le Carte dei servizi dei singoli operatori e i parametri di qualità dei servizi da essi forniti. Ai quattro comparti, disciplinati da apposite delibere, della telefonia vocale fissa (delibera n. 254/04/CSP), delle comunicazioni mobili e personali (delibera n. 104/05/CSP), della televisione a pagamento (delibera n. 278/04/CSP) e dell'accesso a internet da postazione fissa (delibere n. 131/06/CSP e n. 244/08/CSP), è stato affiancato, da marzo 2010, il comparto relativo alla qualità dei *call center* (delibera n. 79/09/CSP). Per consentire un confronto diretto tra i dati pubblicati dai vari operatori, l'Autorità ha aggiornato mensilmente, per ciascuno dei comparti richiamati, i collegamenti alle pagine *web* degli operatori contenenti le informazioni su qualità e carte dei servizi[102].

In tema di qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa (delibera n. 244/08/CSP), l'Autorità ha richiesto agli operatori maggiore trasparenza nelle offerte. Sono così state rese disponibili agli utenti informazioni e indicazioni più chiare sulla velocità minima di *download*, corrispondente alla "banda disponibile in *download* nel 95% dei casi", e non più solo sulla velocità massima teorica, come usualmente pubblicizzato. Sempre in relazione alla qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa, in virtù delle disposizioni della delibera n. 244/08/CSP, è stato introdotto un sistema per il monitoraggio dei profili di accesso offerti per le diverse aree geografiche nazionali. Con tale sistema diviene possibile fissare un *benchmark* per ciascun profilo e per area geografica e fornire agli utenti la possibilità di valutare, attraverso un sistema certificato, la qualità del proprio accesso confrontandola con i rispettivi valori di riferimento.

Per la realizzazione e la gestione del sistema, l'Autorità ha designato la Fondazione Ugo Bordoni (FUB) quale soggetto indipendente incaricato della pianificazione delle attività e della definizione dei tempi in cui eseguire le misure (delibera n. 147/09/CSP). La supervisione sul corretto svolgimento delle misurazioni e la certificazione degli strumenti utilizzati sono, invece, affidate all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) del Dipartimento per le comunicazioni del Mini-

102 Ai sensi della delibera n. 179/03/CSP relativa alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a pubblicare, sui propri siti *web*, le carte dei servizi, i resoconti semestrali e annuali sui risultati di qualità del servizio raggiunti e le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi, contenenti gli indicatori, i metodi di misurazione, gli standard generali fissati per tali indicatori e gli effettivi risultati conseguiti nell'anno solare di riferimento.

stero dello sviluppo economico. A tal riguardo, nell'ottobre 2009 si è dato avvio alle attività di pianificazione e di misurazione con la sottoscrizione tra l'Autorità, la FUB, l'ISCTI e i principali fornitori di accesso a internet da postazione fissa di un accordo sulla ripartizione del finanziamento dei costi delle attività del soggetto indipendente, definiti con la delibera n. 188/09/CSP.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si è optato per un'architettura costituita da *server* posizionati in punti geografici cruciali (inizialmente Roma e Milano), con la funzione di rispondere alle richieste di misurazione inviate da sistemi *client* uniformemente dislocati sul territorio nazionale in modo da rappresentare, ciascuno, un'area di dimensioni adeguate ad assicurare, da un lato, l'attendibilità della misurazione rispetto alle prestazioni percepite dagli utenti in quell'area e, dall'altro, il contenimento dei costi della misurazione. Per ottimizzare l'effettività dei dati di misurazione, i *server* sono stati posizionati presso i cosiddetti NAP (*Neutral Access Point*, nodi di rete attraverso cui avviene lo scambio del traffico internet tra ISP), evitando invece i punti di interconnessione diretta tra operatori dove le prestazioni potrebbero risultare più efficienti, ma in realtà meno rappresentative di quelle generalmente fruite dagli utenti.

Nei primi quattro mesi di attività si è svolta una fase preparatoria nella quale, attraverso il lavoro di tavoli tecnici coordinati dalla Fondazione Ugo Bordoni e aperti a tutti i soggetti interessati, sono stati definiti i sistemi di misura e di raccolta dei risultati delle misure e le varie problematiche procedurali di interfaccia e di sicurezza. Nel febbraio scorso è stata avviata la prima fase di misurazione per la determinazione dei valori statistici. Sono stati posizionati un primo *server* presso il NAP di Roma e quattro *client* nelle regioni Veneto, Toscana, Puglia e Sardegna. Contemporaneamente sono state determinate le modalità di distribuzione delle misure nella giornata e, in particolare, sono state individuate sia le fasce di picco di traffico che le fasce orarie in cui si hanno le migliori prestazioni di qualità. Per i successivi dodici mesi, a partire dal 1° giugno 2010, si prevede l'aumento progressivo del numero di *client* sul territorio con l'obiettivo minimo di assicurare, a regime, la misurazione in almeno un punto per ciascuna regione e l'obiettivo massimo di effettuare la misurazione in almeno un punto per ciascuna provincia. Da settembre 2010, infine, gli utenti avranno a disposizione un servizio gratuito di verifica delle prestazioni reali della propria linea di accesso (velocità di trasmissione, ritardo e tasso di perdita di pacchetti dati in *upload* e *download*).

Si rileva come l'iniziativa dell'Autorità sia in linea con le esperienze in corso in altri Paesi europei, segnatamente il Regno Unito[103]. Il sistema di misurazione italiano può, tuttavia, essere considerato il primo ed unico in Europa per capacità di offrire un quadro completo delle *performance* effettive e, quindi, di realizzare un *benchmark* per i principali profili di offerta pubblicizzati da ciascun operatore. Un ulteriore rilevante elemento di novità introdotto dall'Autorità, unico nel suo genere in Europa, consiste nella disponibilità di un *software* gratuito che fornirà all'utente finale la possibilità di valutare l'effettiva rispondenza della qualità del collegamento a internet con quella promessa all'atto del contratto.

Si ritiene, in definitiva, che, fornendo all'utente uno strumento attendibile e certificato per misurare la qualità reale della propria connessione a internet, si potrà generare maggiore attenzione alla qualità delle connessioni da postazione fissa e innesca-

103 L'omologa Autorità inglese, Ofcom, ha introdotto un sistema di misura sulle linee di circa 3.000 utenti scelti a campione su tutto il territorio nazionale.

re un processo virtuoso di elevazione dei livelli di prestazione sulle varie reti degli operatori.

Per quanto riguarda le azioni specifiche in tema di trasparenza, nel periodo di riferimento, l'Autorità rende disponibile, sul proprio sito *web* nell'area "Tutela dell'utenza e condizioni economiche di offerta", oltre alla normativa regolamentare di riferimento, la lista delle pagine *web* degli operatori contenenti le rispettive offerte commerciali. Per una più agevole consultazione, sono disponibili anche le comunicazioni pervenute in merito all'Autorità (ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 della delibera n. 96/07/CONS), le condizioni e i prezzi dei servizi informazioni elenco abbonati praticati dai diversi operatori (delibera n. 83/05/CIR) e il collegamento ai motori di calcolo accreditati per il confronto tra le tariffe offerte al pubblico dagli operatori di comunicazioni elettroniche.

Nel periodo di riferimento è proseguita, inoltre, l'attività dell'Autorità sul fronte della vigilanza e tutela della trasparenza delle condizioni economiche, in particolare con riferimento alle disposizioni della legge n. 40/2007 relative al diritto al riconoscimento del credito residuo e al divieto di scadenza del traffico o del servizio già acquistati.

Una prima fase di lavoro finalizzata ad affermare il diritto degli utenti al riconoscimento del cosiddetto "credito residuo" si è conclusa con l'introduzione, dal mese di agosto 2009, del servizio di trasferimento del credito residuo in caso di portabilità del numero mobile (TCR in caso di MNP)[104]. L'importo trasferito è al netto di bonus e promozioni che l'utente ha ricevuto dal precedente gestore, oltre che dei costi sostenuti per l'operazione di trasferimento, sui quali, tra l'altro, l'Autorità ha vigilato affinché siano effettivamente giustificati e pertinenti, come imposto dalla legge n. 40/2007.

Il servizio di trasferimento del credito residuo in caso di portabilità del numero mobile costituisce una nuova e apprezzabile frontiera di tutela dell'utenza e di stimolo della concorrenza, innovativa nel panorama europeo e mondiale delle comunicazioni mobili perché permette all'utente che vuole cambiare gestore di superare l'ostacolo – che fino ad oggi poteva agire da "freno" – della possibile perdita del credito già ricaricato. Il servizio di trasferimento del credito in caso di MNP è stato disciplinato da un Accordo interoperatori sotto il monitoraggio dell'Autorità[105].

L'attività dell'Autorità è proseguita anche con riferimento al profilo dei costi di recesso, tema rispetto al quale, tuttavia, l'interpretazione seguita dall'Autorità non ha avuto il pieno avallo dei giudici amministrativi con la conseguenza che si è reso

104 Prima dell'avvio del servizio di TCR gli utenti che decidevano di cambiare gestore potevano ottenere la restituzione del credito su altra SIM dello stesso operatore oppure, inviando un'apposita raccomandata, ottenevano la restituzione tramite assegno o bonifico, e talvolta anche in contanti o con buoni spesa, ma non potevano trasferirlo presso il nuovo operatore. Anche per ottenere queste diverse forme di riconoscimento del credito era stato, comunque, necessario un puntuale intervento dell'Autorità, combattuto anche di fronte al Tar del Lazio all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 40/2007, dato che gli operatori tardavano a riconoscere il generale "diritto al credito residuo".

105 La Direzione, in linea con quanto previsto nella delibera n. 353/08/CONS recante "Nuovi termini per adempiere all'obbligo della portabilità del credito residuo in caso di trasferimento delle utenze di cui alla delibera n. 416/07/CONS" a sua volta recante "Diffida agli operatori di telefonia mobile ad adempiere all'obbligo di riconoscimento del credito residuo agli utenti ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 40/2007", ha monitorato fino all'avvio del servizio lo svolgimento delle attività comuni degli operatori, stante la necessità della sottoscrizione di un apposito Accordo sulle modalità tecnico/giuridiche di fornitura, dato che il servizio di trasferimento è interoperabile, nel senso che esige la collaborazione e la comunicazione di dati fra i vari operatori mobili.

necessario riformulare alcune posizioni precedentemente assunte nei confronti degli operatori.

In particolare, nel periodo di riferimento, si sono svolte istruttorie sui costi di recesso applicati dall'operatore R.T.I. per i servizi *Mediaset Premium*, nonché sul particolare regime del recesso dalle offerte promozionali (applicato sia nei servizi di R.T.I. che in quelli di Sky Italia) secondo cui l'utente che recede anticipatamente deve restituire all'operatore tutti gli sconti ricevuti sino a quel momento. L'Autorità, in linea con le interpretazioni seguite in materia dall'entrata in vigore della legge n. 40/2007, ha contestato ai due operatori la violazione delle norme per il descritto regime del recesso dalle offerte promozionali, ritenendo che la richiesta di restituzione degli sconti (che sono "mancati guadagni" e non "costi") non potesse in alcun modo ritenersi legittima alla stregua della disposizione che prevede di addossare all'utente recedente soltanto le spese giustificate da "costi" dell'operatore.

Gli operatori hanno, tuttavia, contestato l'interpretazione descritta rivolgendosi alla magistratura. Quest'ultima, a giugno 2009, ha pienamente confermato l'azione dell'Autorità rivolta a contenere i costi di recesso nelle "offerte di listino", respingendo il ricorso proposto da Sky Italia avverso la delibera n. 484/08/CONS con la quale si era imposto alla società di ridurre i propri costi di costi di recesso; conseguentemente, ad ottobre 2009 un ordine analogo è stato rivolto anche ad R.T.I. con la delibera n. 535/09/CONS. Sia il Tribunale amministrativo regionale che il Consiglio di Stato hanno, tuttavia, ritenuto che nelle offerte promozionali la legge n. 40/2007 non trovi applicazione.

Ne consegue che, ad oggi, deve considerarsi legittimo ipotizzare un forte vincolo economico (come la restituzione degli sconti) a carico dell'utente che recede da un'offerta promozionale, in quanto – secondo i giudici amministrativi – l'utente che sceglie la promozione ne riceve i vantaggi a compensazione del vincolo di durata contrattuale assunto: un eventuale recesso anticipato senza costi altererebbe, secondo questa interpretazione, l'equilibrio contrattuale a sfavore del professionista.

Sempre in tema di trasparenza delle condizioni economiche di offerta dei servizi di comunicazioni elettroniche, l'attenzione dell'Autorità si è focalizzata sull'attuazione dell'art. 6, comma 1, della delibera n. 126/07/CONS relativamente alla predisposizione di strumenti che facilitino gli utenti nella scelta del fornitore del servizio o del piano tariffario più adatto al proprio profilo di consumo, tramite il confronto delle condizioni economiche d'offerta proposte da diversi operatori, anche attraverso modalità interattive.

In tale ambito, previa consultazione delle associazioni di consumatori e delle imprese interessate, l'Autorità ha definito le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei motori di calcolo per la comparazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei servizi di comunicazioni elettroniche (delibera n. 331/09/CONS). La procedura di accreditamento di motori di calcolo è stata prevista per rispondere ad un'esigenza di trasparenza in un settore ancora contraddistinto dalla contemporanea presenza di numerosi portali o siti internet, di varie dimensioni, che offrono sistemi di comparazione, raggiungendo numeri elevati di visitatori (anche 50.000 in un mese), ma che non sempre garantiscono confronti effettivamente trasparenti e aggiornati con il rischio di indurre gli utenti a scelte commerciali inadeguate. In virtù delle disposizioni di cui alla delibera n. 331/09/CONS, anche in Italia come nel Regno Unito, si è avviato il percorso per la valutazione dei motori di calcolo sulla base di parametri come l'accessibilità, l'accuratezza, la trasparenza e la completezza, così da selezionare e accreditare for-

malmente alla fornitura del servizio soltanto quelli che rispettino gli specifici criteri posti. A oggi, l'Autorità ha accreditato un motore di calcolo per effettuare comparazioni e confronti tariffari denominato "www.supermoney.eu".

Inoltre, nell'ambito degli interventi regolatori in tema di trasparenza, nel corso dell'anno 2009, si è mantenuta l'attenzione dell'Autorità nei riguardi della sempre più estesa casistica delle truffe effettuate tramite addebito di traffico verso numerazioni non geografiche a sovrapprezzo e numerazioni satellitari e internazionali caratterizzate da elevata tariffazione a utenti che, nella stragrande maggioranza dei casi, dichiarano di non aver mai effettuato tale traffico.

Sul punto l'Autorità era già intervenuta negli anni passati con due provvedimenti a tutela dell'utenza (le delibere n. 418/07/CONS e n. 97/08/CONS) che, conformemente a quanto richiesto dalla maggioranza delle associazioni dei consumatori, avevano previsto l'introduzione di innovativi strumenti per il controllo della spesa, in particolare per l'utenza residenziale, tra i quali spiccava il c.d. blocco permanente delle numerazioni a maggior rischio da attivarsi in forma automatica sulla base di un meccanismo di silenzio-assenso da parte dell'utente.

L'attuazione di tali strumenti, tuttavia, ha dato vita ad un lungo contenzioso giudiziario avviato dai centri servizi che utilizzano le numerazioni oggetto del blocco; nel tempo dunque, sulla base delle pronunce cautelari o di primo grado che esigevano una maggiore informativa per gli utenti o negavano la competenza dell'Autorità in materia, la data di attivazione automatica del blocco è stata più volte posticipata.

Infine, però, il Consiglio di Stato, con decisione n. 4908 del 4 agosto 2009, ha riconosciuto la competenza regolatoria in capo all'Autorità. Con la delibera n. 600/09/CONS si è pertanto indicata la data del 1° gennaio 2010 per la riattivazione del blocco, pur prevedendo che anche dopo tale data gli utenti abbiano la possibilità di chiedere, con una semplice telefonata al proprio servizio di assistenza clienti, la rimozione del blocco permanente o la sostituzione con un blocco a PIN.

Il contenzioso è comunque proseguito: in data 7 gennaio 2010, infatti, la società Noatel s.p.a. ha chiesto al Tar del Lazio l'annullamento della delibera n. 600/09/CONS, previa sospensiva; il Tar del Lazio, con ordinanza n. 941/2010, ha tuttavia rigettato l'istanza cautelare rinviando per il merito.

3.24 Gli obblighi di servizio universale

Nel corso degli ultimi dodici mesi sono proseguite le attività dell'Autorità sia in relazione alla qualità dei servizi che alla rivisitazione degli obblighi di servizio universale.

Rispetto al profilo della qualità dei servizi, si rilevano i soddisfacenti esiti del regime introdotto con la delibera n. 49/09/CSP concernente la "determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2009, in attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", che ha segnato l'avvio di un percorso finalizzato al generale e significativo miglioramento della qualità dei servizi, anche in vista dell'approvazione della variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia, stabilita con la delibera n. 719/08/CONS, e degli impegni assunti dalla medesima società in merito alla proposizione di obiettivi di qualità per l'anno 2009, migliorativi rispetto a quelli inizialmente prospettati.

Già per l'anno 2009 si è avuto, quindi, un miglioramento generalizzato degli obiettivi per i vari indicatori di qualità. Il percorso intrapreso è poi proseguito con la determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2010, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'introduzione di un Indice di Qualità Globale del Servizio Universale (IQG). È opportuno specificare che l'IQG non costituisce un nuovo indicatore, ma rappresenta un parametro complessivo, basato sulla media ponderata del valore assunto dagli attuali indicatori di qualità del servizio universale individuati dalla delibera n. 254/04/CSP. Lo scopo è fornire una valutazione sintetica, chiara e globale della qualità offerta e delle sue variazioni rispetto a quanto prefissato negli obiettivi o raggiunto nei risultati annuali.

Al riguardo con le delibere citate, l'Autorità, a partire dalla definizione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'annualità 2010, e successivamente ogni anno, propone come obiettivo globale una variazione positiva dell'IQG, che nel corso degli ultimi due anni si è attestata intorno al 10%.

Per quanto riguarda la revisione degli obblighi di servizio universale, con la delibera n. 31/10/CONS, adottata ad esito di una procedura di consultazione pubblica, l'Autorità ha introdotto, in linea con le mutate esigenze dell'utenza e in un'ottica di razionalizzazione dei costi, sia una revisione dei criteri di distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche che una serie di provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza del servizio di telefonia pubblica sul territorio.

Sempre nell'ambito del servizio universale, l'Autorità ha proseguito la propria attività per la tutela degli utenti disabili, vigilando sull'applicazione della delibera n. 514/07/CONS recante "Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico". L'attività di monitoraggio effettuata al riguardo dalla Direzione competente, spesso in coordinamento con le associazioni rappresentative, ha permesso di risolvere in maniera sollecita le problematiche talvolta riscontrate dagli utenti aventi diritto per il riconoscimento delle agevolazioni, in particolare quelle per i sordi (50 sms al giorno gratuiti) e per i ciechi (90 ore mensili di navigazione gratuita su internet).

3.25 Le attività di vigilanza e sanzione a tutela dell'utenza

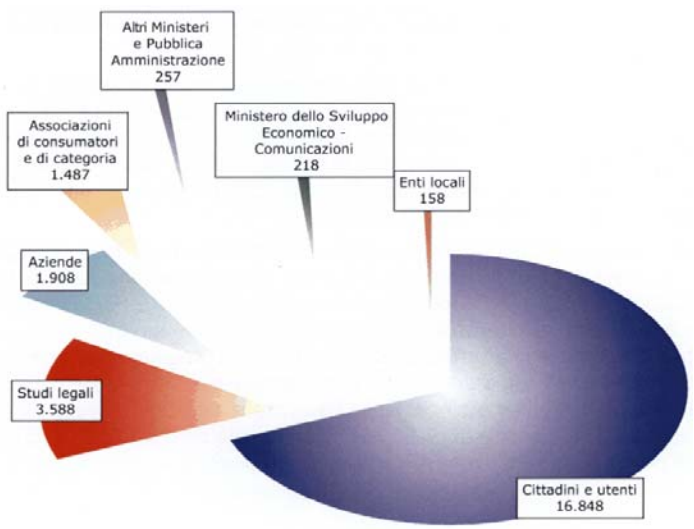
L'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza a tutela dei consumatori e degli utenti, che si svolge nell'ambito delle comunicazioni elettroniche e della televisione a pagamento, è consistita, come di consueto, nella raccolta e nella classificazione delle segnalazioni e delle denunce dell'utenza pervenute su supporto cartaceo e, soprattutto, nella loro gestione da parte dell'Ufficio gestione delle segnalazioni e vigilanza della Direzione tutela dei consumatori, che, nel periodo di riferimento, ha ricevuto 24.464 segnalazioni e denunce provenienti da cittadini, associazioni dei consumatori, studi legali, enti privati di varia natura ed organismi pubblici.

L'utenza rivoltasi all'Autorità è composta nella maggior parte dei casi da utenti-consumatori. Una percentuale significativa, tuttavia, riguarda altri soggetti, tra i quali le associazioni dei consumatori, di livello centrale e periferico, che segnalano sia comportamenti generalizzati, ritenuti lesivi dei diritti dei consumatori, sia casi riguardanti singoli associati.

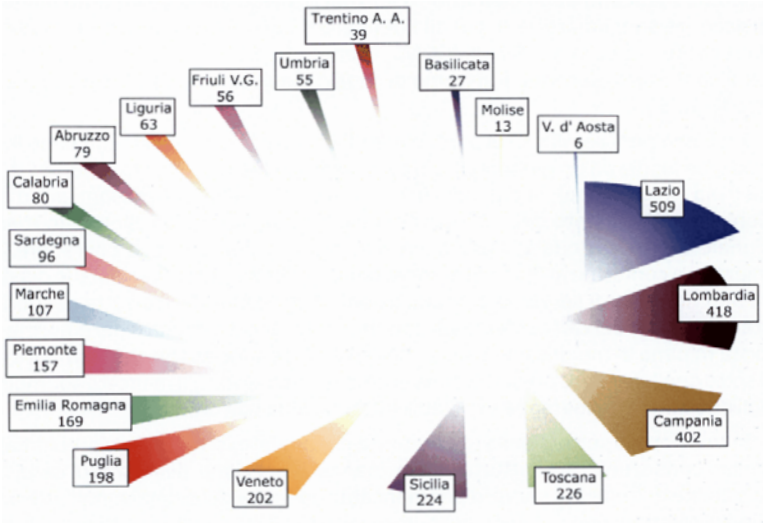
Le figure seguenti rappresentano la ripartizione delle denunce e segnalazioni rispettivamente per tipologia di soggetto denunciante (figura 3.15), per area geografica di provenienza delle medesime (figura 3.16) e per operatore di comunicazioni elettroniche (figura 3.17).

Figura 3.15. *Segnalazioni e denunce per tipologia di mittente*



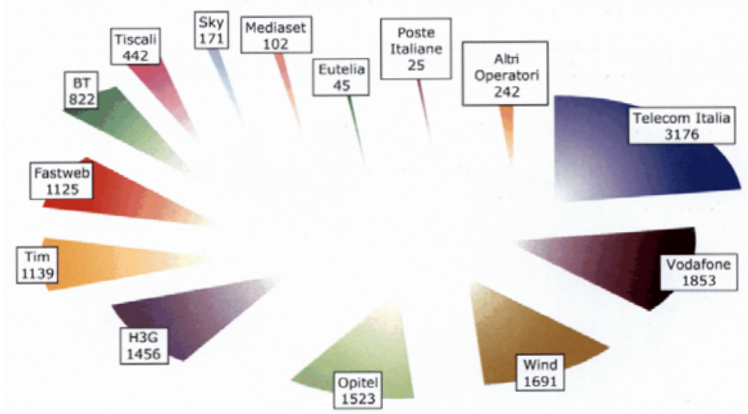
Fonte: Autorità

Figura 3.16. *Segnalazioni e denunce per regione di provenienza*



Fonte: Autorità

Figura 3.17. *Segnalazioni e denunce per operatore*



Fonte: Autorità

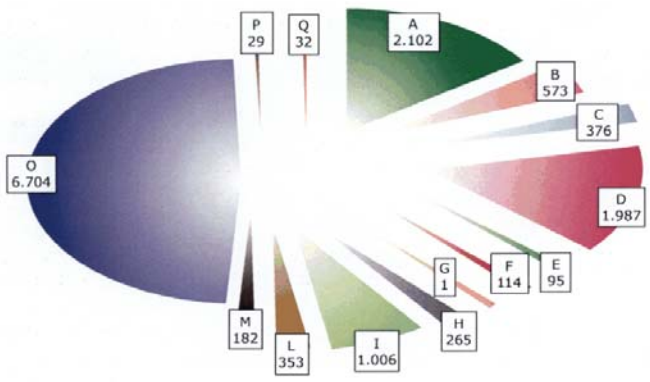
Delle 24.464 segnalazioni e denunce dei cittadini, 3.535 sono state messe agli atti perché mancanti degli elementi essenziali richiesti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS, come modificato dalla recente delibera n. 709/09/CONS, mentre 13.819 sono state classificate, in base al contenuto, secondo il sistema di codifica in uso presso l'Ufficio (figura 3.18 e tabella 3.35).

Tra i fenomeni patologici di particolare rilevanza e in crescita si segnalano le difficoltà di passaggio da un gestore all'altro, con particolare riferimento ai servizi di telefonia fissa (migrazione); il c.d. *bill shock* consistente nella fatturazione anomala in ragione di superamento del c.d. *bundle* o dell'uso del telefono cellulare in *roaming* nazionale e internazionale; l'uso delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo in maniera non conforme al Piano di numerazione nazionale; le attivazioni e le disattivazioni non richieste di servizi di comunicazioni elettroniche; la scorretta gestione dei contatti da parte dei *call center* degli operatori; il mancato rispetto delle norme sulla velocità minima di trasmissione nelle offerte ADSL denunciata frequentemente come al di sotto degli standard prescritti dalle norme regolamentari; il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza e corretta informazione agli utenti.

In relazione al settore della televisione a pagamento, si registrano problematiche peculiari consistenti, soprattutto, nella mancata ricezione delle *smart card*, nella impossibilità di fruire del servizio per mancata copertura del segnale, nell'attivazione di servizi *premium* non richiesti, nei numeri di assistenza a pagamento e nei disservizi relativi al funzionamento di tali numeri e dell'assistenza medesima.

Sulla base delle denunce e segnalazioni gestite nel periodo di riferimento, la Direzione tutela dei consumatori ha svolto l'attività di vigilanza attraverso richieste di giustificazione delle proprie condotte ai gestori ed indagini ispettive (verifiche *desk* e ispezioni presso le sedi delle società). A conclusione dell'attività istruttoria e delle ispezioni, sono state disposte 236 proposte di avvio di procedimenti sanzionatori.

Figura 3.18. *Segnalazioni e denunce per principali casistiche**



** Cfr. tabella 3.35 per i codici di classificazione delle segnalazioni.*
Fonte: Autorità

Tabella 3.35. *Codici di classificazione delle segnalazioni*

A	Attivazione/disattivazione di servizi di comunicazione elettronica non richiesti
B	Sospensione di servizi e linee in difformità dalle disposizioni vigenti
C	Mancato riscontro a reclami con le modalità previste
D	Mancato passaggio ad altro operatore
E	Mancato rispetto delle direttive generali in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
F	Modifica piani tariffari e condizioni contrattuali generalizzate senza preavviso di legge
G	Applicazione ai consumatori-utenti di prezzi superiori ai prezzi massimi imposti dall'Autorità
H	Altre tipologie emergenti
I	Inosservanza delle legge 40/2007
L	Disconoscimento traffico verso numerazioni a valore aggiunto e internazionali
M	Servizio universale/traslochi
N	Problematiche contrattuali
O	Denunce non di competenza della Direzione tutela dei consumatori
P	Denunce non di competenza dell'AGCOM

Fonte: Autorità

Dal 20 gennaio 2010, con l'entrata in vigore delle modifiche apportate con delibera n. 709/09/CONS al regolamento in materia di procedure sanzionatorie, l'attività di vigilanza si svolge secondo nuove modalità e criteri di gestione. Le modifiche approvate riguardano le modalità sia di presentazione delle denunce, con la previsione dell'utilizzo esclusivo del modello D, che di gestione delle stesse. A quest'ultimo riguardo si è introdotto il principio della valutazione aggregata delle fattispecie denunciate secondo i criteri di priorità predefiniti nel regolamento medesimo e consistenti (i) nella gravità e attualità della presunta violazione, (ii) nel grado di diffusione del fenomeno patologico e (iii) nella possibilità di celere conclusione della fase pre-istruttoria.

Le modifiche al regolamento hanno lo scopo di favorire una gestione più snella, efficace ed efficiente delle denunce provenienti da una vasta platea di soggetti portatori di interessi per i quali si impone una rapida azione risolutiva e repressiva.

Motivata dalla stessa esigenza, l'agenda della Direzione per l'anno in corso è orientata verso il conseguimento di un più elevato grado di informatizzazione nell'attività di vigilanza teso a favorire, ove opportuno in considerazione della ripetitività degli illeciti, la trattazione standardizzata delle denunce. In tale solco si colloca la recente iniziativa di promuovere la trasmissione del modello D esclusivamente per via telematica, al duplice fine di rendere all'utenza un servizio di tutela più celere ed efficace, e migliorare, nel contempo, il livello di digitalizzazione dell'Autorità con positive ricadute in termini di risparmi di costi e spazi per la gestione cartacea dei documenti, di riduzione dei tempi di classificazione e archiviazione delle denunce e di verifica della documentazione a corredo.

Si segnala, infine, la partecipazione della Direzione ad alcune rilevanti iniziative della Commissione europea, segnatamente della Direzione generale della salute e della tutela del consumatore (DG SANCO), tese a favorire l'adozione di prassi e standard comuni nelle attività di classificazione dei reclami e delle segnalazioni in attuazio-

ne della Strategia europea in materia di politica dei consumatori per il periodo 2007-2013 (cfr. COM(2007) 99 del 13 marzo 2007). In tale ambito, sono stati forniti i dati statistici delle denunce dell'utenza relative ai servizi di comunicazione elettronica richiesti per lo strumento di monitoraggio del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo (c.d. *consumer markets scoreboard*).

Si è partecipato, altresì, alla procedura di consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea per l'elaborazione di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori secondo le linee definite nella comunicazione COM(2009) 346. Il processo di consultazione è terminato nell'ottobre 2009: la Commissione europea sta ora provvedendo alla sintesi delle osservazioni acquisite e si prevede che nei prossimi mesi si pervenga all'adozione di una raccomandazione sulla metodologia armonizzata su base volontaria per la classificazione e la notifica dei reclami dei consumatori.

Infine, la Direzione tutela dei consumatori ha collaborato alle attività di cooperazione comunitaria provvedendo all'elaborazione e alla trasmissione di un questionario sul tema "Poteri, strumenti e meccanismi disponibili alle Autorità competenti degli Stati Membri per la cessazione di violazioni alla normativa europea a tutela dei consumatori" proposto ai sensi del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004.

Con riguardo all'attività sanzionatoria svolta nel periodo di riferimento, l'Ufficio controversie e sanzioni della Direzione tutela dei consumatori ha avviato 96 nuovi procedimenti sanzionatori con un incremento di circa il 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel medesimo arco temporale sono stati portati a conclusione, con provvedimento del Consiglio, 81 procedimenti, dei quali 26 avviati antecedentemente al 1° maggio 2009. Di tali procedimenti, 58 si sono conclusi con l'adozione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione, 8 con archiviazione per pagamento in misura ridotta della sanzione e 15 con archiviazione nel merito (tabella 3.36). Il totale degli importi irrogati a titolo di sanzione o corrisposti a titolo di pagamento in misura ridotta è stato pari ad euro 5.235.291.

Il dato appare in leggero calo rispetto agli importi del precedente periodo di riferimento in quanto numerose fattispecie precedentemente sanzionate ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche (con importi edittali compresi tra un minimo di 120.000 euro e un massimo di 2.500.000 euro), sono state riportate nell'ambito del presidio sanzionatorio proprio delle violazioni in materia di tutela dell'utenza, e dunque l'articolo 98, comma 16, con sanzioni comprese tra i 58.000 e 580.000 euro.

Va, inoltre, rilevato che due dei procedimenti avviati o da concludersi nel periodo in esame non hanno portato all'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione in quanto gli operatori interessati hanno proposto, ai sensi della legge n. 248/06, degli impegni che l'Autorità ha ritenuto di accettare.

Il primo procedimento, avviato nei confronti di H3G s.p.a., riguardava 29 casi di mancata portabilità del numero mobile, sanzionabili, ciascuno, per importi tra i 120.000 ed i 2.500.000 euro; per tale procedimento la verifica circa il rispetto degli impegni è ancora in corso.

Il secondo procedimento, nei confronti di Telecom Italia, relativo a 12 casi di attivazione di servizi non richiesti, sanzionabili ai sensi dell'articolo 98, comma 16 del Codice, è

stato ugualmente sospeso in virtù degli impegni assunti dall'operatore. A tal proposito, si evidenzia che l'assunzione dei suddetti impegni che prevedevano, tra l'altro, l'adozione di misure volte a migliorare la gestione dei rapporti con gli utenti, ha prodotto apprezzabili benefici con riferimento alle procedure di risoluzione delle controversie tra Telecom Italia s.p.a. ed i propri clienti, portando all'azzeramento dell'arretrato esistente e ad un considerevole innalzamento della percentuale di conciliazioni con esito positivo.

Infine, merita di essere evidenziato l'incremento del numero di operatori coinvolti dall'attività sanzionatoria dell'Autorità; in effetti grazie a capillari attività di verifica è stato possibile avviare procedimenti sanzionatori anche nei confronti di numerosi operatori minori, tanto che il numero di soggetti interessati è stato pari a 43 (figura 3.19).

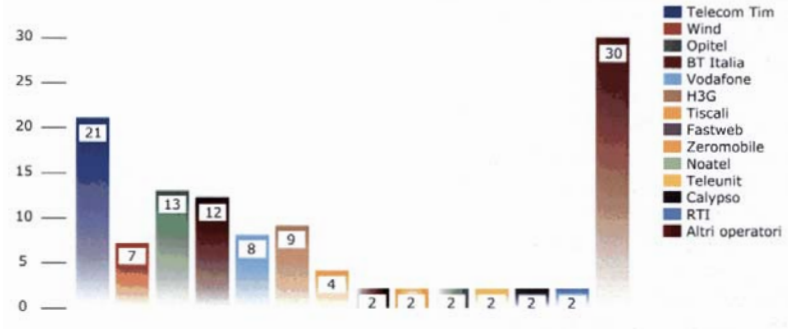
Tabella 3.36. *Procedimenti sanzionatori avviati o conclusi e relativi provvedimenti adottati (1 maggio 2009 - 30 aprile 2010)*

Presidio sanzionatorio	Fattispecie concreta	N. proc.	In corso	Archiviazioni	Oblazione	Ingiunzione
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	fatturazione per servizi non richiesti	3			1	2
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	mancata formazione agli utenti per restituzione somme erroneamente addebitate	1				1
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	mancata ottemperanza a provvedimento temporaneo	11	4		4	3
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	mancata risposta a reclamo	3	1		1	1
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	mancato invio carta dei servizi	4	2		2	
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	mancato invio resoconti annuali e semestrali indicatori di qualità	1	1			
Art. 2, co. 20, c). l. 481/95	mancata indicazione costo servizi a sovrapprezzo	13		2		11
Art. 98, co. 11, d. lgs 259/03	inottemperanza diffida 353/08 - portabilità credito residuo in caso di mnp, art. 1 c.3, legge 40	1				1
Art. 98, co. 11, d. lgs 259/03	attivazione servizi non richiesti	2				2
Art. 98, co. 11, d. lgs 259/03	uso difforme numerazioni	1				1
Art. 98, co. 11, d. lgs 259/03	mancato rispetto tempi di fornitura codice di migrazione	1	1			

Art. 98, co. 11, d. lgs 259/03	uso difforme numerazioni	1	1			
Art. 98, co. 11, d. lgs. n. 259/03	Mancata indicazione dettaglio prezzi e tariffe e mancato preavviso per diritto di recesso in presenza di modificazioni contrattuali	1				1
Art. 98, co. 11, d. lgs. n. 259/03	mancata portabilità	1				1
Art. 98, co. 11, d. lgs. n. 259/03	rigetto MNP	1				1
Art. 98, co. 16, d. lgs. n. 259/03	addebiti costi di ricarica per carte prepagate	1		1		
Art. 98, co. 16, d. lgs. n. 259/03	attivazione servizi non richiesti	22	7	2		13
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	mancata gestione istanza di recesso	2				2
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	mancata pubblicazione sito internet offerte commerciali e invio link ad AGCOM	13	7	4		2
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	mancata ULL	1	1			
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	piani tariffari e indicatori di qualità	5	5			
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	qualità servizi telefonici di contatto	10		3		7
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	sospensione del in presenza di reclamo	1	1			
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	costi di recesso non conformi	2	2	1		2
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	disattivazione CPS in assenza di esplicito consenso	2	1	1		
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	distacco linea senza preavviso	1				1
Art. 98, co. 16, d.lgs. n.259/03	traffico di origine fraudolenta sospensione linea	2				2
Art. 98, co. 9, d.lgs. n.259/03	mancata risposta a richiesta di informazioni	8	3	1		4
	TOTALE	**118**	**37**	**15**	**8**	**58**

Fonte: Autorità

Figura 3.19. *Procedimenti avviati per operatore (1° maggio 2009 - 30 aprile 2010)*



Fonte: Autorità

L'attività sanzionatoria avviata nel periodo di riferimento ha riguardato principalmente due tematiche: l'attivazione di servizi non richiesti e la qualità dei servizi, in relazione sia alla trasparenza dei piani tariffari che all'efficienza ed alla funzionalità dei *call center*. In quest'ottica di fondamentale importanza si è rivelata l'attività di vigilanza e ispettiva svolta dagli uffici competenti, anche in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con la Guardia di finanza, sulle base delle segnalazioni degli utenti e delle associazioni dei consumatori.

Per quanto concerne la casistica dei servizi non richiesti oggetto di contestazione, le fattispecie più rilevanti afferiscono all'illegittima attivazione di servizi ADSL, all'attivazione e/o disattivazione arbitraria di servizi di telefonia in modalità CPS e ULL, nonché all'attivazione non richiesta di servizi vari (supplementari, innovativi, teleassistenza, videotelefonino, *cordless*). Le suddette ipotesi sono state sanzionate sulla base della specifica regolamentazione di settore - delibere n. 4/06/CONS, n. 274/07/CONS e n. 664/06/CONS - in combinato disposto con l'articolo 70 del decreto legislativo n. 259/2003, con conseguente applicazione della sanzione *ex* articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche (da euro 58.000 ad euro 580.000).

Una cospicua parte dell'attività sanzionatoria ha avuto ad oggetto l'accertamento della violazione degli obblighi imposti in materia di qualità dei servizi, con particolare attenzione alla trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia fissa e mobile. Per tali inosservanze, riconducibili alle prescrizioni contenute nella delibera n. 96/07/CONS, sono stati avviati 13 procedimenti, alcuni già conclusi con l'irrogazione di sanzioni a carico delle società Visitel e Unidata per la mancata informativa e l'omessa pubblicazione sulle pagine *web* dei piani tariffari, delle relative condizioni contrattuali e dell'elenco delle offerte vigenti.

Negli ultimi mesi del 2009 poi, è stata avviata una vasta azione di verifica sulla qualità dei servizi di *call center* di ciascun operatore, conformemente agli obblighi imposti dalla direttiva n. 79/09/CSP che prevede, tra l'altro, il diritto dell'utente di conoscere l'identificativo della propria pratica, nonché dell'addetto che prende in carico la gestione del reclamo. In merito, l'Autorità ha effettuato una

serie di ispezioni finalizzate ad accertare l'adeguamento delle società telefoniche alle nuove disposizioni regolamentari. All'esito delle predette attività sono stati avviati procedimenti sanzionatori conclusi con l'irrogazione di una sanzione complessiva di euro 290.000 che ha interessato la maggior parte degli operatori telefonici, tra cui le società Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, Fastweb, Tiscali ed Opitel. Nel medesimo filone procedimentale, la società H3G è stata sanzionata per non aver fornito gratuitamente agli utenti il servizio di assistenza clienti.

Va altresì rimarcata la contestazione che ha interessato le società BT Italia e Wind Telecomunicazioni, sanzionate per un totale di euro 290.000, per la mancata interruzione del processo di portabilità nonostante l'esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti nei termini e nelle modalità di legge.

Infine, ulteriori infrazioni sono state riscontrate relativamente all'inottemperanza ai provvedimenti di riattivazione del servizio emessi dall'Autorità o dai Comitati regionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, ovvero al mancato riscontro, da parte degli operatori, alle richieste dell'Autorità di fornire dati o documentazione.

3.26 Le controversie tra utenti e operatori

Il regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie adottato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, già integrato e modificato dalle disposizioni regolamentari di cui alle delibere n. 95/08/CONS del 19 febbraio 2008 e n. 502/08/CONS del 29 luglio 2008, è stato oggetto di ulteriore rivisitazione nel secondo semestre dell'anno 2009 in concomitanza con lo *start up* dell'esercizio effettivo delle deleghe ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.).

Come è noto, fino al 1° ottobre 2009 l'attività di definizione con provvedimento vincolante delle controversie sottoposte con esito negativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è stata di competenza esclusiva di questa Autorità. Successivamente a tale data, sono divenute operative le deleghe anche per la fase di definizione delle controversie per i primi tre Comitati regionali (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia), alle quali sono seguite quelle del 1° gennaio 2010 per altri sei Comitati (Lombardia, Lazio, Toscana, Umbria, Calabria e Provincia di Trento).

La recente delibera n. 479/09/CONS del 14 settembre 2009, in vigore dal 22 novembre 2009, ha garantito l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti al processo di decentramento territoriale della funzione di risoluzione delle controversie delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, con l'intento di semplificare e snellire il relativo iter procedurale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Il nuovo regolamento ha introdotto elementi innovativi sia nella procedura di conciliazione sia in quella di definizione.

Per quanto concerne la procedura conciliativa, si è inteso favorire la tempestiva conoscenza da parte degli uffici del Co.re.com. dell'intenzione delle parti di non partecipare all'udienza di conciliazione ed inibire la riproponibilità innanzi ai Co.re.com. delle istanze già sottoposte inutilmente ai precedenti tentativi di componimento.

Segnatamente alla procedura di definizione delle controversie, improntata a maggiore speditezza, si è inteso incentivare lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le parti in via telematica o a mezzo telefax, al fine di garantire la conclusione del procedimento nel termine, sia pure ordinatorio, dei 150 giorni previsti dal regolamento. In particolare, con la comunicazione di avvio del procedimento è consentita la possibilità delle parti di interfacciarsi ancora prima dell'udienza di discussione che, mentre nel precedente quadro regolamentare fungeva da *asset building* dell'attività istruttoria, da obbligatoria è divenuta facoltativa, in quanto rimessa alla volontà delle parti o alla necessità di completamento istruttorio.

In merito alle istanze di deferimento delle controversie pervenute alla Direzione tutela dei consumatori nel periodo 1° maggio 2009 – 30 aprile 2010, si evidenzia come il numero complessivo delle stesse sia maggiore rispetto allo stesso periodo del precedente anno, superando il numero di 1.700. Pur tuttavia, dalla tabella riepilogativa sotto riportata si evince che il numero delle istanze pervenute nei primi quattro mesi dell'anno 2010 è all'incirca pari alla metà delle istanze pervenute nello stesso periodo dell'anno precedente: dato quest'ultimo sintomatico del processo di conferimento delle deleghe ai Co.re.com. potenziato a partire dal 1° gennaio 2010.

Nel periodo di riferimento, a fronte dei 1.733 procedimenti avviati, 65 procedimenti si sono conclusi con l'adozione del provvedimento decisorio collegiale, 10 procedimenti sono stati definiti con l'adozione del provvedimento decisorio monocratico (determina direttoriale), mentre 1.659 procedimenti si sono risolti con il raggiungimento di un accordo transattivo intervenuto in sede di udienza, ovvero nella fase antecedente/successiva alla medesima, con conseguente rinuncia dell'istante al prosieguo dell'iter procedimentale (tabella 3.37).

Tabella 3.37. *Attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie*

	Pervenute	Concluse con provvedimento		Concluse*	Improcedibili	In corso
		determine direttoriali	definizioni nel merito			
2009						
1/5 - 31/12	1440	10	51	996**	64	348
2010						
1/1 - 30/04	293	-	14	663***	20	560

** in udienza di discussione, con accordo prima dell'udienza o a seguito di rinuncia al procedimento*
*** controversie concluse nel 2009 (riferite ad istanze presentate nel 2009 o precedentemente)*
**** controversie concluse nel 2010 (riferite ad istanze presentate nel 2010 o precedentemente)*
Fonte: Autorità

Nell'ambito della medesima procedura di risoluzione delle controversie, le richieste di provvedimento temporaneo in materia di sospensione del servizio, pervenute ai sensi dell'articolo 5 del regolamento menzionato, sono state, invece, circa 950.

A fronte delle istanze procedibili, in quanto pervenute dal bacino di utenza facente capo alle Regioni in cui il Co.re.com. non è ancora attivo o non ha ancora richiesto le deleghe di funzioni, la Direzione tutela dei consumatori ha riscontrato, nella quasi totalità dei casi, l'adeguamento spontaneo dell'operatore a seguito della richiesta di memorie e controdeduzioni inviata; solo per 144 istanze si è dovuto procedere all'adozione del provvedimento temporaneo.

In aggiunta all'espletamento delle funzioni proprie di definizione delle controversie insorte tra utenti ed operatori, la Direzione tutela dei consumatori è stata impegnata, nel corso del 2009 e nei primi mesi del corrente anno, in molteplici attività di affiancamento ai Co.re.com. nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di risoluzione delle controversie.

Il primo risultato raggiunto è stato l'approvazione da parte dell'Autorità delle "Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", con le quali sono state fornite ai Comitati regionali per le comunicazioni le direttive in ordine alle modalità di svolgimento di tutte le fasi delle controversie (conciliazione, provvedimenti temporanei, definizione).

Al contempo, è stata svolta un'approfondita disamina delle decisioni della Commissione infrastrutture e reti in materia di controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, addivenendo alla redazione di una rassegna della casistica, utilizzabile al fine di individuare agevolmente i principi finora espressi dall'Autorità in ordine alle varie fattispecie, appositamente specificate.

Il manuale operativo, redatto dalla Direzione tutela dei consumatori, riporta la casistica ricorrente, ricondotta in sostanza alle seguenti tipologie: questioni relative all'accesso alla rete (sia di natura tecnica, quali guasti della rete fissa, sospensioni del servizio, difficoltà di accesso in *dial-up* o in ADSL; sia di natura amministrativa, quali la mancata attivazione del servizio telefonico, il ritardo nell'attivazione dello stesso, la mancata attivazione o il ritardo nella procedura di trasloco); contestazioni di addebiti per traffico non riconosciuto, in particolare delle chiamate non fatturate in precedenza; variazione delle condizioni economiche contrattuali (ad esempio le contestazioni relative ai pacchetti tariffari, alla mancata informativa e documentazione contrattuale, al recapito delle apparecchiature); problematiche inerenti alle procedure di passaggio da un operatore ad un altro (nella specie, mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla procedura di preselezione dell'operatore *carrier*, nella portabilità del numero sia fisso che mobile, nel passaggio in modalità ULL) e questioni attinenti alla mancata applicazione della legge n. 40/07 (credito residuo, penali a titolo di recesso anticipato e disattivazione servizio).

Sempre nell'ambito dell'attività di affiancamento ai Co.re.com. nell'esercizio delle funzioni delegate, la Direzione ha curato l'attività di formazione, articolata in seminari di studio ed incontri con il personale dei Comitati, sia presso la sede dell'Autorità, anche con la partecipazione diretta alle sedute di discussione, sia presso le rispettive sedi regionali, tramite affiancamento in udienza. Tale formazione ha interessato anche i Comitati della Campania e del Molise che, dal 1° gennaio di quest'anno, hanno ricevuto delega per gestire la fase di conciliazione e i correlati provvedimenti temporanei.

Di particolare rilevanza risulta, infine, l'iniziativa regolamentare, intrapresa nel mese di aprile 2010 con l'indizione di una procedura di consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

La proposta regolamentare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è finalizzata alla predeterminazione di criteri e di importi minimi applicabili nel calcolo degli indennizzi dovuti nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, al fine di garantire l'uniformità di trattamento e la proporzionalità in termini di adeguatezza della misura compensativa all'effettivo pregiudizio, derivante dal disservizio.

L'elemento innovativo non si esaurisce nell'individuazione dei criteri di parametrazione delle misure indennitarie minime applicabili in sede di risoluzione delle controversie, bensì incide anche sui singoli rapporti contrattuali tra le parti, antecedenti l'avvio della fase contenziosa, prevedendo ipotesi di automatismo per il riconoscimento da parte degli operatori degli indennizzi previsti dalle singole Carte dei servizi.

3.27 Le indagini conoscitive

L'indagine conoscitiva sul diritto d'autore

L'evoluzione tecnologica e i nuovi utilizzi dei contenuti digitali hanno stimolato l'esigenza di analizzare e ricostruire il quadro del diritto d'autore in Italia. Con tale scopo, l'Autorità ha avviato l'indagine conoscitiva sulla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per individuare soluzioni in grado di garantire, da una parte, un'efficace applicazione delle norme che tutelano le opere dell'ingegno e, dall'altra, una adeguata tutela dei diritti dei cittadini (accesso alla cultura e ad internet, *privacy*, libertà di espressione), anche alla luce dell'approvazione del nuovo pacchetto di direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche, che elevano il diritto di accesso ad internet a principio fondamentale dell'ordinamento comunitario.

L'indagine ha fatto emergere la piena competenza dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica che si concreta in azioni di prevenzione - in tutte le forme possibili - e di accertamento degli illeciti.

Per definire, secondo un principio di proporzionalità, le possibili azioni da porre in essere da parte dell'Autorità, si sono condotte analisi tecniche ed economiche del fenomeno della "pirateria", così da poter meglio identificare gli strumenti più adatti da utilizzare. Nella quantificazione del fenomeno è peraltro emerso che l'Autorità ad oggi non dispone dei dati sulle diverse tipologie di traffico (*download*, *peer-to-peer* e *streaming*), di cui sono in possesso gli operatori fornitori dell'accesso ad internet.

Da un punto di vista tecnico, nell'analisi è emerso che tutte le possibili misure di contrasto tecnico alle pratiche illegali, se pure efficaci nell'ambito di organizzazioni private o pubbliche (che le utilizzano per limitare l'accesso ad internet da parte dei propri dipendenti), risultano poco adattabili all'utilizzo nel mercato residenziale a larga banda, perché in contrasto con la normativa a tutela della *privacy*, il diritto di accesso ad internet e il principio di neutralità della rete (oltre ad essere tecnicamente aggirabili dai singoli utenti).

L'analisi sui possibili rimedi per prevenire ed accertare le violazioni del diritto d'autore, ha fatto dunque emergere un quadro tecnico e normativo piuttosto complesso per cui, ad esempio, obblighi di monitoraggio o misure tecniche in capo agli ISP possono essere imposti solo nel pieno rispetto delle norme previste dal nostro ordinamento.

In ogni caso, indipendentemente dalla misura proposta, l'indagine conoscitiva ha rilevato il ruolo fondamentale della cooperazione di tutti gli attori della filiera (SIAE, titolari dei diritti, fornitori di accesso ad internet, associazioni dei consumatori, etc.) come presupposto perché le misure a tutela del diritto d'autore siano attuate con efficacia. Coerentemente, l'Autorità ha effettuato una serie di audizioni su richiesta delle parti interessate per acquisire ulteriori elementi informativi ed ha organizzato un *workshop*, in collaborazione con la LUISS, di presentazione dei risultati dell'indagine stessa.

L'indagine ha altresì evidenziato la necessità di procedere alla revisione dell'accordo di collaborazione tra l'Autorità e la SIAE per ripristinare correttamente le diverse posizioni delle amministrazioni coinvolte e massimizzare l'efficacia delle azioni di prevenzione e vigilanza sugli illeciti sul diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettroniche.

Il libro bianco sul rapporto tra media e minori

Con la delibera n. 194/09/CONS l'Autorità ha approvato un importante progetto volto alla redazione di un Libro Bianco sul rapporto tra *media* e minori. Lo studio, di cui si è avviata la realizzazione, è finalizzato a approfondire, tramite un approccio interdisciplinare, il rapporto sinergico tra l'offerta multimediale in tutta la sua articolazione e i comportamenti sociali dei minori, in particolare quelli degli adolescenti, anche al fine di verificare l'evoluzione del rapporto tra *media* e minori. Per la realizzazione dello studio l'Autorità ha costituito gruppi di studio avvalendosi di competenze ed esperienze specialistiche del settore.

Il progetto è articolato in quattro aree di indagine:

1. *review* sistematica;

2. analisi dell'offerta televisiva;

3. aspetti relativi alla fruizione dei contenuti audiovisivi da parte di bambini e di ragazzi;

4. uso dei nuovi *media* da parte di adolescenti e minori.

La prima area di indagine è finalizzata all'analisi e alla sintesi della letteratura scientifica nazionale e internazionale sul tema relativo al rapporto tra minori e *media* nelle sue varie declinazioni. Costituisce uno dei principali oggetti di analisi il tema "*media* e famiglia", volto a delineare l'evoluzione delle abitudini di consumo mediatico, i processi di *governance* familiare e il ruolo svolto dai *media* nella vita quotidiana del nucleo familiare.

Con la seconda area di indagine, l'Autorità intende tracciare un quadro dell'evoluzione dell'offerta televisiva nella fascia oraria di cosiddetta "televisione per tutti" (7,00 - 22,30) ed in quella specificamente dedicata ai minori (16,00 – 19,00). Oggetto di analisi sono la struttura e i contenuti dei palinsesti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti digitali terrestri, satellitari e via cavo trasmessi, anche al fine di individuare i programmi significativi e innovativi, quelli di maggior *appeal* per i minori e quelli che presentano criticità.

La terza area di indagine - che prevede la realizzazione di interviste a genitori di un campione rappresentativo della popolazione italiana di minori tra i 4 e i 17 anni e a un sottogruppo di adolescenti tra i 15 e i 17 anni (metodo CAWI) - ha lo scopo di rilevare i comportamenti di fruizione dei programmi televisivi da parte dei minori ed il ruolo svolto dai genitori rispetto alla visione dei programmi televisivi, le opinioni di adolescenti e genitori sulla programmazione televisiva e sugli eventuali effetti positivi e negativi della stessa. Si pone, inoltre, l'obiettivo di valutare, anche attraverso apposite audizioni, le misure poste a tutela dei minori.

L'ultima area di indagine mira a raccogliere dati e informazioni sul consumo e sulle scelte di consumo dei minori in relazione a una pluralità di *media*. L'evoluzione tecnologica ha, infatti, ridefinito l'assetto del sistema mediale determinando un ampliamento dell'offerta e nuove modalità di fruizione; i giovani sembrano costituire i destinatari d'elezione di questo nuovo panorama dell'offerta mediale, essendo dotati, come è noto, di una straordinaria e quasi naturale "competenza" tecnologica, rafforzata da una significativa propensione all'aggiornamento.

A conclusione di questa parte dell'indagine saranno esaminate le misure già applicate e quelle che possono essere implementate a garanzia dei minori, tenendo presen-

te anche la suddivisione tra contenuti lineari e non lineari introdotta dalla direttiva 2007/65/CE sui servizi di *media* audiovisivi, recepita dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Il libro bianco sui contenuti

Con la delibera n. 626/08/CONS del 6 novembre 2008, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sui produttori di contenuti nel settore delle comunicazioni elettroniche e ha costituito un apposito gruppo di lavoro. L'indagine è stata volta ad approfondire tutti gli aspetti relativi al mercato dei contenuti offerti con la tecnologia digitale nel settore delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, gli aspetti concernenti la struttura del mercato e la relativa catena del valore, i modelli di *business*, la gestione dei diritti di esclusiva, il regime del diritto d'autore, i possibili sviluppi della domanda e dell'offerta, la competizione tra le differenti piattaforme distributive, lo sviluppo in termini di concorrenza e pluralismo, la garanzia di accesso ai contenuti e la neutralità del mezzo di diffusione, i benefici sull'utente finale, le previsioni in termini di sviluppo culturale, economico e sociale, al fine di redigere, a conclusione dell'attività medesima, un "Libro bianco" sui contenuti diffusi sulle reti di comunicazione elettronica.

L'indagine è nata dall'esigenza di approfondire le molteplici fasi del processo di innovazione dei contenuti diffusi su reti di comunicazione elettronica, nonché gli impatti sul mercato del settore di riferimento e le previsioni di sviluppo culturale, economico e sociale derivanti da tale processo, anche alle luce delle nuove modalità di diffusione di tali contenuti, quali l'offerta dei contenuti su protocollo IP attraverso internet, che vedono lo sviluppo di nuovi servizi convergenti offerti da operatori del settore delle comunicazioni prima storicamente separati, quali i fornitori di contenuti tradizionali, i fornitori di servizi *media*, i *carrier* di telecomunicazioni e le imprese del *web*.

Nel corso dell'indagine sono stati acquisiti i contributi degli attori dei diversi livelli della catena del valore dei contenuti digitali, quali i produttori di contenuti, i *broadcaster*, le associazioni di categoria, gli esperti del settore audiovisivo e le associazioni dei consumatori, e auditi oltre 50 operatori del settore, al fine di approfondire i diversi aspetti del processo di innovazione dei nuovi contenuti digitali, da quelli più propriamente tecnologici e di mercato a quelli relativi alla concorrenza, al pluralismo e allo sviluppo culturale e sociale e al loro impatto sugli utenti, e sono stati organizzati diversi *workshop* tematici con esperti del settore e visite studio presso istituzioni estere ai fini della definizione di un *benchmark* internazionale sull'approccio seguito da altre istituzioni a livello europeo. Allo scopo di assicurare una compiuta valutazione della documentazione acquisita e di acquisire ulteriori elementi informativi, l'Autorità, con delibera n. 407/09/CONS del 17 luglio 2009, ha ritenuto opportuno procedere alla proroga del termine di conclusione dell'indagine di ulteriori 180 giorni, ai fini dell'espletamento di tutte le attività sopra descritte.

L'indagine si concluderà con la pubblicazione del Libro bianco entro il 2010, fornendo una disamina dettagliata di tutti gli aspetti inerenti gli effetti della rivoluzione digitale sul piano dei *media*, della distribuzione dei contenuti audiovisivi, dei contenuti *online*, della tutela degli utenti nell'accesso ai contenuti e delle trasformazioni del servizio pubblico. Parallelamente, per quanto riguarda i risvolti sul mercato, saranno affrontati i temi afferenti all'industria dei contenuti, all'industria creativa dei contenuti *online* ed alla dimensione economica del mercato anche sul fronte della domanda, fornendo altresì una mappatura delle principali criticità emerse sul piano della neutra-

lità tecnologica e della neutralità della rete e che potranno caratterizzare i prossimi anni di regolamentazione a livello nazionale.

Le attività supplementari all'indagine conoscitiva SMS / MMS e servizi dati in mobilità

L'Autorità, con delibera n. 696/09/CONS, ha indetto una consultazione pubblica sull'adozione di un provvedimento relativo a misure di armonizzazione con i principi del regolamento europeo sul *roaming* internazionale e per la tutela ordinaria dei consumatori.

Tale decisione si ricollega a quanto emerso nell'indagine conoscitiva riguardante le condizioni di mercato e concorrenziali attuali e prospettiche dei servizi SMS *(short message service),* MMS *(multimedia messaging service)* ed in generale dei servizi dati in mobilità (delibera n. 251/09/CONS), che l'Agcom ha condotto congiuntamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'indagine, pur avendo evidenziato come il ricavo medio degli SMS in Italia fosse sensibilmente inferiore a quanto rilevato in un'analisi comparativa condotta nel 2007 dal regolatore francese, aveva tuttavia individuato talune criticità sotto il profilo della tutela del consumatore.

Per quanto concerne l'applicazione di nuovi piani tariffari di base per i servizi di SMS nazionali coerenti con il livello massimo comunitario (individuato nel regolamento n. 544/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 18 giugno 2009, che ha modificato con integrazioni il regolamento n. 717/2007, relativo al *roaming* internazionale sulle reti mobili all'interno dell'Unione europea) pari a 13 centesimi di euro, l'Autorità ha ottenuto l'introduzione, a partire da febbraio 2010, di nuovi piani tariffari.

Le proposte dell'Autorità hanno riguardato, invece, l'armonizzazione delle modalità di tariffazione del servizio di telefonia vocale e l'applicazione di ulteriori sistemi di tariffazione trasparenti per l'utilizzo dei servizi a traffico dati.

Per quanto riguarda le modalità di tariffazione del servizio di telefonia vocale, l'Autorità ha proposto che gli operatori rendano disponibili dei piani tariffari di base che siano conformi al regolamento europeo relativamente alla tariffazione al secondo e allo scatto alla risposta. Alcune tariffe dovrebbero essere, quindi, basate sul consumo effettivo misurato in secondi e senza scatto alla risposta, fatta eccezione per un periodo iniziale della durata massima di trenta secondi. L'obiettivo è quello di assicurare una modalità di tariffazione, quella al secondo, che tutela maggiormente il consumatore.

Infine, in riferimento al sistema di tariffazione per l'utilizzo dei servizi a traffico dati, l'Autorità ritiene opportuno migliorare il grado di trasparenza delle condizioni di offerta in modo da prevenire i cosiddetti fenomeni di "*bill shock*", ossia gli addebiti molto elevati e lontani dalle abitudini di consumo di chi li sperimenta, dovuti talora a utilizzi inconsapevoli o a difficoltà di configurazione del terminale.

La proposta dell'Autorità è quella di introdurre soglie automatiche di blocco della spesa per il traffico dati, salvo rinuncia espressa dell'utente, in linea con il nuovo regolamento sul *roaming* internazionale che prevede un meccanismo di blocco nel caso in cui la bolletta raggiunga i 50 euro o un'altra soglia più elevata a scelta del consumatore. Nel caso in cui il limite per il blocco venga superato, i clienti non dovrebbero più ricevere tali servizi né il relativo addebito a meno che non ne facciano espressamente richiesta.

L'indagine conoscitiva sui servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile

Con la delibera n. 649/09/CONS, l'Autorità ha avviato l'indagine conoscitiva avente ad oggetto "Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP ed al traffico *peer-to-peer* da rete mobile" allo scopo di analizzare i profili tecnici, economici e giuridici che caratterizzano la fornitura dei servizi dati in mobilità, con specifico riguardo al VoIP e al *peer-to-peer*, e valutare se le strategie messe in atto da alcuni operatori mobili, di limitazione dei servizi in esame, siano compatibili con il quadro regolamentare vigente.

Attraverso tale indagine, sviluppata in collaborazione dalla Direzione studi ricerca e formazione e la Direzione tutela dei consumatori, sono in corso di esame le molteplici tematiche relative all'utilizzo di servizi VoIP e *peer-to-peer* su rete mobile ed alla diffusione dei servizi dati in mobilità.

In particolare, l'Autorità ha sentito la necessità di avviare l'indagine conoscitiva su tali tematiche poiché, a fronte della crescente diffusione di servizi dati in mobilità, gli operatori mobili sia italiani che europei hanno introdotto nuove pratiche commerciali volte a bloccare il traffico generato da applicazioni VoIP (ovvero ad applicare delle restrizioni in base al piano tariffario sottoscritto) e a limitare la possibilità di condividere *file* tra gli utenti finali (*peer-to-peer*) per evitare un eccessivo traffico dati sulla rete (c.d. *traffic shaping*).

Pertanto, sul versante della tutela del consumatore, sono oggetto di indagine eventuali pratiche discriminatorie a danno di talune categorie di utenza e, più in generale, il rispetto del principio di trasparenza delle offerte al cliente finale.

Per quanto riguarda, invece, la tutela della concorrenza, sono oggetto di studio le relazioni che intercorrono tra gli operatori di rete e i diversi fornitori di servizi, al fine di garantire che non vi siano strategie che escludano o limitino la concorrenza nei mercati finali, a danno - in ultima analisi - dei consumatori.

A seguito dell'avvio dell'indagine sono pervenuti all'Autorità diversi contributi da parte dei soggetti interessati, attraverso i quali sono emersi utili elementi di informazione e documentazione relativi all'attuale situazione ed all'evoluzione futura delle condizioni di fornitura dei servizi dati in mobilità. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è previsto per l'inizio dell'estate.

3.28 La tutela giurisdizionale in ambito nazionale

Dati statistici

Dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010 sono stati depositati 141 ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso provvedimenti dell'Autorità, dei quali 56 ricorsi in materia di audiovisivo, 36 in materia di telecomunicazioni, 7 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (c.d. *par condicio*), 4 in materia di organizzazione, 37 in materia di personale e 1 sui diritti sportivi.

Dei 141 ricorsi depositati nel periodo di riferimento, 85 erano corredati da istanza cautelare. La discussione in sede cautelare ha avuto come esito il rigetto di 28 istanze cautelari, e l'accoglimento di sole 9 istanze; 2 istanze sono state seguite da un'ordinanza di cancellazione dal ruolo; la trattazione di 18 istanze è stata rinviata alla disamina del merito; per le residue 28 istanze si è in attesa di fissazione dell'udienza camerale.

Quanto ai ricorsi (depositati nel periodo di riferimento, ovvero pre-esistenti) definiti, invece, nel merito dal Tar del Lazio nell'arco temporale suindicato, che ammontano complessivamente a 54, 47 di essi sono stati respinti (4 solo parzialmente) e 7 sono stati accolti in toto.

Sono altresì intervenuti 4 decreti di rinuncia, e 1 di perenzione del ricorso.

Con riferimento ai giudizi, invece, innanzi al Consiglio di Stato, sono stati proposti in appello 15 ricorsi, dei quali 4 in materia di audiovisivo, 10 in materia di telecomunicazioni e 1 in materia di organizzazione. Degli appelli in argomento 9 erano corredati da istanza cautelare, delle quali 5 sono state rigettate (con esito favorevole all'Autorità, che in 2 casi era appellante), mentre 1 è stata accolta; 1 è stata oggetto di rinuncia della parte privata ricorrente, 1 di rinuncia da parte dell'appellante Autorità e 1 di cancellazione dal ruolo.

Passando a dire dei ricorsi in appello comunque definiti nel merito nello specifico arco temporale 1° maggio 2009 – 30 aprile 2010, si segnala che essi ammontano complessivamente a 55, definiti come segue: 17 ricorsi respinti (con esito favorevole all'Autorità), 8 accolti e 30 oggetto di rinuncia da parte della parte privata ricorrente.

Merita attenzione anche il dato relativo ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Nel periodo di riferimento sono stati proposti nei confronti dell'Autorità 10 ricorsi straordinari: di essi, 5 sono stati oggetto di trasposizione innanzi al Tar Lazio e i rimanenti 5 risultano tuttora pendenti. Con riferimento ai ricorsi straordinari già pendenti all'apertura del periodo in esame, sono intervenuti 3 decreti decisori: 1 di improcedibilità, 1 di rigetto e 1 di accoglimento.

Gli indirizzi della giurisprudenza

Nel periodo di riferimento sono intervenute rilevanti decisioni, con le quali sono stati tracciati indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo nelle materie inerenti all'attività istituzionale dell'Autorità.

Radiotelevisione

Tutela dei minori

Con riferimento alla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo, il Giudice amministrativo, con la sentenza Tar Lazio del 26 novembre 2009, n. 11830, nel ribadire un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, ha statuito che il divieto sancito dall'art. 15, comma 10, della legge n. 223/90, laddove concerne i programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, integra un divieto soltanto relativo, posto che esso può intendersi suscettibile di deroga in relazione all'ora di trasmissione, ove essa consenta di escludere che dei minori possano assistere normalmente a tali programmi. A tal proposito, deve ritenersi che l'orario pomeridiano di messa in onda di immagini inadatte ad un pubblico di minori rende concreto il pericolo della lesione al loro sviluppo. Il Giudicante ha altresì rilevato che la sanzionabilità non potrebbe ritenersi circoscritta alle sole immagini che di per sé integrino fattispecie di rilevanza penale, posto che tale affermazione porrebbe nel nulla l'intero sistema di tutela dei minori contenuto nella citata legge n. 223/1990 ed ora nel Testo unico e nei vari altri atti normativi e di autoregolamentazione, che perseguono proprio il fine di prevenire e sanzionare programmi lesivi dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, pur senza rilievo sotto il profilo penale (in senso conforme a tale pronunciamento è intervenuta anche la recente sentenza Tar Lazio del 25 febbraio 2010, n. 3050).

Nella stessa materia, con la sentenza Tar Lazio del 25 marzo 2010 n. 4734, il Giudice ha rigettato un ricorso proposto avverso la delibera n. 58/07/CSP, recante ordinanza-ingiunzione per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, osservando che tale disposizione contiene (anche) un divieto di carattere assoluto rispetto alla trasmissione di programmi pornografici, facendo salve solo le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato (e sempre che ad esse inerisca un sistema di controllo specifico e selettivo); pertanto, la messa in onda di programmi pornografici in orario notturno non fa venire meno né la loro natura né l'operatività del correlato divieto, avendo il legislatore scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi televisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare incondizionatamente valori e interessi ritenuti primari (in tal senso si vedano anche le sentenze Tar Lazio n. 5874 dell'8 aprile 2010 e n. 6427 del 12 aprile 2010).

Pubblicità

In tema di pubblicità radiotelevisiva è intervenuta la sentenza del 18 giugno 2009 n. 5783, con la quale il Tar Lazio, se per un verso ha dichiarato l'illegittimità della gravata delibera n. 211/08/CSP nella parte in cui estendeva la nozione di autopromozione anche agli annunci dei fornitori di contenuti, ha però anche rilevato, sotto altro profilo, che l'Autorità, nell'enucleare quale condizione di utilizzabilità delle sovrimpressioni animate (c.d. inlogo) il rispetto delle cautele indicate nella Comunicazione della Commissione europea 102/02/2004, ha legittimamente colmato una lacuna legislativa, rinvenendo una disciplina applicabile in via analogica, quella del c.d. "schermo diviso o ripartito", dal cui rispetto dipende la concreta utilizzabilità di tale nuova forma di pubblicità.

Con la sentenza Tar Lazio dell'8 aprile 2010 n. 5873, inoltre, il Giudice ha statuito che la messa in onda all'interno della fascia oraria "protetta" (dalle ore 16,00 alle ore 19,00) di un *trailer* cinematografico di circa un minuto, contenente una sequenza di scene cruente ad elevato impatto sul pubblico, sia per le immagini che per il linguag-

gio usato, comportava la violazione dei paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 4, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione).

Nessun rilievo in senso contrario può poi spiegare la circostanza che il *trailer* sia andato in onda prima che lo stesso film venisse classificato come vietato ai minori di anni 14 da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali. A tal riguardo occorre rilevare che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori ha più volte richiamato l'attenzione delle emittenti sull'esigenza di diffondere pubblicità o promozioni televisive di programmazioni destinate a sale cinematografiche unicamente in relazione a film che avessero preventivamente ottenuto il nulla osta da parte del competente Ministero, operando quindi le emittenti necessariamente sotto la propria responsabilità qualora si fossero discostate da tale linea di condotta.

Il Consiglio di Stato si è poi pronunziato, con la sentenza del 19 gennaio 2010 n. 169, sulla questione concernente la messa in onda di un messaggio pubblicitario, ritenuta dall'Autorità sanzionabile, a norma dell'art. 10 della legge n. 223/1990, con conseguente obbligo di diffusione di un comunicato di rettifica. Il Collegio ha disatteso la prospettazione dell'appellante, seguendo un'interpretazione secondo la quale si deve tener conto delle moderne tecniche pubblicitarie, che sono in grado di veicolare messaggi persino subliminali, tali da condizionare – pur rimanendo al di sotto del livello di coscienza – il comportamento, le scelte e le opinioni dei destinatari. Non può non essere rapportata anche alla valenza di simili tecniche una corretta lettura del citato art. 10 della legge n. 223/1990, che – nel riferirsi a "trasmissioni contrarie a verità" e al conseguente obbligo di rettifica – non può che riguardare, oltre che la correzione di informazioni *stricto sensu* errate o false, anche di quelle volutamente tali da indurre i destinatari in errore.

L'Autorità, quindi, legittimamente ha riferito l'obbligo di rettifica, oltre che al contenuto immediatamente palese dei messaggi stessi, anche a quello da essi solo implicitamente veicolato; e le modalità della rettifica sono state ritenute ragionevolmente individuate in un messaggio integrativo volto a bilanciare l'informazione trasmessa, eliminandone l'impatto distorto rispetto alla realtà dei fatti.

La sanzione pecuniaria, quale diretta conseguenza della non effettuata rettifica, è stata pertanto ritenuta legittimamente in seguito applicata.

Sanzioni

Con la sentenza del 26 novembre 2009 n. 11830 il Tar del Lazio ha statuito che il beneficio dell'oblazione non può trovare applicazione con riferimento alla procedura sanzionatoria di cui all'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Ciò in quanto, in primo luogo, l'art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato dall'Autorità con delibera n. 425/01/CONS, stabilisce che l'atto di contestazione della violazione possa prevedere la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 solo laddove tale beneficio risulti "applicabile". Ne deriva che la concessione del beneficio dell'oblazione non opera in via automatica, ma risulta ammissibile solo laddove lo stesso sia effettivamente suscettibile di applicazione. In secondo luogo, viene in rilievo il fatto che il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 31 della legge n. 223/1990 riveste natura "derogatoria" rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 689/1991, atteso che il procedimento sanzionatorio delineato dalla legge n. 223/1990 prevede già un possibile beneficio a favo-

re dell'autore dell'illecito, consistente nella non sanzionabilità della violazione fino all'accertamento della "persistenza" del comportamento illegittimo.

Concessioni

Il Consiglio di Stato, con le sentenze del 28 dicembre 2009 nn. 8770 e 8771, si è pronunciato sugli atti di appello proposti dall'Autorità per l'annullamento delle sentenze, solo parzialmente sfavorevoli, del Tar Lazio nn. 9318 e 9324 del 16 settembre 2004.

Il Supremo Consesso ha rilevato che l'art. 2 bis della legge 20 marzo 2001, n. 66, ha demandato all'Autorità l'emanazione di un apposito regolamento volto a fissare le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni con esclusivo riferimento alla diffusione di trasmissioni in tecnica "digitale", sulla base del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. L'Autorità è quindi chiamata ad esercitare la sua potestà regolamentare in ordine ad uno specifico oggetto, riferito alla fase di avvio dell'attività di radiodiffusione digitale su frequenze terrestri, e sulla base di criteri e regole di indirizzo segnatamente individuati dal legislatore.

Ne consegue che il diverso settore della diffusione radio televisiva "via cavo" deve essere disciplinato sulla base delle disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e di cui al regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650).

Il Giudice d'appello ritiene, dunque, che nelle sentenze impugnate il Tar abbia correttamente rilevato la non riconducibilità del disposto di cui all'art. 40, comma 3, della delibera n. 435/01/CONS (il quale comprende fra i destinatari della nuova regolamentazione anche i fornitori di "servizi di accesso condizionato via cavo e satellite e su frequenza terrestre in tecnica analogica") nell'oggetto della delega di cui all'art. 2-*bis*, comma 7, della legge 20 marzo 2001, n. 66.

Opere europee

Con sentenza del 12 maggio 2009 n. 4509, i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso proposto dalla società Fox Kids per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio n. 3577/2004.

Al fine della valutazione amministrativa sull'istanza di deroga agli obblighi di trasmissione e di investimento di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 112 (riserva alle opere europee di più della metà del tempo totale di trasmissione), è stato rilevato dal Consiglio di Stato che la tematicità di un canale va individuata con riferimento al dato della destinazione della produzione ad un ben determinato target di telespettatori (non rilevando al riguardo la provenienza geografica dei programmi destinati alla trasmissione).

L'oggettiva impossibilità di reperimento sul mercato di opere di produzione europea relative ad un determinato genere di programmazione costituisce, sempre per il Consiglio, elemento idoneo a giustificare una deroga totale o parziale, anche limitata nel tempo, dagli obblighi di trasmissione e di investimento di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 112.

Il Supremo Consesso ha pertanto statuito l'illegittimità del provvedimento dell'Autorità che aveva rigettato l'istanza di deroga.

Costi di recesso

Con sentenza del 1° giugno 2009 n. 5360, in tema di costi di recesso, il Tar ha condiviso l'interpretazione offerta dall'Autorità dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, nel senso che detta disposizione autorizza l'operatore a chiedere all'utente dei servizi *pay-tv*, che voglia recedere anticipatamente, il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute dal primo per la disattivazione dell'impianto e in funzione del recesso.

In particolare, il Tar ha precisato che la finalità ispiratrice della disciplina prevista dal decreto Bersani è quella di tenere indenni gli operatori dalla sole spese vive sostenute in seguito al recesso, e non anche di coprire i mancati guadagni, con la conseguenza che deve ritenersi corretta la decisione dell'Autorità di "non considerare giustificate da costi dell'operatore" le voci afferenti le spese di installazione dell'impianto satellitare e quelle relative al ricondizionamento del *decoder* o della *smart card* abilitante il servizio, dopo la restituzione da parte dell'utente.

Il Giudice di prime cure ha, dunque, giudicato corretta la posizione dell'Autorità secondo cui gli unici costi legittimamente addebitabili all'utente possono essere soli quelli connessi con la chiusura del rapporto: ciò in quanto l'inserimento di costi non pertinenti ha come effetto pratico la reintroduzione della penale che nelle precedenti condizioni di abbonamento l'operatore (nel caso di specie Sky) richiedeva all'abbonato recedente anche a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, con il risultato di scoraggiare l'utente da un recesso anticipato.

Con coeva sentenza n. 5361, in tema di recesso da offerte promozionali, il Tar del Lazio ha ritenuto peraltro conforme all'art. 1, comma 3, del decreto Bersani, e dunque legittima, la pratica dell'operatore di richiedere la restituzione degli sconti di cui l'utente (che decida di avvalersi del recesso anticipato da un'offerta promozionale) abbia eventualmente fruito, quando sia stato prefissato un vincolo di durata liberamente accettato dall'utente sulla base di un proprio calcolo di convenienza economica.

Ad avviso del Giudice, la posizione di "debolezza" dell'utente tutelata dal decreto Bersani, che consente di recedere liberamente ed in ogni momento dal rapporto instaurato con l'operatore, sarebbe sostanzialmente compensata dalla possibilità per l'utente di scegliere, a monte, tra due diverse offerte, di cui una a "prezzo pieno", senza vincoli di durata, e un'altra promozionale a "prezzo ridotto", ma subordinata appunto ad un vincolo di durata minima.

In tal caso, infatti, l'utente conosce sin dall'inizio i limiti di durata dell'offerta promozionale ed accetta spontaneamente di aderirvi per beneficiare dello sconto, pur potendo scegliere una offerta analoga a prezzo pieno.

Tale posizione è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza dell'11 marzo 2010 n.1442, nella quale si è dichiarato sproporzionata, rispetto agli obiettivi che la norma intende raggiungere, l'interpretazione che precluda questa manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti in nome di una "iperprotezione" dell'utente reputata invece, dal Consiglio, ingiustificata.

Con tale decisione, i giudici di palazzo Spada hanno definito l'impegno di non recedere prima di una certa data come il "prezzo" che l'utente paga al fine di godere dello sconto sui servizi acquistati.

Con sentenza 18 marzo 2010 n. 4269 il Tar è poi tornato nuovamente a pronunciarsi sul tema, confermando la posizione già espressa nella decisione n. 5361. Nell'oc-

casione, il giudice amministrativo ha ritenuto "quanto meno discutibile" che possa parlarsi di "contraente debole" a proposito di "un soggetto che non lotta per assicurarsi un indispensabile bene della vita, ma un bene del tutto voluttuario".

Telecomunicazioni

Tariffe di terminazione sulla rete fissa

In materia di prezzi di terminazione sul mercato della rete fissa sono intervenute numerose sentenze (Tar Lazio, sez. III ter, sentenze del 3 luglio 2009, nn. 6437, 6439, 6440, 6442 e 6445), con le quali il Giudice ha confermato la legittimità della delibera n. 251/08/CONS, recante "Modifiche all'art. 40 della delibera 417/06/CONS a seguito dell'applicazione del Modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente".

Il Giudice amministrativo ha innanzitutto rilevato che deve riconoscersi una "riserva di amministrazione" in ordine al merito della scelta operata dall'Autorità di adottare un Modello economico volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente; segnatamente, tale riserva di amministrazione sottrae le relative valutazioni di opportunità ai poteri di indagine del giudice, specie laddove vengano in rilievo provvedimenti adottati al di fuori del circuito dell'indirizzo politico, da parte di un organo posto in posizione di particolare indipendenza, che esercita poteri neutrali.

Tanto chiarito, il Collegio ha osservato che in un settore organizzato per assicurare un servizio di utilità generale, come quello delle comunicazioni elettroniche, la concorrenza deve essere intesa come strumento per la difesa degli interessi degli utenti; non si può, pertanto, consentire a ciascun operatore, sol perché diverso dall'*incumbent*, di fissare autonomamente il prezzo del suo servizio di terminazione, rischiando di riversare sull'utente il costo di scelte imprenditoriali errate. Il Tar ha, pertanto, confermato la legittimità della scelta dell'Autorità di adottare un Modello di costi astratto, che fa riferimento ad un operatore ipotetico (c.d. operatore efficiente) per definire i prezzi massimi del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati. Tale modello di stampo economico-ingegneristico costituisce il parametro per misurare i costi equi, ragionevoli e innanzitutto pertinenti, che possano essere assunti nella base di calcolo del prezzo di terminazione.

Il Collegio ha, altresì, rilevato che il Modello per la verifica dei costi prescelto dall'Autorità, basato sull'attività di un ideale operatore efficiente, è conforme a quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009, avente ad oggetto la "regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE", secondo la quale l'obiettivo di favorire la concorrenza fra gli operatori onde assicurare che "tutti gli utenti traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità del servizio" è raggiungibile solo se le tariffe di terminazione "sono ridotte quanto prima possibile al livello costituito dai costi sostenuti da un operatore efficiente" (punto 8 della relazione che accompagna la Raccomandazione).

Con specifico riferimento, poi, alla corretta individuazione della base di calcolo per definire il prezzo del servizio di terminazione, il Giudice amministrativo ha innanzitutto riconosciuto la legittimità della scelta operata dall'Autorità di definire i costi di terminazione sulla base di quelli relativi alle reti di accesso in rame, e non in fibra ottica, tenuto conto che tali ultime reti riflettono la soluzione tecnica più efficiente per la for-

nitura del servizio vocale, nonché le caratteristiche di infrastrutturazione degli operatori alternativi in Italia. È stato, altresì, evidenziato che l'Autorità ha correttamente rifiutato di assumere fra i costi da valutare quelli che erano del tutto estranei al servizio di terminazione (es. i costi di trasmissione dati).

Sempre in materia di costi pertinenti è stato inoltre precisato che sono da includere nei costi rilevanti per la determinazione del prezzo di terminazione solo quelli che il singolo operatore ha sostenuto per creare e potenziare la sua rete, in modo da renderla idonea a ricevere le chiamate provenienti da altra rete; da tale calcolo sono invece esclusi i costi commerciali. È stato altresì chiarito che l'operatore che si avvale della pubblicità (nella quale si esauriscono i c.d. costi commerciali) non può pretendere di includere nel costo di un singolo servizio (quello di terminazione) anche i costi sostenuti per invogliare i potenziali utenti del servizio telefonico a scegliere la sua rete in ragione della migliore qualità del servizio reso e del minore prezzo richiesto; tale inclusione, infatti, sarebbe irragionevole, dal momento che la pubblicità non è riservata in via esclusiva ad evidenziare i particolari pregi del solo servizio di terminazione, ma investe la globalità dei servizi che la rete è in grado di assicurare.

Particolare interesse rivestono, infine, le considerazioni svolte dal medesimo giudice amministrativo in materia di misure asimmetriche sul mercato della telefonia fissa. Segnatamente, il Tar ha osservato che gli operatori alternativi (OLO) non devono essere sempre e costantemente "aiutati" a rimanere nel mercato, se ciò si traduce in un costante pregiudizio economico per l'operatore *incumbent*. L'asimmetria dei prezzi stabilita dall'Autorità realizza una tutela della posizione debole degli operatori appena entrati nel mercato, imponendo all'operatore dominante (e, quindi, ai suoi clienti) una tariffa di terminazione di gran lunga superiore a quella alla quale sono tenuti gli OLO. Tale situazione di privilegio, che può essere giustificata, in una fase iniziale, dalle obiettive difficoltà ad entrare in un mercato già saturo, non può però certo dar vita ad una posizione di rendita.

Il Collegio ha, pertanto, statuito che le misure asimmetriche sono misure eccezionali, fisiologicamente destinate ad esaurirsi con un *decalage* limitato ad un arco temporale estremamente ridotto, e ciò in quanto gli utenti non possono essere costretti a sopportare per sempre costi di terminazione elevati e differenziati a seconda delle potenzialità economiche e della capacità imprenditoriale dell'operatore titolare della rete sulla quale termina la loro telefonata.

Ne consegue che è ragionevole e, dunque, legittima, la decisione dell'Autorità di prevedere una riduzione a scalare dei prezzi di terminazione, fino al loro riallineamento, al termine di un quadriennio, con conseguente annullamento di tutte le posizioni di privilegio.

Blocco di chiamata

Il Consiglio di Stato, con le sentenze del 20 luglio 2009 n. 4558, 31 luglio 2009 n. 4835 e 4 agosto 2009 n. 4908 si è pronunciato sull'atto di appello proposto dall'Autorità per la riforma delle sentenze del Tar del Lazio con le quali – tra l'altro – era stata statuita l'incompetenza dell'Autorità in materia di blocco di chiamata per servizi a sovrapprezzo.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, invero, il Supremo Consesso ha accolto parzialmente il suddetto appello, chiarendo in senso conforme agli intendimenti dell'Autorità il riparto di competenze tra l'Autorità e il Ministero.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che dalla normativa primaria di riferimento (nel caso di specie l'art. 1, comma 6, lett. c, n. 2 della legge n. 249/1997 e l'art. 60 del decreto legislativo n. 259/2003) si evince la sussistenza, proprio in capo all'Autorità, di un ampio ambito di competenza regolatoria "in materia di accesso (e di sbarramento o blocco) ai servizi di telecomunicazione".

In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che i limiti contenutistici della competenza riconosciuta all'Esecutivo dall'art. 1, comma 25, decreto legislativo n. 545/1996, concernente specificamente le modalità di accesso ai servizi *audiotex*, se valutati alla luce "del più esteso ambito oggettuale del potere assegnato all'Autorità dalle previsioni, peraltro successive", recate ai citati artt. 1, legge n. 249/1997 e 60 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentono di ritenere che si sia "inteso ascrivere ambiti di competenza differenti, ancorché in fatto suscettibili di parziale sovrapposizione".

In virtù del menzionato quadro normativo di riferimento, il Ministero è stato ritenuto competente nella regolamentazione delle modalità di prestazione dei servizi audiotex a protezione dei singoli utenti, "in specie introducendo meccanismi di blocco ad attivazione personale ed individuale, quale quello a PIN"; di contro, in capo all'Autorità, deputata ad assicurare trasparenza ed efficienza del mercato, è stata riconosciuta, sempre secondo il *decisum* del Consiglio, con riferimento a tutte le numerazioni (comprese, quindi, quelle non collegate a servizi *audiotex*), "una potestà da esercitare a tutela della corretta concorrenza nel mercato, posta in pericolo da fenomeni abusivi idonei a minacciarla, senza esporre a pericolo la sola sicurezza individuale". In buona sostanza, viene riconosciuta la competenza del Garante "a disciplinare anche la materia dei blocchi, in specie di quelli di tipo generalizzato, anziché individualizzato".

Le procedure di migrazione sulla rete fissa: legittimità del codice segreto

Il Tar Lazio, con la sentenza del 12 aprile 2010, n. 6341, si è pronunciato in merito alla legittimità della delibera n. 41/09/CIR, con cui l'Autorità ha recentemente introdotto il c.d. codice segreto nelle procedure di migrazione dei clienti di rete fissa.

Il Collegio ha innanzitutto osservato che l'individuazione di un codice segreto, quale strumento idoneo a prevenire i fenomeni di trasferimento di utenze non richieste ed eventuali aggiramenti della volontà del cliente finale, è il risultato di un'indagine che è sottratta al campo di operatività della giurisdizione di legittimità, in considerazione anche della particolare sfera di discrezionalità decisoria riservata all'Autorità.

Tanto chiarito, il Giudice amministrativo ha statuito che l'opzione prescelta dall'Autorità è coerente con i canoni della ragionevolezza, in quanto la misura risulta congrua rispetto all'obiettivo pubblico perseguito, che è quello di bloccare sul nascere le pratiche scorrette anche nell'ambito delle procedure di attivazione, oltre che in quelle di migrazione, ponendo su un piano di effettiva parità tutti gli utenti della telefonia fissa.

Il Collegio si è espresso anche in merito al meccanismo di consultazione di cui all'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, escludendo la sua obbligatorietà per l'adozione di quegli atti che, come nel caso della delibera n. 41/09/CIR, si limitano a dare piena attuazione a principi già indicati nella sede regolamentare. In particolare, il Tar ha rilevato che con l'adozione della citata delibera l'Autorità si è limitata ad individuare, quale rimedio tecnico idoneo a contrastare il fenomeno dei trasferimenti dell'utenza telefonica fissa non richiesti, l'inserimento di un codice segreto nel già implementato codice di migrazione.

Il Tar, infine, ha considerato ragionevole la decisione dell'Autorità di introdurre il codice segreto solo per il passaggio degli utenti tra gli operatori di rete fissa, attese le diverse dimensioni che il fenomeno del passaggio da un operatore all'altro assume nei settori della telefonia fissa e di quella mobile.

Servizio di accesso disaggregato

In materia di accesso disaggregato (ULL) è intervenuta la sentenza del 25 marzo 2010, n. 4722, con la quale il Tar del Lazio ha confermato la legittimità della delibera dell'Autorità n. 14/09/CIR di "approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per l'anno 2009".

Il Giudice amministrativo ha innanzitutto rilevato che non può lamentarsi la mancata verifica da parte dell'Autorità, nell'ambito della citata delibera, dell'efficienza e pertinenza dei costi denunciati da Telecom Italia con argomenti di principio non supportati da un inizio di prova; ha poi rilievo assorbente la considerazione che i costi dichiarati da Telecom Italia sono stati esaminati dal revisore, il quale non solo li ha giudicati comprovati nel loro ammontare ma non ha affatto contestato la loro pertinenza. Inoltre, l'utilizzo dei dati contabili del 2006 da parte dell'Autorità – l'ultima contabilità regolatoria disponibile – risponde ad esigenze di garanzia degli OLO, proprio in quanto si tratta di dati "certificati" dal revisore. L'utilizzo di tali dati non obbliga, dunque, l'Agcom a fare ricorso al criterio del *network cap*, la cui applicazione è circoscritta dalla stessa delibera n. 4/06/CONS al solo arco temporale 2006-2007. In tale dimensione vanno anche collocate le critiche mosse relativamente al "necessario" andamento decrescente dei costi ULL, ai costi di commercializzazione OLO, al costo di manutenzione correttiva, all'entità e alla metodologia utilizzata dall'Autorità per quantificare il contributo una tantum che gli OLO devono versare a Telecom Italia in occasione dell'attivazione delle linee in ULL. Su tali aspetti, l'Autorità ha condotto una corretta istruttoria e ha ampiamente assolto l'obbligo motivazionale.

In secondo luogo, nell'esaminare il rapporto tra la delibera impugnata e la delibera n. 4/06/CONS, il Tar ha escluso la presenza di un rapporto di sovraordinazione tra il Consiglio e la Commissione, atteso che il criterio di riparto delle competenze tra i due organi è quello della materia.

In terzo luogo, l'organo collegiale, allorché assume a maggioranza, e non all'unanimità, una delibera non è affatto tenuto a indicare le ragioni che abbiano indotto un suo componente a dissentire dalle conclusioni alle quali è pervenuta la maggioranza.

In quarto luogo, qualunque sia il tempo impiegato per concludere il procedimento di approvazione dell'offerta (che ha validità annuale), con il quale l'Autorità esercita un potere di controllo sui dati forniti dall'operatore, l'offerta scrutinata diventa operativa e vincolante a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, senza che possano farsi valere in contrario presunte violazioni del principio di irretroattività.

Infine, come già previsto in precedenti decisioni del giudice amministrativo, l'Agcom, anche se *ex* art. 12 del Codice deve tenere "in massima considerazione" le osservazioni della Commissione, non è però obbligata a conformarsi sempre e comunque ad esse, atteso che non si tratta di prescrizioni, ma sostanzialmente di un atto di collaborazione dell'organo in questione al programma di razionalizzazione del sistema nel quale è impegnata l'Autorità, e di conseguenza è sufficiente dare atto di aver ponderato le ragioni esposte e di aver però deciso di persistere nel proprio orientamento.

Le medesime considerazioni della decisione appena segnalata si ritrovano nella sentenza n. 4713 del 25 marzo 2010, con la quale il Tar del Lazio ha ulteriormente precisato come un comunicato stampa che fissi al 1° marzo 2009 la decorrenza dei valori dell'offerta di riferimento, non avendo natura provvedimentale, non può ingenerare aspettative tutelate nei suoi destinatari; tanto più che si tratta di esperti operatori del settore, profondi conoscitori della normativa di riferimento.

Inoltre, anche in questa decisione il Tar ha confermato, tra le altre cose, che la sostituzione da parte dell'Autorità del sistema di *network cap* – regolato nella delibera n. 4/06/CONS – con un diverso sistema di orientamento al costo, sostanzialmente di tipo *bottom-up*, è previsto proprio dalla citata delibera, che limita, infatti, all'anno 2006-2007 il ricorso al criterio del *network cap*, salva diversa, espressa e motivata decisione, assunta dal Consiglio.

Portabilità del numero mobile

Avverso la delibera n. 78/08/CIR, recante "Norme riguardanti la portabilità del numero mobile", le società Vodafone e Telecom Italia hanno proposto due distinti ricorsi giurisdizionali dinanzi al Tar Lazio, chiedendone l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare.

Con ordinanze del 5 marzo 2009 nn. 1030 e 1028, la sezione III *ter* del Tar Lazio ha rigettato le domande incidentali di sospensione avanzate, rispettivamente, da Vodafone e da Telecom, considerato che il danno denunciato non presentava i connotati della gravità, in quanto le disposizioni gravate attengono alla regolamentazione della prestazione accessoria di MNP al fine di agevolarne la fattibilità in tempi rapidi, e di conseguenza rendere effettivo il confronto concorrenziale tra operatori; e "considerato altresì che sussistono seri dubbi sulla configurabilità di una sorta di diritto dell'operatore *donating* di fare offerte singole per trattenere l'utente che ha deciso, anche in virtù di offerte pubbliche, di passare con altro operatore di telefonia mobile".

Le ricorrenti sono, quindi, insorte dinanzi al Consiglio di Stato onde ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle predette ordinanze cautelari.

Con ordinanze del 21 aprile 2009 nn. 2774 e 3049, il Supremo Consesso ha ritenuto che "l'immediata operatività di alcune delle prescrizioni impugnate (in particolare quelle contenute nella lettera n. 10487 dell'11/2/2009 e nell'art. 5, comma 17, della delibera n. 78/08) crea, allo stato, una situazione di incertezza che rischia di influire negativamente sulla negoziazione in corso del nuovo accordo quadro"; ha rilevato, altresì, che "gli atti impugnati debbano essere temporaneamente sospesi, sino al 21/06/2009, data prevista dall'art. 17, comma 2 della delibera n. 78/08 per l'entrata in vigore di tutte le altre disposizioni gravate"; e ha valutato, infine, "impregiudicata ogni valutazione di merito, di dover trasmettere la presente ordinanza al Tar, ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 3, della legge n. 1034/1971 per la fissazione del merito entro il termine di 30 giorni".

A valle di tale pronunciamento, alla pubblica udienza dell'11 giugno 2009 la sezione III *ter* del Tar Lazio, con le sentenze nn. 5769 e 5781 ha parzialmente accolto i ricorsi proposti, rispettivamente, da Vodafone e da Telecom, "vale a dire nella parte concernente la disposta abolizione del periodo di preavviso, con conseguente annullamento dell'inciso "indipendentemente dall'eventuale termine di preavviso per il recesso dal

contratto" contenuto nell'art. 5, primo comma, dell'impugnata delibera n. 78/08/CIR, e respinto per la rimanente parte". Sotto ogni altro profilo la delibera ha quindi superato indenne il vaglio del Giudice amministrativo.

Tuttavia una eventuale acquiescenza al *decisum* del Giudice amministrativo avrebbe reso concreto il rischio di svuotare, nella pratica, la riforma della portabilità introdotta dalla delibera n. 78/08/CIR. In ragione di ciò, l'Autorità ha proposto appello avverso le citate sentenze del Giudice di primo grado, chiedendone non solo la riforma, ma anche la sospensione in via cautelare.

Con le ordinanze cautelari del 14 settembre 2009 nn. 4602 e 4534, il Consiglio di Stato ha accolto le avanzate istanze cautelari, sospendendo l'efficacia delle sentenze impugnate limitatamente alla statuizione di accoglimento del ricorso di I grado. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2009 i Giudici di Palazzo Spada hanno poi rinviato la causa a data da destinarsi.

Piano di numerazione

Con sentenza del 27 gennaio 2010 n. 1035, il Giudice di prima istanza ha ritenuto che l'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 26/08/CIR, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano di numerazione del settore delle telecomunicazioni e la relativa disciplina attuativa", abbia legittimamente esercitato il proprio potere regolatorio in materia di accesso ai servizi a sovrapprezzo, non potendosi escludere la sua competenza – come invece fatto dal ricorrente – nell'ambito di una razionalizzazione nella gestione delle risorse di numerazioni occorrenti per l'offerta e l'accesso ai servizi a sovrapprezzo, all'interno, peraltro, del Piano di numerazione, su cui la competenza dell'Autorità è inequivocabile (in tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza del 4 agosto 2009, n. 4908).

Segnatamente, è stata ritenuta legittima la disposizione regolamentare concernente la responsabilità dei soggetti titolari dei diritti d'uso delle numerazioni in ordine al corretto utilizzo delle stessa. Tale disciplina, lungi dal confliggere con la più limitata portata applicativa del regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (approvato con decreto ministeriale n. 145/2006), esplicita un precetto coerente con i principi generali in tema di responsabilità. La responsabilità connessa al corretto utilizzo della numerazione assegnata non può non ritenersi sussistente tutte le volte in cui un soggetto, in forza di legittimo titolo autorizzatorio, ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, disponga dell'utilizzo di una numerazione; ciò anche al fine di scongiurare il pericolo che l'utente finale risulti privo, in una non chiara o, quantomeno, equivoca imputazione di responsabilità, di tutela da eventuali condotte non conformi alla normativa.

È stata, altresì, ritenuta pienamente legittima la decisione dell'Autorità di imporre l'inserimento, nei contratti tra operatore titolare dei diritti d'uso e fornitore del servizio, di una clausola che obblighi il primo alla chiusura immediata dell'offerta del servizio in caso di violazione della vigente normativa. L'Autorità, infatti, ben può anche incidere direttamente su previsioni contrattuali privatistiche nell'ambito del compito ad essa affidato di effettiva garanzia di interessi che travalicano quello del singolo utente per assumere una più ampia portata pubblicistica, onde garantire un'effettiva, e non soltanto teorica, tutela del consumatore.

Parimenti legittima è stata ritenuta la previsione concernente la sospensione e la revoca dei diritti d'uso nei casi di utilizzo difforme dal consentito delle numerazioni.

Quanto alla disposizione concernente l'interoperabilità (ossia la possibilità per l'abbonato di un gestore di chiamare l'abbonato di un altro gestore) delle numerazioni "dedicate ai servizi forniti dall'operatore ai propri clienti, che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi", il Giudice ha ritenuto che la stessa costituisce la legittima applicazione di un principio di carattere generale regolante l'utilizzo di tutte le numerazioni, con la precisa finalità di eliminare la sperequazione esistente tra i titolari di rete, che sono i soli ad averne la disponibilità, e gli operatori non infrastrutturali, che per offrire il medesimo servizio ai propri clienti erano costretti all'acquisizione di numerazioni a sovrapprezzo (ovvero a stipulare accordi commerciali con gli operatori dotati di rete dai cui clienti intendevano farsi raggiungere). La succitata disposizione, in quanto destinata ad elidere la asimmetria competitiva che, diversamente, connoterebbe il mercato, con vantaggio anche economico per i fornitori di contenuti, risulta quindi pienamente legittima.

È stata infine ritenuta del tutto razionale la scelta dell'Autorità di limitare la tipologia dei servizi espletabili sulle numerazioni 166 ai soli servizi di carattere sociale-informativo, impedendo ai fornitori di continuare ad offrire attraverso la medesima numerazione servizi diversi da quelli individuati dall'Autorità. Difatti, convogliare su una sola numerazione una particolare sottocategoria dei servizi a sovrapprezzo risponde a precise esigenze di chiarezza nelle offerte dei servizi aggiuntivi agli utenti finali, che, dunque, già dalla tipologia di numerazione prescelta sono in grado di selezionare anche il relativo servizio alla stessa connesso, scongiurandosi così a monte il pericolo di accesso a servizi non graditi.

Accesso ai documenti

Con sentenza del 3 luglio 2009 n. 6441, il Tar del Lazio ha ritenuto che il diniego di accesso a documenti, giustificato in base alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti che tali documenti hanno prodotto, sia legittimo solo ove l'Autorità provi la ricorrenza della duplice condizione indicata all'art. 3, commi 1 e 3, della emendata delibera n. 217/01/CONS: è necessario cioè che la sottrazione all'accesso sia stata espressamente richiesta dai soggetti interessati e che essa Autorità adotti un "provvedimento motivato" in ordine alle ragioni poste a fondamento della suddetta richiesta.

Il Giudice di prime cure ha, altresì, ribadito la legittimità della richiesta dell'operatore di sottrazione all'ostensione di documenti contenenti "dati di vendita", in quanto tali rientranti nella categoria dei segreti commerciali, espressamente sottratti all'accesso sia dall'art. 2, comma 4, del Regolamento della Comunicazione della Commissione europea 2005/C-325/07, sia dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia 28 maggio 1998, C-7/95) e nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 736).

Servizio universale

Con sentenze del 25 gennaio 2010 n. 243, del 26 gennaio 2010 n. 281, del 5 febbraio 2010 n. 535 e del 9 febbraio 2010 n. 644, il Consiglio di Stato ha riformato, rispettivamente, le sentenze nn. 12158/07, 11260/07, 2839/08 e 11261/07, con le quali il Tar Lazio aveva respinto le censure mosse da Vodafone relativamente all'estendibilità ad essa dell'onere di contribuzione al servizio universale per quanto riguarda gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

Il Supremo Consesso, accogliendo le censure dell'appellante, ha ritenuto illegittime le impugnate delibere dell'Autorità, concernenti l'applicabilità del meccanismo di

ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale, nella parte in cui esse hanno fondato la determinazione del predetto costo sull'accertamento del grado di concorrenzialità tra servizio fisso e mobile, e del relativo grado di sostituibilità tra i due servizi, basandosi su un'istruttoria non adeguata; l'istruttoria era stata limitata, infatti, ad evidenziare l'erosione delle quote di mercato di Telecom Italia da parte dei concorrenti della telefonia fissa, senza affrontare adeguatamente il tema del mercato rilevante e della sostituibilità dei servizi di telefonia fissa e mobile. Più precisamente, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che, al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo di contribuzione in capo al ricorrente, l'Autorità avrebbe dovuto "verificare le condizioni di concorrenzialità affrontando il tema della sostituibilità dei servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile, sotto il profilo sia tecnico, che della domanda e dell'offerta, in un ambito di mercato qualificato rilevante in cui vengono a contrapporsi le distinte offerte degli operatori di telefonia fissa e mobile".

Servizi a sovrapprezzo

Con la sentenza del 12 aprile 2010, n. 6362 il Tar ha statuito che la disposizione di cui all'art. 5, comma 3 della delibera n. 9/03/CIR, recante il "Piano di numerazione nazionale", fa ricadere esclusivamente in capo all'operatore di accesso o, dove applicabile, all'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni, l'onere di assicurare "nelle informazioni e pubblicità relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, qualunque sia il mezzo utilizzato, la corretta indicazione del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA"; ne consegue l'esclusione dei fornitori di contenuti dalla categoria dei soggetti responsabili per il mancato adempimento del suddetto obbligo.

Solo nell'ambito dell'art. 5, comma 5, della delibera n. 26/08/CIR, recante il nuovo "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", sono stati esplicitamente individuati anche i fornitori di contenuti quali soggetti responsabili delle corretta informazione del prezzo applicato per l'erogazione dei servizi resi sulle numerazioni a sovrapprezzo.

Organizzazione dell'Autorità

Finanziamento

Particolare rilevanza rivestono per il finanziamento dell'Autorità le pronunce del Consiglio di Stato del 15 giugno 2009 (sent. nn. 3808-3817) che, confermando le pronunce di primo grado (Tar Lazio, Roma, sez. II, nn. 11596, 13718, 13722, 13717, 13720, 13719, 13721, 13723, 13714, 13724/2003), hanno respinto 10 ricorsi proposti dalle società del gruppo Rai in materia di contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dell'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

I Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che l'art. 2, comma 38, lett. b), legge 14 novembre 1995, n. 481, in combinato disposto con l'art. 1, comma 6, lett. b), legge 31 luglio 1997, n. 249, non va interpretato, nella parte in cui statuisce che il versamento del contributo annuo in favore dell'Agcom è dovuto dai "soggetti esercenti il servizio", in senso restrittivo, tale cioè da fare individuare come obbligati i soli soggetti titolari dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività principale, ma deve piuttosto risultare coerente con una nozione di tipo funzionale del servizio, che valga cioè ad

includere tutti i soggetti che ne assicurano, sia pure in via strumentale, l'effettivo espletamento.

I soggetti tenuti al versamento del contributo annuo in favore dell'Autorità sono, dunque, tutti quelli che operano nel mercato delle comunicazioni, ai quali si rivolge il servizio di regolazione e controllo assicurato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In altre parole, si tratta dei soggetti che, operando nel mercato delle comunicazioni, sono astretti ai poteri di controllo e vigilanza dell'Autorità.

Al versamento del contributo annuo è tenuto perciò ogni soggetto che, come le società del gruppo Rai, sia iscritto al Registro degli operatori delle comunicazioni istituito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 249/1997.

Il Giudice d'appello ha altresì rilevato che non sussiste disparità di trattamento tra gli operatori tenuti ad assolvere l'obbligo contributivo annuo in favore dell'Autorità a causa della diversità dell'ammontare del contributo da versare da parte loro; siffatto contributo è correlato, infatti, ai ricavi risultanti dall'ultimo bilancio di ciascun operatore, risultando in tal modo congruamente differenziato il sacrificio contributivo imposto a ciascun gestore in relazione al generale servizio regolativo svolto dall'Autorità (e, quindi, non a singoli e ben individuati servizi, rispetto ai quali avrebbe una qualche ragione di porsi il problema della correlazione tra contributo e beneficio individuale) a vantaggio dei soggetti operanti sul mercato e, in ultima analisi, dei consumatori finali dei servizi e prodotti propri del settore delle comunicazioni.

Il Supremo Consesso ha pertanto ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 249/1997, in combinato disposto con l'art. 2, comma 38, legge n. 481/1995, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in considerazione del fatto che il contributo annuo grava indistintamente su tutti gli operatori del settore in misura proporzionale ai dati di bilancio.

È stata parimenti ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse norme di legge per violazione dell'art. 23 della Costituzione, in quanto la legge ha individuato con formula sufficientemente chiara la sfera dei soggetti obbligati a versare il contributo in favore dell'Autorità. Sicché risulta rispettato il principio sancito all'art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Riparto di competenze Agcom-Agcm in tema di tutela del consumatore

Con sentenza 29 marzo 2010, n. 4931 il Tar del Lazio, prendendo spunto da un contenzioso avente ad oggetto un provvedimento dell'Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette, è intervenuto, tra l'altro, a tentare di definire i confini dei rispetti ambiti di competenza, in punto di tutela del consumatore, attribuiti *ex lege* all'Agcom e all'Agcm. In via generale, il Giudice Amministrativo ha escluso che possa esservi sovrapposizione tra le due Autorità, in quanto esse, sebbene perseguano entrambe, in via diretta o servente rispetto alla cura dell'interesse pubblico primario di cui sono titolari, la tutela del consumatore, lo fanno attraverso strumenti diversi. Pertanto, ad avviso del Tar le due Autorità sono fisiologicamente destinate ad operare in maniera complementare, posto che l'esistenza di un quadro regolamentare di settore "non esaurisce ogni possibile regola di comportamento esigibile dalle imprese medesime a tutela della libertà di scelta e di autodeterminazione del consumatore". Una sovrapposizione di competenze potrebbe realizzarsi unicamente nell'ipotesi in cui "l'intervento dell'Autorità *antitrust* non si limiti a sanzionare, in concreto, una pratica sleale, ma finisca con

l'introdurre, surrettiziamente, misure di tipo regolatorio rientranti nelle prerogative dell'Autorità di settore".

Il Giudice di prime cure ha poi aggiunto che l'attività sanzionatoria svolta dall'Agcom, ai sensi degli artt. 70 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, riguarda esclusivamente la violazione delle norme recate dal Codice stesso e delle relative delibere di attuazione, restando ad essa estranea l'applicazione di un distinto, ancorché complementare, impianto normativo (quello recante la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In altri termini, l'attività dell'Agcom di vigilanza sui contratti stipulati nel settore delle comunicazioni elettroniche si concerta nell'apposizione di regole a monte e nella relativa attività sanzionatoria a valle, ma limitatamente alla violazione delle regole poste dalla medesima Autorità. Ne deriva pertanto che "l'esercizio [da parte di quest'ultima, n.d.r.] di un potere di regolamentazione "implicito" nel Codice delle comunicazioni elettroniche, non appare idoneo a precostituire una base di legalità (e tipicità), per l'esercizio di poteri sanzionatori di illeciti consumeristici attribuiti ad una distinta Autorità".

PAGINA BIANCA

L'AUTORITÀ: RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE

PAGINA BIANCA

4.1. I rapporti istituzionali

4.1.1. I rapporti internazionali

Il quadro legislativo di riferimento e il ruolo dell'Autorità nel contesto internazionale

In linea con il ruolo chiave da sempre riconosciuto dall'Autorità al contesto internazionale e agli impegni e alle attività connessi, sia alla luce dei vincoli istituzionali derivanti dal quadro legislativo comunitario di settore sia nell'ambito delle iniziative di coordinamento regolamentare su base multilaterale e bilaterale, l'Autorità ha confermato e potenziato, nell'ultimo anno, l'intensità del proprio impegno nel contesto internazionale nei settori delle comunicazioni elettroniche e dell'audiovisivo.

Gli ultimi dodici mesi sono stati peraltro caratterizzati da importanti innovazioni del quadro legislativo comunitario nei settori di competenza dell'Autorità.

In materia di servizi *media* audiovisivi, il nuovo quadro comunitario, definito dalla direttiva n. 2007/65/CE, ha trovato la sua trasposizione nazionale ad opera del decreto legislativo n. 44, del 15 marzo 2010 (per una analisi più approfondita della citata normativa si rinvia al paragrafo 1.2.7), mentre, il 18 dicembre 2009, al termine di un lungo processo sviluppatosi su tre letture, è giunto a completamento l'iter di riforma del quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni elettroniche, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del regolamento n. 1211/2009 (istitutivo del Body of European Regulators in Electronic Communications - BEREC e dell'Ufficio di supporto) e delle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE, recanti emendamenti al quadro regolamentare del 2002[106].

A tal riguardo, è opportuno ripercorrere brevemente i passaggi finali dell'iter di riforma e individuare le principali innovazioni destinate a trasformare il quadro normativo nazionale di riferimento nell'immediato (è il caso delle norme contenute nel regolamento BEREC), ovvero in relazione agli emendamenti apportati alle direttive, a seguito del processo di trasposizione nazionale, da completarsi entro il 25 maggio 2011.

Si ricorda che, a seguito di una prima lettura, nella quale le posizioni di Parlamento europeo e Consiglio erano risultate fortemente divaricate su alcuni temi chiave (tra i quali, quelli del nuovo assetto istituzionale e del bilanciamento dei poteri regolamentari tra Commissione europea e autorità nazionali) e di un compromesso politico rag-

106 La direttiva 2009/136/CE reca modifiche alla direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, alla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ed al regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. La direttiva 2009/140/CE reca modifiche alla direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, alla direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e alla direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

giunto nel marzo 2009, la seconda lettura si era conclusa, il 6 maggio 2009, con un'inattesa votazione del Parlamento europeo che aveva approvato la versione non condivisa dal Consiglio in tema di libertà di accesso ad internet dei cittadini europei (il c.d. emendamento 138), rendendo necessaria l'apertura di una fase di conciliazione ai sensi dell'art. 251 del Trattato. Nel novembre 2009, il Comitato di conciliazione ha infine approvato una nuova versione del controverso emendamento riguardante la libertà di accesso ad internet. La norma riconosce la possibilità di restrizione dell'accesso ad internet laddove essa si configuri quale appropriata, proporzionata e necessaria in una società democratica e purché sussista una serie di garanzie procedimentali nell'esecuzione dell'intervento limitativo del diritto di libertà. Tale accordo sull'ultimo tema ha reso quindi possibile l'approvazione dell'intero pacchetto di riforma[107].

Tra le principali novità introdotte dalla riforma, si segnalano quelle relative al nuovo assetto istituzionale di settore, finalizzate a potenziare l'armonizzazione regolamentare a livello comunitario, con l'obiettivo della creazione di un mercato interno delle comunicazioni elettroniche. In particolare, le nuove disposizioni della direttiva Quadro prevede l'istituzione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators in Electronic Communications – BEREC), individuato come successore dell'ERG quale organismo di cooperazione regolamentare tra le autorità nazionali e la Commissione europea.

Tali disposizioni hanno individuato un modello istituzionale innovativo, radicalmente diverso rispetto all'originaria proposta della Commissione (basata sul tradizionale modello dell'agenzia comunitaria) e caratterizzato da due livelli istituzionali: il primo livello è costituito dal BEREC, organismo privo di personalità giuridica, costituito, nel suo organo decisionale (il Comitato dei regolatori), dai vertici delle 27 autorità nazionali di settore e titolare delle responsabilità istituzionali previste dal nuovo quadro in tema di cooperazione regolamentare (su tutte, la partecipazione al nuovo processo regolamentare disegnato dagli articoli 7 e 7a) della direttiva Quadro). L'operatività quotidiana dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche viene invece assicurata dal secondo livello organizzativo, costituito da un Ufficio di supporto, ente di diritto comunitario guidato da un direttore amministrativo, in base alle indicazioni fornite dal BEREC stesso.

Il nuovo disegno istituzionale mira a preservare le peculiarità del modello *bottom-up* (alla base della positiva esperienza dell'ERG), fondando l'intero processo regolamentare sull'*expertise* dei regolatori e assicurando, secondo le richieste dei colegislatori comunitari, il pieno rispetto del principio di sussidiarietà nella regolamentazione di settore.

Con riferimento alle previsioni relative al potenziamento dei poteri regolamentari in capo alla Commissione europea, l'art. 7a) della nuova direttiva Quadro amplia i poteri armonizzatori della Commissione, introducendo la possibilità per la stessa di aprire una "fase due" sulle misure nazionali di definizione degli obblighi regolamentari (i c.d. *remedies*).

---

107 Si ricorda che l'emendamento 138, come apposto in prima lettura dal Parlamento all'art. 8 della direttiva Quadro, sanciva il principio secondo cui, conformemente alla convenzione europea sui diritti umani, l'accesso a internet si configura quale diritto fondamentale dei cittadini europei ed è pertanto suscettibile di restrizioni esclusivamente mediante l'intervento di un'Autorità giudiziaria. La versione finale, collocata all'art. 1.3 della direttiva Quadro, pur confermando lo spirito di massima tutela per il diritto di accesso ad internet da parte dei cittadini europei, non contempla più l'esclusività dell'intervento dell'Autorità giudiziaria.

In coerenza con le caratteristiche del sopra descritto modello di cooperazione regolamentare *bottom-up*, il processo regolamentare riconosce un importante ruolo di filtro al BEREC nell'ambito di una eventuale "fase due" aperta dalla Commissione in tema di *remedies*, da esercitarsi sia mediante un parere alla Commissione in merito ai seri dubbi da essa sollevati, sia mediante una stretta collaborazione con l'autorità nazionale oggetto delle censure della Commissione stessa.

In ogni caso, il nuovo sistema non riconosce alla Commissione alcun potere di veto sui rimedi e lascia alle Autorità nazionali l'ultima decisione, eventualmente anche in contrasto con il parere del BEREC e con la raccomandazione della Commissione stessa, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Il nuovo assetto istituzionale è, infine, opportunamente completato dalla formulazione del nuovo art. 3 della direttiva Quadro, salutata con estremo favore dall'Autorità. La norma prevede il rafforzamento delle prerogative di indipendenza dei regolatori nazionali, estendendone la nozione all'indipendenza dagli esecutivi nazionali e potenziandone gli strumenti concreti di tutela attraverso la garanzia per le autorità di un'idonea dotazione di risorse finanziare e umane; l'impugnabilità delle loro decisioni esclusivamente innanzi agli organi giurisdizionali deputati; l'affermazione del principio di inamovibilità dei vertici, esteso a tutti i componenti degli organi collegiali delle Autorità.

Conformemente alle richieste formulate dall'ERG sin dalla fase di definizione delle proposte legislative da parte della Commissione, i nuovi articoli 13a) e 13b) della direttiva Accesso e interconnessione introducono il rimedio di separazione funzionale, rispettivamente nella formula dell'obbligo regolamentare straordinario, adottabile dai regolatori a fronte del fallimento dei rimedi standard nel garantire un accesso non discriminatorio a determinati servizi all'ingrosso (nel rispetto di una serie di condizioni e sotto il controllo esercitato dalla Commissione ai sensi dell'art. 8.3 della direttiva accesso e interconnessione) e nella formula degli impegni volontari assunti dall'operatore avente significativo potere di mercato.

Un altro tema fortemente dibattuto nel corso dell'iter legislativo è stato quello della c.d. *net neutrality*. Le nuove disposizioni normative approntano una serie di strumenti a tutela della neutralità della rete. A fronte dell'impiego, da parte degli operatori di rete, di tecniche di gestione ed indirizzamento del traffico che possono determinare la compressione della qualità di alcuni servizi veicolati mediante la stessa infrastruttura, viene riconosciuto alle Autorità nazionali il potere di definire livelli minimi di qualità dei servizi di trasmissione. La neutralità della rete viene inoltre perseguita anche mediante nuovi vincoli di trasparenza informativa; ad esempio mediante l'obbligo per l'operatore di informare l'utente sulla natura del servizio fornito, anche con riferimento alla sussistenza di eventuali tecniche di gestione del traffico, all'impatto di queste sulla qualità del servizio, nonché alla presenza di limiti infrastrutturali nella fornitura del servizio.

Un altro argomento di notevole rilievo è costituito dalla diffusione capillare di soluzioni di accesso a larga banda. Il nuovo quadro fissa una serie di principi e strumenti normativi finalizzati ad accelerare le possibilità di accesso a banda larga in Europa.

In primo luogo, si segnala un'accentuata enfasi sui principi di flessibilità di tecnologia e servizi nell'impiego dello spettro; tale flessibilità nella gestione delle risorse frequenziali dovrebbe condurre a rendere disponibile il *digital dividend* risultante dalla progressiva digitalizzazione delle reti televisive per servizi *wireless* a banda larga; la

diffusione di tali servizi, a sua volta, dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel superamento del c.d. *digital divide* tipico delle zone rurali, nelle quali non è possibile in termini economici costruire *ex novo* un'infrastruttura in fibra ottica.

In parallelo, il nuovo quadro normativo, pur riaffermando coerentemente il ruolo chiave svolto dalla concorrenza nella promozione dello sviluppo di reti di accesso di nuova generazione, tiene conto dei rischi associati agli investimenti in tali infrastrutture e ne propone il sostegno anche mediante accordi collaborativi tra investitori ed operatori e garantendo un congruo ritorno agli operatori di telecomunicazione. Puntuali disposizioni innovano la disciplina in tema di condivisione degli elementi di rete tra operatori, quali dotti e cablature all'interno degli edifici.

Con riguardo al tema della promozione dello sviluppo delle reti di nuova generazione, vale la pena sottolineare che è tuttora in corso, a valle di due fasi di consultazione svoltesi nel 2008 e nel 2009, l'iter per la definizione di una raccomandazione della Commissione relativa alla regolamentazione dell'accesso alle reti di nuova generazione. Meritano, inoltre, un richiamo le linee guida, adottate dalla Commissione lo scorso 17 settembre, sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal Trattato in relazione ai finanziamenti pubblici delle reti a banda larga.

Il nuovo pacchetto contiene, infine, una serie di disposizioni che potenziano gli strumenti di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica: si va dalla nuova disciplina delle condizioni e dei tempi per la fornitura del servizio di portabilità del numero (con il diritto dell'utente di cambiare operatore di telecomunicazioni in un solo giorno lavorativo, mantenendo il proprio numero telefonico), alla previsione di ampi poteri di intervento delle Autorità rispetto alla definizione delle condizioni procedimentali e contrattuali relative alla fornitura della portabilità e alla definizione di obblighi puntuali in temi di durata dei contratti, di informativa contrattuale e trasparenza in materia tariffaria e di qualità dei servizi.

Sempre in materia di tutele dei consumatori, il nuovo quadro prevede il potenziamento dell'efficienza del numero unico europeo di emergenza 112, attraverso l'estensione alle nuove tecnologie degli obblighi di accessibilità al 112 ed il rafforzamento dell'obbligo in capo agli operatori di fornire le informazioni sulla localizzazione del chiamante alle autorità di emergenza. Vengono inoltre rafforzati gli strumenti di tutela delle esigenze degli utenti disabili in modo da garantire loro la piena utilizzabilità dei servizi di telecomunicazione degli altri utenti.

Il perimetro dei servizi contemplati nell'ambito degli obblighi di servizio universale non è stato modificato dalla direttiva n. 2009/136/CE; la Commissione ha, peraltro, recentemente indetto una consultazione pubblica per la revisione dei contenuti del servizio universale, così come previsto dalla normativa europea in materia. Con tale iniziativa, in particolare, la Commissione, intende verificare se le norme e le definizioni relative al servizio universale necessitino di essere adeguate per tenere conto dell'avvento delle nuove tecnologie digitali e se sia necessario riconsiderare l'ambito del servizio universale e ricomprendere anche l'accesso a banda larga.

Nel contesto regolamentare sopra brevemente descritto, l'Autorità ha quindi esercitato il proprio mandato istituzionale nei settori di riferimento.

In tema di comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha proseguito nelle attività di analisi delle varie proposte legislative che si sono susseguite e nella fornitura di supporto tecnico alla delegazione nazionale presso il Consiglio dell'Unione europea. In parallelo, l'Autorità ha proseguito nell'impegno in sede ERG, quindi (dalla sua costitu-

zione, il 7 gennaio scorso) in sede BEREC, nella elaborazione e promozione di approcci armonizzati alla regolamentazione comunitaria di settore, assumendo anche la responsabilità diretta, attraverso suoi rappresentanti, del coordinamento delle attività operative per la costituzione del BEREC stesso e del relativo Ufficio di supporto.

Uno speciale impegno ha inoltre comportato, nel periodo di riferimento, l'organizzazione e la gestione delle attività connesse alla Presidenza del Gruppo per la politica dello spettro radio (RSPG - *Radio Spectrum Policy Group*), assegnata all'Autorità per il periodo novembre 2010 - novembre 2011. L'assegnazione di tale prestigioso incarico si colloca peraltro in un momento di svolta nel percorso istituzionale dell'RSPG, nell'ambito di una rafforzata attenzione della Commissione europea alle politiche regolamentari in materia di spettro radio, ai fini di un maggiore coordinamento degli approcci nazionali.

Nell'ambito delle politiche dell'audiovisivo, l'Autorità ha, nel periodo in esame, esercitato un ruolo particolarmente attivo, consolidando la propria partecipazione ai principali *fora* di discussione internazionale e facendosi promotrice di proposte ed iniziative che hanno trovato il favore degli attori del settore.

L'Autorità ha altresì confermato il suo ruolo nell'area del Mediterraneo, portando a conclusione con successo l'anno di presidenza del *Réseau des instances de régulation méditerranéennes* e facendosi promotrice, insieme alle autorità francese e andalusa, di una dichiarazione d'intenti tesa alla protezione dei minori ed articolata in una serie di iniziative che dovranno essere promosse a tale scopo, con un *focus* sulla violenza nei *media* e sui canali per infanti (la c.d. *baby-tv*). L'impegno profuso dall'Autorità nelle attività del *Réseau* ha trovato riconoscimento nella nomina dell'Autorità, a partire dal corrente anno, quale membro permanente del Segretariato del *Réseau*.

Va ricordato, inoltre, il contributo ai lavori dell'EPRA, in particolare ai gruppi tematici, con la presentazione degli studi realizzati dall'Autorità sul sistema di monitoraggio del pluralismo e sulla trasmissione di contenuti pornografici.

L'Autorità ha intensificato le proprie iniziative di cooperazione multilaterale nell'ambito delle piattaforme settoriali esistenti, nonché le attività connesse agli accordi bilaterali ed ai progetti di gemellaggio con organismi ed autorità di Paesi extra-europei, al fine di promuovere il modello regolamentare europeo anche al di fuori dei confini continentali.

Si segnala in particolare, nel periodo di riferimento, il rafforzamento dell'impegno dell'Autorità nell'ambito della piattaforma *Euro–Mediterranean Network of Regulators* (EMERG); ciò ha condotto, tra l'altro, alla designazione dell'Autorità, nella persona del suo Presidente Corrado Calabrò, alla presidenza dell'EMERG per l'anno 2011.

Parimenti, è proseguita la collaborazione nell'ambito della piattaforma dei Regolatori del centro-sud America - Regulatel; a tal riguardo, merita una menzione l'organizzazione in Italia (il 15 e 16 ottobre a Capri) della riunione Plenaria Regulatel e del VII *workshop* annuale IRG - Regulatel.

Sono inoltre proseguite con successo le attività connesse al progetto di gemellaggio biennale con la *National Telecommunications Regulatory Authority* (NTRA) egiziana ed hanno avuto luogo numerosi incontri bilaterali con Autorità di regolamentazione straniere, per un confronto e uno scambio di *best practice* su temi di comune interesse.

L'Autorità ha infine fornito il proprio contributo tecnico-regolamentare alle varie missioni internazionali di settore del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni.

Di seguito, sono descritte più in dettaglio le attività svolte dall'Autorità a livello internazionale nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo e dei rapporti bilaterali.

Le comunicazioni elettroniche

Come si è detto, il periodo di riferimento è stato caratterizzato dalla conclusione dell'iter di riforma comunitaria e dai primi passi concreti per la sua concreta attuazione. È il caso di ricordare che la gran parte delle novità regolamentari sopra descritte è destinata a trovare operatività negli ordinamenti giuridici interni dei 27 Paesi europei espletati gli adempimenti trasposítivi rimessi ai legislatori nazionali; ciò vale, in particolare, per il nuovo art. 7a) della direttiva Quadro.

Fa eccezione il regolamento istitutivo del BEREC; in virtù della sua diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali, esso ha infatti già prodotto i suoi effetti giuridici a valle della prevista *vacatio* di 20 giorni, determinando così la formale costituzione del BEREC a decorrere dal 7 gennaio 2010.

Conseguentemente, i regolatori europei sono stati collettivamente impegnati nella gestione della delicata transizione da ERG a BEREC e nella definizione degli aspetti giuridici, procedimentali ed organizzativi connessi alla costituzione dell'Ufficio di supporto.

In tale contesto, l'Autorità sta svolgendo un importante ruolo nelle attività connesse all'adozione delle necessarie misure operative, attraverso la partecipazione ad un gruppo ristretto di esperti nazionali incaricati di discutere con la Commissione i molteplici temi legati alla costituzione ed alla piena operatività dell'Ufficio di supporto del BEREC e attraverso il coordinamento di un apposito *project team* "Implementazione".

A tal riguardo, è opportuno ricordare come, nonostante l'Ufficio non sia ancora stato costituito, il BEREC sia già pienamente funzionante attraverso la struttura di supporto e l'articolazione organizzativa interna (i *project team*) dell'ERG; il 28 gennaio scorso ha avuto luogo la prima riunione del Comitato dei regolatori e del Comitato di gestione (le due strutture apicali del sistema bi-livello BEREC/Ufficio), con l'adozione dei rispettivi regolamenti interni e la definizione di indirizzi in merito ai provvedimenti necessari per garantire piena operatività al nuovo sistema.

Allo stato, sono in corso di elaborazione le procedure di accesso ai documenti del BEREC e dell'Ufficio, ai sensi del regolamento europeo n. 1049/2001, e le disposizioni in tema di consultazioni pubbliche delle bozze di documenti del BEREC. È inoltre in corso il processo di selezione del direttore amministrativo dell'Ufficio (il cui insediamento è atteso per il prossimo mese di settembre) e sono state avviate le procedure per la selezione delle altre figure manageriali previste dall'organigramma dell'Ufficio.

L'Autorità sta, inoltre, presiedendo all'analisi delle modalità applicative di alcune delle nuove disposizioni contenute nelle direttive di settore; tra esse, la norma che introduce il rimedio di separazione funzionale, i meccanismi di interazione tra autorità nazionali, BEREC e Commissione stessa previsti dagli articoli 7 e 7a) e le norme in tema di poteri delle autorità nazionali con riguardo all'accessibilità di numeri e servizi nell'Unione europea (con particolare riferimento agli strumenti di intervento a fronte di frodi o abusi a carattere transfrontaliero, di cui all'art. 28 della nuova direttiva Servizio universale).

Prosegue infine l'attiva partecipazione degli esperti dell'Autorità a tutti i gruppi tecnici incaricati di sviluppare il programma di lavoro annuale del BEREC per l'anno 2010.

Nel 2009 l'Autorità italiana ha ottenuto, in rappresentanza dell'Italia, il prestigioso riconoscimento di un ruolo di coordinamento ai massimi livelli europei nella gestione dello spettro, ottenendo dapprima la vicepresidenza e, dal mese di novembre, l'incarico di Presidenza annuale del *Radio Spectrum Policy Group* (RSPG), gruppo consultivo di alto livello istituito dalla decisione della Commissione n. 2002/622/EC (cui partecipano per l'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni).

Tale incarico cade in un momento chiave nell'evoluzione istituzionale dell'organismo; la decisione n. 2009/978/CE ha, infatti, recepito le novità contenute nella direttiva n. 2009/140/CE, riconoscendo all'RSPG un ruolo qualificato nella definizione delle politiche comunitarie di gestione dello spettro. Al fine di adeguare i meccanismi di funzionamento interni alle responsabilità giuridiche derivanti dal nuovo quadro regolatorio e di migliorare l'efficienza del Gruppo, sono attualmente in corso di discussione modifiche alle regole di procedura interne (la cui adozione è prevista per giugno 2010).

Nel nuovo contesto legislativo, l'RSPG è chiamato ad adottare pareri e rapporti di consulenza strategica alla Commissione su questioni di politica dello spettro radio e sul coordinamento europeo ai fini dello sviluppo del mercato interno. Tali pareri e rapporti possono essere forniti sulla base di richieste specifiche provenienti dalla Commissione (ma anche, dal Parlamento europeo e dal Consiglio), ovvero possono essere specificamente contemplati dal programma di lavoro annuale dell'RSPG.

Nel condurre la sua attività, l'RSPG effettua analisi estensive degli interessi in gioco, con una visione a lungo termine sugli sviluppi tecnologici, di mercato e regolamentari riguardanti l'uso dello spettro radio nel contesto delle politiche dell'Unione europea, in una prospettiva che va oltre quella del settore delle comunicazioni elettroniche (occupandosi anche di utilizzi dello spettro in materia di trasporti, ricerca e sviluppo, etc.). Tali analisi, inoltre, coinvolgono anche gli utilizzi dello spettro radio di tipo non commerciale (ad esempio quello degli utilizzatori pubblici) e sono normalmente soggette a consultazioni pubbliche per garantire un elevato livello di partecipazione e trasparenza.

Nel periodo considerato dalla presente relazione, l'RSPG ha adottato opinioni e rapporti in materia di uso coordinato del *digital dividend*, analisi delle *best practice* per lo sviluppo rapido di sistemi di *wireless broadband*, aspetti competitivi nel contesto della riforma della gestione dello spettro, coordinamento degli interessi comunitari nei negoziati internazionali (inclusa la *World Radio Conference* dell'ITU), metodi per l'assegnazione efficiente dello spettro ed impatto delle nuove tecnologie di tipo *cognitive radio* nella gestione dello spettro.

Sotto la presidenza italiana, in particolare, è stato adottato nel mese di febbraio 2010, dopo una consultazione pubblica europea, il nuovo programma di lavoro per il 2010, che prevede l'adozione di opinioni o rapporti sui seguenti temi: *multi-annual radio spectrum policy program* (RSPP), implementazione della *roadmap* europea sul *digital dividend*, aspetti competitivi derivanti dall'assegnazione e dall'uso dello spettro (lavoro congiunto col gruppo europeo dei regolatori ERG, ora BEREC), sviluppi regolamentari dell'uso delle *cognitive technologies*, verifica dello sviluppo e delle necessità regolamentari dei mercati della diffusione radiofonica.

Di particolare rilevanza è il primo punto del programma di lavoro, che riguarda la predisposizione di un parere alla Commissione ai fini dell'adozione di un provvedimento legislativo europeo che fissi la politica del radio spettro per i prossimi 5 anni. Tale provvedimento è previsto dal nuovo art. 8a) della direttiva Quadro, come emendata dalla direttiva n. 2009/140/CE. Ciò costituisce, di per sé, un importante riconoscimento ed un notevole carico di responsabilità per l'RSPG.

L'RSPG ha adottato, a fine marzo, la prima bozza di tale parere, sulla base delle proposte di un apposito gruppo di esperti che ha lavorato a tappe forzate nei primi mesi del 2010 e tenendo conto dei risultati dello *Spectrum summit* tenutosi a marzo presso il Parlamento europeo, che ha visto la partecipazione di membri delle varie istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione) e degli *stakeholder*. Tale documento è stato successivamente sottoposto a consultazione europea nel mese di aprile e la sua definitiva adozione è prevista per il mese di giugno.

Il parere in questione propone l'adozione di una politica europea dello spettro fondata su tre pilastri fondamentali: lo sviluppo degli obiettivi dell'agenda EU 2020, l'ottimizzazione della *governance* europea delle questioni legate allo spettro e, come dimensione esterna, il rafforzamento del coordinamento europeo delle negoziazioni internazionali e dell'assistenza agli Stati Membri nei processi di *cross-border coordination* delle frequenze, un tema, quest'ultimo, che necessita di particolare attenzione nella transizione ai sistemi digitali e per l'uso sempre più efficiente dello spettro. Una delle raccomandazioni di maggiore rilevanza contenuta nel parere è quella di perseguire l'obiettivo di una disponibilità coordinata europea della banda a 800 MHz (c.d. *digital dividend*) per sistemi di comunicazioni fisse e mobili entro il 2015. Tale obiettivo, soggetto a una clausola di salvaguardia per gli Stati Membri in casi di forza maggiore che comportino uno slittamento di tale data, certamente ambizioso, ha lo scopo di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato interno e di rinnovare i successi dell'industria europea delle comunicazioni elettroniche dopo quelli del GSM.

Oltre alla gestione dell'incarico di presidenza per il 2010, l'Autorità ha partecipato attivamente ai lavori di tutti i *working group* costituiti per la realizzazione del programma di lavoro, contribuendo alla predisposizione dei testi e coordinando la posizione nazionale con il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, l'Autorità ha copresieduto il gruppo relativo ai lavori sull'RSPP, e il gruppo congiunto RSPG-BEREC sugli aspetti competitivi dello *spectrum management*, impegnandosi quindi direttamente su temi di particolare rilevanza.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha continuato a partecipare attivamente ai lavori degli altri comitati regolamentari e tecnici attivi in sede comunitaria. Tra questi, il Comitato Comunicazioni (COCOM), istituito dalla prima direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche del 2002, ha, tra i suoi compiti, quello di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni esecutive relative al quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche.

Nella riunione del COCOM di giugno 2009 è stata presentata una nuova bozza di raccomandazione sulle reti di nuova generazione. Il nuovo testo ha accolto i risultati del dibattito dell'autunno 2008, tra cui, in particolare, le osservazioni delle autorità nazionali di regolamentazione, veicolate per il tramite di una posizione comune dell'ERG.

Nel corso della riunione del COCOM dell'ottobre 2009, la Commissione ha quindi presentato i risultati della seconda consultazione pubblica e un documento di lavoro

inerente la situazione dell'accesso a banda larga in Europa al 1° luglio 2009. In tale contesto, sono emerse in particolare alcune riserve dei regolatori nazionali in relazione all'Annesso III alla bozza di raccomandazione ed al rischio che, al verificarsi di alcune condizioni strutturali, possano essere automaticamente eliminati gli obblighi, senza una previa verifica del grado di concorrenzialità del mercato stesso.

La Commissione, rispondendo alle critiche, ha sottolineato le novità positive della nuova versione della raccomandazione, in particolare la previsione di accordi di cooperazione tra operatori e di *risk sharing*.

L'iter relativo alla raccomandazione sulle reti di nuova generazione ha subito una battuta d'arresto, in corrispondenza del rinnovo della Commissione europea, in attesa della ridefinizione delle priorità dell'Agenda digitale da parte del nuovo commissario alla Società dell'informazione e *media*, Neelie Kroes.

Un altro dei temi di maggior rilevanza affrontati in ambito COCOM è quello riguardante l'attuazione del nuovo quadro normativo delle comunicazioni elettroniche e le attività di trasposizione nazionale delle novità apportate, il cui completamento è previsto entro il 25 maggio 2011. La Commissione ha chiesto ed offerto agli Stati Membri massima collaborazione ai fini di agevolare il recepimento di tali misure nel più breve tempo possibile.

L'Autorità ha proseguito la partecipazione ai lavori del Comitato Radio Spettro, istituito con la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, e incaricato di favorire l'armonizzazione delle politiche dello spettro e della implementazione delle relative decisioni tecniche, con l'obiettivo ultimo di favorire, anche in tal caso, lo sviluppo del mercato interno. Nel Comitato sono presenti per l'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, sia l'Autorità che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni.

Le principali questioni trattate dal Comitato nel periodo di riferimento hanno riguardato primariamente l'armonizzazione dell'uso dello spettro per apparati radio a corto raggio SRD (*Short Range Device*); a questo proposito, è stato adottato il terzo aggiornamento annuale della Decisione quadro per l'introduzione di sistemi radiomobili a bordo delle navi MCV (*Mobile Communications on Vessels*), e per l'introduzione di norme tecniche per l'utilizzo della banda del *digital dividend* da parte degli Stati Membri che intendono anticiparne l'utilizzo per sistemi di comunicazione elettronica, per i quali è stata approvata una apposita decisione.

Altre tematiche che sono state oggetto di analisi da parte del Comitato - con l'adozione di rapporti predisposti della CEPT e, in alcuni casi, la predisposizione di una bozza di decisione - riguardano l'estensione della nozione di WAPECS (*Wireless Access Policy for Electronic Communications Services*), ovvero l'uso flessibile dello spettro, nelle bande a 900, 1800 e 2100 MHz; l'avvio della revisione della regolamentazione per l'uso delle bande SRR (*Short Range Radar*) a bordo degli autoveicoli; la compatibilità dell'uso di dispositivi specifici a banda ultralarga UWB (*Ultra Wide Band*); lo studio di possibili linee guida per la compatibilità con il servizio fisso dei servizi BWA (*Broadband Wireless Access*) nelle bande 3,4-3,8 GHz.

Merita infine un cenno la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, lo scorso mese di ottobre 2009, della nuova direttiva che aggiorna la direttiva GSM del 1987, accompagnata dalla decisione della Commissione contenente le misure di implementazione tecnica, che modificano il quadro regolatorio per l'utilizzo delle bande radiomobili, aprendo all'utilizzo delle tecnologie 3G (allo stato sostanzialmente

l'UMTS). Tali importanti decisioni consentiranno di proseguire formalmente il processo di *refarming* introdotto con la delibera dell'Autorità n. 541/08/CONS (cfr. par. 3.4).

Nel periodo di riferimento, si è consolidata l'attività dell'*Euro-Mediterranean Network of Regulators* (EMERG), una piattaforma che nasce da un progetto di cooperazione tra le autorità di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche di 18 Paesi europei, del Nord Africa e del Medio Oriente che si affacciano sul Mediterraneo, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di una cultura regolamentare comune in realtà limitrofe, caratterizzate da una fitta rete di rapporti commerciali. L'Autorità ha da subito aderito con entusiasmo alla costituzione di una stretta collaborazione nell'area mediterranea ed ha fornito un contributo fondamentale alla costituzione della nuova piattaforma.

Nella riunione plenaria del 13 gennaio 2010, a Rabat (Marocco), la prima della presidenza marocchina, con la quale si è rilanciato il progetto EMERG, l'Autorità ha assunto la vice presidenza in vista della presidenza italiana del 2011. Durante la stessa riunione è stato concordato e definito il programma di lavoro 2010 ed è stata chiesta l'adesione da parte dei membri ai *workshop* tematici proposti, anche alla luce della conferenza programmatica tenutasi ad Amman in Giordania nel dicembre 2009; l'Autorità ha confermato il proprio impegno a contribuire al successo di questa iniziativa dell'area mediterranea, confermando la partecipazione a tutti i *workshop* tecnici. È da sottolineare, inoltre, come i Paesi extraeuropei della regione mediterranea abbiano dimostrato di essere particolarmente impegnati nel processo di liberalizzazione del settore.

Si è infine confermata l'attiva partecipazione dell'Autorità ai lavori del Regulatel, la rete delle autorità di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'America Latina. Il 15 e 16 ottobre scorsi, l'Autorità ha ospitato la plenaria annuale Regulatel e l'ottavo IRG-Regulatel *summit* a Capri, durante il quale le due piattaforme hanno riconfermato e consolidato i rapporti di cooperazione e l'impegno per un sempre più produttivo confronto sui temi maggiormente attuali e di interesse nel settore di competenza, dal punto di vista regolamentare, tecnologico ed istituzionale.

L'audiovisivo

Nel settore audiovisivo, i temi legati all'implementazione della nuova direttiva Servizi *media* audiovisivi hanno dominato, nel corso della seconda parte del 2009 e della prima metà del 2010, la maggior parte degli incontri e dei tavoli di lavoro organizzati a livello europeo.

Durante la 29ª riunione dell'EPRA, la piattaforma europea dei regolatori dell'audiovisivo, riunitasi a Tallin nel maggio del 2009, si è discusso principalmente delle nuove sfide per i regolatori derivanti dall'attuazione della nuova direttiva sui servizi *media*, con particolare riferimento alla pubblicità ed alla protezione dei minori. Gli argomenti legati alla pubblicità sui quali si è incentrato il dibattito sono stati principalmente il *product placement* e il ruolo chiave svolto dai concetti di *significant value* e *undue prominence*, nonché la pubblicità di cibi ad alto contenuto di grassi, sui quali sono state presentate esperienze significative a livello europeo, come quella britannica, irlandese e danese. In occasione della riunione di Tallin, l'Autorità ha presentato, nell'ambito del gruppo di lavoro sulla protezione dei minori, un progetto relativo alla trasmissione *free-to-air* di contenuti pornografici, proponendo l'istituzione di una rete di coopera-

zione per affrontare le difficoltà nello stabilire la giurisdizione di alcuni *broadcaster free-to-air* che trasmettono contenuti pornografici.

Nella riunione successiva, svoltasi a Dresda nell'ottobre del 2009, i lavori si sono concentrati ancora sulla nuova regolamentazione, in particolare per i servizi non lineari, che sono stati discussi sia dal punto di vista dei regolatori che da quello degli operatori, e sullo stato di implementazione della direttiva nei paesi europei. In questa occasione, l'Autorità ha proposto uno dei gruppi di lavoro tematici, riguardante il tema del pluralismo dei *media*, facendo seguito allo studio su *Media Pluralism Monitor* (MPM), uno strumento di monitoraggio che si propone di essere trasparente e standardizzato, con l'utilizzo di 166 indicatori. L'Autorità ha presentato i risultati dell'applicazione di questo strumento in Italia, per contribuire alla verifica ed all'eventuale miglioramento del sistema.

L'Autorità ha partecipato, nel periodo di riferimento, anche alle attività del Comitato di Contatto a Bruxelles, la cui centralità quale luogo di consultazione e di approfondimento costituito presso la Commissione europea, è stata confermata dalla direttiva Servizi *media* audiovisivi.

Nell'anno in corso le riunioni del Comitato hanno affrontato alcuni dei temi più discussi della nuova direttiva: cambio del criterio di giurisdizione e *content on-line*.

In relazione al primo punto, è stato esaminato l'impatto dell'inversione dei criteri di collegamento per l'identificazione dello Stato membro competente in caso di emittenti extracomunitarie. Più precisamente, mentre in base alla direttiva previgente si guardava prima allo Stato di pertinenza della capacità satellitare e solo in caso di esito negativo allo Stato in cui era situato l'*up-link*, ora occorre verificare dapprima l'esistenza di uno Stato membro in cui sia ubicato l'*up-link*, e solo in caso di esito negativo quella dello Stato di cui è impiegata la capacità satellitare. Il processo di adeguamento alle nuove norme prescinde dal recepimento della direttiva, trattandosi di norme auto applicative, e la Commissione ha a tal fine stabilito un calendario articolato in tre fasi per accompagnare gli Stati Membri nella fase di transizione.

Sul secondo punto, i contenuti *on-line*, la Commissione, nel presentare il recente studio *Creative content in a European digital single market*, che lancia una riflessione sui contenuti creativi nel mercato europeo, ha ribadito l'importanza di un consolidamento della normativa legata ai contenuti *on-line* e di una maggiore armonizzazione del diritto d'autore.

Nel corso dell'ultimo incontro è stato inoltre menzionato il lavoro svolto dall'Autorità sulle problematiche relative alla protezione dei minori, ed in particolare il questionario predisposto dalla delegazione italiana riguardante la trasmissione di contenuti pornografici, che, inviato agli Stati Membri, sarà oggetto di analisi nella prossima riunione.

In sede di Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo, l'Autorità ha continuato la propria collaborazione e partecipazione, coordinando l'attività insieme con i delegati del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Nel periodo in esame è giunto a conclusione il processo di revisione della Convenzione, rinominata "Convenzione sui servizi *media* audiovisivi transfrontalieri". Nell'ultima riunione del Comitato permanente, tenutasi nel giugno del 2009, il documento conclusivo è stato finalizzato al fine di procedere all'invio al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, per l'adozione e l'apertura alla firma.

Il processo di adozione e ratifica, la cui conclusione era prevista per la primavera 2010, ha tuttavia subito un'improvvisa interruzione a seguito della comunicazione inviata nell'ottobre 2009 dalla commissaria Reding a tutti i paesi membri UE appartenenti al Consiglio d'Europa, nella quale, nel richiamare i rischi di eventuali conflitti tra la normativa dell'Unione europea e le convenzioni del Consiglio d'Europa, si sottolinea come gli Stati Membri non siano autorizzati a concludere in proprio accordi internazionali che riguardino materie che ricadono sotto la competenza comunitaria.

Attualmente, pertanto, il Comitato dei Ministri ha sospeso l'esame della nuova versione della Convenzione, in attesa di chiarimenti tra Commissione europea e Consiglio d'Europa.

Nell'ambito delle attività di collaborazione e scambio svolte dall'Autorità nell'area del Mediterraneo, si è rafforzata la presenza ai lavori del *Réseau des instances de régulation méditerranéennes.* Nel corso dell'ultima riunione plenaria tenutasi a Granada nell'ottobre 2009, l'Autorità ha svolto un ruolo chiave nel coordinare l'agenda dei lavori e nel presiedere la riunione, in qualità di presidente uscente, prima di passare il timone all'autorità andalusa, che ricopre attualmente l'incarico di presidenza.

La plenaria di Granada è stata dedicata alle presentazioni ed alla discussione di due temi di particolare attualità per la regolamentazione dell'audiovisivo nello spazio mediterraneo: la protezione dei minori - con approfondimenti legati alla violenza nei media ed alla c.d. *baby-tv*, canali cioè destinati espressamente ai minori di tre anni - e la diversità culturale.

Il tema della protezione dei minori ha focalizzato l'attenzione dei partecipanti che hanno adottato, anche allo scopo di dare pieno effetto alla Dichiarazione sui contenuti audiovisivi che era stata adottata a Reggio Calabria sotto la presidenza italiana, una "Dichiarazione di intenti relativa alla protezione del pubblico giovane e alla lotta alla violenza dei *media*", che disegna una serie di misure tese a tale scopo e lancia la proposta di un'alleanza mediterranea per l'educazione ai *media* allo scopo di informare e responsabilizzare i genitori, gli insegnanti ed i minori stessi sul tema della violenza.

Nella stessa riunione si è anche deciso di avviare un accordo di collaborazione con la Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo (COPEAM) per favorire la realizzazione di un quadro di regole comuni e coordinate nell'area mediterranea. Tale accordo è stato sottoscritto alla conferenza COPEAM che si è tenuta nell'aprile 2010 a Parigi.

A partire dall'anno corrente, inoltre, l'Autorità è stata nominata membro del Segretariato permanente del *Réseau*, ed affiancherà pertanto, nell'esecuzione di questo compito, le autorità francese, catalana, marocchina e cipriota.

In sede OCSE, poi, l'Autorità ha assicurato la propria partecipazione, in supporto alla delegazione del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, alle attività del gruppo di lavoro sulle infrastrutture ed i servizi di comunicazione (CISP) facente capo al Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle comunicazioni (ICCP). In tale ambito, l'Autorità ha partecipato ai lavori del CISP che si sono tenuti a dicembre 2009 presso la sede dell'OCSE a Parigi. Tali lavori hanno riguardato principalmente aspetti relativi alle offerte mobili a larga banda e questioni riguardanti le attuali reti internet e l'utilizzo del protocollo IPv6.

Infine, l'Autorità ha partecipato alle attività del gruppo di lavoro sulla Convergenza dell'ERG, che si sono svolte nel corso del 2009 in continuità con il programma di lavoro del 2007 e del 2008, che a sua volta era stato incentrato sui *driver* alla base del processo di convergenza in atto nel settore delle telecomunicazioni e sul loro impatto sulla

regolamentazione. Il gruppo di lavoro sulla Convergenza ha concentrato le proprie attività sull'esame dettagliato della replicabilità delle offerte *bundled* dal punto di vista della disponibilità di risorse *wholesale* e di accesso ai contenuti. I risultati di tale analisi sono stati oggetto di un apposito *paper* descrittivo delle problematiche regolamentari relative al processo di convergenza, dell'impatto di quest'ultima sulle analisi di mercato e delle relative questioni concorrenziali attinenti alle offerte *bundled* in relazione alla replicabilità delle stesse.

I rapporti bilaterali

Nel corso del periodo di riferimento, l'Autorità ha mantenuto una rete di rapporti bilaterali con Autorità e istituzioni di altri Paesi; tali attività si sono sviluppate sia nell'ambito di accordi bilaterali sottoscritti in precedenza, sia in relazione a specifiche tematiche di comune interesse nei settori delle comunicazioni elettroniche e dell'audiovisivo.

Nell'ambito dei progetti TAIEX (*Technical Assistance and Information Exchange Instrument*), promossi dalla Commissione europea quale strumento di formazione del personale della pubblica amministrazione dei Paesi destinatari, con l'obiettivo di facilitare la progressiva implementazione dell'*acquis communautaire* di settore da parte dei Paesi neo-comunitari, dei Paesi candidati all'accesso, di quelli dell'area balcanica, russa e di quelli coinvolti nella politica europea di vicinato, l'Autorità ha organizzato tre giornate di studio (dal 3 al 5 marzo 2010) con i tecnici dell'Autorità turca (BTK) sul tema del c.d. *margin squeeze*, sull'implementazione dei test di prezzo e la loro applicazione nel mercato delle comunicazioni elettroniche.

In tale sede, l'Autorità ha fornito alla delegazione turca una nutrita serie di informazioni relative al quadro regolatorio attualmente in vigore per quanto riguarda *price* e *margin squeeze test* sulle offerte *retail* di servizi di telecomunicazione, nonché indicazioni dettagliate in ordine ai meccanismi concreti di esecuzione dei test di prezzo, unitamente alle recenti proposte di revisione della metodologia impiegata per l'esecuzione dei test stessi.

Inoltre, l'Autorità ha ospitato ed organizzato numerosi incontri bilaterali con referenti istituzionali esteri. Tali incontri hanno avuto come obiettivo lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sui diversi temi regolamentari di interesse comune. In tale ambito, si segnala l'incontro tenutosi il 22 giugno 2009 con l'autorità spagnola CMT (*Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones*) nel corso del quale è stata illustrata l'esperienza dell'Autorità relativamente al sistema di monitoraggio dei programmi radiotelevisivi.

Particolarmente intensi sono stati nell'anno in esame i rapporti con le due autorità francesi, il CSA, l'autorità francese del settore audiovisivo, e l'ARCEP, l'autorità francese delle telecomunicazioni; gli incontri con le due autorità, svoltisi rispettivamente il 26 marzo 2010 e il 9 aprile 2010, hanno fornito l'opportunità di confrontarsi sui principali temi nei settori dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni, dallo *switch-off* analogico alla radio digitale e, soprattutto, sugli aspetti legati alla convergenza.

Particolarmente fruttuoso, in termini di qualità del confronto, è stato inoltre l'incontro del 12 marzo scorso con una delegazione di alto livello dell'autorità greca EETT, incentrato su tematiche istituzionali quali le rispettive prerogative di indipendenza, la regolamentazione in ambiente NGA e le prospettive regolatorie in materia postale. L'in-

contro ha visto la partecipazione dei Presidenti delle autorità greca ed italiana, unitamente ad alcuni membri dei rispettivi Consigli.

Tematiche di natura eminentemente tecnica, attinenti alla gestione dello spettro radio, sono state invece oggetto di un incontro bilaterale con una delegazione governativa vietnamita svoltosi l'11 settembre 2009, che ha visto la partecipazione del viceministro delle Comunicazioni del Vietnam; nel corso della riunione l'Autorità - per il tramite di una propria delegazione di alto livello - ha fornito informazioni dettagliate in materia di attività pianificatorie ed allocative dello spettro, regime dei titoli abilitativi, digitalizzazione delle reti televisive e relativo *digital dividend*.

La rassegna dei rapporti istituzionali di alto livello può chiudersi con l'incontro bilaterale dello scorso 4 giugno 2009 con una delegazione dell'Autorità brasiliana di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni (ANATEL). L'incontro ha consentito uno scambio di informazioni in merito ai rispettivi assetti istituzionali e obiettivi strategici; inoltre, l'Autorità ha potuto effettuare, in tale sede, un'accurata ricostruzione del percorso italiano verso la separazione funzionale, quale strumento per la promozione della concorrenza nel mercato dell'accesso in postazione fissa. L'incontro ha inoltre fornito l'opportunità per effettuare una panoramica del mercato italiano del *broadband* fisso e mobile e per affrontare le problematiche regolamentari connesse.

Nel corso del 2009, è proseguito l'impegno dell'Autorità come capofila del consorzio costituito con BnetzA (il regolatore tedesco competente in materia di comunicazioni elettroniche) e Formez (organo *in-house* del Dipartimento della funzione pubblica), nell'implementazione del Twinning Project *EG08AATE12* a beneficio della *National Telecommunications Regulatory Authority* (NTRA) egiziana, del valore di 1,5 milioni di euro, interamente finanziato dalla Commissione europea.

Il *twinning* (altrimenti noto come gemellaggio amministrativo) è uno strumento adottato dalla Commissione europea a partire dalla fine degli anni '90 per garantire l'armonizzazione della normativa e della *best practice* delle amministrazioni dei paesi dell'Europa orientale e balcanica (e successivamente anche dei paesi del bacino mediterraneo) con l'*acquis communautaire*.

A partire dal novembre 2008, data in cui l'Autorità ha dato formalmente inizio al progetto inviando al Cairo un suo funzionario incaricato di organizzare e coordinare tutte le attività del gemellaggio, AGCOM, BnetzA e Formez hanno messo a disposizione del *twinning* oltre 60 esperti, che hanno trascorso presso la sede della NTRA più di 500 giorni lavorativi. Grazie a tale mole di lavoro, per ciascuna delle 7 componenti del progetto (Armonizzazione della normativa egiziana con quella europea, Competizione e *licensing*, Interconnessione e *local-loop unbundling*, Gestione delle risorse scarse, Protezione del consumatore e obblighi di servizio universale, Sviluppo organizzativo della NTRA, Convergenza dei *media*) i dirigenti e i funzionari dei tre enti hanno consegnato una serie di dettagliati rapporti (*fact finding report*) nei quali l'*acquis communautaire* e la normativa degli Stati Membri relativamente al settore delle telecomunicazioni sono state messe a confronto con la regolamentazione egiziana al fine di identificare le proposte operative da implementare durante il prosieguo del gemellaggio e realizzare così l'obiettivo primario del progetto: l'approssimazione al *corpus* normativo e regolamentare ed alla *best practice* europea.

I *fact finding* delle varie componenti hanno evidenziato i *gap* esistenti ed hanno delineato una serie di interventi tesi a contrastare la situazione di monopolio del mercato della telefonia fissa ed a supportare l'attività di regolamentazione e di monitorag-

gio svolto dalla NTRA nel mercato della telefonia mobile e degli ISP. Sono già stati raggiunti risultati di grande rilevanza quali:

a) la proposta di modifica della legge egiziana n. 10/2003 sulle telecomunicazioni, istitutiva della NTRA. In particolare, si propone l'attribuzione alla NTRA di un potere sanzionatorio, di cui attualmente non dispone; di competenze in materia di analisi di mercato, anche ai fini dell'adozione di rimedi nei confronti degli operatori con un significativo potere di mercato; di competenze relative alla definire dei contenuti degli obblighi di servizio universale e di tutela del consumatore.

b) L'adozione di una serie di regolamenti in materia di procedimenti sanzionatori, trasparenza e accesso ai documenti; procedure per le analisi di mercato; procedure alternative per la risoluzione di controversie tra operatori e consumatori; formazione di associazioni di consumatori e loro consultazione da parte della NTRA; trasparenza e comparabilità delle offerte degli operatori mobili; livelli minimi di qualità del servizio. L'adozione di tali regolamenti riveste una particolare importanza per il regolatore egiziano, costituendo le basi per un più efficace ruolo a garanzia della concorrenza e dello sviluppo del mercato.-

c) La definizione di modelli di costo per i servizi di interconnessione, *shared access* e *bitstream*, nonché per l'installazione di *telecenter* in aree del territorio nazionale non servite dai servizi di telecomunicazione, che consentiranno alla NTRA di svolgere più efficacemente la sua funzione di propulsore della concorrenza e di garante della fornitura del servizio universale a tutti i cittadini egiziani, indipendentemente dal luogo in cui essi vivono.

d) La riorganizzazione strutturale della NTRA, resa necessaria dall'aumento dei compiti affidati al regolatore e dallo sviluppo del mercato e dei servizi di telecomunicazione (tra cui i servizi convergenti e il *broadband*), e la definizione di un piano di formazione, valutazione e progressione di carriera del personale.

e) La definizione di procedure per lo svolgimento di gare per l'assegnazione delle frequenze e delle risorse scarse, anche ai fini della gestione della transizione alla televisione digitale terrestre e l'allocazione del *digital dividend*.

f) L'organizzazione, il 20 e 21 aprile 2010, di una conferenza internazionale sul tema *Regulation for Development*, che ha visto la partecipazione di oltre 40 *speaker*, scelti tra rappresentanti dei regolatori, esperti del settore, tecnici, operatori ed associazioni di consumatori provenienti dall'Egitto, dai vicini paesi arabi e dall'Unione europea. Il grande successo riscosso dall'iniziativa, sia in termini di qualità degli interventi che di presenza di *stakeholder* locali e di copertura dei media, ha suggellato i risultati positivi sin qui conseguiti nell'ambito del gemellaggio e ha suscitato l'apprezzamento del governo egiziano.

Fino ad oggi l'andamento del progetto e le proposte avanzate dall'Autorità e dai suoi partner nell'implementazione del *twinning* hanno ottenuto la valutazione positiva tanto della delegazione della Commissione europea quanto del *Program Administration Office* egiziano, entrambi chiamati a vagliare i *quarterly reports* predisposti trimestralmente dallo *Steering Committee* del progetto. Il *twinning* si avvia quindi a concludere la sua prima fase, quella di *transfer of know-how* e di supporto nell'attività regolamentare, per entrare nella seconda, fondamentale, di implementazione delle nuove norme elaborate dalle istituzioni gemellate. In questa fase verranno esaminati i risultati prodotti dal nuovo assetto regolamentare, al fine di valutarne l'efficacia sia in termini di sviluppo del mercato e che di approssimazione all'*acquis communautaire,* scopo ultimo dell'intero progetto.

4.1.2. I rapporti con le istituzioni nazionali e con il Ministero dello sviluppo economico

L'Autorità ha collaborato con le altre istituzioni nazionali prestando il proprio contributo di esperienza e conoscenza del settore di competenza per le diverse necessità emerse nel corso dell'ultimo anno.

Nell'ambito dei rapporti con il Parlamento, in aggiunta alla ordinaria attività di consultazione con la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'emanazione dei regolamenti di rispettiva competenza, per la disciplina delle trasmissioni radiotelevisive relative alle consultazioni elettorali amministrative e referendarie, il Presidente Corrado Calabrò, il 15 luglio 2009, ha svolto un'audizione davanti al Parlamento, riferendo alla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito al rispetto del pluralismo nello svolgimento delle campagne elettorali europee, amministrative e referendarie del 2009. La stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in data 17 novembre 2009, ha audito il Presidente Calabrò in merito alle Linee guida del contratto di servizio 2010-2012.

Il Presidente Calabrò è stato audito, inoltre, in merito allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", il 26 gennaio 2010 dalla VIII Commissione "Lavori pubblici, Comunicazioni" del Senato della Repubblica e il 28 gennaio 2010, dalla IX Commissione "Trasporti, poste e telecomunicazioni" della Camera dei deputati.

Anche nel corso del corrente anno, lo scorso 3 febbraio 2010, il Presidente Calabrò ha riferito sul tema del pluralismo politico, in occasione dell'emanazione dei regolamenti per le elezioni amministrative svoltesi domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 in 13 regioni a statuto ordinario (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), 3 province (Viterbo, L'Aquila e Caserta) e 432 comuni.

Infine, in data 10 marzo 2010, il Presidente Corrado Calabrò ha riferito alla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati in merito all'"Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti".

Negli ultimi dodici mesi, sono stati esaminati, inoltre, circa 60 atti di sindacato ispettivo, inviati principalmente dal Ministero dello sviluppo economico ai fini della trasmissione degli elementi di competenza dell'Autorità.

I principali temi oggetto di tali atti sono stati: disservizi sulla rete di telefonia fissa; pratiche commerciali scorrette degli operatori telefonici, in particolare attivazione di servizi non richiesti; collegamenti a numeri telefonici a pagamento connessi all'uso dei c.d. *dialer*; sistemi di tariffazione e concorrenza nella telefonia mobile; difficoltà connesse alla portabilità del numero e alle procedure di migrazione su rete fissa e mobile; sistema di rilevazione dei dati di ascolto radiofonici; rispetto della normativa che disciplina la pubblicità televisiva; distribuzione delle risorse pubblicitarie nel mercato televisivo; collegamenti ADSL; problematiche connesse al passaggio dall'analogico al digitale terrestre; lancio della nuova piattaforma satellitare *Tivùsat*; tutela del pluralismo informativo.

Nell'ambito della collaborazione istituzionale con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità ha reso all'istituzione *antitrust* pareri – *ex* art. 1, comma 6, dalla legge n. 249 del 1997 – in merito alle operazioni di concentrazione e agli eventuali abusi di posizione dominante, nonché a intese restrittive della concorrenza riguardanti operatori del settore delle comunicazioni.

Nel periodo compreso tra maggio 2009 – aprile 2010, il numero totale dei casi su cui l'Autorità è stata chiamata a rendere un parere è stato pari a trentadue (ventinove operazioni di concentrazione, un caso di intesa restrittiva della concorrenza e due casi di abuso di posizione dominante), come evidenziato nella tabella 4.1. Le operazioni hanno riguardato l'acquisizione di impianti e frequenze nell'ambito del processo di digitalizzazione delle reti televisive terrestri e, in misura minore, un graduale processo di consolidamento nel settore delle infrastrutture radiofoniche in cui alcuni operatori nazionali nuovi entranti stanno completando la copertura della loro rete. È da rilevare, inoltre, che ciascuna operazione di concentrazione esaminata è stata valutata non suscettibile di determinare o rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati.

Tabella 4.1. *Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito a operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni*

N.PARERE	TIPOLOGIA	ARRIVO	PARTI	N. DELIBERA
C10005	Acquisto del controllo esclusivo	16/05/2009	21 Centrale Partners s.a. / Jet Multimedia	307/09/CONS
C10063	Acquisto del controllo esclusivo	21/05/2009	Wind Telecomunicazioni s.p.a. / Phone s.r.l.	308/09/CONS
C10107	Acquisto del controllo congiunto	22/06/2009	Rete Televisive Italiane s.p.a. / ARES Film s.r.l.	381/09/CONS
C10157	Acquisto di un ramo d'azienda	16/07/2009	Nuova Radio s.p.a. / Edizioni Next s.r.l.	434/09/CONS
C10158	Acquisto di impianti radiofonici e relative frequenze	16/07/2009	Nuova Radio s.p.a. / RBC s.r.l	432/09/CONS
C10162	Acquisto del controllo esclusivo	16/07/2009	Arvedi Steel Engineering s.r.l. / Studio TV News s.p.a.	433/09/CONS
C10184	Acquisto di un ramo d'azienda	23/07/2009	Virgin Radio Italy s.p.a. / RTL 102,500 Hit Radio s.r.l.	435/09/CONS
C10190	Acquisto di un ramo d'azienda	30/07/2009	Elettronica Industriale s.p.a. / Gruppo Europeo di Telecomunicazioni s.r.l.	484/09/CONS
C10194	Acquisto di un ramo d'azienda	07/08/2009	Monradio s.r.l. / Associazione Radio Maria	485/09/CONS
C10195	Acquisto di un impianto radiotelevisivo e diritto d'uso della relativa frequenza	07/08/2009	Elettronica Industriale s.p.a. / Delta TV s.p.a.	486/09/CONS

N.PARERE	TIPOLOGIA	ARRIVO	PARTI	N. DELIBERA
C10202	Acquisto di un ramo d'azienda	07/08/2009	Elemedia s.p.a. / Radio Veronica s.r.l.	487/09/CONS
C10203	Acquisto di un ramo d'azienda	07/08/2009	Elemedia s.p.a. / Radio Veronica s.r.l.	488/09/CONS
C10204	Acquisto di un ramo d'azienda	07/08/2009	Elemedia s.p.a. / Radio Veronica s.r.l.	489/09/CONS
C10209	Acquisto di un ramo d'azienda	07/08/2009	Monradio s.r.l. / Radio Padania soc. coop.	490/09/CONS
C10210	Acquisto del controllo congiunto	07/08/2009	Bluegem Capital Partners LLP e MPS Venture S.R.G. s.p.a. / Neomobile s.p.a.	491/09/CONS
C10219	Acquisto di un ramo d'azienda	07/08/2009	Nuova Radio s.p.a. / RMB s.r.l.	493/09/CONS
C10214	Costituzione joint venture	26/08/2009	Emmelibri s.p.a. / Giunti Editore s.p.a.	492/09/CONS
C10223	Acquisto del controllo esclusivo	26/08/2009	Hera s.p.a. / Satcom s.p.a.	494/09/CONS
C10224	Passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo	26/08/2009	Hera s.p.a. / Acantho s.p.a.	495/09/CONS
C10284	Acquisto di un ramo d'azienda	22/10/2009	RMC ITALIA s.p.a. / Lifegate Radio s.p.a.	621/09/CONS
C10303	Acquisto del controllo esclusivo	26/10/2009	Dada s.p.a. / Fueps s.p.a.	622/09/CONS
A403	Commercializzazione *diritti sportivi*	03/11/2009	Lega Calcio / Campionato serie B 2007/2008	674/09/CONS
C10315	Acquisto del controllo esclusivo	09/11/2009	The Walt Disney Company / Marvel Entertainment	675/09/CONS
A418	Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti Campionati 2010/11 e 2011/12	08/01/2010	Lega Calcio / Adiconsum, Sky Italia, Conto TV	4/10/CONS
C10445	Acquisto del controllo esclusivo	09/02/2010	Magnolia s.p.a. / 2BCOM s.r.l.	65/10/CONS
C10449	Acquisto del controllo esclusivo	16/02/2010	Nuova Radio s.p.a. / Priverno s.r.l.	72/10/CONS
C10469	Acquisto di un ramo d'azienda	22/02/2010	Monradio s.r.l. / Radio Padania soc. coop.	73/10/CONS
C10478	Acquisto del controllo esclusivo	02/03/2010	Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. / Mondolibri s.p.a.	99/10/CONS
C10516	Acquisto di un ramo d'azienda	31/03/2010	Monradio s.r.l. / Radio Kiss Kiss	148/10/CONS
C10527	Acquisto di un ramo d'azienda	14/04/2010	Radio Studio 105 s.r.l. / Radio Azzurra s.r.l.	191/10/CONS

N.PARERE	TIPOLOGIA	ARRIVO	PARTI	N. DELIBERA
A407	Schema di provvedimento finale relativo al caso A407 Conto TV / Sky Italia	19/04/2010	Conto TV / Sky Italia	221/10/CONS
C10544	Acquisto del controllo esclusivo	26/04/2010	Hospitality Service Plus s.a. / Wayport Holding A/S	210/10/CONS

Fonte: Autorità

Nel corso del 2010 l'Autorità ha inoltre reso all'AGCM un parere inerente una fattispecie di intesa restrittiva della concorrenza ed un parere in merito ad un abuso di posizione dominante.

Segnatamente, nel novembre 2009, l'Autorità ha reso il parere sul provvedimento finale dell'istruttoria A403 "Lega Calcio – Campionato Serie B 2007/08" (procedimento A403), volta all'accertamento di presunte violazioni degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e concernente il mercato rilevante dei diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici che si disputano su base regolare annuale, rappresentati principalmente dagli incontri del Campionato di Serie A e B e di Coppa Italia, nonché della UEFA *Champions League* e della Coppa UEFA, relativamente agli eventi sportivi disputati da squadre italiane, e i mercati collegati della *pay-tv* e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

Come di consueto, l'Autorità ha fornito alcuni elementi di valutazione circa la definizione del mercato rilevante e dei mercati collegati individuati, l'analisi del grado di concorrenza riscontrata, nonché sull'idoneità dei comportamenti posti in essere dalla Lega a configurare un'intesa restrittiva della concorrenza (riconducibile quindi alle previsioni dell'art. 81 e non 82 del Trattato) suscettibile, per la sua gravità, dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. In particolare, l'Autorità ha osservato che le valutazioni contenute nel provvedimento erano coerenti con il quadro regolamentare stabilito dalla stessa Autorità.

Nel gennaio 2010, l'Autorità ha espresso parere favorevole in merito al provvedimento dell'AGCM che ha reso obbligatori gli impegni assunti dalla Lega nazionale professionisti nell'ambito dell'istruttoria "Procedure selettive Lega nazionale professionisti campionati 2010-11 e 2011-12" (procedimento A418). In particolare, l'Autorità ha concordato con l'AGCM sia sulla definizione del mercato rilevante dei diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici che si disputano su base regolare annuale, sia sull'idoneità degli impegni presentati a risolvere le problematiche di ordine concorrenziale connesse alla presunta violazione dell'art. 82 del Trattato CE.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto che gli impegni assunti dalla Lega nazionale professionisti, relativi al numero e alla natura dei pacchetti offerti nell'esercizio della propria attività di vendita dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici che si disputano su base regolare annuale, fossero coerenti sia con la normativa vigente e le Linee guida esaminate anche dall'Autorità, sia con l'esigenza di favorire un adeguato processo concorrenziale nell'offerta di contenuti televisivi al pubblico attraverso le diverse piattaforme trasmissive.

Per quanto riguarda i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, è proseguita, nell'anno di riferimento, la proficua attività di collaborazione, finalizzata allo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della digitalizzazione delle reti televisive (cfr. paragrafo 3.10).

Nel secondo semestre del 2009 l'Autorità, sulla base della delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008 recante "Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree *all digital*: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici", ha confermato il metodo di lavoro, già applicato con successo per la digitalizzazione delle reti televisive delle aree tecniche n. 16 (Sardegna), n. 1 (Piemonte occidentale), n. 2 (Valle d'Aosta) e n. 4 (Trentino e Alto Adige) volto a individuare le reti digitali terrestri da realizzare nelle diverse aree tecniche e la conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, sono stati istituiti i tavoli tecnici, convocati d'intesa con il Ministero, riguardanti le aree tecniche n. 12 (Lazio) e n. 13 (Campania), e conclusi i relativi procedimenti di pianificazione.

Il procedimento riguardante il completamento della revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione digitale terrestre è tuttora in corso e prosegue in stretta collaborazione con il Dipartimento per le comunicazioni, il quale, tra l'altro, ha partecipato alle due consultazioni, svolte nei primi mesi del 2010, nelle quali sono stati auditi la concessionaria pubblica, le associazioni di emittenti maggiormente rappresentative, nonché le emittenti nazionali.

Oltre alle attività sopra descritte, l'Autorità sta continuando a dare il proprio supporto al Dipartimento per le comunicazioni nell'ambito delle negoziazioni internazionali con i Paesi interessati al coordinamento dell'uso delle risorse di frequenze della televisione digitale, sulla base delle risultanze della Conferenza di pianificazione Ginevra 2006 e degli accordi sottoscritti in tale sede. Per l'attività di coordinamento, sono proseguiti gli incontri bilaterali con diverse amministrazioni e agenzie di pianificazione estere, e in particolare con i rappresentanti della Francia.

4.1.3. I rapporti con le università e gli enti di ricerca

L'attività di collaborazione istituzionale e di confronto con il mondo accademico e i centri di ricerca nazionali e internazionali che l'Autorità cura al fine di presidiare il processo di evoluzione e innovazione tecnologia, di mercato e regolamentare nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per l'anno 2009, si è concretizzata nella preparazione e realizzazione di numerosi programmi di lavoro condivisi. Per il raggiungimento di tale obiettivo primario, l'Autorità è particolarmente impegnata e attenta a potenziare i rapporti con il mondo accademico e con i centri di ricerca attivando virtuose e proficue collaborazioni anche mediante la definizione di convenzioni e protocolli di intesa. Si crea, pertanto, una preziosa rete di rapporti che consente e garantisce un dialogo continuo basato sullo scambio di informazioni e professionalità e, nello stesso tempo, costituisce la cornice per la partecipazione dell'Autorità a progetti di studio e ricerca legati al mondo accademico, i cui temi vengono spesso definiti congiuntamente tenuto conto delle indicazioni e delle esigenze delle varie strutture dell'Autorità.

Nell'anno 2009, un indice dell'interazione continua e costante con esperti e studiosi del settore è sicuramente testimoniato dai lavori svolti per la realizzazione del programma di ricerca "Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga" (ISBUL), avviato con la delibera n. 405/08/CONS, gestito dalla Direzione studi, ricerca e formazione con la collaborazione di alcuni dei principali atenei italiani. Le attività di ricerca sono state svolte tra la fine del 2008 e gli inizi 2010, coordinate attraverso varie riunioni plenarie di avanzamento e tre *workshop* - 20 marzo, 28 maggio e 28 settembre 2009 - e concluse con la presentazione delle principali risultanze delle ricerche (cfr. par. 4.1.4).

Un'altra significativa collaborazione dell'Autorità con il mondo accademico è rappresentata dai rapporti attivati con diverse università italiane finalizzati all'approfondimento delle proprie attività istituzionali attraverso il sostegno di interventi formativi di suo diretto interesse. In tale ottica, nel corso del 2009, l'Autorità, con appositi avvisi di selezione di cui alle delibere nn. 737/08/CONS e 522/09/CONS, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, ha selezionato dieci Master post-universitari istituiti da università italiane, relativi agli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010. La selezione è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, in attuazione dei seguenti criteri:

1. l'attinenza dei Master alle tematiche di interesse istituzionale dell'Autorità;

2. la disciplina accademica (tecnologie, economia, diritto, sociologia), interdisciplinarietà e sussistenza di integrazioni tra discipline accademiche e/o profili merceologici diversi nei settori di riferimento (telecomunicazioni, radiotelevisivo, *media*);

3. il bilanciamento geografico, per quanto possibile, dei finanziamenti ai Master nelle varie macro-regioni italiane: Nord, Centro, Sud ed Isole.

In particolare, in esito alla delibera n. 737/08/CONS, l'Autorità, con la delibera n. 458/09/CONS ha selezionato i seguenti Master post-universitari:

– Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Economia - Master di II livello in Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori;

– Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Ingegneria - Master di II livello in Ingegneria per le pubbliche amministrazioni;

– Università di Napoli Federico II – Facoltà di Economia - Master di II livello in Concorrenza, economia della valutazione e della regolamentazione;

– Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Scienza della formazione - Master di I livello in Giornalismo;

– Università degli Studi di Siena – Facoltà di Lettere e filosofia di Arezzo, Dipartimento di Studi storico sociali e filosofici - Master di I livello in Etica degli affari, del consumo e della responsabilità sociale;

– Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria dell'informazione ed ingegneria elettrica - Master di II livello in Economia e diritto delle telecomunicazioni (EDiTel);

– Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Centro di eccellenza per l'Ingegneria dell'informazione e della comunicazione - Master di I livello in *Communication networks engineering*.

Inoltre, con la delibera n. 743/09/CONS, l'Autorità, in esito alla selezione di cui alla delibera n. 552/09/CONS, ha selezionato ulteriori tre Master post universitari:

– Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Facoltà di Economia) – CEIS (Centro di studi internazionali sull'economia e lo sviluppo) - Master di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati;

- Università Cattolica del Sacro Cuore - ALMED (Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo) - Master di II livello in Analisi e progettazione del prodotto televisivo;

- Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" - Facoltà di Giurisprudenza - Master di II livello in Diritto amministrativo.

Per i Master selezionati è stato previsto un sostegno economico, fino ad un massimo di venticinquemila euro finalizzato al finanziamento di borse di studio (a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione per gli studenti risultati più meritevoli nelle graduatorie di ammissione ai corsi) e all'assegnazione di contributi per lo svolgimento di *stage* presso gli uffici dell'Autorità. Ad oggi, sono in corso di svolgimento gli *stage* di alcuni studenti dei Master selezionati.

Un ulteriore filone di collaborazione con gli enti di ricerca è rappresentato dalla Convenzione, della durata di tre anni, stipulata tra l'Autorità e la Fondazione Ugo Bordoni (delibere n. 429/09/CONS e n. 708/09/CONS). Si tratta dello svolgimento di attività affidate alla Fondazione, a supporto dell'Autorità, aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, finalizzate all'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorità. In particolare, la Fondazione Ugo Bordoni è stata incaricata di svolgere i seguenti progetti:

i. "Ottimizzazione dei progetti di impianto di trasmettitori televisivi, ai fini della massimizzazione dell'efficienza d'uso della risorsa radioelettrica e del rispetto dei vincoli di coordinamento internazionali";

ii. "Controllo dei livelli acustici dei messaggi pubblicitari e delle televendite";

iii. "Qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali".

Al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e la rispondenza di quanto prodotto ai compiti individuati, nonché di garantire il coordinamento tra i lavori dei progetti e le iniziative di ricerca dell'Autorità, è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale cui partecipano dirigenti e funzionari di diverse direzioni dell'Autorità.

Nell'anno di riferimento, l'Autorità ha altresì approvato numerosi progetti di studio avviati e/o realizzati attraverso apposite indagini conoscitive (cfr. par. 3.27) in alcuni casi avvalendosi anche di competenze ed esperienze specialistiche. Ne sono da esempio l'indagine conoscitiva per la redazione del Libro Bianco sul rapporto tra *media* e minori e l'indagine conoscitiva sui produttori di contenuti nel settore delle comunicazioni elettroniche, finalizzata, anche'essa, alla realizzazione di un Libro Bianco.

4.1.4. Il programma di ricerca "Infrastrutture e Servizi a Banda Ultra Larga"

Il programma "Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga" (ISBUL) è nato dalla consapevolezza delle prospettive di sviluppo per il Paese connesse all'introduzione delle reti di nuova generazione (NGN) e dall'esigenza di assicurare all'Autorità un presidio permanente sulle tematiche tecnologiche, economiche e giuridiche relative alle NGN. Il programma ha inteso costituire uno stimolo per la ricerca in un ambito rilevante per l'economia del nostro Paese, uno strumento per la definizione di regole e

modalità di intervento volte a promuovere innovazione e concorrenza ed un utile riferimento per tutte le imprese del settore.

Le attività di ricerca sono state avviate dall'Autorità con la delibera n. 405/08/CONS in cui è stato approvato il programma e l'articolazione in tre progetti distinti per area disciplinare: "Quadro Tecnico Infrastrutturale", "Quadro Economico Regolatorio" e "Quadro Giuridico Normativo", a loro volta organizzati in quattordici sottoprogetti o *work package* (*WP*). Più in dettaglio, le ricerche hanno riguardato:

a) Infrastruttura di rete fissa NGAN (WP 1.1);

b) Accesso radio (WP 1.2);

c) Catasto delle infrastrutture (WP 1.3);

d) NGN *Service Layer* (WP 1.4);

e) Trasmissione di contenuti televisivi e multimediali (WP 1.5);

f) Nuovi modelli di interconnessione (WP 2.1);

g) Opzioni di finanziamento della NGN (WP 2.2);

h) Fattori abilitanti la domanda di servizi (WP 2.3);

i) Impatto degli investimenti NGN sullo sviluppo economico del Paese (WP 2.4);

l) Semplificazione amministrativa (WP 3.1);

m) Servizi e applicazioni di pubblica utilità (WP 3.2);

n) *Governance* di sistema (WP 3.3);

o) Obblighi di co-locazione e accordi di condivisione installazioni (WP 3.4).

Il programma di ricerca è stato realizzato in collaborazione con alcuni dei principali atenei italiani, cui, mediante procedura di selezione, sono stati assegnati i diversi sottoprogetti. In particolare, all'Università Federico II di Napoli sono stati assegnati cinque *work package*; all'Università La Sapienza di Roma, insieme con il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, l'Università Roma Tre e l'*Imperial College* di Londra sono stati assegnati ulteriori cinque *work package*; all'Università di Roma Tor Vergata, insieme con il Politecnico di Milano, l'Università Bocconi di Milano, l'Università LUISS, l'Università di Napoli Federico II, l'Università Roma Tre sono stati assegnati tre *work package*; infine, al CERADI – Centro di ricerca per il diritto di impresa – dell'Università LUISS Guido Carli è stato assegnato un *work package*.

L'attività si è avvalsa, altresì, dell'ausilio di uno *steering committee* costituito da personale interno all'Autorità proveniente dalle diverse Direzioni, istituito con finalità di supporto alla gestione dell'intero programma e di indicazione delle linee guida per lo sviluppo delle attività di studio.

Il programma ISBUL ha costituito per l'Autorità un'occasione di studiare in modo organico ed articolato l'intero percorso di evoluzione del sistema delle comunicazioni elettroniche attualmente in atto, evidenziando alcune tra le maggiori sfide regolamentari e di politica industriale che il Paese sta affrontando e dovrà affrontare nei prossimi anni.

Tra i principali temi emersi, che attraversano trasversalmente gli studi condotti dalle diverse università, vi sono quelli relativi alla gestione della transizione verso le reti NGN, alla promozione di investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture, all'incentivazione dell'innovazione e dello sviluppo di reti e servizi di comunica-

zione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda. Altro tema rilevante è risultato il ruolo svolto dal gioco concorrenziale e dal *policy maker* nell'evoluzione del settore delle telecomunicazioni nel prossimo futuro. In merito a tale ultimo tema, diversi studi hanno approfondito il ruolo che potrà essere svolto da nuovi modelli – tecnici, economici e giuridici – dell'accesso nel promuovere la concorrenza tra operatori infrastrutturati, chiamati a proseguire lungo la scala degli investimenti in infrastrutture (c.d. *ladder of investment*) e dei nuovi modelli di accesso.

Accanto a questi temi sono state, poi, evidenziate alcune problematiche legate all'intervento delle istituzioni; in particolare, una delle questioni di maggiore rilievo affrontata nel programma è la definizione di politiche industriali e regolamentari volte a ridurre il *digital divide* e a sviluppare la domanda di nuovi servizi, così da incentivare gli investimenti nelle reti di nuova generazione. Ciò che di conseguenza è emerso è la definizione del ruolo delle Istituzioni, Governo ed Enti locali nel promuovere l'adozione dei processi di stimolo e di accompagnamento. In tal senso, il coordinamento e la gestione delle informazioni sulle infrastrutture potrebbero essere favorite notevolmente dall'istituzione di un Registro delle Infrastrutture di Nuova Generazione (RING), tema importante, che non solo trova una sua collocazione formale nell'ambito dell'omonimo *work package*, ma del quale, pure, in più contesti nel programma si rileva la valenza strategica.

Per approfondire i temi chiave, pertanto, sono stati definiti i collegamenti "orizzontali" tra i vari progetti e sottoprogetti, onde stabilire le interrelazioni tra tematiche tecniche, economiche e giuridiche. Questo approccio metodologico ha rappresentato il particolare valore aggiunto poiché, combinando le prospettive tecnologiche, economiche e giuridiche, ha permesso di stimolare sia gli approfondimenti "interdisciplinari", attraverso l'esame di temi comuni ai diversi progetti e sottoprogetti, sia quelli "verticali", svolti all'interno della medesima area disciplinare.

I *report* sono disponibili sul sito *web* dell'Autorità. Di seguito si riportano brevemente i principali temi esaminati e alcune delle risultanze di ciascuna ricerca, fermo restando che ciò non rappresenta necessariamente il punto di vista dell'Autorità e non impegna in alcun modo l'Autorità.

Infrastruttura di rete fissa NGAN

La ricerca ha proposto un'ampia panoramica sull'attuale rete di accesso italiana in rame ed in fibra e sulle principali soluzioni di accesso a banda ultralarga, illustrando le diverse architetture di distribuzione (*Fiber-to-the-Exchange FTTE, Fiber-to-the-Cabinet FTTC, Fiber-to-the-Building FTTB e Fiber-to-the-Home FTTH)* e i sistemi di accesso (passivi - PON e punto-punto - P2P), presentando una rassegna internazionale sulla diffusione e sullo sviluppo degli accessi a banda larga e ultralarga nel mondo. Sono state, quindi, esaminate le principali problematiche di natura tecnica e regolamentare connesse in particolare: alle soluzioni di rete per la diffusione della fibra ottica e criteri per la valutazione comparativa; al rapporto tra la rete fissa e la rete radio in area metropolitana e rurale; alla valorizzazione delle infrastrutture con considerazioni sui costi e sui prerequisiti informativi da attuare; alla gestione della transizione rame-fibra attraverso l'analisi degli scenari di sostituzione della rete fissa esistente; alle esigenze di evoluzione della normativa tecnica, anche in un'ottica di maggior coordinamento con le iniziative promosse a livello locale.

Con riferimento al confronto economico tra i sistemi di accesso PON (basata sull'uso di un mezzo ottico condiviso) e P2P (in cui ogni utente ha la propria fibra dedicata, dalla centrale sino a casa), le reti passive/PON offrono migliori prestazioni economiche rispetto al P2P, soprattutto nella rete di accesso primaria e negli impianti di centrale. La soluzione P2P, di contro, presenta migliori prestazioni da un punto di vista del costo degli apparati di utente e della banda offerta all'utenza. Per quanto riguarda la possibilità di disaggregazione degli elementi della rete di accesso (*unbundling* e *bitstream*), la PON consente l'*unbundling* del *sub-loop* (nella rete di accesso secondaria), il *WDM Unbundling*, con possibilità di co-locare nel sito di centrale ottica gli apparati degli OLO e il *bitstreaming* con qualità di servizio differenziata e di aggregazione degli accessi virtuali dei singoli operatori. La soluzione P2P, invece, permette il *Local Loop Unbundling* con modalità similari a quelle adottate per i doppini in rame e con possibilità di co-locazione in centrale degli apparati degli OLO.

Relativamente al rapporto tra rete fissa e rete radio in area metropolitana e rurale, emerge l'esigenza di una crescente capacità di accesso e trasporto per la rete radio, capacità che giocherà un ruolo chiave nello sviluppo dei servizi di terza generazione (3G/HSPA - *High Speed Packet Access*) e in futuro del sistema mobile di quarta generazione (4G/LTE - *Long Term Evolution*). Tale potenziamento potrà convenientemente sfruttare le infrastrutture della NGAN per il c.d. *mobile backhaul* e comporterà, secondo lo studio, il dispiegamento di un numero di stazioni almeno triplo rispetto a quello attualmente impiegato nel radiomobile nazionale, nonché di numerose ulteriori stazioni radio *indoor.* Lo studio ha evidenziato come lo sviluppo delle reti di femtocelle sia stato ad oggi scoraggiato anche a causa di problematiche di natura regolamentare.

Una parte del lavoro, dedicata all'evoluzione delle reti e dei servizi, ha messo in luce come il percorso evolutivo dalla tradizionale rete di accesso in rame alla rete di nuova generazione non sia univoco e possa prevedere da un lato la totale sostituzione della rete attuale in rame con la rete ottica NGAN (*total replacement*), dall'altro la graduale sostituzione della rete (*overlay*). Per quanto attiene al quadro regolamentare relativo alla migrazione dei servizi, si è posta un particolare attenzione ai servizi intermedi utilizzati internamente dall'operatore, ai servizi *wholesale* (principalmente *unbundling* e colocazione) e ai servizi *retail*. In un'ottica di *total replacement*, lo studio ha evidenziato che la completa sostituzione della rete tradizionale richiede la condivisione della c.d. parte attiva. Pertanto, dal momento che i principali servizi *wholesale* coinvolti nel processo di migrazione sono regolamentati (accesso *bitstream*, linee affittate e *unbundling,* ecc.), si manifesta la necessità di un'evoluzione normativa sia per gli aspetti di *pricing*, sia per gli aspetti tecnici, che possono prevedere il mantenimento o la sostituzione con servizi equivalenti. Nel caso della rete di un *incumbent*, la realizzazione della NGAN porta alla dismissione di varie componenti della rete esistente con il conseguente problema degli operatori co-locati che utilizzano un servizio ULL. Prima di avviare la fase di migrazione vanno definiti i servizi *wholesale* che offrano un'alternativa all'*unbundling* del rame e alcuni aspetti procedurali quali il tempo di preavviso (legato sia al tempo necessario per ammortizzare gli investimenti dell'OLO, sia al tempo necessario per progettare e implementare la migrazione fisica). È, infine, necessaria la revisione dei criteri di calcolo e di attribuzione dei costi di manutenzione del doppino, di gestione dello spazio di co-locazione e, in generale, dei costi operativi della vecchia centrale (nell'eventuale periodo in cui la centrale venisse utilizzata solo dagli OLO).

Accesso radio

Lo studio ha individuato lo scenario di innovazione tecnologica e sistemistica dell'accesso radio e ha analizzato alcune innovative metodologie di gestione delle frequenze e di assegnazione dello spettro. L'attività ha fornito una panoramica sull'andamento della richiesta di banda ultra larga negli ultimi anni e sulle previsioni a breve-medio termine. Sono stati esaminati i percorsi di evoluzione delle tecnologie per la comunicazione mobile verso i sistemi di quarta generazione in ottica 3GPP e valutate la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative di derivazione IEEE, quali la tecnologia WiMAX. Sono stati anche analizzati il *commitment* degli operatori e lo stato dello sviluppo degli apparati, le modalità di gestione dinamica dello spettro e la progressiva adozione a livello europeo ed internazionale, basate sul paradigma del *cognitive radio*.

Lo scenario di innovazione tecnologica e sistemistica prefigurato guarda all'opportunità di un'estensione della banda UMTS verso i 900 MHz, che ben si presta ad un riutilizzo delle infrastrutture di rete cellulare GSM esistenti, come risposta all'attuale esigenza di disponibilità del servizio UMTS in aree rurali e scarsamente popolate e di miglioramento della qualità del servizio in aree urbane *indoor*. Una criticità viene tuttavia rilevata nel insorgere di interferenza co-canale in presenza di una copertura ibrida GSM/UMTS. Riguardo al processo di migrazione verso i sistemi 4G LTE *all-IP*, si ritiene prevedibile un'introduzione graduale da parte degli operatori che assicuri la continuità del servizio erogato all'utenza. Tra i risultati di maggior rilievo si evidenzia l'elaborazione di un modello economico-ingegneristico per la valutazione del costo opportunità marginale dello spettro per un ampio numero di applicazioni e di bande, utilizzabile come base per l'introduzione di meccanismi di mercato. Pur non dovendo esserci necessaria corrispondenza tra i costi opportunità calcolati e le tariffe suggerite, l'applicazione del modello evidenzia l'inadeguatezza dei canoni pagati dagli operatori nazionali, come pure dalle televisioni locali, in quanto non correlati al costo-opportunità dello spettro da essi utilizzato.

Infine, riguardo alla tematica del *digital dividend*, atteso che a medio-lungo termine l'Italia sarà tenuta ad armonizzare la sua banda 800 MHz con quella degli altri Paesi europei e ad aprirla all'uso degli operatori mobili, si è osservato che il meccanismo regolamentare, che meglio potrà garantire una progressiva trasformazione dell'uso della banda suddetta nel senso descritto, è quello di una assegnazione contemporanea delle frequenze agli operatori televisivi e agli operatori mobili. Ai primi nel rispetto dei diritti acquisiti (*legacy*) o con le nuove regole di gara per i nuovi entranti; ai secondi, invece, mediante una procedura di asta competitiva a spettro occupato. Secondo lo studio i diritti d'uso degli operatori televisivi dovrebbero avere carattere "primario" ma essere limitati nel tempo (ad esempio fino al 2015), mentre quelli degli operatori mobili dovrebbero essere limitati all'esterno delle aree di servizio degli operatori televisivi ma avere durata più lunga (ad esempio pari a quella delle licenze UMTS). Durante il periodo di "coabitazione", l'operatore mobile dovrebbe limitarsi ad utilizzare le frequenze nelle aree non servite dall'operatore televisivo, con diritti simili a quelli previsti per gli utilizzatori dello spettro *interleaved* nel Regno Unito o dei *white spaces* negli Stati Uniti.

Catasto delle infrastrutture

Nello studio sono state affrontate le principali problematiche connesse alla istituzione di un catasto delle infrastrutture, quali l'analisi delle basi giuridiche a supporto

della richiesta dei dati, dei modelli di condivisione della banca dati tra amministrazione pubblica e operatori del settore, delle specifiche tecniche per la realizzazione del catasto delle infrastrutture (comprensiva di *benchmarking* internazionale, definizione dei requisiti e progettazione banca dati geo-referenziata ed interfaccia di accesso). L'analisi giuridica è partita dall'esame di alcuni casi di studio. Gli obiettivi sono stati, da un lato, la verifica della fattibilità di un catasto gestito dall'Autorità (come il ROC – Registro operatori di comunicazione) e, dall'altro lato, l'analisi circa la possibilità di istituzione di un potere sanzionatorio legato alla mancata comunicazione dei dati necessari alla realizzazione del catasto.

Il lavoro, da un punto di vista tecnologico, si è incentrato su una metodologia per la progettazione della banca dati georeferenziata necessaria alla realizzazione del catasto ed ha proposto una modellazione dei dati basata sull'ESRI ArcGIS *Telecom Data Model*, nonché modelli organizzativi e concettuali e taluni dettagli implementativi del Catasto regionale delle telecomunicazioni della Regione Emilia Romagna, del Catasto rifiuti della Regione Liguria e del Catasto urbano e delle strade. Ha, infine, proposto un modello di catasto delle infrastrutture in termini di modalità di acquisizione dei dati e descrizione del modello concettuale. Quest'ultimo è accompagnato da un modello Entità-Relazione e da una tassonomia dei dati che costituisce uno studio di pre-fattibilità di base, rappresentando un punto di partenza per ulteriori approfondimenti.

Da un punto di vista giuridico si è ipotizzato uno sviluppo normativo che prevede l'istituzione, da parte del legislatore, del Catasto infrastrutture a seguito di una segnalazione formale dell'Autorità al Governo sulla materia. Lo studio ritiene fondamentale procedere all'elaborazione di un testo normativo che rappresenti la base giuridica per poter procedere alla realizzazione del catasto e al tempo stesso funga da quadro di riferimento per la sua disciplina e regolamentazione.

NGN Service Layer

La ricerca effettuata ha analizzato e discusso i problemi di maggior rilievo riguardanti lo strato di servizio (*Service Layer*) di una rete di nuova generazione (NGN). L'architettura di una NGN può essere schematizzata in maniera semplificata nell'insieme di due livelli (o strati): il primo (*transport layer*) serve alla semplice trasmissione dei pacchetti IP, mentre il secondo (*service layer*) individua gli elementi necessari alla fornitura dei servizi.

Nell'ottica di facilitare la transizione verso le reti di nuova generazione, una parte dello studio è stata dedicata all'analisi delle possibili modalità di interconnessione di una NGN verso altre reti pre-esistenti, sia di nuova sia di vecchia generazione. Sono state altresì approfondite problematiche peculiari delle NGN, quali l'identificazione univoca dei clienti nella rete, il controllo della qualità del servizio (QoS) nelle NGN e gli aspetti di convergenza dei servizi.

Si è rilevato come una netta separazione dei livelli di servizio e di trasporto (tipica del modello classico ISO/OSI) sia inadeguata ai fini di un'efficace analisi di una NGN. Pertanto, nel rapporto è stata suggerita l'adozione di un approccio trasversale ai due livelli di trasporto e di servizio (approccio *cross-layer*). Inoltre sono stati proposti alcuni possibili spunti di ricerca da affrontare successivamente. I temi suggeriti sono, *inter alia*, il supporto delle NGN a nuovi paradigmi di comunicazione (ad esem-

pio il *mesh networking*), come pure i possibili approcci a disposizione degli operatori per controllare l'impatto del traffico *peer-to-peer* sulle prestazioni delle reti NGN. Infine, un'ulteriore tematica di ricerca individuata è quella relativa alle architetture e alle tecnologie implementabili per la convergenza dei servizi.

Trasmissione di contenuti televisivi e multimediali

Lo studio ha affrontato le principali problematiche connesse alla fruizione di contenuti audiovisivi attraverso le reti di telecomunicazioni, esaminando le questioni legate all'evoluzione delle tecniche di codifica del segnale audio-video, gli scenari attuali ed evolutivi dell'architettura IPTV e *web-tv*, la qualità del servizio audiovisivo, l'analisi degli aggiornamenti infrastrutturali richiesti dalle reti a larga banda. In particolare, in merito alla qualità del servizio audiovisivo, è stata analizzata un'ampia varietà di parametri oggettivi e soggettivi che influiscono sulla qualità del servizio offerto all'utente finale.

Il dettaglio della discussione presente nel rapporto finale ha indicato un'ulteriore complicazione alla soluzione architetturale su rete semi-chiusa, che si propone come obiettivo fondamentale di garantire, fin dall'inizio, la qualità del servizio fornito all'utente finale. Le difficoltà nel definire dal punto di vista tecnico quali siano i requisiti da soddisfare in fase di progettazione dell'infrastruttura di rete spingono ad apprezzare quanto i costi siano maggiorati dalla necessità di garantire delle prestazioni e quanto un graduale miglioramento della qualità fornita con una strategia *best-effort* possa risultare economicamente decisivo in coerenza con alcuni esempi del passato (si pensi al graduale, continuo ed economicamente sostenibile miglioramento della qualità fornita dal servizio telefonico su rete TCP/IP negli ultimi quindici anni). In questo ambito, l'obiettivo dello studio è stato quello di definire i valori numerici dei parametri chiave di *Quality of Service* (QoS) e *Quality of Experience* (QoE) che dovrebbero essere garantiti dalle reti IP di nuova generazione.

Nuovi modelli di interconnessione

Lo studio ha analizzato la possibilità di rivedere i modelli di prezzo dell'interconnessione al fine di accrescere l'efficienza statica e dinamica del settore, tenendo conto dei cambiamenti strutturali generati dalle NGN. Nel corso del lavoro sono stati, quindi, rivisti tutti i principali criteri di tariffazione oggi in discussione e le loro possibili evoluzioni in un'ottica prospettica. In particolare, l'analisi è partita dallo studio del metodo attuale di tariffazione, definito come *status quo* e *benchmark* di riferimento, quale appunto il meccanismo del *LRIC+ (long run incremental cost)*. Sono state evidenziate le principali criticità applicative in un'ottica di convergenza tecnologica e le distorsioni che da questo meccanismo possono derivare dall'adozione di pratiche commerciali con potenziali fini escludenti. Da questo punto di vista, una prima possibile revisione dello *status quo* potrebbe comportare l'adozione del metodo del *LRIC* puro. Lo studio è proseguito poi analizzando meccanismi di tariffazione alternativi, come il meccanismo del *bill and keep*, evidenziandone le proprietà economiche e valutando gli effetti che esso può avere sulle politiche commerciali degli operatori. Infine sono state esaminate altre forme di tariffazione basate sulla capacità di rete, sulla qualità dell'interconnessione e sui servizi di interconnessione *internet-like* (*peering*), ponendo particolare attenzione agli aspetti regolatori derivanti dal rapporto tra interconnessione

tradizionale e interconnessione per la fornitura di servizi VoIP. Il rapporto ha evidenziato l'inesistenza di una soluzione in assoluto preferibile. Ogni regola proposta o sua rivisitazione presenta, infatti, pregi e difetti che l'Autorità dovrebbe valutare in sede di applicazione finale.

L'introduzione delle NGN solleva una serie di questioni di particolare urgenza, relative, ad esempio, all'opportunità di introdurre forme di *risk premium* e di *risk sharing* per gli operatori che investiranno risorse nella realizzazione delle NGN. Se vi è la necessità di realizzare nuove reti che richiedono ingenti risorse economiche e che sosterranno servizi la cui domanda è ancora incerta, diviene necessario adeguare la remunerazione del capitale investito, al fine di non deprimere gli incentivi ad investire. Ciò non può però avvenire mediante l'alterazione del meccanismo di calcolo dei servizi di interconnessione: se un premio al rischio è dovuto, esso non deve ricadere sui servizi di terminazione, ma deve essere spostato sui servizi di accesso.

Gli elevati costi che devono essere sostenuti per costruire le NGN inducono a prendere in considerazione modalità di condivisione degli investimenti (*risk sharing*) che possono assumere diverse forme, da quelle più complesse, costituite da accordi con imprese fornitrici di servizi (mediante forme di *joint venture* o impegni contrattuali), a quelle più conservative, che prevedono la condivisione dei costi di installazione della fibra all'interno degli edifici, per prevenire colli di bottiglia.

Negli anni a venire le reti NGN dovrebbero soppiantare la vecchia rete in rame. Nel transitorio, però, quest'ultima resterà operativa e per alcuni anni si continueranno a calcolare tariffe basate sul LRIC+, le quali prevedono che la vecchia rete venga sempre riutilizzata, ammodernata e resa efficiente. Il metodo del LRIC+ produrrebbe tuttavia tariffe ingiustificatamente elevate, spesso non sostenibili, nonché errate in quanto calcolate presumendo l'esistenza di una rete che in realtà non sarà più la stessa. Ciò considerato si è proposta l'adozione di un metodo (limitato alle tariffe d'accesso alla vecchia rete) basato sul *renewals accounting*, già utilizzato nel settore idrico in Inghilterra e Galles.

Opzioni di finanziamento della NGN

Lo studio ha esaminato le condizioni di sostenibilità economico/finanziaria di un investimento in NGN. Gli obiettivi principali sono stati la determinazione del valore dell'investimento richiesto per la messa in posa di una NGN in grado di offrire connessioni in banda ultralarga, la determinazione delle condizioni di equilibrio dei canoni delle linee *ultrabroadband* in *unbundling* e, in ultimo, la determinazione dell'ARPU (ricavo medio mensile per cliente) minimo che consenta la remunerazione congrua del capitale investito dagli operatori *retail*.

A tal fine la catena del valore del settore delle telecomunicazioni fisse è stata ripartita in tre principali livelli: 1) il *network* d'accesso, rappresentato da un'unica società impegnata negli investimenti e nella gestione dell'infrastruttura passiva (NGNCo, su cui lo studio non effettua nessuna scelta sull'assetto societario); 2) gli operatori TLC che accedono alla rete NGN pagando un canone e forniscono, investendo nell'infrastruttura attiva, il servizio di accesso agli utenti finali; 3) il mercato, rappresentato dall'insieme degli utenti finali.

Sulla base di un insieme complesso di ipotesi teoriche, sono state formulate alcune stime circa gli investimenti necessari per dotare il paese di un'infrastruttura di tipo

FTTH/P2P (previsioni modulate in ragione del grado di copertura della popolazione e del tasso di adozione per i clienti finali), i valori del canone *wholesale* per le linee *ultrabroadband*, nonché il valore dell'ARPU minimo *retail* (ricavo medio mensile per cliente) necessario a garantire il ritorno degli investimenti.

Fattori abilitanti la domanda di servizi

Lo studio ha avuto, quale principale obiettivo, la stima della domanda di banda larga e dei fattori che influiscono sul *digital divide*. Sulla base dei risultati ottenuti, la ricerca ha individuato politiche *ad hoc* per superare il *digital divide* e sviluppare la domanda non solo di banda larga, ma anche di banda ultralarga. I principali risultati ottenuti hanno mostrato che il prezzo è una variabile significativa nella spiegazione della diffusione della banda larga tra le famiglie, nel senso che all'aumentare del prezzo, la quota di famiglie che usa una connessione a banda larga diminuisce: tuttavia l'impatto economico di tale variabile è basso. Nel confronto con i paesi europei l'Italia si è confermata un *under performer*. Ciò rafforza l'opinione largamente diffusa del ritardo del nostro paese relativamente alla diffusione della banda larga tra le famiglie, mentre i dati sulla penetrazione tra le imprese si situano su livelli medi europei. Con riferimento all'analisi a livello provinciale, lo studio ha mostrato un divario digitale, a livello di macroaree, tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno. Per ciò che attiene alle stime, è il tenore di vita la variabile che ha il peso maggiore: in termini di elasticità, un incremento dell'1% del reddito genera, nella versione completa del modello, un incremento dello 0,55% della diffusione delle linee *broadband*. Altro fattore è l'istruzione: questa mostra un'elasticità dello 0,16%. L'effetto sul numero di linee pro-capite della concentrazione degli operatori sul mercato è significativo dal punto di vista statistico e negativo: una diminuzione della concentrazione produce un effetto positivo sulla diffusione del *broadband*. Un altro fattore che contribuisce a spiegare il *digital divide* è dato dalla dimensione dei comuni mentre meno importanti appaiono i vincoli geografici legati alla morfologia del territorio. Relativamente ai servizi offerti *on-line*, il *team* di ricerca ha costruito un modello microeconomico per spiegare le scelte degli utenti residenziali rispetto alla fruizione dei servizi *on-line*. Come atteso, la domanda di accesso a internet e il relativo prezzo sono correlati negativamente: un aumento del prezzo incide negativamente sulla domanda di accesso. Inoltre, il livello della domanda è influenzato dalla banda minima disponibile: all'aumentare della banda minima disponibile, si osserva una traslazione verso l'alto della funzione di domanda, ossia la quantità domandata di accesso a internet è maggiore, a parità di prezzo.

Lo studio ha altresì analizzato i fattori che determinano la domanda di servizi *on-line*, nonché il tema dell'offerta video a banda larga e sono state esaminate le caratteristiche tecnico-economiche dei servizi video mettendo in luce le nuove esigenze della regolamentazione.

Impatto investimenti NGN sullo sviluppo economico del Paese

La ricerca ha effettuato una stima dell'impatto della realizzazione di una rete a banda larga e ultralarga sull'economia italiana misurando tre tipi di effetti, quali l'impatto diretto dell'investimento per la realizzazione di una NGN sul PIL italiano, il corrispondente effetto sull'occupazione e gli effetti indiretti sull'insieme dell'economia ita-

liana (*spill-over* costituiti, ad esempio, dall'offerta di nuovi servizi, dall'aumento della produttività nella produzione di beni e servizi, dalla trasformazione dei settori come anche dall'incremento dell'innovazione).

Questi tre effetti sono stati valutati all'interno di tre distinti scenari di realizzazione della NGN che differiscono per le scelte tecniche di realizzazione della rete (FTTH/P2P, FTTB/GPON oppure rete mista P2P/GPON con fibra spenta fino al *basement* degli edifici) e per il livello di copertura della popolazione. Considerando un'ipotesi intermedia, ossia un investimento di 13,3 miliardi di euro per una rete FTTH/P2P con copertura del 50% della popolazione, l'effetto diretto sul PIL viene stimato in circa 17,4 miliardi di euro in 10 anni, con un impatto sull'occupazione stimato in 248.121 unità lavorative ed effetti indiretti sull'economia compresi in una forchetta che va da circa 50 a 420 miliardi di euro. All'interno di questo intervallo il valore che una futura NGN riuscirà realmente a creare per l'economia italiana dipenderà dalla capacità che avrà la nostra economia di riuscire a colmare il suo crescente *gap* in termini di "digitalizzazione" rispetto ad altri paesi europei, capitalizzando l'utilizzo della NGN in innovazione, miglioramento dei processi di *business* e crescita della produttività. Per quanto riguarda le ricadute sui singoli settori dell'economia, si è stimato che per ogni euro investito in fibra, in media il 59% della produzione e dei consumi intermedi aggiuntivi si registrerebbe in branche ad alta intensità di lavoro, in particolare nelle costruzioni (il 42,4% nel caso delle reti miste P2P/GPON, il 26,3% per il caso FTTH/P2P e il 34,9% nel caso di FTTB/GPON) e nelle apparecchiature di comunicazione. Indipendentemente dalla scelta sul tipo di investimento, ciò che è emerso con chiarezza è che la realizzazione di una NGN è comunque una scelta obbligata per un'economia che voglia restare nel novero dei paesi più avanzati del mondo.

Semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda l'analisi del processo di semplificazione amministrativa fino ad oggi condotto in Italia, lo studio ha evidenziato che, nonostante i notevoli progressi effettuati con le iniziative legislative di semplificazione del 2008-2009, restano alcune ambiguità che, rendendo l'assetto regolamentare poco certo, costituiscono un fattore d'incremento dei costi di transazione. Sarebbe opportuno, pertanto, ridurre le norme e integrare le nuove regole per la banda larga nel Codice delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, sebbene il ruolo dello Stato appaia centrale nello sviluppo e nella ricerca di soluzioni orientate alla semplificazione, è necessario coinvolgere sempre maggiormente i diversi livelli di amministrazione e governo locale.

Nel contesto istituzionale lo studio ha proposto un rafforzamento del ruolo dell'Autorità in considerazione delle prescrizioni normative stabilite in materia di aiuti pubblici a sostegno della banda larga.

Con riferimento al livello di semplificazione raggiunto, un maggior coordinamento della disciplina statale-primaria e locale-secondaria può rendere l'assetto normativo completo rispetto all'installazione delle NGN. Le iniziative statali di riduzione del *digital divide* hanno anticipato, con il concorso delle Regioni interessate, le linee d'indirizzo fissate dal diritto comunitario. Al riguardo bisogna evidenziare che il lavoro svolto ha individuato alcune criticità tra cui: possibili rischi di disomogeneità tra le diverse fonti regolamentari specie per quanto riguarda la programmazione e il coordinamento delle opere civili, il rischio che le procedure per l'individuazione dei fondi per lo sviluppo della banda larga siano labirintiche; problematicità dell'affidamento delle com-

petenze di coordinamento dei progetti finanziati dai pubblici poteri al Ministero dello sviluppo economico in relazione all'adeguatezza dell'*expertise* dell'amministrazione tradizionale; frequente inadeguatezza dello strumento dell'accordo di programma tra Stato e Regioni per la riduzione del *digital divide* poiché inidoneo ad assicurare efficacia, efficienza, economicità ed unitarietà della procedura.

Infine, con riferimento all'assetto istituzionale, lo studio ha messo in risalto l'orientamento della Corte Costituzionale che individua "nel coordinamento tra istituzioni lo strumento necessario per conseguire l'obiettivo della semplificazione" ritenendo che l'assetto istituzionale italiano contemperi l'integrazione tra la normativa comunitaria statale e quella regionale in tema di comunicazione.

Servizi e applicazioni di pubblica utilità

Lo studio ha analizzato il diritto vigente e le sue principali linee evolutive, nonché i contesti regolatori e di *policy* che promuovono, in ambito europeo, nazionale e locale, l'erogazione di servizi di pubblica utilità attraverso reti di comunicazione elettronica. In tale prospettiva, lo studio è partito dall'analisi del servizio universale nelle comunicazioni elettroniche, istituto che, opportunamente riformato, può rappresentare la cornice giuridica di riferimento per un efficace contrasto al *digital divide* attraverso l'imposizione di nuovi obblighi di garanzia della connessione alla banda larga. Per quanto riguarda il servizio universale, lo studio si è fondato sull'assunto che l'attuale esclusione dell'accesso alle connessioni in banda larga dal novero degli obblighi di SU rischia di compromettere il conseguimento di fondamentali obiettivi di promozione dello sviluppo dell'individuo e di progresso della Società dell'informazione, stabiliti dalle norme di rango costituzionale.

La disciplina degli aiuti di Stato è stata, invece, analizzata considerando le diverse forme di intervento pubblico che possono essere realizzate al fine di promuovere lo sviluppo di reti a banda larga. Tra i modelli di intervento considerati compatibili con la disciplina comunitaria individuata, lo studio si è concentrato, in particolare, su quelli volti a favorire la semplificazione amministrativa, sugli aiuti diretti e indiretti erogati in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, nonché sulle esperienze di partenariato pubblico-privato, sperimentate anche in alcune realtà locali. Sulla base delle forme di intervento individuate sono stati identificati alcuni casi-studio di politiche a sostegno della banda larga, riconducibili a diversi modelli.

Lo studio, inoltre, ha dedicato un'ampia trattazione all'analisi di esperienze straniere di promozione della banda larga e contrasto al *digital divide*. I risultati dell'attività di ricerca hanno evidenziato, in primo luogo, l'inadeguatezza della disciplina comunitaria sul servizio universale rispetto all'esigenza di garantire il fondamentale diritto di accesso a internet e ai servizi pubblici digitalizzati. Le linee di tendenza riscontrabili in Gran Bretagna e Francia mostrano che è necessario incrementare gli investimenti nella banda larga anche in Italia, dove manca, in effetti, una pianificazione organica adottata a livello nazionale comparabile a quella riscontrata nell'esame delle esperienze straniere considerate. A questa mancanza, secondo lo studio, sopperisce solo in parte il ruolo svolto dagli Enti locali e dalle Regioni, nei quali i modelli di politica regolatoria si rivelano nel complesso comunque inadeguati a contrastare efficacemente il *digital divide*. In questo senso, la ricerca propone l'adozione di una *policy* regolatoria "inedita", volta a coniugare l'obbligatorietà degli investimenti con la libertà di iniziativa economica. In tale prospettiva l'Autorità sarebbe chiamata soprattutto ad indivi-

duare una soglia minima obbligatoria di connessione alla banda larga, per garantire l'assolvimento dei compiti di interesse generale affidati alla PA e l'esercizio incondizionato dei diritti sociali legati allo sviluppo delle NGN.

Governance di sistema

L'attenzione dello studio si è concentrata sulle forme di intervento pubblico a sostegno dello sviluppo delle NGAN, intese in una duplice accezione: intervento pubblico diretto e indiretto e soggetto pubblico come responsabile del *design* del quadro regolatorio nel quale i soggetti privati assumono le proprie decisioni di investimento.

Nel caso italiano la necessità dell'intervento pubblico sembrerebbe essere suggerita da quattro ordini di ragioni: economiche in senso stretto legate alla carenza di incentivi privati all'investimento, di carattere distributivo, di politica industriale e di carattere sociale. Parallelamente, gli obiettivi perseguibili dal *policy maker* dovrebbero essere: estensione della copertura geografica delle reti di nuova generazione (*digital divide* territoriale); promozione dell'uso di servizi banda larga in favore del maggior numero possibile di cittadini (*digital divide* sociale); potenziamento del livello tecnologico delle connessioni esistenti, investendo nella banda ultra-larga.

L'analisi condotta ha evidenziato l'effetto positivo sulla penetrazione della banda larga di efficaci politiche della concorrenza, della qualità delle leggi sull'uso delle tecnologie dell'informazione, della disponibilità di fonti di finanziamento nella forma del *venture capital* e della qualità delle infrastrutture connesse con la fornitura di energia. Inoltre, è stata rintracciata una tendenza tale per cui nei paesi di maggiori dimensioni vi è un'alta propensione a offrire servizi e agevolazioni per stimolare la domanda dei soggetti business; al contrario, nei paesi più piccoli o caratterizzati da un alto livello di *digital divide*, si prediligono politiche di stimolo alla domanda residenziale.

Nella prospettiva di sviluppo delle NGAN, l'intervento regolamentare dovrebbe puntare a correggere le divergenze tra interessi privati degli operatori e obiettivi sociali, determinando un adeguato livello di remunerazione di investimenti infrastrutturali onerosi e rischiosi, limitando la creazione di nuove barriere all'entrata, preservando le prospettive di sviluppo della concorrenza e promuovendo l'eventuale sviluppo di infrastrutture alternative.

La ricerca ha messo in luce il ruolo che le Autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere nella definizione di decisioni *ex ante*, mirate a ridurre la creazione di *bottleneck* associati alle nuove reti, anziché limitarsi a governare i *bottleneck* che si producono in seguito alla loro realizzazione. Il regolatore potrebbe, quindi, giocare un ruolo cruciale nell'attuale fase di pianificazione delle NGAN, incoraggiando strategie sostenibili che consentano di ottenere un significativo incremento delle prestazioni a costi ragionevoli e, nel contempo, ostacolare strategie mirate a restringere la gamma di rimedi pro-concorrenziali attivi e passivi disponibili. In tema di investimenti per lo sviluppo delle NGAN, il coinvolgimento di soggetti pubblici è sottoposto al controllo preventivo esercitato dalla Commissione europea nell'ambito della disciplina degli aiuti di stato. Per quanto riguarda il mercato, i modelli di sviluppo della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nelle reti NGA, si ritiene che la creazione di una NGAN possa accentuare il problema del *digital divide,* il cui superamento può richiedere la definizione di forme di condivisione dei costi e degli investimenti sia tra operatori privati sia su scala pubblica o cooperativa. In tal senso, è stata proposta una verifica della fattibilità di una separazio-

ne verticale dell'impresa dominante definita su base geografica, cioè sulla costituzione di imprese regionali proprietarie della fibra ottica sviluppata su base locale.

Diverse questioni rimangono aperte. Uno degli effetti più temuti della separazione verticale riguarda il possibile impatto negativo sugli investimenti nella rete e sull'innovazione. A causa dell'inevitabile incompletezza contrattuale, nei casi di investimenti relazionali specifici la separazione verticale può dar luogo a problemi di *hold up* che determinano un livello di investimento subottimale per la mancanza di coordinamento tra le decisioni relative allo sviluppo della rete assunte dall'unità a monte e quelle relative allo sviluppo di nuovi servizi assunte dall'unità a valle.

La ricerca ha rilevato come l'Autorità, in considerazione della conoscenza delle dinamiche economiche e tecnologiche del settore, potrebbe svolgere un ruolo di supporto tecnico delle scelte politiche: l'assetto di mercato che si delinea a valle delle scelte politiche di investimento, impattando sulla struttura concorrenziale del settore, può influire in maniera decisiva sugli incentivi all'investimento degli operatori privati. Il ruolo consultivo dell'Autorità nella pianificazione delle nuove infrastrutture appare rafforzato anche alla luce del coinvolgimento nella programmazione delle reti di nuova generazione degli operatori privati, in particolare di Telecom Italia. Il quadro normativo più recente, dunque, prevede un generale rafforzamento del ruolo dell'Autorità anche nella fase di definizione delle linee guida di sviluppo industriale. Essa svolge un ruolo di vigilanza affinché l'intervento pubblico non si riveli distorsivo per il futuro assetto concorrenziale e, inoltre, può svolgere un ruolo di collegamento fra la programmazione di natura politica e quella privata.

Obblighi di co-locazione e accordi di condivisione installazioni

La ricerca ha preso le mosse dalla considerazione che, nel processo di evoluzione verso le NGN, la transizione alle reti di accesso di nuova generazione assume un ruolo centrale, a fronte di problematiche di ordine tecnico, economico e giuridico che ostacolano gli investimenti nella parte di rete più periferica. La ricerca è stata condotta analizzando *in primis* il quadro normativo comunitario di riferimento ed esaminando esperienze nazionali significative del processo di evoluzione verso le NGAN.

I principali risultati cui è pervenuto lo studio riguardano il ruolo che l'Autorità sarà chiamata a svolgere nei prossimi anni per sostenere lo sviluppo delle NGN e NGAN. A tale riguardo risulta centrale l'accesso alle informazioni su co-locazione e capacità delle strutture di rete e delle strutture "serventi" e la relativa possibilità di richiedere i dati agli operatori. In materia di mappatura delle reti e delle infrastrutture di ingegneria civile, lo studio ha proposto di adattare il modello americano alla situazione del mercato italiano, affidando a un soggetto terzo la mappatura delle sole reti pubbliche e degli operatori privati minori, specie delle reti locali, nonché delle infrastrutture di supporto, con finanziamenti integralmente pubblici.

Per quanto riguarda la condivisione delle infrastrutture, inoltre, l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo propulsivo per facilitare gli accordi tra operatori e tra operatori e proprietari di strutture, utilizzando i poteri regolatori del quadro normativo. In tal senso, è stata proposta l'adozione di una regolamentazione tecnica e di standard da rispettare con l'obiettivo di favorire la co-ubicazione di strutture e macchinari, l'interoperabilità e l'accessibilità delle risorse condivisibili, intervenendo anche sui costi di investimento, attraverso l'adozione di obblighi di posa della fibra per tutti i nuovi scavi per opere civili, o ristrutturazioni di immobili, nonché obblighi di cablaggio negli edifici di nuova costruzione.

4.1.5. La Guardia di finanza e la Polizia postale e delle comunicazioni

La Guardia di finanza

La Guardia di finanza, nell'ambito delle attività a presidio della sicurezza economico-finanziaria, nonché a tutela della libertà negoziale, del mercato, dei diritti dei consumatori e degli utenti, svolge importanti funzioni nei settori radiotelevisivo, delle comunicazioni elettroniche e dell'editoria. Ciò, in virtù delle norme di riferimento e del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e la Guardia di finanza che, attraverso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, inquadrato nelle Unità speciali, assicura ogni possibile forma di sinergia e professionalità in grado di incidere in maniera determinante sulla qualità degli interventi e sulla loro efficacia.

Il rapporto di collaborazione, nel periodo considerato (1° maggio 2009 – 30 aprile 2010), si è incentrato sui seguenti temi: canone di concessione dovuto dalle imprese radiotelevisive, contributo dovuto all'Autorità dagli operatori di settore, parità di accesso ai mezzi di informazione, posizioni di controllo o collegamento tra imprese richiedenti i contributi per l'editoria, pubblicità radiotelevisiva, tutela degli utenti nei sistemi di comunicazione elettronica, dei minori e del diritto d'autore in ambito radiofonico e televisivo.

Le capacità operative del Nucleo speciale si sono sviluppate anche di iniziativa, con il contributo dell'*Analyst's Point* costituito presso il Comando unità speciali, nella duplice proiezione di analisi di contesto e di rischio delle aree di competenza dell'Autorità.

Nell'anno di riferimento, il Nucleo speciale ha concluso 395 accertamenti. Di questi, 255 sono scaturiti da apposite deleghe di collaborazione con l'Autorità, in virtù del Protocollo d'intesa stipulato con la Guardia di finanza. Sono state segnalate all'Autorità 1698 irregolarità di natura amministrativa (di cui 1265 riferite al contributo dovuto dagli operatori delle comunicazioni). I soggetti denunciati all'Autorità giudiziaria sono stati 41.

Canone di concessione dovuto dalle imprese radiotelevisive, ai sensi dell'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

L'attività ispettiva del Nucleo speciale, nel comparto operativo in esame, si sostanzia in una verifica degli aspetti contabili e gestionali dei soggetti obbligati, al fine di determinare l'importo del canone dovuto (pari all'1% del fatturato per le emittenti televisive nazionali, con tetti massimi nel caso di altre tipologie di emittenti).

In tale prospettiva, è stato predisposto un *database* contenente i soggetti operanti nel settore, risultanti dalle concessioni rilasciate dal Ministero e dal Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità, allo scopo di individuare le imprese radiotelevisive non in regola con il versamento del canone.

Gli interventi, che stanno riguardando alcune imprese televisive nazionali, hanno permesso di scoprire significativi casi di evasione della contribuzione in parola.

Le risultanze delle attività ispettive saranno segnalate dall'Autorità al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni.

Contributo dovuto all'Autorità dagli operatori di settore, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

In secondo luogo, sono state svolte verifiche sul pagamento del contributo dovuto dagli operatori di comunicazione all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità ha determinato l'importo del contributo dovuto per il corrente anno in misura pari all'1,50 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dagli operatori di settore. Questi ultimi sono altresì obbligati a comunicare l'ammontare dei ricavi sui quali viene calcolato tale contributo, unitamente agli estremi del versamento.

A seguito di specifiche richieste di collaborazione dell'Autorità, il Nucleo speciale ha finora svolto accertamenti che hanno interessato:

a) emittenti radiotelevisive (circa 1.600), appurando che:

- n. 510 sono risultate inadempienti agli obblighi di comunicazione;

- n. 11 hanno omesso anche il versamento del contributo.

b) operatori dell'editoria (circa 3.000), rilevando che:

- n. 1457 sono risultati inadempienti agli obblighi di comunicazione;

- n. 3 hanno omesso anche il relativo versamento;

c) concessionarie di pubblicità (circa 900), accertando che n. 268 hanno omesso di inoltrare la prescritta comunicazione.

Attualmente i controlli interessano le sotto indicate categorie di operatori:

a) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi (circa 1.700 soggetti);

b) fornitori di servizi pubblici di telefonia;

c) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Nell'ambito dell'azione di servizio in argomento, il Nucleo Speciale ha altresì concluso attività ispettive, unitamente a funzionari dell'Autorità, nei confronti di operatori telefonici e fornitori di contenuti audiovisivi di rilevanza nazionale.

Parità di accesso ai mezzi di informazione (c.d. par condicio)

Il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, in base alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, al Protocollo d'intesa e alle disposizioni regolamentari di volta in volta emanate dall'Autorità, fornisce un significativo contributo all'"Unità *par condicio*" per le attività di:

- acquisizione di supporti magnetici e di pubblicazioni;

- gestione delle segnalazioni relative ad emittenti e pubblicazioni locali, interfacciandosi, a seconda delle esigenze, con i Comandi provinciali della Guardia di finanza;

- diretta assistenza attraverso aliquote di personale.

Questo avviene principalmente durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Nel periodo di riferimento, il Nucleo speciale ha fornito collaborazione in ordine a 52 denunce di violazioni in materia.

Posizioni di controllo o collegamento tra imprese richiedenti i contributi per l'editoria

Con riferimento ai controlli sull'editoria, l'Autorità ha delegato il Nucleo speciale a svolgere accertamenti nei confronti di diversi editori che avevano richiesto i contributi per l'editoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Gli approfondimenti richiesti sono stati diretti a rilevare l'esistenza di eventuali situazioni suscettibili di essere considerate quali ipotesi di controllo o collegamento tra imprese richiedenti i contributi non dichiarate al Registro degli operatori di comunicazione. Qualora dalle risultanze acquisite emergano situazioni di fatto che potrebbero configurare fattispecie di controllo, l'Autorità ne dà notizia al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per le valutazioni in ordine all'erogazione del contributo.

Pubblicità radiotelevisiva

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto l'esecuzione di controlli nei confronti di emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, ai sensi degli artt. 37 e 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001.

L'attività di monitoraggio è consistita principalmente nel riscontrare:

– i limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero;

– il posizionamento della pubblicità nei diversi programmi e, in particolare, durante gli eventi sportivi;

– la distanza tra interruzioni successive.

Le violazioni rilevate sono state segnalate alla competente direzione dell'Autorità per l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori.

Tutela degli utenti nei sistemi di comunicazione elettronica

Nell'ambito della collaborazione prestata alla Direzione tutela dei consumatori, il Nucleo speciale, anche nel periodo considerato, ha eseguito controlli nei confronti di operatori delle comunicazioni per verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia di qualità e carta dei servizi.

La carta dei servizi costituisce uno strumento di informazione e di tutela a favore dei consumatori, specie nel campo della telefonia e di internet, in quanto prescrive importanti obblighi di trasparenza per gli operatori del settore. Tra gli adempimenti informativi vi sono quelli di indicare i casi nei quali il cliente può chiedere un indennizzo, i termini entro cui il gestore deve comunicare ai propri clienti l'esito dei reclami ovvero inviare la fattura agli abbonati rispetto alla data di scadenza dei pagamenti, nonché gli standard di qualità dei servizi offerti.

Gli accertamenti, scaturiti dalle numerose segnalazioni di utenti, hanno consentito di individuare diverse condotte in contrasto alle disposizioni regolamentari di cui alla delibera n. 179/03/CSP. Alcuni operatori ispezionati sono risultati privi di una propria carta dei servizi, mentre altri, pur avendone adottata una, hanno omesso di darne adeguata informazione alla loro clientela nella documentazione commerciale e fiscale.

Tutela dei minori

In ordine alla diffusione di contenuti audiovisivi vietati, il Nucleo speciale ha svolto numerosi accertamenti nei confronti di emittenti televisive che trasmettevano pro-

grammi pornografici anche nelle fasce protette senza meccanismi di controllo selettivo a tutela dei minori (*parental control*).

Le attività investigative, che sono state condotte su attivazione della Commissione europea, hanno consentito di individuare emittenti satellitari abusive, in quanto prive dell'autorizzazione dell'Autorità, che diffondevano sul territorio nazionale pubblicità di servizi *hot-line* nell'arco delle 24 ore, con accesso attraverso numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo.

Le indagini hanno inoltre consentito di riscontrare che i rappresentanti legali di alcuni centri servizi hanno prodotto false dichiarazioni indicando tipologie di servizi offerti al pubblico (quali cartomanzia, astrologia, previsioni del lotto, etc.), diverse da quelle, di carattere erotico e pornografico, pubblicizzate dalle emittenti satellitari.

Tutela del diritto d'autore in ambito radiofonico e televisivo

In materia di tutela del diritto d'autore, il Nucleo speciale, la Direzione dei servizi antipirateria della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) e il Servizio ispettivo e registro dell'Autorità hanno condotto una incisiva e penetrante azione di controllo che ha riguardato lo sfruttamento economico dell'opera d'autore da parte di emittenti radiofoniche e televisive operanti.

L'operazione, denominata "Onde anomale", si è concretizzata in 129 interventi sull'intero territorio nazionale e nel sequestro di circa 180 mila *file* e più di 40 mila supporti magnetici. Le condotte illecite individuate hanno confermato la necessità di una sinergica attività di analisi, monitoraggio e contrasto da parte degli organismi demandati, a vario titolo, alla vigilanza di un settore così delicato.

La Polizia postale e delle comunicazioni

Nell'anno di riferimento, la Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni ha collaborato con l'Autorità nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato con l'Autorità in data 10 febbraio 2003.

Innanzitutto, sono state svolte attività di sopralluogo, ai sensi della delibera n. 502/06/CONS, presso gli impianti radiotelevisivi serventi i capoluoghi di regione ovvero di provincia più importanti. Sono state compiute verifiche tecnico-amministrative degli impianti in occasione del c.d. *switch-off*. In alcuni casi, gli accertamenti effettuati hanno permesso di rilevare irregolarità, con conseguente avvio di procedimenti di disattivazione degli impianti.

In secondo luogo, la Polizia postale e delle comunicazioni ha collaborato con l'Autorità in occasione delle verifiche telefoniche sulle numerazioni 178xy e sui servizi di informazione agli abbonati sulle numerazioni 12xy e 892xy, nei confronti dei gestori di telefonia fissa e mobile. Tali controlli sono stati finalizzati a verificare tanto la conformità del costo delle chiamate dirette verso alcune numerazioni rispetto alle tariffe pubblicizzate dagli operatori stessi, quanto la congruità e la gratuità del messaggio informativo che precede le chiamate verso le suddette numerazioni. Le attività di verifica si sono svolte sia tramite prove telefoniche.

Sono state effettuate prove telefoniche anche sulle numerazioni con prefisso 178 (destinate a servizi di numero unico o personale ai sensi della delibera n. 26/08/CIR) e su quelle con prefisso 895 (numerazioni a sovrapprezzo destinate a servizi di assi-

stenza e consulenza tecnico-professionale" ai sensi della medesima delibera). Al riguardo, la Polizia postale ha poi collaborato all'estrazione dei dati contabili relativi ai rapporti commerciali sottostanti l'utilizzo delle numerazioni, e le modalità di *revenue sharing*.

La Polizia postale ha compiuto con l'Autorità attività ispettive finalizzate a verificare il rispetto, da parte di operatori di telefonia, della normativa di settore. In particolare, sono stati verificati il corretto utilizzo delle numerazioni, i servizi offerti ad utenti mediante l'utilizzo di numerazioni non geografiche, nonché i rapporti con società terze ed operatori.

Nel periodo di riferimento, la Polizia ha collaborato con l'Autorità anche al monitoraggio di programmi televisivi e cartoni animati, finalizzato alla tutela dei minori, segnalando la trasmissione di immagini potenzialmente non idonee ad un pubblico minorenne.

Infine, sono state oggetto di verifiche anche le televendite di suonerie per telefoni cellulari tramite numerazioni a sovrapprezzo. Dai controlli effettuati, è emerso che, in alcuni casi, le televendite erano mascherate da sedicenti giochi a premi con possibilità di vincite in denaro. In tali casi, gli esiti delle verifiche sono stati trasmessi alla competente Procura della Repubblica, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gli eventuali profili di competenza.

In sede di espletamento delle attività di monitoraggio condotte dalla Polizia postale, peraltro, quest'ultima ha rilevato due distinti siti internet, che pubblicizzavano rispettivamente una raccolta fondi a favore delle popolazioni di un Comune terremotato dell'Abruzzo, attraverso una numerazione a tariffazione speciale del tipo 895xy, unitamente ad una società onlus avente sede in Italia. Il sindaco del Comune interessato, informato dell'accaduto, ha informato la competente Procura della Repubblica, disconoscendo la suddetta iniziativa e l'associazione promotrice.

Da ultimo, sono state svolte attività d'indagine per il reato di frode in commercio attraverso la commercializzazione sul territorio nazionale di carte telefoniche internazionali pre-pagate.

4.2. Gli organismi strumentali e ausiliari

4.2.1. I Comitati regionali per le comunicazioni

Come ha ribadito il Presidente Calabrò nel corso del convegno di presentazione delle nuove funzioni delegabili, tenutosi nel marzo 2009 presso la Camera dei deputati, i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) rappresentano "l'ultimo miglio", il *local loop* del governo delle comunicazioni, per la loro vicinanza al cittadino, e per la loro capacità di realizzare al meglio la prossimità delle garanzie, dei servizi e dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento delle comunicazioni. Pertanto, l'attività dell'Autorità volta a rafforzare i Co.re.com. significa avvicinare al cittadino i centri decisionali e accrescere la possibilità di accesso a una serie di servizi. Significa, in termini generali, realizzare il principio di sussidiarietà, previsto dalla nostra Carta Costituzionale e dal Trattato europeo, che mira a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che l'azione da intraprendere a livello centrale si coniughi con quella che va svolta a livello locale.

Le parole con le quali il presidente Calabrò disegnava uno scenario di auspicabile realizzazione, sono diventate, nel corso del 2009, una realtà concreta. Nell'anno oggetto della presente relazione, a seguito della conclusione della prima fase di esercizio delle materie delegate da parte dei Comitati, che ha portato a un maggior radicamento degli stessi sul territorio, e dell'approvazione del nuovo Accordo Quadro del dicembre 2008, si è data concretezza alla possibilità di conferire nuove e più significative deleghe ai Comitati regionali per le comunicazioni.

Inoltre, dopo l'avvio sperimentale al digitale realizzato in Valle d'Aosta e Sardegna nell'anno 2008, nel 2009 diverse Regioni si sono confrontate con il digitale terrestre, impegnando i Comitati regionali per le comunicazioni in un'intensa attività volta a garantire funzioni consultive nei confronti delle istituzioni locali e attività di informazione e mediazione nei confronti delle emittenti locali e dei cittadini, per i quali i Co.re.com. rappresentano un importante riferimento sul territorio.

Attraverso il processo di crescita e di sviluppo di questi organi funzionali dell'Autorità, se ne è radicalmente innovato il ruolo, facendoli assurgere a strategici presidi territoriali del sistema delle comunicazioni che in Italia sta prendendo forma istituzionale.

Infatti, il processo di ulteriore decentramento di funzioni, così come previsto dall'Accordo Quadro del 2008, ha raggiunto importanti obiettivi laddove ben nove Comitati regionali hanno aderito al processo di delega, disegnato dal nuovo Accordo Quadro, completando il percorso volto all'acquisizione delle nuove ed ulteriori materie delegate, considerate più complesse, che determinano un sensibile aumento di potere e responsabilità rispetto al precedente pacchetto di deleghe. I Co.re.com. sono divenuti così veri e propri punti di riferimento sul territorio per tutto il mondo delle comunicazioni, nel perseguimento del rispetto delle garanzie dell'utente, quale presidio per la tutela dei diritti fondamentali.

In aggiunta alle funzioni già delegate relative allo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, della vigilanza in materia di tutela dei minori e del controllo

sulla pubblicazione dei sondaggi nonché sui procedimenti di rettifica a istanza di parte, vengono trasferite a livello locale le competenze in materia di definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, il monitoraggio radiotelevisivo locale e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione a livello regionale.

La "definizione delle controversie" determina per il Co.re.com., in quanto titolare della decisione finale della controversia in caso di mancato accordo in sede conciliativa, una maggiore rilevanza del proprio ruolo nei confronti degli operatori, non più di mera mediazione ma anche di "giudice" della controversia, implicando una diversa disposizione dell'operatore, indotto ad attribuire al tentativo obbligatorio di conciliazione il valore di prima fase di un unico percorso che si conclude con la definizione ad opera della medesima struttura del Comitato. Infatti, se in passato gli operatori di comunicazioni elettroniche tendevano a non valorizzare adeguatamente la fase della conciliazione, in quanto considerata mera tappa obbligata verso una successiva fase di definizione, presso l'Autorità o presso gli organi giudiziali, l'attribuzione del potere di definizione delle controversie, consente ai Co.re.com. di dare una tutela più completa ai diritti degli utenti, senza l'obbligo per questi ultimi di sostenere alcun costo, senza dover ricorrere all'Autorità, come in passato, e senza dover affrontare i costi del ricorso all'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti.

In merito all'attività di conciliazione va segnalato, inoltre, come nel corso del 2009 hanno trovato senso compiuto gli impegni[108] imposti dall'Autorità a Telecom Italia in merito alla riduzione, fino al suo definitivo superamento, dell'arretrato pregresso, ossia del contenzioso con gli utenti accumulato nel corso degli anni precedenti, che penalizzava l'operatività e il funzionamento dei Co.re.com., costretti a calendarizzare su tempi estremamente lunghi le udienze, spesso con risultati solo parzialmente positivi. Attraverso un'azione concordata tra l'Autorità, i responsabili di Telecom Italia e i Co.re.com. è stato possibile raggiungere risultati estremamente positivi, giungendo di fatto all'azzeramento dell'arretrato esistente. Il raggiungimento dell'obiettivo inizialmente posto, oltre a testimoniare lo sforzo compiuto da Telecom Italia, per non incorrere nelle sanzioni per il mancato rispetto degli impegni, grazie anche al supporto e al coordinamento degli uffici dell'Autorità, ha di fatto liberato i Co.re.com. da un onere che condizionava pesantemente l'operatività sulla materia e ha, quindi, reso possibile la riorganizzazione, in modo più efficace ed efficiente, della loro attività, che ha avuto modo di giungere, spesso, a livelli d'eccellenza.

Attraverso "la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale", viene data organicità e sistematicità alla precedente delega in materia di tutela dei minori e del pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale. Si eviteranno, difatti, duplicazioni di attività istruttoria, in materie di garanzie dell'utenza, tutela dei minori, e di verifica della correttezza della diffusione dei sondaggi e degli obblighi di programmazione. Questa competenza risulta particolarmente significativa perché assegna ai Co.re.com. un ruolo di interlocuzione attiva con le emittenti locali, rappresentando, da una parte, il presidio per il rispetto delle norme e le garanzie all'utenza, attraverso programmi di monitoraggio volti a verificare il rispetto della normativa in materia di audiovisivo, e, dall'altra, un elemen-

108 Impegno n. 14 dell'all. A alla delibera n. 718/08/CONS (cfr. par. 3.2).

to di stimolo nel verificare e certificare le esperienze positive e virtuose che vengono poste in essere dagli operatori locali, spesso in contesti di difficoltà tecniche ed economiche, ma anche attraverso esempi di professionalità e capacità innovativa e progettuale.

Con "la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione a livello locale", il Co.re.com. dispone di informazioni fondamentali ai fini dell'attività di vigilanza che gli compete, anche nelle funzioni delegate, come nello svolgimento delle funzioni proprie, quali, ma non solo, quelle previste *ex lege* in materia di attribuzione dei contributi ministeriali all'emittenza locale. Inoltre, con le recenti modifiche al Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici apportate dal decreto legislativo n. 44/2010, e le ulteriori competenze affidate all'Autorità in materia, risulta ancora più strategico il ruolo che avranno in futuro i Co.re.com. nell'esercizio di questa delega, avendo la possibilità di conoscere direttamente gli scenari presenti all'interno di ogni singola Regione e le sue evoluzioni.

L'avvio del percorso segnato dal nuovo Accordo Quadro e l'inizio dell'esercizio delle nuove funzioni delegate da parte di un numero già cospicuo di Co.re.com. è, indubbiamente, il frutto del proficuo lavoro svolto in sinergia tra l'Autorità e le istituzioni regionali.

Attraverso il rapporto costante con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nonché attraverso una serie di incontri svolti direttamente sul territorio con i vari responsabili delle amministrazioni regionali competenti per le attività dei Co.re.com., si è dato vita, infatti, ad un interscambio positivo di opinioni e di esperienze e si è valorizzato al meglio quel rapporto virtuoso che ha creato le migliori condizioni per il funzionamento e l'organizzazione dei Comitati e la loro capacità di diventare protagonisti di questa nuova fase di crescita e di assunzione di responsabilità, in qualità di garante e mediatore tra le istituzioni regionali e gli operatori di settore.

Il modello organizzativo delineato dalla legge n. 249/97, rappresenta, infatti, un *unicum* nel panorama internazionale. Attraverso la previsione dei Comitati regionali delle comunicazioni presenti sul territorio, quali articolazione periferica dell'Autorità è possibile dare senso compiuto a quella logica di governo dei territori che, ridefinita con la riforma del Titolo V della Costituzione, vede quale principio cardine quello della sussidiarietà. L'idea, quindi, di Co.re.com. che diventano protagonisti del rapporto con il territorio di riferimento, potendo determinare iniziative ed assumere decisioni definitive, è divenuta realtà nel 2009.

Le funzioni delegate e le responsabilità acquisite consistenti nell'assunzione di provvedimenti in via definitiva, come, ad esempio, in materia di definizione delle controversie, determinano una notevole crescita del ruolo dei Co.re.com., che si differenziano per la terzietà che li contraddistingue rispetto alle Conciliazioni paritetiche istituite presso le associazioni di consumatori, e per la gratuità del servizio, offerto a titolo oneroso anche dalle Camere di commercio. L'Autorità, consapevole della delicatezza di questa fase si è fatta parte diligente nell'assicurare ai Comitati tutto il supporto e l'assistenza necessaria nella fase di avvio dell'attività sulle nuove deleghe. Questo è stato possibile grazie alla predisposizione di apposite circolari d'indirizzo, piuttosto che disposizioni applicative, redatte sulle nuove materie delegate dagli uffici competenti, accompagnate da un dialogo continuo tra il personale dei Comitati e quello dell'Auto-

rità, in un percorso formativo costante che si è svolto attraverso momenti di incontro comune con le diverse strutture interessate, e mediante azioni di affiancamento sul territorio, operando quali *tutor* nell'esercizio quotidiano delle funzioni.

Dopo la prima fase di formazione, svolta nei mesi di marzo e aprile 2009, sono stati organizzati diversi momenti di approfondimento, sulle singole materie oggetto di delega, volti all'analisi sempre più specifica della normativa e della prassi applicativa.

Nella finalità di un costante e proficuo affiancamento dell'Autorità ai Co.re.com. si segnala, altresì, l'approvazione da parte del Consiglio del disciplinare tecnico delle Commissioni Paritetiche, commissioni previste dall'Accordo Quadro ed istituite tramite le convenzioni sottoscritte dai Comitati al fine di risolvere eventuali criticità amministrative o organizzative che potrebbero portare alla sospensione o revoca delle deleghe già conferite.

Al termine delle istruttorie, volte a verificare la sussistenza dei requisiti ritenuti necessari per l'espletamento delle deleghe previste dal nuovo Accordo Quadro, in data 10 luglio 2009, sono state firmate le prime tre convenzioni per l'attribuzione delle deleghe tra l'Autorità ed i Co.re.com. Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia e Puglia. Il 16 dicembre 2009, anche i Co.re.com. Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria, Trento e Lazio hanno compiuto tale adempimento portando il numero delle Regioni con funzioni potenziate a nove. La stessa data del 16 dicembre 2009 ha segnato la definitiva copertura del territorio nazionale peninsulare, con l'adesione dei Co.re.com. Campania e Molise alle convenzioni per l'attribuzione del primo pacchetto di deleghe. Permane a tutt'oggi l'esclusione della Sicilia e della Sardegna dal sistema decentrato di garanzie nelle comunicazioni; in tali Regioni non si è potuto procedere in tal senso in quanto, in Sicilia il Comitato è stato costituito, ma non dotato di adeguata struttura di supporto, mentre in Sardegna, dove opera l'ultimo Co.re.rat., non è ancora stato nemmeno costituito il Co.re.com. In considerazione di questa peculiare situazione, l'Autorità ha posto in essere un'azione di costante sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni regionali competenti che non ha ancora avuto esiti risolutivi.

Il prossimo obiettivo che l'Autorità si prefigge di realizzare consiste nell'applicare a tutto il territorio nazionale il sistema di decentramento delle funzioni delegabili e di costruire un apparato efficiente di garanzie in maniera uniforme e omogenea superando l'attuale disparità tra aree prive di tutela, le aree in cui i Co.re.com. esercitano le funzioni delegate di prima fase e le aree in cui vengono svolte tutte le funzioni delegabili ai sensi dell'Accordo Quadro del 2008.

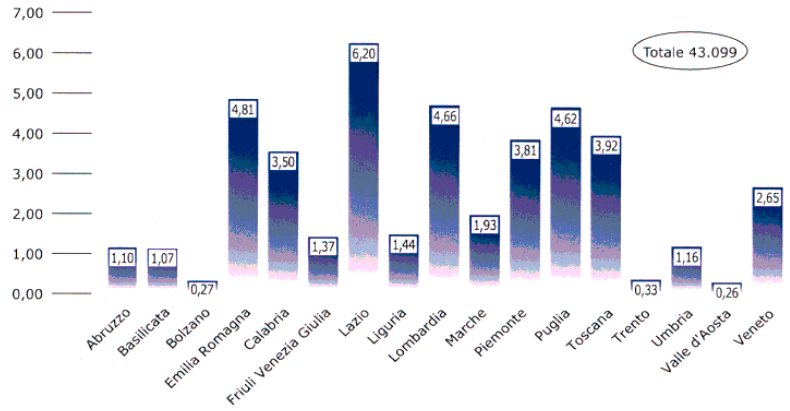
Passando a esaminare in dettaglio l'attività svolta nell'anno 2009 dai Co.re.com. provvisti di delega, si rileva una sostanziale omogeneità tra le attività svolte dai Comitati, nel rispetto della differenziazione territoriale.

Risultano significativamente migliorati i servizi ai cittadini, anche attraverso l'informatizzazione delle attività relative al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazioni elettroncihe e utenti e l'attivazione di sportelli dedicati, numeri verdi e siti istituzionali.

In tale ambito si è registrato, anche nel 2009, un ulteriore incremento delle istanze presentate dagli utenti: 43.099 istanze pervenute ai Co.re.com., a fronte delle 38.590 dell'anno precedente, ripartite per Regione come rappresentato nella figura 4.1. L'incremento di circa il 12%, rispetto all'anno precedente, testimonia l'assestamento della tendenza ormai considerabile a regime, data la stabilizzazione del

numero dei Comitati aderenti all'accordo e, ad eccezione della Campania e del Molise dei quali avremo i primi dati solo nel 2011, coerente con l'incremento registrato l'anno passato pari a circa il 10%. Il minimo incremento percentuale registrato, infatti, se può rappresentare la maggiore consapevolezza e informazione degli utenti, è compensato dall'acquisizione di pratiche più trasparenti da parte degli operatori di comunicazioni e dalla loro sempre maggior cura della clientela che si traduce in minore contenzioso; nell'anno in esame, in particolare, a causa dei procedimenti sanzionatori che hanno riguardato l'operatore storico, ma in generale nell'ambito di un'evoluzione dei rapporti con i consumatori sempre più orientata alla soddisfazione dell'utenza.

Figura 4.1. *Co.re.com. - Istanze di conciliazione pervenute nel 2009 (migliaia)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Co.re.com.

Con riferimento alle problematiche oggetto dell'attività di conciliazione, i Comitati riferiscono che, sebbene sia riscontrabile un aumento delle istanze relative alla telefonia mobile, la maggioranza della casistica concerne la telefonia fissa e i servizi internet. Difatti, le controversie attinenti specialmente i servizi in ADSL hanno registrato un sensibile incremento, testimoniando come ormai per molti utenti – in particolare clienti *business* – l'ADSL assurga a servizio di pari rilevanza rispetto a quello universale, sebbene condizioni contrattuali rigide determinino, in sede conciliativa, una minore disponibilità dell'operatore alla formulazione di proposte transattive. I disservizi maggiormente lamentati dagli utenti sono relativi ad anomalie nell'addebito del traffico dati, guasti, malfunzionamenti e sospensioni nell'accesso al servizio, a prestazioni di banda e di velocità inferiori al dichiarato e alla difformità dei piani tariffari applicati rispetto a quelli pattuiti in sede di sottoscrizione del contratto. Con riguardo alla telefonia mobile, in aggiunta alle contestazioni di servizi non richiesti, per lo più consistenti nell'invio messaggi a pagamento non richiesti e alla difficoltà nella disabilitazione degli stessi, e alla contestazione degli elevati importi di traffico telefonico addebitato, sovente a causa del superamento inconsapevole, da parte dell'utente, delle soglie tariffarie, si annoverano i casi di mancata applicazione delle condizioni offerte

in sede di stipula. Inoltre, si evidenzia il crescente numero di istanze legate al c.d. traffico WAP, costituito da una serie di protocolli che permettono la navigazione in internet dal telefonino. Tale modalità di traffico dati viene spesso attivata inconsapevolmente dall'utente, anche attraverso l'utilizzo di apparati predisposti per la connessione automatica, generando l'addebito di importi decisamente superiori rispetto alle tariffe scelte con l'opzione contrattuale, associate a fatturazioni di diverse migliaia di euro. Una problematica costante, rilevata già nel passato, ed evidentemente non risolta, è ascrivibile alle contestazioni del traffico verso numerazione a tariffazione maggiorata (899, 892, satellitari internazionali) e ai problemi connessi alla migrazione tra operatori. Altre tipologie da segnalare sono quelle sull'interruzione di servizio o ritardi nella riparazione dei guasti.

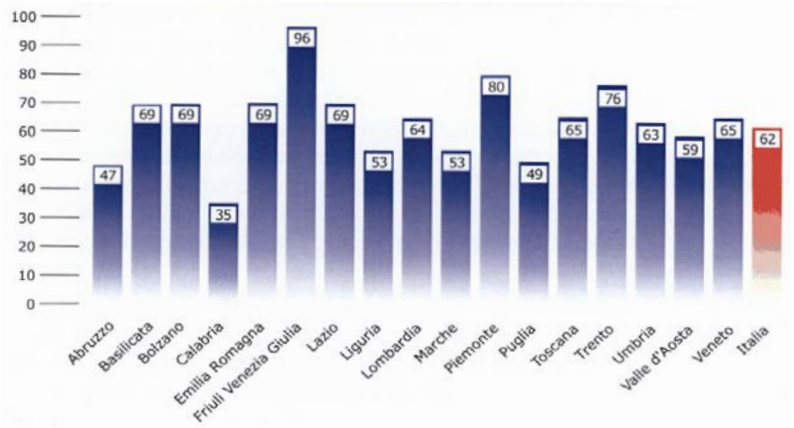
Per quanto riguarda, invece, l'assunzione di provvedimenti temporanei, di cui all'art. 5 della delibera n. 173/07/CONS, come modificata, si riscontra come dato positivo l'elevato numero delle riattivazioni spontanee da parte dei gestori, soprattutto nel settore della telefonia fissa e dell'ADSL, che hanno ridotto drasticamente i provvedimenti di riattivazione.

In particolare, per quanto attiene il ripristino del servizio di telefonia fissa, l'assunzione di provvedimenti temporanei ha riguardato le attivazioni o disattivazioni di servizi non richiesti, le problematiche connesse al passaggio ad altro operatore e quelle inerenti ai mancati rientri. Inoltre, si evidenzia, l'inefficacia degli stessi laddove non sono chiare le responsabilità dei gestori nei processi di migrazione con codice che generano sistematicamente aspre dispute tra i gestori in ordine alle rispettive competenze e responsabilità, a scapito dell'utente che si vede sospendere l'erogazione del servizio.

Con riferimento agli operatori, a fronte del consolidamento della tendenza al decremento delle istanze pervenute nell'anno 2009 nei confronti dell'operatore Telecom Italia s.p.a., si è riscontrato un aumento delle istanze promosse avverso altri operatori, in particolare Opitel s.p.a., Wind Comunicazioni s.p.a., H3G s.p.a., Fastweb s.p.a. e Vodafone Omnitel N.V. Infine, il continuo avvicendarsi di nuovi rappresentanti legali dei gestori telefonici rappresenta una ulteriore criticità nell'espletamento delle funzioni delegate. A tal proposito, va però rilevato che Telecom Italia s.p.a., anche in ragione del raggiungimento dell'obiettivo relativo al rispetto degli impegni assunti, nel corso dell'anno di riferimento ha ritenuto di farsi rappresentare in udienza non più da studi legali esterni, bensì da propri dipendenti, appositamente formati e dotati di maggior propensione al rapporto con la clientela e di spirito conciliativo. Questa importante novità introdotta dal gestore non solo si è risolta a vantaggio degli utenti, specie in termini di aumento della percentuale di successo delle conciliazioni, ma si è anche rivelata foriera di consistenti miglioramenti per i Comitati, in termini di gestione della tempistica delle controversie. Inoltre, tale razionalizzazione della gestione delle pratiche ha reso possibile rilevare una costante regressione del dato relativo all'arretrato pregresso del 2008.

Dall'elaborazione dei dati forniti dai Comitati, è stato possibile evidenziare l'efficacia del processo di conciliazione che nel 2008 si assestava intorno al 50% e che nel 2009 ha superato il 60% di esiti positivi su udienze svolte, a ribadire l'importanza di questo strumento di tutela dei cittadini e utenti, e l'efficacia dello strumento degli impegni imposto all'operatore storico (figura 4.2).

Figura 4.2. *Co.re.com. – Efficacia del processo di conciliazione (2009 in %)*[109]



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Co.re.com.

Le udienze di conciliazione con esito negativo per mancato accordo risultano pari a circa il 23% dei casi, risultato cui ha sicuramente contribuito il rispetto degli impegni da parte di Telecom Italia per l'abbattimento dell'arretrato pregresso.

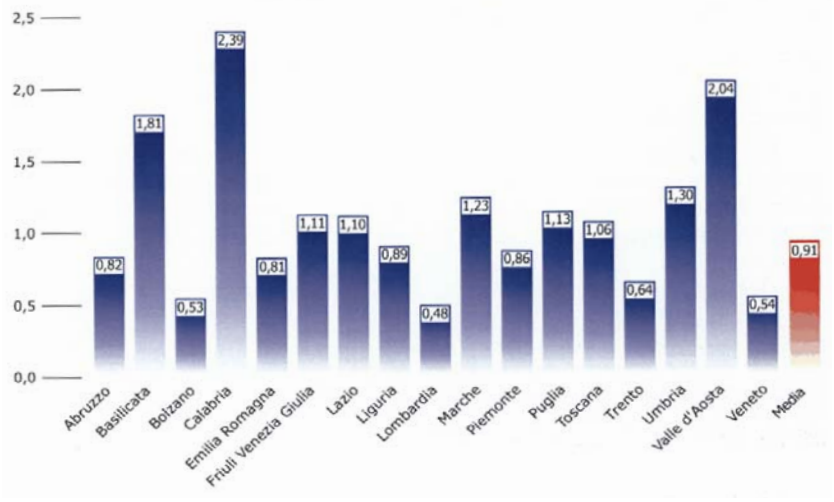
Rilevante appare il ricorso ai provvedimenti temporanei, con quasi 8.000 istanze nell'anno di riferimento e la soddisfazione di più dell'80% delle stesse, attraverso l'adozione di provvedimenti da parte dei Co.re.com. in misura di poco superiore al 10% e la composizione spontanea negli altri casi.

L'analisi dell'attività conciliativa svolta dai Co.re.com., come riportata nelle singole relazioni annuali, evidenzia uniformità di tendenze su tutto il territorio nazionale. Infatti, la numerosità e l'incremento delle istanze di conciliazione, sebbene possa essere stata influenzata da campagne informative mirate a cura delle istituzioni locali, è riscontrabile su tutto il territorio, così come si è rivelato efficace il procedimento di adozione dei provvedimenti temporanei.

Diversamente non è omogeneo sul territorio nazionale il dato relativo al ricorso allo strumento della conciliazione da parte dei cittadini, lasciando emergere notevoli differenze tra le Regioni come indicato dalla figura 4.3, che vede la Calabria in testa alla classifica e la Lombardia in coda, con un tendenziale posizionamento della maggior parte del territorio analizzato a una controversia ogni mille abitanti. Tale dato non rappresenta solo un "tasso di litigiosità" differenziato sul territorio, ma deve essere attribuito a contesti territoriali influenzati da dinamiche disparate e sovente non imputabili all'attività istituzionale di informazione e promozione dei servizi di conciliazione, quanto alla presenza sul territorio di una rete capillare di distribuzione dei servizi e cura degli utenti da parte dell'operatore, nonché dall'esistenza più o meno radicata di pratiche volte a rendere edotti i cittadini sui loro diritti e le modalità di farli valere.

109 Rapporto tra istanze che hanno avuto esito positivo (comprensive degli accordi pre-udienza) e udienze ritualmente svolte presso i Co.re.com.

Figura 4.3. *Co.re.com. – Istanze per mille abitanti (2009)*



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Co.re.com. e Istat

Per quanto riguarda la delega di funzioni relative alla tutela dei minori, in tutte le Regioni è sempre alta l'attenzione sulla qualità della programmazione effettuata in ambito locale. Con il conferimento delle nuove deleghe e, in particolare, quella relativa al monitoraggio dell'emittenza locale, si conta di realizzare un effetto persuasivo di adeguamento alla normativa vigente in materia, al fine anche di non incorrere nelle sanzioni disposte dal legislatore. Inoltre, il rispetto della normativa vigente viene associato, negli obiettivi dei Co.re.com., alla promozione di una televisione di qualità, che favorisca la valorizzazione della programmazione locale aderente alle istanze del territorio e preservi gli operatori locali dal temuto calo di ascolti dovuto al passaggio al digitale.

In materia di parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica nelle campagne elettorali e referendarie, sia a livello locale che nazionale, i Comitati, così come previsto dalla normativa vigente, hanno assicurato il rispetto del pluralismo e della correttezza dell'informazione, operando in sintonia con l'Autorità per il rispetto dei regolamenti in applicazione delle leggi in materia di *par condicio*.

Prima di passare a evidenziare l'attività svolta dai singoli Co.re.com., nei rispettivi territori regionali e provinciali, appare opportuno segnalare la sempre maggiore operosità e propositività degli stessi riguardo a molteplici iniziative progettuali a livello comunitario riguardanti le materie di competenza. In particolare, nel 2009, su proposta del Co.re.com. Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione del Co.re.com. Puglia, Emilia Romagna e Veneto, nonché della stessa Autorità, è stata formalizzata la partecipazione al progetto denominato "ANCORA", avente l'obiettivo di diffondere e ottimizzare la capacità operativa delle istituzioni che ricoprono il ruolo di garanti nel settore delle comunicazioni a livello nazionale e locale nell'area adriatica attraverso lo sviluppo di una piattaforma che favorisca lo scambio di esperienze e iniziative di carattere

formativo, nonché l'aggiornamento del quadro normativo secondo i principi della attuale disciplina comunitaria in materia, nella direzione di un consolidamento delle dinamiche democratiche e partecipative nell'area adriatica. Inoltre, sempre per iniziativa del Co.re.com. Friuli Venezia Giulia, l'Autorità è stata coinvolta nel progetto comunitario "SEE digi.TV" volto a costituire una piattaforma multilaterale per monitorare e favorire lo *switch-over* al digitale nell'area dei balcani. Di entrambe i progetti non è ancora nota la valutazione fatta sulle candidature.

Al fine di evidenziare l'attività svolta dai singoli Co.re.com., si riportano di seguito le iniziative più rilevanti intraprese nelle materie di interesse e le tabelle con i dati regionali di sintesi relativi all'attività delegata di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

Comitato per le comunicazioni della regione Abruzzo

Legge istitutiva	Legge regionale 24 agosto 2001, n. 45
Presidente	Filippo Lucci
Deleghe I fase	Delibera n. 166/06/CONS Stipula 7 settembre 2006 Decorrenza 1° ottobre 2006

Nell'anno di riferimento il Co.re.com. Abruzzo, in considerazione dei tragici fatti che hanno colpito la città di L'Aquila nell'aprile 2009, è stato costretto ad operare un riassetto organizzativo, stante l'inagibilità della sede principale della Struttura di supporto, che ha comportato la sospensione di tutte le attività istituzionali per alcuni giorni e la rimodulazione dell'orario di lavoro del personale, decentrando la totalità delle attività verso gli uffici di Pescara. La predetta fase di emergenza è cessata nella metà del mese di dicembre dello stesso anno, consentendo nuovamente l'ingresso nella sede principale del Comitato e, quindi, il normale svolgimento delle attività istituzionali.

Per quanto riguarda il settore delle conciliazioni (tabella 4.2), in considerazione delle ragioni sopra esposte, è stato necessario operare un ridimensionamento dell'attività in parola, sospendendo l'esercizio delle funzioni delegate in materia di provvedimenti temporanei (riattivati in data 1 marzo 2010), sebbene il Comitato abbia egregiamente svolto il suo ruolo di assistenza ai cittadini anche attraverso l'attivazione di un numero verde dedicato ai soli utenti terremotati. Nonostante i noti eventi, nel 2009, sono state svolte 1.848 udienze. Gli operatori tutti hanno adottato misure tariffarie agevolate in ragione del disagio della popolazione, il Co.re.com. è stato attento organo di vigilanza a tutela della popolazione colpita dal terremoto.

Relativamente all'attività di vigilanza nella materia della tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale, nel corso del 2009, è stato effettuato un monitoraggio a campione dei programmi delle televisioni regionali dalla sede di Pescara.

In materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, nell'anno 2009, non si sono verificati casi di specie, né, in relazione all'esercizio del diritto di rettifica, è pervenuta alcuna segnalazione al Comitato.

Tabella 4.2. *Co.re.com. Abruzzo - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI*	
Istanze pervenute	1.102	Istanze pervenute	87
Istanze inammissibili	27	Istanze inammissibili	8
Udienze svolte	1.848	Istanze accolte dall'operatore	8
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	704	Rigetto dell'istanza	4
Udienze con parziale esito positivo	4	Provvedimenti temporanei adottati	35
Udienze con esito negativo per mancato accordo	144		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	295		

** Dato relativo al solo trimestre gennaio-marzo 2009 per sospensione servizio successiva al sisma.*
Fonte: Co.re.com. Abruzzo

Comitato per le comunicazioni della regione Basilicata

Legge istitutiva	Legge regionale 27 marzo 2000, n. 20
Presidente	Loredana Albano
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 18 dicembre 2003 Decorrenza 1° gennaio 2004

Nel corso del 2009, il Co.re.com. Basilicata (tabella 4.3) ha conosciuto una sensibile innovazione organizzativa, grazie anche alla sostituzione e all'integrazione del personale assegnato alla Struttura di supporto.

Per quanto riguarda la delega inerente al tentativo obbligatorio di conciliazione, nell'anno di riferimento è stato possibile registrare un rilevante incremento del numero di istanze, dovuto sia alla pubblicità istituzionale svolta in varie forme dal Comitato, sia alla sempre più diffusa conoscenza del servizio in parola da parte dell'utenza regionale.

Relativamente alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni poste a tutela dei minori, il Co.re.com. Basilicata ha operato un attento monitoraggio in riferimento al settore radiotelevisivo locale, e ricevuto segnalazioni di utenti, associazioni o organizzazioni relative a presunte violazioni alla normativa che regola il rapporto tra i minori e la programmazione radiotelevisiva locale. Inoltre, il Comitato ha attivato iniziative di sensibilizzazione al tema, facendosi promotore di campagne e attività dedicate al difficile rapporto tra minori e media. Tra le iniziative, in particolare, è da segnalare l'evento "Anima Nera. Dignità e diritti nel mondo dei minori. Pedofilia: dramma emergente", organizzato dal Co.re.com. Basilicata nel mese di maggio 2009 allo scopo di suscitare un'approfondita riflessione sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia in rapporto con i *media*.

Tabella 4.3. *Co.re.com. Basilicata - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	1.070	Istanze pervenute	73
Istanze inammissibili	2	Istanze inammissibili	1
Udienze svolte	998	Istanze accolte dall'operatore	73
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	617	Rigetto dell'istanza	0
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	4
Udienze con esito negativo per mancato accordo	99		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	282		

Fonte: Co.re.com. Basilicata

Comitato per le comunicazioni della provincia autonoma di Bolzano

Legge istitutiva	Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
Presidente	Hansjorg Kucera
Deleghe I fase	Delibera n. 546/07/CONS Stipula 7 dicembre 2007 Decorrenza 1° marzo 2008

Nella relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2009, il Comitato ha rappresentato la stabilizzazione del proprio ruolo e delle proprie risorse in considerazione della limitatezza del territorio di riferimento per l'esercizio delle materie delegate.

In aggiunta allo svolgimento dell'attività relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione (tabella 4.4) e alla vigilanza in materia di tutela dei minori, il Comitato ha riservato particolare attenzione al processo di passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale nella trasmissione dei programmi televisivi e alle campagne elettorali, europea a giugno e referendaria a ottobre, che non hanno consentito di realizzare ulteriori iniziative a livello locale.

Tabella 4.4. *Comitato provinciale di Bolzano - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	265	Istanze pervenute	81
Istanze inammissibili	2	Istanze inammissibili	0
Udienze svolte	216	Istanze accolte dall'operatore	76
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	149	Rigetto dell'istanza	0
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	5
Udienze con esito negativo per mancato accordo	38		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	29		

Fonte: Comitato Provinciale per le comunicazioni di Bolzano

Comitato per le comunicazioni della regione Calabria

Legge istitutiva	Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, modificata dalla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22
Presidente	Francesco Crifò Gasparro
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS e post sosp. 253/08/CONS Stipula 16 giugno 2004 Decorrenza 1° luglio 2004
Deleghe II fase	Delibera n. 668/09/CONS Stipula 16 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Nel 2009 il Co.re.com. Calabria (tabella 4.5) si è determinato a firmare la convenzione per il conferimento delle ulteriori funzioni delegate associandosi ai Comitati che sono operativi dal 1° gennaio 2010.

Con riferimento al tema delle conciliazioni, la struttura ha seguito con Telecom Italia le procedure designate per l'abbattimento del contenzioso pregresso, improntate a un approccio orientato all'utente, raggiungendo importanti risultati sia in termini di sensibile riduzione dei tempi di attesa nella trattazione delle istanze, sia nel numero delle soluzioni positive.

In materia di vigilanza relativa all'emittenza locale, attraverso il monitoraggio dei palinsesti televisivi, il Comitato ha aderito al programma di ricerca "Global Service", ideato dall'Osservatorio di Pavia e al quale hanno partecipato anche altri Co.re.com., volto alla determinazione della rappresentanza di genere nelle TV locali, come, per esempio, l'alto grado di femminilizzazione del telegiornalismo locale e la valorizzazione dell'universo femminile, nell'ambito della quarta edizione del "*Global Media Editoring Project*".

Tabella 4.5. *Co.re.com. Calabria - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		**PROVVEDIMENTI TEMPORANEI**	
Istanze pervenute	4.809	Istanze pervenute	463
Istanze inammissibili	27	Istanze inammissibili	14
Udienze svolte	4.809	Istanze accolte dall'operatore	421
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	1.659	Rigetto dell'istanza	0
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	28
Udienze con esito negativo per mancato accordo	1.430		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	1.720		

Fonte: Co.re.com. Calabria

Comitato per le comunicazioni della regione Campania

Legge istitutiva	Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9
Presidente	Giovanni Festa
Deleghe I fase	Delibera n. 617/09/CONS Stipula 10 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Il Co.re.com. Campania costituito con la nomina dei suoi componenti a fine 2008, ha immediatamente provveduto ad avviare il procedimento per l'attribuzione delle deleghe da parte dell'Autorità, dotandosi di struttura e risorse che gli hanno consentito di sottoscrivere, in data 10 dicembre 2009, la relativa convenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Sarà, dunque, dal 2010 parte del sistema decentrato cui partecipano gli altri Comitati regionali per le materie della vigilanza sulla tutela dei minori, l'esercizio del diritto di rettifica, la vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, e lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti.

Comitato per le comunicazioni della regione Emilia Romagna

Legge istitutiva	Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni
Presidente	Gianluca Gardini
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 5 febbraio 2004 Decorrenza 1° marzo 2004
Deleghe II fase	Delibera n. 333/09/CONS Stipula 10 luglio 2009 Decorrenza 1° ottobre 2009

La sottoscrizione della convenzione per il conferimento delle ulteriori deleghe al Co.re.com. Emilia-Romagna (tabella 4.6), con effetto dal 1° ottobre 2009, nel confermare il suo ruolo di Regione protagonista, ha consolidato le competenze proprie in materia di monitoraggio già espletate ai sensi delle legge istitutiva e ha aperto nuove prospettive per l'attività di gestione del catasto regionale degli impianti di telecomunicazioni che si intreccia con l'attività delegata di gestione del Registro degli operatori di comunicazione (di seguito R.O.C.).

A fronte dell'acquisizione della delega alla risoluzione delle controversie, il 2009 ha segnato il definitivo consolidamento della funzione conciliativa come attività ordinaria. Tale attività, in costante incremento, ha registrato all'innalzamento della percentuale di accordi raggiunti, anche grazie al rispetto degli impegni assunti da Telecom Italia s.p.a./Tim che ha consentito di chiudere molti accordi prima dell'udienza e all'impegno di Opitel a chiudere la quasi totalità degli accordi in sede di conciliazione.

La collaborazione con la Fondazione forense bolognese, avviata nel 2007, è proseguita per l'organizzazione di attività formative, informative e di ricerca, nonché di supporto operativo in materia di conciliazione e tecniche di composizione alternativa delle controversie.

Sempre in materia di conciliazioni, è stata avviata una collaborazione con il Comune di Cesena per l'attivazione di un servizio di risoluzione a distanza dei procedimenti di conciliazione in videoconferenza con la sede del suddetto Comune, operativo da marzo 2010, volto a incentivare i cittadini ad avvalersi della conciliazione senza doversi recare presso il capoluogo di Regione.

Nell'ambito della delega in materia di tutela dei minori, viene in evidenza la conclusione della ricerca "le buone pratiche della *media-education* nella scuola dell'obbligo", avviata nel 2008, in attuazione della convenzione tra il Co.re.com. e il Dipartimento di scienze dell'educazione dell'Università di Bologna per la sperimentazione e lo svi-

luppo di iniziative di studio, informazione e sensibilizzazione sulle buone pratiche nella *media-education*, e il progetto di educazione ai media "Mi interessano le stelle" volto a promuovere il sapere scientifico attraverso la *media education*, sviluppato in collaborazione con il Centro Zaffiria per l'educazione ai *media*, le emittenti televisive locali, il Dipartimento di astronomia dell'Università degli studi di Bologna e l'Osservatorio astronomico di Bologna.

È stata, inoltre avviata l'indagine conoscitiva su "Media, Bambini e Famiglie", che il Co.re.com. sta realizzando in collaborazione con la società "Reggio Children" di Reggio Emilia, centro specializzato e rinomato a livello internazionale per la promozione e conduzione di progetti di ricerca sull'infanzia; l'indagine, parte di un più ampio progetto biennale che si dovrebbe concludere a maggio 2011, prende le mosse da una riflessione sulla programmazione televisiva rivolta ai minori e si pone come obiettivo la comprensione del ruolo svolto dalla televisione nella vita dei bambini e delle famiglie unitamente alla definizione di strategie educative e didattiche per incrementare il livello di consapevolezza nell'utilizzo dei media da parte di bambini e famiglie.

Nel 2009 è stata replicata l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare che i contenuti e le caratteristiche dell'informazione sportiva siano conformi ai principi dettati dal codice media e sport per l'autoregolamentazione dell'informazione sportiva sottoscritto nel 2007. L'analisi è stata condotta con un approccio socio-semiotico che ha consentito di evidenziare contenuto e tono della comunicazione, grado di interattività con lo spettatore, adeguatezza ad un pubblico di bambini e adolescenti.

L'attività convegnistica correlata all'espletamento delle materie delegate ha riguardato il tema dei minori con il titolo "Le politiche pubbliche nell'ambito della tutela dei minori. I progetti dei Co.re.com. regionali" e "I diritti crescono con te - 20 anni di convenzione ONU".

Con riferimento all'esercizio delle ulteriori funzioni delegate, il Co.re.com. Emilia Romagna ha ricevuto 38 istanze di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti e ha trattato 26 pratiche relative alla gestione del R.O.C.; inoltre, ha dato avvio alla buona pratica di diffusione delle informazioni relative alla disciplina in materia di audiovisivo tra le emittenti televisive locali che, a far data dal 1° ottobre 2009, sono assoggettate al monitoraggio su base campionaria.

Tabella 4.6. *Co.re.com. Emilia Romagna - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		**PROVVEDIMENTI TEMPORANEI**	
Istanze pervenute	3.501	Istanze pervenute	746
Istanze inammissibili	37	Istanze inammissibili	12
Udienze svolte	3.570	Istanze accolte dall'operatore	696
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	2.473	Rigetto dell'istanza	24
Udienze con parziale esito positivo	22	Provvedimenti temporanei adottati	14
Udienze con esito negativo per mancato accordo	722		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	353		

Fonte: Co.re.com. Emilia Romagna

Comitato per le comunicazioni della regione Friuli Venezia Giulia

Legge istitutiva	Legge regionale 10 aprile 2001, n. 1
Presidente	Paolo Francia
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 29 gennaio 2004 Decorrenza 1° febbraio 2004
Deleghe II fase	Delibera n. 333/09/CONS Stipula 10 luglio 2009 Decorrenza 1° ottobre 2009

Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha confermato il suo ruolo trainante (tabella 4.7), sottoscrivendo la convenzione per l'esercizio delle ulteriori funzioni delegate con decorrenza 1° ottobre 2009, e, dunque, scegliendo di partecipare alla prima sperimentazione del processo di decentramento delle ulteriori funzioni a livello territoriale.

In generale, il Comitato ha rinnovato la propria struttura, organizzazione e sede al fine di ottimizzare le risorse impiegate e conseguire risultati apprezzabili dalla comunità, anche innovando e introducendo nuove modalità di approccio alle problematiche di competenza.

Con riferimento, in particolare, alla materia delegata relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione, che costituisce l'attività delegata più consistente in termini di risorse impegnate e risultati vantati, si segnala che il Comitato ha affrontato una nuova sperimentazione di un nuovo software per il servizio di conciliazione in videoconferenza, non avendo avuto buon esito il sistema adottato l'anno precedente; tale strumento, al momento attivo solo nella sede di Pordenone e in sperimentazione a Tolmezzo e Udine, offre la possibilità al gestore di telefonia e al conciliatore di operare reciprocamente senza doversi spostare dalle sedi di residenza agevolando soprattutto gli utenti non residenti che, in tal modo, possono svolgere l'udienza di conciliazione recandosi presso la sede Ufficio Relazioni con il Pubblico regionale più vicina.

In merito alla delega relativa alla tutela dei minori, il Co.re.com. ha realizzato il monitoraggio "Minori e valori. Monitoraggio sulla programmazione delle emittenti del Friuli Venezia Giulia durante la fascia protetta dalle 16.00 alle 19.00", caratterizzato dalla rilevazione dei valori trattati nel corso della programmazione in fascia protetta. L'obiettivo della ricerca è stato, aldilà del controllo istituzionale sul rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei minori, approfondire il contenuto del messaggio passato dalla televisione ad un pubblico minore, con il presupposto che la televisione, oltre a divertire, svolge una funzione persuasiva (soprattutto per quanto riguarda la pubblicità) e contribuisce alla formazione dell'identità dei giovani (soprattutto dei bambini, nel caso in cui si considera che l'eventualità che non ci siano i genitori a "mediare" il messaggio).

In merito al rapporto tra *media* e minori, tema di portata più generale, il Co.re.com. ha promosso e co-organizzato le seguenti iniziative trasversali:

a) "Profilo Giovani: esplorare e promuovere la realtà giovanile nella provincia di Trieste": progetto realizzato in collaborazione con lo SLORI (*Slovenski Raziskovalni Inštitut* - Istituto Sloveno di Ricerche);

b) "Studiare e giocare sul web: le opportunità e i rischi delle nuove tecnologie": convegno realizzato in collaborazione con il "Tutore pubblico dei minori" del Friuli Venezia Giulia.

Nel campo della comunicazione, nel corso del 2009, il Co.re.com. ha organizzato numerosi eventi, dei quali meritano menzione, anche in ragione della specificità delle materie trattate:

a) "La conciliazione nel settore delle telecomunicazioni" (Pordenone, 6-7-13 e 14 novembre);

b) "Gli Amministratori locali e la comunicazione istituzionale" (Udine, 20-21 novembre).

Relativamente all'esercizio delle ulteriori funzioni delegate, il Co.re.com. Friuli Venezia Giulia ha ricevuto 55 istanze di risoluzione di controversie tra operatori e utenti e ha trattato tre richieste di certificazione al R.O.C., mentre ha svolto un attento lavoro di preparazione delle emittenti al monitoraggio, istruendole sulla normativa, e promuovendone il rispetto, al fine di non incorrere nelle sanzioni disposte dalla legge.

Tabella 4.7. *Co.re.com. Friuli Venezia Giulia - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI*	
Istanze pervenute	1.372	Istanze pervenute	120
Istanze inammissibili	4	Istanze inammissibili	4
Udienze svolte	901	Istanze accolte dall'operatore	99
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	867	Rigetto dell'istanza	0
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	7
Udienze con esito negativo per mancato accordo	217		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	55		

** Dato relativo al periodo giugno-dicembre 2009.*
Fonte: Co.re.com. Friuli Venezia Giulia

Comitato per le comunicazioni della regione Lazio

Legge istitutiva	Legge regionale 3 agosto 2001, n. 19
Presidente	Francesco Soro
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 18 dicembre 2003 Decorrenza 1° gennaio 2004
Deleghe II fase	Delibera n. 668/09/CONS Stipula 16 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Per il Co.re.com. del Lazio, il 2009 è stato l'anno nel quale si è concluso l'iter di assegnazione delle nuove deleghe, che gli attribuiscono nuove e maggiori responsabilità. Un potenziamento di funzioni che ha imposto un rafforzamento della Struttura di supporto ed una maggiore capacità di azione, tale da consentire al Co.re.com. Lazio di fare fronte ai nuovi compiti. A tal fine, il Co.re.com. ha adottato un nuovo regolamento interno al fine di disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato stesso.

Il 2009 è stato anche l'anno nel quale il Comitato ha assunto una centralità nei confronti della Regione Lazio mai riscontrata in passato, grazie anche all'intensa collabo-

razione avuta durante tutta la delicata fase di transizione al digitale terrestre. Una centralità testimoniata anche dalla campagna di comunicazione voluta dalla Regione per informare i cittadini sulle funzioni del Co.re.com. e dal ruolo che la Regione stessa ha voluto assegnare al Comitato nella fase di transizione al digitale.

Il Co.re.com. ha commissionato all'Università La Sapienza di Roma di realizzare, mesi prima dello *switch-over*, una ricerca sull'industria televisiva nel Lazio, sulle potenzialità e sulle possibili criticità per cittadini e imprese del passaggio al digitale, i cui esiti hanno rappresentato un'essenziale base di lavoro per la regione Lazio, ma anche un importante punto di riferimento per le altre regioni interessate al passaggio al digitale nel corso del 2010.

In materia di controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, il 2009 è stato l'anno nel quale il Co.re.com. Lazio ha ridotto in modo drastico i tempi di attesa per le conciliazioni, riuscendo, nonostante il pesantissimo arretrato pregresso, a ridurre le attese da 18 mesi a 3 mesi e mezzo. Nella tabella 4.8 si riportano i dati relativi all'attività svolta nell'anno 2009 nella materia relativa ai tentativi obbligatori di conciliazione con la precisazione che un alto numero di rinvii in udienza, pari a 1.331, fa risultare il numero delle udienze svolte di molto superiore a quelle in cui è stata ritualmente celebrata la procedura di conciliazione, corrispondenti a 7.725.

Inoltre, il Co.re.com., in collaborazione con il Consiglio regionale e con l'Assessorato alla Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa, ha realizzato una campagna informativa su l'intero territorio regionale, attraverso la diffusione di spot video, messaggi radiofonici, affissioni di manifesti e locandine, nonché *brochure* e opuscoli informativi sulle modalità di presentazione delle istanze, svolgimento delle udienze, e ogni altra informazione utile, relativa ai tentativi di conciliazione presso il Co.re.com. Inoltre, è stato attivato un numero verde al fine di garantire una veloce e esaustiva risposta alle numerose richieste di informazioni dei cittadini.

Nel settore audiovisivo, il Co.re.com. ha deciso di realizzare il concorso "Premio qualità 2009 - Tv locali". Con tale premio, finalizzato ad incentivare e valorizzare la creatività e la produzione radiotelevisiva della regione, si intende promuovere il miglioramento della qualità nella programmazione televisiva locale mettendo in evidenza e premiando le realtà virtuose dell'emittenza locale laziale; nella struttura del premio, conforme alle caratteristiche del "Bollino di Qualità" realizzato dal Co.re.com. Lazio nel 2007, sono state introdotte nuove categorie di premi che si è ritenuto potessero valorizzare al meglio le peculiarità del territorio e la specificità dell'emittenza locale.

Per quanto riguarda, in particolare, la materia relativa alla tutela dei minori, nel corso del 2009 il Co.re.com., avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di Pavia, ha realizzato un monitoraggio della programmazione trasmessa dalle emittenti locali durante le ore della fascia protetta e verificato l'assenza di trasmissioni a contenuto scabroso o violento nella fascia oraria dalle 07.00 alle 22.30.

Inoltre, in collaborazione con la società informatica regionale "LAIT s.p.a.", è stato avviato il progetto "Osservatorio emittenti televisive locali della Regione Lazio". Tale progetto permette la registrazione delle emittenti televisive locali ricevibili attraverso un applicativo di rete internet che consente di registrare contemporaneamente fino a cinque programmi televisivi in maniera casuale (con particolare attenzione alla fascia protetta 16:00-19:00); trasferire i filmati registrati dall'archivio centrale alla sede del Co.re.com. e archiviare e conservare le registrazioni, per mezzo di un apparecchio (archivio dati) dedicato, per 3 mesi.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/1990, in materia di esercizio di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale e per i compiti di vigilanza nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento dell'Autorità relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, nel corso del 2009, non sono state rilevate richieste che presupponessero un intervento del Co.re.com.

Tabella 4.8. *Co.re.com. Lazio - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		**PROVVEDIMENTI TEMPORANEI**	
Istanze pervenute	6.198	Istanze pervenute	1.121
Istanze inammissibili	0	Istanze inammissibili	30
Udienze svolte	9.056	Istanze accolte dall'operatore	810
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	5.343	Rigetto dell'istanza	151
Udienze con parziale esito positivo	55	Provvedimenti temporanei adottati	130
Udienze con esito negativo per mancato accordo	1.788		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	539		

Fonte: Co.re.com. Lazio

Comitato per le comunicazioni della regione Liguria

Legge istitutiva	Legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5
Presidente	Pasqualino Serafini
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 19 febbraio 2004 Decorrenza 1° marzo 2004

Relativamente all'attività di conciliazione (tabella 4.9), il Co.re.com. registra un aumento delle istanze di conciliazione e rileva che molti casi si sarebbero potuti risolvere preventivamente se gli operatori telefonici disponessero di un servizio clienti più efficace. Le controversie hanno frequentemente ad oggetto il traffico verso i numeri a tariffazione specifica e i servizi offerti dai nuovi operatori su infrastrutture di operatori esistenti.

Si sottolinea, infine, il successo dell'attività di consulenza agli utenti in merito allo svolgimento di tale attività delegata.

Per quanto attiene alla attività a tutela dei minori, il Co.re.com. ha dato avvio a una serie di progetti:

- una indagine conoscitiva sull'utilizzo di internet da parte dei minori;

- una campagna d'informazione circa le competenze istituzionali del Co.re.com.;

- l'organizzazione di una serie di convegni sotto il tema comune "minori multimedialità";

- la realizzazione, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni, di uno spot sui pericoli della navigazione in rete da parte dei minori;

- iniziative per la sensibilizzazione di minori ed adolescenti nei confronti delle problematiche relative all'uso di internet.

Il Co.re.com. è, inoltre, intervenuto con una campagna informativa nei confronti delle emittenti locali volta alla eliminazione dai televideo di pagine a contenuto erotico.

Tabella 4.9. *Co.re.com. Liguria - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	1.443	Istanze pervenute	275
Istanze inammissibili	0	Istanze inammissibili	16
Udienze svolte	1.762	Istanze accolte dall'operatore	175
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	935	Rigetto dell'istanza	29
Udienze con parziale esito positivo	17	Provvedimenti temporanei adottati	55
Udienze con esito negativo per mancato accordo	643		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	167		

Fonte: Co.re.com. Liguria

Comitato per le comunicazioni della regione Lombardia

Legge istitutiva	Legge regionale 28 ottobre 2003 n. 20
Presidente	Maria Luisa Sangiorgio
Deleghe I fase	Delibera n. 95/05/CONS Stipula 3 marzo 2005 Decorrenza 1° maggio 2005
Deleghe II fase	Delibera n. 617/09/CONS Stipula 16 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Nel 2009 il Co.re.com. Lombardia, consolidando l'indirizzo di particolare attenzione alla tutela dell'utenza telefonica, ha ulteriormente implementato il sistema informatico di gestione delle conciliazioni al fine di semplificare le procedure e ottimizzare l'organizzazione del lavoro, che ha registrato un lieve decremento nel numero delle istanze pervenute rispetto all'anno precedente (tabella 4.10).

In particolare, sono state soddisfatte le richieste dell'Autorità relative alla modalità di gestione informatizzata dei dati. Inoltre, la struttura ha partecipato alla sperimentazione con Telecom Italia delle procedure per l'abbattimento del contenzioso pregresso, svoltasi con successo nel rispetto degli obiettivi temporali prefissati.

In materia di tutela dei minori, il Comitato ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro dell'Osservatorio regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale (di seguito USR) della Lombardia, con un coinvolgimento sempre più stretto delle scuole sull'attività di prevenzione educativa, concretizzato in strumenti e documentazioni didattiche sulle tematiche relative ai minori e all'esigenza di una loro attenta tutela.

Inoltre, si è conclusa l'attività di ricerca su "*Eukids on-line*" ed "*Italian kids on-line*", ovvero sui fattori di rischio e i modelli culturali che conformano l'utilizzo di internet da parte dei minori ed è proseguita, in collaborazione con l'USR lombardo e con i

Co.re.com. della Puglia e dell'Emilia Romagna, la ricerca sulla *media education* nelle scuole elementari e medie che si concluderà nella prima metà del 2010.

Infine, è stato istruito un procedimento in materia di esercizio del diritto di rettifica e non si sono verificate situazioni che necessitassero un intervento del Comitato in materia di pubblicazione di sondaggi.

Tabella 4.10. *Co.re.com. Lombardia - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	4.662	Istanze pervenute	997
Istanze inammissibili	152	Istanze inammissibili	44
Udienze svolte	5.677	Istanze accolte dall'operatore	900
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	3.657	Rigetto dell'istanza	19
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	31
Udienze con esito negativo per mancato accordo	753		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	1.267		

Fonte: Co.re.com. Lombardia

Comitato per le comunicazioni della regione Marche

Legge istitutiva	Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8
Presidente	Marco Moruzzi
Deleghe I fase	Delibera n. 18/04/CONS Stipula 28 luglio 2004 Decorrenza 1° settembre 2004

Nell'ambito della comunicazione istituzionale, il Comitato ha potenziato il proprio sito internet, divenuto strumento di sempre maggiore interesse per la comunità, curandone il costante aggiornamento, con più che soddisfacenti risultati in termini di accesso medio settimanale, passato in pochi mesi dai circa 500 ai 1.500 visitatori. Ottimi risultati ha dato anche la diffusione della testata giornalistica multimediale "Co.re.com. *media news*" nata con l'obiettivo di migliorare la comunicazione del Comitato e fare sinergia con il sito internet e le iniziative svolte nel territorio.

Nel corso del 2009, il Co.re.com. Marche ha ulteriormente potenziato la propria struttura di monitoraggio con cui effettua a campione attività di osservazione sui contenuti trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, allestendo una sala con apparecchiature più adeguate alle nuove e maggiori esigenze. Inoltre, il Comitato ha mantenuto la possibilità di disporre gratuitamente, in virtù della convenzione esistente con la Facoltà di Scienza delle comunicazioni dell'Università di Macerata, di una sede dalla quale è possibile effettuare il monitoraggio delle programmazioni televisive analogiche e digitali di emittenti non altrimenti captabili dal capoluogo di Regione.

Nell'ambito del Coordinamento nazionale dei Co.re.com., il Co.re.com. Marche si è qualificato come uno dei principali referenti, nel campo delle politiche di tutela per i minori nei rapporti con i *mass-media*.

Per quanto concerne la delega relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione tra

operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (tabella 4.11), nel corso dell'anno 2009, si è registrato un considerevole aumento del numero delle istanze, dovuto sia alla politica adottata dalle compagnie telefoniche, sia all'aumento generalizzato del contenzioso. Per fronteggiare il rilevante incremento dell'attività, che nel 2009 ha registrato 2.500 pratiche, si è reso necessario un consistente potenziamento del personale deputato a tale attività, assolto con l'istituzione di due premi di studio per giovani conciliatori, con il rinnovo di un'apposita convenzione a titolo gratuito con la Camera di commercio di Ancona e con la stipulazione di una nuova convenzione con quella di Macerata, trasferendo, in questo modo, presso tali uffici le pratiche in eccedenza.

Con riferimento alla delega in materia di tutela dei minori, è da evidenziare l'impegno del Co.re.com., di concerto con emittenti locali, enti, istituzioni e scuole, volto a valorizzare e migliorare l'offerta televisiva, attraverso il continuo monitoraggio dei palinsesti, l'attività di segnalazione delle violazioni del Codice di autoregolamentazione TV e Minori e la prosecuzione della campagna contro la pedopornografia *on-line*, attuata in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante incontri informativi rivolti agli insegnanti, ai genitori e, più direttamente, ai bambini.

Come nel precedente anno, è stato proseguito il progetto "Produrre televisione in classe", in collaborazione con Rai Tre, finalizzato alla realizzazione, da parte degli alunni delle scuole medie inferiori coinvolte, di veri e propri TG organizzati in classe sotto la supervisione di personale qualificato, allo scopo di favorire una reale comprensione delle notizie e una lettura critica delle stesse.

Il 2009 è stato anche caratterizzato dall'avvio presso l'Università di Macerata del Master universitario di II livello in "Giornalismo Partecipativo", sostenuto, tra gli altri, dallo stesso Co.re.com. Marche.

Tabella 4.11. *Co.re.com. Marche - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		**PROVVEDIMENTI TEMPORANEI**	
Istanze pervenute	1.926	Istanze pervenute	86
Istanze inammissibili	702	Istanze inammissibili	5
Udienze svolte	1.224	Istanze accolte dall'operatore	70
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	653	Rigetto dell'istanza	0
Udienze con parziale esito positivo	2	Provvedimenti temporanei adottati	11
Udienze con esito negativo per mancato accordo	255		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	314		

Fonte: Co.re.com. Marche

Comitato per le comunicazioni della regione Molise

Legge istitutiva	Legge regionale 26 agosto 2002, n. 18
Presidente	Federico Liberatore
Deleghe I fase	Delibera n. 617/09/CONS Stipula 16 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Il Co.re.com. Molise, dopo essere stato rinnovato nella sua composizione, ha provveduto ad avviare il procedimento per l'acquisizione delle deleghe da parte dell'Autorità, conclusosi con la sottoscrizione della convenzione in data 16 dicembre 2009. La convenzione, con efficacia a partire dal 1°gennaio 2010, completa il sistema decentrato di garanzia nel settore delle comunicazioni sull'intera penisola per le materie della vigilanza sulla tutela dei minori, l'esercizio del diritto di rettifica, la vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, e lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti.

Comitato per le comunicazioni della regione Piemonte

Legge istitutiva	Legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1
Presidente	f.f. Roberto Rosso
Deleghe I fase	Delibera n. 18/04/CONS Stipula 16 giugno 2004 Decorrenza 1° luglio 2004

L'anno 2009 è stato per il Co.re.com. Piemonte un anno di consolidamento dell'esperienza già acquisita nell'esercizio delle deleghe di prima fase, testimoniato anche dall'adozione di un nuovo logo che sintetizza la poliedrica attività e ne rappresenta l'azione comunicativa, e di rafforzamento delle proprie dotazioni in termini di personale e organizzazione.

In relazione alla delega relativa all'attività conciliativa (tabella 4.12), in tale anno, a fronte di un consistente incremento delle istanze presentate dagli utenti nei confronti dei gestori telefonici, il Co.re.com. Piemonte ha provveduto ad un potenziamento delle risorse umane e strumentali, al fine di espletare l'attività delegata in maniera sempre più efficiente ed efficace e di offrire all'utenza un servizio soddisfacente. Il flusso procedurale e organizzativo dell'attività di conciliazione ha conosciuto un sensibile miglioramento, dovuto sia ad interventi organizzativi concernenti la procedura amministrativa, sia ad un più razionale ed efficiente utilizzo del personale. Inoltre, l'ulteriore implementazione del programma informatico per la gestione delle pratiche relative all'attività conciliativa ha reso possibile una riduzione delle fasi di lavorazione e una maggiore efficienza.

Per quanto riguarda la delega relativa alla vigilanza in materia di tutela dei minori, nel corso del 2009 sono pervenute al Co.re.com. 119 segnalazioni da parte dell'Associazione AIART, che hanno dato luogo a 97 preistruttorie inoltrate all'Autorità per i seguiti di competenza, di cui 8 per presunte violazioni da parte delle emittenti televisive locali.

Nel corso dell'anno di riferimento, è stata realizzata, con la collaborazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino la ricerca avente per oggetto "Bambini e ragazzi davanti alla tv: il consumo, le preferenze, le aspettative", i cui risultati sono stati raccolti nel volume "Le trappole del verosimile - tv dei ragazzi e qualità: analisi e proposte".

Oltre allo sviluppo del progetto di *media education* "Teleintendo", nel corso dell'anno scolastico sono stati programmati percorsi di educazione ai linguaggi televisivi destinati ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

In materia di esercizio del diritto di rettifica e di pubblicazione di sondaggi, non vi sono state situazioni che necessitassero un intervento del Comitato.

Tabella 4.12. *Co.re.com. Piemonte - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	3.807	Istanze pervenute	861
Istanze inammissibili	58	Istanze inammissibili	0
Udienze svolte	3.985	Istanze accolte dall'operatore	772
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	3.168	Rigetto dell'istanza	0
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	89
Udienze con esito negativo per mancato accordo	483		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	825		

Fonte: Co.re.com. Piemonte

Comitato per le comunicazioni della regione Puglia

Legge istitutiva	Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3
Presidente	Giuseppe Giacovazzo
Deleghe I fase	Delibera n. 615/06/CONS Stipula 21 novembre 2006 Decorrenza 1° gennaio 2007
Deleghe II fase	Delibera n. 333/09/CONS Stipula 10 luglio 2009 Decorrenza 1° ottobre 2009

L'anno 2009 del Co.re.com. Puglia è stato caratterizzato da due eventi di rilievo: l'adesione alla convenzione per l'acquisizione delle ulteriori funzioni delegate, attive dal 1°ottobre 2009, ad Otranto, in data 10 luglio 2009 e l'assegnazione del premio "*European eGovernment Awards*" da parte dell'Unione europea per l'eccellenza raggiunta nella gestione delle controversie con gli operatori telefonici. Da segnalare che, nell'anno di riferimento, è stato stipulato un nuovo accordo con l'Istituto Pugliese per il Consumo (IPC), che raccoglie le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative presenti in Puglia, in esecuzione del quale il Comitato metterà a disposizione la sua struttura di monitoraggio al fine di verificare eventuali violazioni, in tema di pubblicità, da parte delle emittenti locali.

In aggiunta ai brillanti risultati relativi alla gestione delle conciliazioni (tabella 4.13), nell'ultimo trimestre dell'anno, acquisita la delega da parte dell'Autorità, il Co.re.com. Puglia ha ricevuto 72 istanze di definizione della controversia.

In materia di tutela dei minori, il Comitato ha promosso i diversi progetti avviati negli anni precedenti, quali la diffusione e pubblicizzazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dei prodotti e filmati del progetto "Teleduchiamoci", nei confronti delle emittenti locali e, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, è stato diffuso l'opuscolo su Codice di autoregolamentazione TV e minori (A tu per tu con radio e tv) nelle scuole.

Sono stati presentati nel corso del convegno "Ragazzi davanti al video" tutti i video-clip realizzati nell'ambito del programma Teleduchiamoci, quale realizzazione del corso *media education*, istituito in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regiona-

le della Puglia, rivolto ai docenti al fine di fornire loro gli strumenti pratici e teorici per insegnare ai giovani come correttamente relazionarsi con i *media*.

Nell'anno di riferimento, il Comitato non ha ricevuto segnalazioni di presunte violazioni dell'art. 10 comma 3 e 4 della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, né relativamente al mancato rispetto dei criteri fissati nel regolamento dell'Autorità in tema di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.

Nell'ambito del monitoraggio delle emittenti radiotelevisive, ancor prima di ricevere la nuova delega, con decorrenza 1 ottobre 2009, il Comitato, d'intesa con la struttura, ha deciso di avviare un monitoraggio sperimentale durante la campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative. La Struttura operativa ha perfezionato un sistema in grado di ricevere, registrare e conservare tutte le trasmissioni di 49 canali che trasmettono sul territorio regionale. In virtù di quanto innanzi, ha potuto affidare all'Università di Bari, sia pure in via sperimentale, un'analisi quantitativa di rilevazioni su 11 emittenti indicate dal Comitato durante la campagna elettorale per le amministrative 2009.

Nel primo periodo di attività sul R.O.C., il Co.re.com. Puglia ha trattato un totale di 40 pratiche comprensive di domande di iscrizione, certificazione e variazione.

Tabella 4.13. *Co.re.com. Puglia – Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	4.619	Istanze pervenute	810
Istanze inammissibili	170	Istanze inammissibili	17
Udienze svolte	5.003	Istanze accolte dall'operatore	284
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	2.473	Rigetto dell'istanza	445
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	280
Udienze con esito negativo per mancato accordo	1.527		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	1.003		

Fonte: Co.re.com. Puglia

Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della regione Sardegna

Legge istitutiva	Legge regionale 28 luglio 2008, n. 11
Presidente	in attesa di nomina
Deleghe	no deleghe

Per quanto riguarda il Co.re.rat. Sardegna successivamente all'approvazione della legge regionale istitutiva, del luglio 2008, è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature dei componenti, con scadenza luglio 2009, ma il Consiglio regionale non ha ancora perfezionato il procedimento di nomina del Comitato. Pertanto, in attesa di tale adempimento, è ancora operativo il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, il cui Presidente è Antonio Ghiani. Ai fini di consentire la piena applicazione della legge regionale n. 21 del 2008, l'Autorità ha scritto varie lettere di sollecito, tra le quali degna di particolare evidenza è quella inviata dal Presidente Calabrò nel novembre 2009.

Comitato per le comunicazioni della regione Sicilia

Legge istitutiva	Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 101, modificato dall'articolo 23 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2
Presidente	Lorenzo Alessi
Deleghe	no deleghe

Il Comitato attualmente in carica, nominato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 196 del 14 maggio 2007 in seguito a delibera della Giunta regionale n. 173 del 9 maggio 2007, e insediatosi in data 10 luglio 2007, non è stato ancora dotato di Struttura di supporto idonea ad esercitare le funzioni delegate e, pertanto, non ha provveduto ad avviare il procedimento di acquisizione delle stesse. Al fine di consentire la piena applicazione della legge regionale istitutiva del comitato, vi è stato, nel corso del 2009, uno scambio epistolare tra il Presidente dell'Autorità Calabrò e il presidente del Co.re.com. Sicilia.

Comitato per le comunicazioni della regione Toscana

Legge istitutiva	Legge regionale 25 giugno 2002
Presidente	Marino Livolsi
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 28 gennaio 2004 Decorrenza 1° febbraio 2004
Deleghe II fase	Delibera n. 617/09/CONS Stipula 16 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Il 2009 è stato un anno caratterizzato dal rilevante impegno organizzativo e gestionale profuso dal personale del Co.re.com. Toscana, in vista del conferimento delle nuove funzioni delegate e della loro effettiva operatività a partire dal 1° gennaio 2010.

Per quanto concerne la delega relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione (tabella 4.14), nel corso del 2009, il Co.re.com. Toscana ha registrato un significativo aumento delle istanze di conciliazione rispetto all'anno precedente, di cui la quasi totalità ha ricevuto accoglimento. Inoltre, si è assistito ad una graduale riduzione dei tempi di convocazione dell'udienza di conciliazione dalla data di presentazione dell'istanza, fino a raggiungere una media di 40 giorni. I risultati descritti sono stati raggiunti, in primo luogo, grazie ad un consistente investimento sul fronte delle risorse umane deputate a tale attività e all'implementazione della procedura informatica acquisita nel 2007, tesa a semplificare il procedimento e ad accelerare i tempi di lavorazione delle pratiche, e, in secondo luogo, a una campagna pubblicitaria sulle emittenti radiofoniche e televisive locali che ha promosso l'attività del Co.re.com. e, in particolare l'attività conciliativa.

Inoltre, dall'anno di riferimento, è stata offerta agli utenti la possibilità di compilare l'istanza di conciliazione *on-line* e di svolgere le stesse udienze di conciliazione per via telematica, con l'importante risultato di contrarre ulteriormente i tempi di attesa e di rendere possibile la fruizione del servizio per i residenti in province lontane dalla sede del Comitato, oltre a continuare a garantire un'assistenza informata sui servizi di conciliazione, attraverso la collaborazione con il Difensore Civico regionale e i Difensori Civici toscani.

In relazione all'attività di tutela dei minori, si evidenzia come, nel corso del 2009, il Co.re.com. Toscana abbia attuato un costante monitoraggio sperimentale delle emittenti radiotelevisive locali, coinvolgendo anche la stampa, i cui risultati sono stati discussi nel convegno "Giovani e violenza sulla stampa toscana", svoltosi in data 1° dicembre 2009. Infine, è proseguita l'attività di riconoscimento della qualità della programmazione radiotelevisiva, con l'attribuzione del premio "La buona tv per la Toscana".

Tabella 4.14. *Co.re.com. Toscana - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	3.924	Istanze pervenute	758
Istanze inammissibili	149	Istanze inammissibili	89
Udienze svolte	3.642	Istanze accolte dall'operatore	484
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	2.369	Rigetto dell'istanza	83
Udienze con parziale esito positivo	14	Provvedimenti temporanei adottati	102
Udienze con esito negativo per mancato accordo	737		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	522		

Fonte: Co.re.com. Toscana

Comitato per le comunicazioni della provincia autonoma di Trento

Legge istitutiva	Legge provinciale 16 dicembre 2005 n. 19
Presidente	Enrico Paissan
Deleghe I fase	Delibera n. 695/06/CONS Stipula 16 marzo 2007 Decorrenza 1° aprile 2007
Deleghe II fase	Delibera n. 617/09/CONS Stipula 16 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha concluso nell'anno 2009 il processo di acquisizione delle ulteriori funzioni delegate sottoscrivendo, in data 16 dicembre 2009, la convenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2010, e affiancandosi ad altri otto Co.re.com. nella sperimentazione del processo di decentramento delle ulteriori funzioni a livello territoriale.

Il Comitato ha, così, consolidato le competenze finora acquisite e rafforzato il suo ruolo istituzionale; in particolare, relativamente alla delega concernente la risoluzione delle controversie (tabella 4.15), avendo registrato un rilevante numero di istanze di conciliazione nel 2009, si è candidato a rivestire il ruolo di "difensore civico" dei cittadini nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.

Con specifico riferimento alla delega relativa alla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo, il Comitato ha avviato contatti con alcuni Co.re.com. di altre Regioni, allo scopo di rendere la trattazione della materia organica e ottimizzando lo sfruttamento delle sinergie transregionali.

Nell'anno di riferimento, il Comitato si è, inoltre, relazionato con altre istituzioni presenti sul territorio, allo scopo di pervenire alla sottoscrizione, già a partire dal 2010,

di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine, in particolare con il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Trentino Alto Adige e con gli Uffici Scolastici, aventi a oggetto la formazione e informazione sui pericoli della rete internet e dei nuovi *media*.

Tabella 4.15. *Comitato provinciale di Trento - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	333	Istanze pervenute	92
Istanze inammissibili	3	Istanze inammissibili	0
Udienze svolte	304	Istanze accolte dall'operatore	35
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	232	Rigetto dell'istanza	37
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	20
Udienze con esito negativo per mancato accordo	51		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	21		

Fonte: Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento

Comitato per le comunicazioni della regione Umbria

Legge istitutiva	Legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3
Presidente	Luciano Moretti
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 5 febbraio 2004 Decorrenza 1° marzo 2004
Deleghe II fase	Delibera n. 617/09/CONS Stipula 16 dicembre 2009 Decorrenza 1° gennaio 2010

Il 2009 è stato un anno caratterizzato dalla riorganizzazione della Struttura di supporto del Co.re.com. Umbria, in vista del conferimento delle nuove funzioni delegate e della loro effettiva operatività a partire dal 1° gennaio 2010, anche attraverso l'acquisizione di nuove risorse umane specializzate.

Per quanto attiene la delega inerente al tentativo obbligatorio di conciliazione (tabella 4.16), rispetto all'anno precedente il 2009 ha visto un graduale aumento delle istanze.

Relativamente alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni poste a tutela dei minori, è stato effettuato il monitoraggio della programmazione delle emittenti televisive locali, per un totale di 454 giorni, all'esito del quale è stato riscontrato un sostanziale rispetto della normativa di riferimento e ravvisata la necessità di coinvolgere, in questa attività di controllo, tutti gli operatori della comunicazione, al fine di promuovere una televisione maggiormente adatta ai minori.

Il Co.re.com. Umbria ha, inoltre, monitorato l'informazione sportiva, verificando il rispetto del Codice media e sport.

L'attività di monitoraggio è svolta dal Co.re.com. Umbria quasi totalmente in maniera elettronica, vantando una posizione di avanguardia nel panorama nazionale,

sia per quanto concerne l'esperienza maturata nel corso degli anni, sia per le tecnologie sviluppate a tal fine.

Nel mese di marzo 2009, il Comitato ha stipulato un protocollo d'intesa con il Dipartimento Istituzioni e Società della Facoltà di scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento di una ricerca dal titolo "Umbria.it Analisi delle realtà e delle tendenze dell'informazione regionale digitale".

Infine, il Co.re.com. Umbria ha organizzato l'undicesima edizione del concorso-festival "Comunicare in Umbria", intitolato per l'anno di riferimento "Palii, feste, leggende e tradizioni", riservato alla produzione radiotelevisiva regionale, avente l'obiettivo di valorizzare ed incentivare la creatività e la produzione radiotelevisiva e telematica della Regione.

Tabella 4.16. *Co.re.com. Umbria - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		**PROVVEDIMENTI TEMPORANEI**	
Istanze pervenute	1.159	Istanze pervenute	275
Istanze inammissibili	17	Istanze inammissibili	10
Udienze svolte	1.142	Istanze accolte dall'operatore	142
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	723	Rigetto dell'istanza	20
Udienze con parziale esito positivo	8	Provvedimenti temporanei adottati	103
Udienze con esito negativo per mancato accordo	542		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	145		

Fonte: Co.re.com. Umbria

Comitato per le comunicazioni della regione Valle D'Aosta

Legge istitutiva	Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26
Presidente	Corrado Bellora
Deleghe I fase	Delibera n. 402/03/CONS Stipula 17 dicembre 2003 Decorrenza 1° gennaio 2004

Nel corso del 2009, la Valle d'Aosta è stata la seconda regione italiana, dopo la Sardegna, a essere interessata dal passaggio integrale dal sistema televisivo analogico a quello digitale; tale esperienza ha conferito maggior valore anche alla partecipazione ai lavori del Coordinamento nazionale dei Co.re.com. e al confronto con gli altri Comitati dei quali, comunque, ha deciso di non condividere la scelta di sottoscrivere la convenzione per il conferimento delle ulteriori deleghe.

Per quanto riguarda la delega in materia di conciliazioni (tabella 4.17) è stato registrato un aumento delle istanze, che, anche in ragione del potenziamento della Struttura operativa, sono state evase con successo.

In relazione all'attività espletata relativa alla materia della tutela dei minori, il Comitato ha ricevuto 26 segnalazioni di presunte violazioni della normativa vigente da parte dell'associazione AI@RT "Associazione Spettatori onlus di Torino"; il Co.re.com. ha svolto le relative preistruttorie e trasferito gli atti di accertamento all'Autorità per eventuali procedimenti sanzionatori.

Inoltre, nel medesimo ambito, si è concluso in data 4 agosto 2009 il progetto "Educazione ai Mass Media – Istituzioni scolastiche", consistente in uno stage di formazione presso la sede del Co.re.com. di uno studente di un liceo artistico.

Infine, il Co.re.com della Valle d'Aosta nel quadro del 4° Convegno Nazionale ed Europeo in materia di *media education* "Medi@tando", tenutosi il 20 ottobre 2009 a Bellaria, ha contribuito alla discussione generale dell'assemblea plenaria con la relazione "Le politiche pubbliche nell'ambito della tutela dei minori – i progetti del Co.re.com. Valle d'Aosta", facendo propri i temi della Raccomandazione della Commissione europea n. 6464/C/2009 concernente: "Alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva" entrata in vigore nel dicembre 2009.

Tabella 4.17. *Co.re.com. Valle d'Aosta – Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	259	Istanze pervenute	32
Istanze inammissibili	1	Istanze inammissibili	0
Udienze svolte	234	Istanze accolte dall'operatore	24
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	137	Rigetto dell'istanza	0
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	8
Udienze con esito negativo per mancato accordo	48		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	49		

Fonte: Co.re.com. Valle d'Aosta

Comitato per le comunicazioni della regione Veneto

Legge istitutiva	Legge regionale 10 agosto 2001
Presidente	Roberto Pellegrini
Deleghe I fase	Delibera n. 18/04/CONS Stipula 23 dicembre 2004 Decorrenza 1° febbraio 2005

Le attività esercitate dal Co.re.com. Veneto nel 2009 hanno riguardato prevalentemente l'effettuazione dei tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie tra utenti e gestori (tabella 4.18) di comunicazioni elettroniche e tutti gli adempimenti istruttori e organizzativi connessi, per i quali è stato necessario potenziare le risorse umane della Struttura di supporto.

In materia di tutela dei minori, sono state effettuate numerose istruttorie su denunce e segnalazioni concernenti la violazione del divieto di trasmissione di programmi che presentano scene pornografiche, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nel corso del 2009, molte sono state le iniziative volte a promuovere tra i cittadini l'attività del Comitato. In particolare, merita menzione l'ottava edizione del "Premio Emilio Vesce – Informazione e diritti della persona", dedicata al tema "Parole tifose e immagini violente. Quando le notizie sono ultras". Al Premio, che ha visto la partecipa-

zione di numerosi studenti universitari, è stata data risonanza dai siti *web* delle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.

Inoltre, anche quest'anno, è stato finanziato dal Comitato il Programma di ricerca "L'informazione televisiva in Regione Veneto" realizzato dall''Università di Trieste, con la direzione scientifica del Prof. Paolo Feltrin. I risultati sono stati presentati nel corso del convegno "L'informazione televisiva locale. L'esperienza veneta e le prospettive future" i cui atti sono stati pubblicati.

Tabella 4.18. *Co.re.com. Veneto - Attività conciliativa*

CONCILIAZIONI		PROVVEDIMENTI TEMPORANEI	
Istanze pervenute	2.650	Istanze pervenute	757
Istanze inammissibili	20	Istanze inammissibili	157
Udienze svolte	1.650	Istanze accolte dall'operatore	613
Udienze con esito positivo (compresi gli accordi pre-udienza)	1.072	Rigetto dell'istanza	53
Udienze con parziale esito positivo	0	Provvedimenti temporanei adottati	53
Udienze con esito negativo per mancato accordo	578		
Mancata comparizione di una o di entrambe le parti	0		

Fonte: Co.re.com. Veneto

4.2.2. Il Consiglio nazionale degli utenti

Il Consiglio nazionale degli utenti (CNU), istituito, presso l'Autorità, dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249/97, ha interrotto la propria attività alla fine del 2009, a pochi mesi dalla scadenza naturale della consiliatura, a seguito di una sentenza del Tar Lazio che ha accolto un ricorso avverso la delibera di nomina dei suoi componenti. Prima di procedere al rinnovo del Consiglio, è emersa, pertanto, la necessità di modificare il regolamento per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento di questo importante organismo, anche al fine di adeguarlo alla legge 6 febbraio 2006, n. 37, recante modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, il cui art. 1 dispone che nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità. Si è peraltro ritenuto opportuno effettuare, prima dare corso a dette modifiche, una consultazione pubblica, la cui procedura è entrata ormai nella fase conclusiva, al fine di acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione da parte di tutti gli interessati.

Il Consiglio nell'ultimo anno ha proseguito la sua intensa azione di salvaguardia dei diritti degli utenti dei servizi di *media* audiovisivi ed ha posto una particolare cura nella tutela dei minori. A tal fine, si è attenuto nella propria azione al dettato costitu-

zionale in materia di libertà di informazione ricordando costantemente agli operatori del sistema della comunicazione la necessità di osservare costantemente i principi fondamentali che la normativa internazionale, comunitaria e nazionale detta in materia di tutela degli utenti. Il Consiglio, in base alla legge istitutiva, ha il potere di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità, al Parlamento, al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati del settore audiovisivo. La sua rappresentatività risale agli utenti dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi nel loro complesso, collettività molto più diffusa di quella appartenente alle pur numerose associazioni[110] che nell'ultima consiliatura hanno effettuato le designazioni in base alle quali sono stati scelti i suoi componenti[111].

In questa sede si ritiene opportuno pubblicare, seppure in forma sintetica, la relazione prodotta dal Consiglio nazionale degli utenti al termine della consiliatura e che tocca i punti salienti dell'attività svolta dal medesimo nel periodo dal 2006 al 2009. Detta relazione è stata, peraltro, pubblicata integralmente sul sito *web* del Cnu.

Il Consiglio nazionale degli utenti ha svolto un'intensa attività di tutela dei cittadini utenti dei *media* (radio, televisione, cinema, videotelefonia, internet, videogiochi) in sintonia non solo con il mondo dell'associazionismo ma anche con l'Autorità nel rispetto dei ruoli ed in piena autonomia. Anche se sono oggettivamente evidenti l'ampiezza del lavoro compiuto, va subito rilevato il divario esistente tra la complessa attività svolta ed i risultati concreti conseguiti sul piano della crescita di efficacia dell'azione di tutela affidata al Consiglio nazionale degli utenti. Su questo divario hanno avuto notevole influenza sia fattori generali esterni al Consiglio nazionale degli utenti, sia problemi e carenze dello stesso Consiglio. Su questi fattori è opportuno soffermarsi, se pur per grandi linee, allo scopo di individuarne le cause e contribuire a delineare possibili interventi e iniziative finalizzate ad accrescere l'efficacia della sua azione di tutela. Per quanto attiene al quadro generale del sistema dell'audiovisivo, vanno innanzi tutto rilevati la notevole concentrazione dei poteri economici, politici e mediatici, la crescita dei *media*, lo sviluppo tecnologico di quelli elettronici, la loro interconnessione nonché la generalizzazione e l'aumento del numero degli utenti. Questa crescita, pur positiva, ha tuttavia reso ancora più impellente la necessità di una azione di tutela degli utenti dei media, al fine di garantire un'informazione corretta e un intrattenimento basato su programmi rispettosi della dignità della persona e dell'identità culturale. Su quest'accresciuta esigenza di tutela ha notevolmente influito il carente quadro normativo, condizionato dalla peculiare situazione del nostro sistema radiotelevisivo, segnato da un costante e progressivo degrado di qualità e di cultura, dal prevalere di logiche mercantili, dal conseguente ruolo sempre meno centrale del servizio pubblico anch'esso coinvolto nel diffuso processo di decadenza qualitativa. Particolarmente inadeguata è la

110 ADICONSUM – Associazione di consumatori; ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori; AGE- Associazione italiana genitori; AIART - Associazione italiana ascoltatori radio tele-teatro-cine spettatori; Associazione per l'autogestione dei servizi e le solidarietà; AIDU - Associazione italiana docenti universitari; Associazione in medio media; ANMIC - Associazione nazionale mutilati invalidi civili; ACI - Azione Cattolica Italiana; AFN - Azione per le famiglie nuove; Cittadinanza attiva; CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori; CONFCONSUMATORI - Associazione di consumatori, per i consumatori; CGD - Coordinamento genitori democratici nazionale; Lega consumatori; Lunaria; Movimento consumatori; MDC - Movimento difesa del cittadino; MPV- Movimento per la vita; Save the children; UCIM - Unione cattolica insegnanti medi; UCSI - Unione cattolica stampa italiana; UISP - Unione italiana sport per tutti; UNC - Unione nazionale consumatori.

111 Presidente Luca Borgomeo; Vicepresidente Remigio Del Grosso; Consiglieri: Marina D'Amato; Paolo Landi; Piergiorgio Liverani; M. Micaela Fagiolo D'Attilia; Monica Multari; Giovanni Pagano; Paolo Piccari; Marco Ramadori; Mario Russo.

tutela dei minori, utenti più vulnerabili e più esposti ai pericoli di una negativa ed eccessiva fruizione dei media. Negli ultimi anni la tutela dei minori, in quanto utenti dei media, ha notevolmente perso efficacia, esponendo i minori, a partire dalla primissima infanzia, alle conseguenze negative sul piano psico-fisico e relazionale di programmi televisivi, film, contenuti di internet e videogiochi inadatti.

La necessità di una maggiore tutela dei minori è stata rilevata concordemente sia da rapporti sulla situazione sociale del Paese elaborati da importanti istituti di ricerca sia dalla stampa più seria e responsabile ed è stata inoltre constatata dall'opinione pubblica, specialmente quella più consapevole della emergenza educativa denunciata da importanti entità culturali e religiose e resa evidente dal difficile ruolo delle tradizionali agenzie educative quali famiglia e scuola contrastate e superate nel loro difficile e delicato compito dall'invasiva azione formativa, spesso di fatto deviante, del complesso sistema dei media.

Di fronte a questa esigenza di tutela si registra non solo l'inadeguata iniziativa del complessivo sistema istituzionale, ma anche la non sufficiente azione di protesta e di proposta del corpo sociale ed in particolare di quella parte dell'associazionismo che ha per finalità la specifica tutela dei cittadini. Quest'ultimo aspetto viene richiamato anche quando si affronta il tema del ruolo svolto dal Consiglio nazionale degli utenti e dei limiti evidenti della sua possibile iniziativa politico-culturale, nonostante l'impegno ed il lavoro dei suoi membri.

È infatti evidente che trae autorevolezza e potere anche dal collegamento esistente tra i singoli membri del Consiglio nazionale degli utenti e le associazioni che propongono le loro candidature e attraverso le quali il Consiglio indirettamente dovrebbe rappresentare il vasto mondo dell'associazionismo italiano. Se questo collegamento è carente e debole e se, soprattutto, le associazioni, fatte le doverose eccezioni, non sono molto attive né partecipative nell'azione di tutela, ovvero se non riescono coinvolgere gli iscritti nei vari temi della tutela né contribuiscono ad un collegamento con il Consiglio, ne consegue l'attenuarsi della capacità del Consiglio stesso di interpretare le aspettative degli utenti e di svolgere una significativa azione di tutela dei loro interessi e diritti. Queste considerazioni mirano a porre le premesse per un rilancio ed un potenziamento del nuovo Consiglio che andrà a costituirsi e che ci si augura opererà in una linea di continuità con quello che ha operato dal febbraio 2006 al dicembre 2009.

Un'ultima riflessione riguarda la visibilità del Consiglio presso l'opinione pubblica, visibilità che è stata ricercata per far conoscere agli utenti l'attività del Consiglio e per accrescere negli utenti la consapevolezza dell'importanza dei propri diritti e della propria funzione nella società. In questa direzione va rilevata una maggiore presenza del Consiglio nazionale degli utenti negli organi di informazione; rispetto al passato è indubbio che in questo modo il Consiglio nazionale degli utenti sia uscito dall'anonimato. A questo risultato ha indubbiamente contribuito la predisposizione di un logo, la diffusione di una *brochure* illustrativa dell'attività del Consiglio ed un'accresciuta attenzione ai rapporti con le agenzie e gli organi di stampa.

Nei nuovi scenari delineati dallo sviluppo tecnologico, il Consiglio nazionale degli utenti ha costantemente riaffermato i diritti dei minori anche nel campo della comunicazione, tra i quali ricordiamo – sempre con riferimento alle loro capacità cognitive ed espressive e al loro livello di evoluzione e di formazione – quelli all'uso degli strumenti di comunicazione, all'espressione, mediante questi mezzi, della propria opinione; alla conoscenza del mondo e quello alla sicurezza anche dai rischi di induzione a comportamenti illeciti o di accesso a contenuti nocivi e indesiderati.

Le innovazioni in atto nel campo della telefonia mobile – in particolare per quanto riguarda le sinergie con internet e l'adozione di nuovi sistemi di videofonia – contribuiscono ad accrescere le opportunità comunicative anche per le nuove generazioni e, al tempo stesso, ripropongono in termini nuovi la questione della tutela dei minori.

In seguito alla constatata fruizione da parte di minori di contenuti pornografici attraverso videotelefoni, il Consiglio ha iniziato una serie di audizioni con i gestori di telefonia mobile – H3G, Vodafone, Wind e Telecom Italia – per approfondire un fenomeno dai risvolti inquietanti (cfr. delibera n. 6 del 18/9 2006). Gli incontri con i gestori di telefonia mobile hanno permesso di verificare le modalità di accesso a tali servizi che, pur se formalmente riservati ai maggiorenni, sono di fatto fruibili e fruiti anche da minori. È stato così messo a punto un documento su "Telefonia mobile e minori" (cfr. delibera n. 7 del 15 ottobre 2006) per richiamare l'attenzione delle Istituzioni, dei gestori e dell'opinione pubblica sull'urgenza di contrastare la fruizione da parte dei minori di contenuti pornografici attraverso il cellulare. Il documento evidenzia la carenza di un efficace quadro normativo, l'inadeguatezza dell'attuale codice di autoregolamentazione dei gestori, soprattutto nel campo della tutela dei minori e la necessità di arrivare alla formulazione di contratti più chiari, con l'uso di codici specifici per l'accesso ai servizi per adulti. Il CNU ribadisce che in questo campo è essenziale il ruolo dei genitori e, più in generale, di quanti sono chiamati a svolgere funzioni educative. La maggiore sicurezza di bambini e ragazzi dall'accesso a contenuti illegali o nocivi deve essere perseguita anche attraverso un potenziamento delle conoscenze e delle capacità dei genitori, finalità su cui devono convergere sia le istituzioni pubbliche sia gli stessi operatori evitando l'uso distorto a fini commerciali delle nuove possibilità tecnologiche. In definitiva, l'assetto di regole esistenti nel campo dei servizi di telefonia mobile in relazione alle esigenze di tutela dei minori si limita a contenere generiche affermazioni di principio, senza una precisa definizione delle misure da adottare, non definisce un sistema sanzionatorio efficace sia per l'inadeguata entità delle sanzioni previste che per la trasparenza e la certezza delle procedure, non prevede organi di garanzia con caratteri di autonomia, in grado di garantire trasparenza e indipendenza nelle valutazioni, inadeguato e subalterno sembra essere il ruolo attribuito alle Istituzioni nella tutela dei minori riferito ai servizi a valore aggiunto della telefonia in genere. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in base alla documentazione raccolta dal CNU, ha emanato al fine di risolvere tali problematiche la delibera n. 661/06/CONS del 15 novembre 2006.

Non è più procrastinabile la riforma della normativa relativa alla Commissione di revisione cinematografica. Tale riforma è strettamente collegata alla tutela dei minori nel più ampio panorama della comunicazione audiovisiva. La definizione di una nuova normativa di riferimento, prospettata dal disegno di legge n. 3014 "Norme a Tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi", è stata approfondita attraverso audizioni con produttori, esercenti, autori e distributori e ha portato ad una analisi (cfr. delibera n. 14 del 2 aprile 2007) della situazione attuale e delle prospettive future. Il Consiglio ritiene, che occorra definire una nuova normativa che preveda la distinzione dei ruoli e la responsabilità delle diverse categorie coinvolte, l'adozione di un sistema di autocertificazione da parte degli stessi produttori. È perciò necessario definire una procedura e una griglia di valutazione che consentano l'omogeneità dei comportamenti e la successiva verifica. Il controllo dovrà essere affidato a un organismo pubblico autorevole e indipendente che verifichi il rispetto dei criteri di valutazione, commini le eventuali sanzioni nei casi di inadempienza. Il Consiglio sostiene, inoltre, la necessità di una significativa presenza di educatori e di genitori nell'ambito dell'organismo pubblico sopra richiamato e di una definizione della nuova normativa che individui ulteriori fasce di età.

Particolare attenzione è stata riservata alla denuncia di trasmissioni dai contenuti diseducativi trasmesse nella fascia oraria protetta o nel *prime time*. Il Consiglio si è fermamente opposto alla introduzione nel nostro Paese di un canale satellitare per neonati e ha denunciato la carenza di una adeguata offerta televisiva per i bambini e gli adolescenti nei canali Rai. L'attenzione ai contenuti televisivi adatti al pubblico dei minori si è espressa anche nella proposta del CNU al Parlamento e al Governo (cfr. delibera n. 8 del 21 novembre 2006) di inserire nell'art. 6 del disegno di legge n. 1825 sulla disciplina del settore televisivo un emendamento relativo al controllo della messa in onda di trasmissioni con contenuti pornografici inadatti ai minori in orari lontani dai palinsesti della "fascia protetta". Viva soddisfazione è stata espressa dal CNU per l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inteso a limitare la messa in onda, non solo nelle ore notturne, di trasmissioni di carattere puramente pornografico.

Il CNU ha dedicato particolare attenzione alla diffusione di videogiochi inadatti ai minori, auspicando un maggiore controllo in questo campo. Dopo l'audizione dei rappresentanti della produzione e distribuzione di videogiochi il Consiglio ha organizzato un convegno in cui sono stati approfonditi sia i rischi sia le valenze educative di tali strumenti e i possibili modi di una loro regolamentazione.

Più volte il CNU ha dibattuto le problematiche inerenti alle modalità da applicare per garantire un uso più sicuro di internet e contrastare il gravissimo fenomeno della pedopornografia in rete. È urgente individuare strategie in grado di oscurare in tempi rapidi il provider responsabile della messa in rete dei servizi incriminati, come già realizzato su iniziativa del Ministero delle comunicazioni, creando sinergie operative tra istituzioni e associazioni per la tutela dei minori onde rendere più efficace il lavoro di controllo e di repressione svolto dalla Polizia postale.

Il CNU ha proposto un riassetto globale della materia *media* e minori, uniformando dal punto di vista normativo televisione, internet, videogiochi e telefonia. Il Consiglio ha sostenuto la necessità di un sistema unitario di regole di co-regolamentazione dei vari ambiti mediatici per una più sicura tutela dei miniori che garantisca il loro corretto sviluppo psicofisico. Affinché tale riassetto sia efficace e consenta rapidità di intervento e operatività, occorre prevedere un più preciso sistema di vigilanza e sanzioni. Tale processo si dovrebbe articolare nella definizione di un Codice *media* e minori, che fissi principi generali e criteri oggettivi per gli operatori dei quattro settori citati nel predisporre servizi e prodotti. All'elaborazione di tale Codice, che dovrebbe avere validità *erga omnes*, dovrebbero provvedere, con un coordinamento istituzionale, operatori e utenti. Produttori e operatori dovranno autocertificare, la conformità del prodotto al Codice prima della diffusione.

Fondamentale per un corretto uso dei *media* è la formazione dei minori attraverso campagne scolastiche di sensibilizzazione di minori e adulti ad un uso corretto del mezzo televisivo, che il CNU ha sollecitato presso i ministeri competenti e alle quali ha contribuito mediante la partecipazione di un proprio membro.

Il Consiglio nazionale degli utenti ha dedicato grande attenzione a tutti gli aspetti relativi sia alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte della Rai sia alla qualità della sua programmazione. Il Consiglio si è sempre dichiarato contrario ai periodici aumenti del canone Rai ed al suo ipotizzato abbinamento alla bolletta elettrica, preferendo la soluzione della riscossione tramite la fiscalità generale, al fine anche di eliminare l'endemica evasione della tassa. In questa materia, il Consiglio ha anche evidenziato che il problema principale del servizio pubblico radiotelevisivo non è quello di stanare gli evasori, bensì quello di far recuperare alla Rai la sua funzione di crescita cul-

turale e sociale e di formazione del gusto. A parere del Consiglio sino a quando la qualità della programmazione Rai sarà omologata a quella delle televisioni commerciali sarà difficile affrontare il problema dell'evasione del canone, di cui da più parti si chiede l'abolizione. Il miglior modo di recuperare l'evasione è dimostrare ai cittadini che le risorse pubbliche vengono spese correttamente. Il CNU ha richiesto, a tal fine, che la Rai renda pubbliche le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dal canone di abbonamento, i cui periodici aumenti, infatti, non sarebbero giustificati in base alla contabilità separata predisposta dalla concessionaria: da questa, infatti, emergerebbe che gli introiti derivanti dalla pubblicità inserita nei programmi definiti di servizio pubblico che ammonterebbero a oltre il 70% dell'intera programmazione Rai, vengono in buona parte assegnati alla gestione commerciale dell'azienda, contribuendo a far registrare un passivo della parte pubblica che, altrimenti, non sussisterebbe. Il CNU, infine, dopo aver valutato la regolamentazione della pubblicità nei sistemi televisivi pubblici europei, soprattutto la misura adottata dal governo francese, ha auspicato analoghi cambiamenti anche nel nostro Paese. Al riguardo e tenuto conto anche delle prime reazioni dei telespettatori francesi, il CNU ha osservato che l'atteggiamento negativo dell'utenza italiana nei confronti della pubblicità televisiva è dovuta al sostanziale aggiramento delle norme previste dagli artt. 4 e 37 del Testo unico della radiotelevisione, per cui tutte le emittenti operano un autentico bombardamento pubblicitario in ogni ora del giorno. Il Consiglio ha quindi auspicato che le Istituzioni competenti possano essere messe in grado di scoraggiare tali comportamenti. Già tale impegno produrrebbe un primo risultato sul piano del miglioramento della qualità dell'offerta televisiva e della tutela dei telespettatori psicologicamente più indifesi per età e per condizioni personali. L'eliminazione della pubblicità dal servizio pubblico, a parere del CNU dovrebbe essere necessariamente accompagnata da un deciso recupero di qualità della programmazione.

Anche nel corso del 2009 è proseguita l'attiva partecipazione del rappresentante del Consiglio nazionale degli utenti al Comitato scientifico Rai, costituito nel luglio 2007 con il compito di realizzare un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo (*progetto Qualitel*) e di verificarne il raggiungimento. Purtroppo, nei primi mesi dell'anno si è dovuta registrare la cancellazione del progetto originale e l'elaborazione di un nuovo autonomo e più economico sistema di indagine (c.d. *Mini-Qualitel*) sulla base delle seguenti motivazioni: la realizzazione del progetto messo a punto dal Comitato scientifico comportava un esborso oscillante tra 4 e 6 milioni di euro; la situazione di grave crisi finanziaria del 2008, che comporta per Rai perdite in bilancio consistenti, con prospettive di ulteriori aggravi nel 2010, ha portato la Commissione paritetica Ministero/Rai a riesaminare la questione Qualitel. Nell'ambito della Commissione, il Ministero ha richiesto alla Rai di definire un progetto maggiormente equilibrato in termini di efficacia e di efficienza. La Rai, sulla base del vecchio progetto condiviso con il Comitato, ha sviluppato un nuovo capitolato che, fermi restando gli obiettivi del primo, ne modifica l'impostazione metodologica al fine di contenere i costi, che si stimano al di sotto di un milione di euro. Al riguardo, il Comitato scientifico si è dissociato dalla decisione rilevando la modifica delle condizioni contenute nel Contratto di servizio 2007/2009. Da parte sua, il CNU ha stigmatizzato tale violazione della Rai dell'art. 3 del Contratto di servizio, così come ha evidenziato ulteriori violazioni in tema di: omogenea diffusione del digitale sul territorio, di valorizzazione delle specificità territoriali, di messa a disposizione degli utenti di adeguati spazi di comunicazione, di mancato rispetto delle norme sulla tutela dei minori con la messa in onda di programmi che possono creare angoscia

e di pubblicità nel corso di cartoni animati. Inoltre, la mancata sottotitolazione dei programmi di approfondimento ed intrattenimento e l'assenza di almeno un'edizione del TGR regionale in ciascuna regione, tradotta nella LIS (lingua italiana dei segni) e con sottotitoli.

Il CNU, inoltre, è più volte intervenuto sui risvolti legati all'introduzione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, evidenziando le difficoltà cui sono andati incontro gli utenti. Al riguardo, il CNU, pur condividendo l'opinione generale che il nuovo sistema consente una fruizione televisiva con qualità audio/video decisamente all'avanguardia ed una maggiore possibilità di scelta tra canali, ha rilevato la carenza dell'attività di informazione istituzionale e televisiva ed ha invitato a stabilire regole più cogenti a salvaguardia dell'utenza e controlli adeguati per evitare profitti indebiti delle imprese a danno dei consumatori.

Il CNU, infine, ha stigmatizzato l'avvio delle trasmissioni televisive dedicate ai bambini sino a tre anni di età ed ha precisato che si tratta di una televisione *babysitter*, che esclude possibilità di divertimento per bambini che data l'età, non hanno ancora elaborato sufficienti attività cognitive capaci di interazione, critica e scelta. Al riguardo il CNU ha richiesto l'intervento dell'Autorità affinché disponga, così come avvenuto in Francia, una campagna di informazione che segnali i rischi della visione dei programmi televisivi per i minori di tre anni.

Il Consiglio nazionale degli utenti è intervenuto con decisione rispetto ai servizi di alcuni gestori che consentivano e favorivano la ricarica gratuita in cambio della messa in rete di foto o video di carattere osceno. Il CNU, inoltre, rilevato che l'accesso a contenuti cosiddetti sensibili era normalmente consentito a meno che non se ne chiedesse l'esclusione, ha proposto e ottenuto che l'accesso ai tali materiali debba essere oggetto di una richiesta esplicita dell'utente nei confronti del gestore.

Il CNU ha inoltre chiesto la realizzazione di una campagna informativa nei confronti dei genitori per ricordare che la prima responsabilità della tutela dei minori anche nel campo della telefonia appartiene ai genitori, che l'inibizione permanente dei servizi a valore aggiunto è un diritto senza alcun onere e che l'eventuale ripristino di un servizio disabilitato sia condizionato alla digitazione di un PIN fornito soltanto agli adulti. Il CNU ha inoltre chiesto che l'attuale Codice di autoregolamentazione divenga vincolante per tutti gli operatori; che sia al più presto nominato il Garante esterno già previsto, ma ancora inesistente; che le sanzioni siano rapportate al profitto realizzato e sia prevista, nei casi più gravi, l'inibizione del servizio mediante la sospensione o la revoca della licenza. Poiché, infine, dalle audizioni degli operatori di telefonia mobile, è emerso che ciascuno di questi fa riferimento a differenti scale di valutazione dei contenuti per adulti, il Consiglio nazionale degli utenti ha auspicato un approfondimento congiunto del tema, al fine di pervenire ad una definizione dei parametri di valutazione.

La pratica commerciale scorretta degli addebiti in bolletta per servizi non richiesti ha portato a più interventi del Consiglio e anche a numerose sanzioni inflitte ai gestori da parte dell'Autorità ed è stato possibile, in tal modo, ottenere una normativa più stringente sulle telefonate delle famiglie nelle ore serali. Anche il problema delle numerazioni a valore aggiunto è stato oggetto di numerose segnalazioni di utenti che riscontravano nelle loro bollette addebiti non giustificati. Il Consiglio ha proposto e ottenuto la regolamentazione di questo servizio con l'introduzione del diritto alla disabilitazione di questi numeri e di introduzione di un codice PIN di accesso. In più occasioni il CNU si è pronunciato sul fenomeno della c.d. *retention* rivolta ad ostacolare e rendere più difficoltoso il passaggio da un operatore all'altro, oltre ai numerosi casi in cui il consumatore si è

trovato privo del servizio. Il CNU ha sostenuto la scelta dell'abolizione del costo delle ricariche impegnandosi successivamente sul diritto al trasferimento del credito residuo su una nuova carta prepagata. Altro risultato apprezzabile è stato quello relativo alla fissazione del costo massimo degli SMS, che non può superare quello in vigore nell'Unione europea. Ha anche sostenuto che l'adozione di differenti criteri quali costo/secondo, costo/minuto, scatto alla risposta e altri rendono difficilmente comparabili i vari piani tariffari e che i motori di ricerca di comparazione possono svolgere un ruolo molto limitato in assenza di un criterio che deve essere quello dell'abolizione dello scatto alla risposta e come unico riferimento il costo/secondo di cui ogni operatore deve indicare i costi. Il CNU ha, infine, sempre precisato che la banda larga rappresenta il nuovo servizio universale che deve essere garantito a tutte le aree del territorio a costi accessibili.

Il Consiglio nazionale degli utenti ha rilevato che se l'esigenza di abbattere le barriere architettoniche può considerarsi un dato già acquisito, altrettanto non può dirsi delle barriere comunicative, che impediscono alla persona disabile di accedere a molti dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche, dalle aziende concessionarie di servizi pubblici o che erogano servizi di pubblica utilità, limitando così l'esercizio pieno dei suoi diritti di cittadinanza attiva. Il Consiglio ha più volte ricordato che la legge n. 4/2004 recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici in particolare se della pubblica amministrazione o servizi di pubblica utilità. La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, inoltre, nella direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni adottata con la delibera n. 179/03/CONS, ha sottolineato l'esigenza che gli organismi di telecomunicazione indichino le misure atte a favorire ogni forma di fruizione differenziata, per realizzare condizioni di parità d'accesso ed eguaglianza d'uso dei servizi di telecomunicazioni ai disabili ed agli anziani, nonché per favorire l'eliminazione delle barriere di comunicazione. Per favorire il massimo accesso delle persone disabili ai canali comunicativi, il Consiglio nazionale degli utenti ha ribadito la necessità di adottare una Carta dei servizi per il superamento delle barriere comunicative, che costituisca un modello generale di riferimento per tutti i soggetti interessati e i cui principi fondamentali sono la non discriminazione nell'erogazione dei servizi che devono essere erogati senza discriminazione nei confronti di qualsiasi tipologia di utenti; l'accessibilità al servizi, la continuità dei servizi che devono essere assicurati con continuità agli utenti disabili e la diffusione delle buone pratiche volte alla promozione di una sensibilità e responsabilità diffusa nei confronti della comunicazione rivolta a persone con disabilità.

4.2.3. Gli organi di *governance* degli Impegni di Telecom Italia

Il Comitato NGN Italia

Con la delibera n. 64/09/CONS del 13 febbraio 2009, l'Autorità ha istituito "un gruppo di lavoro multilaterale con funzioni consultive aperto alla partecipazione degli

operatori interessati", denominato "Comitato NGN Italia" (art. l, comma l)[112]. Il Comitato, insediatosi presso la sede della stessa Autorità per un periodo iniziale di tre anni[113], è stato chiamato a svolgere i seguenti compiti:

i) elaborare, su richiesta dell'Autorità, proposte e soluzioni relative a questioni attinenti agli aspetti tecnici, organizzativi ed economici connessi alla transizione alle reti NGN (art. l, comma 2);

ii) individuare e sottoporre all'attenzione dell'Autorità particolari problemi attinenti alla transizione alle reti NGN (art. l, comma 3).

Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, il Comitato ha il compito di "promuovere un quadro condiviso" dagli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche in relazione a definizioni, strutture, principi operativi e modelli per la transizione alle reti NGN, quello di "definire linee guida" con riguardo ai profili tecnici ed economici di tale transizione e, infine, di "promuovere una posizione comune sulla interoperabilità e l'interconnessione dei sistemi di rete IP", anche alla luce di eventuali accordi già in vigore (art. l, comma 4, lett. *a-c*).

Il Presidente del Comitato è una "personalità esterna" all'Autorità, nominata tra i soggetti "di riconosciuta competenza in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica" (art. 2, comma 1). La delibera n. 64/09/CONS stabilisce che il Presidente "riferisce al Consiglio sull'attività del Comitato con relazioni periodiche trimestrali" (art. 2, comma 9). Il Presidente coordina e dirige i lavori del Comitato e lo rappresenta nei confronti dell'Autorità, svolgendo le funzioni previste dalla delibera istitutiva.

Il Comitato si avvale altresì di un Segretario, designato dall'Autorità all'interno del proprio personale (art. 2, comma 4) al quale sono "affidati i compiti di organizzare ed assistere alle riunioni e agli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche e collaborare alla predisposizione degli atti" (art. 2, comma 4). Per l'espletamento delle sue funzioni, il Presidente si avvale, oltre che del Segretario, anche di un gruppo di lavoro interno all'Autorità di cui all'art. 2, comma 5, della delibera, rafforzato da collaboratori esterni dotati dei necessari requisiti di competenza e indipendenza scelti dal Presidente stesso. Sono stati chiamati a svolgere il ruolo di Presidente e quello di Segretario rispettivamente il prof. Francesco Vatalaro dell'Università di Roma Tor Vergata e il dott. Giovanni Cazora, funzionario dell'Autorità.

Ciascun operatore aderente al Comitato nomina un rappresentante come punto di riferimento (*reference point*) per la partecipazione ai lavori del Comitato (art. 2, comma 3). Il Comitato può formare al proprio interno gruppi di studio, definendone compiti, composizione e durata (art. 2, comma 5).

La disciplina dettata dalla delibera n. 64/09/CONS, nella sua essenzialità, delinea una struttura destinata ad operare in modo flessibile, anche gravando in maniera assai limitata sul *budget* dell'Autorità e, pertanto, come gruppo di lavoro multilaterale altamente efficiente incardinato presso l'Autorità, di cui è organo interno aperto alla par-

112 L'intento di istituire un "Comitato NGN Italia aperto a tutti gli operatori del mercato delle telecomunicazioni, incaricato di individuare, affrontare e sottoporre all'Autorità questioni attinenti gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici, connessi al passaggio alle reti di nuova generazione", era stato manifestato dall'Autorità nella delibera n. 718/08/CONS del 15.12.2008, recante l'approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom nell'ambito di una serie di procedimenti di natura regolamentare e sanzionatoria (v. parr. 66 e 73 della delibera). Negli impegni, Telecom Italia si è obbligata ad aderire a tale gruppo di lavoro multilaterale (v. punto 9.5.).

113 Al termine del triennio, Agcom valuterà se prorogare l'attività del Comitato (art. 2, commi 8 e 11, come modificati dalla delibera n. 293/09/CONS del 4 giugno 2009).

tecipazione di tutti gli operatori interessati[114] a fornire un contributo costruttivo nella direzione dello sviluppo delle NGN nel Paese. La funzione essenziale del Comitato è pertanto raccogliere, senza particolari vincoli formali, le diverse istanze e i contributi provenienti dalle imprese del settore, onde fornire, a cura del suo Presidente, al Consiglio dell'Autorità un quadro informativo più completo e dettagliato possibile e proposte di risoluzione dei problemi aperti.

L'avvio dell'operatività del Comitato

Dopo una fase preparatoria, le attività del Comitato sono state formalmente avviate il 23 luglio 2009, con la prima riunione plenaria a cui hanno preso parte i primi 21 soggetti che hanno aderito al Comitato. Attualmente i componenti del Comitato, che includono i rappresentanti dei principali operatori italiani, hanno raggiunto 40 unità. Hanno altresì volontariamente deciso di supportare le attività del Comitato imprese costruttrici e installatrici di reti NGN, di rilevanza nazionale ed internazionale, che sono sentite all'interno di uno specifico tavolo tecnico, che conta 14 aderenti.

Successivamente è stato proposto un piano delle attività del Comitato che è stato approvato nella riunione del 20 ottobre 2009.

Fin dalla prima fase, le attività del Comitato sono state articolate in gruppi tematici, incaricati di esaminare specifici argomenti affidati loro, a partire da quelli definiti nel Piano di lavoro. In particolare, il piano delle attività del Comitato prevede una struttura organizzativa separata in 5 gruppi tematici afferenti ad aspetti tecnico-architetturali, economico-finanziari, di interconnessione e dei servizi di nuova generazione.

Sono state anche previste attività di sperimentazione al fine di identificare punti di criticità che possono verificarsi nella realizzazione della nuova rete, con particolare riferimento alle problematiche di cambio di operatore, di allacciamento dell'utente finale e di interazione con enti locali e condomini per l'uso delle infrastrutture di posa. Le prime sperimentazioni che sono state previste riguardano l'identificazione di soluzioni per la condivisione delle infrastrutture di edificio utilizzate per il cablaggio ottico e le modalità di realizzazione di un *database* delle infrastrutture di posa esistenti in Italia. La creazione di un *database* contenente le informazioni tecniche sulle infrastrutture di posa disponibili dovrebbe facilitare, attraverso la condivisione tra soggetti diversi delle risorse disponibili, la pianificazione degli investimenti degli operatori che intenderanno sviluppare reti di accesso NGN.

Sono state altresì avviate attività di predisposizione di modelli di costo per la valutazione di costo-beneficio di possibili mix tecnico-architetturali di reti NGN e di progetti di finanziamento, dal lato della domanda, di collegamenti a banda ultralarga degli utenti finali.

Dal 23 luglio 2009, data di avvio ufficiale dei lavori, fino al mese di aprile 2010, il Comitato si è riunito in assemblea plenaria quattro volte; inoltre, i singoli gruppi tematici, che svolgono attività di predisposizione di linee guida, si sono riuniti per sei volte con cadenza bisettimanale.

Le attività in corso

La predisposizione di una proposta non vincolante di Linee guida - Con la delibera n. 73l/09/CONS del 16 dicembre 2009, intervenendo in tema di obblighi regolamen-

114 È altresì prevista la partecipazione di associazioni, sia pure con certe limitazioni, ed è consentita l'audizione di altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo delle NGN.

tari nei mercati dell'accesso alla rete fissa, l'Autorità ha affidato al Comitato l'incarico di predisporre, entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, una proposta non vincolante di "Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN" (in seguito "Linee guida"), con specifico riferimento, tra l'altro, a quattro temi (art. 73, comma 6):

i) procedure di migrazione dal rame alla fibra ottica;

ii) eventuali modalità di *unbundling* degli accessi in fibra;

iii) modalità per la disciplina delle condizioni di offerta dei servizi *bitstream* su fibra;

iv) condizioni di condivisione delle infrastrutture, ivi comprese le installazioni nei condomini.

Il Comitato ha quindi avviato le attività di predisposizione delle Linee guida, sottoponendo agli operatori una serie di questionari tecnico-economici volti ad acquisire proposte per la disciplina della transizione verso le reti di accesso di nuova generazione.

In merito alla migrazione, il Comitato ha affrontato le problematiche legate ai tempi e alle modalità di migrazione degli utenti, degli operatori interconnessi e dei servizi su rete di accesso in fibra ottica. In particolare, tra i temi relativi alla migrazione figurano i tempi e le modalità di transizione rame-fibra, nonché di possibile dismissione delle centrali; la migrazione dei servizi (modalità, standard di riferimento ed interventi legislativi); le caratteristiche del servizio (es. velocità *up-down*); la migrazione dei profili di utente.

Per quanto attiene alle eventuali modalità di *unbundling*, sono stati identificati all'interno della rete di accesso, valutandone i relativi svantaggi e benefici, i possibili punti di consegna dai quali gli operatori potranno acquisire linee in fibra ottica dietro il pagamento dei corrispettivi. I punti di consegna considerati sono: nelle immediate vicinanze dell'edificio; nel punto di concentrazione tra rete primaria e rete secondaria; nel punto di concentrazione tra rete primaria e punti di concentrazione dei raccordi urbani; nella centrale locale.

In merito alla condivisione delle infrastrutture, le attività si sono concentrate su tre macrotemi relativi alla creazione e alla gestione di un database delle infrastrutture di posa; all'accessibilità degli spazi disponibili nelle infrastrutture di posa esistenti; alle condizioni e ai termini per la condivisione degli investimenti finalizzati alla realizzazione di reti ottiche di accesso.

Con riferimento ai servizi *bitstream* su fibra ottica, il Comitato ha valutato gli aspetti tecnici ed economici propedeutici alla predisposizione di un'offerta di riferimento. Tra i principali temi affrontati figurano i livelli di interconnessione, le tipologie di interfaccia, i servizi *bitstream* simmetrici, asimmetrici, *multicast* e *broadcast*, le modalità di *provisioning* e *assurance*, nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche.

È previsto che l'esame e la rielaborazione dei contributi ricevuti siano completati entro luglio 2010, con la presentazione al Consiglio dell'Autorità della proposta non vincolante di Linee guida, avente lo scopo di indicare soluzioni per rendere più rapida ed efficiente la transizione verso le reti di accesso di nuova generazione.

Gli *open workshop* - Il Comitato ha organizzato due *open workshop* relativi alle esperienze dirette sulle reti NGN con il fine di condividere a livello nazionale quei progetti già realizzati in ambito locale. Ai *workshop* hanno preso parte le aziende diretta-

mente interessate allo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (circa 100 imprese). In tale ambito, sono stati, fra l'altro, affrontati problemi e soluzioni tecnico-infrastrutturali riscontrati nelle realtà delle città di Milano e di Cremona e, più in generale, nel progetto di sviluppo della NGN in Lombardia. Infine, negli *open workshop* sono state esaminate le soluzioni integrate NGN-*wireless*, nonché sia la migrazione degli attuali servizi che l'abilitazione dei nuovi servizi sulle reti di accesso NGN.

OTA Italia

OTA Italia è l'organismo mutuato dall'esperienza inglese che l'Autorità ha istituito con la delibera n. 121/09/CONS, sulla base degli impegni assunti da Telecom Italia ed approvati con la delibera n. 718/08/CONS. Tale organismo ha lo scopo di affrontare, sulla base di un accordo volontaristico tra Telecom Italia e gli operatori alternativi, le tematiche tecnico-operative che possono insorgere in merito ai servizi di accesso alla rete fissa e facilitare l'implementazione dei relativi processi.

Ad OTA Italia sono stati affidati, in particolare, i seguenti compiti da espletare attraverso la costante interlocuzione con gli operatori:

i. prevenire l'instaurarsi di controversie tra gli operatori, anche adoperandosi per migliorare l'interazione dei flussi informativi e dei processi operativi, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari;

ii. agevolare la composizione delle divergenze tra gli operatori, adoperandosi per la sollecita definizione dei contenziosi di carattere tecnico ed operativo, anche attraverso il tentativo di conciliazione dei soggetti coinvolti.

Con la delibera n. 142/09/CONS, l'Autorità ha nominato Presidente di OTA Italia il prof. Guido Vannucchi.

Nel periodo di riferimento della presente relazione annuale gli eventi più significativi di OTA Italia riguardano innanzitutto l'approvazione del Regolamento di funzionamento e la firma dell'Accordo di adesione.

Con la delibera n. 326/09/CONS del 25 giugno 2009, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per la definizione dello schema di Accordo di adesione ad OTA Italia e delle relative regole di funzionamento. Il testo del Regolamento è stato poi approvato dall'Autorità il 14 settembre 2009 con la delibera n. 478/09/CONS, con la quale viene, altresì, preso atto dell'Accordo di adesione degli operatori ad OTA Italia. Il processo di creazione del nuovo organismo si è poi concluso in data 14 ottobre 2009 con la firma dell'Accordo di adesione da parte degli amministratori delegati della società Telecom Italia, dei maggiori operatori nazionali di rete fissa, nonché delle principali associazioni di operatori, sulla base delle deleghe acquisite dai loro associati.

Successivamente alla firma dell'Accordo di adesione è stato avviato in maniera formale il lavoro operativo di OTA Italia, pervenendo, innanzitutto, alla definizione finale e formalizzazione del documento "Temi aperti", redatto sulla base di tutte le segnalazioni di problemi/proposte inviate nel contempo dagli operatori e riguardanti i servizi di accesso alla rete fissa.

Tale documento, che contiene una serie di tematiche da affrontare in ambito OTA Italia, è previsto esplicitamente dal Regolamento e costituisce, di fatto, la base di partenza del lavoro tecnico-operativo dell'Organismo, per ciò che riguarda in particolare la funzione di facilitazione.

A partire da tale documento è iniziata poi l'elaborazione di opportune schede per ogni singolo tema individuato. Tali schede rappresentano il veicolo attraverso il quale si porta avanti la ricerca di linee condivise di intervento per ciascuno dei c.d. Temi aperti.

Il documento "Temi aperti" contiene, peraltro, una significativa premessa, condivisa da tutti gli operatori, che individua e chiarisce, in dettaglio, il campo effettivo di azione di OTA Italia, in modo da evitare ogni possibile sovrapposizione di competenze in altri ambiti.

OTA Italia, sta operando, al momento, attraverso la convocazione di gruppi di lavoro specifici per singole tematiche e di una riunione mensile plenaria (con date pianificate) per la presentazione di eventuali nuove problematiche e per allargare le informazioni sull'andamento delle analisi in corso al maggior numero di persone che lavorano sui temi, nonchè approvare i documenti di lavoro conclusivi.

Dall'inizio formale dei lavori, oltre ad essere stata finalizzata la lista di Temi aperti, sono stati poi formalmente avviati alcuni temi specifici riguardanti, ad esempio, problematiche di co-locazione, gestione reclami, *system* unico, degradi ed interventi a vuoto.

Nel mese di marzo 2009 OTA Italia ha concluso le prime due "Linee condivise di intervento".

La prima linea di intervento individua alcune criticità derivanti dalla presenza (co-locazione), nelle centrali di Telecom Italia, degli apparati degli OLO interessati a fornire i propri servizi alla clientela finale e stabilisce una serie di soluzioni prospettate dagli stessi operatori. La seconda linea di intervento riguarda la gestione dei reclami negli scambi di fatturazione tra Telecom Italia e gli OLO, definendo un percorso virtuoso per snellire l'iter procedurale, dalla presentazione delle fatture alla compensazione economica. Grazie alla gestione avanzata della procedura, attraverso un sistema di posta elettronica certificata e l'eliminazione di ogni documento cartaceo, sarà possibile ridurre significativamente i tempi di risoluzione del contenzioso. Ulteriori possibili linee di intervento sono in fase di studio da parte di OTA Italia.

OTA Italia ha, inoltre, realizzato, dall'inizio del 2010, un proprio sito *web*, www.ota-it.it, nel quale sono contenuti, tra l'altro, i vari riferimenti normativi, le modalità di adesione, la documentazione tecnica elaborata dall'Organismo, incluso l'elenco dei Temi aperti, le schede di lavoro e le linee condivise di intervento, nonché i rapporti presentati al Consiglio dell'Autorità.

Le linee di intervento, attentamente monitorate da OTA Italia, rappresentano, pertanto, un concreto passo avanti nel dialogo tra gli operatori promosso dall'Autorità e dall'Organismo da essa istituito, il cui obiettivo è, come detto, quello di svolgere una funzione di facilitatore dei rapporti tra gli operatori alternativi e Telecom Italia, nell'ottica di una *fair competition* e cercando di prevenire l'instaurarsi di formali controversie tecnico-operative.

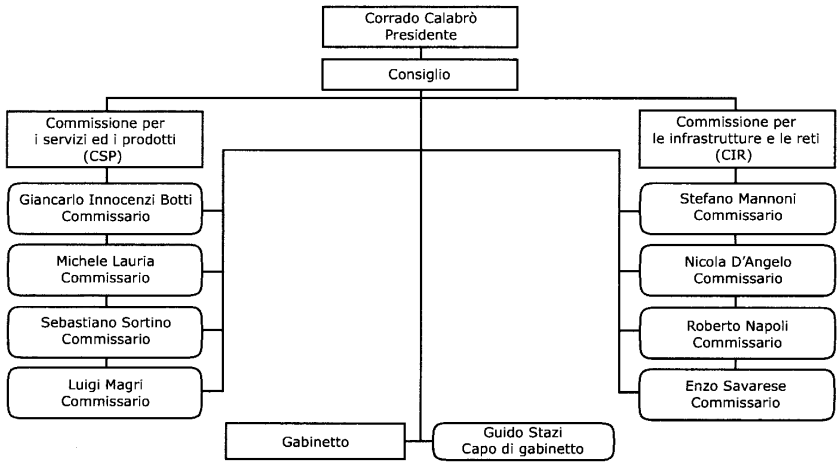
4.3. L'organizzazione dell'Autorità

4.3.1. L'organizzazione e le risorse umane

Gli organi dell'Autorità

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997, è un'istituzione che si articola, secondo quanto dispone l'art. 1, comma 3, della legge istitutiva, in quattro organi: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Sono organi collegiali le Commissioni, costituite dal Presidente dell'Autorità e da quattro commissari, e il Consiglio, costituito dal Presidente e da otto commissari (figura 4.4).

Figura 4.4. *Gli Organi e il Gabinetto dell'Autorità*



Fonte: Autorità

La struttura dell'Autorità

L'autonomia che la legge riconosce all'Autorità prevede che essa adotti propri regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, il trattamento giuridico ed economico del personale, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

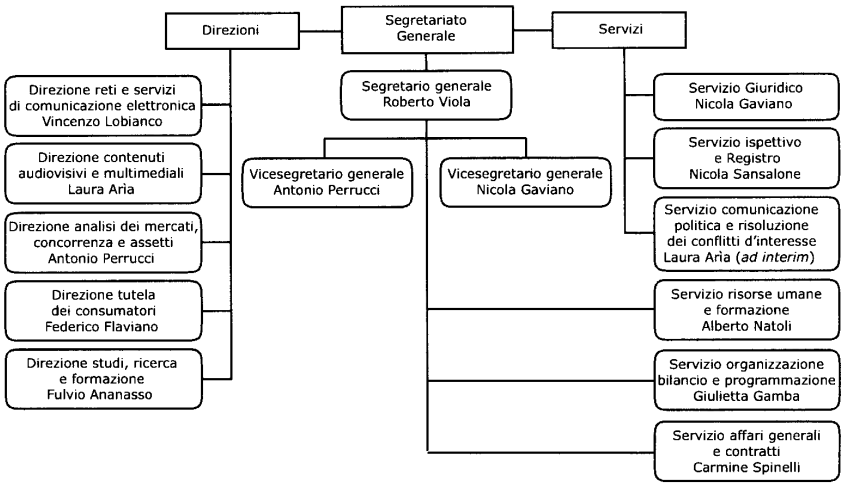
La struttura operativa dell'Autorità è definita dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento. Al vertice della struttura amministrativa è collocato il Segretario generale, che è chiamato a rispondere, tenuto conto delle priorità e degli

indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, del complessivo funzionamento delle Direzioni e dei Servizi. Nella attività di programmazione, pianificazione e controllo strategico, il Segretario generale è coadiuvato da due Vice Segretari generali, nominati dal Consiglio, al fine di rafforzare le attività di coordinamento amministrativo e rendere più efficiente il raccordo con gli uffici. Nel Segretariato generale sono incardinate, inoltre, le funzioni relative alle relazioni internazionali e comunitarie ed alla comunicazione, nonché la pianificazione e la gestione dei sistemi informativi. Il Capo di Gabinetto dell'Autorità opera in sinergia con il Segretario generale per il funzionamento delle attività degli Organi collegiali; egli cura le relazioni istituzionali e il rapporto con le associazioni dei consumatori e con i Comitati regionali delle comunicazioni, nonché il supporto organizzativo al Consiglio nazionale degli utenti, agli organismi preposti al controllo interno e al Comitato etico.

La struttura organizzativa dell'Autorità è composta da 5 Direzioni e 3 Servizi, individuati quali unità organizzative di primo livello, a loro volta articolate in uffici di secondo livello, distribuiti tra la sede di Napoli e la sede di Roma, per complessive 43 posizioni dirigenziali. Le competenze afferenti la gestione delle risorse umane, il bilancio, gli affari generali e le attività contrattuali, necessarie a garantire il funzionamento dell'Autorità, sono attribuite a 3 diversi Servizi, qualificati di primo livello, che fanno capo al Segretariato generale (figura 4.5).

In attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e delle recenti innovazioni legislative in materia di diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra istituzioni pubbliche, imprese e cittadini, l'Autorità ha adottato misure finalizzate al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni rivolte all'utenza (cittadini ed imprese). In particolare, sono in corso di realizzazione interventi per la gestione informatizzata dei documenti, per l'utilizzo della posta certificata, per l'interoperabilità con le reti delle altre amministrazioni, per l'acquisizione automatica delle dichiarazioni delle imprese (contributo, informativa economica di sistema, etc.) e delle segnalazioni degli utenti. Sono operative le procedure telematiche semplificate di accesso al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), che consentono, tra l'altro, significativi risparmi in termini organizzativi e di eliminazione degli sprechi conseguenti al mantenimento di documenti in forma cartacea. Specifici progetti, inoltre, sono stati avviati per consentire l'accesso telematico ai *database* dell'Autorità da parte dei Co.re.com.; infine, un progetto di ristrutturazione complessiva del sito *web*, attraverso le competenze di *engineering* dell'Istituto poligrafico dello Stato, nonché di ridefinizione dei processi relativi alle modalità di pubblicazione degli atti dell'Autorità sono in via di definizione.

Figura 4.5. *La struttura dell'Autorità*



Fonte: Autorità

Le risorse umane e finanziarie

Il rafforzamento della struttura amministrativa è proseguito con il completamento delle attività di reclutamento di 17 nuovi dirigenti, a conclusione delle procedure di selezione interna e concorsuali indette con le delibera n. 627/07/CONS. Ai nuovi dirigenti, immessi in ruolo il 1° ottobre 2009, sono stati assegnati uffici di secondo livello, per lo più allocati presso la sede di Napoli.

Il 1° luglio 2009 sono stati invece assunti, con contratto di specializzazione triennale, 42 giovani laureati, all'esito di una apposita procedura selettiva, finalizzata a reclutare risorse di diversa formazione (giuridica, tecnica, economica, sociologica) da inserire nel tessuto operativo dell'Autorità, per avviare un processo di rinnovamento generazionale di cui l'Autorità potrà giovarsi negli anni a venire.

Inoltre, alla fine della scorsa estate, 44 giovani laureati hanno iniziato il loro periodo di praticantato presso gli uffici dell'Autorità. Ai giovani aspiranti era richiesto il diploma di laurea specialistica/magistrale con votazione non inferiore a 105/110 (o voto equivalente), di non avere un'età superiore ai 30 anni e di aver maturato esperienze di studio, di ricerca o di pratica professionale pertinenti alle attività istituzionali dell'Autorità.

Le procedure di stabilizzazione, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono state svolte anche nel 2009 al maturare dei requisiti prescritti dalla legge da parte dei soggetti interessati.

Sono state infine reclutate, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 6 unità di personale della carriera esecutiva, selezionato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 - Convenzione *ex* art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Con riguardo al tema della sicurezza, è in costante aggiornamento il piano delle attività previste dal Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/08 e s.m.i.). In primo luogo, è stata realizzata la valutazione dei rischi degli immobili e sono stati redatti i Documenti di Valutazione dei Rischi e i Piani di Emergenza per le sedi di Napoli e di Roma.

È stato organizzato, in entrambe le sedi, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il cui organigramma comprende i Responsabili del Servizio, i Preposti al controllo, nonché gli Addetti alle squadre di emergenza, composte da lavoratori designati alla prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso.

È stato conseguentemente attuato il piano di formazione specifica - per le figure designate a specifici compiti quali i dirigenti/preposti e gli addetti all'emergenza - e di informazione di base per tutto il personale, così come previsto dalla normativa vigente. Il Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce infine l'attività di Sorveglianza Sanitaria periodica per tutto il personale in servizio.

L'organico dell'Autorità

La pianta organica dell'Autorità, definita dalla delibera n. 350/07/CONS, adottata in applicazione dell'art. 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata per un totale di 419 unità (tabella 4.19).

Tabella 4.19. *Autorità – Pianta organica*

Dirigenti	43
Funzionari	226
Operativi	115
Esecutivi	35
Totale	419

Fonte: Autorità

Il personale in servizio al 15 aprile era pari a 348 unità. L'articolazione del personale in servizio, suddiviso nelle diverse qualifiche e tenuto conto delle differenti tipologie di rapporto di lavoro (ruolo, contratto a tempo determinato, comando), nonché delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97 e delle successive stabilite all'art. 3, comma 67 della legge n. 350/2003, è riportata nella successiva tabella 4.20.

Tabella 4.20. *Autorità – Pianta organica*

Qualifica	Ruolo	Comando/ Fuori ruolo da altre amm.ni	Contratto a tempo determinato	Totale
Dirigenti	27	7	5	39
Funzionari	131	6	42	179
Operativi	95	5	4	104
Esecutivi	25	1		26
Totale	278	19	51	348

Fonte: Autorità

4.3.2. Il Comitato etico

Il Consiglio dell'Autorità, ha adottato, sin dal 16 giugno 1998, il codice etico previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'intento di dettare i principi generali di lealtà, imparzialità, diligenza e correttezza personale, nonché alcune specifiche norme comportamentali e deontologiche, cui devono attenersi i dipendenti e i componenti dell'Autorità.

Tra i doveri previsti dal codice etico assumono particolare rilevanza quelli di imparzialità che impegnano i componenti e i dipendenti ad operare senza indulgere a trattamenti di favore, nonché ad assumere le proprie decisioni nella massima trasparenza.

Altro dovere di grande importanza è quello della riservatezza, che impegna i componenti e i dipendenti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio in merito alle attività istruttorie, ispettive e di indagine in corso presso gli organi dell'Autorità.

Alcune non meno importanti regole del codice etico riguardano il comportamento durante il lavoro e nella vita sociale, il divieto di accettare doni o altre utilità, il conflitto di interessi e il relativo obbligo di astensione, i rapporti con i mezzi di informazione e il divieto di attività collaterali.

Il Comitato etico è stato istituito al fine di dotare l'Autorità di un organo collegiale, composto da personalità di notoria indipendenza e autorevolezza morale il cui specifico mandato fosse quello di valutare la corretta applicazione delle norme del codice e di fornire valutazioni, suggerimenti e indicazioni di principio in materia di etica istituzionale. Il Comitato può formulare criteri e indirizzi per la soluzione di casi concreti oggetto di decisione del Consiglio. Il Comitato esercita le sue funzioni su richiesta del Consiglio o anche d'ufficio e qualora ravvisi gli estremi perché si inizi o meno il procedimento disciplinare a carico di dipendenti riferisce al Consiglio per le determinazioni di competenza.

Il Consiglio dell'Autorità, inoltre, su proposta del Presidente, può chiedere al Comitato di esprimere pareri in merito ai comportamenti dei suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 11 del codice etico, i tre membri del Comitato vengono scelti dal Consiglio dell'Autorità, su proposta del Presidente tra persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale. Il Comitato è composto dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, Riccardo Chieppa, che lo presiede, dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Franco Bile e dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Pasquale De Lise. I membri del Comitato restano in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio dell'Autorità che li ha nominati.

Nell'anno oggetto della presente relazione, l'Autorità, ha ritenuto di dover procedere alla verifica dell'attualità ed efficacia del codice etico, e, pertanto, ha conferito incarico al Comitato di effettuare una accurata revisione delle norme in esso contenute e della loro rispondenza alla realtà che intendono disciplinare. Il Comitato ha recentemente completato i suoi lavori in tal senso ed ha proposto di apportare alcune modificazioni e integrazioni alle disposizioni dettate dal codice.

4.3.3. Il sistema dei controlli

I regolamenti concernenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e contabile dell'Autorità, prevedono due importanti organismi collegiali, la Commissione di garanzia, competente per le attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, e il Servizio del controllo interno, competente per le attività concernenti il controllo strategico.

La Commissione di garanzia, in base all'art. 42 del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, svolge una attività di vigilanza intesa ad assicurare il rispetto di leggi e regolamenti da parte della struttura amministrativa. Con questa finalità effettua il riscontro degli atti di gestione finanziaria e delle procedure contrattuali, nonché periodiche verifiche di cassa e bilancio. Esprime, inoltre, in una apposita relazione, il proprio parere sullo schema di bilancio di previsione e sul rendiconto annuale.

Particolare attenzione viene posta dalla Commissione nel verificare che le procedure di gestione siano regolari e che quanto esposto nelle scritture contabili concordi con i risultati del rendiconto annuale.

La Commissione svolge le sue funzioni in completa autonomia, seppure in spirito di collaborazione, nei confronti degli uffici dell'Autorità, e riferisce direttamente al Presidente e al Consiglio.

Dopo le modifiche al regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità di cui alla delibera n. 637/09/CONS del 12 novembre 2009, i tre membri della Commissione vengono proposti dal Presidente e scelti dal Consiglio tra magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, della giurisdizione superiore ordinaria, tra dirigenti generali dello Stato, anche a riposo e tra revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo albo da almeno dieci anni. La Commissione dura in carica per cinque anni a decorrere dalla delibera di nomina.

La Commissione, composta dal presidente Francesco Sernia, dal dott. Marcello Taddeucci e dalla cons. Germana Panzironi, ha svolto la sua attività sino al 28 ottobre 2009.

In data 19 novembre 2009 il Consiglio dell'Autorità, su proposta del Presidente Corrado Calabrò, ha nominato la nuova Commissione nelle persone del dott. Fulvio Balsamo, presidente onorario della Corte dei Conti, in qualità di presidente, del dott. Francesco Caringella, consigliere di Stato, e del dott. Mario Piovano, revisore ufficiale dei conti, in qualità di componenti.

Il Servizio del controllo interno svolge, ai sensi dell'art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento, importanti compiti di verifica intesi ad accertare, in base ad una valutazione effettuata con metodi atti a comparare costi e rendimenti, la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, dai regolamenti e dalle direttive dell'Autorità.

Il Servizio del controllo interno accerta che la gestione delle risorse pubbliche sia corretta ed economica, verifica l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa degli uffici dell'Autorità. Effettua, inoltre, un'attività di monitoraggio degli atti di gestione al fine di indicare agli uffici le soluzioni più adatte al superamento degli eventuali elementi di criticità. A tal fine, gli uffici devono fornire informazioni o documenti, su richiesta del Servizio del controllo interno, in uno spirito di collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze.

Le analisi e le valutazioni del Servizio vengono raccolte in un rapporto che viene presentato al Consiglio dell'Autorità con cadenza semestrale. Possono essere formulati altresì pareri e rapporti relativi a periodi più brevi.

È il Consiglio dell'Autorità, su proposta del Presidente, che sceglie i membri del Servizio del controllo interno, il cui mandato è biennale e rinnovabile, tra esperti, esterni all'Autorità, in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

Il Servizio del controllo interno risponde direttamente al Presidente e al Consiglio e i suoi membri sono il prof. Luciano Hinna, in qualità di Presidente, il cons. Raffaele De Lipsis e il cons. Massimo La Salvia, in qualità di componenti.

4.3.4. Il bilancio

Il bilancio dell'anno 2009 dell'Autorità è stato caratterizzato da un lieve incremento delle entrate totali e da un significativo aumento delle uscite.

Le entrate totali, al netto delle partite di giro, sono risultate pari a circa 70,05 milioni di euro, mentre le spese totali ammontano a circa 71,45 milioni di euro, evidenziando conseguentemente un disavanzo di competenza pari a circa 1,4 milioni di euro.

Da un confronto delle suddette grandezze con quelle corrispondenti relative all'anno 2008, si è rilevato un aumento delle entrate del 5,89% (pari a circa 3,9 milioni di euro) a fronte di un incremento delle uscite del 14% (pari a circa 8,77 milioni di euro), anche in conseguenza dell'assunzione di nuove unità di personale.

Le due fonti principali di entrate dell'Autorità sono state:

1. Il contributo dello Stato di circa 2,4 milioni di euro, così come definito dalla legge del 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), in applicazione dell'art. 6, lettera b) della legge 31 luglio 1997 n. 249. Tale contributo, che nell'anno 2008 risultava pari a circa 3,15 milioni di euro, ha pertanto presentato una riduzione di circa il 22.5%.

2. Nell'anno 2009 il contributo a carico degli operatori del settore delle comunicazioni è stato fissato, con delibera n. 693/08/CONS del 26/11/2008, pari all'1,45 per mille dei ricavi imponibili ed è risultato pari ad euro a circa 62,2 milioni di euro. Rispetto all'anno 2008 si evidenzia un incremento di circa 584.000 euro.

Nell'esercizio finanziario 2009 le uscite del bilancio dell'Autorità (al netto delle partite di giro) sono state caratterizzate da impegni di spesa pari a circa 71,45 milioni di euro pari al 94% degli stanziamenti definitivi, che erano stati fissati in 76,08 milioni di euro.

I pagamenti effettuati in conto competenza nell'anno 2009 (al netto delle partite di giro) sono risultati pari a 55,53 milioni di euro, ossia a circa il 78% delle somme impegnate.

Al fine di comprendere le dinamiche del bilancio appare necessario analizzare alcune voci di spesa:

a) spese di personale - I dipendenti alla data del 31 dicembre 2009 erano pari a 342 unità e ciò ha comportato una spesa per retribuzioni fisse del personale, comprensiva degli oneri riflessi e di Irap, di circa 39 milioni di euro, pari al 54% delle spese totali. Al 31 dicembre 2008, i dipendenti erano pari a 290 unità ed il relativo costo ammontava a circa 33 milioni di euro, pari al 53% delle spese complessive;

b) spese per la verifica della contabilità regolatoria e servizio universale - Tali spese rientrano tra gli obblighi relativi a compiti istituzionali dell'Autorità ed hanno determinato l'assunzione di impegni a bilancio per 1,7 milioni di euro;

c) spese per il monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche e televisive, che hanno comportato oneri per circa 1,6 milioni di euro;

d) spese per le attività delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, che hanno determinato la registrazione di impegni per 1,2 milioni di euro, in virtù del nuovo Accordo quadro.

Relativamente al sistema dei controlli, la correttezza della gestione amministrativa e contabile è assicurata, ad integrazione dei sistemi interni di verifica, dalla Commissione di garanzia, prevista dall'articolo 42 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità.

In particolare, ai sensi del comma 4 del succitato articolo 42, così come modificato ed integrato dalla delibera n. 374/05/CONS del 16 settembre 2005, la Commissione di garanzia, tra i propri compiti, assolve il riscontro degli atti della gestione finanziaria, svolge le verifiche di cassa e di bilancio ed esprime il parere sul bilancio di previsione, nonché sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.

4.3.5. I servizi di documentazione

Il centro di documentazione dell'Autorità cura la raccolta, lo studio e la divulgazione di materiali informativi e documenti scientifici, focalizzandosi sull'analisi degli scenari tecnologici, regolamentari e di mercato relativi alle comunicazioni elettroniche. L'attività svolta è, pertanto, funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Autorità e garantisce una risposta esaustiva alle crescenti esigenze conoscitive e di aggiornamento, prioritariamente provenienti dall'utenza interna.

La biblioteca scientifica di cui si avvale il centro di documentazione è articolata in quattro macroaree tematiche – diritto, economia, sociologia e ingegneria delle comunicazioni – corrispondenti alle attività istituzionali e alle materie di interesse dell'Autorità ed è gestita dalla Direzione studi, ricerca e formazione attraverso l'impiego di risorse proprie a tal fine dedicate. Confermando un approccio ormai assestato, nel corso del 2009 si è andato ulteriormente consolidando un rapporto funzionale fra gli utenti (in particolare gli uffici dell'Autorità) e la biblioteca, ai quali quest'ultima fornisce informazioni bibliografiche, assicurando la circolazione dei documenti a supporto dei processi decisionali. Il fondo bibliotecario è costituito da documenti di pregio la cui fruizione è destinata agli utenti interni all'Autorità, nonché ad una qualificata utenza esterna proveniente dal mondo universitario e della ricerca. Al fine di rendere direttamente fruibile il patrimonio documentale, la biblioteca cura la gestione dei documenti necessari alle attività istruttorie e di ricerca, in modo tale da consentire un accesso unificato e veloce ad un vasto numero di risorse bibliografiche. Nel 2009, è stato avviato un processo finalizzato a consolidare le attività e i servizi già erogati volti all'aggiornamento scientifico specificamente a vantaggio degli utenti, in particolare connotando di maggiore

sistematicità la divulgazione selettiva delle informazioni che, in affiancamento ai tradizionali servizi erogati su richiesta, è apparsa rispondere efficacemente al costante e peculiare fabbisogno informativo dell'utenza.

In sintonia con le linee guida degli anni precedenti, la politica delle accessioni relativa all'anno 2009, modulata in funzione delle specifiche esigenze dell'utenza, è stata calibrata su una ponderazione fra documenti generali e settoriali che, in virtù della vocazione altamente specialistica della biblioteca, ne rappresenta un chiaro valore aggiunto, destinando l'80% circa delle risorse all'acquisizione di documenti di settore e il restante 20% circa a quelli di carattere generale. Il posseduto, che ammonta approssimativamente a 4.000 monografie e 150 riviste correnti sia italiane che internazionali, ha registrato nel corso dell'ultimo anno un incremento pari a circa il 10%. Il catalogo della biblioteca annovera differenti tipologie di documenti, funzionali ad una consultazione generale, come enciclopedie, commentari, dizionari e repertori, nonché ad analisi più di dettaglio, quali monografie e saggi, riviste di settore, *report* prodotti da centri di ricerca specializzati nel campo delle comunicazioni elettroniche e fonti statistiche.

Il centro di documentazione dispone di un catalogo informatizzato che, attraverso *software* dedicati, garantisce l'indicizzazione e l'accesso diretto dalla rete *Intranet* dell'Autorità al fondo bibliotecario, preventivamente acquisito, ordinato e catalogato sulla base di differenti indicatori, strumentali ad una ricerca completa e rapida dei documenti di interesse.

Allo stato attuale, è in atto un piano di potenziamento delle attività e dei servizi erogati che prevede anche un *upgrade* delle applicazioni *software* utilizzate, finalizzato ad una più agevole e diretta fruizione del patrimonio bibliotecario sia cartaceo che in formato elettronico. L'evoluzione che ha investito le modalità di accesso ai servizi editoriali, sostanziatasi nella crescita dell'informazione digitale e nella progressiva migrazione dal supporto ottico (cd-rom e DVD-rom) all'accesso *on-line* attraverso *web browsers*, ha evidenziato l'opportunità di prevedere tempestivamente un aggiornamento tecnologico dei servizi di documentazione, specificamente in merito alle banche dati. Più in generale, la scelta di intensificare l'erogazione dei servizi *on-line* è dettata dalla volontà di incrementare il livello di coordinamento e comunicazione fra la biblioteca e le altre Direzioni dell'Autorità, garantendo un aumento delle capacità informative e, contestualmente, assicurando un maggiore coinvolgimento dell'utenza interna, principale fruitrice del servizio, alla definizione delle priorità da attribuire ai servizi di supporto scientifico erogati dal Centro di documentazione.

Nell'ambito delle attività del centro di documentazione, nel corso del 2009 è continuato il progetto, avviato l'anno precedente, finalizzato alla creazione di un servizio di *datawarehousing*, il cui obiettivo è la costituzione di un osservatorio permanente dei mercati delle comunicazioni.

APPENDICE

Prospetto 1. Testate quotidiane: tiratura nazionale (2009)

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
24Ventiquattrominuti	Il Sole 24 Ore s.p.a.	14.663.500	15.615.895	0,4
Altoadige/Trentino/Corriere delle Alpi	S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina - Società per azioni, in sigla S.E.T.A. s.p.a.	15.648.538	16.557.232	0,5
Avvenire	Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a.	45.171.482	48.131.190	1,4
Bresciaoggi	Edizioni Brescia s.p.a.	6.038.450	6.456.645	0,2
Buongiorno Campania	Dossier Soc. Coop. d'inf. Serv. e Pub. Relaz.	1.391.600	1.528.148	0,0
Calabria Ora	Paese Sera Editoriale s.r.l.	2.355.458	4.231.284	0,1
City Bari	City Italia s.p.a.	5.380.300	5.773.129	0,2
City Bologna	City Italia s.p.a.	5.925.000	6.234.463	0,2
City Firenze	City Italia s.p.a.	5.894.900	6.218.307	0,2
City Genova	City Italia s.p.a.	4.557.400	4.886.781	0,1
City Milano	City Milano s.p.a.	38.366.466	40.388.593	1,2
City Napoli	City Italia s.p.a.	10.836.000	11.371.221	0,3
City Roma	City Italia s.p.a.	29.700.000	30.883.325	0,9
City Torino	City Italia s.p.a.	11.931.000	12.317.147	0,4
City Verona	City Italia s.p.a.	1.628.000	1.863.548	0,0
Conquiste del Lavoro	Conquiste del Lavoro s.r.l.	19.223.850	19.223.850	0,6
Corriere	Cooperativa Editoriale Giornali Associati a r.l.	5.709.100	5.709.100	0,2
Corriere	Edicor s.r.l.	2.367.200	2.367.200	0,1
Corriere	Edizioni Proposta Sud	1.202.378	1.202.378	0,0
Corriere	Iniziative Editoriali Locali s.r.l.	9.355.300	9.355.300	0,3
Corriere Adriatico	Corriere Adriatico s.p.a.	8.818.044	9.847.501	0,3
Corriere del Giorno di Puglia e Lucania	Società Cooperativa 19 luglio a r.l.	1.617.572	1.935.340	0,0
Corriere del Mezzogiorno	Editoriale Vesuvio s.r.l.	10.607.653	11.417.029	0,3
Corriere del Mezzogiorno-Bari e Puglia	Editoriale Vesuvio s.r.l.	8.280.430	8.688.786	0,2
Corriere del Trentino	Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l.	2.649.474	2.804.603	0,1
Corriere del Veneto	Editoriale Veneto s.r.l.	17.126.434	18.295.659	0,5
Corriere della sera	Rcs Quotidiani s.p.a.	247.040.045	260.372.337	7,4
Corriere dell'Alto Adige	Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l.	1.714.896	1.944.361	0,1
Corriere dello sport-stadio	Corriere dello sport s.r.l.	122.159.116	130.017.413	3,7
Corriere di Bologna	Editoriale Corriere di Bologna	4.257.088	4.481.225	0,1
Corriere di Caserta	Libra Editrice società cooperativa	5.052.679	4.601.623	0,2
Corriere di Como	Editoriale s.r.l.	3.678.700	3.678.700	0,1
Corriere di Livorno	Adriano Sisto Editore società cooperativa	877.900	877.900	0,0
Corriere Fiorentino	Editoriale Fiorentina s.r.l.	5.239.533	5.503.435	0,2
Corriere Mercantile	Giornalisti e Poligrafici Coop. r.l.	4.200.816	5.006.751	0,1
Cronacaqui.it	Editoriale Argo s.p.a.	18.487.932	19.842.580	0,6
Cronache di Liberal	Edizioni del Mezzogiorno s.r.l.	4.537.429	5.597.278	0,1
Cronache di Napoli	Libra Editrice società cooperativa	6.370.216	5.899.357	0,2
Democrazia Cristiana	Balena Bianca Piccola s.c.a r.l.	1.089.000	1.089.000	0,0
Die Neue Südtiroler Tageszeitung	Die Neue Suedtiroler Tageszeitung s.r.l. "G.M.B.H"	2.516.000	2.541.160	0,1
Dnews	Mag Editoriale s.r.l.	43.649.062	46.102.962	1,3
E Polis Il Sardegna	E Polis s.p.a.	138.622.275	147.754.357	4,2
Estrazioni del Lotto	Mag Editoriale s.r.l.	141.589	147.300	0,0
Europa	Edizioni Dlm Europa s.r.l.	13.029.785	14.574.399	0,4
Finanza & Mercati	Editori Perlafinanza s.r.l.	21.828	23.386	0,0

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
Foggia sera	Area Sud Comunicazione e Immagine	680.000	780.000	0,0
Gazeta Shqiptare	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.700.027	1.700.027	0,1
Gazzetta aste e appalti pubblici	Editrice Sific s.r.l.	1.013.380	1.020.880	0,0
Gazzetta del lunedì	Giornalisti e Poligrafici Coop. r.l.	946.412	1.078.870	0,0
Gazzetta del Sud	Società Editrice Siciliana	23.456.199	24.615.911	0,7
Gazzetta di Mantova	Finegil Editoriale s.p.a.	13.463.233	13.861.106	0,4
Gazzetta di Reggio	Finegil Editoriale s.p.a.	5.899.588	6.010.119	0,2
Giornale di Bergamo	Giornale di Bergamo s.r.l.	906.000	906.000	0,0
Giornale di Brescia	Editoriale Bresciana s.p.a.	20.613.303	20.613.303	0,6
Giornale di Sicilia	Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a.	29.444.545	29.819.770	0,9
Il Centro	Finegil Editoriale s.p.a.	12.823.328	13.554.640	0,4
Il Cittadino	Editoriale Laudense s.r.l.	4.159.363	4.893.368	0,1
Il Cittadino Oggi Corriere Nazionale	Editrice Grafic Coop. società cooperativa di giornalisti a r.l.	11.870.000	11.870.000	0,4
Il Corriere Laziale	Edilazio '92 s.c.r.l.	2.789.727	2.910.243	0,1
Il Crotonese	Stampa Libera società cooperativa	574.450	656.410	0,0
Il Denaro	Edizioni del Mediterraneo soc. coop. giorn. a r.l.	2.532.570	2.933.994	0,1
Il Domani	T. & P. Editori s.r.l.	1.253.900	1.583.800	0,0
Il Foglio Quotidiano	Il Foglio Quotidiano società cooperativa	19.292.421	21.750.640	0,6
Il Gazzettino	Il Gazzettino s.p.a.	39.644.491	42.350.485	1,2
Il Giornale	Società Europea di Edizioni s.p.a.	103.758.834	110.266.915	3,1
Il Giornale dell'Umbria	Gruppo Editoriale Umbria 1819 s.r.l.	2.701.600	2.701.600	0,1
Il Giornale di Calabria	Editoriale '91 s.c.r.l.	286.000	286.000	0,0
Il Giornale di Ostia	Nuova Editoriale Gdo s.c.a r.l.	789.850	789.850	0,0
Il Giornale di Vicenza	Società Athesis s.p.a.	18.005.278	18.526.847	0,5
Il Giornale Nuovo della Toscana	Società Toscana di Edizioni s.r.l.	5.031.100	5.031.100	0,2
Il Giorno	Poligrafici Editoriale s.p.a.	34676847	37257703	1,0
Il Lunedì de La Repubblica	Gruppo Editoriale L'espresso s.p.a.	29.926.774	30.921.302	0,9
Il Manifesto	Il Manifesto cooperativa editrice s.c.r.l.	23.154.118	25.586.158	0,7
Il Mattino	Il Mattino s.p.a.	36.987.170	38.902.310	1,1
Il Mattino di Padova	Finegil Editoriale s.p.a.	13.390.075	13.722.598	0,4
Il Messaggero	Il Messaggero s.p.a.	100.780.514	107.757.630	3,0
Il Nuovo Corriere	Editoriale 2000 s.r.l.	4.233.030	5.643.802	0,1
Il Nuovo Riformista	Edizioni Riformiste società cooperativa	12.665.709	14.286.555	0,4
Il Nuovo Salernitano	Arcadio società cooperativa	1.086.308	1.216.660	0,0
Il Paese Nuovo	Progetto 3000: Comunicazione soc. coop.	625.467	625.467	0,0
Il Piccolo	Editoriale Fvg s.p.a.	14.503.900	13.778.500	0,4
Il Piccolo del Lunedì	Editoriale Fvg s.p.a.	2.203.550	2.089.600	0,1
Il Quotidiano	Finanziaria Editoriale s.r.l.	8.066.226	8.854.977	0,2
Il Quotidiano del Golfo	Soc. coop. a r.l. Giornalisti Stampa Locale Ischia	113.157	122.000	0,0
Il Quotidiano della Basilicata	Lucana Edizioni s.r.l.	1.500.847	1.724.883	0,0
Il Resto del Carlino	Poligrafici Editoriale s.p.a.	70381109	77359071	2,1
Il Romanista	Il Romanisti - società cooperativa	4.265.185	5.091.707	0,1
Il Sannio Quotidiano	Pagine Sannite s.c.r.l.	1.756.936	2.519.431	0,1
Il Secolo XIX	Società Edizioni e Pubblicazioni (S.E.P.) s.p.a.	42.465.173	47.352.323	1,3
Il Socialista Lab	Comunicazione ed Informazione s.r.l.	684.343	684.343	0,0
Il Sole 24 Ore	Il Sole 24 Ore s.p.a.	124.719.361	133.401.924	3,8
Il Tempo	Società Editrice Il Tempo s.r.l.	23.862.255	25.390.382	0,7
Il Tirreno	Finegil Editoriale s.p.a.	36.029.155	39.518.591	1,1

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
Impresa Artigiana	Editart s.r.l.	150.800	150.800	0,0
Incittà Brescia	Nuova Editoriale s.r.l.	2.764.820	3.125.840	0,1
Incittà Verona	Nuova Editoriale s.r.l.	2.832.000	3.239.473	0,1
Incittà Vicenza	Nuova Editoriale s.r.l.	2.538.800	2.973.994	0,1
Informazione di Parma	Servizi Editoriali Padani soc. coop. a r.l.	1.440.700	1.440.700	0,0
Io L'Impresa	Editoriale Artigianato e Piccola Impresa Emilia Romagna s.r.l.	825	871	0,0
Italia Sera	Giornalisti & Poligrafici Associati s.c.r.l.	712.999	912.057	0,0
L'Informazione e il Domani	Editoriale Bologna s.r.l.	4.876.100	4.876.100	0,1
La Città	Finegil Editoriale s.p.a.	4.107.377	4.445.745	0,1
La Cronaca	Cooperativa Nuova Informazione a r.l.	3.728.300	3.728.300	0,1
La Discussione	Editrice Europa Oggi s.r.l.	3.833.710	4.131.910	0,1
La Gazzetta del Mezzogiorno	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	20.784.176	21.516.842	0,6
La Gazzetta del Nord Barese	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.455.190	1.621.839	0,0
La Gazzetta dello sport	Rcs Quotidiani s.p.a.	176.970.677	184.736.240	5,3
La Gazzetta di Bari	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	10.234.041	9.890.551	0,3
La Gazzetta di Basilicata	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.654.078	2.224.618	0,0
La Gazzetta di Brindisi	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.202.098	1.282.286	0,0
La Gazzetta di Capitanata	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	2.554.534	2.646.532	0,1
La Gazzetta di Lecce	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	2.499.382	2.591.826	0,1
La Gazzetta di Taranto	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.184.853	1.259.190	0,0
La Nazione	Poligrafici Editoriale s.p.a.	58732385	65259669	1,8
La Nuova del Sud	Alice Multimediale s.r.l.	1.151.769	1.151.769	0,0
La Nuova Ferrara	Finegil Editoriale s.p.a.	4.870.315	4.977.952	0,1
La Nuova Sardegna	Editoriale La Nuova Sardegna s.p.a.	25.359.754	26.064.118	0,8
La Nuova Venezia e Mestre	Finegil Editoriale s.p.a.	5.873.888	6.111.405	0,2
La Padania	Editoriale Nord Soc. Coop. a r.l.	18.770.354	19.812.045	0,6
La Prealpina	La Prealpina s.r.l.	7.336.276	8.708.116	0,2
La Provincia	S.E.C. Società Editoriale Cremonese s.p.a.	10.016.328	10.870.996	0,3
La Provincia Editoriale s.p.a.	La Provincia di Como Editoriale s.p.a.	19.245.626	20.292.994	0,6
La Provincia Pavese	Finegil Editoriale s.p.a.	8.548.652	9.062.387	0,3
La Provincia Quotidiano	Effe Cooperativa Editoriale a r.l.	3.692.175	3.692.175	0,1
La Provincia Quotidiano di Civitavecchia Santa Marinella e dell'Etruria	Editoriale La Provincia soc. coop.	690.550	801.287	0,0
La Repubblica	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	193.069.128	199.379.182	5,8
La Sicilia	Domenico Sanfilippo Editore s.p.a.	27.667.186	28.952.973	0,8
La Stampa	Editrice La Stampa s.p.a.	148.124.489	154.131.623	4,5
La Tribuna di Treviso	Finegil Editoriale s.p.a.	8.382.504	8.634.204	0,3
La Verità	Editoriale La Verità soc. coop. giornalistica a r.l.	5.650.216	6.785.275	0,2
La Voce	Impegno Sociale Piccola soc. coop. giorn. a r.l.	914.195	1.163.558	0,0
La Voce della Città Taranto Le news della sera	Editsera s.r.l.	2.441.500	2.734.900	0,1
La Voce di Mantova	Vidiemme s.c.a.r.l.	1.767.500	1.767.500	0,1
La Voce di Romagna	Editrice La Voce s.r.l.	4.516.237	6.112.146	0,1
La Voce nuova	Coopress Cooperativa Giornalistica	1.333.235	1.944.282	0,0
La Voce repubblicana	Nuove Politiche Editoriale soc. coop. giornalistica	353.630	559.315	0,0
L'Adige	S.I.E. s.p.a. Società Iniziative Editoriali	11.420.880	11.681.246	0,3
L'Altro Fax	Edigiornalisti - Società cooperativa giornalistica a r.l.	51.300	51.300	0,0
L'arena	Società Athesis s.p.a.	20.655.103	21.225.743	0,6
L'attacco	Well.Com Communication Consulting s.r.l.	665.055	676.083	0,0

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
L'avanti!	International Press soc. coop. a r.l.	3.304.188	3.741.031	0,1
L'avvisatore marittimo	Società Edizioni e Pubblicazioni (S.E.P.) s.p.a.	269.674	342.800	0,0
L'eco di Bergamo	S.E.S.A.A.B. s.p.a.	22.356.221	23.025.336	0,7
Leggo	Leggo s.p.a.	136.533.983	143.882.181	4,1
L'etruria	Giornale L'etruria s.c.r.l.	46.000	46.000	0,0
Liberazione Giornale Comunista	M.R.C.	12.404.365	13.560.791	0,4
Libertà, Libertà Lunedì settimo numero di Libertà	Editoriale Libertà s.p.a.	12.599.056	13.050.669	0,4
Linea	Linea società sooperativa	3.030.670	3.188.265	0,1
L'Opinione delle Libertà	Amici de l'opinione soc. coop. gior. a r.l.	788.238	1.098.041	0,0
L'ordine di Como	A.S.E. s.r.l.	1.031.605	1.507.611	0,0
Lottocorriere	Mag Editoriale s.r.l.	4.932.406	5.485.519	0,1
L'umanità	Edizioni Riformiste soc. coop. a r.l.	559.395	727.349	0,0
L'Unione Sarda	L'Unione Sarda s.p.a.	28.774.019	29.769.030	0,9
L'unità	Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a.	45.340.813	50.243.297	1,4
Messaggero del Lunedì	Editoriale Fvg s.p.a.	3.174.766	2.898.166	0,1
Messaggero Veneto	Editoriale Fvg s.p.a.	19.791.268	18.100.973	0,6
Metro	N.M.E. New Media Enterprise s.r.l.	29.926.538	31.901.175	0,9
Metropol Day	Sette Mari società cooperativa a r.l.	655.200	655.200	0,0
Metropolis	Stampa Democratica 95 s.c.r.l.	2.325.649	3.196.922	0,1
Mezzogiorno Economia	Editoriale Vesuvio s.r.l.	2.410.851	2.520.794	0,1
New Bot L'economia in gioco	Coedip soc. coop. a r.l.	1.066.253	1.264.150	0,0
Nuova Gazzetta di Caserta	Edizioni Giornali Quotidiani società cooperativa	1.141.228	1.523.375	0,0
Nuova Gazzetta di Modena	Finegil Editoriale s.p.a.	4.948.303	5.128.122	0,1
Nuovo Corriere Barisera	Editoriale Giornalisti Associati s.c.r.l.	605.040	742.540	0,0
Nuovo Quotidiano di Puglia	Quotidiano di Puglia s.p.a.	9.055.746	9.584.524	0,3
Opinioni Nuove Libero Quotidiano	Editoriale Libero s.r.l.	63.912.330	68.769.218	1,9
Ore 12	Centro Stampa Regionale soc. coop. a r.l.	377.405	481.290	0,0
Polis Quotidiano	Editrice Publitime s.r.l.	1.163.000	1.163.000	0,0
Puglia Quotidiano di Vita Regionale	Essepi s.c.a.r.l.	1.428.850	1.473.041	0,0
Quotidiano delle Regioni	Editoriale Abruzzo Soc. Coop.	1.510.000	1.510.000	0,0
Quotidiano di Bari	Area Sud Comunicazione e Immagine	2.720.000	3.120.000	0,1
Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto	Quotidiano di Puglia s.p.a.	900	1.343	0,0
Quotidiano di Foggia	Area Sud Comunicazione e Immagine	3.400.000	3.900.000	0,1
Quotidiano di Foggia e Bari	Area Sud Comunicazione e Immagine	6.800.000	7.800.000	0,2
Quotidiano di Sicilia	Ediservice s.r.l.	6.707.700	7.055.914	0,2
Roma	Edizioni del Roma soc. coop. a r.l.	5.633.737	6.556.580	0,2
Sud Tirol 24 Stunden	Ff – Media s.r.l.	20	20	0,0
Secolo d'Italia	Secolo d'Italia s.r.l.	6.030.538	7.013.571	0,2
Sicilia in Viaggio	Domenico Sanfilippo Editore s.p.a.	2.050	2.050	0,0
Specchio+	Editrice La Stampa s.p.a.	2.241.486	2.241.486	0,1
Staffetta Quotidiana	R.I.P. Rivista Italiana Petrolio s.r.l.	300.768	358.126	0,0
Terra - Quotidiano Ecologista (già Notizie Verdi)	Undicidue s.r.l.	3.605.039	0	0,1
Trend News	Trend News s.r.l.	4.400	0	0,0
Tuttomercato	Quotidiano di Puglia s.p.a.	2.176.172	2.245.872	0,1
Tuttosport	Nuova Editoriale Sportiva s.r.l.	66.771.094	71.295.723	2,0
Vivere	Domenico Sanfilippo Editore s.p.a.	3.931.880	4.105.000	0,1

Prospetto 2. Testate quotidiane: tiratura Area interregionale Nord-Ovest Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria (2009)

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
24Ventiquattrominuti	Il Sole 24 Ore s.p.a.	14.663.500	15.615.895	0,4
Avvenire	Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a.	45.171.482	48.131.190	1,4
Bresciaoggi	Edizioni Brescia s.p.a.	6.038.450	6.456.645	0,2
City Bari	City Italia s.p.a.	5.380.300	5.773.129	0,2
City Bologna	City Italia s.p.a.	5.925.000	6.234.463	0,2
City Firenze	City Italia s.p.a.	5.894.900	6.218.307	0,2
City Genova	City Italia s.p.a.	4.557.400	4.886.781	0,1
City Milano	City Milano s.p.a.	38.366.466	40.388.593	1,2
City Napoli	City Italia s.p.a.	10.836.000	11.371.221	0,3
City Roma	City Italia s.p.a.	29.700.000	30.883.325	0,9
City Torino	City Italia s.p.a.	11.931.000	12.317.147	0,4
City Verona	City Italia s.p.a.	1.628.000	1.863.548	0,0
Corriere della Sera	Rcs Quotidiani s.p.a.	247.040.045	260.372.337	7,4
Corriere di Como	Editoriale s.r.l.	3.678.700	3.678.700	0,1
Corriere Mercantile	Giornalisti e Poligrafici coop. r.l.	4.200.816	5.006.751	0,1
Cronacaqui.it	Editoriale Argo s.p.a.	18.487.932	19.842.580	0,6
Finanza & Mercati	Editori Perlafinanza s.r.l.	21.828	23.386	0,0
Gazzetta di Mantova	Finegil Editoriale s.p.a.	13.463.233	13.861.106	0,4
Giornale di Bergamo	Giornale di Bergamo s.r.l.	906.000	906.000	0,0
Giornale di Brescia	Editoriale Bresciana s.p.a.	20.613.303	20.613.303	0,6
Il Cittadino	Editoriale Laudense s.r.l.	4.159.363	4.893.368	0,1
Il Foglio Quotidiano	Il Foglio Quotidiano società cooperativa	19.292.421	21.750.640	0,6
Il Giornale	Società Europea di Edizioni s.p.a.	103.758.834	110.266.915	3,1
Il Giorno	Poligrafici Editoriale s.p.a.	34676847	37257703	1,0
Il Secolo XIX	Società Edizioni e Pubblicazioni (S.E.P.) s.p.a.	42.465.173	47.352.323	1,3
Il Sole 24 Ore	Il Sole 24 Ore s.p.a.	124.719.361	133.401.924	3,8
La Cronaca	Cooperativa Nuova Informazione a r.l.	3.728.300	3.728.300	0,1
La Gazzetta dello Sport	Rcs Quotidiani s.p.a.	176.970.677	184.736.240	5,3
La Padania	Editoriale Nord Soc. Coop. a r.l.	18.770.354	19.812.045	0,6
La Prealpina	La Prealpina s.r.l.	7.336.276	8.708.116	0,2
La Provincia	S.E.C. Società Editoriale Cremonese s.p.a.	10.016.328	10.870.996	0,3
La Provincia Editoriale s.p.a.	La Provincia di Como Editoriale s.p.a.	19.245.626	20.292.994	0,6
La Provincia Pavese	Finegil Editoriale s.p.a.	8.548.652	9.062.387	0,3
La Stampa	Editrice La Stampa s.p.a.	148.124.489	154.131.623	4,5
La Voce di Mantova	Vidiemme s.c.a.r.l.	1.767.500	1.767.500	0,1
L'avvisatore Marittimo	Società Edizioni e Pubblicazioni (S.E.P.) s.p.a.	269.674	342.800	0,0
L'eco di Bergamo	S.E.S.A.A.B. s.p.a.	22.356.221	23.025.336	0,7
L'ordine di Como	A.S.E. s.r.l.	1.031.605	1.507.611	0,0
New Bot L'economia in gioco	Coedip soc. coop. a r.l.	1.066.253	1.264.150	0,0
Opinioni Nuove Libero Quotidiano	Editoriale Libero s.r.l.	63.912.330	68.769.218	1,9
Specchio+	Editrice La Stampa s.p.a.	2.241.486	2.241.486	0,1
Tuttosport	Nuova Editoriale Sportiva s.r.l.	66.771.094	71.295.723	2,0

Prospetto 3. Testate quotidiane: tiratura Area interregionale Nord-Est Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna (2009)

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
Altoadige/Trentino/Corriere delle Alpi	S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina - Società per azioni, in sigla S.E.T.A. s.p.a.	15.648.538	16.557.232	0,5
Corriere	Cooperativa Editoriale Giornali Associati a r.l.	5.709.100	5.709.100	0,2
Corriere	Iniziative Editoriali Locali s.r.l.	9.355.300	9.355.300	0,3
Corriere del Trentino	Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l.	2.649.474	2.804.603	0,1
Corriere del Veneto	Editoriale Veneto s.r.l.	17.126.434	18.295.659	0,5
Corriere dell'Alto Adige	Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l.	1.714.896	1.944.361	0,1
Corriere di Bologna	Editoriale Corriere di Bologna	4.257.088	4.481.225	0,1
Die Neue Südtiroler Tageszeitung	Die Neue Suedtiroler Tageszeitung s.r.l. "G.M.B.H"	2.516.000	2.541.160	0,1
Gazzetta del Lunedì	Giornalisti e Poligrafici coop. r.l.	946.412	1.078.870	0,0
Gazzetta di Reggio	Finegil Editoriale s.p.a.	5.899.588	6.010.119	0,2
Il Gazzettino	Il Gazzettino s.p.a.	39.644.491	42.350.485	1,2
Il Giornale di Vicenza	Società Athesis s.p.a.	18.005.278	18.526.847	0,5
Il Mattino di Padova	Finegil Editoriale s.p.a.	13.390.075	13.722.598	0,4
Il Piccolo	Editoriale FVG s.p.a.	14.503.900	13.778.500	0,4
Il Piccolo del Lunedì	Editoriale FVG s.p.a.	2.203.550	2.089.600	0,1
Il Resto del Carlino	Poligrafici Editoriale s.p.a.	70.381.109	77.359.071	2,1
Incittà Brescia	Nuova Editoriale s.r.l.	2.764.820	3.125.840	0,1
Incittà Verona	Nuova Editoriale s.r.l.	2.832.000	3.239.473	0,1
Incittà Vicenza	Nuova Editoriale s.r.l.	2.538.800	2.973.994	0,1
Informazione di Parma	Servizi Editoriali Padani soc. coop. a r.l.	1.440.700	1.440.700	0,0
Io L'impresa	Editoriale Artigianato e Piccola Impresa Emilia Romagna s.r.l.	825	871	0,0
L'informazione Il Domani	Editoriale Bologna s.r.l.	4.876.100	4.876.100	0,1
La Nuova Ferrara	Finegil Editoriale s.p.a.	4.870.315	4.977.952	0,1
La Nuova Venezia e Mestre	Finegil Editoriale s.p.a.	5.873.888	6.111.405	0,2
La Tribuna di Treviso	Finegil Editoriale s.p.a.	8.382.504	8.634.204	0,3
La Voce di Romagna	Editrice La Voce s.r.l.	4.516.237	6.112.146	0,1
La Voce Nuova	Coopress Cooperativa Giornalistica	1.333.235	1.944.282	0,0
L'Adige	S.I.E. s.p.a. Società Iniziative Editoriali	11.420.880	11.681.246	0,3
L'arena	Società Athesis s.p.a.	20.655.103	21.225.743	0,6
Libertà, Libertà Lunedì settimo numero di Libertà	Editoriale Libertà s.p.a.	12.599.056	13.050.669	0,4
Messaggero del Lunedì	Editoriale FVG s.p.a.	3.174.766	2.898.166	0,1
Messaggero Veneto	Editoriale FVG s.p.a.	19.791.268	18.100.973	0,6
Metropoli Day	Sette Mari Società Cooperativa a r.l.	655.200	655.200	0,0
Nuova Gazzetta di Modena	Finegil Editoriale s.p.a.	4.948.303	5.128.122	0,1
Polis Quotidiano	Editrice Publitime s.r.l.	1.163.000	1.163.000	0,0
Sud Tirol 24 Stunden	Ff - Media s.r.l.	20	20	0,0

Prospetto 4. Testate quotidiane: tiratura Area interregionale Centro Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo (2009)

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
Conquiste del Lavoro	Conquiste del Lavoro s.r.l.	19.223.850	19.223.850	0,6
Corriere	Edicor s.r.l.	2.367.200	2.367.200	0,1
Corriere Adriatico	Corriere Adriatico s.p.a.	8.818.044	9.847.501	0,3
Corriere dello sport-stadio	Corriere dello sport s.r.l.	122.159.116	130.017.413	3,7
Corriere di Livorno	Adriano Sisto Editore società cooperativa	877.900	877.900	0,0
Corriere Fiorentino	Editoriale Fiorentina s.r.l.	5.239.533	5.503.435	0,2
Dnews	Mag Editoriale s.r.l.	43.649.062	46.102.962	1,3
Estrazioni del Lotto	Mag Editoriale s.r.l.	141.589	147.300	0,0
Europa	Edizioni Dlm Europa s.r.l.	13.029.785	14.574.399	0,4
Gazzetta aste e appalti pubblici	Editrice Sific s.r.l.	1.013.380	1.020.880	0,0
Il Centro	Finegil Editoriale s.p.a.	12.823.328	13.554.640	0,4
Il Cittadino Oggi Corriere Nazionale	Editrice Grafic Coop. società cooperativa di giornalisti a r.l.	11.870.000	11.870.000	0,4
Il Corriere Laziale	Edilazio '92 s.c.r.l.	2.789.727	2.910.243	0,1
Il Giornale dell'Umbria	Gruppo Editoriale Umbria 1819 s.r.l.	2.701.600	2.701.600	0,1
Il Giornale di Ostia	Nuova Editoriale Gdo s.c.a.r.l.	789.850	789.850	0,0
Il Giornale Nuovo della Toscana	Società Toscana di Edizioni s.r.l.	5.031.100	5.031.100	0,2
Il Lunedì de La Repubblica	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	29.926.774	30.921.302	0,9
Il Manifesto	Il Manifesto Cooperativa Editrice s.c.r.l.	23.154.118	25.586.158	0,7
Il Messaggero	Il Messaggero s.p.a.	100.780.514	107.757.630	3,0
Il Nuovo Corriere	Editoriale 2000 s.r.l.	4.233.030	5.643.802	0,1
Il Nuovo Riformista	Edizioni Riformiste società cooperativa	12.665.709	14.286.555	0,4
Il Romanista	I Romanisti - Società cooperativa	4.265.185	5.091.707	0,1
Il Socialista Lab	Comunicazione Ed Informazione s.r.l.	684.343	684.343	0,0
Il Tempo	Società Editrice Il Tempo s.r.l.	23.862.255	25.390.382	0,7
Il Tirreno	Finegil Editoriale s.p.a.	36.029.155	39.518.591	1,1
Impresa Artigiana	Editart s.r.l.	150.800	150.800	0,0
Italia Sera	Giornalisti & Poligrafici Associati s.c.r.l.	712.999	912.057	0,0
La Discussione	Editrice Europa Oggi s.r.l.	3.833.710	4.131.910	0,1
La Nazione	Poligrafici Editoriale s.p.a.	58732385	65259669	1,8
La Provincia Quotidiano	Effe Cooperativa Editoriale a r.l.	3.692.175	3.692.175	0,1
La Provincia Quotidiano di Civitavecchia Santa Marinella e dell'Etruria	Editoriale La Provincia soc. coop.	690.550	801.287	0,0
La Repubblica	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	193.069.128	199.379.182	5,8
La Voce	Impegno Sociale Piccola soc. coop. giorn. a r.l.	914.195	1.163.558	0,0
L'avanti!	International Press soc. coop. a r.l.	3.304.188	3.741.031	0,1
Leggo	Leggo s.p.a.	136.533.983	143.882.181	4,1
L'etruria	Giornale L'etruria s.c.r.l.	46.000	46.000	0,0
Liberazione Giornale Comunista	M.R.C.	12.404.365	13.560.791	0,4
Linea	Linea società cooperativa	3.030.670	3.188.265	0,1
L'opinione delle Libertà	Amici de L'opinione soc. coop. gior. a r.l.	788.238	1.098.041	0,0
Lottocorriere	Mag Editoriale s.r.l.	4.932.406	5.485.519	0,1
L'umanità	Edizioni Riformiste soc. coop. a r.l.	559.395	727.349	0,0
L'unità	Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a.	45.340.813	50.243.297	1,4

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA LORDA	TIRATURA NETTA	% SU TIRATURA NETTA
Metro	N.M.E. New Media Enterprise s.r.l.	29.926.538	31.901.175	0,9
Ore 12	Centro Stampa Regionale Soc. Coop. a r.l.	377.405	481.290	0,0
Quotidiano delle Regioni	Editoriale Abruzzo soc. coop.	1.510.000	1.510.000	0,0
Secolo d'Italia	Secolo d'Italia s.r.l.	6.030.538	7.013.571	0,2
Staffetta Quotidiana	R.I.P. Rivista Italiana Petrolio s.r.l.	300.768	358.126	0,0

Prospetto 5. Testate quotidiane: tiratura Area interregionale Sud Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (2009)

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
Buongiorno Campania	Dossier soc. coop. d'Inf. Serv. e Pub. Relaz.	1.391.600	1.528.148	0,0
Calabria Ora	Paese Sera Editoriale s.r.l.	2.355.458	4.231.284	0,1
Corriere	Edizioni Proposta Sud	1.202.378	1.202.378	0,0
Corriere del Giorno di Puglia e Lucania	Societa Cooperativa 19 Luglio a r.l.	1.617.572	1.935.340	0,0
Corriere del Mezzogiorno	Editoriale Vesuvio s.r.l.	10.607.653	11.417.029	0,3
Corriere del Mezzogiorno-Bari e Puglia	Editoriale Vesuvio s.r.l.	8.280.430	8.688.786	0,2
Corriere di Caserta	Libra Editrice Società Cooperativa	5.052.679	4.601.623	0,2
Cronache di Liberal	Edizioni del Mezzogiorno s.r.l.	4.537.429	5.597.278	0,1
Cronache di Napoli	Libra Editrice società cooperativa	6.370.216	5.899.357	0,2
Democrazia Cristiana	Balena Bianca Piccola s.c.a.r.l.	1.089.000	1.089.000	0,0
E Polis Il Sardegna	E Polis s.p.a.	138.622.275	147.754.357	4,2
Foggia Sera	Area Sud Comunicazione e Immagine	680.000	780.000	0,0
Gazeta Shqiptare	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.700.027	1.700.027	0,1
Gazzetta del Sud	Società Editrice Siciliana	23.456.199	24.615.911	0,7
Giornale di Sicilia	Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a.	29.444.545	29.819.770	0,9
Il Crotonese	Stampa Libera società cooperativa	574.450	656.410	0,0
Il Denaro	Edizioni del Mediterraneo soc. coop. giorn. a r.l.	2.532.570	2.933.994	0,1
Il Domani	T. & P. Editori s.r.l.	1.253.900	1.583.800	0,0
Il Giornale di Calabria	Editoriale '91 s.c.r.l.	286.000	286.000	0,0
Il Mattino	Il Mattino s.p.a.	36.987.170	38.902.310	1,1
Il Nuovo Salernitano	Arcadio società cooperativa	1.086.308	1.216.660	0,0
Il Paese Nuovo	Progetto 3000: Comunicazione soc. coop.	625.467	625.467	0,0
Il Quotidiano	Finanziaria Editoriale s.r.l.	8.066.226	8.854.977	0,2
Il Quotidiano del Golfo	Soc. coop. a r.l. Giornalisti Stampa Locale Ischia	113.157	122.000	0,0
Il Quotidiano della Basilicata	Lucana Edizioni s.r.l.	1.500.847	1.724.883	0,0
Il Sannio Quotidiano	Pagine Sannite s.c.r.l.	1.756.936	2.519.431	0,1
La Città	Finegil Editoriale s.p.a.	4.107.377	4.445.745	0,1
La Gazzetta del Mezzogiorno	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	20.784.176	21.516.842	0,6
La Gazzetta del Nord Barese	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.455.190	1.621.839	0,0
La Gazzetta di Bari	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	10.234.041	9.890.551	0,3
La Gazzetta di Basilicata	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.654.078	2.224.618	0,0
La Gazzetta di Brindisi	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.202.098	1.282.286	0,0

TESTATA	IMPRESA	TIRATURA NETTA	TIRATURA LORDA	% SU TIRATURA NETTA
La Gazzetta di Capitanata	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	2.554.534	2.646.532	0,1
La Gazzetta di Lecce	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	2.499.382	2.591.826	0,1
La Gazzetta di Taranto	Società P.A. Editrice del Sud - Edisud s.p.a.	1.184.853	1.259.190	0,0
La Nuova del Sud	Alice Multimediale s.r.l.	1.151.769	1.151.769	0,0
La Nuova Sardegna	Editoriale La Nuova Sardegna s.p.a.	25.359.754	26.064.118	0,8
La Sicilia	Domenico Sanfilippo Editore s.p.a.	27.667.186	28.952.973	0,8
La Verità	Editoriale La Verità soc. coop. giornalistica a r.l.	5.650.216	6.785.275	0,2
La Voce della Città Taranto Le news della sera	Editsera s.r.l.	2.441.500	2.734.900	0,1
La Voce Repubblicana	Nuove Politiche Editoriale soc. coop. giornalistica	353.630	559.315	0,0
L'Altro Fax	Edigiornalisti - Società cooperativa giornalistica a r.l.	51.300	51.300	0,0
L'attacco	Well.Com Communication Consulting s.r.l.	665.055	676.083	0,0
L'Unione Sarda	L'Unione Sarda s.p.a.	28.774.019	29.769.030	0,9
Metropolis	Stampa Democratica 95 s.c.r.l.	2.325.649	3.196.922	0,1
Mezzogiorno Economia	Editoriale Vesuvio s.r.l.	2.410.851	2.520.794	0,1
Nuova Gazzetta di Caserta	Edizioni Giornali Quotidiani società cooperativa	1.141.228	1.523.375	0,0
Nuovo Corriere Barisera	Editoriale Giornalisti Associati s.c.r.l.	605.040	742.540	0,0
Nuovo Quotidiano di Puglia	Quotidiano di Puglia s.p.a.	9.055.746	9.584.524	0,3
Puglia Quotidiano di Vita Regionale	Essepi s.c.a.r.l.	1.428.850	1.473.041	0,0
Quotidiano di Bari	Area Sud Comunicazione e Immagine	2.720.000	3.120.000	0,1
Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto	Quotidiano di Puglia s.p.a.	900	1.343	0,0
Quotidiano di Foggia	Area Sud Comunicazione e Immagine	3.400.000	3.900.000	0,1
Quotidiano di Foggia e Bari	Area Sud Comunicazione e Immagine	6.800.000	7.800.000	0,2
Quotidiano di Sicilia	Edservice s.r.l.	6.707.700	7.055.914	0,2
Roma	Edizioni del Roma Soc. Coop a r.l.	5.633.737	6.556.580	0,2
Sicilia In Viaggio	Domenico Sanfilippo Editore s.p.a.	2.050	2.050	0,0
Tuttomercato	Quotidiano di Puglia s.p.a.	2.176.172	2.245.872	0,1
Vivere	Domenico Sanfilippo Editore s.p.a.	3.931.880	4.105.000	0,1

Acronimi

3G	Terza Generazione
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ANR	Autorità Nazionali di Regolamentazione
ARPU	Average Revenue Per User
ASO	Analogue Switch-Off
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BEREC	Body of European Regulators in Electronic Communications
BTS	Base Transceiver Station
BU-LRIC	Bottom Up Long Run Incremental Cost
BWA	Broadband Wireless Access
CAPI	Computer Aided Personal Interview
CEPT	Conference of European Post and Telecommunication administrations
CNCU	Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
CNU	Consiglio Nazionale degli Utenti
COCOM	Comitato Comunicazioni
Co.re.com.	Comitato regionale per le comunicazioni
CPS	Carrier pre-selection
DMOL	Digital Multiplex Operators Ltd
DSL	Digital Subscriber Line
DSO	Digital Switch-Over
DTT	Digital Terrestrial Television
DVB-H	Digital Video Broadcasting – Handheld
DVB-T	Digital Video Broadcasting–Terrestrial
DGTVi	Associazione per la Televisione Digitale Terrestre
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer
ERG	European Regulators Group
FCC	Federal Communication Commission
FTTB	Fiber-to-the-Building
FTTC	Fiber-to-the-Cabinet
FTTE	Fiber-to-the-Exchange
FTTH	Fiber-to-the-Home
FUB	Fondazione Ugo Bordoni
GIS	Geographical Information System
GSM	Global System for Mobile communications
HD	High Definition
HHI	Herfindahl-Hirschman Index
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access
HSPA	High Speed Packet Access
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
I/T	Inoltro e Transito
IMT	International Mobile Telecommunication
IP	Internet Protocol
IPC	Indice dei Prezzi al Consumo
IPTV	Internet Protocol Television
IQG	Indice di Qualità Globale

IQP	Indice di Qualità Percepita
ISBUL	Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultralarga
ISCTI	Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISP	Internet Service Provider
IVP	Indice di Valore Pubblico
IVR	Interactive Voice Response
LCN	Logical Channel Numbering
LTE	Long Term Evolution
MCV	Mobile Communications on Vessels
MEA	Middle East and Africa
MMS	Multimedia Messaging Service
MNO	Mobile Network Operator
MNP	Mobile Number Portability
MVNO	Mobile Virtual Network Operator
NAP	Neutral Access Point
NGAN	Next Generation Access Network
NGN	Next Generation Network
OdV	Organo di Vigilanza
OLO	Other Licensed Operators
PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy
PoP	Point of Presence
QoE	Quality of Experience
QoS	Quality of Service
PEC	Posta Elettronica Certificata
RING	Registro Infrastrutture di Nuova Generazione
ROC	Registro degli operatori di comunicazione
RSPG	Radio Spectrum Policy Group
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SFN	Single Frequency Network
SIC	Sistema Integrato delle Comunicazioni
SLA	Service Level Agreement
SMP	Significant Market Power
SMS	Short Message Service
TCR	Trasferimento Credito Residuo
TDT	Televisione Digitale Terrestre
UGC	User-Generated Content
UHF	Ultra High Frequency
UMB	Ultra Mobile Broadband
UWB	Ultra Wide Band
VHF	Very High Frequency
WAP	Wireless Application Protocol
WAPECS	Wireless Access Policy for Electronic Communications Services
ULL	Unbundling of the Local Loop
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VoIP	Voice over Internet Protocol
WiMAX	Worldwide interoperability for Microwave Access
WLR	Wholesale Line Rental